

Il sovrano pontefice

Un corpo e due anime: la monarchia
papale nella prima età moderna

di
Paolo Prodi

Società editrice il Mulino

Bologna

SAGGI

228.

PAOLO PRODI

Il sovrano pontefice

Un corpo e due anime: la monarchia papale
nella prima età moderna

IL MULINO

Questo volume esce contemporaneamente come «Monografia 3» degli
Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento e nella collana
«Saggi».

INDICE

Premessa	p. 7
I. Una nuova monarchia: dalle terre di san Pietro al principato	13
II. Il sovrano: principe e pastore	41
III. Il potere e l'immagine	81
IV. L'ordinamento giuridico: diritto canonico e diritto civile	127
V. La macchina del governo tra politica e religione	165
VI. Sacerdozio e magistrato politico: chierici e laici	209
VII. Ragion di Stato e ragion di Chiesa: la Riforma tridentina e il caso di Bologna	249
VIII. Esercizio del primato e politica estera	295
Considerazioni penultime	345
Opere utilizzate	357
Indice dei nomi	417

Premessa

Quando ci si inoltra in territori di ricerca in gran parte inesplorati, nei quali anche dopo anni di lavoro le zone d'ombra continuano a prevalere sui piccoli recinti nei quali si è potuto illuminare e ordinare qualcosa, le possibilità sono naturalmente due: o rinunciare a rendere pubblici i risultati acquisiti limitandosi a note marginali sui recinti che si sono meglio dissodati oppure tentare di tracciare una mappa, anche approssimativa e grossolana, di ciò che si è intravisto, sapendo che molti elementi saranno ben presto superati e confutati e che l'utilità del lavoro fatto consisterà proprio nell'aver provocato critiche e, attraverso queste, ulteriori indagini. In questo caso però è tanto più necessario definire l'obiettivo ultimo a cui si tende (anche se si è ben coscienti di non averlo raggiunto) ed anche i limiti espliciti e coscienti che sono stati posti alla ricerca.

Oggetto di questo studio è il tentativo di cogliere alcuni aspetti del rapporto tra spirituale e temporale nell'esercizio concreto del potere da parte del papato della prima età moderna, all'incirca dalla metà del secolo XV alla metà del XVII. Spero che i termini *a quo* e *ad quem* trovino adeguata giustificazione nel corso dell'esposizione. Qui vorrei sottolineare che non è mia intenzione seguire i solidi e consolidati binari della storia del pensiero teologico o delle dottrine politiche: i riferimenti alla selva di studi sulla storia teologica o politologica dell'Europa moderna saranno nel percorso che tento di compiere puramente strumentali; tanto meno intendo tracciare i lineamenti di una storia istituzionale del papato, della curia romana o dello Stato pontificio: la base delle nostre conoscenze allo stato attuale delle ricerche sarà data come

Premessa

presupposta mentre i vuoti, che a mio avviso impediscono ora la delineazione di un quadro organico del quale sentiamo così acutamente la mancanza, non possono essere colmati, anche volendo, da una indagine come questa. Ciò che si vuole raggiungere è la individuazione di alcuni problemi che mi sembra costituiscano la vera «gabbia d'acciaio» che soffoca anche le più recenti indagini costringendole in schemi ormai vecchi e senza sbocchi: se da ciò potranno nascere alcuni punti per nuovi approfondimenti, questo sarà il maggiore risultato possibile.

L'ottica con la quale possono essere messi a fuoco i vari livelli d'analisi è duplice: da una parte lo sviluppo del nuovo modello monarchico del papato dopo la conclusione della crisi conciliarista; dall'altra l'esercizio concreto del potere sulla Chiesa universale durante il tramonto della *respublica Christiana* medievale e l'ascesa irresistibile del sistema politico degli Stati moderni e della nuova economia. L'interesse del primo livello d'indagine consiste nel definire l'ideale monarchico del papato non tanto negli scritti dei più noti teorici — teologi e canonisti — ma come ideologia operante nel costume della corte romana, nella letteratura, nell'arte e in altri moduli espressivi, in particolare nel recupero di un modello classico non più visto come concorrenziale ed estraneo, ma come intrinseco alla nuova Roma dei papi. Il processo di sviluppo di tale modello sembra perfettamente parallelo a ciò che sta accadendo, più o meno contemporaneamente, negli altri Stati d'Europa e spesso li precede sulla via dell'esaltazione del potere personale del principe. Ma un secondo e fertile livello di ricerca può essere quello relativo alle conseguenze di questo processo sul piano del diritto e delle istituzioni della curia romana, nel governo della Chiesa e dello Stato. Lo sviluppo della centralizzazione ecclesiastica con i suoi corollari (politicizzazione, elefantiasi della burocrazia, abusi) sembra essere una risposta, la risposta storicamente data da Roma di fronte ai problemi posti dalle forze centrifughe che la minacciano da ogni parte sottraendole i suoi strumenti tradizionali di governo. Gli

sforzi verso la riforma *in capite et in membris*, proclamati e continuamente riaffermati durante tutta quest'epoca, falliscono uno dopo l'altro di fronte a queste profonde e sotterranee tendenze istituzionali e non certo per le debolezze morali degli individui, per gli abusi sui quali tanto ancora si sofferma la storiografia tradizionale. La conclusione del processo sarà l'affermazione di una dimensione gerarchica e clericale che accentua la separazione della Chiesa dalla società secolare — abbandonando la simbiosi tradizionale dell'epoca precedente — e nello stesso tempo assorbe al proprio interno i metodi della società secolarizzata. La nuova disciplina tende a riprodurre all'interno della Chiesa, ben al di là delle prospettive coscienti degli individui, un volto esterno, una gerarchia, una organizzazione il più separati possibile ma in qualche modo speculari a quelli della società laica, con la clericalizzazione di molte sfere della vita cristiana precedentemente autonome.

Un punto essenziale per comprendere questo processo sembra essere il doppio ruolo, il carattere bi-dimensionale — ad un tempo spirituale e temporale — della sovranità papale sulla Chiesa universale e sul proprio dominio, lo Stato pontificio. Che i papi della seconda metà del Quattrocento e del Cinquecento siano stati visti dagli osservatori contemporanei (da Machiavelli a Paruta) sotto questo duplice aspetto è cosa ben nota, ma ciò che rimane quasi completamente inesplorato è il significato di questa simbiosi al livello delle strutture interne, nella curia romana e nelle province e diocesi dello Stato papale, sia sul piano religioso che su quello civile; così come rimangono egualmente quasi inesplorate le ripercussioni che questa simbiosi ebbe all'esterno, nel quadro generale della società europea, prima e dopo la Riforma. Dalla metà del quindicesimo secolo il papato fu consapevole che la principale garanzia della sua indipendenza nel nuovo sistema europeo degli Stati avrebbe potuto consistere soltanto nella formazione e nella gestione di un proprio Stato. A partire da questi anni il dominio temporale, trasformandosi in principato, assume un'importanza mai avuta nella vita della Chiesa e di Ro-

Premessa

ma, trasformata in città capitale e divenuta un magnete capace di attirare una notevole parte delle forze intellettuali ed economiche della penisola. Questo principato romano non potrà o non saprà trasformarsi per le sue contraddizioni interne in Stato moderno maturo secondo l'evoluzione degli altri Stati secolari, ma la sua presenza nel mondo occidentale della prima età moderna è tutt'altro che passiva e secondaria come gran parte della storiografia tradizionale tende a fare proiettando all'indietro, sui secoli precedenti, le cupe ombre di un lungo tramonto.

Il tipo di indagine che cercherò di sviluppare suppone un più ampio ciclo storico nel quale gli elementi di continuità di lungo periodo prevalgono, attraversando le età del Rinascimento, della Riforma e della Controriforma, sugli elementi di mutamento dall'una all'altra di queste fasi (almeno rispetto alle più diffuse interpretazioni storiografiche). Sia nello sviluppo delle strutture e della disciplina ecclesiastica che negli sforzi per affermare l'autorità dello Stato (basta pensare alla continuità tra i papi del Rinascimento e il controriformatore Sisto V) è possibile cogliere una linea non certo priva di contraddizioni ma coerente come risposta ai problemi posti al papato dal mondo moderno.

A conclusione di un lungo lavoro e non più agli inizi dell'attività di ricerca viene spontaneo guardare indietro e dare pubblica testimonianza dei debiti contratti in tanti anni. Essi sono distribuiti su tre piani ai quali potrebbero corrispondere tre dediche sovrapposte. Un primo piano è quello familiare: dalla famiglia «larga» in cui sono cresciuto a quella che abbiamo costruito insieme a mia moglie Adelaide e ai miei figli Giovanni Andrea, Marta, Gabriele e Mario. Un secondo piano è quello delle persone, degli amici incontrati dall'inizio del mestiere ad oggi: dai grandi maestri come Hubert Jedin e Delio Cantimori (per fare solo due nomi, fra i tanti ai quali sono personalmente debitore), ai compagni di lavoro e di impegno, ai più giovani allievi e studenti; tutti mi hanno dato sempre non soltanto la loro ricchezza di stimoli e di conoscenze culturali ma anche, cosa più importante, il senso della dignità umana e della validità civile, nonostante tutto, della nostra professione. Un terzo piano riguarda le istituzioni in cui ho lavorato a Bologna e Roma, l'Istituto Storico Italo-germanico in Trento e in particolare il Woodrow Wil-

Premessa

son International Center for Scholars di Washington D.C., che con la concessione di una *fellowship* per l'anno 1978-79 mi ha permesso di impostare organicamente, in un ambiente altamente stimolante e con la Library of Congress come strumento di lavoro, le idee che ero venuto elaborando negli anni precedenti. Un ringraziamento del tutto particolare alla dott.ssa Giuliana Nobili Schiera che ha preparato il manoscritto per la stampa.

CAPITOLO PRIMO

Una nuova monarchia: dalle terre di san Pietro al principato

... Multo igitur et melius et sanctius regitur populus, qui sub bono sacerdote, quam qui sub bono laico gubernatur: potest enim hic aliquando sacerdotibus adversari, qui non sunt ei circa sacramenta subiecti. Ille qui preest omnibus, a se ipso dissentire non potest. Neque illud impedimento est, quod bellum gerere aut sententiam sanguinis dicere sacerdotes prohibitos asseris. Hec enim possunt per alios exercere, quemadmodum nec reges per se omnia gerunt. Sed alia belli ducibus, alia rectoribus provinciarum, alia magistratibus urbium committunt... Quod si plerique civitates subiecte sacerdotibus ad exterminium quodammodo deducte videntur, quemadmodum in patrimonio Ecclesie non paucas novimus; id accidit, vel quia subditi parum fideles fuerunt, novitatibus ac seditionibus gaudentes; vel quia summi Pontifices abusi potestate, regium imperium in tyrannidem converterunt...

(PICCOLOMINI, b, p. 581)

CAPITOLO PRIMO

Una nuova monarchia: dalle terre di san Pietro al principato

Nel quadro degli interrogativi che la storiografia attuale si pone sulla genesi del sistema politico e sociale dell'Occidente la storia della Chiesa romana e del papato risultano pressoché assenti. Si è parlato e discusso di una «cospirazione del silenzio» riguardo ai papi della prima età moderna¹. Lasciando da parte ogni espressione ad effetto rimane il problema non solo di una lacuna ma anche e soprattutto delle distorsioni indotte da questa lacuna nei vari e variopinti tentativi di ricomposizione dei fenomeni a livello delle grandi aggregazioni. Non possono non tornare in mente all'inverso le mirabili pagine in cui Leopold von Ranke circa centocinquanta anni or sono giustificava la scelta dell'argomento nella sua introduzione alla *Storia dei papi* dei secoli XVI e XVII: l'interesse non derivava dall'influenza del papato sul mondo contemporaneo, influenza ormai in declino inarrestabile (oggi, con lo sviluppo del processo di secolarizzazione, quest'affermazione può essere estesa e sviluppata su altri piani), ma dalla sua formazione e dalla sua funzione nel quadro della storia universale, colta nella sua dinamica concreta, nei momenti più determinanti della sua evoluzione: «anche nel potere dei papi, nelle sue massime, nelle sue tendenze, nelle sue aspirazioni si sono verificate metamorfosi decisive; ed è stata soprattutto la sua influenza che ha subito le maggiori variazioni . . . Per noi, che guardiamo dall'esterno, la cosa più interessante è proprio osservare queste trasformazioni. In esse si mani-

¹ Il tema è stato ripreso recentemente in Reinhard (1), p. 779.

festa una parte della storia universale, dello svolgimento complessivo della storia del mondo»².

L'affermazione del Ranke che nel quadro della storia universale il papato mantiene un grande interesse non soltanto nel periodo del suo dominio incontrastato, nel Medioevo, ma ancor più nel periodo di crisi e di tensione con le nuove realtà politiche statali e con le lacerazioni prodotte dalla Riforma, mi sembra debba essere ripresa e riproposta ancora oggi. Mentre infatti gli studi sulle interrelazioni e i reciproci influssi tra la Chiesa romana e il mondo politico medievale nel periodo di gestazione degli Stati moderni sono stati notevolmente approfonditi negli ultimi decenni, altrettanto non si può dire per il periodo successivo. Che il papato medievale abbia aperto il cammino verso il moderno concetto ed anche il moderno esercizio della sovranità, verso la concentrazione del potere e l'organizzazione burocratica, in sintesi abbia aperto la strada allo Stato moderno è affermazione divenuta quasi luogo comune; certamente abbisogna di precisazioni e di limitazioni, ma non si può negare la fertilità storiografica di questa tesi, dalla sua prima coerente espressione negli scritti di J.N. Figgis agli inizi del nostro secolo sino alle più recenti formulazioni, tesi che si è venuta sempre più arricchendo di allargamenti di orizzonte, dal piano del pensiero politico a quello delle tecniche organizzative e burocratiche³. Senza voler entrare in questo enorme problema (alcuni aspetti saranno toccati nel corso dell'indagine) basti ricordare la splendida elaborazione del Kantorowicz: «Under the *pontificalis maiestas* of the pope, who was styled also 'Prince' and 'true emperor' the hierarchical apparatus of the Roman Church tended to become the perfect prototype of an absolute and rational monarchy on a mystical basis, while at the same time the State showed increasingly a tendency to become a qua-

² Ranke, p. 9.

³ Figgis (b). Per più recenti valutazioni Quaritsch (particolarmente pp. 51-67) e Wyduckel (particolarmente pp. 88-104).

si-Church or a mystical corporation on a rational basis. . .»⁴.

La presentazione della Chiesa romana come prototipo dello Stato moderno si può dire ora sostanzialmente accettata: essa — è stato detto — ha introdotto nell'Occidente la prima gerarchia di tribunali con leggi positive scritte e procedure uniformi; ha per prima razionalizzato il sistema di imposizione e riscossione delle tasse e iniziato la pratica di anticipare le entrate con la vendita degli uffici; ha avuto il primo ministero degli esteri, il primo corpo diplomatico, il primo esercito mercenario stabile etc.⁵. È stato anche notato che questo processo di crescita simbiotica tra il corpo politico e quello ecclesiastico non termina nel Medioevo ma si prolunga anche nei tempi più recenti, pur avendo il papato perso la sua funzione trainante dell'intero mondo occidentale. H.O. Evennett avanza il parallelo tra il riaccorpamento del mondo cattolico della Controriforma e la riorganizzazione degli Stati contemporanei sotto la spinta delle stesse cause e condizioni storiche: non si tratta di una vaga similarità di ispirazione ma di uno sviluppo di precisi e omogenei metodi amministrativi e di nuovi organi di governo per la gestione del potere⁶. Ma si tratta solo di squarci su una

⁴ Kantorowicz, p. 194.

⁵ Mattingly, in Figgis (b), pp. XIII-XIV: «It was this basic assumption of all medieval political theory which makes it intelligible, as, indeed, it made it inevitable, that the medieval Church should foreshadow and, as it were, recapitulate in advance the development of the modern state. Thus, in the Latin West, the Church had the first organized hierarchy of courts with positive written laws, standardized pleadings, and regular channels of appeal. It had the first rationalized system of tax collection and disbursement and was the first to initiate the practice, so common among the early modern monarchies, of anticipating its revenues by the sale of offices. It had the first foreign office and diplomatic corps. It had the first standing mercenary army, which rallied around the first flag displayed on a European battlefield which was not a personal, feudal ensign, but the abiding symbol of a permanent, immortal State. And naturally it confronted, sooner or later, just about all the major constitutional problems which later beset the territorial States».

⁶ Evennett, p. 93.

storia sconosciuta ancora da esplorare: anche gli ultimi studi che aprono nuove prospettive per l'interpretazione della Controriforma come processo di modernizzazione sembrano limitarsi agli aspetti più propriamente sociologici evitando l'approfondimento degli aspetti istituzionali più propriamente inerenti all'esercizio del potere⁷. Abbiamo alcune interessanti esplorazioni sul piano delle idee politiche in relazione allo sviluppo del moderno concetto di sovranità e di Stato⁸, ma si può dire che la analisi politico-istituzionale del papato nell'età che va dal primo Rinascimento alla conclusione della Controriforma è stata quasi completamente trascurata.

A conclusione dei suoi suggestivi panorami sul governo papale nel Medioevo Walter Ullmann ribadisce con suggestione la sua tesi che nel XV secolo il papato si è suicidato rinunciando alla sua missione universale e riducendosi a puro potere politico⁹, tesi affascinante ma, a mio avviso, un po' troppo semplicistica perché tende ad interpretare il fenomeno come un puro processo degenerativo. Qui si vorrebbe porre il problema del significato di questo suicidio — posto che di suicidio si tratti — per la storia dell'Occidente: in termini meno retorici e più storicamente concreti ritengo che la innegabile trasformazione istituzionale del papato che avviene in questo periodo in relazione alla dinamica degli Stati emergenti rivesta un'importanza che sino ad ora è stata nettamente sottovalutata. Quali possono essere le ragioni di questa sottovalutazione?

⁷ Bossy; Reinhard (e) (f) (g) (h).

⁸ Quaritsch, pp. 95-107; Skalweit; Stolleis; Weinacht. Può non essere una semplice curiosità l'annotazione contenuta in quest'ultima opera (pp. 121-123) che il *Discorso intorno allo Stato della Chiesa* di Giovanni Botero diviene uno dei punti di forza per la diffusione del termine «Stato» in Germania già alla fine del Cinquecento.

⁹ Ullmann (g), pp. 331-32: «It was not the Reformation that set the seal on the medieval papacy, but the papacy itself in the fifteenth century when the institution receded into the background and its place was taken by a succession of individuals who were no more than wealthy Italian princelings and whose qualification for the office was, by any standard, open to doubt».

Anche recentemente è stato sottolineato che i papi della prima Età moderna non possono essere considerati semplicemente come «principi» italiani e che la trasformazione del dominio temporale dei papi in principato moderno non può non avere ripercussioni che vanno bene al di là delle lotte interne alla penisola¹⁰. Di fatto però la visione prevalente, anche in modo inconscio, è rimasta quella burckhardtiana del papato rinascimentale come uno degli Stati maggiori della penisola, protagonista con gli altri, anomalo sotto diversi aspetti, ma che si sarebbe certamente secolarizzato se la Riforma, combattendolo, non lo avesse costretto ad assumere nuove funzioni¹¹. È abbastanza semplice cogliere le radici di questo topos storiografico nelle prime interpretazioni di Machiavelli e Guicciardini e non è forse inutile rileggere il famoso brano della *Storia d'Italia* sulla metamorfosi del papato rinascimentale¹²:

... Con questi fondamenti e con questi mezzi esaltati alla potenza terrena, deposta a poco a poco la memoria della salute dell'anime e de' precetti divini, e voltati tutti i pensieri loro alla grandezza mondana, né usando più l'autorità spirituale se non per strumento e ministero della temporale, cominciarono a parere più tosto principi secolari che pontefici. Cominciarono a essere le cure e i negozi loro non più la santità della vita, non più l'augumento della religione, non più il zelo e la carità verso il prossimo, ma eserciti, ma guerre contro a' cristiani, trattando co' pensieri e con le mani sanguinose i sacrifici, ma accumulazione di tesoro, nuove leggi nuove arti nuove insidie per raccorre da ogni parte danari; usare a questo fine senza rispetto l'arme spirituali, vendere a questo fine senza vergogna le cose sacre e le profane...

¹⁰ Bouwsma (b), pp. 44-48.

¹¹ Burckhardt, pp. 118-147. Ben poco si era ricavato dalla sintesi apologetica di Richard (c) che aveva teso solo ad enfatizzare gli effetti «benefici» (p. 440) dell'azione politica del papato del Rinascimento. Una brillante presentazione dei problemi del papato del Rinascimento è ora in Thomson, opera nella quale non viene però posto il problema dello Stato pontificio in rapporto al sistema istituzionale e amministrativo della Chiesa romana.

¹² Guicciardini (a), I, p. 380 (libro IV, c. 12).

Sono già presenti a dire il vero in questa lucida analisi molti degli interrogativi che, superato il giudizio puramente morale, sono ancora alla base della nostra curiosità: quali elementi hanno determinato la trasformazione del dominio temporale dei pontefici in principato? Quali sono le nuove strutture che ne guidano dall'interno lo sviluppo e che secondo un processo organico e coerente producono quelle conseguenze (nella politica estera, finanziaria etc.) alle quali accenna anche Guicciardini? Che importanza ha avuto e che risultati ha determinato sul piano più vasto della Chiesa e del mondo politico occidentale l'uso del potere spirituale come strumento di governo politico? Ma la discussione non poteva non essere monopolizzata, nei contemporanei, da una parte dalla tragica crisi morale che poneva in dubbio tutti i valori tradizionali e dall'altra dal dramma della fine della libertà d'Italia, che spingeva a porre ogni interesse sulla definizione delle responsabilità del papato in quella mancata unificazione che poneva la penisola in una situazione di secolare inferiorità rispetto alle nuove monarchie. Anche l'elaborazione storiografica dei secoli successivi non è riuscita ad uscire da questi profondi solchi che l'hanno condizionata sino ai nostri giorni caricandola anche del peso di tutte le tensioni attraverso le quali si è alla fine giunti al processo di unificazione nazionale¹³. Il richiamo, già ricordato, del Ranke è rimasto inascoltato mentre gli storici della Chiesa hanno illustrato da angolature diverse (gli apologeti come i detrattori ed anche i più recenti maestri che hanno alzato questi studi a livello scientifico, storico e teologico) questa evoluzione come una tensione tra lo sforzo di riforma e il peso della corruzione che si era accumulato sulle strutture tardomedievali del papato e della Chiesa, il discorso è stato sempre egemonizzato dalla Riforma e dalla risposta che la Chiesa romana ha dato, prevenendo o costretta dagli avvenimenti, alle esigenze di

¹³ Gilbert (b); Prosperi (d), pp. 161-175.

rinnovamento¹⁴. L'insistenza sugli abusi e sulla lotta agli abusi come perno del ragionamento storico ci sembra la cartina di tornasole di una mancanza di respiro storiografico e di una schizofrenia interpretativa tra storia civile e storia ecclesiale che non ha permesso di cogliere gli spessori più profondi del problema: già agli inizi del nostro secolo Johannes Haller aveva richiamato l'attenzione sul fatto che il problema della riforma della Chiesa non doveva essere visto come morale ma come essenzialmente politico, nei nuovi rapporti tra la Chiesa cattolica e gli emergenti Stati nazionali, ma il suo richiamo sembra essere stato sostanzialmente inascoltato¹⁵. Anche nelle più recenti discussioni, pure aperte alle più moderne esigenze di approfondimento istituzionale e strutturale, sembra sottostare ancora un'impostazione dualistica nella quale problemi politici e religiosi si toccano ma non si fondono in quell'oggetto misterioso che continua ad essere Roma nell'Età moderna¹⁶.

Il governo dei papi sulle terre da essi legittimamente possedute non costituisce un problema per il periodo medievale e non ci possono essere elementi per l'uomo dei secoli di mezzo da cui trarre un giudizio di condanna che estrapoli il problema della sovranità pontificia da quello più generale della Chiesa e della società medievale, afferma Peter Partner a conclusione della sua recente ricerca sulle terre di san Pietro alla fine del Medioevo: lo Stato pontificio può essere divenuto motivo di scandalo per i cristiani soltanto nel periodo moderno...¹⁷. Parafrasando e estendendo il senso di questa affermazione si può dire

¹⁴ Vedi, come esemplari, i saggi di E. Iserloh, J. Glazik e H. Jedin contenuti nel vol. IV dell'*Handbuch der Kirchengeschichte*. Sulle deformazioni che possono nascere dal vedere la storia della Chiesa ossessivamente attraverso le lenti della Riforma ha posto l'accento Oakley (d), p. 11.

¹⁵ Haller, pp. 478-79.

¹⁶ *Rom in der Neuzeit*, in particolare l'introduzione di H. Lutz, p. 17.

¹⁷ Partner (d), p. 446.

che proprio con la trasformazione in principato dei possedi pontifici la sovranità temporale dei papi è divenuta un nodo storico la cui soluzione sembra importante per comprendere alcuni aspetti della nostra evoluzione politica ed ecclesiastica. Ciò che si è detto può forse contribuire a farci comprendere come mai lo Stato temporale dei papi non sia mai entrato nella grande riflessione storiografica sullo *State-building*, sulla formazione dello Stato moderno in Europa: esso appariva come un relitto storico ormai ai margini dello sviluppo politico e sociale dell'Occidente, senza alcun interesse per la riflessione storica. Non ci si è posti il problema di una sua rilevanza, di un suo ruolo attivo proprio nel momento più delicato di gestazione del processo di concentrazione del potere. Ancora in sintesi abbastanza recenti è possibile leggere che è la Riforma a rompere il dualismo dei poteri tipico del Medioevo e che quando questa grande opera viene portata a compimento, con la piena espansione della sovranità statale teorizzata da Hobbes, non c'è più posto per l'obbedienza a un «foreign potentate» come il papa di Roma¹⁸. Persiste ancora, come è stato notato, la semplificazione già in auge alla fine del secolo scorso e che tende a identificare, nelle tensioni del secolo XVI tra residui feudali e universalistici da una parte e l'avanzata dello Stato moderno dall'altra, il mondo cattolico con il primo e la Riforma con il secondo di questi due poli¹⁹.

Per allargare il respiro di questo discorso penso possa essere ancora utile partire dalla rilettura delle famose pagine di Max Weber sul rapporto tra potere politico e ierocratico²⁰: in Europa non abbiamo per una serie di motivi il trionfo di quella società monista che ha prevalso altrove con l'identificazione del potere politico con quello ierocratico (nella forma cesaropapista o in quella teocrati-

¹⁸ Passerin, pp. 132-140.

¹⁹ Hexter (b), pp. 33-34.

²⁰ M. Weber, I/2, pp. 688-726 (*Politische und hierokratische Herrschaft*). Su queste pagine vedi il lucido commento di Murvar.

ca); due volte in Occidente l'alleanza del potere politico con quello ierocratico ha raggiunto un culmine: nell'impero di Carlomagno così come in certi periodi di massima potenza dell'impero romano-germanico e poi di nuovo più tardi, da una parte nei pochi esempi di teocrazia calvinista e dall'altra parte nei forti Stati cesaropapisti della Riforma luterana e anglicana e della Controriforma, nei grandi Stati cattolici unitari di Spagna e particolarmente nella Francia di Bossuet, ambedue i casi con forte impronta cesaropapista²¹. Otto Brunner ha sviluppato questa problematica in rapporto alla crescente separazione tra sfera spirituale e sfera politica nello Stato moderno²² ed E.W. Böckenförde in rapporto al processo di secolarizzazione della civiltà occidentale²³. Non è mia intenzione trascinare il lettore in questi paesaggi sconfinati, ma soltanto lasciare intravedere gli orizzonti che ci pare di scorgere intorno a noi percorrendo il nostro piccolo sentiero. Tra gli elementi di questo grande quadro ci pare di poter individuare il contributo che il papato ha fornito come principato territoriale al processo di assorbimento della sfera religiosa nella società all'interno del potere del nuovo Stato. Gli Stati della Riforma anglicana e luterana ed anche le grandi monarchie cattoliche hanno utilizzato contro il persistere delle pretese universalistiche della Chiesa romana alcune armi che il papato stesso aveva già elaborato anche come principato territoriale, costretto dalla ferrea logica storica che portava nel secolo XV alla definitiva frattura della *respublica christiana* come comunità che abbracciava tutti gli uomini e tutti i regni della Chiesa. Gli Stati ereditano dal papato anche l'*auctoritas docendi* per divenire i protagonisti totali ben al di là del loro raggio d'azione tradizionale: *spiritualia e temporalia* sono assimilati e fusi uno all'altro nei nuovi Stati non

²¹ M. Weber, I/2, pp. 713-14.

²² Brunner, pp. 160-186 (*Von Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip*).

²³ Böckenförde (a) e (b). Abbastanza povero per la mancanza di queste prospettive sembra essere il noto libro di Bendix.

soltanto dal punto di vista giurisdizionale ma ancora prima nella integrazione religiosa e culturale dei sudditi come linea di politica e di governo sino all'affermazione del principio *cuius regio eius et religio* in tutta l'Europa, cattolica e riformata, al termine delle guerre di religione²⁴.

È a questo livello che ritengo utile porre il problema non della monarchia pontificia in modo generale e indistinto come prototipo dello Stato assoluto moderno, ma del principato pontificio come prototipo in cui si affermano alcune tendenze nella gestione del potere in dialettica a volte anticipatrice con gli Stati in formazione da una parte e con la persistente vocazione primaziale del papato, anche dopo la crisi dell'universalismo dall'altra. Non si tratta, occorre sottolinearlo per evitare equivoci, di presentare lo Stato pontificio come un modello nel processo di gestazione dello Stato moderno, cosa che sarebbe forse paradossale, ma di cogliere in esso alcuni elementi che sono stati sperimentati come in un prototipo che poi è stato superato, per le contraddizioni interne tra il vecchio e il nuovo, da altre realtà più adeguate e omogenee ai nuovi rapporti di potere e di consenso.

Nessuno degli autori che hanno affrontato il tema della vittoria del papato sul conciliarismo alla metà del secolo XV e delle connessioni tra questa vittoria e l'affermazione dell'ideologia monarchica assolutistica del secolo successivo ha posto la restaurazione papale in rapporto con la trasformazione delle terre di san Pietro in principato; anche se alcune indagini più recenti arrivano

²⁴ Oakeshott, p. 280: «And what came into view, more or less clearly, were states in each of which *temporalia* and *spiritualia* were assimilated to one another not merely jurisdictionally but substantively, governments seriously concerned with the religious and cultural integration of their subjects and armed with a by no means contemptible apparatus of control. The Moderator of Christendom having been deposed, his place was not left vacant; the rulers of states became the guardians of education and religious belief and practice even where their agents in the undertaking were, for the time being, priests and pastors». La crescita del potere temporale si è realizzata grazie ad agenti principalmente religiosi, Dumont, p. 12.

ad accostare i due fenomeni, non vengono approfondite le interrelazioni²⁵. La tendenza dominante continua a vedere quasi soltanto uno sviluppo sul piano ideologico, sviluppo nel quale le idee dei canonisti e dei teologi si riflettono sul piano politico: dalla crescita della dottrina della *plenitudo potestatis* papale nel XIII secolo imperniata sul commento alla costituzione *Per venerabilem* di Innocenzo III, alle affermazioni dei regalisti sulla non dipendenza del sovrano da qualsiasi autorità esterna e sulla sua capacità di creatore di diritto²⁶; dall'altra parte la crescita della «corporate theory», cioè l'interpretazione del movimento conciliarista non come una crisi intervenuta per fattori esterni ma per uno sviluppo coerente che ha le sue radici nella canonistica classica, nella visione societaria e pluralistica dell'organizzazione ecclesiastica²⁷.

L'accento a questa vastissima problematica, sulla cui soglia ci fermiamo, serve soltanto per sottolineare come la faticosa vittoria del papato sul movimento conciliare ottenuta verso la metà del secolo XV è stata vista o come un trionfo ideologico del principio monarchico che esce vittorioso dalla sua lotta contro i tentativi di sovversione

²⁵ Oakley (b), p. 84: «These years were distinguished by the progressive transformation of the papal states into a strong Italian principality, by the growth in prestige of the papal court as a center of humanist enlightenment and artistic patronage, and by the strengthening within the Church of the high-papalist interpretation of the papal monarchy».

²⁶ Senza voler entrare nella quasi sterminata produzione storiografica sul problema basta ricordare i saggi di Buisson, Maccarrone, Mochi-Onofry, Ullmann, Watt, Wilks. La più recente analisi, che inserisce il fenomeno nel più generale movimento di razionalizzazione che precede i processi di pianificazione dell'età moderna, in Miethke ove (p. 598) è ricordata (a dimostrazione della necessità di non vedere lo sviluppo di una teoria solo in connessione con la sua funzione contemporanea ma in un respiro secolare) la citazione di Innocenzo IV fatta dal Bodin: «At Innocentius IV pont. rom., iuris utriusque peritissimus, summam illam sine legibus solutam potestatem definiit». Per una critica marxista a queste discussioni nella storiografia occidentale v. Baszkiewicz.

²⁷ La più recente sintesi in Alberigo (d). Occorre richiamare singolarmente per la sua importanza l'opera di B. Tierney (a).

che hanno scosso tutto il corpo ecclesiastico e politico²⁸, oppure come conseguenza del rifiuto di ogni sforzo riformatore da parte del papato che preferisce la pericolosa alleanza con i principi: il papato ottenne così di vivere una breve e splendida «Indian summer» prima di essere travolto dal demone del nuovo potere che esso stesso aveva contribuito a suscitare²⁹. Si vede in questa alleanza, secondo l'interpretazione di Walter Ullmann, la formazione di un nuovo «establishment» come baluardo contro la marea montante delle forze popolari: principi e papi si alleano di fronte alla minaccia delle stesse forze popolari, del «populace» che voleva partecipare al potere nella Chiesa e nello Stato, del terzo stato emergente, delle nuove classi urbane³⁰.

Non credo che queste tesi possano oggi essere accettate integralmente. Ciò che manca è certamente la considerazione degli aspetti inerenti allo *State-building*, alla costruzione delle strutture statali in questo passaggio tra Medioevo ed Età moderna e da questa mancanza deriva la formulazione, in termini un po' semplicistici, di una divisione manichea tra forze riformatrici e progressiste da una parte e forze reazionarie dall'altra, coincidenti sia in campo ecclesiastico che in campo politico. Certamente sono però i papi che da Eugenio IV in poi in modo estremamente coerente (come si accennerà anche parlando delle origini della politica concordataria) hanno contribuito in modo attivo (non perché costretti da un'organica politica giurisdizionalistica dei principi) all'estensione del potere sovrano sugli affari ecclesiastici; una recente, poderosa

²⁸ Tipica è in questo senso l'esposizione di P. Ourliac nella nota *Histoire de l'Eglise* di Fliche-Martin, XIV.

²⁹ A. Black, p. 129: «After 1450, the medieval papacy enjoyed an Indian summer... the next century was to see princely and state interest capturing control of large sections of church life organization; it was to see loyalty to the idea of the universal church punished as high treason. Both Reformation and Counter-Reformation relied heavily on royal power and patronage. In preferring royalism to conciliarism, the fifteenth century papacy contracted a dangerous alliance».

³⁰ Ullmann (g), p. 312; (i), p. 315.

indagine ha dimostrato questo in rapporto al mondo tedesco: le concessioni dei papi non sono fatte sotto la spinta di principi sempre più potenti e desiderosi di sottrarsi alla tutela ecclesiastica, ma per la linea scelta dai papi del Rinascimento di rinunciare alla tradizionale difesa della libertà ecclesiastica pur di sconfiggere il tentativo, del movimento conciliare, di trasformare il papato in una monarchia costituzionale che sarebbe stata legata alla stretta osservanza della legislazione riformatrice dei concili generali ³¹.

Alla metà del secolo XV — ha scritto K.A. Fink nel più recente e diffuso manuale di storia della chiesa, capovolgendo la vecchia tesi del «solstizio» del papato ³² — abbiamo la decisiva cesura fra Medioevo ed Età moderna: Roma ottenne un grande successo con le concessioni ai principi ritirandosi poi nello Stato della Chiesa affermato come uno dei cinque principati italiani; rifiutò la riforma e perciò più tardi ebbe la Riforma protestante. Lo Stato pontificio assunse così la forma, come mai aveva avuto in passato, di rappresentanza della Chiesa («Repräsentanz der Kirche») e i papi quella di governanti di un territorio che si evolveva, così come gli altri Stati italiani, da Stato feudale a Signoria ³³. Ciò che è al centro del nostro interesse è proprio questo: la «monarchia papale» cambia radicalmente in questo tornante della storia e non è possibile seguire né i vecchi apologeti sostenitori di una linea di continuità inesistente ³⁴ né coloro che studiando lo sviluppo dell'assolutismo in Europa con ottica aperta al ruolo delle classi dominanti vedono semplicemente in questa svolta il manifestarsi di un andamento schizofrenico nel comportamento del papato del quale è accettato l'influsso secolare sullo sviluppo dell'ideologia della sovranità nell'affermazione del potere monarchico sulla Chiesa univer-

³¹ Stieber, pp. 346-47.

³² *Handbuch der Kirchengeschichte*, III/2, pp. 587-88 (trad. it. V/2, pp. 238-39). Cfr. per la tesi del «solstizio» Ourliac (a).

³³ *Handbuch der Kirchengeschichte*, III/2, p. 630.

³⁴ Ad esempio Ourliac-Gilles, pp. 52-54.

sale ma non è considerato l'aspetto di partecipazione attiva alla costruzione di un preciso Stato in dialettica concreta con la realtà politica contemporanea³⁵. Quanto allo Stato pontificio «als Repräsentanz der Kirche», questa formula ha almeno il vantaggio di superare la completa estraneità tra i piani del governo universale della Chiesa e della sovranità temporale, estraneità prevalente nella storiografia tradizionale: è indubbio però che si tratta di una formula ambigua e incerta, non chiara, e che tutto lo sforzo merita di essere concentrato nel tentativo di chiarire i rapporti storicamente esistenti tra i due piani senza limitarsi a notare la prevalenza globale, quasi quantitativa, nel papato delle preoccupazioni per il governo temporale rispetto a quelle per il governo spirituale.

Dal punto di vista degli interrogativi posti, il punto di partenza può dunque essere questo: con il tornante storico della metà del Quattrocento e la vittoria del papato sul movimento conciliare cambia anche il peso e il tipo di presenza del dominio temporale all'interno del papato? Questo mutamento porta anche ad una diversa coscienza, implicita o esplicita, della «monarchia» papale? Quali conseguenze si sono avute nel corpo concreto e storico della curia romana, presa come insieme unitario degli organi preposti al servizio delle due anime compresenti nell'azione del papato?

Per cercare di capire un po' meglio questo groviglio di problemi mi sembra si debba anzitutto evitare di considerare le contraddizioni emergenti in modo semplicistico, come contrapposizione tra un universalismo rimasto ormai nel papato della restaurazione soltanto teorico per la perdita di ogni autorità sulle varie Chiese, e le preoccupazioni reali del papato concentrate di fatto sul governo dello Stato pontificio³⁶. In primo luogo la effettiva crisi

³⁵ Anderson, pp. 145-46.

³⁶ Oakley (d), p. 74: «The substance of power over the provincial churches having passed out of their hands, the popes of the restoration

dell'universalismo pontificio investe un ciclo storico ben più vasto e complesso e non può essere data come conclusa nella seconda metà del Quattrocento; in secondo luogo la concentrazione dell'interesse dei papi sul governo dello Stato non va vista come alternativa all'esercizio dell'universalismo ma come un tentativo di far sopravvivere questo nelle nuove circostanze storiche dell'età dei principati e delle monarchie: che poi questo abbia portato importanti e forse pesanti conseguenze sullo stesso governo della Chiesa universale, ciò è problema da valutare concretamente nel lungo periodo anche per cogliere effettivamente quanto le proclamazioni dell'universalismo secondo i vecchi schemi medievali rappresentino nel Rinascimento e nella Controriforma un residuo del passato ormai in contraddizione con la nuova linea di movimento del papato stesso.

Certo è — dissentendo dall'estensore della più recente sintesi della storia dello Stato pontificio nella prima età moderna³⁷ — che la evoluzione del Patrimonio di san Pietro in Signoria e Stato, già avviata nel secolo XIV ed entrata in crisi con la tempesta che colpisce il papato sul piano universale, viene ripresa dai papi del secolo XV, da Martino V in poi e trova già una manifestazione visibile a metà del secolo con il papato di Niccolò V. Non si vuole negare che periodi di sviluppo si siano alternati a fasi di regressione, che la politica temporale dei papi abbia avuto forti cedimenti dietro le pressioni dei vecchi poteri feudali e cittadini e delle nuove tenden-

era — however grandiose their theoretical position as supreme pontiffs of universal church and however much men paid lip service to that position — concentrated their attention increasingly on pacifying and protecting their own Italian principality».

³⁷ Caravale - Caracciolo. Il primo di questi due autori polemizza a lungo con le tesi del Delumeau (b) e da me riprese (Prodi, g) sullo sviluppo del centralismo nello Stato pontificio e ad esso si riferisce questa mia osservazione: quest'opera rimane in ogni caso fondamentale per l'informazione di base sullo Stato pontificio e ad essa rinvio il lettore per tutti gli elementi fattuali e bibliografici che non ritengo opportuno inserire in queste mie pagine.

ze frazionistiche emergenti nel suo stesso seno. Vedremo più avanti alcuni aspetti della politica statale dei papi del Rinascimento nei suoi sviluppi ulteriori verso la concentrazione del potere; qui è sufficiente notare che il fenomeno del mutamento del patrimonio di san Pietro in Stato della Chiesa «als europäischer Machtfaktor» — come è stato detto in una bella rassegna alla quale rinviamo per indicazioni bibliografiche e valutazioni sul dominio temporale alla fine del Medioevo³⁸ — si compie e viene come tale percepito distintamente dalla coscienza contemporanea. Nell'età aurea del papato medievale il dominio temporale non soltanto non è un protagonista ma è quasi completamente assente sia nelle grandi discussioni sulle fonti del diritto e del potere, sia nell'elaborazione delle grandi collezioni canonistiche, sia nella vita quotidiana delle istituzioni. Lo sguardo è sempre rivolto, dai vari punti di vista, agli orizzonti universali, ai rapporti con l'impero e con le unità statali emergenti. Anche la costituzione di Innocenzo III *Per venerabilem* (1202) che rappresenta il testo base per lo sviluppo del dibattito sulla sovranità, dice soltanto che la giurisdizione temporale del papa si esercita eccezionalmente al di fuori e non soltanto, come abitualmente, sul patrimonio della Chiesa «super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem»³⁹. Nessun problema sulla legittimità di un potere che è simile a tanti altri, che si è stratificato nel corso dei secoli e i cui confini stessi non sono definibili con precisione, sia sul piano fisico che su quello giuridico, nella complessità del sistema feudale europeo.

Successivamente, sotto la pressione dell'aumentato potere monarchico e nella crisi avignonese, il dominio temporale acquista un suo spazio nella riflessione politica in funzione della *libertas ecclesiae*, in base a un criterio di opportunità, come formula chiaramente Agostino Trionfo,

³⁸ Walsch (a) e (b).

³⁹ Friedberg, II, p. 716 (IV.17.13). Per il dibattito nato da questa famosa decretale a proposito del riconoscimento della sovranità originaria del re di Francia, cfr. Mochi-Onory, p. 271.

uno dei massimi difensori del potere papale; in polemica con Marsilio da Padova, per il quale il problema della sede papale è indifferente, egli infatti afferma: «In nulla enim patria potest uti tanta libertate et tanta iurisdictionis potestate nec tantam pro populo christiano facere utilitatem sicut Roma et in patrimonio beati Petri; residendo enim in alia patria supponit se dominio regum vel principum»⁴⁰. Anche autori di tendenza regalistica, intervenendo nel dibattito intorno al *constitutum Constantini* proprio per limitare l'ampiezza dei poteri universali dei pontefici riconoscono la donazione come ristretta agli specifici territori del patrimonio: «Imperator Constantinus — scrive Jacques de Revigny — dedit Ecclesie romane quamdam provinciam ut haberet in ea utrumque brachium»⁴¹; Petrus Jacobi giustifica l'opportunità di limitati possessi territoriali a garanzia dell'indipendenza dello spirituale: «bonum est Ecclesiae habere aliquid»⁴² e Alberico da Rosciate sembra restringere la donazione proprio attraverso l'elencazione dei territori del dominio: «... donatio facta per Constantinum Ecclesie romane in persona beati Silvestri de civitate romana, Romandiola, Marchia anconitana et patrimonio beati Petri...»⁴³. In sostanza quando l'interesse per i problemi inerenti al potere universale diminuisce, con la fine del conflitto tra papa e impero, rimane la convinzione della validità della donazione dei territori ma come prova secondaria di un possesso che deriva ai papi sostanzialmente dalla storia, dal diritto delle genti, dalla realtà concreta di esercizio della sovranità, come conclude Baldo: «Ergo tales provinciae et civitates subsunt Domino Papae de iure gentium, secundum naturalem rationem, et istam partem teneo»⁴⁴. La battuta scherzosa dell'ambasciatore veneto Girolamo Donato ad Alessandro VI (mi mostri Vostra Santità la

⁴⁰ Cit. in Eckermann, p. 121.

⁴¹ Maffei, p. 114.

⁴² Maffei, pp. 156-57.

⁴³ Maffei, p. 180.

⁴⁴ Maffei, p. 199.

donazione del patrimonio di san Pietro e sul retro troverà la concessione ai veneti del mare Adriatico) è veramente la dimostrazione che ormai il problema dello Stato pontificio era saldamente radicato in una realtà politica che non aveva più bisogno di puntelli esterni⁴⁵.

In questo quadro, del passaggio dal patrimonio di san Pietro allo Stato pontificio, è necessario storicizzare, puntualizzare nel tempo, come è stato giustamente sostenuto⁴⁶, la confutazione della donazione di Costantino stesa da Lorenzo Valla nel 1440: senza negare lo spessore più profondo della riflessione teologica e politica, è certo che su di lui preme non solo la realtà del conflitto tra Alfonso d'Aragona — con cui l'umanista è schierato — e papa Eugenio IV ma anche la coscienza di assistere a uno sviluppo del tutto nuovo rispetto al passato anche non remoto del papato. È famosa l'invettiva del Valla che ha lasciato un solco in tutta la riflessione politica italiana dei secoli successivi a cominciare dal Guicciardini: «Sileo, quam sevus, quam vehemens, quam barbarus dominatus frequenter est sacerdotum. Quod si antea ignorabatur nuper est cognitum ex monstro illo atque portento Joanne Vitellesco cardinale patriarcha, qui gladium Petri, quo auricolam Malcho abscidit, in christianorum sanguine lassavit, quo gladio et ipse periit»⁴⁷. Qui preme sottolineare che il riferimento alle feroci campagne militari del card. Vitelleschi non è che un esempio del richiamo continuo nel Valla alla nuova politica pontificia, alla nuova tirannide («adversus novam pape tyrannidem»)⁴⁸: i «recentes pontifices» hanno abbandonato la saggezza e la santità dei tempi passati per farsi oppressori della libertà

⁴⁵ Maffei, pp. 345-46.

⁴⁶ Gaeta (a), pp. 131-166 ove si parla di «pontificato romano trapassato già completamente in Stato della Chiesa e muoventesi totalmente sul terreno politico» e di «denuncia dell'avvenuto trapasso della Chiesa a Stato della Chiesa» (pp. 138-39 e 156-57). Cfr. anche Di Napoli, pp. 265-272.

⁴⁷ Valla, p. 162.

⁴⁸ Valla, pp. 166-67.

dei popoli e protagonisti di un potere puramente terreno e crudele. È attraverso questa denuncia che Valla giunge alla calda perorazione finale «... nec amplius horrenda vox audiatur: partes ecclesie, partes contra ecclesiam, ecclesia contra Perusinos pugnat, contra Bononienses. Non contra christianos pugnat ecclesia, sed papa...»⁴⁹.

Non è la Chiesa a combattere per la sottomissione di città e terre al governo di Roma, ma il papa: la constatazione di questa spaccatura istituzionale sembra aprire più luce sui problemi della nuova epoca che non le invettive roboanti: la stagione delle lotte tra guelfi e ghibellini è definitivamente tramontata in un passato che ormai sembra remotissimo (anche se come al solito le parole continuano a essere usate per mascherare nuove realtà nei vecchi panni), mentre sotto la figura del papa è colto in trasparenza lo Stato come nuova concentrazione del potere che il Valla rifiuta e condanna come tirannide.

Il testo di Enea Silvio Piccolomini (il futuro Pio II) riportato come epigrafe all'inizio di questo capitolo mi sembra si incastri alla perfezione in questo discorso del tutto nuovo e lo porti, naturalmente con visione diversa, al suo massimo grado di coerenza. Siamo nel 1453 nel periodo immediatamente successivo alla conquista di Costantinopoli, ed il Piccolomini ha da tempo abbandonato le tesi conciliariste per allinearsi al papato vittorioso di Eugenio IV e Niccolò V. Già da tempo il suo pensiero politico ha trovato la sua espressione matura nel trattatello epistolare *De ortu et auctoritate Imperii Romani* (1446) dedicato all'imperatore Federico III, nel quale il moderno concetto di sovranità era definito con una chiarezza che ne fa veramente un precursore e più che un precursore dei teorici del secolo seguente e che nella sua definizione geniale racchiude veramente il passaggio della riflessione sul potere dal piano teologico a quello politico: «princeps qui caput est mystici reipublice corporis»⁵⁰.

⁴⁹ Valla, pp. 175-76.

⁵⁰ Piccolomini (c). Sul pensiero politico del *De ortu* v. Battaglia, pp.

Nel trattatello che è al centro del nostro interesse e che ha la forma di dialogo tra lo stesso Enea Silvio, Bernardino da Siena e Pietro da Noceto, segretario di Niccolò V⁵¹, il discorso, che poi passa ad altri temi e si interrompe incompiuto, si sofferma sul potere temporale e sulla donazione di Costantino. Tutti gli interlocutori sembrano concordi che il *constitutum* non è che un falso: l'imperatore Costantino non poteva fare e di fatto non fece la donazione che gli viene attribuita, ma questo non ha la minima importanza perché vere sono certamente le donazioni dei re Franchi e d'altra parte i domini possono aver ben altri titoli di legittimità, trattandosi di un pacifico e riconosciuto possesso secolare, che non le donazioni, le quali sono documentate d'altra parte storicamente, senza dubbi, sino alle ultime fatte in favore del papato dalla contessa Matilde di Canossa.

A questo punto viene posto il quesito se sia lecito al papa come vicario di Cristo e successore di Pietro accettare queste donazioni e divenire signore temporale; partendo da tale quesito si arriva alla biforcazione che è al centro del nostro interesse: da una parte l'affermazione del potere pastorale del papa su tutti i principi e popoli cristiani in funzione della salvezza («... verum etiam christianos reges et principes coercere debet, si declinantes a lege divina et aberrantes ab utero matris ecclesie falsa locuti, subiectos populos in precipitium trahunt»⁵²), affermazione in cui è già in nuce quella che sarà la teoria del potere indiretto) dall'altra la tesi della liceità per i chierici di governare direttamente nel temporale, dato che

58-64; Quaritsch, p. 38; Toews (e); Schmidinger (b), pp. 20-24. Sul passaggio di Enea Silvio dalle file dei sostenitori di Basilea ad Eugenio IV, v. Diener. Sul successivo rapporto tra Pio II e l'impero nel resoconto della sua elezione Strnad (c); Toews (a).

⁵¹ Piccolomini (b); il testo del «tractatus» (senza titolo) è alle pp. 550-615, l'introduzione dell'editore G. Cugnoli alle pp. 321-22. Cfr. ora Zippel, pp. 339-342.

⁵² Piccolomini, (b), p. 577. Al brano qui analizzato si riferiva acutamente anche il Battaglia (p. 63) ma senza coglierne, a mio avviso, tutta la valenza innovativa.

Cristo non ha condannato tutte le forme di gestione del potere, ma soltanto quelle in cui esso diviene sfruttamento e oppressione dei soggetti, come succedeva tra i pagani e succede tutt'ora. Vi è infatti la possibilità di un esercizio cristiano della sovranità come ministero di Dio, servizio in funzione del bene dei sudditi: «Quidam vero sunt reges, sed admodum pauci, qui reipublice presidentes, omnia quecunque agunt, ad eorum, qui sibi commissi sunt, utilitatem referunt, oblitum commodorum suorum, qui cives veluti filios amant, et tanquam ministri Dei, multitudinem sibi creditam iustis legibus et optimis moribus regunt»⁵³. Il governo come servizio non solo non è stato condannato da Cristo, ma è il compito più alto che possa toccare ad un uomo e l'unione nella stessa persona della *instructio* del sacerdote e della *preceptio* del re può rappresentare una condizione ottimale: «Multo igitur et melius...»: il governo di un buon sacerdote è meglio di quello di un buon laico perché attraverso l'unione di *instructio* e *prescriptio* garantisce la massima concentrazione e coerenza del potere, dell'autorità che non può contraddire se stessa ed evita così ogni conflitto («ille qui preest omnibus a se ipso dissentire non potest»); la delega ai laici di determinate funzioni che non possono essere esercitate direttamente dal sacerdote, come quelle relative all'esercito e alla giurisdizione penale toglie ogni problema di incompatibilità⁵⁴.

A conclusione del brano che abbiamo riportato il Piccolomini applica quanto sopra detto alla situazione concreta dello Stato della Chiesa collegandosi in modo evidente con la polemica del Valla: è vero che molte città e terre della Chiesa sono malgovernate e ridotte quasi alla rovina e questo può essere derivato, oltre che da ragioni storiche lontane, dalle infedeltà dei sudditi o dalla degenerazione tirannica dei papi, degenerazione che non viene

⁵³ Piccolomini (b), p. 579.

⁵⁴ Piccolomini (b), p. 581 (v. il brano completo all'inizio del capitolo). Sulla fusione del potere politico con l'*auctoritas docendi* nello Stato moderno, v. Oakeshott, p. 221.

negata nella sua realtà storica. Questo riferimento sembra importante perché restituisce al discorso tutto il suo spessore concreto; la sovranità temporale del papa è difesa non più soltanto come secondaria e neppure come strumento per la difesa della libertà della Chiesa, ma in se stessa come esempio di un nuovo tipo di potere in cui lo Stato si occupa, partendo dal fondamento della ideologia cristiana, di tutto l'uomo, con un'ampiezza di intervento che è del tutto nuova rispetto alle tradizionali tesi teocratiche. Quanto questo abbia aperto la strada da una parte all'espansione dell'intervento dello Stato e dall'altra alla nascita delle Chiese nazionali è un quesito che rimarrà al centro del nostro interesse.

Prima di lasciare Enea Silvio, per ritrovarlo alcuni anni dopo come Pio II impegnato, in quanto papa e sovrano (nei limiti della debolezza e della fatuità — come è stato scritto — del suo carattere), è interessante tornare un momento indietro per rileggere, alla luce di quanto detto, una sua pagina precedente appartenente alla sua fase conciliarista. Nei suoi commentarii *De gestis concilii Basiliensis* egli racconta le discussioni che avevano preceduto l'elezione a papa (Felice V) di Amedeo duca di Savoia, le obiezioni di coloro che si opponevano all'elezione di un laico, che per giunta era stato sposato e aveva figli, e le argomentate difese dei suoi sostenitori. Questi non si limitano a difendere i buoni costumi e la profonda vita religiosa del loro candidato ma arrivano a teorizzare l'opportunità storica dell'elezione a papa di un principe laico che possa, aiutato anche dai suoi stessi figli, sostenere la lotta contro coloro che da ogni parte attaccano la Chiesa cercando di renderla loro schiava⁵⁵:

... En quid mali hoc est habere Romanum antistitem potentes filios, qui patrem contra tyrannos iuvare queant?... Nudumne hominem eligemus, qui nostris principibus magis derisui quam venerationi habeatur? Non sunt hodie secula quae virtutem respi-

⁵⁵ Piccolomini (c), pp. 242-255; il brano sopra riportato è alle pp. 248 e 250.

ciant. «Probitas», ut est apud satyricum, «laudatur et alget». Pauper locutus est et dicunt: «Quis et hic?». Bona est equidem virtus, sed multum interest ad nostrum propositum an in potente sit, an in paupere. Vobis eligendus est gubernator qui non solum consiliis sed etiam viribus navim regat... Saepius ego illorum opinioni assensus fueram, qui expedire dicebant temporale dominium ab ecclesia secerni. Opinabar namque et sacerdotes Domini ad divina mysteria reddi expeditiores, et principes seculi erga clerum fieri obedientiores. Nunc autem didici quoniam ridiculosa est sine potentia virtus, nec aliud est Romanus pontifex sine patrimonio ecclesiae quam regum et principum servus.

Sembra emergere da questa pagina una strana, ma non troppo, linea di coerenza tra l'Enea Silvio avversario di Eugenio IV e papa Piccolomini: al di là della sua persona, tra le tendenze emergenti nell'assemblea di Basilea e le tesi che il papato vittorioso farà proprie con la sua trasformazione in principato. Può anche apparire strano scavare le radici del nepotismo pontificio dei decenni e dei secoli seguenti sin all'interno del concilio di Basilea, ma mi sembra che questo brano sia in complesso abbastanza probante: Pio II stesso diede pochi anni più tardi un'espressione ben concreta alla utilizzazione dei suoi congiunti per il rafforzamento delle strutture dello Stato pontificio.

Già il Ranke citava alcuni passi del brano sopra riportato all'inizio del suo capitolo sull'ingrandimento dello Stato della Chiesa e sulla politica temporale dei papi all'inizio del secolo XVI⁵⁶: lo attribuiva però ad un oratore anonimo al concilio di Basilea, date le fonti indirette di cui disponeva. Che colui che con tanta forza ci riferisce questo discorso sia Enea Silvio Piccolomini mi sembra dia a questa citazione uno spessore impensato e quasi incredibile.

D'altra parte non è senza significato un altro risvolto

⁵⁶ Ranke, pp. 40-41. Le frasi di Pio II sono ricordate anche da lord Acton (p. 34) nel 1860, nella sua difesa dello Stato pontificio come elemento indispensabile per la libertà del papato. Anch'egli sostiene sulle orme del Ranke che i possessi papali formarono con Giulio II per la prima volta «a real monarchy» (p. 26).

dell'elezione e della caduta di Felice V, rivolto di tutt'altra natura ma complementare e che può lanciare anch'esso una luce non indifferente sugli sviluppi dei secoli seguenti: Amedeo di Savoia all'atto della sua rinuncia al papato e della sua sottomissione non soltanto vede riconosciuta la propria dignità cardinalizia ma è nominato vicario papale perpetuo nei suoi stessi domini divenendo quindi di fatto capo spirituale oltre che sovrano temporale, come riferisce alcuni anni più tardi lo stesso Piccolomini in un resoconto successivo dei fatti di Basilea nel quale la figura di Amedeo («ecclesie moriendo quam vivendo utilior») è posta ora opportunisticamente in luce del tutto negativa⁵⁷.

Minore interesse hanno dal nostro punto di vista (non certo sul piano più generale dello sviluppo del pensiero ecclesiologico nel quale non è nostra intenzione inoltrarci) le riflessioni dei teorici sostenitori del potere papale nella sua vittoria sulle ideologie conciliari. Solo indirettamente risentiamo in essi il nuovo clima che si viene instaurando sul problema specifico della sovranità temporale dei papi. Niccolò da Cusa nella sua fase conciliarista (in particolare nel *De concordantia catholica*, libro II, c. 29) sembra esporre quelle riserve e cautele sulla bontà del possesso temporale che erano proprie dell'ambiente basileese e contro le quali polemizzerà poi il Piccolomini nel dialogo sopra ricordato, ma si limita al tradizionale suggerimento di delegare a funzionari laici quei compiti che non è bene siano svolti direttamente da sacerdoti; più tardi nella sua teorizzazione del potere monarchico del papa sulla Chiesa (come nella lettera a Rodrigo Sánchez de Arévalo del 1442) l'assolutismo pontificio viene sostenuto non in base a posizioni di tipo teocratico ma ad un insistente parallelismo tra i poteri del papa nelle materie spirituali e il

⁵⁷ Piccolomini (c), p. 227, dalla lettera del 1450 al card. Juan Carvajal.

potere assoluto del principe nel suo regno⁵⁸. Lo stesso parallelismo costituisce, come è noto, il tema ricorrente della *Summa de ecclesia* (1449) di Juan de Torquemada in cui l'analogia tra papa e sovrano sorregge tutto il discorso dimostrativo e lo pone quindi del tutto al di fuori dei tradizionali binari teocratici anche se non lo spinge sino ad elaborare la teoria del potere indiretto⁵⁹. Lo stesso parallelismo, questa volta tra papa e imperatore, troviamo nella *Monarchia* (1433) di Antonio Roselli, che fu maestro a Siena del giovane Piccolomini: in un quadro ancora incerto e aperto a diversi sviluppi ma ancora profondamente universalistico l'affermazione della necessità del potere monarchico appare profondamente intrecciata alla persuasione della necessità storica della indipendenza dei due poteri, spirituale e temporale⁶⁰. Paradossalmente gli accenni più significativi li troviamo invece nel teorico che riprende e sviluppa le tradizionali tesi teocratiche della superiorità del pontefice su tutta la terra, Domenico de Domenichi. Il papa è *dominus mundi* e avrebbe potuto esercitare il suo potere senza alcun bisogno della donazione di Costantino (che caso mai fu una restituzione) «nisi quod non expediebat ecclesie tantis se implicare negotiis»; il problema è soltanto di convenienza: «Et sic sequitur, quod non expediret ecclesie habere executionem temporalis potestatis universaliter. In aliquibus autem terris propter causas que note sunt racionabiliter sibi reservat, que cum non multa sint non impediunt spirituum administracionem et presertim, si per alios exercean- tur particularia, ut fit vel potius fieri deberet»⁶¹. Secondo

⁵⁸ Sigmund, in particolare pp. 184, 261-80, 290-91.

⁵⁹ Jedin (c); Maccarrone, pp. 260-61; A. Black che in appendice (pp. 162-172) riporta alcuni brani dal libro II della *Summa* del Torquemada.

⁶⁰ Eckermann, p. 117: «Innerhalb seines geistlichen Gebietes ist der Papst für Roselli der theokratische, absolute Souverän, der seine Kirche regiert, wie der Kaiser das Reich». Vedi anche Maccarrone, p. 266.

⁶¹ De Domenichi, pp. 211 e 231; cfr. Jedin (g) e Maccarrone, pp. 267-69.

il de Domenichi l'autorità del papa non disturba affatto la sovranità dei principi perché storicamente il papato si è riservato il potere temporale soltanto in un ristretto dominio: «Ideo conservat iurisdictionem temporalem cuiusque et non turbat illam, ex quo a se abdicavit executionem illius extra terras, quas sibi reservavit»⁶²; e ancora: «Temporalia aliqua sibi eciam retinuit, postea aliorum administracionem commisit aliis principibus, quorum unus preest alteri et unus operatur mediante alio, et hoc modo dignitates servat et iurisdictiones iam distinctas se dicit nolle disturbare»⁶³. Il trattato *De potestate papae et termino eius* del de Domenichi è del 1456, steso quindi dopo la conclusione del pontificato di Niccolò V, e risente già della maturazione politica avvenuta in questi anni centrali del XV secolo: non per nulla egli sottolinea l'esplicito impegno del papa a non turbare le sovranità di Spagna, Francia e Inghilterra e ricorda l'episodio specifico, di cui è stato testimone diretto, delle assicurazioni di assoluta indipendenza dall'impero date dal papa agli ambasciatori del re di Castiglia⁶⁴. C'è già in queste pagine un universo senza impero nel quale la sovranità del papa, quasi come un atto storico di *donatio* rovesciata, non solo non intacca il potere dei principi ma ne costituisce anche la giustificazione e nel quale quindi il dominio diretto e limitato che il pontefice si è riservato diventa veramente, anche dal punto di vista della legittimazione della sovranità, il prototipo del frazionamento statale moderno.

⁶² De Domenichi, p. 243.

⁶³ De Domenichi, p. 250.

⁶⁴ De Domenichi, p. 245.

CAPITOLO SECONDO

Il sovrano: principe e pastore

And for the danger that may arise to religion, by the subjects tolerating of a heathen or erring Prince, it is a point of which a subject is no competent judge; or if he be, the Pope's temporal subjects may judge also the Pope's doctrine. For every Christian Prince, as I have formerly proved, is no less supreme Pastor of his 'own subjects, than the Pope of his... This is true; for Christian Kings are no more but Christ's subjects: but they may, for all that, be the Pope's fellows; for they are supreme pastors of their own subjects; and the Pope is no more but King and Pastor, even in Rome itself.

(HOBBS, p. 382)

CAPITOLO SECONDO

Il sovrano: principe e pastore

In sostanza, la tesi che ho cercato di proporre nel precedente capitolo è che dalla metà del Quattrocento i pontefici non diventano soltanto principi temporali, signori di uno Stato italiano che si va consolidando: questa metamorfosi non avviene senza che sia toccata anche l'istituzione papale nel suo complesso e senza che da essa siano derivate alcune conseguenze più generali sul piano dello *State-building* nel quadro europeo. Forse l'espressione più adeguata è ancora quella del vecchio Gregorovius che nella sua storia della città di Roma dice che i papi del Rinascimento trasformandosi in signori secolari fondano un «Tempelstaat»¹. Gregorovius naturalmente non chiarisce il senso di questa espressione e non poteva certamente farlo nei termini nei quali noi ora possiamo assumerla, ma essa sembra suggestiva e capace di sintetizzare in immagine quella fusione di elementi che si viene realizzando e che è al centro del nostro interesse. Egli nota che con Niccolò V il papato, trasformandosi in potenza italiana, entra nella sua più splendida epoca come principato secolare-ecclesiastico e nella sua epoca più buia come sacerdozio cristiano²; che Sisto IV può essere definito il primo papa-re³; che con Giulio II esplode il

¹ Gregorovius, III, p. 3. Per la visione tradizionale del papato del Rinascimento come secolarizzato rimangono attraenti le classiche pagine del Creighton, libro V, «The Italian princes 1464-1518» (voll. IV-V): «The epoch traversed in these volumes is one of the most ignoble, if not the most disastrous, in the history not only of the Papacy, but of Europe...» (dalla prefazione al vol. IV, p. VI). Cfr. ora Bosl (b), p. 994.

² Gregorovius, III, p. 51.

³ Gregorovius, III, p. 133.

problema del rapporto della Chiesa con lo Stato della Chiesa, delle potenze d'Europa e infine della nazione italiana con questo «Tempelstaat» cattolico-romano⁴.

Questo «Tempelstaat» appare nel periodo della sua maggiore ascesa, alla vigilia della Riforma, un «monstro» a più teste che né la riflessione teologica né quella politica riescono a classificare. È certamente diffusa la coscienza delle contraddizioni in cui i più recenti sviluppi hanno posto il papato ed è stato notato quanto queste contraddizioni abbiano agevolato la esplosione e il successo della Riforma⁵. Sono le polemiche a tutti note: la secolarizzazione e quindi la corruzione della curia romana, la italianizzazione sempre crescente di tutte le strutture (dalla persona stessa del papa al collegio dei cardinali, alla burocrazia), la prevalenza delle preoccupazioni politiche su quelle religiose e l'uso del potere spirituale al servizio di scopi di potere temporale, la conduzione di una spregiudicata politica internazionale in cui la guerra diviene strumento normale per il perseguimento da parte dei pontefici di puri scopi temporali. Lasciando da parte tutta la letteratura polemica di questo tipo, che trova forse nello *Julius exclusus* attribuito ad Erasmo il suo punto più alto

⁴ Gregorovius, III, p. 408: «die Frage nämlich nach dem Verhältnis der Kirche zum Kirchenstaat, der Staatsgewalten Europas und endlich der italienischen Nation zu diesem katholisch-römischen Tempelstaat».

⁵ V. ad es. R.H. Murray, pp. XVI-XVII: «Popes like Alexander VI or Leo X were much more the head of an Italian State than the head of the Church. Why should an Englishman, a Frenchman or a German be at the mercy of such foreigners, such mercenary foreigners?... The Popes, from Sixtus IV to Leo X, aimed at the creation of Papal States; and they were right from their point of view, to pursue such an aim. For on the possession of such States depended the permanence of the Papacy. It gave, however, a fatal advantage to the reformer, for he could — and did — argue that contributions taken from his native land, be it England, France or Germany, were supporting Italian dreams of conquest. The College of Cardinals, the Curia, the Popes — were they not all essentially Italian in their outlook? Since Julius II, with the single exception of Adrian VI, all the Popes have been Italians. The possession of States placed the Popedom in a contradictory position. They were apostles of peace who were constantly forced to go to war in order to defend their property».

come rappresentazione satirica di Giulio II condottiero di eserciti⁶, è opportuno chiedersi se noi troviamo all'interno del mondo che rimane vicino a Roma e al papato, nell'esplosione delle tensioni e della frattura religiosa del Cinquecento, qualche tentativo di analisi più approfondita e qualche indicazione di movimento capace di far fronte alla nuova realtà.

Non sembra che elementi capaci di far fronte alla nuova realtà siano derivati dalle ondate superstiti del movimento conciliare: questo non era scomparso del tutto alla metà del Quattrocento né era stato sotterrato completamente dalla famosa bolla *Execrabilis* (1460) di Pio II nella quale veniva condannato ogni ricorso, ogni appello al concilio contro le decisioni pontificie, ma la crescita di potere degli Stati rende completamente superato il loro progetto di costituzionalismo ecclesiastico; la loro fragilità è particolarmente evidente in occasione del concilio abortito di Pisa-Milano quando la forza delle dottrine conciliari appare già ridimensionata nei limiti del gallicanesimo prima ancora di essere conculcata dall'alto con l'accordo attuato attraverso il concordato del 1516 tra Francesco I e Leone X⁷.

D'altra parte i progetti di riforma elaborati in ambito romano dalla metà del Quattrocento in poi rivelano un'impotenza di fondo: da quelli di Domenico de Domenichi e Niccolò da Cusa sino a quelli elaborati ufficialmente da una commissione per incarico di Alessandro VI⁸, essi

⁶ Gebhardt, pp. 377-395; Schätti, pp. 28-29; McConica con il commento di J. O'Malley (pp. 480-82); Gilbert (c), pp. 111-17.

⁷ Oakley (a), p. 688: «in the early years of the sixteenth century the conciliar theory, despite its previous history, was becoming increasingly irrelevant to the question of ecclesiastical reform, whether conceived in Protestant or in Catholic terms». Bäumer, pp. 261-66; Todescan.

⁸ Celier (a) e (b); Ehses; Haubst. Nessuna traccia dei problemi dello Stato nelle discussioni e nei decreti di riforma del Lateranense V (Minnich). Per un panorama di tutti questi progetti di riforma tra Quattrocento e Cinquecento v. Jedin (b), I, libro I. Per comprendere i limiti complessivi di questi progetti di riforma della curia nei quali l'ansia di religiosità e pulizia morale non trova riscontro in una coscienza adeguata della situazione politica, v. ora D'Amico.

si limitano a dare indicazioni settoriali rimanendo legati al vecchio quadro curiale proprio mentre era in pieno sviluppo, in senso del tutto opposto, la nuova burocrazia papale-statale e le nuove esigenze finanziarie rendevano superata tutta l'organizzazione tradizionale delle istituzioni ecclesiastiche centrali. Torneremo più avanti su alcuni aspetti particolari di questi tentativi di riforma: per ora vogliamo solo notare il fatto che in essi non si pone il problema in termini nuovi e storicamente adeguati e soprattutto non si pone il problema del significato che ha assunto lo Stato all'interno del più ampio discorso della monarchia papale. Anche il famoso *Libellus ad Leonem X*, che può essere giustamente considerato la più alta espressione delle tendenze di riforma che hanno animato la Chiesa negli anni precedenti la rivoluzione luterana, non contiene che un'esortazione morale al papa: non deve occuparsi di sottomettere città e territori alla Chiesa terrena ma dedicarsi invece alla cura universale delle anime di tutti i fedeli a lui affidati in Cristo⁹. Lo stesso atteggiamento troviamo nei rappresentanti più sensibili del movimento di riforma cattolica che prepara il concilio di Trento, almeno nei pochissimi che affrontano l'argomento. Zaccaria Ferrerio nel memoriale presentato ad Adriano VI in occasione della sua elezione al papato (1522) ha un paragrafo «de moderanda temporalis ecclesiae ditione» nel quale tutta l'argomentazione teologica ruota sul fatto che

⁹ Edito in *Annales Camaldulenses*, a cura di G. B. Mittarelli-A. Costadoni, vol. IX; in particolare col. 619: «Ex hac vero, Beatissime Pater, suppuratione ea exoritur summa, tuae scilicet amplitudinis munus esse, si Christi vestigia imitari, eiusque beneplacitis in hac ab eo tibi tradita potestate inhaerere volueris, non civitates, et castra terrena huius Ecclesiae potestati subicere; sed tuis manibus Christo Domino puros commissarum tibi ovium animos offerre, ut illa citius perficiatur Ecclesia, quae in coelis vivis, aeternisque construitur ex lapidibus. Cum itaque summi pontificis cura, minima quidem circa terreni imperii dilatationem, maximam vero circa humanarum omnium creaturarum salutem versanda sit: iam alta sublimis mentis tuae consideratione te prospexisse credimus, universam hanc omnium in terris degentium multitudinem, cui tu et praeesse, et non minus prodesse debes, ex diversa, multiplicique hominum varietate constare...».

il cristiano non può avere la sua dimora permanente sulla terra¹⁰. Si tratta però di una esortazione spirituale più legata alle affermazioni tradizionali degli antichi padri della Chiesa che ad una riflessione teologica e storica sul momento presente: siamo ben lontani dal concetto della Chiesa «inquilina» sulla terra sviluppato con vigore in tutte le sue conseguenze dal Grozio nel secolo successivo¹¹.

L'espressione più matura di questo atteggiamento dei riformatori cattolici è forse quello contenuto nel discorso rivolto a Clemente VII nel 1529 da Gasparo Contarini, il futuro cardinale allora ambasciatore di Venezia a Roma¹²:

... Quanto poi alle cose de la chiesa, io li parlero etiam liberamente. Non pensi V. Beat., che il ben de chiesa de Christo sia questo pocho stado temporal che l'ha acquistado, immo avanti questo stado la era chiesa et optima chiesa. La chiesa è la università de tuti li christiani. Questo stado è come il stado de un Principe de Italia adiunto alla chiesa, pero V. Sant. die procurar principalmente il bene de la vera chiesa, che consiste ne la pace et tranquillità de christiani et posponer per hora il rispetto di questo stado temporal...

Lo Stato pontificio come «aggiunto», come accessorio alla Chiesa. Questa definizione rappresenta il punto massimo di riflessione che troviamo nel pensiero cattolico prima del concilio di Trento, con la conseguente esortazione platonica al papa ad occuparsi più degli affari spirituali e meno dello Stato, a essere più pastore che principe: «Pare — dice un memoriale anonimo di riforma del tempo di Pio IV¹³ — che sarebbe bene occuparsi manco delle cose temporali del governo e massimamente di questo di Roma per trovar più tempo di attendere al bene universale e alle cose spirituali del suo gregge, perché è più d'importanza in lui l'ufficio del pastore che del principe».

Le stesse espressioni troviamo nella riflessione politica

¹⁰ *Concilium Tridentinum*, XII, p. 29.

¹¹ Grozio, pp. 81-82: «*Agit ergo in terris Ecclesia non ut municeps sed ut inquilina: inquilinis autem Imperium non debetur...*».

¹² Dittich, p. 43; cfr. Prospero (a), p. 90.

¹³ Döllinger (b), III, p. 237.

degli uomini vicini al papato, impegnati proprio — anche contro voglia — al suo servizio nello Stato. È il caso di Francesco Guicciardini sempre inquieto (come anche il Machiavelli) tra il riconoscimento dell'ascesa politica del papato e l'orrore per la «scellerata tirannide de' preti»¹⁴. Nei suoi consigli a Clemente VII egli da una parte vede la funzione dello Stato pontificio come garanzia di indipendenza del papato nei confronti dell'egemonia imperiale di Carlo V che cerca di impossessarsene per ridurre il papato in suo potere¹⁵: «Lo stato della Chiesa è grande e bello e da non disprezzare da uno che cerchi el tutto: è da credere che gli torrà il temporale e vorrà ridurre e' pontefici in quello grado che solevano essere quando le elezioni e tutti e' progressi loro dependevano dalli imperadori . . .». D'altra parte Guicciardini stesso, mettendo in guardia il papa dai pericoli della guerra, illustra la fun-

¹⁴ Vedi il celebre ricordo (Guicciardini b, p. 265, n. 124): «Io ho sempre desiderato naturalmente la ruina dello stato ecclesiastico, e la fortuna ha voluto che sono stati due pontefici tali, che sono stato sforzato desiderare ed affaticarmi per la grandezza loro; se non fussi questo rispetto, amerei più Martin Luther che me medesimo, perché spererei che le sue setta potessi ruinare o almanco tarpare le ale a questa scelerata tirannide de' preti». L'edizione critica del testo dello stesso ricordo (Guicciardini, d, p. 33, n. 28), più elaborato, ci aiuta forse a comprendere lo «stato ecclesiastico» come riferentesi in generale alla condizione clericale (e ai suoi vizi) e non allo «Stato» della Chiesa che anzi (come «grandezza» dei papi) non si identifica con la «scelerata tirannide de' preti» anche se ad essa è profondamente intrecciata. La riflessione è storicizzata dallo stesso Guicciardini nella *Storia d'Italia* (Guicciardini, a, III, p. 257, libro XI, cap. VIII) a proposito di Giulio II, non quindi di uno dei due papi della famiglia Medici al cui servizio egli era stato, ma del predecessore: «Degno certamente di somma gloria se fusse stato principe secolare, o se quella cura e intenzione che ebbe a esaltare con l'arti della guerra la Chiesa nella grandezza temporale avesse avuta a esaltarla con l'arti della pace nelle cose spirituali: e nondimeno, sopra tutti i suoi antecessori, di chiarissima e onoratissima memoria; massimamente appresso a coloro i quali, essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e confusa la distinzione del pesarle rettamente, giudicano che sia più officio de' pontefici aggiungere, con l'armi e col sangue de' cristiani, imperio alla sedia apostolica che l'affaticarsi, con lo esempio buono della vita e col correggere e medicare i costumi trascorsi, per la salute di quelle anime, per la quale si magnificano che Cristo gli abbia costituiti in terra suoi vicari».

¹⁵ Guicciardini (b), p. 173.

zione accessoria del dominio temporale quasi con le stesse parole del Contarini ¹⁶:

E questa circumspezione si conviene molto più a uno pontefice romano, di chi è principale la cura spirituale, né gli è data la potestà temporale se non per accessoria e sustentaculo di quella; in tanto che se bene gli è concesso pigliare l'armi per difendere da' pericoli sé e l'autorità della Sedia apostolica, non so se sia sufficiente giustificazione quando lo facessi per recuperare stati temporali della Chiesa, eccetto dove non fussi lo interesse della religione o fede cristiana . . .

È ben vero che in Guicciardini queste annotazioni sono inserite nella sua riflessione politica sullo Stato con un'iniziazione che ci porta ad altezze vertiginose. Il suo pensiero politico va forse rimeditato alla luce di questo «Tempelstaat» innalzato dal papato non come pura ed effimera creazione rinascimentale né come esperienza occasionale ed epidermica del nostro autore, ma come primo esempio di una nuova concentrazione del potere ignota al mondo politico precedente ¹⁷:

Non si può tenere stati secondo coscienza, perché — chi considera l'origine loro — tutti sono violenti, da quelli delle repubbliche nella patria propria in fuori, e non altrove: e da questa regola non eccettuo lo imperadore e manco e preti, la violenza de' quali è doppia, perché ci forzano con le arme temporale e con le spirituale.

Vedremo più avanti di approfondire alcuni aspetti di questo problema. Ora è opportuno soffermarsi sull'evoluzione che avviene nella coscienza politica a proposito dell'unione dei due poteri nella persona fisica del papa: sembra di assistere tra Cinquecento e Seicento al condensarsi di una figura di Giano bifronte nella quale viene a personalizzarsi il nuovo «monstro» politico. Lo Stato

¹⁶ Guicciardini (b), p. 199.

¹⁷ Guicciardini (d), p. 57, n. 48; altra versione: «...né eccettuo da questa regola e preti, la violenza de' quali è doppia, perché a tenerci sotto usano le arme temporali e le spirituali».

pontificio non può più essere considerato come le terre di san Pietro nel Medioevo (semplicemente come il territorio «in quo utrumque gladium, sive utrumque exercet, spiritualem et temporalem potestatem Principis et Papae») ¹⁸; esso implica una trasformazione della stessa persona del pontefice. Né la categoria della «sussidiarietà» riesce a contenere la pressione della nuova realtà politica in un'età in cui il frazionamento statale e la lotta per il potere che si è aperta in Europa fanno degli Stati e in particolare dello Stato papale un protagonista che non può non essere dotato di una vita propria: legato simbioticamente con il papato esso possiede non soltanto caratteristiche analoghe a quelle degli altri corpi politici, ma anche una propria capacità di incidere sull'altra faccia, quella spirituale, dell'esercizio del primato nella Chiesa.

Per percorrere l'itinerario della formazione di questa figura politica una via semplice e soltanto esemplificativa, in attesa di più approfondite ricerche può essere quella di seguire le relazioni degli ambasciatori veneti a Roma, nelle quali l'acuta osservazione della realtà si accompagna ad una prima riflessione politica. Il primo passo in questa direzione mi sembra possa trovarsi nella relazione stesa nel 1558, al ritorno dalla sua ambasceria a Roma, da Bernardo Navagero; in essa la doppia figura del pontefice è ancora vista, ci sembra, sia pure in modo distinto, nel quadro di un processo di decadenza morale e spirituale che abbiamo visto comune agli esponenti del riformismo cattolico ¹⁹:

Ho adunque oggi da parlare d'un principe non ereditario, ma per elezione, non di una moltitudine concitata né d'alcuni pochi, ma di un numero determinato, come sono li cardinali; di uno, non come gli altri principi eletti capi di alcune nazioni e d'alcuni stati, ma di uno che, poco inanzi privato, si fa padrone non solamente dello stato, che ha la Chiesa, siccome fusse principe naturale ed ereditario; ma, come pontefice e vicario di Cristo,

¹⁸ De Vergottini (c), II, pp. 115-125.

¹⁹ Alberi, Serie II, III, p. 373 e 376.

diventa capo di tutta la cristianità. E però si può considerare in due modi: e come principe con lo stato che ha, e come pontefice con l'autorità. Nel primo modo, lo ritrovo padrone di Roma... Se vogliamo considerare il pontefice, non come pontefice con stato, ma come capo della religione cristiana, esso è certamente capo di tutti i cristiani... se i pontefici attendessero a imitare la vita di Cristo e di quei primi padri, sariano molto tremendi al mondo con le scomuniche e con le armi loro spirituali, che non sono ora con le leghe, con gli eserciti e con l'armi temporali; le quali, da non molti anni in qua, hanno cominciato ad adoperare palesemente...

Dalla relazione successiva di Alvise Mocenigo (1560) in poi il preambolo sulla doppia figura del papa diventa comune a tutte le relazioni, tanto che l'editore ottocentesco decise di omettere nella pubblicazione questi preamboli definiti come monotone «dicerie»²⁰. In realtà la di-

²⁰ Alberi, Serie II, IV, p. 123 e 209. Così iniziava il Mocenigo (p. 23): «Serenissimo Principe, io ritorno da una Corte, dove regna sempre un principe, che unico al mondo ha due sorta di dominio; l'una, colla quale è maggiore e superiore a tutti i principi della Cristianità, e l'altra, nella quale è minore assai di molti altri. Queste formano il dominio temporale e spirituale del Papa; sopra le quali dovendo io parlare, darò principio, come è conveniente, da quella che appartiene allo spirituale, siccome parte più nobile, quanto è più nobile lo spirito del corpo; e poi parlerò dell'altra.

Il Pontefice nello spirituale è un principe sopra i principi; viene adorato come Vicario di Gesù Cristo, comanda a tutta la Cristianità, e per questo capo usa armi che tagliano gagliardamente, come sono sentenze di privazione di stati, maledizioni, scomuniche, e finalmente sciogliere e legar l'anime; che è la maggiore potenza che Dio abbia mai in alcun tempo data agli uomini in questo mondo. Solevano i pontefici con questo dominio avere nei tempi passati assai maggiore autorità, ...».

In realtà sarebbe opportuna una ricerca accurata pure sui manoscritti delle relazioni. Anche i brani editi lasciano comparire un quadro complesso e non uniforme: la relazione di G. Correr nel 1581 inserisce infatti il tema di una terza figura del papa come «mediatore» destinata a svilupparsi, come si vedrà, nei decenni seguenti (v. più avanti, cap. VIII, p. 340); nella relazione di G. Gritti del 1589 sono distinti due tipi di governo temporale: il primo è lo Stato, il secondo i beni ecclesiastici posseduti in tutta la cristianità (p. 335): «Lo stato temporale si può dividere in due parti; l'una comprende quella giurisdizione che tiene il pontefice nel dispensare a chi più gli piace vescovati, abbazie, priorati, commende, e tant'altre sorte di benefici ecclesiastici nelle provincie e regni di tutti i principi cristiani; autorità e preminenza veramente

stinzione delle due figure del pontefice è il perno su cui si costruisce tutta l'analisi dei diplomatici e anche la relazione di Paolo Paruta, tornato da Roma dopo un'ambasceria di trentotto mesi nel 1595, che rappresenta un vero e ampio trattato politico sul papato della fine del Cinquecento, inizia con la consueta formula: «Il Pontefice romano può essere considerato sotto due persone ch'egli sostiene; cioè di capo e pastore universale di tutta la Cristianità, e nella Chiesa cattolica e apostolica vicario di Cristo e vero successore di Pietro; e appresso, di principe temporale che tenga stato in Italia . . .»²¹. Ritorniamo più avanti sull'analisi che il Paruta compie dello sviluppo della monarchia pontificale. Continuando questa carrellata sulle relazioni degli ambasciatori veneti del secolo successivo mi sembra di notare che la persona politica del pontefice prenda sempre più spazio sino a rovesciare a volte il concetto dell'«accessorietà» dello Stato come in un accenno della relazione di Giovanni Mocenigo del 1612: «Ho detto essere nel Pontefice potestà assoluta nel governo temporale, alla quale aggiungendosi la dignità pontificia . . .»²². Questa prevalenza porta infine a mettere in discussione la stessa tradizionale bipartizione, che se rimane valida sul piano teorico non corrisponde più alla realtà storica di una Roma che continua a essere «una gran scuola» della diplomazia e dell'arte di governo²³; concretamente, osserva Pietro Contarini nella sua relazione del 1627, l'autorità spirituale e quella temporale del papa non sono distinguibili: «et benché per natura et per li principij, non vi sia alcuna connessione o convenienza fra di loro, hora nondimanco si praticano tanto unite, che

singolare, poiché viene per questa maniera non solamente ad esser padrone del suo Stato, ma ancora di gran parte di quelli che son posseduti dagli altri principi cristiani. . .»).

²¹ Alberi, Serie II, IV, p. 359.

²² Barozzi-Berchet, Serie III, I, p. 98.

²³ Barozzi-Berchet, Serie III, I, p. 188 (Renier Zeno, 1623); Serie III, II, p. 83 (Giovanni Giustinian, 1651).

non mai si tratta dell'una, che non si movi anco l'altra...»²⁴. La confusione tra potere spirituale e potere temporale è indicata come una delle cause della decadenza del papato («... e non si vuol conoscere, che Ecclesia Dei non est defendenda more castrorum») ²⁵ e si arriva nella relazione di Pietro Basadonna (1664), descrivendo l'assolutismo papale e l'impotenza dei cardinali, a parlare metaforicamente di un mutamento strutturale della navicella di san Pietro ²⁶:

... e se era bene una volta che la Chiesa universale si servisse di soggetti presi da tutte le nationi del christianesimo, per haver informatione delli bisogni e delli costumi, e far in ogni luogo apertura alla propagatione dell'Evangelio, adesso, che al principato spirituale ha il temporale congiunto, bisogna cambiare le leggi dell'apostolato nelle politiche; e perché la nave di S. Pietro alle fluttuazioni mondane possa resistere, e rendersi capace della mercantia, alla quale è destinata al presente, non basta che di legname dritto venghi tessuta, che è necessario farvi entrare anco del torto, e costruirla sopra un modello tutto differente dal primo.

«Cambiare le leggi dell'apostolato nelle politiche». Non pretendo certamente di assumere queste analisi degli ambasciatori veneziani come distaccati giudizi di politologi — basta pensare ai complessi e spesso ostili rapporti tra il papato e Venezia in questo secolo — tuttavia nel loro insieme esse sembrano testimoniare una coscienza largamente diffusa nel mondo politico rimasto nell'ambito della Chiesa di Roma e, come si vedrà più avanti, nella stessa diplomazia ecclesiastica. Anche i testi maggiormente diffusi in questa esplosione di interesse per i problemi di Roma che si ha nel cuore del XVII secolo, come la *Relatione della corte di Roma* del Lunadoro (stampata nel 1641 e diffusa poi in decine di edizioni e di rifacimenti in tutta Europa), seguono sostan-

²⁴ Barozzi-Berchet, Serie III, I, p. 193.

²⁵ Barozzi-Berchet, Serie III, I, p. 357 (Alvise Contarini, 1635).

²⁶ Barozzi-Berchet, Serie III, II, p. 271.

zialmente lo schema elaborato dagli ambasciatori veneziani; variano i riferimenti ai singoli avvenimenti o le valutazioni estemporanee, dal rispetto ossequioso alle malignità più ardite, ma certamente l'intreccio inestricabile del piano religioso con il piano politico, la presenza dei problemi di Stato e dei rapporti tra Stati nella posizione della Santa Sede in Europa sono alla base di ogni analisi²⁷.

Le relazioni venete sembrano essere anche alla base della prima riflessione sullo Stato della Chiesa come oggetto di uno studio separato, cioè il *Discorso* di Giovanni Botero stampato per la prima volta nel 1599: esso ci offre molti spunti descrittivi interessanti ma evita con grande circospezione qualsiasi accenno alla natura costituzionale e alla gestione politica dello Stato pontificio²⁸. In Traiano Boccalini, pochi anni dopo, il papato è dipinto come un immaginario stato di Laconia che, minacciato dalle pretese universalistiche del principe di Macedonia (la Spagna) aiuta il depresso sovrano dell'Epiro (la Francia) riuscendo così a sfuggire all'accerchiamento: questo allegorico racconto della politica di Sisto V e di Clemente VIII nei riguardi di Filippo II e di Enrico IV può essere significativo del processo di intreccio ormai inestricabile che caratterizza l'azione del papato agli occhi degli osservatori smalizati²⁹. Lo stesso Boccalini poi nella sua *Pesa de' Stati di tutti i principi e monarchie d'Europa fatta da Lorenzo de' Medici*, testo anche questo che ha fatto scuo-

²⁷ Lunadoro, *La giusta statera...*; *Li tesori*. Basta pensare all'attività pubblicistica di Gregorio Leti e all'interesse da essa destato nella opinione pubblica dell'Europa. Sulla sterminata opera pubblicistica del Leti, cfr. ora Barcia.

²⁸ Botero (a), pp. 145-184. È detto soltanto (p. 154): «Questa importanza, e grandezza dello stato ecclesiastico è raddoppiata dall'autorità infinita del principe. Conciossiacosa che il papa, come capo della religione, è dispensatore delle cose sacre, padrone delle entrate ecclesiastiche, giudice supremo dell'universo...». Sul Botero rinvio alla voce del *DBI*, XIII, pp. 352-362 (L. Firpo).

²⁹ Boccalini, I, pp. 136-41 (centuria I, ragguaglio 38). Sul Boccalini v. la voce del *DBI*, XI, pp. 10-19 (L. Firpo); Jedin (a); Cremer; Cozzi (a).

la per tutto il Seicento³⁰, ha una pagina che per la sua ambiguità merita di essere riportata perché riflette, aggiornata nel barocco, la stessa impostazione di Machiavelli (cap. XI del *Principe*) riguardo ai principati ecclesiastici, imperniata sul mistero dell'intervento del potere spirituale negli affari politici:

Per antiqua dunque e giustissima prerogativa la pesa fu cominciata dall'aristocratica monarchia della Sede Apostolica, lo Stato temporale della quale fu posto nella stadera, e perciòché il peso del passato quindennio fu di sei milioni di libbre, ora fu trovato arrivare a sette e mezza, e ognuno conobbe che la giunta del nobilissimo ducato di Ferrara aveva cagionato quell'aumento. Fu poi alzato un velo e apparve il sacro gladio ancipite, in mezzo della divinità dell'autorità spirituale e temporale, risplendente come chiarissimo sole, arma dal sommo cielo mandata ai Papi; e perciòché cosa di tanto pregio con stadera di giudizio umano non puote essere pesata, con la sola mente da tutti fu onorata, ammirata e adorata.

Ci fermiamo quindi anche noi nella contemplazione di questo «sacro gladio ancipite», almeno per il momento, rinviando ad un momento successivo le indicazioni relative ad alcune conseguenze sul piano interno dello Stato pontificio e nelle relazioni con gli altri Stati dotati di una spada ad un solo taglio. Qui lo scopo era quello di notare la crescita di consapevolezza del peso crescente dello Stato temporale nella considerazione generale dell'azione del papato e credo che gli esempi dati potrebbero essere moltiplicati.

Soffermandosi su questo problema sotto un altro aspetto mi sembra utile porre la questione se la presenza sempre maggiore dello Stato pontificio ha avuto qualche conseguenza o in ogni caso qualche rapporto dialettico con lo sviluppo della dottrina più propriamente teologica relativa al potere temporale del pontefice, dopo gli autori della metà del Quattrocento ai quali ho già accennato.

³⁰ Boccalini, III, p. 35 (centuria III, ragguglio 12).

Una riflessione su questo punto sembra importante non certo per affrontare il problema stesso del potere del papa *in temporalibus* (problema che non ho né la presunzione né la possibilità di riprendere in questa sede) ma per cercare di cogliere se nella discussione che accompagna durante il Cinquecento e il primo Seicento la completa maturazione della dottrina del potere indiretto, sino e oltre la sistemazione data dal Bellarmino, vi sono indicazioni implicite sul papa come sovrano in senso stretto, relativamente allo specifico principato di cui è signore.

Il problema in se stesso non viene affrontato in modo esplicito: anche questo sembra importante. L'impressione è che la presenza sempre più corposa dello Stato sia uno dei fattori che silenziosamente contribuiscono allo sviluppo della dottrina del potere indiretto e all'abbandono dei persistenti e consistenti residui della teoria sulla monarchia universale, sul potere vicario anche *in temporalibus* del papa nel mondo intero, teoria che trova pure in questo periodo accesi sostenitori anche agli inizi del XVII secolo, sostenitori che sembrano ormai fuori dal tempo e anche dallo stesso ambiente romano della curia³¹. Uno

³¹ Ad esempio i due trattati di Francesco e Tommaso Bozio. Sul secondo vedi la voce nel *DBI*, XIII, pp. 568-71 (P. Craveri); sull'attribuzione del trattato di Francesco a Tommaso v. Bertelli, pp. 169-171 e Mastellone. La conclusione del I libro del *De iure status...* è riassumibile nella tesi (p. 36): «ab ecclesiastico dominio contineri eminenter aliorum dominia» ed analoghe espressioni sono nel *De temporali Ecclesiae...* (ad es. a p. 94): «Ex religione itaque, quo concludamus totam hanc rationem, constat, saeculares principes omni ex parte subiectos, etiam naturali iure sacerdoti, et propterea tribuenda est Ecclesiae in rebus omnibus suprema hierarchia, et monarchia, et episcopus erit caput Ecclesiae suae supremus hierarcha, et monarcha». Sull'ecclesiologia post-tridentina in generale vd. Alberigo (b). L'intuizione più acuta della distanza abissale tra le posizioni di Leone X (come espressione del nuovo papato dell'età moderna) e i principi teocratici dell'*Unam sanctam* di Bonifacio VIII era stata avanzata da Figgis (a), pp. 144-47. Indubbiamente sono ancora da investigare le decisioni delle congregazioni e la prassi della curia in proposito. Interessante sarebbe seguire la traccia della discussione che si sviluppa nel Seicento sul «fisco» del papa, in tutto il mondo in concorrenza con quello statale, dottrina difesa dal De Luca (e, II, pp. 242-246, disc. 149) in occasione della morte di un chierico di Parma senza testamento: «Verum ubi de iure territoriali episcopi dubitari posset, adhuc respectu clericorum extra controversiam

spiraglio interessante può essere costituito dalla discussione sulla liceità della guerra contro il papa invasore sino anche alla sua eventuale uccisione. Francisco de Vitoria riprende e sviluppa un accenno di Tomaso de Vio in questa direzione («quod quamvis quilibet licite possit occidere papam invasorem se defendendo: tamen nulli licet Papam propter homicidium punire poena mortis») ³², inquadrandolo nella sua tesi generale che il papa non è padrone del mondo e tanto meno delle terre degli infedeli: nel pontefice non c'è alcuna potestà *mere temporalis* perché il cristianesimo ha spezzato in modo definitivo l'inglobamento del potere civile in quello religioso; egli può intervenire soltanto in base alla sua autorità spirituale. Nemmeno l'imperatore è signore del mondo e la prova di ciò — e quindi dell'indipendenza assoluta dei singoli regni — sta proprio nell'esistenza stessa dello Stato pontificio, del patrimonio della Chiesa che non è soggetto all'imperatore: se l'imperatore fosse stato per diritto divino signore del mondo non avrebbe potuto privarsi di questo dominio con una donazione al papa («si qua fuit», dice in un altro passo) ³³ e non vi potrebbe essere sulla terra alcun titolo legittimo di possesso valido ³⁴. Credo si

remaneret ius territoriale papae in toto mundo cum iure fisci quoad personas ecclesiasticas, ac etiam quoad saeculares in causis ecclesiasticis, et spiritualibus, cum sola quaestio cadat quoad personas saeculares in rebus et negotiis mere temporalibus, iuxta omnino veram et apud catholicos non controvertendam... quam circa annum 1650 formiter canonizavit atque omnino tenendam censuit sacra congregatio universalis inquisitionis, damnando atque haereticam declarando propositionem, ex ignorantia forte magis quam studiose et ex malitia, deductam in quadam anonima scriptura quod papae iurisdictio etiam quoad personas et causas ecclesiasticas esset in personis abque territorio».

³² Vitoria, II, p. 101. Come sintesi generale del pensiero politico dei teologi spagnoli a cui qui ci si riferisce v. Hamilton.

³³ Vitoria, II, p. 64.

³⁴ Vitoria, II, p. 321: «Et praeterea patrimonium Ecclesiae (ut fatentur ipsi iuristae, etiam Bartolus) non est subiectum imperatori. Quod si omnia essent subiecta imperatori iure divino, ex nulla donatione imperatorum, nec alio titulo potuissent eximi ab imperatore; sicut nec papa potest quinquam eximere a potestate papae. Item nec regnum Hispaniae est subiectum imperatori, nec Francorum...».

possa dire che l'uso della donazione di Costantino come sostegno della tesi dell'indipendenza dei moderni Stati è quanto mai interessante e c'è solo da stupirsi se — come mi sembra — ciò non è stato ancora rilevato.

Non si tratta di discussioni teoriche limitate agli ambienti universitari: sappiamo ad esempio dell'intervento del Gattinara nel Consiglio di Castiglia del luglio 1526 proprio sul problema della liceità della guerra al papa come sovrano temporale in difesa degli interessi dello Stato spagnolo³⁵. Siamo alla vigilia del sacco di Roma e quindi ad uno dei punti cruciali di svolta della politica europea: non è nostro compito qui seguire le vicende complesse dei rapporti tra Carlo V e il papato in questi decenni³⁶; basta aver notato che la prima e lucida proposizione dello sdoppiamento della figura del papa come capo della Chiesa e come sovrano viene proprio elaborata dalle potenze cattoliche in coerenza con la reciproca ragion di Stato.

Ulteriori elementi non sembrano derivare dalle riflessioni politiche degli altri grandi teologi spagnoli. Domingo de Soto afferma anch'egli che Cristo non ha voluto essere re del mondo e che quindi non ha nemmeno trasmesso ad alcuno questo potere, né al papa né all'imperatore: soltanto il Turco può, contro ogni diritto umano e divino, avere la pretesa di credersi padrone di tutto³⁷. Luis de Molina dichiara esplicitamente di non voler parlare delle terre della Chiesa romana nelle quali il papa è sovrano alla pari di tutti gli altri re e principi³⁸. Più interessante, anche se sempre implicito, è il discorso di Francisco Suarez. Dopo aver formulato ormai in modo

³⁵ Mager, p. 476.

³⁶ H. Lutz (b), (c), (f).

³⁷ Soto, pp. 300-306 (libro IV, q. 4, art. 1 «Utrum hominum quispiam totius sit orbis dominus» e art. 2 «Utrum imperator sit dominus orbis»).

³⁸ Molina, I, p. 77 (t. I, tractatus II, disputatio 29): «... nos non loqui de terris Romanae Ecclesiae... In eiusmodi namque terris summi pontifices habent supremam potestatem, non secus ac reges in suis propriis regnis ut Innocent. III capitem *per venerabilem*...» (sul pensiero politico del Molina, v. Costello).

maturato e organico la teoria del potere indiretto e negata quindi la potestà del papa di emanare leggi in materia temporale al di fuori del territorio in cui lui stesso è signore specifica che esse leggi «enim non obligant universum Orbem, sed illos tantum qui temporaliter sunt sub Ecclesiae dominio, ac iurisdictione civili . . . unde etiam possunt tales leges Pontificis non admitti in aliis territoris . . .»³⁹. Lo stesso Suarez, affrontando in un altro passo il problema della possibile unione del potere ecclesiastico e del potere civile nelle stesse persone, ritiene di dover denunciare due errori opposti: quello di coloro che, come Enrico VIII, hanno preteso di riunire nella persona del re anche il potere spirituale («qui voluit unumquemque Regem temporalem esse summum Pontificem in regno suo») e coloro che giudicano repugnare al pontefice ed ai sacerdoti in genere il governo temporale. La verità cattolica, secondo Suarez, è empirica e possibilistica: le due potestà non sono necessariamente né separate né congiunte («Nihilominus veritas catholica est, potestates has nec necessario esse coniunctas, nec necessario separatas») e la storia dimostra che la Chiesa è vissuta per secoli senza poteri temporali ma li ha anche per lunghi secoli legittimamente esercitati; gli svantaggi di questa unione sono certamente superati dai vantaggi:

tum quia verisimile est, iustitiam rectius esse administrandam per huiusmodi principes; tum etiam quia coniunctio illarum potestatum in eadem persona multum deservire potest ad maiorem pacem, et unionem, et ut temporale regimen ad spirituale melius referatur; tum etiam quia hoc conciliat maiorem reverentiam erga ecclesiasticum principem, qui etiam melius poterit resistere hostibus fidei, si potestatem habet temporalem, ut experientia comprobatum est⁴⁰.

Ritorna quindi dopo un secolo e mezzo, nel contesto dell'assolutismo maturo e delle guerre di religione, la tesi già

³⁹ Suarez (a), pp. 128-29 (libro III, cap. VI).

⁴⁰ Suarez (a), p. 242 (libro IV, cap. X).

avanzata da Enea Silvio Piccolomini sui vantaggi dell'unione dei due poteri nelle mani degli ecclesiastici. Si può facilmente notare da una parte la completa laicizzazione o politicizzazione del processo di formulazione: quest'affermazione risulta completamente svincolata da ogni premessa teologica e basata unicamente su constatazioni di ordine politico, sulla necessità del rafforzamento del potere interno e della lotta contro l'eresia; dall'altra la contraddizione in cui ciò pone il Suarez, e con lui tutti i teorici del potere indiretto del papa della Controriforma, per il riconoscimento implicito del problema derivante agli Stati dal permanere di un potere esterno ad essi e non assimilabile⁴¹. Questo mi sembra possa confermare, da un altro punto di vista, ciò che è stato detto sul fatto che in Suarez la subordinazione degli Stati alla Chiesa non deriva dalla intrinseca natura dello Stato ma da relazioni estrinseche⁴². Questa osservazione è molto importante per comprendere lo sviluppo dualistico del rapporto Chiesa-Stato nell'età moderna e credo che lo stesso Stato pontificio non possa essere considerato estraneo, come sino

⁴¹ Suarez (a), p. 244 (libro IV, cap. XI) in contraddizione, mi sembra, con quanto detto poche pagine prima afferma questa netta distinzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento: «et ideo olim cura religionis, vel pertinebat ad potestatem regiam, vel cum illa coniungebatur in eadem persona, vel illi subordinabatur: nunc autem cura religionis specialiter pastoribus Ecclesiae commissa est».

⁴² Canavan, pp. 363-64: è la persona del sovrano che, in quanto battezzato, è incorporato nella Chiesa in modo totale e indissolubile dalle sue funzioni; lo stesso non si può dire per lo Stato come istituzione che è per sua natura secolare e non ordinato a un fine religioso. Sulle conseguenze della teoria del potere indiretto nell'impostazione delle relazioni Chiesa-Stato nei secoli dell'età moderna aveva acutamente attirato l'attenzione il Figgis (b), p. 207: «But, there is another aspect, and this must have struck the Pope. If the Pope's power in politics be only indirect, the civil power must have its own existence assured by rights other than Papal; it is in idea independent. Moreover, the Pope may interfere to protect his own subjects, but so may the ruler of any State... In other words, while the pope may interfere, it is as ruler of an independent community, not as head of the whole organisation of which the civil State is but a part... In a word, the relations of Church and State are international; the Pope is no longer the head of one great community, of which the kingdoms are the provinces».

ad ora si è continuato a considerarlo, da questo processo.

L'argomento *ex silentio* appare interessante nel massimo teorizzatore della dottrina del potere indiretto del papa negli affari temporali, Roberto Bellarmino, proprio in quanto il problema della esistenza dello Stato pontificio viene posto sul tappeto dai suoi avversari e soltanto in un secondo momento egli è costretto a prendere posizione, sia pur sfuggendo e controvoiglia. Nella trattazione fondamentale delle *Controversiae* egli infatti si limita a combattere le due tesi estreme, quella teocratica sulla suprema sovranità del pontefice su tutto il mondo e quella contraria che negava ogni tipo di potere del papa sul mondo politico, per sostenere la via media di un potere di intervento eccezionale e indiretto in funzione del bene spirituale e in virtù della sostanziale unità del genere umano di fronte al problema della salvezza: è noto quanto questa posizione di Bellarmino trovò ostacoli all'interno del mondo romano sino alla decisione di Sisto V — poi non concretatasi — di inserire il testo del Bellarmino nell'indice dei libri proibiti⁴³. Soltanto negli ultimi due capitoli egli si preoccupava di dimostrare la liceità del dominio temporale del papa e più in generale della compatibilità tra potere sacerdotale e potere politico in una stessa persona: dopo gli esempi tratti dall'antico Testamento (è interessante questo ricorso all'antico Testamento con esclusione della problematica neotestamentaria) di principi-sacerdoti come Melchisedech, Mosé etc., due sono le ragioni portate sul piano razionale: potere ecclesiastico e potere politico non sono contrari «*utraque bona, utraque a Deo, utraque laudabilis, et una alteri servit*», quindi possono coesistere nella stessa persona; in secondo luogo le manifestazioni della sovranità sono tanto diverse, in pace e in guerra, pur incarnate nella stessa persona del

⁴³ Vedi Journet (a), pp. 145-168; Murray; Sturzo, pp. 259-65; Tromp. Il riferimento è al libro V del *De romano pontifice* in Bellarmino, I, pp. 433-446: «*De temporali, dominio et potestate eiusdem pontificis*». Per la mancata messa all'indice del Bellarmino e per tutta la discussione sulla *potestas indirecta*, v. De Mattei, pp. 211-20 e 238-45.

sovrano, da rendere evidente la possibilità di una coincidenza del governo episcopale e di quello politico nella stessa persona⁴⁴. Ma l'argomento più interessante è l'ultimo «ex experientia»⁴⁵:

Nam etsi absolute forte praestaret, pontifices tractare solum spiritualia, et reges temporalia; tamen propter malitiam temporum experientia clamat, non solum utiliter, sed etiam necessario, et ex singulari Dei providentia donatos fuisse pontifici aliquos principatus: si enim in Germania episcopi principes non fuissent, nulli ad hanc diem in suis sedibus permansissent. Sicut ergo in Testamento veteri diu fuerunt pontifices sine imperio temporali, et tamen ultimis temporibus non poterat religio consistere et defendi, nisi pontifices etiam reges essent, nimirum tempore Machabaeorum; ita quoque accidisse videmus Ecclesiae, ut quae primis temporibus ad maiestatem suam tuendam temporali principatu non egebat, nunc eodem necessario; indigere videatur.

La «malitia temporum» ci ricollega quindi alla storia ed è nella storia — in collegamento diretto con quanto affermato quasi un secolo e mezzo prima dal Piccolomini — che l'unione del potere spirituale e del potere temporale nella stessa persona diventa non solo lecita ma opportuna e necessaria. Bellarmino non sembra per nulla cogliere lo spessore più profondo di questa constatazione a cui è condotto dalla sua analisi sulla sovranità temporale del papato romano, ma è abbastanza logico che a ciò facesse riferimento i suoi contraddittori di parte gallicana o anglicana. William Barclay, nella sua opera *De auctoritate papae* in difesa della giurisdizione dei sovrani sulla Chiesa, sostiene la centralità della sovranità temporale del papa come fonte del suo potere di giurisdizione sulla Chiesa; non in quanto primo dei vescovi ma in quanto principe e partecipe quindi in quanto tale della sovranità il papa ha una posizione particolare e una autorità che lo

⁴⁴ Bellarmino, I, pp. 444-45, cap. IX (nel cap. X si respingono obiezioni, ricorrenti negli scritti degli avversari, fondate sul Nuovo Testamento e sul *De consideratione* di s. Bernardo): «Non pugnare cum verbo Dei, ut unus homo sit princeps ecclesiasticus et politicus simul».

⁴⁵ Bellarmino, I, p. 445.

esenta dal potere degli altri sovrani ma non gli permette però di essere diverso e superiore agli altri principi⁴⁶. Si può capire quindi come nella sua risposta Bellarmino accusi Barclay di aver cambiato le carte in tavola trasferendo la disputa dal piano del potere spirituale, che conferisce al papa la superiorità sui principi in relazione al soprannaturale, al diverso piano del principato temporale del pontefice⁴⁷:

Non enim questio nostra est de principatu temporalibus summi pontificis, sed de potestate spirituali, et apostolica, quam nos dicimus extendi ad disponendum de rebus temporalibus, et de ipsis regnis, et imperiis in ordinem ad finem spiritualem. Barclajus autem ut hoc refellat, disputationem transfert ad principatum temporalem...

Di che potere temporale parla Barclay, si domanda Bellarmino? Il potere indiretto è totalmente dipendente dalla missione apostolica ricevuta da Pietro e non ha nulla a che vedere con la sovranità temporale che la Chiesa possiede storicamente in base alle concessioni di pii principi⁴⁸. Su questo secondo piano, afferma Bellarmino, il papa è un principe come tutti gli altri e come tutti gli altri deve conservare il suo dominio anche mediante il ricorso

⁴⁶ Barclay, p. 75 (cap. XV): «Yea that not so much as the Pope himselfe, is excluded and free from this temporall subiection for any other reason, but because that by the bountie of kings he hath been made a king himselfe, I meane a civill Prince, acknowledging no man for his superiour in temporalities, and thus much doth that most eager patron of Ecclesiastike Jurisdiction... Wherefore not because he is cheefe Bishop, and spirituall father of all Christians, is he therefore exempted from temporall subiection, but because he possesseth a temporall principality, which ist subiection to none». Così pure a p. 184 (cap. XXXIV): «The Pope hath no greater authoritie over Christian princes temporall, then he had before he was a temporall Prince himselfe. But before he was a temporall Prince, he had no temporall authoritie over them any way. Ergo, neither hath he now any over them». Su questa polemica relativa al potere indiretto del papa in questi primi decenni del Seicento v. Martimort, pp. 64-70.

⁴⁷ Bellarmino, V, p. 62 («Tractatus de potestate S. Pontificis in rebus temporalibus adversus G. Barclajum», cap. XVII).

⁴⁸ Bellarmino, V, p. 63.

alla guerra, se necessario: Giulio II deve essere lodato per la riconquista delle terre della Chiesa e la sua azione è coerente con l'esempio dei suoi predecessori⁴⁹.

Il problema che il teologo gesuita non affronta è quello dell'intreccio tra i due piani nella concreta realtà storica, in quella «malitia temporum» che egli stesso aveva evocato per giustificare il dominio temporale diretto su un limitato territorio da parte del papato come condizione indispensabile per l'esercizio del potere spirituale in quest'epoca. Ciò che rimane fuori è il problema del moderno Stato sovrano ed è naturale che questo sia al centro della polemica che contro Bellarmino sviluppa lo stesso re Giacomo I: le pretese del papa sono una minaccia diretta al cuore stesso della sovranità e pericolose per tutto il nuovo ordine tanto che i gesuiti («Jesuits are nothing but Puritan-papists») sono pericolosi sovvertitori alla pari degli estremisti più radicali⁵⁰. Nello stupore del Bellarmino di fronte a questa accusa troviamo forse una delle chiavi di comprensione del nostro problema: «... quod vero rex puritanos cum jesuitis comparet, omnino mirabile est, cum puritani anarchiam, jesuitae monarchiam ecclesiasticam pro viribus defendat»⁵¹. In realtà questa monarchia ecclesiastica è veramente lesiva della sovranità come l'anarchia puritana; Giacomo I aveva scritto che il papa non poteva disporre dei regni altrui: «... For in all the Scripture, especially in the New Testament, I never read of *Pontifex Maximus*. And the Pope must be content in that style to succeed according to the law and

⁴⁹ Bellarmino, V, p. 53 (cap. XI): «Hos igitur clarissimos, sacrosque viros Julius II imitatus, eorumque virtutem, et diligentiam aemulatus partim armis propriis, partim auxilio foederatorum regum ecclesiasticam ditionem, fere totam amissam, magno labore recuperavit».

⁵⁰ James I, XII (introd. di Ch. H. McIlwain). Vedi D'Avack; Oakley (c). Per la polemica sul giuramento d'obbedienza v. ora tutta la documentazione in appendice all'edizione di Suarez (b).

⁵¹ Bellarmino, V, p. 129 («Apologia... pro responsione sua ad librum Jacobi M. Britanniae regis cuius titulus est triplici nodo triplex cuneus»).

institution of *Numa Pompilius* and not to *S. Peter*, who never heard not dreamed of such an Office»⁵².

Sotto i tiri incrociati delle citazioni dell'Antico e del Nuovo Testamento si gioca la grande battaglia per l'affermazione dello Stato moderno, battaglia che è politica e teologica in modo indissolubile. A noi interessa qui sottolineare che la sovranità temporale del papa, incarnata in uno Stato preciso e in una corte che come tale è inserita nel gioco politico della nuova Europa, è protagonista attiva non coincidente con le tradizionali pretese universalistiche, che vengono sempre, anche se sempre più stancamente, richiamate⁵³. Chi, a mio avviso, esprime più chiaramente questa presenza è lo stesso Thomas Hobbes. Anche a questo proposito ripeto che non ho né il desiderio né la possibilità di affrontare il pensiero di Hobbes sul rapporto Stato-Chiesa, la sua dimostrazione della necessità di ricomporre il potere ecclesiastico all'interno del civile per il raggiungimento di quell'unità che è il bene massimo del *Commonwealth*; desidero soltanto verificare che nella sua dimostrazione lo Stato papale — ciò che non mi sembra sia stato sino ad ora osservato — ha un peso rilevante. Sul dominio pontificio Hobbes torna infatti

⁵² James I, p. 109 («triplici nodo triplex cuneus. Or an apologie for the oath of allegiance»).

⁵³ Ricordo soltanto che nell'invocazione del Campanella per un «papato armato» come unica possibilità per la realizzazione dell'idea universalistica in Occidente, lo Stato pontificio è comprensibilmente assente (Campanella, b, pp. 119-120 e 193-94): «... Papatus maioritas armata utilissima est christianis principibus dominatione temperatis, quoniam ipsorum discrepantias aequat, arbiter est pacis bellique iusti, et arma sua exercet pro illis qui iniuriam patiuntur...». Aveva buon gioco a rispondere Ugo Grozio ricordando che la storia insegnava come i pontefici avessero più acceso che sedato le guerre tra i principi cristiani, con il caso ultimo della guerra di Mantova, e che l'unica salvaguardia degli Stati d'Europa stava nell'equilibrio delle forze: «Edicta pontificum si quid valent, in invalidos valent: capiuntur muscae, transvolant accipitres. Quod non pridem res christiana sub unum venit imperium, non vis sacerdotalis obstitit, sed Germanos impediunt suae discordiae, Germania Gallos, Gallis Hispanos, plane ut Turcam Persa et Tartarus» (Campanella, b, p. 242, n. 45).

molto spesso per esprimere il proprio pieno riconoscimento della sovranità del papa all'interno del recinto in cui egli esercita il potere civile e per trarre dall'esempio dell'unione dei due poteri nel papa quasi il modello o prototipo del nuovo sovrano: il potere del papa al di fuori dei propri domini civili è soltanto quello del maestro di scuola, se pur esiste; i decreti del papa dove egli non possiede la sovranità civile non possono essere leggi e la giurisdizione del pontefice non esiste al di fuori dei territori in cui possiede la sovranità civile⁵⁴. Continua è la contrapposizione tra lo Stato del papa e gli altri Stati, gli altri principi; il riferimento al pontefice principalmente come «foreign prince» è caratterizzato

⁵⁴ Hobbes, p. 362 (cap. XLII): «And therefore the second conclusion, concerning the best form of government of the Church, is nothing to the question of the Pope's power without his own dominions. For in all other commonwealths his power, if he have any at all, is that of the schoolmaster only and not of the master of the family»; Hobbes, p. 373: «The commands of civil sovereigns are on all sides granted to be laws: if any else can make a law besides himself, all commonwealth, and consequently all peace and justice must cease; which is contrary to all laws both divine and human. Nothing therefore can be drawn from these, or any other places of Scripture, to prove the decrees of the Pope, where he has not also the civil sovereignty, to be laws». La disputa caso mai è tra papa e vescovi: «But this whole dispute, whether Christ left the jurisdiction to the Pope only, or to other bishops also, if considered out of those places where the Pope has the civil sovereignty, is a contention *de lana caprina*: for none of them, where they are not sovereigns, has any jurisdiction at all». I vescovi ricevono la giurisdizione che hanno dai loro sovrani: «And as for that cause they have not their authority *de jure divino*; so neither hath the Pope his *de iure divino*, except only when he is also the civil sovereign». Ancora nelle stesse pagine è detto che il papa ha giurisdizione solo «in his own dominions, or in the dominions of any other prince that hath given him that power». Sullo sviluppo della dottrina «decisionista» dello Stato sino ad Hobbes, v. Schnur, il quale però non considera questo versante del problema. Mi sembra che potrebbe essere anche interessante un riesame, dal nostro punto di vista, dell'influsso del binomio Machiavelli/Italia nel pensiero politico inglese del Seicento: se è vero, come scrive F. Raab (p. 263), che mentre nel Cinquecento la base del pensiero inglese è ancora cristiana e nel Seicento il rapporto è rovesciato e la religione è strumento della politica e che Machiavelli «assisted materially at the birth of modern politics in England», è anche vero che nell'opinione pubblica inglese Machiavelli sembra l'espressione di un pensiero e di una realtà politica italiana che ha trovato il suo baricentro in Roma. Per il problema in generale, v. Praz, pp. 97-151.

proprio da quella congiunzione tra potere spirituale e potere temporale all'interno dei propri domini che ogni Stato degno di tale nome dovrebbe raggiungere per adempiere ai propri scopi ultimi⁵⁵. Il passo riportato in epigrafe all'inizio di questo capitolo ci è sembrato particolarmente significativo perché sintetizza gli accenni che nel corso dell'opera di Hobbes sembrano costituire una delle strutture portanti del suo discorso: i principi cristiani non sono meno supremi pastori dei propri sudditi di quanto il papa non sia dei suoi e come tali essi sono compagni-colleghi («fellows») del pontefice che come tale è re e pastore («king and pastor») proprio nella stessa Roma.

Anche nel famoso brano finale del *Leviatano* in cui Hobbes paragona la Chiesa romana al regno delle fate e descrive il papato come il fantasma vivente del defunto impero romano, il discorso ritorna sull'affermazione che le pretese del papa sono assurde e oppressive al di fuori del suo proprio dominio civile⁵⁶. Lo Stato pontificio è l'unico corpo reale di questo fantasma del potere spirituale: che poi Hobbes nelle ultime geniali righe del suo trattato esprima il timore che lo spirito di Roma possa ritornare, dopo aver vagato per le plaghe lontane della Cina, del Giappone e delle Indie, per riproporre la sua pretesa di un potere spirituale distinto e superiore da

⁵⁵ Hobbes, cap. XLII, Alcuni esempi; p. 374: il papa non ha giurisdizione «in the dominion of any other prince»; p. 377: «When it is said, the Pope hath not, in the territories of other states the supreme civil power directly...»; p. 383: ho dovuto estendermi molto nella confutazione di Bellarmino ma sarei stato molto più breve se si fosse trattato di un privato «and not as the champion of the Papacy against all other Christian Princes and States»; p. 400 (cap. XLIV): se la Chiesa di Roma ha il potere di definire le eresie possono nascere fratture «between the political designs of the Pope, and other Christian Princes».

⁵⁶ Hobbes, p. 458 (cap. XLVII): «To this, and such like resemblances between the papacy, and the kingdom of faies, may be added this, that as the faies have no existence, but in the fancies of ignorant people, rising from the tradition of old wives, or old poets: so the spiritual power of the Pope, without the bounds of his own civil dominion, consisteth only in the fear that seduced people stand in, of their excommunications; upon hearing of false miracles, false traditions, and false interpretations of the Scripture».

quello civile dello Stato, ciò rappresenta uno squarcio che si potrebbe quasi dire profetico verso una nuova epoca di cui ai giorni nostri cogliamo solo alcuni contraddittori e scombussolanti segnali⁵⁷.

Riprenderemo più avanti alcuni aspetti ed esempi concreti della presenza dello Stato pontificio nelle relazioni Stato-Chiesa e nel rapporto chierici-laici nella prima età moderna. Ritornando ora all'elaborazione interna alla Chiesa cattolica penso sia necessario domandarsi se il concilio di Trento dà luogo ad una riflessione teologica e canonistica sul problema della sovranità temporale del papa, a parte gli spunti che abbiamo cercato di individuare nello sviluppo delle controversie sul potere indiretto *in temporalibus*. Anche a questo proposito ci sembra di poter dire che ci troviamo di fronte ad un silenzio non privo di significato e che un certo mutamento di orizzonte lo si trova soltanto intorno alla metà del XVII secolo, nella sistemazione dei canonisti, dietro la spinta dell'evoluzione del pensiero politico che abbiamo tentato di delineare. Nel concilio e nel dibattito successivo sui poteri del papa nella Chiesa e nella società civile non troviamo alcun accenno alla qualità del papa come sovrano temporale: lo Stato pontificio rimane al centro degli interessi e delle preoccupazioni anche durante il periodo conciliare — come ho cercato di dimostrare in altra sede⁵⁸ — ma è evidente che il concilio non considera per nulla il papato come corpo politico e si guarda bene dall'affrontare i problemi derivanti dalla nuova situazione storica. Questo può contribuire molto, a mio avviso, a spiegare la modestia del dibattito sulla riforma dei principi: riemergono vecchie e logore posizioni universalistiche limitate a pure

⁵⁷ Hobbes, p. 459: «But who knows that this spirit of Rome, now gone out, and walking by missions through the dry places of China, Japan and the Indies, that yield him little fruit, may not return, or rather an assembly of spirits worse than he, enter, and inhabit this clean swept house, and make the end thereof worse than the beginning?».

⁵⁸ Prodi (j).

dichiarazioni di principio senza alcuna conseguenza pratica mentre non viene toccata per nulla una realtà che si era ormai sviluppata attraverso le tensioni e gli accordi concordatari, con la difesa degli interessi politico-economici della curia romana e concessioni ai principi di estesi poteri per il governo delle Chiese locali⁵⁹. Anche la discussione che si apre in concilio sul rapporto tra papa e vescovi nel governo della Chiesa universale non tocca per nulla il problema della doppia figura del pontefice⁶⁰. È solo Marc Antonio De Dominis che nella sua difesa del potere episcopale di fronte all'assolutismo papale sottolinea più volte che il problema non va visto nel solo rapporto papa-vescovi ma nella trasformazione che si è effettuata all'interno stesso della Chiesa romana, «Ecclesia sub romano pontefice non est amplius Ecclesia, sed respublica quaedam humana, sub Papae monarchia tota temporalis»⁶¹, e avanza interessanti osservazioni sulla secolarizzazione e la politicizzazione della corte di Roma nel suo insieme e di alcuni istituti fondamentali come le legazioni, le nunziature e la burocrazia degli uffici venali. Le stesse osservazioni troviamo, come è noto, numerose negli interventi di Paolo Sarpi che non si limita all'attacco contro il «papato-totato», cioè contro l'assolutismo o totalitarismo pontificio nel governo della Chiesa ma tiene presente in primo piano l'evoluzione storica e la politicizzazione imposta dall'essere sovrano temporale del pontefice alle

⁵⁹ Alberigo (e).

⁶⁰ Alberigo (c).

⁶¹ De Dominis (a), nella introd., pp. n.n. Espressioni analoghe, in cui l'aspetto supera il giudizio morale per raggiungere una identificazione politica, sono sparse nel corso di quest'opera come ad es. a p. 609: «Iam Ecclesia romana in curiam versa est saecularem... Et tamen nos episcopi, atque metropolitani, non sine magna stultitia, nihilominus sponte etiam, nostra propria, et ordinaria negocia ad romanam curiam transmittimus; in qua non papa, non cardinales sed harpiae secretarii mercenarii gubernant ecclesiam universalem: papa enim cum cardinalibus in rebus temporalibus, tanquam longe maioris momenti, occupantur; divina et ecclesiastica parvi pendunt». De Dominis (b), pp. 62-63: «In partem sollicitudinis pontificiae, non sunt amplius episcopi vocati, sed rerum temporalium officiales».

istituzioni della Chiesa romana⁶². Per fare un esempio solo tra molti si può accennare al consulto steso dal servita nel 1623 sul quesito se sia lecito militare sotto un principe eretico o di diversa religione; il problema dell'Italia è centrale perché il papato ha cercato di recuperare nella penisola e sul piano politico il potere che ha perduto sul piano della Chiesa universale e non ha esitato ad allearsi anche ai Turchi o agli eretici, con Giulio II e Paolo IV, per la difesa dei suoi interessi temporali: la questione è ormai radicalmente connotata dal pluralismo statale⁶³.

L'evoluzione interna del papato come corpo politico mi sembra permetta di vedere sotto una luce abbastanza nuova, rispetto alle interpretazioni ormai classiche, le origini del giurisdizionalismo moderno nel XVI secolo e nei primi decenni del XVII⁶⁴. Vedremo anche a questo proposito più avanti alcuni riflessi di ciò nell'esame del rapporto Stato-Chiesa: per ora sembra importante rilevare che anche sul piano dottrinario, al maturarsi della coscienza della doppia personalità del papa come re e pastore, come principe e capo della Chiesa, non corrisponde un'adeguata elaborazione dal punto di vista teologico e canonistico.

Anche i grandi canonisti della Controriforma sono infatti completamente assenti su questi problemi: il loro

⁶² Molti accenni in Sarpi (d), ad es. nella lettera a J. Leschassier del 13 maggio 1608: «Id olim a curia facile praestabatur, cum eius potestati a multis regionibus obediretur; nunc, in paucis cognita, velut antiperistasi intenditur, ut curiales tanta ex Italia, quanta olim ex Europa tota corradere velint» (p. 13).

⁶³ Sarpi (f), pp. 1224-1275 con la conclusione: «Nam si ad constituendum, quis iusto aut iniusto titulo dominetur, aliorum opiniones sequendae sint, eorum praesertim quorum interest, ad paucos principes orbis imperium redigeretur, et iamdudum unicus esset papa temporalis, et unicus rex spiritualis; nisi potius unus tantum idemque monarcha et spiritualis et temporalis».

⁶⁴ Mi riferisco alla nota opera dello Jemolo, in particolare alle pp. 12-19 dell'introduzione, in cui si sostiene che le radici del giurisdizionalismo non sono nel Cinquecento perché nel movimento riformatore italiano manca del tutto la volontà di mutare i rapporti Stato-Chiesa.

orizzonte è ancora quello delle collezioni canoniche classiche, delle decretali, in cui non c'è spazio per distinzioni sia per quanto riguarda la persona del papa sia per l'autorità e il diritto da esso emanante. Il dominio pontificio sembra essere un'appendice senza rilevanza del governo della Chiesa universale e il diritto canonico è visto ancora come indifferenziato, nella sua base locale e nel suo vertice romano, senza tener in nessun conto né le norme emanate dal pontefice come sovrano su base territoriale né i diritti particolari ormai sviluppati sulla base concordataria⁶⁵. Non soltanto i tradizionali trattati che seguono lo schema delle decretali, ma anche le trattazioni di nuova impostazione che esaltano il nuovo assolutismo papale, non affrontano il problema della distinzione tra la giurisdizione spirituale e quella civile lasciando nell'ambiguo e nel nebuloso tutto ciò che concerne la sovranità temporale. Tra i molti esempi che si potrebbero citare basta forse ricordare Domenico Toschi, Agostino Barbosa e Prospero Fagnani. Il primo — che prima di essere cardinale ed anche candidato autorevole al papato ricoprì numerose cariche amministrative e giudiziarie nello Stato pontificio⁶⁶ — esalta la «plenitudo potestatis» in termini tendenzialmente teocratici di vecchio stampo e, dopo aver distinto la doppia amministrazione del pontefice nella Chiesa (come capo della Chiesa universale e vescovo di Roma) aggiunge soltanto: «Aliam etiam administrationem habet circa temporalia; quia quaedam bona sunt patrimonii Ecclesiae, et in istis Papa contrahit tanquam publica persona: habet etiam bona patrimonii proprii, et in istis contrahit tanquam privata persona... Amplia, quia circa temporalia potest item dici in rege, vel principe seculari, quia habet administrationem triplicis patrimonii, nempe patrimonii reipublicae, item patrimonium rerum fisca-

⁶⁵ Per una visione d'insieme dei problemi del periodo post-tridentino v. Prodi (i).

⁶⁶ Per un primo abbozzo di indagine biografica rinvio alla tesi elaborata sotto la mia direzione da R. Govoni, *Il cardinale D.T. (1535-1620)* (Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna a. 1964-65)

lium . . .»⁶⁷. Si tratta dell'applicazione al papa della dottrina tradizionale del diritto comune sul fisco e sulla persona pubblica dei sovrani secolari che però il Toschi carica di grande contenuto politico in una successiva *conclusio* dal titolo significativo «Papa in temporalibus Ecclesiae romanae est imperator, et supra Imperium»⁶⁸.

Papa in temporalibus Ecclesiae romanae acquisitis est absolutus dominus, et supremus, ita quod non habet maiorem, neque aequalem, neque alium recognoscere potest in honore, vel iurisdictione, aut maiestate, quia imo Imperator tenetur iurare fidelitatem romanae Ecclesiae. . . Amplia quia regnum beati Petri, et illius patrimonium est liberum, et plus liberum ab imperiali iurisdictione quam liberum regnum Francorum . . . Amplia, quia omnes civitates et universitates habentes aliquam iurisdictionem potest supremus princeps in suo dominio privare, quia permissive ab eo dicuntur habere, et multo magis in statu Ecclesiae, quia Papa est princeps principum, et dominus dominantium; ideo potest confirmare et revocare statuta, tollere, et dare iurisdictionem, prout sibi placet.

Anche qui non si tratta di cose nuove ma di affermazioni basate sugli antichi commentatori, in particolare su Baldo; anche l'esaltazione del potere assoluto nel temporale sembra dipendere ancora — pur nella sua indubbia accentuazione secolare — dal potere e dalla dignità spirituale del pontefice senza esigere una nuova elaborazione dottrina.

Anche Agostino Barbosa (1590-1649) partendo dalle più esasperate formulazioni teocratiche lascia nella più

⁶⁷ Toschi, VI, pp. 27-28 (voce «papa», concl. 40: «Papa quibus titulis nominetur et qualis esse debeat»). La teoria generale era stata ricordata precedentemente t. III, p. 350 (concl. 382): i principi hanno tre specie di beni o patrimoni «nempe patrimonium reipublicae prout sunt castra, iurisdictiones, civitates, pedagia, et similia, quae spectant ad publicam dignitatem, et ad rempublicam. . . Secunda species patrimonium, et ista proveniunt ex confiscationibus, et multis. . . Tertia species sunt bona propria, et singulare, seu particulare patrimonium, quod princeps ex sua probitate, vel prospera fortuna, vel etiam haereditario titulo habet. . . Extende, quod dictum est de triplici patrimonio regum, et principum, procedere etiam in papa. . .».

⁶⁸ Toschi, VI, p. 40 (voce «papa», concl. 74).

completa ambiguità tutto il discorso relativo al rapporto tra la giurisdizione temporale e quella spirituale del pontefice anche là dove, come ad esempio nella elaborazione sulle funzioni dei cardinali legati, le conseguenze delle nuove trasformazioni sul piano istituzionale sono evidenti. Egli si limita a dire che i funzionari inferiori che vengono inviati dal papa al governo di una città o di una provincia e non possiedono l'autorità ecclesiastica di legati o nunzi, possono esercitare la giurisdizione soltanto «quoad regimen civitatis»⁶⁹. Si vedrà più avanti il grosso nodo costituito dal rapporto tra giurisdizione civile ed ecclesiastica all'interno dello Stato pontificio particolarmente in relazione al decreto del concilio di Trento (sessione XXIV cap. 20 de ref.) che vietava di sottrarre ai vescovi le cause in prima istanza: qui interessa soltanto cogliere l'aspetto costituzionale per il quale, anche nel Barbosa, sia nella figura del papa che in quelle dei suoi rappresentanti non si opera alcuna distinzione tra il piano temporale e quello spirituale, tra il governo ecclesiastico e quello civile.

La posizione di Prospero Fagnani (1588-1678) è ancora più chiusa nei riguardi del problema della sovranità temporale del pontefice in quanto legata anche formalmente al vecchio schema delle decretali senza alcun riferimento alla società politica moderna, in un quadro in cui le terre dell'Impero e le terre della Chiesa costituiscono tutto il panorama esistente: in questo panorama le indicazioni del concilio di Trento e delle nuove costituzioni pontificie vengono inserite senza alcuna preoccupazione di saldatura o composizione delle divergenze. Per questo troviamo soltanto alcuni accenni al fatto che i laici sono sottoposti alla legge canonica soltanto nelle terre della Chiesa⁷⁰ e che il papa non può toccare le leggi civili (se

⁶⁹ Barbosa, I, pp. 81-90 (libro I, cap. V). Sul Barbosa v. Schulte, III/1, pp. 746-47.

⁷⁰ Fagnani, I, p. 21 (I, De constitutionibus, c. 1, n. 92): gli infedeli non sono sottoposti ai canoni «nec mirum, nam nec laici fideles in mere temporalibus, et prophanis ligantur constitutionibus canonicis, nisi in terris Ecclesiae...». Sul Fagnani v. J.F. Schulte, III/1, p. 485.

non è coinvolto un problema di peccato) nei territori in cui non ha giurisdizione temporale⁷¹.

Bisogna arrivare a Giovan Battista De Luca (1614-1683) per trovare una impostazione veramente nuova e il tentativo di una sistemazione organica e coerente della realtà istituzionale della Chiesa romana: non possiamo in questa sede illustrare questa personalità così impegnativa di giurista che partendo da una lunga pratica di avvocato e giudice di rota approda al cardinalato mantenendo una posizione del tutto isolata e di spicco nel mondo romano della seconda metà del Seicento e contribuendo anche in modo eccezionale alla divulgazione in lingua volgare della scienza giuridica ed al suo collegamento con lo sviluppo della riflessione politica⁷². Alcuni suoi temi li accosteremo più avanti parlando del diritto e della legislazione nello Stato pontificio: qui, come più volte detto, ci riferiamo soltanto all'approccio istituzionale, alla definizione della pluralità delle figure formali presenti nell'unica persona fisica del pontefice e alle conseguenze che da questo derivano nella struttura del governo. Queste tesi sono esposte dal De Luca nel modo più organico nei primi due discorsi della nota *Relatio romanae curiae*⁷³: riaffiorano poi si può dire ad ogni pagina della mastodontica opera del giurista nel tentativo di dare coerenza ad un edificio politico e giuridico le cui crepe erano già manifeste, ben prima delle denunce settecentesche, agli occhi di questo eccezionale curiale.

⁷¹ Fagnani, III, p. 268 (III, De testamentis, c. 10, nn. 13-14): «... in aliis vero casibus ubi peccatum non imminet papa non potest infringere leges humanas quoad forum civile in locis ubi iurisdictionem temporalem non habet, cum potestates distinctae sunt...».

⁷² Sul De Luca v. più avanti cap. IV, pp. 136 ss.

⁷³ De Luca (e), liber XV, pars II, *Relatio romanae curiae forensis eiusque tribunalium et congregationum* (sono 47 discorsi per oltre 170 pp. in folio); disc. I: «Circa proemialia, super significatione scilicet vocabuli curia; et ex quibus romana curia constituatur; et de aliis generalibus, ad materiam eiusdem curiae et curialium»; disc. II: «De papa, circa eius potestatem, ac personas, quas gerit». Si passa poi nei discorsi successivi a parlare dell'elezione del papa, del concistoro dei cardinali e dei vari uffici, congregazioni e tribunali della curia.

Dopo aver premesso la derivazione delle «modernorum principum sedes residentiales» dalla gloriosa curia dell'antica Roma e la rinascita dalle sue gloriose ceneri della ancora più gloriosa «romana curia christianae reipublicae, ejusque capitis summi pontificis domini nostri Jesu Christi unici ac supremi vicarii, habentis totum mundum pro territorio, totumque humanum genus in spiritualibus, ac in temporalibus habitu subjectum», De Luca enuncia la tesi che nella curia romana si incarna una persona quadruplici⁷⁴:

Cum autem papa, cujus imperii aula, seu curia ista dicitur, quadruplicem pluries enunciatam gerat seu repraesentet personam; unam scilicet jam enunciatam Christi vicarii generalis, et episcopi Ecclesiae universalis; alteram patriarchae Occidentis; tertiam episcopi particularis Romanae civitatis... et quartam demum imperatoris, vel principis temporalis urbis, illiusque Italiae temporalis ditionis, quae sub utriusque mediati, ac immediati Status ecclesiastici nomine explicatur.

Il problema peculiare della curia romana è quindi dovuto al fatto che nel suo corpo si fondono diverse e distinte manifestazioni formali del potere «ob diversas personas formales, quae in una eademque persona materiali repraesentantur»⁷⁵: si può parlare non soltanto di persone giuridiche diverse ma anche di curie diverse «diversamque speciem, seu naturam habeant»; nella maggior parte dei problemi che riguardano il governo civile o la diocesi di Roma non è infatti coinvolta l'autorità pontificia universale⁷⁶; di fatto però queste curie sono strettamente intrecciate e formano una «mixtura» non solo per quanto riguarda gli affari ecclesiastici ma anche per quelli che

⁷⁴ De Luca (e), XV/II, p. 220 (disc. I, n. 7).

⁷⁵ De Luca (e), XV/II, p. 221 (disc. V, n. 8).

⁷⁶ De Luca (e), XV/II, p. 221 (disc. I, n. 9): «Potissime vero quia, licet dictae personae, vel respective curiae, inter se diversae sint, diversamque speciem seu naturam habeant, adeo in plerisque, in quibus, uti princeps temporalis, vel uti episcopus particularis statuit, pontificiam auctoritatem interposuisse non censeatur, ut in suis sedibus, iuxta casuum contingentias pluries advertitur».

riguardano il dominio temporale, «solumque ipsorum negotiorum qualitas, vel natura hanc distinctionem docet»⁷⁷. Il tentativo di De Luca è proprio quello di trovare criteri validi e obiettivi per risolvere una commistione che se in un primo tempo ha favorito lo sviluppo della concentrazione del potere ora, nel periodo dell'assolutismo maturo, risulta anomala rispetto alle curie dei principi secolari: queste formano nell'insieme del popolo e dei magistrati un corpo di cui il sovrano è il capo in un processo in cui tutti, ognuno in modo e con peso diverso, concorrono «ad ipsius reipublicae mysticum corpus efformandum», in cui il principe è il capo e gli altri sono le membra; non così nella curia romana che è costituita dal solo papa il quale trae il suo potere, per quanto riguarda la Chiesa universale, non dal popolo né dalla repubblica ma direttamente da Dio: per questo il paragone corpo-capo non è applicabile a Roma dove tutti i magistrati e collaboratori sono «famuli» dell'unico signore, dell'unica incarnazione esistente del potere⁷⁸.

Il secondo discorso quindi ritorna all'interno della persona materiale del pontefice, nella quale coesistono più persone formali; «plures in papa consideratur personae distinctae», ribadisce De Luca riprendendo e illustrando le quattro persone formali già enunciate all'inizio⁷⁹. Circa

⁷⁷ De Luca (e), XV/II, p. 221 (disc. I, n. 9). L'approccio empirico viene sviluppato dal De Luca in (d) ove si dice che il discorso fatto a proposito dei principi in generale vale anche per il papa prescindendo dalla sua funzione spirituale: «che però al papa, et a gli altri prelati suddetti, e simili, i quali possiedono dominii temporali, in riga e figura di principi, convengono con la sua proporzione quelle cose, che generalmente si dicono degli altri principi secolari, senza mistura alcuna della spiritualità» (pp. 49-50), v. più avanti cap. IV, n. 29.

⁷⁸ De Luca (e), XV/II, p. 221 (disc. I, n. 13): «Non sic vero in curia romana, quae tota constitui dicitur per solum papam, qui non a populo, vel a republica, sed a Deo immediate, in iis quae ad Ecclesiae universalis regimen pertinent, potestatem metitur. Ideoque huius curiae tribunalibus, et magistratibus, nomen non congruit membrorum, quae idem corpus cum capite aequae efformant, sed potius nomen famulorum, vel ministrantium ei, qui unicus est dominus, ac paterfamilias...».

⁷⁹ De Luca (e), XV/II, p. 222 (disc. II, n. 1): «Retento eo, qui absque dubio in iure compatibilis est, pro respectuum diversitate, plurimum

la quarta di queste persone, cioè il principe secolare, il principio fondamentale è che, se non consta la deliberata volontà di coinvolgere l'autorità pontificia, tutte le materie civili (anche quelle che riguardano l'esenzione e l'immunità dei chierici) sono trattate come in ogni altro principato laico: l'unico problema che nasce concretamente nella pratica, di fatto più che di diritto, è di stabilire quando il papa-re abbia voluto interporre deliberatamente anche la sua autorità papale e apostolica⁸⁰.

De Luca afferma di non voler entrare nella discussione accademica di teologi e canonisti sulla persona del papa come principe e signore temporale avendo soltanto nello stendere la sua trattazione scopi pratici; ricorda il problema dell'origine del dominio pontificio e passando in rassegna tutte le tesi si dice favorevole a quella della volontaria sottomissione dei popoli abbandonati dall'impero orientale e lasciati in preda ai barbari: il risultato è in ogni caso la piena e totale indipendenza dello Stato ecclesiastico da qualsiasi altro potere. In ogni caso il papa considerato come sovrano territoriale, «*tanquam regem diversum ab altera persona summi pontificis*» non deve essere confuso con il successore di Pietro e questa distinzione ha conseguenze fondamentali: mentre il papa vicario di Cristo non può essere limitato nel proprio potere spirituale, il papa-re è condizionato per quanto riguarda il

personarum formalium concursu, in eadem persona materiali, ut in praecedenti discursu advertitur, plures in papa considerantur personae distinctae: una scilicet papae et episcopi Ecclesiae universalis; alia patriarchae Occidentis; tertia episcopi romani; et quarta principis saecularis Status ecclesiastici.

⁸⁰ De Luca (e), XV/II, p. 223 (disc. II, n. 12): «Circa quartam personam principis, ac domini temporalis Status ecclesiastici immediati ac mediatii, quoties de superius enunciata voluntate non constat, interponendi scilicet etiam pontificalem auctoritatem, tunc in papalibus legibus, ac ordinationibus praefatum temporale dominium, vel regimen concernentibus, generaliter procedunt omnia ea, quae de iure statuta sunt in quolibet principe laico, super exemptione vel immunitate clericorum aliarumque ecclesiasticarum personarum a foro, et legibus ac oneribus laicalibus. Ideoque omnes quaestiones desuper cadentes facti ac voluntatis potius, quam iuris dicuntur, an scilicet alteram papalem, et apostolicam auctoritatem interponere, et commiscere voluerit...».

governo temporale dalle delibere dei suoi predecessori (il problema è particolarmente acuto per la bolla *de non infeudando* di Pio V, particolarmente limitativa del potere sovrano), dalle condizioni o patti elettorali stabiliti dal collegio dei cardinali ⁸¹:

...dum ita id redolere videtur quemquam contractum qualificatum, seu conditionalem, per quem prophana respublica per collegium cardinalium, tanquam per temporalem senatum repraesentata, in eum transfert prophanum principatum, diversum ab usu clavium, quae per organum electorum, iuxta catholicae fidei praecepta, ex operatione Spiritus Sancti immediate recipit a Deo... Hinc proinde, manifesto laborant aequivoco moderni, et praesertim aliqui morales, qui unam personam, vel potestatem cum altera confundentes, pariformiter in utraque, easdem adhibent rationes, vel terminos, super potestate disponendi de officiis, ac redditibus, ac aliquas faciendi elargitiones coniunctis, dum alia sunt ea, quae ad unum, et alia quae ad alterum principatum pertinent.

In sostanza — e ciò è sviluppato nel terzo discorso, sull'elezione papale — mentre i cardinali secondo De Luca non hanno alcun potere in quanto tali nell'ambito del governo della Chiesa universale, nessuna partecipazione al potere del papa per quanto riguarda l'uso delle chiavi, la *ratio* deve essere radicalmente diversa per quanto riguarda il principato temporale ⁸²:

Cum papa consideratur, tanquam princeps temporalis, regolandus iure aliorum principatum temporalium; hinc sequitur ut abitualis potestas resideat penes rempublicam, cuius princeps dicitur maritus, vel primus minister et regulator: et per consequens ut eo naturaliter, vel civiliter mortuo, ipsa reassumat suae potestatis exercitium.

Con l'elaborazione del canonista romano sembra definirsi come compiuto il ciclo che tentiamo di riportare alla luce con gli scavi di questo lavoro, anche se si tratta soltanto — non mi stanco di ripeterlo — di alcuni assaggi: lo Stato pontificio che a metà del Quattrocento rice-

⁸¹ De Luca (e), XV/II, p. 224 (disc. II, nn. 22-24).

⁸² De Luca (e), XV/II, p. 231 (disc. III, n. 40).

veva dalla nuova ideologia papale la grande spinta verso il suo sviluppo, due secoli dopo appariva come un elemento anomalo nel quadro europeo e la sua giustificazione politica poteva essere trovata soltanto ricollegandosi alle radici storiche e alle ragioni di carattere empirico-politico (come in Bellarmino). L'affermazione di una sua autonoma vita giuridica, che trova nella definizione della doppia persona formale del pontefice il suo fondamento, rende manifesta una contraddizione che è stata solo esasperata, non attutita, dalla ripresa della attività universalistica della Chiesa romana della Controriforma: all'interno la «mixture» (secondo la definizione dello stesso De Luca) delle due anime dentro all'unico corpo politico; all'esterno una posizione anomala rispetto al quadro internazionale per un'analogia sovrapposizione dei piani dell'azione universale spirituale e della politica statale che ogni distinzione dialettica non riesce a superare. In questi due secoli gli altri Stati hanno condotto alle conseguenze più coerenti la linea che il papato stesso aveva contribuito a far nascere e, inglobando l'organizzazione ecclesiastica all'interno della polis, hanno dato il primo solido fondamento alla onnipotenza della sovranità. In Roma i tentativi di riforma come quelli avviati nella seconda metà del Seicento da Innocenzo XI (con la collaborazione dello stesso De Luca) sono la dimostrazione esterna e palese della divaricazione, ormai compiuta nella realtà storica nonostante ogni sforzo di composizione, tra le due figure dell'«episcopus particularis Romanae civitatis» e dell'«imperator Urbis»⁸³, divaricazione che si è tradotta anche in una grave malattia del corpo sociale-statale e di quello ecclesiale: qualsiasi progetto di restaurazione religiosa si traduce in sacrifici e in aggravamento del malessere economico, in svilimento dello Stato; le responsabilità e i condizionamenti del governo temporale offuscano ed appannano ogni volontà anche sincera di ridare un volto religioso e spirituale all'autorità del pontefice sulla Chiesa universale.

⁸³ Neveu.

CAPITOLO TERZO

Il potere e l'immagine

Ma tra queste considerazioni dello stato e forze temporali della Chiesa, non è da tralasciare ciò che appartiene alla forma del governo e al far conoscere come passi la particolare amministrazione di quello Stato: anzi è tanto questa considerazione più utile e necessaria, quanto che da questa dipende il maggiore e più sicuro fondamento di ogni Stato. Comanda il Pontefice a tutto lo Stato Ecclesiastico con suprema autorità e con mero e assoluto imperio, dipendendo il tutto dalla sua sola volontà. Sicché veramente si può dire quello essere un governo regio, e della specie più libera e sciolta d'altri obblighi e legami di leggi e ordini particolari, alla quale più stretta condizione sono pur soggetti diversi Stati regi per la grande autorità che vi tengono i consigli, o parlamenti, o i baroni, o i popoli, secondo i costumi e privilegi di diverse provincie. Ma il Pontefice con suprema e assolutissima autorità ordina e dispone tutte le cose, senza né usar altrui consiglio, se non quanto a lui medesimo piace, né ricevere d'alcuna contraria osservata costituzione alcun impedimento; come io ho veduto per prova in molti importantissimi negozi e affari passati nel mio tempo a quella Corte, così in cose appunto pertinenti a quello Stato, come in donazioni di danari fatte a diversi principi, compre di castelli, milizie mandate in Ungheria, ed altre cose tali.

Questa autorità de' Pontefici già alquanti anni si è andata sempre più allargando e ritirandosi alla monarchia . . .

(Paolo Paruta, relazione da Roma, 1595, in ALBERI, II/4, p. 412).

CAPITOLO TERZO

Il potere e l'immagine

Ciò che si è venuto dicendo sino ad ora sull'importanza della presenza dello Stato nella monarchia papale della prima età moderna rischierebbe di essere senza significato se al tracciato ideologico che abbiamo tentato di delineare non corrispondesse uno sviluppo coerente del corpo politico del papato nella proiezione esterna, nella manifestazione concreta del suo potere e nelle sue strutture. Questa corrispondenza in realtà sembra esistere e coprire il periodo qui considerato, dalla metà del secolo XV alla metà del secolo XVII, in modo abbastanza netto e tale da configurare un arco di sviluppo organico nella costruzione di uno Stato assoluto che cerca di acquistare e di praticare quell'insieme di prerogative che caratterizzano il nuovo concetto di sovranità. Che questo processo non abbia poi potuto seguire i successivi sviluppi che hanno caratterizzato la piena maturità dei corpi politici secolari dell'Europa occidentale e sia entrato anzi dalla metà del Seicento in un processo involutivo che doveva presto portarlo ad essere considerato il più malgovernato o tra i più malgovernati Stati d'Europa, questa è un'altra storia che si apre proprio quando il ciclo da noi considerato volge al termine e per la comprensione della quale speriamo pure di fornire alcuni elementi. È però un errore storiografico abbastanza diffuso e che permea gran parte della letteratura sino ad oggi (particolarmente quella italiana, ancora legata anche inconsciamente alle grandi lotte risorgimentali) il voler considerare tutta la storia dello Stato papale dell'età moderna come una proiezione all'indietro della situazione di disfacimento spettrale che ne ha caratterizzato il tramonto.

Tale sembra essere anche l'impostazione della più recente sintesi sulla storia dello Stato pontificio durante la prima età moderna: si passano in rassegna i vari pontificati uno dopo l'altro per concludere che le istituzioni temporali della Chiesa della fine del Cinquecento si differenziano solo di poco da quelle dei primi decenni del Quattrocento e che non vi è stato, contro la tesi sostenuta dal Delumeau e ripresa da chi ora scrive, alcun effettivo progresso verso la centralizzazione e verso la costruzione di uno Stato assoluto con alcune caratteristiche di modernità¹. La opposta tesi avanzata dal Delumeau è abbastanza nota²: soltanto nel secolo XVI si è realizzato il sogno dell'Albornoz di uno Stato italiano soggetto non più nominalmente ma effettivamente al papa. Egli passava in rassegna i successi dei papi nell'ampliamento delle frontiere esterne e nella riduzione delle autonomie interne dalla riconquista di Bologna e della Romagna ad opera di Giulio II al ricupero di Ferrara nel 1598; delineava la politica antifeudale dei papi che trova nella bolla *de non infeudando* di Pio V del 1567 il suo cardine; non negava l'esistenza del banditismo ma vedeva in esso la ribellione di fronte all'avanzata dello Stato e della città sulla campagna; rilevava l'esistenza di una burocrazia relativamente perfezionata e specializzata tanto che lo Stato pontificio verso il 1600 non appare in ritardo, dal punto di vista della concentrazione dell'autorità, rispetto agli altri Stati europei: Roma è divenuta un'autentica capitale che oltre ad un grande potere d'attrazione sul piano sociale ed eco-

¹ Caravale-Caracciolo. Mi riferisco alla prima parte di tale volume, scritta da Caravale: vedi in particolare le pp. conclusive 352-356.

² Delumeau (b). Questa tesi in realtà era già stata avanzata, anche se non sviluppata, dalla più solida storiografia italiana delle precedenti generazioni, v. ad esempio Ercole, pp. 349-353: «La formazione, nelle terre della Chiesa, di un forte e compatto Stato unitario, soggetto, non soltanto all'alta sovranità ma al diretto governo del pontefice, non poteva essere opera che del secolo XVI, quando, come già si accennò, il popolo di ogni *civitas* ebbe, tacitamente e espressamente, abdicato al proprio diritto e, tra la rinuncia del popolo e la rinascita del feudalismo, si fu consolidato e diffuso il dispotismo monarchico».

nomico³ esercita una sua peculiare funzione politica comparabile con quella esercitata più tardi in Francia da Versailles e che ha trasformato la ribelle aristocrazia romana in nobiltà cortigiana; fu creato un moderno sistema di imposte e di debito pubblico, anche per le urgenze derivate dalle necessità finanziarie dettate dalla ripresa dell'azione universalistica del papato; fu creato un coerente sistema di annona, di trasporti e di posta. Paragonando lo Stato pontificio all'Olanda Delumeau concludeva che le ragioni della sclerosi non dovevano essere ricercate nelle strutture amministrative (molto più centralizzate e robuste di quelle delle Province Unite) ma sul piano economico e sociale: se lo Stato pontificio avesse aggiunto alla sua eccellente posizione nell'Italia centrale e allo splendore della sua capitale una agricoltura e un'industria attive avrebbe potuto realizzare l'unità d'Italia ben prima del XIX secolo.

Pur ritenendo inaccettabile questa conclusione quasi paradossale sulla ipotetica funzione unificatrice nazionale dello Stato pontificio, sia per la sua antistoricità sia per la rigida e artificiale distinzione stabilita tra il piano politico-amministrativo e quello economico-sociale (era del resto lo stesso Delumeau a superare questa distinzione nell'esame del rapporto tra la politica universale dei papi e il peso fiscale da essi imposto sullo Stato), credo che le tesi enunciate in questo saggio sullo sviluppo del centralismo nello Stato pontificio all'inizio dell'età moderna siano estremamente suggestive e, se approfondite, fertili di risultati. In altra sede ho cercato di incominciare questo cammino parlando degli organi centrali di governo⁴ ma le ricerche preliminari ancora da compiere per ciascuno dei settori che occorre inevitabilmente affrontare sono tali e tante da non permettere alle forze di un singolo la estensione di una vera e propria storia dello sviluppo

³ È opportuno ricordare che alla base di questa tesi sta il lavoro di scavo compiuto nella precedente opera dal Delumeau (a).

⁴ Prodi (g).

della centralizzazione nello Stato pontificio. Ma è anche vero che questo non è lo scopo che ci siamo prefissi: anche un semplice approfondimento e ampliamento delle tesi del Delumeau ci serve ed è necessario per comprendere alcuni aspetti della storia del papato in generale nel concreto esercizio del suo potere. Da una parte se si dice che il papato non è riuscito a costruire uno Stato moderno maturo si dice il vero: ma il tentativo c'è stato e non solo ha rappresentato uno sforzo di per sé degno di attenzione da parte degli storici ma rappresenta anche un elemento importante, a nostro avviso, per la comprensione della costruzione dello Stato moderno in generale. Dall'altra parte la costruzione di questo Stato non può essere stata senza significato e senza conseguenze nei confronti del governo universale della Chiesa sia per quanto riguarda la crisi della Riforma sia per quanto riguarda la ripresa dell'azione universalistica del papato della Controriforma. Non ci si può certo limitare all'aspetto finanziario e fiscale, pur importante, ma bisogna cercare di cogliere tutti gli aspetti strutturali di un corpo le cui due anime sono sottoposte proprio in questo periodo ad un processo di divaricazione irreversibile.

Per non dare luogo a fraintendimenti è forse opportuno richiamare brevemente il problema così dibattuto sulle nuove monarchie e sulle origini dello Stato assoluto, non per imbarcarci in queste pur utili discussioni ma per dire semplicemente che quando parliamo di sviluppo dell'assolutismo intendiamo riferirci alla fase di transizione verso lo Stato moderno nella quale le strutture che caratterizzeranno i nuovi organismi nella loro piena maturità (in particolare una burocrazia centralizzata, una politica estera fondata sull'equilibrio delle forze nel «concerto» europeo e sulla diplomazia permanente, un esercito stabile) si stanno formando in lotta e in simbiosi con gli elementi che caratterizzavano il precedente sistema politico e il frazionamento del potere⁵. Che l'Italia delle Si-

⁵ Non entro nemmeno nella sterminata bibliografia relativa al

gnorie e degli Stati regionali abbia preceduto in queste innovazioni le grandi monarchie d'Oltralpe è cosa ben conosciuta anche se ci sembra che il fenomeno non sia stato sufficientemente considerato da parte della storiografia tedesca che ha sviluppato al più alto livello la riflessione storiografica sui problemi della «Staatsbildung» o «State-building»⁶. Ciò ha contribuito a far nascere controversie sulla periodizzazione del fenomeno, controversie che hanno contribuito non poco a confondere le idee: non si può parlare di Stato assoluto sino al secolo XVII o si deve invece ritenere già visibili ad occhio nudo alcune sue caratteristiche fondamentali sin dal secolo XVI o addirittura XV?⁷. A mio avviso non può esserci dubbio, come alcuni recenti studi possono già dimostrare⁸, che nel laboratorio politico italiano del secolo

problema. La sintesi più equilibrata e penetrante mi sembra essere l'introduzione a Cohn. A questa antologia rinvio in particolare per la nota polemica di Russel Major nei riguardi delle tesi di Chabod, Trevor Roper e Vives sulla monarchia del Rinascimento come Stato moderno. Un panorama interessante in Tilly. In *La croissance* è particolarmente evidente la mancanza di analisi della situazione istituzionale italiana. Vedi anche Ferguson (a) e (b), Strayer, Anderson, Poggi. Le più recenti rassegne in Malettke (b) e Strnad (d). Sul caso più studiato, quello francese, oltre alle opere già conosciute, come ad es. quelle di Mousnier (b), Guénéée, Knecht, v. ora la nuova angolatura, focalizzata sulla evoluzione dei governi provinciali, di Harding.

⁶ Questa mancanza mi sembra emergere nelle opere ormai classiche di Brunner (b), Hintze e Oestreich e diviene evidente anche in antologie come quella di H.H. Hoffmann.

⁷ Oestreich, pp. 179-197 (rist. del saggio «Strukturprobleme des europäischen Absolutismus»). Vedi ad esempio la ripresa polemica di Russel Major in Harbison, p. 17. Una recente rassegna della discussione in Stieber, pp. 410-437.

⁸ Per non dilungarmi su temi troppo generali mi limito ad una citazione dal Burke, p. 229: «It is likely that bureaucratic elements developed in Italy earlier than in other parts of Europe. The concept of 'state' was more likely to develop in a city-republic, where there was non individual person to focus loyalties... It seems as reasonable to speak of a 'revolution in government' in Renaissance Italy as in Tudor England. Burckhardt's language has an old-fashioned ring today, but in the chapter on 'the state as a work of art' he puts his finger on the same salient features of political organisations as Max Weber did, and noted their early development in Italy. To the (limited) extent that the bureaucratic mod of domination had developed, it is useful to speak of a 'Renaissance state'». Vedi per il quadro generale italiano la classica ma

XV la fabbrica delle nuove strutture statali è in fase di avanzata elaborazione e che il papato partecipa attivamente a questa costruzione. Che poi questo vantaggio dell'Italia — dovuto a cause economiche e culturali che qui non si possono nemmeno accennare — si sia trasformato in un boomerang non appena questi meccanismi si sono trapiantati nelle più ampie e potenti unità politiche d'Oltralpe, anche questa è una storia vera che coinvolge pure in modo drammatico il corpo politico del papato.

La ripresa dell'intuizione burckhardtiana, dello Stato del Rinascimento italiano come opera d'arte, alla luce delle nuove prospettive aperte dalle indagini strutturali, non può non coinvolgere anche i pontefici nel loro divenire principi italiani. Dalla metà del secolo XV credo sia possibile cogliere nell'azione politica del papato una linea di continuità in ordine alla costruzione dello Stato che non nega certamente gli evidenti e gravi momenti di riflusso e di sbandamento (ma quale Stato non li ebbe in questo periodo?) ma li comprende nel lungo ciclo che in questa esperienza si consuma. Certamente si tratta di una monarchia sui generis, non solo elettiva, ma di una elettività non basata su un'aristocrazia o oligarchia interna allo Stato, ma su un collegio in cui le componenti esterne hanno un influsso determinante e tali da determinare non soltanto uno «spoils system» nel passaggio dall'uno all'altro pontificato (redistribuzione di potere e di ricchezze di cui il fenomeno del nepotismo — come si vedrà più avanti — fa parte) ma anche oscillazioni notevoli negli indirizzi di politica generale. Sembra però di poter dire che questi elementi di per sé disgregatori sono controbilanciati da peculiari elementi di coesione costituiti dall'esaltazione del carattere sacrale dello Stato e dall'uso del potere spirituale come sostegno dell'iniziativa politica. È stato detto

ancora valida impostazione data al problema dall'Astuti e ora Chittolini e Fasano-Guarini; quanto agli studi esemplari mi limito a rinviare a quello ben noto di Martines su Firenze, nel quale è anche esplicitato (p. 331) il richiamo alla tesi del Burckhardt sull'Italia come laboratorio politico dell'Occidente.

che tra il concilio di Basilea e quello di Trento i papi concentrarono i loro sforzi nella restaurazione del potere temporale nel loro proprio Stato ma che come potenza temporale all'interno del sistema europeo il papato non poteva essere che una potenza di terza categoria e potrà superare quindi la crisi solo rinunciando a competere con le altre potenze⁹. Il problema che qui si vuol porre è questo: definendosi come monarchia assoluta «della specie più sciolta d'altri obblighi e legami di leggi o ordini particolari», come riferiva Paolo Paruta nel brano posto in epigrafe a questo capitolo, il papato ha partecipato al generale corso europeo verso la costruzione dello Stato moderno e ciò non è passato, anche con la ripresa dell'azione spirituale universalistica dopo il concilio di Trento, senza lasciare tracce ben visibili sia nelle strutture stesse del papato sia nell'insieme del sistema politico di cui esso fu parte attiva sino al suo accantonamento graduale a partire dalla metà del Seicento.

Nelle pagine seguenti vorrei fornire una traccia, che non vuole essere esaustiva nemmeno parzialmente ma soltanto esemplificativa, della proiezione esterna della monarchia papale nello Stato in questi due secoli, riservandomi poi nei capitoli successivi di approfondire un po' di più gli aspetti che ritengo più direttamente legati al nodo del rapporto tra potere spirituale e potere temporale. Se dovessi indicare una radice per la individuazione dell'identità storica di questa politica, della sua continuità, mi rifarei ancora a Guicciardini. Quando nella sua *Storia d'Italia* descrive gli sforzi di Leone X per la continuazione della politica di Giulio II diretta al rafforzamento e all'ampliamento dello Stato, egli conclude affermando che il nepotismo non può fornire una spiegazione a questa coerenza e a questa continuità: «...né solo viventi Giuliano suo fratello e Lorenzo suo nipote, per l'esaltazione de' quali si credeva che avesse avuto questa cupidità, ma non

⁹ Ferguson (b), p. 165.

manco dopo la morte loro: donde si può facilmente comprendere che da niuna cosa ha l'ambizione de' pontefici maggiore fomento che da se stessa»¹⁰. Questo passo è abbastanza illuminante sia per il ridimensionamento del nepotismo sia per definire la novità costituita dall'«ambizione» cioè dal nuovo senso dello Stato che informa i pontefici dopo la metà del Quattrocento al di là delle diverse inclinazioni e delle numerose cadute. Ancora alla fine del Cinquecento Giovanni Botero nel suo discorrere sullo Stato come «dominio fermo sopra popoli» e di «ragion di Stato» come «notizia di mezzi atti a fondare, conservare ed ampliare un dominio così fatto» tiene presente lo Stato pontificio in modo particolare (anche se è uno studio tutto da compiere, quello delle fonti del pensiero politico di Botero) e sconsiglia i principi dal fare guerra contro la Chiesa sulla base dell'esperienza sempre negativa che ha travolto tutti, Milano, Firenze, Napoli e Venezia «le cui guerre co' Pontefici sono state di molta spesa e di nissun profitto» perché (e qui vi è nella prima edizione la frase che poi è cancellata nelle successive come troppo audace) «la Chiesa non perde mai le sue ragioni e, sebbene un Pontefice le dissimola, l'altro le rimette su e le ravviva»¹¹. Naturalmente riaffiora in tutto il pensiero politico italiano del Cinquecento dal Machiavelli al Botero, al Paruta stesso la convinzione «che lo Stato Ecclesiastico si conservi e mantenga non per buone istituzioni, o per alcuna di quelle cose interne che sogliono far gli altri Stati e imperii sicuri e durabili, ma perché non vi è chi contra di quello voglia né debba tentare alcuna cosa»¹²; ma sia per la figura del papa come capo della cattolicità sia per i problemi concreti di equilibrio tra gli Stati italiani, il dominio pontificio appare ancora dotato in complesso di una sua energia vitale che le carenze indicate minacciano sì ma in un futuro non ancora prossimo.

¹⁰ Guicciardini (a), IV, p. 280 (libro XVI, c. 3).

¹¹ Botero (b), p. 108.

¹² Alberi, II/4, p. 397 (relazione di Paolo Paruta del 1595).

Indubbiamente lo Stato che Paruta e Botero avevano davanti agli occhi e che presentava i segni di un profondo squilibrio interno non aveva però nulla a che fare con l'agglomerato di possessi disarticolati e frammentati che i papi della prima metà del Quattrocento avevano ereditato e sui quali fondarono uno dei pilastri nella lotta contro il conciliarismo¹³. Se i risultati sono ancora incerti con Eugenio IV (1431-1447), troppo stretto tra la morsa del conciliarismo e quella delle autonomie feudali cittadine e signorili all'interno, nel suo successore Niccolò V (Tommaso Parentucelli, 1447-1455) possiamo già intravedere ben chiari i lineamenti del papato negli elementi essenziali che saranno poi sviluppati in modo quanto mai variegato dai suoi successori. La sua preoccupazione fondamentale è costituita dal consolidamento dello Stato; l'interesse per gli affari italiani che ne fa il principale protagonista degli sviluppi che confluiranno nella Lega Italica e nella pace di Lodi dominano anche la sua politica concordataria che trova nel concordato di Vienna il suo punto di forza: egli si presenta ormai più come uno dei membri del sistema politico italiano ed europeo che un'autorità al di sopra degli Stati, utilizzando tutti gli strumenti offerti dalle nuove tecniche politiche, dalla diplomazia allo sviluppo di un'efficiente burocrazia amministrativa e fiscale. Come è stato giustamente osservato, con Niccolò V il papato nella sua interazione con gli altri Stati d'Italia e d'Europa si politicizza nel senso che fa propri i principi di azione dello Stato nella forma allora più avanzata,

¹³ Sulla situazione dello Stato pontificio nel tardo Medioevo mi limito a rinviare agli studi di De Vergottini; Dupré Theseider; Ermini; Guiraud; Jones; Larner; Partner (b); Vasina (a); Waley; per un aggiornamento bibliografico v. le rassegne della Walsh (a) e (b) nonché Caravale-Caracciolo e Vasina (b). Colgo l'occasione per far presente che se in questo e nei successivi capitoli sarà soltanto raramente o quasi mai citata la *Storia dei papi* del Pastor ciò non deriva da una sottovalutazione dello straordinario cumulo di informazioni da essa portato ma al contrario dal fatto che la sua lettura e rilettura è considerata uno dei fondamenti invisibili, ma sottostanti, al discorso che si cerca di sviluppare in queste pagine.

principi che i successori non potranno abbandonare più per secoli senza rischiare di compromettere la vita stessa del papato¹⁴. Come un recente e splendido studio ha dimostrato, Niccolò V «governor, priest and builder» non è soltanto il primo papa del Rinascimento, il grande mecenate e amante delle arti ma anche colui che utilizzando l'esperienza delle Signorie italiane ha perseguito con un'azione politica programmata il suo ideale di costruzione dello Stato con una forza prima sconosciuta e che sarà ancora modello per i papi ed anche per i sovrani europei dei secoli successivi¹⁵. Ma nell'impossibilità di riassumere qui l'attività di Niccolò V e dei suoi successori cerchiamo almeno di sintetizzare, a mo' di esempi, gli elementi che ci sembrano più caratteristici in questa costruzione.

Anzitutto occorre notare che l'ideologia monarchica a cui si è accennato nei precedenti capitoli non rimane astratta ma si incarna nella persona del papa, nella sua figura fisica e in quella pubblica. L'episodio più simbolico può essere considerato, tra i tanti, la processione del *Corpus Domini* del 17 giugno 1462 nella quale Pio II è regista di una scenografia della sovranità veramente sconcertante: parafrasando la venuta di Dio cantata nel salmo

¹⁴ Rinvio alle suggestive conclusioni del saggio di Toews (d), p. 284: «Both during and after Nicholas' pontificate the papacy, in its interaction with the states of Europe, gradually acquired many of the characteristics and political operative principles of those states, either by imitation or initiation. The issue was rarely one affecting ecclesiastical dogma. It was much more a question of accommodation to current political pressures in the interests of maintaining a historic identity. For Nicholas this accommodation meant the consolidation of the patrimony of St. Peter as a state. Though the patronage of culture constituted a part of this commitment, it did not play the determining role which its tangible splendor suggested. Only as later popes accepted Nicholas' basic operative principle were their reigns crowned with some degree of success. In choosing to function as a fifteenth-century state they also agreed to pay the price of being such a state. Whenever a pope chose to confine or subvert the papacy's capacity as a Renaissance state, its fundamental stability was in jeopardy». Che lo Stato fosse al centro degli interessi di Niccolò V e che questo avesse costituito un tornante decisivo nella storia del papato era già stato messo in luce dal Pleyer.

¹⁵ Westfall.

(n. 23, v. 7 e ss. della *Vulgata*: «. . . levate capita vestra et elevamini portae eternas et introibit rex gloriae. Quis est iste rex gloriae? Dominus fortis et potens. . .») attori che fingono di impedire la sua entrata domandano: «chi è questo re Pio?», mentre altri travestiti da angeli rispondono «il signore del mondo», giocando sul fatto che il papa portava con sé in processione il Sacramento¹⁶. Ma se questa scenografia è del tutto eccezionale, la nuova ideologia della sovranità permea tutta la quotidianità della vita del pontefice con caratteristiche tutte diverse da quelle tipiche del periodo medievale. È il «Papstbild» che risulta nettamente trasformato rispetto alle esaltazioni universalistiche della «plenitudo potestatis» medievale nella quale in ogni caso l'elemento spirituale era sempre prevalente e trovava la giustificazione della sua superiorità rispetto al potere secolare proprio nella distinzione dei piani e non nella loro simbiosi¹⁷. È lo stesso linguaggio teologico che viene trasformato. L'innovazione non sta tanto, a mio avviso, nella continuazione stanca delle polemiche ecclesiologiche con gli epigoni del conciliarismo in favore della monarchia papale e a scapito della Chiesa universale quanto nella recezione, spesso mediata da un nuovo interesse per l'Antico Testamento, dei termini del discorso politico rinascimentale sul piano religioso ed ecclesiologico, come è stato acutamente notato a proposito

¹⁶ Piccolomini (d), IV, p. 551 (nel libro VIII dei *Commentarii*). Pio II appare una figura centrale nel passaggio dalla teorizzazione della monarchia papale alla sua incarnazione politica concreta come sovrano (v. le osservazioni introduttive di Totaro). La mancata edizione dei *Commentarii* tra XV e XVI secolo, pur in presenza di progetti di pubblicazione, sino all'edizione di Francoforte del 1614 (Piccolomini, a) può costituire, a mio avviso, occasione per uno studio sull'imbarazzo costituito dall'emergere in essi, come dominante, della dimensione del principato.

¹⁷ Schmidinger (a), p. 129: «Schliesslich erweist sich aber gerade die 'mittelalterliche' Richtung im Porträt seit Nikolaus V. (1447-55) stark genug, von der Renaissancebewegung eine kirchenfreundliche Richtung abzuspalten, die dem Papstum dienstbar wird und es mit allen seinen Mitteln im Sinne der Zeit, wenn auch nicht gerade heilig, so doch gewaltig, vornehm und majestätisch macht».

del pensiero di Egidio da Viterbo¹⁸. La Roma sacra e la Roma profana sono continuamente sovrapposte e giustapposte non nella sintesi ormai tramontata del Sacro Romano Impero ma nella figura del papa-re: questo sembra essere lo sfondo più giusto per comprendere anche il dramma di Gerolamo Savonarola¹⁹. Lo stesso Egidio da Viterbo in una sua orazione del 1507 in esaltazione delle vittorie asiatiche di Emanuele re del Portogallo ci dà forse il miglior esempio in questa direzione: con Giulio II la cristianità trova una sua età dell'oro (non in senso astratto ma storicamente e politicamente) con la sottomissione, dopo gli sforzi vani dei predecessori, delle città e dei sudditi ribelli così come nella guerra contro gli infedeli; non c'è nessuna distinzione tra il piano religioso e quello politico, anzi la restaurazione della Chiesa passa attraverso l'azione politica: «Quapropter sentio corroboratum a te templum, cum video rebelles civitates antecessoribus tuis parere noluisse, diu sacerdotum praecepta contempsisse, Deum tamen tuo tempore recordatum *David et omnis mansuetudinis eius, illuc produxisse cornu David* (Salmo 131) iusissequae colla subdere pedibus tuis et recepisse tandem robur suum»²⁰. Mi sembra che que-

¹⁸ O'Malley (b), in particolare alle pp. 126-27: «Giles habitually speaks of the Church in terms which, though in some cases mediated through Scripture, ultimately were borrowed from politics. The Church is queen, kingdom and empire, the apostles are princes. The most direct identification occurs when Giles speaks of the senate and people of Rome as synonymous with the Roman and Christian religion».

¹⁹ Cfr. Weinstein. Un tema interessante e con importanti riflessi su questa problematica è quello del conflitto tra il glorioso mito civico di Firenze e quello emergente di Roma, v. De Roover, pp. 87-100 (per i precedenti trecenteschi dei rapporti tra Firenze e il papato v. Brucker e Trexler). Sul problema più specifico dell'influsso di Firenze sui nuovi indirizzi della politica papale al tempo di Niccolò V, Westfall, p. 84.

²⁰ O'Malley (c), pp. 265-338 (il brano citato è a p. 322). Nelle pagine precedenti Egidio aveva ricordato gli sforzi compiuti da Eugenio IV e dai suoi successori per la potenza politica del papato, con forte accento sulla continuità, pur tra diversi fallimenti, dei vari pontificati; anche nella perorazione finale (pp. 337-38) richiama la sottomissione di Perugia e Bologna accanto ai fasti della guerra contro gli infedeli essendo unico problema comune l'assoggettamento al potere del papa-re: «Nam cum tria sint genera eorum qui gubernandi sunt — alii principibus obtemperant semper; alii, quod quandoque non paruerint, veniam pe-

sta impostazione debba essere considerata, più di quanto non si sia fatto sino ad ora da parte della storiografia, nella valutazione delle richieste di riforme — di cui lo stesso Egidio da Viterbo si fa propugnatore — per coglierne la debolezza intrinseca e la contraddizione rispetto alla ideologia trainante del pontificato. Mi sembra altresì che un suo studio più attento ed esteso possa portare un notevole contributo alla comprensione della continuità ideologica tra il papato del Rinascimento e il papato della Controriforma e dell'età barocca: le guerre stesse contro i nuovi eretici si inseriscono all'interno di una visione che poco o nulla ha a che vedere con la repressione dell'epoca medievale ma hanno profonde radici nell'Italia del Rinascimento.

Come questa ideologia abbia permeato nella sua più immediata proiezione le espressioni letterarie e artistiche della Roma del Rinascimento e del Barocco è uno dei problemi più affascinanti sui quali, a mio avviso, potrà misurarsi una ricerca realmente interdisciplinare nel prossimo futuro: possediamo innumerevoli frammenti di questo grande quadro e sembra che molti pezzi combacino tra di loro, ma si tratta, sino ad oggi, soltanto di una impressione approssimativa. In realtà le indagini compiute sull'oratoria sacra, sulla letteratura, sulle arti visive, pur così cospicue dal punto di vista qualitativo e quantitativo, non hanno ancora prodotto un'analisi che colleghi questi segmenti alla coscienza politica e religiosa complessiva del papato, non limitandosi ad enunciare gli ovvi aspetti politici del mecenatismo culturale, ma affrontando di petto il problema dell'immagine che il papato vuole dare di se stesso. In questa sede si possono dare soltanto alcuni accenni che facciano almeno intravedere il senso di queste affermazioni. Per l'oratoria sacra un'indicazione di marcia esemplare è venuta da una recente indagine

tunt; nonnulli nec parent nec veniam petunt unquam — optimi principis est primis quidem pacem, secundis veniam dare, alios bellica necessitate domare. Tu haec tria assecutus, ter publicas supplicationes statuis». Cfr. anche O'Malley (a) e (d).

sulle prediche tenute presso la corte papale dal 1450 al 1521²¹. In essa si nota semplicemente che vi è una coincidenza tra la data in cui si comincia a reperire il materiale documentario relativo e il pontificato di Niccolò V, primo papa del Rinascimento: questa coincidenza sembra rivelare in realtà qualcosa di molto più profondo sulla funzione pubblica di queste prediche all'interno dell'apparato romano e la analisi letteraria testimonia a prima vista la frattura con la tradizione medievale, ma certamente occorre ancora uno studio che allarghi l'interesse puramente letterario e umanistico con un aggancio alla evoluzione delle istituzioni. In altri settori, come in quello relativo agli interventi nel campo letterario e artistico, le testimonianze sono, come è a tutti noto, infinite, ma dobbiamo ancora per lo più ricorrere alle vecchie miniere di materiale fornito dal Pastor, dal Rodocanachi, dal Müntz²². Eppure squarci che mettono in luce le possibilità potenziali di questo genere di esplorazioni sono contenuti nei recenti ed esemplari studi sul significato ideologico degli affreschi della cappella Sistina risalenti al pontificato di Sisto IV e di quelli, posteriori di circa ottanta anni, del casino di Pio IV: il ricorso alle scene dell'Antico Testamento e in particolare l'esaltazione di Mosé sono considerati come inseriti nella nuova ideologia del primato e costituiscono certamente una testimonianza della continuità che supera il periodo rinascimentale in senso stret-

²¹ O'Malley (e). Interessanti sono ancora le osservazioni mosse da J. Arthos ad una prima esposizione di questa indagine, in Trinkaus-Oberman, pp. 481-82 (*The ambiguities of pope Julius and his Roma*): «... Julius, by all the testimony, and by the evidence of his bequests, counted more on the glory of the papacy than of his family. The buildings, the paintings and sculptures, the tiara were the future of the Church. It was not only power he wanted for the papacy, it was glory».

²² Dai volumi del Rodocanachi emerge, con tutti i limiti ben conosciuti, la raffigurazione di un ciclo storico di ampio respiro caratterizzato nella sua continuità dallo sforzo per la costruzione dello Stato e per la sua giustificazione ideologica; nel Müntz (a) i frammenti degli interventi culturali hanno trovato anch'essi una prima raccolta che non è stata però seguitata o approfondita.

to per proiettarsi sul papato tridentino²³. Occorre anche a questo proposito però approfondire, oltre la visione strettamente ecclesiologica e le tesi ad essa sottostanti, il peso politico di questa nuova figura del papa-re che, quasi al di là di san Pietro, viene ricapitolata nel Mosé come capo del popolo ebraico in tutta la estensione del potere, dalla sfera religiosa a quella politica. Un solo esempio può forse essere sufficiente a lasciare intravedere il senso di questo discorso: la cacciata di Eliodoro dal tempio, raffigurata da Raffaello, non esprime un messaggio sacro ma rappresenta in modo evidente, come è stato recentemente notato, l'esaltazione della cacciata dei Bentivoglio, signori di Bologna, dalla città ad opera dell'armata papale: «The temple becomes a symbol of the States of the Church, the Bentivoglio are seen as profaning the temple; this is the papal version of the conflict. Art is here fulfilling the function of propaganda, just like the modern poster. . .»²⁴. Anche nel periodo della Controriforma l'enfasi posta sulle figure veterotestamentarie sembra esprimere la continuità e la persistenza di un papato che non si limita a confermare il suo primato sulla Chiesa universale ma trasmette un messaggio più complesso e composito in cui l'elemento regale assume anche fisicamente un'identificazione che non appare ridicibile nei termini precedenti del vicariato petrino o della donazione costantiniana anche se questi fondamenti continuano a essere sempre richiamati. Un discorso parallelo, ma intrecciato e tutt'altro che senza-tempo, si svolge nello stesso periodo con il richiamo e il riappropriarsi dell'antichità classica: dalla raffigurazione

²³ Ettliger: la tesi centrale è riassunta nelle conclusioni (p. 117): «In the political field this demand could no longer be seriously maintained, but since the pontificate of Pius II the popes were supreme again within their Church. The pictures of the Sixtine Chapel — and it is significant that they include papal portraits — celebrate this victory of the monarchic principle over the conciliar heresy». Smith, p. 92, Sisto IV aveva celebrato la vittoria del papato monarchico «the emphasis on Moses in the Casino's decoration suggests that this thinking was still very much alive during the pontificate of Pius IV».

²⁴ Burke, p. 165.

della nuova età dell'oro iniziata con Niccolò V²⁵, all'esaltazione di Paolo III attraverso gli episodi della vita di Alessandro il Grande²⁶, al richiamo ad Enea di Innocenzo X a metà del secolo XVII²⁷ — per fare soltanto esempi di studi usciti negli ultimi anni — ci troviamo di fronte un'immagine che con coerenza e continuità dà un volto alla nuova realtà del papato. L'esame delle statue erette nelle principali città dello Stato pontificio durante il Cinquecento, da Giulio II a Sisto V, ha permesso di cogliere fisicamente, attraverso l'iconografia e il contesto storico delle complesse vicende ad esse legate, la incarnazione del nuovo potere diretto e reale dei papi, potere che si presenta ben diverso dal modello medievale di Bonifacio VIII (pur conservandone alcuni elementi) per assumere l'aspetto della moderna signoria²⁸. Questo mutamento, se si vuole passare dalla raffigurazione iconografica a quella simbolica ritornando agli inizi del periodo che ci interessa, può essere testimoniato nella sua fase nascente dalla decisione di Niccolò V di abbandonare le armi di famiglia, in uso tradizionalmente e quindi varianti da pontefice a pontefice alle quali corrispondeva soltanto il simbolo perpetuo del pescatore, per adottare invece un vessillo permanente della Santa Sede costituito dalle chiavi di san Pietro incrociate²⁹.

Un percorso analogo può essere compiuto seguendo l'evoluzione del cerimoniale e della liturgia papale. «Porta della storia» è il titolo dato a un recente saggio sul ceri-

²⁵ Schröter.

²⁶ Harprath.

²⁷ Preimesberger.

²⁸ Butzek: ricerca filologicamente ponderosa e di estremo interesse anche perché, pur non essendo aggiornata sui problemi dello Stato pontificio (e in generale sulla genesi dello Stato moderno) arriva a conclusioni perfettamente collimanti con la tematica qui esposta nel passaggio dalle «Ehrenstatuen», ancorate ancora alle autonomie comunali, agli «Herrschaftsmonumente», manifestazione del nuovo potere centrale (v. in particolare la sintesi alle pp. 323-331).

²⁹ Westfall, pp. 20 ss.

moniale papale del XV secolo³⁰: in realtà è abbastanza difficile cogliere i mutamenti nell'esame dei simboli e delle cerimonie che hanno proprio nella quasi immobilità la loro funzione fondamentale nel processo di legittimazione del potere; le mutazioni sono per natura loro quasi impercettibili e non facilmente documentabili, tanto più allo stato attuale, embrionale, degli studi. Si può tuttavia affermare che dopo il pontificato di Niccolò V il cerimoniale papale entra in un processo di esaltazione e nello stesso tempo di secolarizzazione che dominerà i decenni e i secoli seguenti e che solleverà anche la meraviglia degli esponenti della Riforma cattolica interessati al recupero delle antiche tradizioni; sino a Niccolò V la liturgia è ancora pastorale con la celebrazione della messa e la predicazione da parte del papa stesso come vescovo di Roma, poi lentamente e con una continuità impressionante la liturgia papale diviene sempre più solenne e rigida: il papa celebra solamente tre volte all'anno e non predica mai limitandosi ad assistere; il cerimoniale romano diviene sempre più una scienza occulta strettamente connessa con l'arcano del potere che nemmeno lo sforzo pastorale della riforma cattolica per la restaurazione pastorale riuscirà ad incrinare³¹. Con Urbano VIII (1623-1644) alla fine del ciclo che cerchiamo di delineare, anche il cerimoniale papale raggiunge la sua formulazione definitiva terminando così il suo compito creativo ma continuando a giocare sino ai nostri giorni un ruolo non indifferente nel governo della Chiesa universale³².

³⁰ Wasner: in realtà si tratta di una buona raccolta di documentazione ma senza alcun approfondimento interpretativo. V. anche Dykmans.

³¹ Nabuco, introduzione. Questa ricerca ha preso le mosse da una lettera di Guglielmo Sirleto a Carlo Borromeo del 1575 (nell'anno giubilare cioè e nel pieno della riforma post-tridentina), nella quale è posto il problema della trasformazione del cerimoniale papale dopo Niccolò V e della fine della liturgia pastorale nel Rinascimento.

³² Nabuco, p. 43: lo scopo della ricerca è lo studio comparato «de nos pompes papales, qui datent de la Renaissance, et de la liturgie romaine encore pastorale, qui se maintint jusqu'au temps de Nicolas V et peu après». Bisogna dire che il Nabuco non percepisce i temi più propriamente politici che sono sottesi a queste osservazioni.

Che queste trasformazioni debbano essere connesse con l'emergere della figura di sovrano è particolarmente evidente nelle cerimonie di incoronazione e di presa di possesso del neo-eletto pontefice, anche se i pochi studi più recenti continuano a vederle soltanto sul piano ecclesiologico in rapporto con il trionfo del papato sui concili³³. Dalla metà del Quattrocento lo sviluppo delle manifestazioni connesse con l'ingresso al potere, il loro distacco graduale dalla radice religiosa dell'elezione del vescovo di Roma, la secolarizzazione già evidente ai tempi di Pio II (ma che avrebbe poi trovato punte ben più radicali nei decenni e nel secolo successivo) fanno, come è stato notato³⁴, dell'ascesa del nuovo papa un fatto del tutto diverso da quello dei tempi gloriosi e non da molto scomparsi dello splendido papato medievale di Innocenzo III. Si tratta anche qui di una storia ancora tutta da scrivere, per la quale antichi eruditi come Francesco Cancellieri ci hanno lasciato memorie che possono costituire una traccia³⁵ ma che vanno riviste e rovistate e ampliate alla luce delle più nuove sensibilità storiografiche per rilevarne gli aspetti più profondi come testimonianza di strutture di continuità del potere nel passaggio tra i vari pontificati — con strascichi non insignificanti che hanno raggiunto i tempi presenti.

Senza nemmeno entrare nell'immenso discorso sulla restaurazione dei «trionfi» nella Roma del Rinascimento, dei cortei scenografici che non soltanto non si attenuano ma crescono il loro peso politico di raffigurazione del potere nel passaggio dal Rinascimento alla Controriforma e al Barocco e servono di modello a tutta la nuova Euro-

³³ Schimmelpfennig (a) e (b).

³⁴ Schimmelpfennig (b), p. 250; Stieber, p. 333.

³⁵ Cancellieri. Un simile discorso andrebbe sviluppato a proposito dell'evoluzione delle cerimonie funebri e in genere per quelle proprie della sede vacante, per le quali non ho trovato però alcuna opera di riferimento. Esemplare dal punto di vista dei precedenti medievali e della metodologia è il saggio di Elze.

pa delle corti³⁶, è necessario almeno accennare (non si può fare di più per la mancanza di studi) all'importanza dei simboli fisici del potere. Anche qui lo sviluppo non è certo di rottura con il passato: la tiara come simbolo del potere universale del pontefice aveva preso da secoli il sopravvento sulla mitra, simbolo del potere episcopale e spirituale, e aveva assunto la sua forma definitiva del triregno già nel XIV secolo³⁷. Dalla metà del Quattrocento essa sembra però assumere non solo una maggior presenza ma una nuova vita, più distaccata dalla radice imperiale-costantiniana e più legata al peso concreto della sovranità: ciò si coglie non soltanto nell'attenzione all'aumento del suo splendore e della sua ricchezza (tanto da servire come pegno nei momenti più disastri della finanza papale) ma nel suo uso dilatato e anche nella sua trasformazione: con il favoloso esemplare commissionato da Giulio II essa perde anche la forma del triregno tradizionale per assumere una struttura unitaria di tipo nuovo³⁸. Anche se con i successori si assisterà ad un recupero

³⁶ Payne; Mitchell, in particolare per l'entrata in Roma di Giulio II dopo la vittoriosa campagna per il recupero di Bologna nel 1507 (pp. 9 e 114-115): «And in the case of Rome and the States of the Church, nearly all state occasions were ecclesiastical ones as well. In the triumphal return of Pope Julius II in 1507, secular and religious motifs are quite inextricably tangled in the artistic and dramatic presentations». Il discorso andrebbe poi allargato dalle manifestazioni straordinarie alla evoluzione delle feste ricorrenti come il carnevale che da Paolo II in poi, lungi dall'essere una semplice manifestazione di mondanizzazione, assume l'aspetto di strumento politico per spegnere le fiamme residue dello spirito municipale; Rodocanachi (a), p. 151. Strong dedica una particolare attenzione all'eredità ecclesiastica che caratterizza la «liturgy of State» della prima età moderna (pp. 21-22), ma trascura completamente nella sua sintesi sul «teatro del potere» la Roma papale. Così anche Yates.

³⁷ Schramm, I, in particolare alle pp. 62-63. Sembra strano che non abbia dedicato alcuna attenzione all'evoluzione della tiara papale Hartung nel suo studio sulla corona come simbolo del potere regio alla fine del Medioevo.

³⁸ Müntz (b), il quale era d'opinione (ad es. p. 311) che i cambiamenti non siano da riallacciare ad una intenzione simbolica ma soltanto all'evoluzione del gusto: ho forti motivi per dubitare di quest'affermazione (risalente del resto alla fine del secolo scorso) anche se manchiamo, come ho detto sopra, della documentazione necessaria per lo sviluppo delle nuove ipotesi. Sull'importanza del pontificato di Paolo II nell'ev-

delle tre corone caratteristiche (ciò è certamente comprensibile nello sforzo di riaffermazione dell'universalismo dopo il turbinio provocato dalla Riforma), mi sembra difficile non cogliere la affermazione di un principio monarchico più strettamente legato alla sovranità territoriale.

Se si allarga lo sguardo dalla persona del principe e dai suoi personali simboli di potere all'ampio panorama della corte lo squilibrio esistente nelle nostre conoscenze assume aspetti quasi paradossali. Da una parte una serie quasi infinita di studi — che qui appunto non si possono nemmeno ricordare — sulla corte dei papi del Rinascimento e dell'età barocca nei più vari aspetti ma senza alcun tentativo di valutazione del significato politico che qui ci interessa. Dall'altra parte alcuni saggi recenti che hanno posto il problema della corte come strumento di consenso all'affermazione dello Stato moderno, accanto ad altri strumenti individuati da una letteratura più vecchia quali l'esercito stanziato, la burocrazia, l'organizzazione delle finanze, la diplomazia, ma che non hanno preso in considerazione la corte romana che pure si presenta come un modello ammirato e seguito dalle grandi monarchie europee nella costruzione del proprio apparato di potere³⁹. Come è stato recentemente osservato⁴⁰, non esiste alcuno studio sulla corte rinascimentale dei papi: «Eppure tra Quattro e Cinquecento Roma produce un modello, in senso strettamente semiotico, una tipologia culturale che funzionerà per tutta l'Europa di *ancien régime* come il

luzione dell'uso della tiara, v. Miglio, pp. 121-153. Sul nuovo uso politico dei doni tradizionali della rosa d'oro e della spada conferiti annualmente dal papa a personalità del mondo cristiano v. Cornides (in particolare alle pp. 65-66).

³⁹ Elias; Kruedener; V. Reinhardt; Strong, il quale ultimo pure parla di «a liturgy of State» erede delle celebrazioni ecclesiastiche medievali (pp. 21-22). Dal 1978 hanno incominciato a uscire i volumi editi dal centro studi «Europa delle corti» che si propone appunto un approccio interdisciplinare al tema: al I vol. (a cura di A. Romani) sono premessi interessanti saggi di introduzione metodologica di A. Tenenti, A. Stegmann, C. Ossola.

⁴⁰ Quondam, p. 167.

Modello per eccellenza: il discorso europeo sulla Corte e sul Cortigiano ha la sua matrice in questa Roma. . .». A tale squilibrio ha contribuito non poco anche la storiografia che ha affrontato i problemi del papato nell'età della Riforma: impegnata nella definizione del processo di secolarizzazione come di un insieme di abusi (a volte per considerarli al margine di una realtà più profonda, a volte per imperniare su di essi la dimostrazione della decadenza del papato in quanto tale) non ha saputo cogliere le esigenze politiche che sottostavano alla formazione della corte rinascimentale dei sovrani dello Stato pontificio e le valenze storiche di questo processo.

Resta il fatto (e noi ci accontentiamo, per le ragioni sopra dette, di alcuni accenni superficiali) che nella seconda metà del Quattrocento la corte romana si sviluppa, partendo molto più dalla esperienza delle Signorie italiane che dalla tradizione curiale del papato medievale, come la più grande e di gran lunga più importante corte d'Europa. E tale rimase a lungo prima di essere soppiantata dagli altri centri emergenti, scuola di politica e di diplomazia, di comportamento etico e di galateo, di moda e di costume, di gusto letterario ed artistico. Roma diventa una città-corte che trova la sua unica ispirazione nell'essere capitale: certo non soltanto dello Stato pontificio, anche se durante l'arco cronologico qui esaminato il peso dello Stato e dell'alone costituito in certo modo dal resto d'Italia non fa che aumentare in proporzione alla perdita di terreno che si ha sul piano universale; paradossalmente però la centralità religiosa del papato produce l'effetto di esaltare ed esasperare il fenomeno sociale e politico costituito dalla città-corte. Ancora nel 1580, in piena età della Controriforma quindi, Michel de Montaigne vedeva Roma come «une ville toute court et toute noblesse» nella quale «l'oisiveté ecclésiastique» fa da agente moltiplicatore (a danno dello sviluppo delle attività produttive totalmente trascurate) del parassitismo e dove le differenze nazionali non si avvertono per la presenza di tanti stranieri: «cha-

cun y est comme chez soi»⁴¹.

Non ci si può quindi limitare a notare alcune punte storiche come la corte di Leone X o quella di Paolo III⁴² ma è necessario indagare la funzione storica della corte in tutto l'arco qui considerato sino agli splendori rigidi del cerimoniale barocco nelle sue funzioni politiche precipue, per coglierne anche le indubbe trasformazioni avvenute sotto l'impulso della riforma tridentina. La funzione diretta alla sublimazione della sovranità, all'esaltazione del carisma del sovrano (in questo caso il problema della sacralità assume ovviamente aspetti interessanti anche nei riflessi sulle altre monarchie europee); la funzione diretta alla trasformazione del potente ceto aristocratico dello Stato in nobiltà cortigiana e ad attirare nell'orbita romana la nobiltà delle altre regioni italiane; la funzione diretta a tessere la rete di comportamenti e di interessi economici e sociali per il consolidamento del consenso. Si tratta di una ricerca ancora tutta da costruire ma anche su questo piano sembra che le poche tracce che possediamo ci permettano di misurare il lento, ma continuo e lungo cammino compiuto per la costruzione dello Stato e di identificare anche gli elementi che non permetteranno a questo organismo di raggiungere la maturità che raggiungeranno le altre monarchie europee per le contraddizioni che emergono proprio nella formazione della base e del consenso in questo intreccio di secolarizzazione delle strutture ecclesiastiche e di clericalizzazione del ceto dominante. E qui si ritorna al problema della curia, che non

⁴¹ Montaigne, pp. 284 e 302. Sulla «villa» come nuovo polo sociale e urbanistico della nobiltà cortigiana, v. ora Coffin.

⁴² Su cui abbiamo i vecchi studi del Ferrajoli (a) e del Dorez che pure potrebbero essere passibili di più moderne utilizzazioni. Esigenze analoghe a quelle qui espresse — sulla necessità di un'analisi del mondo intellettuale che si coagula intorno alla corte papale tra Quattrocento e Cinquecento — in De Caprio e Quondam. Il breve studio del Lee sulla corte di Sisto IV non sembra portare nuovi elementi. Per il periodo precedente uno studio esemplare sulla corte papale d'Avignone in Guillemain; qui viene posto anche il problema dello sviluppo parallelo della corte papale e di quelle delle monarchie emergenti (pp. 697-723).

deve essere identificata con la corte ma che dalla corte nasce e che tende a dominare la corte stessa: alla sua ambiguità si è già accennato e ad essa si ritornerà più avanti nel discorso sugli organi di governo e sulla burocrazia. Certo è che proprio mentre la corte rimane punto di riferimento fondamentale per la politica italiana ed europea, la nascita di una burocrazia clericale che trova nella «prelatura» il suo primo fondamentale gradino nella Roma della Controriforma cancella la simbiosi che era stata tipica della curia rinascimentale tra laici ed ecclesiastici, come è stato recentemente osservato⁴³, senza riuscire a risolvere né il problema della riforma religiosa né quello della formazione di un ceto dirigente capace di sostenere il peso dello Stato; producendo invece un essere ibrido che caratterizza il Seicento romano e che porta in sé, nonostante le splendide eccezioni, il germe della decadenza.

Rimane certamente il risultato conseguito con la trasformazione dell'aristocrazia signorile delle province e il baronato romano in una società cortigiana, svuotata, come ceto, di un vero potere politico, trasformazione che costituisce forse il filo più coerente della politica papale da Niccolò V a Paolo III e che coinvolge in diverso modo tutti i pontefici — dapprima con il superamento dell'istituto del vicariato papale e delle Signorie autonome da esso derivate poi con l'eliminazione delle sacche di autonomia rimaste all'interno stesso del corpo dello Stato pontificio⁴⁴ — e che ha la sua scena finale nel tramonto politico della famiglia Colonna con la presa della fortezza di Palliano nel 1542. Le testimonianze di Machiavelli e Guicciardini sono ben note e non rappresentano che la punta di un processo che investe tutte le fibre dello Sta-

⁴³ Prosperi (c), al quale rinvio per tutta la discussione sul cortigiano romano ricordando solo i classici saggi di Cantimori (b) e Dionisotti (pp. 55-58: «Chierici e laici»).

⁴⁴ Oltre al già citato Delumeau (b), v., per citare solo come esempio studi recenti che hanno illuminato alcuni aspetti di questa politica, Trame e Mallett (a).

to⁴⁵. Non è nostro compito qui esaminare i singoli episodi, ma il processo è nitido nel suo sviluppo e non è messo in discussione ma anzi potenziato nella successiva epoca della Controriforma. Ancora agli inizi del Seicento Traiano Boccalini passava in rassegna le grandi famiglie

⁴⁵ Oltre al celebre cap. XI del *Principe*: «Nondimanco se alcuni mi ricercassi donde viene che la Chiesa nel temporale sia venuta a tante grandezze, con ciò sia che da Alessandro indietro e potentati italiani, e non solum quelli che si chiamavano e potentati, ma ogni barone e signore benché minimo, quanto al temporale la estimava poco, e ora uno re di Francia ne trema...» (Machiavelli, p. 37) ricordo soltanto, come esempio, il cap. XXX del I libro delle *Istorie fiorentine* in cui parlando della concessione delle terre della Chiesa ai signori, come vicari, aggiunge «La qual cosa infino ad Alessandro VI tenne la Chiesa debile; il quale ne' nostri tempi, con la rovina de' discendenti di costoro le rende l'autorità sua» (Machiavelli, p. 403). Il tema è ripreso pari pari nel cap. XXIV delle *Storie fiorentine* del Guicciardini, come bilancio del pontificato di Alessandro VI: «... furono e' successi sua più volte maggiori ch'e' disegni; e cominciando da Roma, disfatti gli Orsini, Colonesi e Savelli, e quegli baroni romani che solevano essere tenuti dagli altri pontefici, fu più assoluto signore di Roma che mai fussi stato papa alcuno; acquistò con somma facilità le signorie di Romagna, della Marca e del ducato; e fatto uno stato bellissimo e potentissimo, n'avevano e' fiorentini paura grande, e' viniziani sospetto, el re di Francia lo stimava. Ridotto insieme uno bello esercito, dimostrò quanto fussi grande la potenza di uno pontefice, quando ha uno valente capitano e di chi si possa fidare; venne a ultimo in termini, che era tenuto la bilancia della guerra fra Francia e Spagna; fu insomma più cattivo e più felice che mai per secoli fussi forse stato papa alcuno» (Guicciardini, e, p. 352). Espressioni analoghe ritroviamo nella *Storia d'Italia* a proposito dei successivi pontificati di Giulio II e Leone X: quanto al primo «Degno certamente di somma gloria se fusse stato principe secolare, o se quella cura e intenzione che ebbe a esaltare con l'arti della guerra la Chiesa nella grandezza temporale avesse avuta a esaltarla con l'arti della pace nelle cose spirituali: e nondimeno, sopra tutti i suoi antecessori, di chiarissima e onoratissima memoria: massimamente appresso a coloro i quali, essendo perduti i veri vocaboli delle cose, e confusa la distinzione del pesarle rettamente, giudicano che sia più officio de' pontefici aggiungere, con l'armi e col sangue de' christiani, imperio alla sedia apostolica che l'affaticarsi, con l'esempio buono della vita e col correggere e medicare i costumi trascorsi, per la salute di quelle anime, per la quale si magnificano che Cristo gli abbia costituiti in terra suoi vicari» (Guicciardini, a, III, p. 257); nel 1521 Leone X arbitro della politica italiana, corteggiato dalla Francia e dall'impero (libro XIV, cap. I) «Possedeva tranquillamente e con grandissima ubbidienza lo stato amplissimo della Chiesa, e Roma e tutta la corte era collocata in sommo fiore e felicità, piena autorità sopra lo stato di Firenze, stato potente in quegli tempi e molto ricco...» (Guicciardini, a, IV, p. 78).

romane notando argutamente che la loro situazione era irriconoscibile rispetto all'antica potenza perché i papi avevano saputo ridurre «i papaveri, alti già come cipressi, all'umil bassezza delle viole nane»⁴⁶. Naturalmente tutto questo è ottenuto con grandi concessioni sul piano economico, del prestigio e del privilegio sociale (a scapito quindi dello sviluppo di una borghesia produttiva) e con una rete di politica matrimoniale delle grandi famiglie papali e cardinalizie non senza peso sullo sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche dei secoli successivi.

Un discorso analogo e collegato andrebbe fatto sulla vittoriosa lotta condotta contro le autonomie cittadine, nella quale i casi di Bologna e di Perugia rappresentano le punte più note ma che dovrebbe essere studiata capillarmente per tutti i territori pontifici, al di là degli episodi clamorosi, nei progressi quotidiani del centralismo romano⁴⁷. A questo proposito non si devono confondere le concessioni di autonomia finanziaria e organizzativa, attuate proprio per consolidare la sottomissione interessata del patriziato cittadino, con una rinuncia all'espansione

⁴⁶ Boccalini (centuria III, ragguglio 27), III, p. 83; e (nel successivo ragguglio 52) aggiunge che i papi «... non solo con la severità aveano mortificato i boriosi Perugini, i discoli Spoletini, i faziosi Romagnoli, i sediziosi Ascolani, i sanguinari Marchigiani, ma le istesse famiglie romane aveano di modo mortificate, che tremavano per l'aspetto solo di un sbirro; onde era che i sudditi dello Stato ecclesiastico si vedeano viver in una tranquillissima pace» (Boccalini, III, p. 155). Per uno sguardo d'insieme sul rapporto tra i papi e la nobiltà dello Stato v. Mistruzzi; Pericoli; Ch. Weber, pp. 12-22; più avanti cap. IV, pp. 151-154.

⁴⁷ Sono esemplari i recenti studi del Black (d) per Perugia. Per Bologna e la Romagna una visione d'insieme della situazione in De Benedictis, Fanti, Giacomelli, Melandri, Tocci. Per le Marche Molinelli, Paci, Anselmi, Zenobi (a). Sulla «specifica discussione intorno ai «capitoli» di Niccolò V con la città di Bologna v. Orlandelli, Bartolotti. Per i parlamenti nello Stato pontificio, v. Cecchi e naturalmente Marongiu (a), pp. 256-263, 359-369, 425-429. Certo è che gli studi sull'amministrazione provinciale pontificia hanno avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni e lasciano intravedere un salto qualitativo delle nostre conoscenze di cui dovremo forse fra breve prendere atto (si veda fra l'altro R. Volpi, *Le regioni introvabili: centralizzazione e regionalizzazione nello Stato pontificio*, Bologna, 1983.

della sovranità statale, almeno nei limiti in cui si può parlare di questa per il XVI secolo⁴⁸. Anche qui è illuminante una pagina del Guicciardini sul comportamento di Giulio II con Bologna dopo la conquista: «Nella quale benché il pontefice, costituiti i magistrati nuovi a esempio degli antichi, riservasse in molte cose segni e imagine di libertà, nondimeno in quanto allo effetto la sottomesse del tutto all'ubbidienza della Chiesa: liberalissimo in questo che, concedendo molte esenzioni, si sforzò, come medesimamente fece in tutte l'altre città, di fare il popolo amatore del dominio ecclesiastico»⁴⁹. Guicciardini stesso come governatore pontificio fu uno dei grandi protagonisti di questa politica; esamineremo poi la sua azione per la sottomissione del ceto ecclesiastico: per ora questa sua osservazione ci sembra sufficiente sintesi di un indirizzo generale. Anche per la città di Roma: le istituzioni comunali sono sottoposte ad una pressione crescente con un processo che gradualmente le svuota di ogni potere effettivo in favore dell'autorità del governatore papale e degli altri uffici e tribunali sino al loro annichilimento completo nel secolo XVII⁵⁰. Certo che in Roma lo sforzo di repressione dell'autonomia si coniuga, come si è accennato, con l'incentivazione esasperata del suo ruolo di capitale e quindi con il suo coinvolgimento diretto e attivo come elemento propulsore dello stesso centralismo. La

⁴⁸ In questo errore di prospettiva mi sembrano essere incorsi Colliva (a), e Verardi Ventura quando affermano che sui capitoli di Niccolò V, sui patti stipulati nel 1447 tra Bologna e il papa, si sviluppò poi per tre secoli e mezzo tutta la vita costituzionale bolognese e che «risultò dunque bloccato il processo di statizzazione» (Colliva, a, p. 20). Su questa linea si era mosso con più cautela il Dal Pane, p. 191.

⁴⁹ Guicciardini (a), II, p. 181 (libro VII, cap. III).
⁵⁰ Rodocanachi (b); la conclusione è che a metà del Seicento (p. 332) «l'administration capitoline n'existait plus que de nom, et par la seule vertu de résistance à l'anéantissement qu'ont les institutions anciennes». Nel 1634 il Gigli annota sconsolato nel suo diario (p. 144): «a questo termine è ridotta la maestà del Popolo Romano», ma tutto il diario del Gigli è particolarmente interessante come testimonianza della frustrazione del vecchio ceto dirigente cittadino. Altre notizie sulla città di Roma nelle storie generali del Paschini (a), Pecchiai, Petrocchi (b). Studi su particolari istituzioni in Del Re (a), (c), (e).

decadenza di Roma nel primo Quattrocento e la sua crescita quasi tumultuosa dal punto di vista demografico, sociale ed economico nel secolo successivo, il suo totale rinnovamento urbanistico sono cose troppo note e troppo largamente studiate perché ci sia bisogno di spendere molte parole: alla fine del Cinquecento essa è una vera capitale mondiale che serve come modello per le grandi monarchie⁵¹. Che poi sia stata in seguito superata e il suo fulgore di grande capitale sia rimasto come bloccato nel corso del secolo XVII, mentre le altre capitali crescono in tutte le dimensioni, questo è un problema legato non tanto alla situazione della Chiesa romana nella sua dimensione universalistica (ben poco sembra avesse inciso su questo piano anche il gran colpo della Riforma!) quanto alla crisi dello Stato pontificio e alla decadenza italiana.

In ogni caso ciò che resta notevolmente inesplorato è il rapporto tra la città e lo Stato, tra Roma e il papa come sovrano. Non potendo percorrere le tappe di questo rapporto mi limito a ricordare il messaggio politico contenuto nel testamento di Niccolò V⁵². Le avversità sostenute dai pontefici sono derivate in passato, afferma il papa, dalla mancanza di fortificazioni, particolarmente in Roma:

Has quidem et veteres ac recentes persecutiones Romani Pontifices, nullo unquam, ut jure existimamus et credimus, tempore pertulissent, si novis et inexpugnabilibus munitionibus se, praesertim intra Urbem, protexissent.

⁵¹ Rinvio naturalmente alle conclusioni dell'ampia opera del Delumeau (a).

⁵² Manetti, pp. 952-53; Miglio, pp. 21-22 e *passim*; cfr. anche Frutaz, Rodocanachi (c) che così conclude le sue considerazioni sul declino, alla fine del Cinquecento, della grande importanza politica che Castel Sant'Angelo aveva avuto nel periodo precedente come cardine del potere papale (p. 186): «Le salut du Saint Siège ne dépendait plus du Château Saint-Ange; les ennemis du dehors ne menaçaient plus la ville et il n'y avait plus dans Rome de parti assez puissant pour inquiéter la papauté». Particolarmente importante in questa evoluzione nella sua fase ascendente è l'attività come castellano di Castel Sant'Angelo di Rodrigo Sánchez de Arévalo sotto Paolo II negli anni '60 del Quattrocento, Laboa, pp. 81-127 e Trame, pp. 121-22.

È ancora evidente l'angoscia per la recente congiura del Porcari (1453), ultimo e ormai patetico tentativo di restaurazione della libertà repubblicana; per questo la prima preoccupazione dei cardinali dovrà essere quella di portare a termine le fortificazioni la cui costruzione era stata da lui intrapresa:

...ut successores nostri externorum tumultuum, domesticarumque persecutionum penitus omnino expertes, dominicum gregem... tamquam veri animarum pastores, diligentius atque liberius salubribus cibariis alere, et per hunc modum aditum in viam salutis aeternae traducere possint et valeant.

La Roma di Niccolò V è stata la madre della Roma moderna ed è stata anche la levatrice della città moderna. Quest'affermazione di base dello splendido libro del Westfall già più volte citato⁵³ non può che trovarci concordi e non possiamo che rinviare alle sue analisi specifiche sull'urbanistica romana tra Quattrocento e Seicento⁵⁴. Ciò però che qui intendo sottolineare — cosa che non mi sembra del tutto compresa dal Westfall che tende ad enfatizzare l'importanza del momento propriamente religioso rispetto al piano politico⁵⁵ — è la connessione della politica urbanistica dei papi con la costruzione dello Stato. La fortificazione del Vaticano, la ricostruzione e l'uso milita-

⁵³ Westfall, p. IX. Sul piano più generale del pensiero politico ma senza riferimento alla crescita concreta dello Stato v. H. Bauer.

⁵⁴ Benevolo, cap. II. Vedi ora Esch, che sottolinea il fattore politico del Rinascimento romano non interpretabile, nella svolta della metà del Quattrocento, con spiegazioni di tipo economico: «Die Kunst der Renaissance ist in Rom als Hofkunst von Anfang an und wird es nicht erst... Denn nun gehört Rom dem Papst, und er ergreift es: auch der Papst wird zum Fürsten und formt seine Umwelt nach seinem Bilde». Per la politica edilizia del Seicento v. Scavizzi (a) e (b).

⁵⁵ Westfall, ad es. a p. 20: «Nichola's settling into the Vatican represented the pope's turning from the temporally oriented Church that Dante had excoriated; St. Peter's was just as Constantinian as the Lateran, but its authority was Petrine and apostolic rather than imperial and associated with the bishopric of Rome». In realtà si può condividere il giudizio del distacco dal Laterano come distacco da una prevalente ideologia imperiale e dalla funzione episcopale, ma ciò non vuol dire distacco dal potere temporale, bensì un rapporto di potere di tipo nuovo dello Stato con la città e con il territorio.

re e di polizia di Castel Sant'Angelo, l'apertura delle grandi reti viarie urbane, l'incentivazione alla edificazione delle centinaia di palazzi della nuova nobiltà cortigiana e prelatizia sono tutti aspetti di uno sviluppo che certamente non esisteva completo nella mente di alcuno, né di Niccolò V né dei suoi successori, ma che traeva la sua interna coerenza, al di là di ogni sbandamento o regressione, nel legame con una nuova realtà dello Stato concepito come ordine pubblico e come monopolio degli interventi per la salute terrena ed eterna dei sudditi. Dietro la città-paradiso non ci sono solo vaghi panorami di armonie geometriche ma le nuove idee forza della politica del Rinascimento di cui i papi si sono appropriati e che hanno sviluppato con continuità impressionante da Niccolò V a Sisto IV, a Leone X, a Sisto V, a Urbano VIII per citare soltanto alcuni nomi, e la cui presenza domina ancora la Roma fisica di oggi.

Ritornando alle esortazioni stese da Niccolò V sul letto di morte sopra riportate, due sono le finalità concrete della nuova sovranità: l'ordine pubblico e il benessere dei sudditi (a sua volta finalizzato alla vita eterna). Due quindi sono gli strumenti diretti concretamente al raggiungimento di questi scopi, l'esercito e le fortificazioni da una parte e una politica tendente ad espandere la sfera d'intervento dello Stato nella vita pubblica dall'altra. L'esercito diviene dalla seconda metà del secolo XV una delle più rilevanti preoccupazioni dei papi e uno dei principali impegni finanziari della Camera apostolica⁵⁶. Senza entrare nei particolari di una storia che presenta pur aspetti interessantissimi e quasi tutti ancora da esplorare⁵⁷, si può dire che la svolta politica della metà del Quattrocen-

⁵⁶ Vedi i più recenti studi di Mallett (b), *passim*, e G. Lutz (b). Questo ultimo saggio contiene l'unico tentativo di sintesi sugli sviluppi dell'esercito papale sino al 1667 e ad esso rinviamo anche per i riferimenti bibliografici.

⁵⁷ Sulla struttura dell'esercito papale abbiamo soltanto i vecchi studi di Da Mosto mentre la documentazione archivistica sembrerebbe garantire interessanti risultati in un settore particolarmente trascurato.

to che qui ci interessa ha una corrispondenza diretta con la formazione di un'armata permanente di 8.000/10.000 uomini, fra le maggiori nel sistema politico italiano formatosi in seguito alla pace di Lodi, con l'avvio di un nuovo sistema organizzativo basato sul superamento del sistema della condotta, con un comando supremo affidato abitualmente a un nipote del pontefice (gonfaloniere o capitano generale di Santa Chiesa: i primi grandi esempi sono Pier Luigi Borgia con Callisto III, 1455-1458, Antonio Piccolomini con il successore Pio II, 1458-1464 e Girolamo Riario con Sisto IV, 1471-1484) e un'amministrazione affidata a ecclesiastici o chierici della Camera in funzione di commissari⁵⁸, con il coinvolgimento sempre maggiore sia delle grandi famiglie (nei posti di comando) che dei sudditi dello Stato⁵⁹. Alla fine del secolo XV questa organizzazione presenta già indubbi segni di debolezza, ma non si può parlare di un suo declino almeno sino al sacco di Roma del 1527⁶⁰. La crisi dell'esercito papale si inse-

⁵⁸ Vedi, solo per dare un esempio dell'importanza e della modernità dei nuovi moduli organizzativi, la motivazione dei poteri concessi già nel 1431 da Eugenio IV a Giacomo Caldera commissario per la spedizione militare in Campania: «...Nos esse condignum et utile extimantes in dicto exercitu ecclesie ecclesiasticam hinc personam, et prelatum maxime nobis fidum, prudentem et in agendis expertum, qui voluntatem et conceptus nostros intelligens et aliorum consilia, qui nobis consulunt et assistunt, illa communicet, cum quibus communicanda cognoverit, ita ut [sperantes] in deo et in nostra iusticia intentum nostrum celeriter consequamur...» (Theiner, III, pp. 301 e 304). Tali poteri dei commissari vengono poi estesi da Callisto III nel 1455 e nel 1461 da Pio II (Theiner, III, p. 392 e 416) con uno sviluppo che meriterebbe di essere studiato ben al di là di questi semplici accenni. Si può in ogni caso rettificare sin da ora l'affermazione di G. Lutz (b, p. 173) che vede documentata questa presenza solo a partire dal XVII secolo.

⁵⁹ Mallett (b), pp. 216-224. È naturalmente significativo che in questo stesso tempo il papato ricorra alla guardia svizzera non solo come armata mercenaria occasionale, ma come corpo stabile, fedele e forte garanzia di fronte ai continui sussulti dell'aristocrazia interna, Rodocanachi (f), p. 35.

⁶⁰ Mallett (b), p. 256: «The pope still had an army, but it was small, its components fluctuated, its traditions were few; it had been able to do little to save Rome from sack by the imperialists in 1527. While it would certainly be wrong to end a history of Italian warfare in the Renaissance in 1494, it would be equally wrong to try to continue it beyond 1530».

risce dunque con qualche contraddizione in più nel quadro più generale della crisi militare italiana del Rinascimento in dipendenza della crisi istituzionale e politica della penisola⁶¹. Certamente la debolezza si cronicizza, dato anche il quadro generale di pace di cui gode nel bene e nel male l'Italia dopo gli ultimi soprassalti della metà del secolo e l'allontanarsi dell'epicentro dei conflitti, mentre le spese militari papali tendono sempre più nella età della Controriforma ad assumere la forma di sovvenzioni alle potenze cattoliche in lotta⁶². Alla crisi generale italiana si aggiungono le contraddizioni specifiche che la rinnovata azione universalistica della Controriforma fa scoppiare e che trovano nella disgregazione dell'esercito pontificio una delle manifestazioni più importanti: da una parte infatti lo Stato papale è incapace di seguire sino in fondo la logica «nazionale» che sta alla base dei successivi sviluppi degli altri Stati europei; dall'altra la mancanza dell'esercito non solo come forza ma anche come strumento di integrazione sociale della piccola nobiltà e della borghesia costituisce, a mio avviso, una delle più importanti cause di una crisi istituzionale che diviene a poco a poco irrisolvibile. Le alte cariche militari, cominciando da quella di capitano generale e gonfaloniere della Chiesa perdono man mano il loro significato politico per divenire sempre più strumento di arricchimento cortigiano e punto di raccordo tra gli interessi dei laici delle grandi famiglie e l'apparato ecclesiastico: dalla fine del Cinquecento (non bisogna però dimenticare il potente esercito messo in piedi da Clemente VIII nel 1597-98 per il recupero di Ferrara e gli sforzi di Urbano VIII e Innocenzo X negli anni 1640 nella guerra per la conquista di Castro) l'esercito pontificio appare in decadenza e il suo ruolo limitato agli affari interni cosicché quando l'Italia sarà di nuovo, nelle guerre di successione del Settecento, teatro degli eventi bellici, lo Stato pontificio sarà praticamente alla mercé

⁶¹ V. le conclusioni della classica opera del Pieri.

⁶² Albrecht (b).

delle grandi armate europee che nel frattempo avevano completato la loro trasformazione in eserciti nazionali⁶³.

Osservazioni analoghe si potrebbero fare sulla evoluzione della marina pontificia che si sviluppa in parallelo all'esercito e con una speciale attenzione per la ricorrente minaccia turca e corsara a partire dalla metà del Quattrocento dalle primitive forme di «ventura» ad una organizzazione statale organica con Alessandro VI sino alla definitiva fisionomia di squadra navale permanente raggiunta verso la fine del Cinquecento⁶⁴. Ma il settore forse più importante dal nostro punto di vista (diretto cioè non tanto a delineare lo sviluppo di realtà organizzative quanto a cogliere l'arresto o il declino di potenzialità che non raggiungono la piena realizzazione) potrebbe essere quello delle fortificazioni. È stato recentemente notato⁶⁵ che lo sviluppo della moderna fortificazione europea centrata sulla nuova forma architettonica del bastione d'angolo in funzione delle nuove tecniche di artiglieria avviene proprio nell'Italia centrale tra la metà del Quattrocento e la metà del secolo successivo: le costruzioni rivelano una continuità impressionante e ci dicono quanto le esortazioni di Niccolò V siano state accolte dai suoi successori con l'uso dei più esperti architetti del tempo: Ostia antica, rifacimento di Castel Sant'Angelo, Civitacastellana, Nettuno, Civitavecchia, le fortezze delle Marche e della Romagna, per fare soltanto alcuni esempi.

Ritornando alla figura del papa-re che è al centro sempre del nostro interesse, è forse utile, più che non l'accumulare documentazione, ricordare le pagine in cui

⁶³ Vedi le pagine conclusive del saggio di G. Lutz (b). Per la desolata coscienza della situazione a metà Settecento in Benedetto XIV, cfr. anche Prodi (m).

⁶⁴ Una enorme miniera di informazioni è contenuta nei vecchi e poderosi volumi del Guglielmotti che andrebbero ripresi anche in relazione con le suggestioni mediterranee del Braudel e potrebbero a loro volta introdurre nuovi elementi nella relativa problematica.

⁶⁵ Hale; Hale-Highfield-Smalley (pp. 466-494, saggio di J.R. Hale, *The early development of the bastion: an Italian chronology c. 1450 - c. 1534*).

Pio II riferisce appassionatamente nel libro V dei suoi *Commentarii* la spedizione militare condotta nel 1461 nella campagna romana contro i potenti nobili Savelli: le nuove bombarde fatte costruire dal papa (e quasi amate affettuosamente: la prima era stata chiamata Silvia, la seconda Vittoria — dal nome di sua madre, la terza Enea...) hanno funzionato mirabilmente «...ac tum primum in agro romano quid bombardae possint cognoverunt»⁶⁶. Lo Stato pontificio non potrà divenire una delle grandi potenze europee, ma indubbiamente lo scopo di costituire e consolidare il potere sovrano del papa all'interno dello Stato sembra raggiunto dopo un secolo di contrastati successi con la perdita di ogni potere militare da parte dei Signori, delle grandi famiglie baronali e delle città.

Naturalmente non si può dire che la vittoria sulla riottosa nobiltà feudale sia stata totale e senza compromessi. Tantomeno si vuole affermare che non persistesse nello Stato pontificio un problema drammatico di ordine pubblico, che si fosse raggiunta la riserva totale allo Stato del monopolio della forza (tutti gli Stati dell'Età moderna sono ben lontani dall'averla raggiunta): la continua e spesso inane lotta contro il banditismo e il brigantaggio che occupa si può dire tutto il periodo qui esaminato come malattia endemica con punte di acuta gravità testimonia il contrario⁶⁷. Ma forse proprio il banditismo e il brigantaggio non sono che un'ulteriore testimonianza della fine dell'antico ordine particolaristico e dell'ultima reazione, particolarmente grave nelle campagne, contro la

⁶⁶ Piccolomini (b), pp. 524-25. Interessanti testimonianze sull'artiglieria come protagonista della lotta contro i baroni sotto il pontificato di Sisto IV sono nel diario di Stefano Infessura (p. 134): «... e dove che per altro tempo li santi apostoli intendevano a conquistare li popoli alla fede et devotione christiana colli miracoli, orationi et segno della santa croce, adesso si acquistano colli colpi delle pombarde et delle cerebottane et altri instrumenti atti alla battaglia».

⁶⁷ Carocci, pp. 147-152.

crescente invadenza dello Stato in sfere della vita sociale che ad esso nel periodo precedente erano completamente sottratte e contro i nuovi carichi fiscali imposti proprio per il mantenimento della nuova macchina statale.

L'indagine sullo sviluppo dell'azione di polizia in senso stretto, cioè di ordine pubblico e di prevenzione criminale nello Stato pontificio dell'età moderna è ancora tutta da fare. Le tracce esistono però abbondanti, dalla legislazione generale ai poteri concessi di volta in volta a cardinali legati e governatori, ai bandi generali e particolari da questi emessi, alle testimonianze numerose sull'azione stessa degli ufficiali e dei magistrati, all'organizzazione del sistema penale e carcerario⁶⁸. Alcuni aspetti li vedremo più avanti, particolarmente a proposito del rapporto chierici-laici nello Stato pontificio (quindi anche rispetto al diritto e alla prevenzione criminale): quello che ci interessa qui è porre il problema, a livello di ipotesi, da dimostrare e approfondire, della continuità di un'azione statale che si sviluppa con coerenza, pur attraverso mille difficoltà e intoppi, per affermare la presenza dello Stato nel controllo dei comportamenti devianti o ritenuti tali (in primo luogo il rifiuto della sovranità e delle sue manifestazioni concrete: il delitto di lesa maestà) e nell'appropriazione di sfere prima appartenenti al mondo feudale-signorile, all'autonomia cittadina o all'autorità ecclesiastica. Da questo punto di vista si deve sin da ora sottolineare che mentre in generale nei paesi cattolici il passaggio alla Controriforma pone complessi problemi nei rapporti con la rinnovata richiesta di autonomia ecclesiastica (anche se poi essi si risolveranno in favore dello Stato), nel dominio pontificio questo passaggio ha come effetto una notevole espansione del potere statale al cui servizio sono posti senza inciampi anche i nuovi strumenti, sia quelli più generali di modernizzazione (come i registri parrocchiali per nascite, matrimoni e morti; la organizzazione della vita sacramentaria, delle scuole di catechismo

⁶⁸ Su quest'ultimo punto vd. Paglia.

per l'educazione dei fanciulli; i nuovi sistemi di assistenza pubblica con la fondazione dei grandi ospedali per i mendicanti e altre istituzioni caritative: per fare soltanto alcuni esempi alla rinfusa)⁶⁹, sia quelli più specificamente preposti al controllo delle espressioni di pensiero e della stampa, della scuola e dell'università⁷⁰ come pure — per fare esempi più marginali ma forse non del tutto trascurabili come testimonianza del processo di costruzione dello Stato moderno — la riorganizzazione della contabilità pubblica e degli archivi⁷¹, la definizione della funzione del notariato⁷².

In sintesi l'ipotesi che qui si avanza è questa: indipendentemente dalle realizzazioni istituzionali pontificie nel loro sviluppo secolare e dando anzi per scontato il loro declino precoce e il loro crescente stato di inferiorità rispetto alle strutture che stanno per crescere nelle altre regioni d'Europa, lo Stato pontificio della prima età moderna ha fornito alla politica europea un anello forse essenziale (e certamente da tenere in considerazione) nella concatenazione di elementi che porta ad un nuovo modo di concepire e di vivere la politica e l'attività di uno Stato che viene ad invadere con la sua presenza ingombrante e protettiva settori e nodi vitali della realtà umana che antecedentemente erano ritenuti del tutto estranei alla sfera del pubblico inteso come politico. Si tratta di

⁶⁹ Su questa problematica in generale v. Bossy e Reinhard (g). Nulla esiste per quanto riguarda lo Stato pontificio in particolare. È interessante notare che recenti ricerche sembrano rovesciare per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza il precedente luogo comune sull'arretratezza delle istituzioni dello Stato pontificio rispetto a quelle d'Oltralpe, dando nuove coordinate per comprendere sia l'influsso esercitato dalle istituzioni romane nella loro fase di espansione nella prima età moderna sia il più tardo declino; v. nel vol. *Timore e carità* in particolare il saggio di E. Chaney sui rapporti dei viaggiatori inglesi.

⁷⁰ Rotondò; Prospero (d); Prodi (j).

⁷¹ Laemmer (a) (appendice I: *Memorie storiche degli archivi della S. Sede*, di G. Marini), pp. 440-457; Sickel, I, pp. 12-17; Duca - A.S. Famiglia, ove vengono riportati in particolare i testi legislativi di Sisto V nei quali è chiara la coscienza del rilievo politico-statale dei provvedimenti per la riorganizzazione degli archivi; Lodolini A.

⁷² Grisar (b).

Il potere e l'immagine

un passaggio (se si vuole dare un'esemplificazione non dimostrativa ma esemplificativa per una comprensione più immediata) dalla *pietas*, dalla carità alla preoccupazione per la pubblica felicità, assistenza (e obbedienza) che ha nella doppia figura del papa uno degli strumenti di attuazione. Nel 1625 è pubblicato in Roma il *De pietate romana*, del neerlandese, ormai naturalizzato e avvocato romano, Teodoro Ameyden, opera occasionale (sia per l'anno del giubileo sia per gli scopi apologetici) ma abbastanza significativa nel contesto di questo discorso. Mentre le prime tre parti parlano delle opere di carità corporali e spirituali e la «*reliquam universam in Deum pietatem*», la quarta e ultima «*polyticam Urbis administrationem complectitur*» e la giustificazione di questo inserimento è così formulata ⁷³:

Ad pietatem spectare polyticam reipublicae administrationem, vel ex eo convincitur, quod charitatem potissimum concernit in proximum, alteram pietatis partem: hinc legem a charitate proximi alienam, non solum dicimus iniustam, sed impiam; quia videlicet offensio proximi nequit esse absque laesione pietatis. In optima civitatis administratione urbs Roma coeteras omnes antecedit respublikas. Summa rerum apud romanum pontificem, qui cum duplicem gerat personam patris, sive pastoris communis totius Ecclesiae catholicae, et principis domini immediate Ecclesiae subiecti...

Il discorso ritorna quindi alla figura del papa-re, all'immagine di un papa sovrano che, proprio per la sua particolare e duplice fisionomia, è in grado di affrontare le esigenze emerse dal contesto storico e di fornire un modello, proprio in questi anni in cui la discussione sulle

⁷³ Ameyden (a), p. 194. Abbastanza interessante, per quanto più sopra detto a proposito della decadenza e della non significanza delle alte cariche militari pontificie nel Seicento, l'osservazione (p. 202): «... Caeterum, quia urbs Roma, omnium communis parens, pietate potius quam armis rem gerit, parum praefati ministri in munere habent negotii, licet ex maiestate sit, eos in omne tempus substinere». Per il problema dell'affluenza dei pellegrini a Roma negli anni giubilari v. Romani.

nuove dimensioni e funzioni dello Stato va emergendo in tutta Europa.

Una storia più nota, anche se solo a sprazzi e non nella sua globalità, è quella dell'espansione e degli interventi dello Stato sul piano più generale della società e dell'economia. Non parlo del caso specifico rappresentato dalla scoperta e dallo sfruttamento delle miniere di allume di Tolfa: esse hanno un peso non indifferente non solo economico, come rilevante fonte di entrata, ma anche politico sul papato del periodo qui considerato, dalla grande espansione nella seconda metà del Quattrocento al declino nel Seicento; non si tratta solo dei robusti rapporti che da esse si originano con il mondo finanziario, della speranza su esse fondata di fare dello Stato pontificio uno dei poli economici dello sviluppo dell'Europa, ma anche dell'inserimento nel papato di una rendita totalmente secolarizzata, di tipo moderno e inserita in una logica di sviluppo capitalistico⁷⁴. Importante sarebbe soprattutto soffermarsi sullo sviluppo della politica annonaria e di rifornimento granario, sugli interventi per la costruzione delle infrastrutture stradali, dei porti e degli acquedotti: Jean Delumeau ha dato gli elementi fondamentali per quanto riguarda la seconda metà del Cinquecento non soltanto per la città di Roma ma anche per tutta la rete di comunicazioni, di trasporti e di rapporti economici che dalla capitale si irradia⁷⁵; scavi e ricerche nei decenni precedenti e seguenti e nella vita economica e sociale della provincia potrebbero dimostrare i punti di partenza e i punti di declino, i punti di forza e quelli di debolezza di un ciclo politico ed economico non certamente arretrato e per certi versi forse anticipatore degli interventi che si svilupperanno nelle grandi monarchie d'Oltralpe, anche se

⁷⁴ Delumeau (c) (precedentemente anche Barbieri). Sul ruolo del capitale europeo e italiano in Roma tra Quattrocento e Cinquecento v. tra l'altro Bullard, De Roover, Poliakov, Schulte, Gilbert (c).

⁷⁵ Mi limito a rinviare al più volte citato Delumeau (a).

contiene in se stesso gli elementi di debolezza e le contraddizioni che porteranno ad un precoce tramonto⁷⁶.

Naturalmente tutti questi accenni portano ad individuare la centralità dell'enorme problema costituito dalle finanze pontificie, problema che è ovviamente fondamentale non solo in se stesso ma per i diretti riflessi sulla questione del rapporto tra potere temporale e potere spirituale nella monarchia papale. Fortunatamente la presenza di numerosi studi approfonditi, da quelli classici del Bauer⁷⁷ a quelli più recenti⁷⁸ — per limitarci soltanto ai riferimenti fondamentali — rende inutile ripercorrere ardui cammini e permette un comodo rinvio. Certo è che con l'avvio della costruzione dello Stato noi ci troviamo di fronte, a partire dalla metà del Quattrocento, ad un parallelo e graduale rovesciamento delle strutture finanziarie del papato: le entrate dello Stato, precedentemente in complesso abbastanza trascurabili rispetto a quelle derivanti a Roma dalla Chiesa universale in base a tradizionali e nuove forme di tassazione⁷⁹, diventano ora uno dei pi-

⁷⁶ Sul discusso problema della decadenza economica e del «fallimento» italiano nel cui quadro va inserita l'evoluzione dello Stato pontificio, rinvio alle messe a punto in Hohenberg-Krantz (in particolare per gli interventi di C. Cipolla e per l'ampio panorama bibliografico) e a Santosuoso. Sui problemi più generali delle origini ideologiche della politica economica e fiscale degli Stati europei il saggio ormai classico di Müller-Armack il quale però non considera con attenzione l'Italia e si limita a notare che nello Stato pontificio, come nei principati ecclesiastici tedeschi, fallisce ogni tentativo di costruzione statale a causa della supremazia della gerarchia ecclesiastica e del rifiuto delle novità introdotte dalla Riforma (p. 143); la conclusione è (pp. 145-146) che l'Italia rimase così chiusa per secoli nella stagnazione, esclusa da ogni sviluppo mercantile, sinché arrivò Cavour, discendente da famiglia ugonotta...

⁷⁷ C. Bauer (a) e (b).

⁷⁸ Caracciolo; Caravale (b); Grisar (a); Monaco (b), (c), (d); Partner (a), (c), (f); Reinhard (c) e (d). Una sintesi della situazione dello Stato pontificio nel quadro della finanza pubblica degli Stati italiani in Basini, pp. 47-59.

⁷⁹ Lunt (a), I, in particolare alle pp. 14-15: «... The principal source of additional income which the Camera was able to utilize was supplied by the States of the Church. In the second half of the fifteenth century the papacy, by depriving lords and communes of the practical inden-

lastrici fondamentali della finanza pontificia. Lo sviluppo di questo settore, se da una parte è frutto della nuova situazione religiosa e politica, dall'altra non può non incidere sulla politica stessa e sulla gestione complessiva del papato, accentuando l'interesse e l'impegno nel principato e condizionando molto spesso a queste esigenze anche le iniziative in campo propriamente ecclesiastico e religioso, cosa questa sfuggita agli storici della Chiesa⁸⁰. Pure la Riforma, con il distacco di molti paesi dalla Chiesa di Roma, insieme ai pesanti tagli che negli stessi paesi rimasti cattolici lo Stato compie sui contributi dovuti dal mondo ecclesiastico al papato, accentuano questo spostamento del baricentro finanziario e — paradossalmente — la stessa secolarizzazione delle strutture: se si può dire che alla fine del Medioevo siamo in presenza di un drenaggio di danaro dalle varie regioni dell'Europa verso Roma, possiamo dire che a distanza di un secolo, alla fine del Cinquecento il movimento si è invertito ed è lo Stato pontificio (e in una certa misura anche il resto d'Italia) a sostenere parte della nuova iniziativa universalistica del papato della Controriforma, con la conseguenza non ultima di accentuare la decadenza economica delle stesse terre pontificie proprio perché molte delle risorse spremute dallo Stato sono utilizzate per fini esterni allo Stato stesso non permettendo l'accendersi del circuito tra pressione fiscale e formazione di un ceto dirigente economicamente florido e intraprendente⁸¹.

dence they had long enjoyed, made itself again the effective ruler of the patrimony. The recovery of political authority resulted in a notable increase of the revenue... The interest of the Camera centered to a corresponding extent in the administration of this Italian state. At as consequence it lost something of the universal aspect which had given it such prominence in the fourteenth century» e ancora alle pp. 57-60. Hofmann, pp. 304-329, pone un diverso accento, partendo dalle sue ricerche sulla cancelleria, sullo sforzo della Camera apostolica, prevalente tra Quattro e Cinquecento, di far pesare i costi delle imprese politiche del papato sulla cristianità e non sullo Stato, posizione destinata a rovesciarsi alcuni decenni più tardi.

⁸⁰ Partner (f), in particolare alle pp. 58-59.

⁸¹ Questa è la tesi centrale del saggio del Carocci le cui suggestive,

Anche le misure adottate per far fronte ai nuovi bisogni, alle nuove esigenze di bilancio non sono state senza conseguenze sul piano più profondo dell'azione del papato. Esse si sono mosse sostanzialmente su due linee. In primo luogo l'introduzione, accanto alle imposte indirette sempre più pesanti, di un'imposizione diretta continuativa che ha il suo perno nel cosiddetto «sussidio triennale» (divenuto poi in realtà perpetuo) ad opera di Paolo III nel 1543⁸². Vedremo più avanti alcuni aspetti relativi alla imposizione dei pesi fiscali sugli ecclesiastici dello Stato; per ora mi limito a sottolineare la necessità di un collegamento della ricerca sulla imposizione fiscale nello Stato pontificio della prima età moderna con lo sviluppo generale non solo della tassazione ma più specificamente della consapevolezza fiscale o, per così dire, dello «spirito della tassazione» nella coscienza europea: sono già stati notati gli influssi della già complessa macchina fiscale della Chiesa medievale sullo Stato moderno⁸³ ma non credo si possa ignorare del tutto il nuovo apporto dato dal papato nella sua forma statale a partire dalla seconda metà del Quattrocento. L'unione del potere temporale e spirituale permette allo Stato pontificio in questo settore una audacia molto maggiore, proprio nel momento in cui il pontefice riaffermava una specie di monopolio supremo, almeno sul piano morale, delle concessioni di imposizione fi-

anche se non approfondite, ipotesi possono essere ancora molto fertili per la ricerca in questo settore. Cfr. anche Palermo. Per fare un solo esempio fra tanti si può ricordare il dispaccio del cardinale Tolomeo Gallo, a nome di Gregorio XIII, al nunzio a Graz, Germanico Malaspina, in risposta a pressanti richieste di sovvenzioni per l'arciduca Carlo: «Per tanto io torno a dir a V.S. che N.S. non ha mai ricusato né ricusa d'aiutar S.A. et che più presto lascerà patire a le cose temporali de lo Stato ecclesiastico et levarà da i commodi proprii che mancar a l'A.S. dove sia vero bisogno...» (*Nuntiaturberichte, Sonderreihe: Grazer Nuntiatur*, II, p. 303).

⁸² Sulle imposte dello Stato pontificio nell'età moderna Delumeau (a), II, pp. 824-843; Monaco (b) e (d). Per la situazione medievale Lunt (a), I, pp. 57-60. Rimane quasi completamente da investigare la realtà locale per la quale abbiamo soltanto alcuni sondaggi in Rotelli, Caravale (a), Moschetti (quest'ultimo in particolare alle pp. 227-253).

⁸³ Favier.

scaie considerate ancora come una cosa ingiusta e lesiva dei diritti personali, da giustificarsi quindi con particolari ragioni che non fossero quelle generali del mantenimento del sovrano e del suo apparato, mantenimento per il quale erano supposte entrate diverse e specifiche⁸⁴.

Un altro strumento tecnico, messo in opera parallelamente all'imposizione dalla metà del Quattrocento in poi, è stata l'espansione sempre più massiccia del debito pubblico del papato. Anche a questo proposito ci troviamo di fronte ad un fenomeno largamente studiato⁸⁵, dalle prime forme sporadiche di vendita degli uffici (come strumento di anticipazione delle entrate), alla fondazione e vendita di interi collegi garantiti su vecchie e nuove tassazioni ecclesiastiche oppure su nuove imposizioni fiscali (a partire dal collegio dei 70 abbreviatori delle lettere apostoliche fondato da Pio II nel 1463: gli uffici venali sono oltre 2000 nell'età di Leone X e raggiungono la loro massima espansione alla fine del secolo, in piena età della Controriforma, con Sisto V), sino alle forme più moderne di debito pubblico con la fondazione di «Monti» (a partire da quello detto «della fede» del 1526) come vendita preventiva capitalizzata di specifiche entrate del papato⁸⁶. Anche a

⁸⁴ Mann, pp. 38-50. Nella prima età moderna l'idea base è ancora che il ricorso all'imposizione fiscale è accessorio rispetto al sistema finanziario-patrimoniale del sovrano; in rapporto a questo problema andrebbe rivista la clausola contenuta nella bolla «in coena Domini» — alla quale si accennerà più avanti — di condanna per i principi che «in terris suis nova pedagia imponunt vel prohibita exigunt» (per l'esempio relativo al duca di Milano Massimiliano Sforza v. Prodi, a, p. 477).

⁸⁵ Il rinvio è agli studi generali indicati nelle pagine precedenti e in particolare a Delumeau (a), II, pp. 751-824; Piola Caselli. La sintesi e la bibliografia più aggiornata in Partner (f). Per la dottrina della venalità degli uffici nella canonistica medievale, particolarmente interessante per il contributo dato dalla struttura ecclesiastica allo sviluppo dell'istituto, v. Lefebvre (a). Che Roma abbia preceduto gli Stati europei nell'organizzazione del sistema di vendita degli uffici sin dal secolo XII è già stato sottolineato (Swart, pp. 82-86): ciò che resta ancora da approfondire è il rapporto tra la moltiplicazione degli uffici stessi a partire dalla seconda metà del Quattrocento e le nuove dimensioni statali della monarchia papale. Sulla venalità degli uffici in generale mi limito a rinviare alla ricerca ormai classica di Mousnier.

⁸⁶ Monaco (a).

questo proposito, mentre rinviamo a successivi capitoli la illustrazione di alcuni aspetti di queste istituzioni che direttamente toccano il rapporto tra spirituale e temporale, è opportuno sottolineare sin da ora l'elemento costituito dalla continuità di questo fenomeno dal Rinascimento all'epoca post-tridentina, dalla seconda metà del Quattrocento alla seconda metà del Seicento, quando il sistema della venalità degli uffici entrò in crisi non soltanto in Roma ma in tutta Europa: né le proposte riformatrici che si levano dal campo cattolico, né la Riforma, né la Controriforma riescono ad incrinare lo sviluppo di un ciclo che coinvolge sia le due persone del pontefice (come capo della Chiesa e sovrano) che il corpo della curia con una saldatura di interessi concreti, dentro e fuori Roma, non riconducibili o dominabili con un processo di moralizzazione ma legati alle necessità vitali del nuovo organismo politico. Il peso dello Stato diviene, a partire dalla metà del Cinquecento, veramente determinante per il papato, condizionante sia in senso positivo, come fonte di entrate, sia in senso limitativo come incentivo per la secolarizzazione dell'apparato ecclesiastico e per la clericalizzazione dell'apparato statale.

La continuità dell'azione dei pontefici nello sviluppo del potere assoluto e della centralizzazione si incarna, al di là degli episodi e degli stessi risultati sul piano della costruzione dello Stato, nella persona stessa del papa, nella identità della sua figura politica e religiosa durante l'intero arco di tempo considerato: il potere e la sua immagine trovano nella persona del pontefice la loro saldatura e la loro vita reale. Forse è interessante ripartire anche per quest'ultima riflessione da Niccolò V e dalla sintesi così incisiva che del suo pontificato ci ha dato Giannozzo Manetti⁸⁷:

Namque diu assiduus Nicolai pontificis labor continuis ponti-

⁸⁷ Manetti, p. 957.

ficatus sui annis in solutione ecclesiastici aeris alieni, in sedatione bellorum circumquaque frementium, in urbium perditarum recuperationibus, in schismatum abolitionibus, in novis oppidorum aedificationibus, in quotidianisque eorum munitionibus, ac reparationibus, in caeremoniarum pontificalium praeparationibus, in congregationibus, in transcriptionibus, compositionibusque librorum, in doctorum hominum praemiis ac donationibus, in exornationibus denique omnium, quae vel ad conservandam Romane Ecclesiae auctoritatem, vel ad exaugendam Sedis Apostolicae dignitatem aliquatenus pertinere ac spectare videbantur, districtius occupabatur...

Al primo posto il buon Manetti, che molto ben conosceva le preoccupazioni del pontefice, metteva quindi il pagamento dei debiti ecclesiastici, poi la guerra e la pace interna, l'attività urbanistica e la fortificazione delle città e le altre occupazioni quotidiane, civili, culturali e religiose con una mescolanza apparentemente solo confusa ma che proprio per questo ci può dare un'idea quasi visiva — molto meglio di tante indagini sistematiche — della vita quotidiana di un papa nella prima età moderna. Da Niccolò V e Pio II, a Giulio II e Leone X, a Paolo III, a Gregorio XIII e Sisto V, a Paolo V e Urbano VIII il quadro non è molto diverso, tolte naturalmente le coloriture dovute ai diversi caratteri e le apparenze più o meno mondane legate al mutamento del clima religioso e culturale. La figura del papa-re non è soltanto un'astrazione giuridica ma una realtà concreta quotidiana con la quale sono i sudditi-fedeli in primo luogo a dover fare i conti nello sviluppo del potere assoluto del monarca. Come era normale a proposito dei papi del Rinascimento, così anche verso il termine del ciclo qui esaminato, il buon cattolico vede il papa come un monarca che come gli altri ha percorso la strada verso la concentrazione del potere. Urbano VIII (riflette alla sua morte Teodoro Ameyden, uno dei testimoni più interessanti della Roma cattolica della prima metà del Seicento), «*princeps potius videri voluit quam pontifex, rector quam pastor. Hinc calumniae illi obiectae non paucae, quarum praecipua quod totus politi-*

Il potere e l'immagine

cus omni lege careret»⁸⁸. Il papa visto come sovrano assoluto in senso letterale: sciolto da ogni legge in quanto puro politico. E se qualche fedele-suddito se ne dimenticava poteva capitargli come al letterato Giovan Camillo Zaccagni, decapitato nel 1649 per lesa maestà, in base alla legge Giulia, per aver affermato che il prefetto dell'Annona in Roma «usava termini, che non si sarebbero usati in Turchia»⁸⁹.

⁸⁸ Bastiaanse, p. 359.

⁸⁹ Gigli, p. 329.

CAPITOLO QUARTO

L'ordinamento giuridico: diritto canonico e diritto civile

Ista vero mixtura utriusque ecclesiasticae et temporalis supremae potestatis in eadem persona aliquas in huius Principatus regimine producit singularitates, quae in aliis principatibus non permittuntur, neque iuridice practicari possunt absque Apostolica auctoritate, et concessione; unde propterea quando sine tali auctoritate practicantur, illicita, et de facto potius quam de jure censeri debet praxis; puta quod aliquibus gabellis, aliisque oneribus personalibus vel mixtis subjiciantur Ecclesiae et personae Ecclesiasticae, quamvis in dignitate constitutae, quae sine dubio in aliis Principatibus illis non subjacent, cum similibus ecclesiasticam immunitatem, et libertatem concernentibus, et quibus conqueri solent ministri aliorum Principum, ac etiam scandalum concipiunt aliqui, illud efformando dilemma, quod aut justum, et rationabile est, ut ecclesiastici contribuant in supportatione publicorum onerum, et indigentiarum, aut non; si non est justum, et rationabile, utique non debet id Pontifex praticare in ejus Principatu, cum ipse debeat esse aliorum exemplar, et magister in pietate et justitia colendis; et si est, tunc idem permittere debet aliis Principibus . . .

(DE LUCA, e, XVIII, p. 8, Commentaria ad constitutionem Innocentii XI de statutariis successione . . ., I, n. 7).

CAPITOLO QUARTO

L'ordinamento giuridico: diritto canonico e diritto civile

Il problema relativo all'evoluzione dell'ordinamento giuridico dello Stato Pontificio nell'Età moderna non è stato neppure sfiorato dalla più recente storiografia: se (ed eventualmente come) si sia formato nel dominio papale un sistema di diritto pubblico legato al processo di crescita delle strutture statali e quali conseguenze esso abbia avuto in un organismo così complesso come quello costituito dalla monarchia papale. Eppure esso mi sembra costituire un passaggio obbligato per poter procedere in almeno tre direzioni: nello studio dello sviluppo delle istituzioni romane come organi giuridico-amministrativi, nella loro dinamica concreta; per cogliere il ruolo svolto dal papato nel processo di formazione dello Stato moderno; per comprendere le trasformazioni avvenute nel diritto stesso della Chiesa dei secoli successivi.

Sul primo piano ci dicono poco o nulla sia le opere più direttamente rivolte alle strutture dello Stato Pontificio sia i più diffusi manuali di storia del diritto italiano. Bisogna tornare indietro sino alla vecchia *Storia della legislazione italiana* di Vito La Mantia¹ per ritrovare un abbozzo organico su Roma e il dominio papale; negli ultimi decenni abbiamo avuto solo alcuni accenni nei classici manuali del Del Giudice, del Besta² e del Leicht³ e poche pagine del Marongiu il quale si limita a constatare la «assoluta inconsistenza» della letteratura relativa al-

¹ La Mantia, I, pp. 461-532. Indicazioni sono anche in Pertile, II (*passim*) e in Del Giudice, pp. 45-51. Unico saggio specifico è ancora quello di Menestrina sul processo civile.

² Besta, pp. 174-75.

³ Leicht, pp. 255-56.

lo Stato Pontificio collegando questo con la affermazione che nella mente dei pontefici la cura dello Stato era sovrachiata da quella relativa al governo spirituale⁴. Che ciò non possa essere così semplicisticamente accettato mi pare ovvio, ma certamente anche le uniche opere che abbiamo sulle magistrature dello Stato pontificio e sulla curia romana⁵ e che servono ancora per la consultazione quotidiana non hanno posto il problema del quadro giuridico in cui queste strutture si trovavano ad operare e della sua evoluzione.

Sul piano del più vasto problema della formazione dello Stato moderno mi sembra che, anche per quanto riguarda l'ordinamento giuridico, l'aver ignorato, da parte della storiografia più accreditata in campo internazionale il «fenomeno» costituito dalla monarchia papale (ma forse questa ignoranza deve essere inserita in una ancor più grave non-considerazione del ruolo complessivo esercitato dall'Italia sull'evoluzione delle strutture statali tra Medioevo ed Età moderna) abbia portato a conclusioni interpretative un po' troppo unilaterali e sbrigative. Non posso qui riprendere problematiche che sono costretto a dare come conosciute nelle loro dimensioni più generali ma desidero soltanto premettere al tentativo di enunciare (non certo risolvere) questo problema l'affermazione seguente: se è vero, come è stato così lucidamente dimostrato, che il «monoteismo unitario» dello Stato contemporaneo⁶ è difficilmente comprensibile senza la conoscenza dei lunghi e faticosi travagli che hanno portato al superamento degli ordinamenti giuridici medievali con l'affermazione del nuovo diritto pubblico statale, con il monopolio legislativo come unica fonte del diritto, il ruo-

⁴ Marongiu (b), pp. 288-296: occorre però aggiungere che la bibliografia data a conclusione di queste pagine non rispecchia soltanto la lacuna esistente ma anche una certa trasandatezza.

⁵ Spizzichino; Del Re (b). È ancora visibile per queste opere la «paternità» del celebre *Dizionario* del Moroni.

⁶ Astuti, I, p. 76 (considerazioni preliminari). A quest'opera, che ritengo fondamentale, rinvio come a solida infrastruttura per la comprensione dei problemi ai quali in questa sede posso solo accennare.

lo del papato non può essere ristretto all'influsso esercitato dal diritto canonico dell'età classica o post-classica sulla formazione del moderno concetto di sovranità, visto sia in direzione della affermazione del potere assoluto che del riconoscimento di leggi fondamentali⁷, ma deve essere considerato nella sua interazione con quella realtà statale che si sviluppa proprio nel cuore della stessa Chiesa romana. Se l'affermazione del diritto nazionale e statale, da una parte sul diritto locale e consuetudinario dall'altra sul diritto universale romano e canonico, costituisce l'elemento dominante del mondo giuridico del XVI secolo⁸, il principato papale del Rinascimento partecipa certamente per garantire la sua stessa sopravvivenza a questo processo e nello stesso tempo viene con ciò a trovarsi in contraddizione sostanziale con la sua tradizione universalistica. Non è quindi interessante soltanto accertare se, come sembra, nello Stato pontificio si verificano gli stessi fenomeni che avvengono negli altri Stati italiani nella prima formazione del diritto moderno⁹, ma è importante so-

⁷ Oltre alle opere già citate nel cap. I v. Ourliac (b) e (c) sulle leggi fondamentali della Chiesa come modello per le monarchie secolari.

⁸ Piano Mortari (a), in particolare il cap. V, p. 131 ss. Per l'esempio francese v., nella vastissima bibliografia, Piano Mortari (b); Gaudemet.

⁹ Piano Mortari (c), p. 65, iniziando l'analisi di alcuni Stati italiani afferma che un simile fenomeno «si coglierebbe in pieno anche se ci si prefiggesse di ricostruire la storia dello Stato pontificio di quei tempi». Sulla precedente maturazione storica del problema della cultura umanistica v. Ascheri (b); la conclusione è che in Italia e a Roma non si verifica la saldatura con un potere politico e con forze sociali capaci di portare avanti il nuovo progetto storico-giuridico: «Di qui il fallimento dell'incontro tra umanesimo e diritto, la permanenza del medievale diritto comune romano-canonico, il più adeguato a quel mondo politico privo di spinta e di programmi innovativi, adagiato sulla conservazione e abituato a far politica alla giornata, tanto per sopravvivere, per *durare*». Mentre sono d'accordo sul fallimento ultimo di questo processo, andrei molto cauto nel liquidare la sua esperienza che fu fertile di risultati importanti anche se questi troveranno solo Oltralpe l'*humus* in cui maturare pienamente. In ogni caso non mi sembra possibile affermare che il diritto comune medievale romano-canonico abbia continuato a dominare senza problemi lo scenario italiano della prima età moderna.

prattutto cercare di cogliere le conseguenze dello sviluppo assolutamente unico di questo processo contraddittorio all'interno della monarchia pontificia sul piano più generale del sistema giuridico europeo e sul piano specifico dell'ordinamento canonico.

Quanto a quest'ultimo — e siamo nella terza delle direzioni sopra enunciate — credo di poter dire che la mancanza di ogni riflessione sulla doppia natura della monarchia papale costituisca una delle caratteristiche negative anche delle più recenti e apparentemente illuminate sintesi sulla storia delle istituzioni e del diritto canonico¹⁰: mentre per l'età medievale era abbastanza agevole fissare le proprie fondamenta dall'interno del sistema canonico dominante nel suo massimo splendore, per l'età successiva, nella quale è essenziale la comprensione dell'impatto tra l'ordinamento canonico classico e le nuove realtà giuridiche, prolungare gli stessi schemi interpretativi produce un impoverimento inaccettabile, se addirittura tutto ciò non è poi a sua volta frutto di un rifiuto conservatore nei confronti di una realtà che non si vorrebbe dinamica ma fissata e immobile nel momento del suo massimo splendore.

Che il tema relativo alla produzione del diritto nello Stato della Chiesa dell'età moderna sia un campo del tutto inesplorato è anche la conclusione delle pagine ad esso dedicate nel recente *Handbuch* edito da H. Coing, ove è pure possibile trovare indicazioni su tutti i dati di ricerca attualmente disponibili¹¹. Ciò che è possibile aggiungere è che l'impostazione delle ipotesi di ricerca sul diritto pontificio dell'Età moderna è stata inquinata, a mio avviso, in partenza con l'introduzione dell'equivoca nozione di «diritto comune pontificio». Inventore di questa formula fu Carlo Calisse il quale partendo dal problema generale del-

¹⁰ Ourliac-Gilles; Lefebvre-Pacaut-Chevallier.

¹¹ Coing, II/2; la parte relativa all'Italia (e quindi allo Stato pontificio, pp. 135-145) è di F. Ranieri; altre notizie sono contenute nello stesso volume nel saggio di M. Ascheri (pp. 1134-1142) sulla letteratura giuridica e le raccolte di *consilia*.

L'affermazione in Occidente, a partire dal XV secolo, del diritto comune su base giustiniana notava che nelle terre della Chiesa esso era soggetto ad una particolare limitazione e soggezione rispetto alle norme del diritto canonico le quali, nella prassi mista di potere temporale e spirituale dei tribunali romani, concorrevano alla formazione di una nuova giurisprudenza, di una nuova fonte giuridica che si poteva definire appunto come «diritto comune pontificio»¹². La formula fu ripresa da Giuseppe Ermini, in una sua peraltro ancora utile guida bibliografica¹³, in modo da comprendere «non semplicemente il diritto comune applicato nello Stato della Chiesa, bensì piuttosto quella vasta branca del diritto comune che, *ratione materiae*, riceve dal pontefice la sua suprema regolamentazione e dai tribunali pontifici la sua applicazione». Di qui appunto l'equivoco di una definizione che prende come propria base la commistione concreta che è stata tipica dell'attività legislativa e giurisprudenziale della Roma dei secoli dell'Età moderna, tra materie inerenti al governo temporale del dominio e quelle inerenti alla disciplina universale della Chiesa, per affermare l'esistenza di un ipotetico diritto comune pontificio che non può essere in realtà né diritto della Chiesa (altrimenti si identificherebbe nel diritto canonico o in una parte di esso) né diritto comune a più paesi, dotato di particolari e unitarie caratteristiche, in quanto esso è inerente soltanto ai territori soggetti al dominio temporale della Chiesa romana. Ciò impedisce di cogliere quello che è proprio del fenomeno centrale di questi secoli, cioè la divaricazione, all'interno delle stesse strutture giuridiche del papato e in una commistione che porta in sé e sviluppa i germi della futura crisi, tra l'attività legislativa e disciplinare rivolta alla Chiesa universale (nella quale i papi devono fare sempre più i conti con le nuove realtà statali) e l'attività statutale dei pontefici.

¹² Calisse; Carloni Mocavero.

¹³ Ermini (f), XIII.

Il papa è legislatore canonico della Chiesa universale ma nello stesso tempo in quanto principe rinascimentale e sovrano tendenzialmente assoluto si afferma come legislatore secolare in parallelo a quanto fanno gli altri principi e sovrani. Sul primo piano continua l'opera di centralizzazione già affermata dal papato medievale, tendente a riservare a Roma non soltanto la creazione ma anche l'interpretazione delle norme disciplinari della Chiesa: che in questo processo di centralizzazione si faccia sentire, accanto all'antica influenza del diritto romano, anche l'influsso del diritto statale moderno sino allo sbocco finale (agli inizi del nostro secolo) dell'emanazione del *Codex Iuris Canonici* ad imitazione dei modelli di codificazione già maturati, è cosa nota¹⁴. Può essere invece interessante indagare quanto e come la attività statale dello stesso papato abbia (in un rapporto complesso di rivalità, concorrenza e imitazione con gli Stati esterni) contribuito alla decadenza di quella tradizione pluralistica che permetteva, nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari, la nascita e la crescita di norme più aderenti alla vita stessa della Chiesa. Mentre sono note le radici gallicane e regaliste dell'opposizione alla validità universale delle norme canoniche, meno noto è forse il contributo dato dallo stesso

¹⁴ Come introduzione a questa tematica rinvio a Prodi (i). Per il problema più generale degli apporti reciproci tra diritto canonico e diritto civile nell'età moderna Prosdocimi (b). Aggiungo soltanto il ricordo della proposta utopica avanzata dal Campanella per una codificazione universale su base canonistica, conseguente alla unione di tutti i principi italiani con Roma: «Dunque prima devono tutte le leggi romane e gentili far cessare, e che non si stampino più, e sole le canoniche autorizzare, e giunger quel che ci manca, e poi far un deuteronomio brevissimo di tutto il Decreto, Decretale, Sesto, Clementine e Stravaganti, in volgar lingua, perché non sia bisogno di tanto tempo e glosse a studiarlo ed il popolo non sia aggirato da sofisticati legisti» (Campanella, c, p. 163). Il medesimo concetto è in Campanella (d), pp. 158-159: «Item et leges civiles abrogabuntur, canonicae solum in usu erunt, sed non tot codicibus, ut sunt repetitae et saepe abrogatae ab aliis pontificibus, ab aliis stabilitae et tot bullis confarcinatae, et codicibus multis sparsae et glosis adumbratae, sed reducentur in breve Deuteronomium facile ut quilibet subito eas intelligat, et non sint nobis frenum, sed doctrina».

papato nel diffondere la coscienza della possibilità di un diritto canonico limitato e sottoposto all'autorità politica: il diritto canonico — sostiene il giurista Charles du Moulin (1500-1566) — non vale «nisi in locis in quibus papa est princeps et dominus temporalis»¹⁵; mi sembra che non si tratti di un inciso senza importanza ma di una constatazione di un processo storico concreto, parallelo a quanto avviene, come è stato notato nel capitolo precedente, sul piano più generale della coscienza del potere.

Qui interessa l'accento sul secondo piano, quello che noi potremmo chiamare, sia pur impropriamente, del diritto pontificio-statale distinguendolo dal diritto pontificio-canonico che riguarda la Chiesa. È abbastanza comprensibile quindi che i canonisti della prima Età moderna possano darci ben pochi lumi: per aver qualche traccia delle nuove realtà che stanno crescendo bisognerebbe cercare di orientarsi, ponendo qualche domanda, nell'intricata selva dei *consilia* dei giuristi e delle sentenze dei tribunali¹⁶. I trattatisti che si rifanno, sia pure con intenti innovativi, allo schema delle decretali non hanno gli strumenti concettuali per poter comprendere e razionalizzare il nuovo che è emerso: se questo è già difficile nel rapporto tra le compilazioni classiche e la nuova disciplina sancita per la Chiesa dai decreti conciliari di Trento e dalle costituzioni pontificie, tanto meno riesce organizzabile un discorso sui problemi del governo temporale quando gli antiquati concetti stessi di «terre della Chiesa» e di «terre dell'Impero» su cui ruota inevitabilmente tutto il discorso corrispondono a strutture già defunte. Questa almeno è l'impressione che si deduce da una prima lettura di alcuni grandi trattati di autori che avremmo creduto dover essere, per la lunga carriera svolta all'interno dell'amministrazione e delle magistrature pontificie, più sollecitati dall'impatto con la concreta vita quotidiana: mi riferisco in particolare al cardinale Domenico To-

¹⁵ Thireau, p. 300.

¹⁶ Vedi Riesenbergh; Ascheri (a); Gorla.

schi, candidato autorevole alla tiara e che era stato anche governatore apprezzato della città di Roma, ad Agostino Barbosa, a Prospero Fagnani, già citati e ad altri trattatisti loro contemporanei. Fra l'altro sembra in essi anche affiorare un rifiuto più o meno cosciente di una realtà evidente la cui stessa gravidanza metteva in crisi o rischiava di mettere in crisi tutto il sistema su cui si reggeva il loro universo giuridico, anche se nella prassi si muovevano su tutt'altre strade. Per essi il diritto canonico è ovviamente prevalente rispetto al diritto civile; il papa è in quanto tale legislatore universale senza alcuna distinzione di piani; i tribunali romani giudicano le cause che indifferentemente pervengono da tutte le regioni della cristianità: sembra che la peculiarità delle terre sottomesse alla Chiesa consista soltanto nel fatto che, godendo in esse del potere secolare, il papa abbia in esse più forza per imporre in concreto un ordinamento universalmente valido anche se disatteso.

Colui che ha la lucida coscienza di questo processo storico nella fase terminale della sua maturazione, cioè a mio avviso intorno alla metà del Seicento, è Giovan Battista De Luca sul cui pensiero ci siamo già soffermati a proposito della distinzione delle diverse personalità giuridiche del pontefice. È impossibile in questa sede presentare come si dovrebbe questo giurista veramente straordinario la cui personalità è stata ingiustamente trascurata dalla nostra storiografia tradizionale, anche da quella scientificamente più accreditata, forse perché non incasellabile negli schemi tradizionali tra curialisti e anticurialisti o forse per la obiettiva difficoltà che presenta l'analisi della sua imponente opera: certo è che da qualche tempo a questa parte si nota un moltiplicarsi di segni di interesse che dovrebbero trovare in un prossimo lavoro di Aldo Mazzacane una loro trattazione organica¹⁷. Avvocato di

¹⁷ Per ora si deve ancora ricorrere ad accenni frammentari: Schulte III/1, pp. 487-88; N. Del Re in «Novissimo Digesto Italiano» V, p. 420; Coing II/1, pp. 233, 264-65 (ove si trovano rinvii alle edizioni

grido approdato soltanto tardi alla carriera prelatizia e poi al cardinalato, dotato di un'autorità morale e intellettuale immensa sul mondo forense romano della seconda metà del Seicento, consigliere influente di Innocenzo XI e da lui incaricato di studiare la riforma della curia, caduto in disgrazia negli ultimi anni della sua vita per motivi ancora tutti da chiarire nei loro particolari ma molto comprensibili se si colgono i principi ispiratori del suo pensiero, autore dei diciotto poderosi tomi del *Theatrum veritatis et iustitiae*¹⁸, geniale divulgatore in lingua volgare di

delle opere del De Luca) oppure alla vecchia biografia del Rapolla. Poco sembrano dare, rispetto ai problemi qui affrontati, i recenti saggi di Ermini (i) (j) (k) su alcuni aspetti della dottrina giuridica del De Luca; le conclusioni del secondo di questi saggi, che presentano De Luca come difensore «della massima potestà pontificia romana contro ogni atteggiamento riduttivo ispirato da re, principi e signori, così frequente ai suoi tempi» (p. 443) mi sembrano sinceramente fuorvianti. Secondo La Mantia (p. 711) il De Luca cadde in disgrazia sia per la sua originalità sia «per la sua adesione alle opinioni di antichi privilegi della Chiesa Gallicana». Il Cerchiarì lo definisce nemico acerrimo della Rota (I, p. 132; III, pp. 436-37) e riporta (II, p. 189) il brano di un diario rotale che nota, il giorno della morte del De Luca, 5 febbraio 1683, il malanimo dei curiali contro di lui: «Vir subtilis, sed inquieti ingenii: qui, dum cuncta ad normam sui *Theatri* efformare ac reformare ardentèr studuit, in ipso efformandi et reformandi ardore implacitus decessit: felicior si ad tantam dignitatem numquam evecus fuisset». Interessanti e più complesse prospettive sono aperte nel saggio di Neveu sulle riforme di Innocenzo XI: De Luca è animatore della commissione istituita da papa Odescalchi e per questo alla sua morte si manifesta un vero e proprio odio largamente diffuso in Roma nei suoi riguardi.

¹⁸ Ritengo opportuno fornire al lettore uno schema sintetico dei 18 libri o tomi del *Theatrum* (e) (di cui il *Dottor volgare*, a, è la trasposizione volgarizzata in lingua italiana): I: De feudis et bonis iurisdictionibus; II: De regalibus; III: De iurisdictione et foro competenti; IV: De servitutibus praedialibus, usufructu et utroque retractu; V: De usuris et interesse (in cui è particolarmente interessante per la curia la parte IV: De societibus officiorum); VI: De dote; VII: De donationibus; VIII: De credito et debito; IX: De testamentis; X: De fideicommissis, primogenituris et maioratibus; XI: De legatis; XII: De beneficiis ecclesiasticis; XIII: De iurepatronatus, de pensionibus ecclesiasticis; XIV: De regularibus et monialibus; XV: De iudiciis et iudicialibus (parte I De iudiciis et de praxi curiae Romanae; parte II la già citata «Relatio Romanae curiae forensis»); XVI: Repertorium seu index generalis totius *Theatri*; XVII: Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae curiae; XVIII: Commentaria ad constitutionem Innocentii XI de statutariis successioneibus.

quei concetti giuridici il cui latino arcano era stato sino ad allora così gelosamente conservato, Giovan Battista De Luca cardinale di santa romana Chiesa viene ricordato con ammirazione da Pietro Giannone e da Carlantonio Pilati¹⁹, per citare soltanto due dei mostri sacri del nuovo Settecento italiano; e credo si possa anche capire il perché di tanta ammirazione se si tolgono le incrostazioni e le distorsioni ideologiche che ancora impediscono a molti storici dell'età illuminista di cogliere le radici seicentesche di fioriture posteriori.

Il brano di De Luca riportato in epigrafe all'inizio del presente capitolo pare oltremodo significativo per la impostazione di un breve discorso che sarà fondato sostanzialmente su accenni ad opere che meriterebbero (e spero meriteranno) una ben più puntuale e profonda analisi. La commistione del potere spirituale e del potere temporale nella stessa persona del principe produce nello Stato pontificio alcune singolarità e soprattutto la possibilità di atti di imperio sul mondo ecclesiastico che nessun altro principe potrebbe permettersi, donde l'obiezione da lui discussa al termine del brano sopra riportato: se ciò è ingiusto il papa non può praticarlo nel suo principato; se è giusto deve permetterlo pure agli altri principi. E questo è il nodo delle contraddizioni che ormai sono emerse e che sono ineludibili: il papato affermandosi come principato territoriale ha contribuito a sviluppare un processo di concentrazione del potere che (non è certo questa la propensione del De Luca) non può essere arrestato e che si ritorce proprio contro i principi stessi del diritto canonico come ordinamento sottratto per sua natura ad ogni altra giurisdizione.

In un capitolo che è forse tra i più importanti nella

¹⁹ Giannone, p. 373 (nella introduzione alla *Istoria civile* «...il quale... ha dimostrato in mille luoghi non altronde essere derivati i tanti abbagli de' nostri scrittori se non dell'ignoranza della istoria legale...») e p. 1101 (lettera a Carlo Giannone 24 agosto 1726): per una valutazione complessiva v., naturalmente, Ricuperati. Pilati (a), p. III, (cfr. Venturi, b, II, p. 259).

sua impostazione generale, De Luca enunciando i vari tipi o livelli del diritto (legge divina, legge naturale, diritto delle genti, diritto comune romano e canonico, legislazioni statali, statuti, consuetudini) afferma che per il giurista è molto più difficile operare nell'oggi che non nella Roma antica, nella quale «unica lex habebatur ab eodem legislatore edita, ideoque non habebatur magna legum, ac Principum diversitas, qualis hodie habetur»²⁰. La difficoltà quindi non consiste soltanto nella molteplicità dei diritti e nella maggior complessità delle materie stesse (viene fatto l'esempio dei problemi inerenti ai cambi e alle usure, come espressione dei nuovi tempi) ma nella molteplicità dei principi-legislatori, ragion per cui non soltanto i giuristi di uno Stato sono ignoranti del diritto degli altri Stati, ma all'interno di una stessa città la competenza deve essere specializzata secondo le materie che si trattano²¹. A Roma questa specializzazione delle competenze può attuarsi meno che altrove per la doppia figura del papa-principe²²:

Magis autem, quam alibi, in Romana curia, in iudicibus et defensoribus, seu de iure respondentibus, ista magna difficultas dignoscitur; dum ob utriusque, pontificii, et temporalis principatus unionem in uno principe; et consequenter, ob utriusque fori competentiam, ac unionem in uno tribunali, in omnibus praemissis, ac aliis adeo inter se diversis materiis, ad utrumque forum respective pertinentibus, et quae cum adeo diversis legibus, civilibus, canonicis, theologis, feudalibus, et municipalibus regulandae sunt; adeo frequenter, in una eademque hora, de iure respondere oporteat super omnibus adeo diversis iuribus, vel materiis, dum alibi (ut praemissum est), ad eas tantum materias iudicum et advocatorum peritia retringitur, quas agunt illa tribunalia in quibus tanquam iudices vel advocati versantur.

²⁰ De Luca (e), XV, p. 108 (pars I, disc. 35, n. 2).

²¹ De Luca (e), XV, p. 110 (pars I, disc. 35, n. 8): «Hodie vero tanta est diversitas, quod non solum peritissimi ac primarii professores unius civitatis, vel principatus, quodammodo irrisione digni sunt apud professores alterius; sed quod magis est, in una eademque civitate illi professores, qui in aliquibus tribunalibus versantur, peritissimi quidem sunt in illis materiis, quae in iis tribunalibus aguntur, prorsus autem inexpertis in aliis».

²² De Luca (e), XV, p. 110 (pars I, disc. 35, n. 10).

Per quanto riguarda poi lo Stato pontificio vi sono — e qui mi sembra sia il centro del nostro discorso — due tipi di diritto canonico, quello comune e quello stabilito dal papa come principe di uno Stato particolare, anche se questi due diritti non si distinguono in base alla loro identica origine formale²³:

Alterum est jus canonicum, etiam registratum in Decretalibus vel in Bullario, quod conditum sit a papa tanquam principe temporali Status ecclesiastici; ut (exempli gratia) prae caeteris est illud circa formam testandi etiam in prophanis coram parochis, et duobus testibus; sive est constitutio Aegidiana cum similibus. Et tunc istud dicitur jus canonicum, id est pontificium, eo quia pontifex illud ordinaverit, sed non est jus canonicum commune pro toto Orbe, et Ecclesiae universali, ut est alterum factum a papa tanquam papa; et sic comparative dicitur potius jus particulare huius principatus. Sed non per hoc dicendum erit jus municipale, vel statutarium exorbitans a jure communi, adeo ut cum regulis statutorum metiri debeat. Ac propterea error esset manifestus, ita regulare Bullas et Constitutiones, ac ordinationes apostolicas editas pro temporali regimine Status ecclesiastici immediati, eo modo quo regulantur statuta particularia singularum civitatum, quamvis ejus pontificis confirmationem habeant; ut pariter error est, ita regulare statuta particularia, vel consuetudines aliquarum civitatum subditarum Regno Neapolitani vel magni Ducatus Hetruriae, eo modo quod pragmaticas, et constitutiones ipsius regis, vel magni ducis pro universo regno, vel ducatu respective, cum similibus.

Non si tratta quindi di affermare che nello Stato pontificio il diritto civile è sottoposto al canonico, anche se questa affermazione non può considerarsi del tutto inesatta²⁴, ma di prendere atto, come lucidamente prospetta il De Luca nel brano sopra riportato, che esiste un diritto canonico statale «quod ita potius remanere videtur jus civile, seu temporale pontificis, tanquam regis, seu principis temporalis ejus temporalis dictionis»²⁵. La teoria, già

²³ De Luca (e), XV, p. 111 (pars I, disc. 35, n. 24).

²⁴ Fagnani, I, p. 641 (I de pactis, c. 1, nn. 25-30).

²⁵ De Luca (e), XV, p. 113 (pars I, disc. 35, n. 37). Il concetto della superiorità del diritto statale pontificio è ribadito da De Luca anche nella sua opera di volgarizzazione (a, pp. 91-92): «la legge del principato prevale alla comune».

illustrata, delle diverse e molteplici persone formali coincidenti nella persona fisica del papa è naturalmente alla base di questa rappresentazione del diritto, della capacità legislativa dei pontefici. Questa viene sviluppata particolarmente nei *Commentaria* alla bolla di Innocenzo XI *Pastoralis officii* del 18 novembre 1680 sulle liceità e validità delle norme statutarie contemplanti l'esclusione delle donne e dei religiosi (e religiose) dall'asse ereditario²⁶. Dal primo paragrafo di questi commentari è tolto il brano riportato in epigrafe a questo capitolo sulla singolarità del potere del papa rispetto a quello degli altri principi, data l'autorità che egli ha anche sul mondo ecclesiastico; è vero che il De Luca si affretta poi a cercare ragioni peculiari di questa singolarità nel giustificato timore che i principi secolari prendessero forza dai suoi ragionamenti per attaccare l'immunità ecclesiastica: il papa può costringere gli ecclesiastici ad accollarsi oneri che dipendono dai compiti religiosi e universali del papato, cosa che per gli altri principi non è assolutamente proponibile. Resta il fatto che al centro di tutto il discorso è il rapporto tra il papa-principe e il proprio Stato, il quale rappresenta una consolidata unità giuridica in cui le singole città e terre non sono più titolari in proprio di alcun potere: «sub nomine Status ecclesiastici venit solum illa ditio inferius describenda, quae est sub omnimodo gubernio, imperio, et jurisdictione papae»²⁷. Non solo le città ma anche i feudatari hanno perso al suo interno il potere politico e giuridico un tempo posseduto tanto che la tradizionale formula che distingue tra «stato immediato» e «stato mediato» non ha ormai più senso perché tutto il territorio

Mi limito a rilevare l'interesse anche teorico della soggezione degli ebrei dello Stato pontificio al diritto canonico-statale: con lo sviluppo dello Stato si rovescia la tradizionale estraneità degli ebrei alla legislazione canonica e nasce una situazione ambigua tra la tolleranza dell'età del Rinascimento e la repressione successiva dei papi della Controriforma da Paolo IV in poi (v. Rodocanachi, a, in particolare pp. 308-09; Milano, pp. 236-292; Poliakov, pp. 241-269).

²⁶ De Luca (e), XVIII.

²⁷ De Luca (e), XVIII, p. 11 (par. 2, n. 11).

dello Stato è sotto il diretto dominio del papa²⁸. Abbiamo accennato altrove al problema del declino delle autonomie cittadine e feudali nello Stato pontificio: qui ci interessa il fatto che per De Luca questo declino è la condizione per l'affermazione di un ordinamento giuridico omogeneo che non esige il consenso dei sudditi (traendo il papa a differenza degli altri principi il suo potere solo da Dio), ma che deve essere in funzione del benessere dei sudditi (seguendo le parole stesse della bolla papale: «ad eorumdem subditorum commoda, utilitates, quietem et felicitatem», quest'ultima parola però è significativamente aggiunta dallo stesso De Luca)²⁹. Dato questo quadro, all'interno di ogni principato moderno («quoniam quilibet principatus intra suos limites habetur pro imperio») non possono esistere normative differenti su un problema attinente al benessere generale, come è in particolare quello qui considerato delle successioni ereditarie³⁰. Ed è in fun-

²⁸ De Luca (e), XVIII, p. 11 (par. 2, n. 11): «... Illa verba status tam immediati quam mediati adiici solent respectu illorum oppidorum, castrorum et locorum, quae iure minoris feudi proprii vel improprii possidentur per barones et domicellos, quorum dominium est tantum utile, magisque subordinatum alto et directo dominio quod pleno iure est penes papam, adeo ut tanquam perpetuorum gubernatorum figuram potius quam feudatariorum facere, vel personam gerere dicantur, ac propterea talia loca dici non possunt dismembrata a principatu, et constituere diversam et separatam ditionem, et sic quaedam mediatio impropria, cuius tamen mentio fieri solet ad dirimendam omnem questionem, quae forte antiquioribus temporibus vigere solebat, quando huiusmodi barones aliquam de facto sibi assumere solebant maiorem licentiam...».

²⁹ De Luca (e), XVIII, p. 29 (par. 5, n. 1). Su questo punto sarebbe interessante un approfondimento dello svolgimento che De Luca dà di questo tema nelle sue opere volgari: nel *Dottor volgare* il punto di partenza è la discussione sul fatto che a un giurista convenga affrontare i temi politici: «Sono la politica e la legge, le due ruote con le quali deve camminare il carro della repubblica in ogni tempo» (p. 8) e la politica non si risolve nella ragion di Stato; nel *Principe cristiano pratico* viene specificato che il discorso «sarà principalmente sopra il governo civile, et economico più che sopra il politico» (p. 45) e perciò non interessano gli arcani della ragion di Stato ma la politica fiscale ed economica (fisco e gabella, miniere, fiere e mercati, agricoltura etc.), culturale ecc. Sulle riflessioni politiche del De Luca, v. De Mattei, pp. 8, 161, 186 e *passim*.

³⁰ De Luca (e), XVIII, p. 33 (par. 8, n. 6): «Sed in una eademque ditione, imo in una eademque provincia, vel uno eodemque gubernio ex

zione del benessere dei sudditi la limitazione dell'immunità e dei privilegi dei chierici e delle chiese, limitazione prevista dalla bolla pontificia e senza la quale la legge sarebbe vanificata: tale limitazione deve essere sostenuta e difesa contro gli zelanti dell'immunità del clero sia perché è fondata sul doppio potere del papa e quindi inattaccabile anche secondo le norme canoniche³¹, sia perché essa non colpisce gli ecclesiastici direttamente: la limitazione dei privilegi dei chierici e religiosi è condizione per raggiungere un vantaggio comune, la crescita della prosperità delle famiglie e quindi dello Stato³².

...ubi qualitas, quae adjicitur, honestum, ac rationabilem habeat finem, ut scilicet bona conserventur in agnationibus et familiis, atque ita respublica hominibus repleatur, et fiat maioris existimationis, et potentiae, quae in copia, et divitiis populorum vere consistit, non autem in thesauris reconditis in arciis, quoniam istae sunt divitiae mortuae consumptioni subiectae, illae autem, sunt vivae, et renascentes, ideoque consumptioni, et dissipationi adeo non sunt subiectae.

pluribus eiusdem ditionis, atque inter civitates vel oppida adiacentia dare unius eiusdemque haereditatis tot varias formas, et species successionis, id tam ex dispositione iuris quam in sensu naturali et communi usu monstruosum ac prorsus improbabile videtur».

³¹ De Luca (e), XVIII, p. 37 (par. 11, n. 1): «Quoniam nonnulli, forte nimium zelatores motivarunt, dispositionem, de qua in § antecedentibus, super comprehensione ecclesiarum, et personarum, ac rerum ecclesiasticarum sub hujusmodi statutis, esse praedjudicalem ecclesiasticae immunitati, aperiendo odium saecularibus potestatibus idem in eorum ditionibus faciendi, idcirco iudicatum fuit opportunum, ad quamdam superabundantiam, omnemque dubitandi occasionem dirimendam, in hoc § declarate, quod non statuentium, vel statutorum potestati id referendum sit, sed Apostolicae, et Pontificiae dumtaxat auctoritati, qua concurrente omnis ecclesiasticae immunitatis, et libertatis laesio cessat, quoniam ob utriusque gladii spiritualis, et temporalis conjunctionem in isto Principe concurrentem, multa ei conceduntur, quae aliis Principibus, unum tantum gladium temporalem habentibus denegantur...».

³² De Luca (e), XVIII, p. 38 (par. 11, n. 13); e ancora, p. 39 (par. 11, nn. 19-20): «Urgent quoque binae rationes... Una scilicet quod ita conservantur familiarum nobilitas, decus et splendor... Et altera magis viva, magisque congrua et convincens est ratio, quae concernit non solum iustitiam et aequitatem privatam concurrentium ad successionem, sed etiam publicam utilitatem, beneque regulatum regimen principatus vel reipublicae...».

La legittimità delle norme escludenti i religiosi e le chiese dall'eredità è dunque giustificata in base a valutazioni di grande interesse sulle «ricchezze morte» e «ricchezze vive» dello Stato. Non è compito nostro esaminare la profondità e la modernità del pensiero giuridico del De Luca: basti sottolineare che questo discorso viene elaborato nella Roma degli anni intorno al 1680. Che le forze di resistenza in difesa dell'immunità e degli altri privilegi parassitari siano state così forti da mettere fuori gioco le più lucide proposte riformatrici, ciò non può certo meravigliarci. Quello che qui interessa è il giudizio che nella seconda metà del Seicento l'ordinamento giuridico dello Stato pontificio si presenta ancora agli occhi di uno dei più acuti osservatori e protagonisti come dotato di un notevole potenziale di modernità (per quanto riguarda il processo di statizzazione e di omogeneizzazione delle norme) e non condannato ancora ad una regressione senza scampo.

Certamente a metà del Seicento questo processo è notevolmente compromesso rispetto ai progressi compiuti nel secolo precedente all'interno dello stesso Stato pontificio: l'affermarsi sempre più forte del principio dell'immunità ecclesiastica finisce per mettere in discussione e in crisi proprio quella simbiosi di potere spirituale e temporale che costituiva la radice stessa dell'ordinamento normativo. Per comprendere questo problema mi sembra opportuno, non potendo compiere ulteriori approfondimenti, dare un esempio seguendo una causa particolare che si trascina per un secolo davanti ai tribunali romani, uditore della Camera e Rota, dagli anni '60 del Cinquecento a quelli del secolo successivo, e della quale De Luca fu protagonista, come avvocato di parte, nell'ultima fase, con un intervento di tale vigore che ci permette di trarre da questo singolo caso relativo alla dote di una ragazza romana indicazioni assai significative³³. I precedenti del caso si possono riassumere così: un alto prelato, Prospero

³³ De Luca (e), VI, pp. 29-33 (disc. 22).

di Santacroce, nunzio in Francia, poi cardinale, aveva promessa sposa una nipote con la dote di 5.000 scudi e aveva poi rimangiato la promessa richiamandosi agli statuti di Roma approvati da Clemente VII che poneva il massimale delle doti a 2.000 scudi³⁴. Il punto centrale della disputa è questo: gli statuti di Roma così approvati potevano essere considerati una legge del papa in quanto tali (e allora anche gli ecclesiastici avrebbero dovuto esservi sottomessi, quindi anche il Santacroce) oppure l'approvazione degli statuti non implicava l'autorità legislativa del pontefice in senso pieno e quindi gli ecclesiastici avrebbero dovuto essere ritenuti esenti da queste norme statutarie. Orbene: mentre in una prima fase la Rota è per la prima interpretazione, nell'ultima e seicentesca fase, sotto la pressione degli zelatori della immunità ecclesiastica si schiera per la seconda ipotesi e sarei inclinato a vedere in questo, seguendo il parere pur interessato di avvocato del De Luca, un'evoluzione di tipo costituzionale molto interessante che investe tutto il problema dell'ordinamento giuridico dello Stato nel passaggio dalla prassi antica della Rota alla nuova³⁵.

Et quamvis pro hac parte adduceretur decisio individualis in Romana dotis 21 februarii 1567 coram Robusterio, ubi in specie dicitur, hoc statutum antiquum, locum etiam habere in dotibus per clericos et ecclesiasticos constitutis; nihilominus ultra dubitationem, quae habita fuit de legalitate dictae decisionis quae circumfertur manuscripta; cum illa fundetur in opinione, quam tenebat Rota antiqua, quod scilicet omnia Statuta Urbis tanquam papalia comprehenderent etiam ecclesias et ecclesiasticos; placuit sequi opinionem modernam, non negantem potestatem, sed se fundantem in deficiente voluntate papae non ampliandi per suam confirmationem naturam Statutorum laicalium, nisi in expressis.

Per il De Luca dunque, secondo la dottrina della Rota «antica» gli statuti di Roma erano diventati, con l'approvazione di Clemente VII, legge papale come testimoniano

³⁴ Notizie biografiche su Prospero Santacroce in Lestocquoy-Duval-Arnould.

³⁵ De Luca (e), VI, p. 30 (disc. 22).

la inserzione della bolla d'approvazione nel *Bollario* tra le altre costituzioni apostoliche, la pena di scomunica comminata ai trasgressori e altre norme direttamente riguardanti la disciplina clericale³⁶. Ma soprattutto una interpretazione limitativa vanificherebbe in uno Stato come quello ecclesiastico qualsiasi efficacia della legge³⁷.

In praesenti autem clarior ac fortior verborum generalitates adesse videbatur, dum disponitur ita servari debere ab omnibus cujuscumque status, gradus, qualitatis, et praeminentiae, cum ejusmodi verba praesertim ultimum circa praeminentiam, juxta loquendi stylum adjici soleant pro comprehensione etiam cardinalium, et fortius ex qualitate civitatis, ejusque incolarum, ob quam de necessitate dicendum videtur talem voluntatem invenisse; cum enim principatus sit ecclesiasticus ac electivus cadens in solis clericis, sequitur exinde nullam fere in Urbe adesse domum, tam magnatitiam, et domicellariam quam nobilem, imo etiam mediocris qualitatis, quae non curet habere clericum; quinimo inverso more aliarum civitatum, ut plurimum primogeniti atque capita domorum vitam ecclesiasticam assumunt; unde propterea si papae intentio non fuisset, etiam clericos et praelatos sub hujusmodi lege comprehendere, illa fuisset de vento, numquam fere verificabilis, cum nulla pene adsit puella, quae non habeat fratrem, patruum, vel alium conjunctum clericum, a quo, legem fraudando, excessiva dos constitui posset, et nihilominus hujusmodi observantia adeo enixe praecipitur, quod excluditur quaecumque via etiam indirecta, ibi, per alcun modo, o via diretta o indiretta.

La Rota e la curia erano allora, nel Cinquecento, della

³⁶ De Luca (e), VI, p. 31 (disc. 22): «Idem quoque evidenter comprobatur modus registrationis dictae legis, quoniam statuta, sive antiqua sive moderna, quae leges populi ac senatus dici possunt, habent propria volumina, in quibus inserta sunt, contradistincta a bullis et constitutionibus apostolicis, quae etiam editae pro regimine status seu principatus laicalis, sive pro aliquo eiusdem status loco, in bullario et inter alias apostolicas constitutiones registrantur; atque ita de hac lege practicatum fuit... Clarius et convincibiliter ex duplici alia circumstantia contenta, non in ipsius papae confirmatione, sed in ipsis reformationibus materna lingua ordinatis quae populo referuntur: una nempe, quod inobservantibus infligitur poena excommunicationis, quae absque dubio per populum, sive per ipsum papam consideratum tanquam principem saecularem infligi non poterat...».

³⁷ De Luca (e), VI, p. 31 (disc. 22).

ferma opinione che gli statuti di Roma come leggi papali obbligavano anche gli ecclesiastici, contro l'opinione affermatasi «moderno tempore» in senso contrario³⁸. Questa è la tesi che si evince da questo piccolo caso e che viene ripresa anche in altre occasioni: è tutta da verificare con indagini a tappeto sull'immenso mare delle decisioni giudiziarie, in particolare della Rota romana, ma ci sembra interessante averla qui enunciata per le implicazioni profonde a livello istituzionale sino ad ora mai approfondite. Sotto i pontefici del Rinascimento l'unione dei due poteri portò ad uno sviluppo di un ordinamento giuridico statale in senso moderno, ordinamento che si incrinò con la Controriforma nonostante i tentativi dei papi, in particolare di Pio V e di Sisto V, per rafforzare il potere statale con l'esplicito intervento sovrapposto dell'autorità legislativa apostolica; intorno alla metà del Seicento, probabilmente sotto la spinta della lotta per la tutela dell'immunità ecclesiastica negli altri Stati, a cui accenneremo più avanti, e delle forze interne favorevoli al privilegio, questo equilibrio si spezza definitivamente; la costruzione dell'ordinamento moderno si arresta e inizia la regressione che nel secolo successivo sarà poi visibile ad occhio nudo a tutti gli osservatori. In questo quadro la mancanza di una chiara distinzione nel *Bollario* stesso tra le leggi riguardanti la Chiesa universale e quelle riguardanti il principato, distinzione invocata ancora dallo stesso De Luca³⁹, assume un'importanza notevole: tale

³⁸ De Luca (e), VI, p. 32 (disc. 22): «...quod tunc Rota et Curia constanter tenebant, ut statuta Urbis tanquam papalia indistincte omnes obligarent etiam ecclesiasticos, ideoque ad regulandam voluntatem contrahentium attendenda est opinio, quae tunc tenebatur, non autem opinio moderno tempore tenta...».

³⁹ Ad esempio nella *Relatio Romanae Curiae* XV, pars II (disc. 27, n. 3): «Item aliqua maior eorum, ad quos pertinet, applicatio ex zelo desideranda videtur circa impressionem Bullarii, ut scilicet bene distinguerentur illae constitutiones, quae respiciunt principatum ecclesiasticum, seu regimen Ecclesiae universalis, ab illis quae respiciunt principatum temporalem, segregando eas quae non sunt in usu vel moderatae...». Il problema rimasto irrisolto sarà ripreso da G.A. Sala (p. 75) nel suo *Piano di riforma* presentato a Pio VII, dopo l'ondata rivoluzionaria, nel

distinzione, possibile e forse avviata nella età del Rinascimento, avrebbe nel secolo successivo fatte esplodere le contraddizioni di un sistema che aveva ormai soltanto nell'equivoco e nella sovrapposizione, nella commistione e non nella distinzione, la spiegazione della propria sopravvivenza.

Se da questa enunciazione generale del problema si scende alla verifica concreta dello sviluppo dell'ordinamento legislativo e giudiziario dello Stato pontificio tra XV e XVII secolo appare evidente che la ricerca è ancora tutta da compiere. Il primo passo è certo quello di verificare se dalla seconda metà del Quattrocento si è davvero avviato un processo di omogeneizzazione — se non di unificazione — legislativa dei vari territori che sino ad allora avevano indubbiamente mantenuto ciascuno le proprie peculiarità e i propri ordinamenti. L'impressione generale è che questo processo si sia avviato, che lo sviluppo del centralismo politico e amministrativo si sia accompagnato allo sforzo di costruire un ordinamento comune in parallelo o in anticipo con quanto avveniva contemporaneamente negli altri Stati europei⁴⁰. Punto centrale è l'estensione, con la bolla di Sisto IV *Etsi de cunctorum* del 30 maggio 1478, a tutto lo Stato pontificio delle costituzioni emanate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357 per la Marca Anconitana⁴¹. Lasciando da parte ogni

quadro della riaffermata necessità (per arrestare il declino dello Stato ormai visibile su tutti i piani) di separare lo spirituale dal temporale: «Per ultimo sarebbe conveniente, che negli atti riguardanti le temporalità si procedesse sempre con forme diverse da quelle che si adoperano per gli oggetti ecclesiastici. Nel Bollario s'incontrano tante bolle relative ai pubblici dazi, agli statuti di corpi d'arte e collegi e altre cose che nulla hanno a che fare collo spirituale. Come ci entra qui il titolo: *Servus servorum Dei*, l'assoluzione delle censure...? Quando il Sommo Pontefice agisce come capo della Chiesa parli da papa; quando esercita atti di sovranità parli da principe». Una nota informativa sui bullari e le loro collezioni in Stickler (a), pp. 300-305 (ove però i problemi qui accennati non sono posti).

⁴⁰ La Mantia, pp. 461-533.

⁴¹ Theiner, III, pp. 494-97 (n. 417).

approfondimento sul complesso problema della natura costituzionale e della evoluzione delle *Constitutiones Aegidianae* nei secoli successivi⁴², credo che possa essere respinto ogni dubbio sulla volontà costante dei pontefici da Sisto IV in poi di farne lo strumento principale per il processo di omogeneizzazione di cui parliamo: lo stesso Paolo III ribadendo nel 1538 la estensione della validità delle *Constitutiones Aegidianae* a tutto lo Stato richiama la decisione di Sisto IV, la volontà espressa nello stesso senso da Leone X nel Concilio Lateranense V pur lasciando capire le difficoltà che erano nate nella pratica attuazione⁴³. Con Sisto V appare consolidata, almeno per quanto riguarda il diritto penale, una gerarchia precisa di norme: costituzioni pontificie, statuti approvati dai pontefici da Paolo IV in poi (si è visto il senso di questa approvazione a proposito degli statuti di Roma): «quod si ea valide non extiterint, debeant judicare, procedere, absolvere, condemnare, et sententias ferre juxta tenorem constitutionum Provinciae Marchiae...»; soltanto nei rimanenti casi si osservino i bandi e gli editti pubblicati localmente⁴⁴.

Anche per quanto riguarda i bandi e gli editti mi limito qui a indicare che non si tratta di un materiale amorfo o immobile ma di un tipo di creazione del diritto che va evolvendo in modo molto preciso in questi secoli e la cui evoluzione deve appunto essere ancora studiata. Si passa dalla fase della emanazione di bandi in modo occasionale

⁴² Rinvio a Colliva (b), pp. 352-57; Erler, pp. 57-66; Marongiu (c); Ermini (l). Vedi ancora *La Mantia*, pp. 462-65.

⁴³ Bolla *Officii nostri debitum* del 28 luglio 1538 in *Magnum Bullarium Romanum*, IV/1, pp. 159-60. Solo le addizioni successive introdotte nel 1544 ad opera del card. Rodolfo Pio di Carpi hanno validità limitata alla Marca, cfr. Colliva (b), pp. 487-88; Coing, II/2, pp. 139-140.

⁴⁴ Bolla *Ad romanum pontificem decet* del 15 marzo 1589 in *Magnum Bullarium Romanum*, V/1, pp. 50-51: oggetto specifico della bolla è la riserva alla Camera apostolica di tutti i beni provenienti dalle condanne. Cfr. *La Mantia*, p. 463; Coing II/2, p. 136; rispetto a questi autori ribadisco però la importanza della clausola della stessa bolla sulla necessità dell'approvazione pontificia degli statuti locali.

nella prima parte del periodo qui esaminato da parte delle autorità periferiche (legati, vicelegati o governatori) sino alla formulazione, verso la metà del Cinquecento, dei «bandi generali» in cui il nuovo legato o governatore riepilogava le principali norme di ordine pubblico in modo quasi programmatico, sino all'emanazione nel 1599 del bando che il cardinale nipote Aldobrandini fece pubblicare per tutto lo Stato (e che costituì poi il modello per tutto il secolo successivo) per garantire l'uniformità e la chiarezza delle norme: «essendo molto ragionevole, che i popoli sudditi dello stesso Principe si governino con leggi quanto più conformi, che si può, ed essendosi anco trovato che molti dal tempo si sono ridotti superflui, e molti altri non sufficienti per provvedere alle cose che occorrono»⁴⁵.

Lo studio del processo di omogeneizzazione del diritto va quindi studiato in un quadro complesso: non certo come una pre-codificazione e nemmeno consolidazione a senso unico (con l'estensione delle costituzioni Egidiane o in altro modo), ma come un'azione costante dello Stato a più livelli, dalle costituzioni pontificie al controllo degli statuti, all'utilizzazione delle norme delle costituzioni Egidiane, all'emanazione di bandi ed editti da parte del governo centrale, dei legati e dei governatori. Ad un primo sommario esame, dallo spoglio dei bollari e delle raccolte di bandi ed editti, questo sforzo pare essere stato molto intenso, almeno sino verso la metà del Seicento, e non privo di frutti cospicui per il superamento del particolarismo legislativo locale. Ma proprio per questo siamo di fronte a un campo immenso di ricerca, tutto da esplorare.

Come per tutti gli Stati della prima Età moderna, il successo di questi sforzi si deve misurare infatti in primo luogo con lo svuotamento delle autonomie produttrici di diritto e principalmente feudi, città, mondo ecclesiastico.

⁴⁵ *La Mantia*, pp. 513-16. Un sondaggio particolare è stato compiuto da S. Stagni.

Di quest'ultimo punto parlerò in modo più dettagliato in altro capitolo ritenendo un punto nodale la situazione degli ecclesiastici in questo regime: anticipo soltanto l'ipotesi che sino a quando, nella prima metà del Seicento, il problema delle controversie giurisdizionali con gli altri Stati non fa scattare il meccanismo di difesa a tutti i costi delle immunità, la Chiesa appare certamente di fronte allo Stato pontificio in condizioni di impotenza molto maggiori che negli altri Stati. Quanto alla feudalità nel dominio papale credo che una profonda indagine storica potrebbe smentire la diffusa credenza nella persistenza di un suo potere autonomo di giurisdizione durante l'Età moderna e dimostrare che tra la metà del XV secolo e la metà del XVII l'azione dei papi produsse il suo graduale svuotamento dal punto di vista politico e giuridico con un'azione continua e coerente che ha pochi riscontri nella vita degli altri Stati italiani: la nota bolla di Pio V *Admonet nos* del 29 marzo 1567 contenente il divieto (impegnante anche i successori con giuramento da parte dei cardinali in conclave e da parte del neo eletto pontefice) di alienare qualsiasi terra o città dello Stato anche sotto forma di concessione di feudo o vicariato⁴⁶ non è un fatto isolato ma si situa al centro di un lungo processo di legislazione antif feudale che dagli ultimi decenni del Quattrocento persegue coerentemente, pur nella incertezza dei singoli risultati, un'opera di smantellamento delle basi giuridiche e politiche del feudalesimo⁴⁷: dalla bolla *Ambitiosae cupiditatis* di Paolo II del 1° marzo 1467, alla *Decet Romanum Pontificem* di Innocenzo VIII del 7 maggio 1492, a interventi più localmente delimitati, come ad esempio quelli di Clemente VII contro la feudalità del contado bolognese⁴⁸, sino alla costituzione della «congregazione dei baro-

⁴⁶ Per una sintesi sommaria Prodi (g), pp. 74-79.

⁴⁷ V. le opere già citate a p. 107, n. 46.

⁴⁸ Cfr. i saggi di A. De Benedictis e A. Giacomelli nel vol. *Famiglie senatorie* in particolare pp. 16 e 57-58. Le costituzioni di Clemente VII in Saccus, II, pp. 324-27: il dismembramento della giurisdizione a favore di privati è incompatibile con il bene pubblico: «Nos igitur publicum

ni» da parte di Clemente VIII (come una specie di tribunale fallimentare per garantire, con il sequestro dei beni, i crediti nei confronti dei feudatari)⁴⁹. Ultima tappa la dissociazione tra il possesso della terra e il titolo feudale, dissociazione dichiarata da Urbano VIII con breve in data 17 maggio 1639 (qualsiasi passaggio di proprietà per vendita o donazione, non trasferisce automaticamente il titolo e la giurisdizione connessi alla terra)⁵⁰: dalla metà del Seicento la concessione dei titoli nobiliari diviene un atto onorifico sganciato completamente da qualsiasi attribuzione di diritti feudali, basata su possedimenti di natura allodiale o su intitolazioni fittizie.

Lasciando da parte le singole tappe di una storia del declino della feudalità nello Stato pontificio, pur interessante e tutta da fare, e lasciando da parte, ma senza trascurarlo, il problema dell'inserimento di questo fenomeno nel processo generale europeo che impropriamente è chiamato di «rifeudalizzazione» ma che andrebbe forse meglio definito come processo di aristocratizzazione legato ad un nuovo sviluppo della proprietà terriera⁵¹, rimane il fatto di un innegabile tramonto nel giro di poco meno di due secoli del potere politico e giuridico della vecchia nobiltà feudale dello Stato pontificio come ceto: non è affatto in contraddizione con questa linea di sviluppo sia l'ascesa e il potere di una nuova nobiltà di corte in cui i vecchi ceppi vengono in vario modo inseriti nelle nuove

privato commodo praefendum esse censentes...». Sulla inconsistenza del fenomeno feudale nel bolognese alla fine dell'ancien régime v. Fasoli. Mi sembra interessante la testimonianza del Guicciardini (c), XVI, p. 36 (lettera a Bartolomeo Lanfredini, da Bologna 28 luglio 1533) a proposito della resistenza di un feudatario (forse Cornelio Pepoli) all'arresto di un suo fattore «el tutto perché è in su questa fantasia di fare un regno di quella sua chiappola di iurisdictione»; per questo «deliberai chiarire un tratto lui et ognuno che chi è qui per Nostro Signore è padrone per tutto, et che ha a essere obedito, et spetialmente nelle cose che concernono lo interesse del principe o del publico».

⁴⁹ Su questa congregazione v. anche Del Re (b), pp. 358-60.

⁵⁰ Theiner, III, pp. 582-83 (n. 452); *Magnum Bullarium Romanum*, VI/2, pp. 187-188.

⁵¹ Per il panorama generale e la vastissima bibliografia, cfr. Hohenberg-Krantz; Wallerstein.

famiglie pontificie e cardinalizie sia la formazione di grandi patrimoni e di grossi coaguli di interessi che si fanno beffe, nella vita concreta, del nuovo ordinamento statale non solo con i più noti episodi di protezione del banditismo in tutte le sue forme ma con il promuovere un sistema di privilegi e di squilibri che renderà impossibile il consolidamento all'interno del nuovo ordinamento. Non sembra neppure esservi contraddizione tra questa politica antif feudale all'interno (per la quale si tendono ad eliminare le terre «mediate subiectae») e la riaffermazione all'esterno dei diritti feudali derivanti al papato al di fuori dello Stato dal vecchio ordinamento medievale⁵².

Anche uno spoglio delle opere giuridiche e delle raccolte di sentenze dovrebbe confermare questa linea di tendenza. Domenico Toschi, ad esempio, alla voce «barones» sviluppa la classica discussione sul possesso o no degli attributi della sovranità come distinzione fondamentale ricordando come appartenente ad un passato remoto senza alcun rapporto con il presente il discorso di Bartolo sui «regalia» posseduti ab immemorabili dai baroni romani «...et loquitur in baronibus de Romania habentibus castra, et terras liberas in dioecesi Sabinensi, qui neque Ecclesiam Romanam respectu temporalium recognoscebant ab immemorabili, sed hodie omnes sunt suppositi»⁵³. Alcuni decenni più tardi Giovan Battista De Luca discutendo l'estensione della bolla di Pio V sul divieto di infeudare dichiara che i baroni e domicelli dello Stato pontificio, contrariamente a quanto avviene da altre parti, sono in realtà per la maggior parte proprietari allodiali⁵⁴:

⁵² Aretin, pp. 60, 67.

⁵³ Toschi, I, p. 296 (alla voce «barones», n. 28) ove precedentemente è detto «Declaro quia comites, duces, marchiones recognoscentes alios superiores immediatos sunt abusive dicti tales, ideo equiparantur praesidibus et magistratibus, non autem principibus absolutis».

⁵⁴ De Luca (e), XVIII, p. 54 (par. 20, n. 5). Anche se rimangono alcune caratteristiche feudali «nihilominus iste est quaedam feudalitas impropria et remota»; le limitazioni imposte dal pontefice vincolano anche gli ecclesiastici per la già definita doppia autorità del papa.

.. pro maiori parte non possidentur cum investitura feudali, et ex titulo veri et proprii feudi, unde propterea subiaceant legibus, servitiis et oneribus feudalibus sed potius possidentur ex titulo allodii, ad instar aliorum bonorum indifferentium, adeo nullum praestetur fidelitatis iuramentum, neque praestetur aliquod servitium personale, vel reale, vel aliqua adsit investitura, eiusque renovationis obligatio, neque successio restricta est ad agnatos intra certos gradus, cum aliis oneribus, et servitutibus quibus feuda subiacent; ideoque maioris reputantur valoris, longeque magis aestimantur, ut pluries advertitur in dicta sua sede de feudis disc. 19 et in aliis.

Nei discorsi *de feudis*⁵⁵ il De Luca sviluppa infatti più completamente la dottrina sullo stato mediato e lo stato immediato secondo la tradizione ma ribadisce frequentemente l'affermazione che il diritto feudale non è così importante nello Stato pontificio non solo per la prevalenza del diritto canonico ma perché vi è in generale una presunzione in favore della allodialità rispetto alla feudalità, al contrario di quanto avviene invece nel vicino regno di Napoli: i motivi indicati sono politici (necessità di consolidare un principato elettivo altrimenti troppo fragile, paura di un facile passaggio ad una piena sovranità etc.)⁵⁶; la sostanza del discorso sembra però contenuta nel brano sopra riportato: la egemonia economica della nuova aristocrazia terriera non ha più alcun interesse a rinchiudersi negli stretti panni del diritto feudale e preferisce ormai, incalzata e protetta dal nuovo ordinamento statale, muoversi nei più agili spazi del diritto proprieta-

⁵⁵ De Luca (e), libro I *passim*, particolarmente interessanti i discorsi 1, 2, 4, 5, 49, 61, 63, 73, 83. È chiaro però che il De Luca, come in questo ultimo discorso (p. 205) ben distingue tra la giurisdizione inesistente e il potere (o prepotenza) che di fatto i baroni esercitano realmente: «Potentiae siquidem ac reverentiae ratio non consistit in actuali iurisdictione in vassallos, quia stante pontificis eiusque officialium summa vigilantia, non datur in Statu ecclesiastico illa concussio, et potentia quam barones in aliis regionibus exercent...».

⁵⁶ De Luca (e), I, p. 30 (disc. 5). Lo stesso discorso è ribadito nelle opere di divulgazione dello stesso De Luca, ad es. (d), p. 638: per quanto riguarda feudatari e baroni, nello Stato pontificio «la loro potestà e giurisdizione è affatto subordinata al principe et ai suoi tribunali, con le appellazioni e i ricorsi, sì che facciano l'istessa figura di governatori e magistrati perpetui...».

rio, pur corretto da istituti come il maggiorasco, il fidecommesso al servizio dell'affermazione e della tutela del patrimonio familiare.

Anche per quanto riguarda le autonomie cittadine il processo sembra svilupparsi in modo coerente e in correlazione con lo sviluppo dell'accentramento politico di cui si è parlato nel capitolo precedente. Da una parte gli statuti preesistenti sono sottoposti all'approvazione delle autorità statali, centrali o periferiche, il cui assenso diviene vincolante anche per la emanazione di nuove normative statutarie⁵⁷; dall'altra le riforme sono introdotte, a partire dai primi decenni del Cinquecento, mediante costituzioni apostoliche che innovano, senza l'impaccio di consultazioni preliminari, le norme statutarie⁵⁸. Ma l'aspetto più importante è il formarsi di una nuova piattaforma legislativa di norme generali nel campo della giustizia penale, della giustizia civile e del diritto commerciale, piattaforma che fa cadere in desuetudine senza ricorrere ad una abolizione formale le norme statutarie. È l'allargarsi graduale dell'intervento dello Stato nel monopolio della forza e della conservazione dell'ordine pubblico, nella politica fiscale e in quella annonaria, nell'urbanistica, nello sviluppo della rete stradale etc. che si consolida poco a poco in un nuovo ordinamento, dai lineamenti ancora confusi ma in cui il vecchio diritto municipale vive soltanto di luce riflessa. Ciò non vuol dire che anche sul piano normativo (come si è già detto per il piano politico-amministrativo) siano finiti i municipalismi i quali, come è noto, costituiranno un grave ostacolo anche nei tentativi riformistici del Settecento e rimarranno sino al tramonto dello Stato pontificio; vuol soltanto ribadire che si è avviato un processo: scoprire i motivi per cui esso si è interrotto è forse molto più interessante che proiettare

⁵⁷ V. sopra, p. 149, n. 44.

⁵⁸ La Mantia, pp. 495-500 e 515-17. Uno sguardo alla raccolta del De Vecchis e a quella recente dei *Regesti* può bastare per avere un'idea della quantità degli interventi.

fantasiosamente in tutti i secoli della Età moderna la sopravvivenza di decrepite forze locali viventi per pura forza d'inerzia. Si può anche aggiungere che i successi furono forse pagati proprio con il consolidamento del potere economico di un patriziato cittadino sempre disponibile a barattare le antiche libertà (conservandone se possibile le apparenze esterne) con una serie di privilegi: un caro prezzo che si sarebbe potuto forse pagare se ad esso non si fosse dovuto aggiungere l'altro ben più caro dei privilegi ecclesiastici⁵⁹.

L'esame dell'apparato giudiziario sembra indicare più chiaramente di quello dell'ordinamento normativo i punti nodali di frizione e di confusione che porteranno alla paralisi del sistema e che si trovano non al confine con le autonomie feudali o cittadine, ma sul crinale tra Stato e Chiesa. Vedremo più avanti questi conflitti e queste contraddizioni: qui occorre soltanto dire che ci troviamo di fronte allo sviluppo di un accavallarsi di organi giudiziari nella concorrenza dei quali le diverse logiche dello Stato e della Chiesa prevalgono o sono soccombenti producendo in ogni caso una conflittualità permanente⁶⁰. Una delle ricerche più interessanti da compiersi sarebbe proprio quella relativa alla parabola storica degli organi giudiziari dello Stato pontificio nel periodo qui considerato. L'ipotesi che qui si avanza, ancora tutta da verificare, è che sin verso la fine del Cinquecento, sino ai pontificati di Gregorio XIII e Sisto V l'attività degli organi giudiziari legati alla funzione universale del pontefice (per esemplificare nella massima espressione si può pensare al tribunale dell'Inquisizione) abbiano contribuito al rafforzamento del potere statale innestando invece nel periodo successivo,

⁵⁹ *Patriziati*, in generale. Per l'esempio significativo delle Marche, Zenobi (b).

⁶⁰ Il problema della riduzione del numero dei tribunali e del chiarimento delle reciproche competenze sembra occupare tutta la scena giuridica del Seicento romano e aver prodotto tonnellate di discussioni e di progetti irrealizzati. Continua è la denuncia di questi mali giudiziari nel De Luca che invoca spesso la riduzione del loro numero «sive ut vulgo dici solent apothecas claudere» (e, XV, p. 192, disc. 47, n. 47).

sotto la pressione dell'ampliarsi delle iniziative universali del papato della Controriforma, un processo di graduale e progressiva disarticolazione dell'apparato statale che si era andato consolidando⁶¹. Il punto di svolta può essere visto forse proprio nella famosa riforma attuata da Sisto V con la bolla *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio 1588 cioè con la costituzione di quindici congregazioni cardinalizie stabili preposte ai vari settori del governo della Chiesa e dello Stato⁶². Si ritornerà più avanti sulle congregazioni come organi di governo e d'amministrazione: qui desidero soltanto accennare al problema non indifferente che alcune di queste congregazioni sono dotate, per natura propria o per attribuzioni sovrapposte, di poteri giurisdizionali, ragion per cui vengono a costituirsi anche come supremi tribunali concorrenti a competenza incrociata, con conseguenze molto importanti. Da un lato vengono in gran parte esautorati come supremi organi giudiziari della Chiesa universale i tribunali tradizionali della curia romana (in primo luogo la Rota e la Segnatura)⁶³; dall'altro risulta impossibile sottrarre lo Stato pontificio all'autorità delle nuove congregazioni la cui competenza si voleva affermare — per quanto concerneva gli affari ecclesiastici — nei confronti di tutti gli Stati con scadimento di tutti

⁶¹ Non mi sembra sia stata studiata, ad esempio, da questo punto di vista, cioè dall'angolo visuale dello Stato pontificio e della politica italiana, l'attività dell'inquisizione romana: è vero che il linguaggio dei documenti di Pio V è ancora medievale e universalistico (v. la costituzione *Si de protegendis* del 1° aprile 1569 riportata in appendice a Jacobus de Simanca nei *Tractatus universi iuris*, XI/2, pp. 207-208; cfr. Ullmann, a, p. 94) ma credo che esso debba esser considerato nella realtà concreta di simbiosi tra gli inquisitori e le autorità politico-giudiziarie, realtà che tende a delimitare tre aree diverse dai confini sempre più marcati tra di loro: lo Stato pontificio, l'Italia e i paesi d'Oltralpe. Un discorso analogo è possibile fare per l'indice dei libri proibiti e il controllo sulla stampa etc. (cfr. Prodi, j).

⁶² Per una sintesi v. Del Re (b), pp. 19-25 e *passim*; Prodi (g), pp. 107-114.

⁶³ *La sacra congregazione* (in particolare il saggio di Ch. Lefebvre); Salerno, pp. 347-49; Lefebvre-Pacaut-Chevallier, pp. 153-180. Queste trattazioni però non colgono a mio avviso la portata storica di questo mutamento nell'amministrazione del diritto nella Chiesa universale (cfr. Prodi, i).

i tribunali ordinari, in particolare di quello della Camera e dei tribunali periferici, che avevano invece nel secolo precedente visto aumentare enormemente i loro poteri con la soppressione o l'esautorazione dei tribunali locali e municipali⁶⁴.

In questo quadro un posto del tutto particolare spetta al tribunale della Sacra Rota sulla cui attività durante i secoli dell'Età moderna poco o nulla sappiamo nonostante la (o forse a causa della) mole immensa del materiale che ci è pervenuto⁶⁵. Siamo abituati a considerarlo quasi come simbolo di continuità se non di immobilità attraverso le ere della civiltà occidentale, mentre invece nei secoli che qui ci interessano subisce una silenziosa ma profonda trasformazione: da tribunale supremo per le cause ecclesiastiche della cristianità, diviene, senza mutare la sua struttura formale, tribunale supremo dello Stato pontificio in parallelo con l'affermarsi degli altri tribunali supremi statali⁶⁶. È lo stesso De Luca, avvocato e giudice di Rota per decenni, a esporci il nucleo di questo processo. La Rota, egli dice, mantiene la competenza in entrambi i fori, ecclesiastico e civile come tribunale del pontefice come papa e come principe ma⁶⁷:

Antiquior autem tempore, maior erat numerus causarum spiritualium, seu ecclesiasticarum, quam profanarum, ex ea ratione, quod illae de prima specie pertinent ad universum orbem; de altera vero ad hunc solum principatum temporalem Ecclesiae;

⁶⁴ Spizzichino, capp. XII-XIII.

⁶⁵ Cerchiari; Ermini (f) e (h); Stickler (a), pp. 338-344; Lefebvre (b); Lefebvre-Pacaut-Chevallier, pp. 173-178; Coing II/2/, pp. 1134-1142 (M. Ascheri); Bibliografia in Del Re (b), pp. 592-96. Ultimamente Hoberg (b).

⁶⁶ Gorla, pp. 492-500: in collegamento con questa trasformazione avviene anche lo sviluppo delle rote provinciali di Perugia (1530), Bologna (1535), Avignone (1566), Macerata (1589), Ferrara (1599).

⁶⁷ De Luca (e), XV, pars II, p. 325 (*Relatio romanae curiae*, disc. 32, n. 61). Un esempio interessante emerge dal Cerchiari (I, p. 159). Un genere di cause nuovo portò alla Rota lavoro e gloria dagli ultimi decenni del '400: «causae, nimirum, illarum servitutum quas Sixtus IV inexit in fundiarum proprietatem baronum romanorum, in agro romano consistentem, quae hodie vulgo audiunt *usi civici*...».

moderno vero tempore, longe maior est numerus causarum profanarum, seu temporalium Urbis et Status ecclesiastici, ac etiam earum quas accidentaliter forus ecclesiasticus producit ratione clericorum, aliarumque personarum ecclesiasticarum, quamvis de sua natura profanae sint; spiritualium etenim causarum notabilem diminutionem, plura accidentia produxerunt. . .

Tra le ragioni della trasformazione della Rota in tribunale prevalentemente civile De Luca elenca poi il distacco di molte regioni d'Europa dalla Chiesa romana, la politica dei principi contro gli appelli a tribunali al di fuori del loro territorio, la maggiore chiarezza della legislazione beneficiale attuale⁶⁸:

...et quarto fortius, erectiones tot congregationum, praesertim Concilii Tridentini, et rituum, ac etiam episcoporum et regularium, et ecclesiasticae immunitatis, quae summarie et extrajudicialiter multas decidunt causas, prius in Rota forma iudiciali disputari solitas. Unde propterea, ut decisionum rotalium, mearumque adnotationum lectura docet, omnium minor est pars causarum spiritualium, quae forensi more tractentur.

Sarebbe interessante studiare cosa abbia significato per la vita della Chiesa cattolica il venir meno o l'affievolirsi della prassi giudiziaria tradizionale garantita da complesse norme procedurali e processuali, in favore di una prassi extragiudiziaria totalmente estranea alla vita della Chiesa medievale come era quella delle nuove congregazioni cardinalizie. Ma non è questo l'oggetto della nostra indagine. Rimane però anche l'interesse costituito dal rifluire sulla vita statale e civile della grande esperienza della Rota romana; ciò può spiegare a mio avviso

⁶⁸ De Luca (e), XV, pars II, p. 325 (*Relatio romanae curiae*, disc. 32, n. 62): «Hinc evidenter quoque elucet, eiusdem ignari vulgi exteri, vere irrisione digna ineptia, quae stultitiae vel fatuitatis speciem redolet, opinandi scilicet, quod Rota et Curia romana solum ecclesiastica, et spiritualia negotia tractet, non autem saecularia, ideoque eius professores nullam, vel modicam habeant civilis facultatis peritiam. Dum non reflectunt ad negotia saecularia ipsius romanae civitatis, quae omnium forte civitatum Europae est ditior, ac alia quae producit adeo considerabilis principatus saecularis, qui plures habet conspicuas civitates. . .».

l'alto livello raggiunto dai tribunali romani nel Seicento e la presenza di punte così alte di sapienza ed esperienza giurisprudenziale come quella rivelata dalle opere del De Luca. Certo è che le sovrapposizioni e le confusioni già denunciate continuano a crescere e ad aggrovigliarsi nelle competenze dei tribunali e delle congregazioni e a nulla valgono le commissioni e i progetti per la riforma dei tribunali romani che continueranno a susseguirsi nella seconda metà del Seicento e nel Settecento⁶⁹. Come su altri piani, ma forse con effetti ancor più dirompenti, la commistione in uno stesso sistema giudiziario dei compiti relativi alla Chiesa universale e dei compiti relativi allo Stato, se in un primo tempo favorisce la concentrazione del potere, in un secondo tempo finisce per rivoltarsi contro il papato stesso paralizzandone la capacità di movimento in direzione di una moderna amministrazione della giustizia e impedendo anche la crescita di una scienza giuridica come quella sostenuta dal De Luca, basata sulla concreta prassi giudiziaria e non su modelli astratti corrispondenti a realtà storicamente superate.

Naturalmente l'indagine andrebbe estesa anche ai tribunali periferici dipendenti dai legati, dai governatori o dalla Camera, cominciando da Roma stessa sino alle più lontane province. Un primo sguardo sembra confermare l'ipotesi che i tribunali municipali vengono poco a poco svuotati del loro potere giudiziario in campo criminale — certamente in primo luogo — ed anche in campo civile: non si tratta di provvedimenti formali di abolizione o soppressione quanto di una corrosione lenta in base al principio della concorrenza e della prevenzione; i tribunali statali appoggiati dal potere politico e dal monopolio della forza sono sempre più in grado di prevenire e quindi assorbire le cause emergenti svuotando praticamente l'attività dei pur sopravvissuti tribunali locali⁷⁰. Anche a

⁶⁹ Su questi tentativi oltre allo stesso De Luca (e), XV, pars I, *passim*, e in particolare disc. 47 (v. sopra n. 60); Menestrina, pp. 21-37.

⁷⁰ Oltre alla letteratura generale indicata nelle note precedenti v.,

questo proposito si possono forse distinguere due fasi: una prima fino agli ultimi decenni del Cinquecento nella quale questo processo si attua con notevole vigore anche a detrimento dei tribunali vescovili locali (vedremo più avanti la discussione che si apre a proposito del decreto 20 di riforma del Concilio di Trento che stabiliva l'autorità degli ordinari diocesani nelle cause di prima istanza); successivamente l'appello diretto alle congregazioni romane mette invece in crisi anche questa crescita periferica dell'apparato giudiziario statale tanto che a metà Seicento il processo degenerativo inverso, non a favore delle comunità locali ma dei privilegi ecclesiastici, sostenuti da alcune congregazioni, sembra ormai manifesto e irreversibile.

La sostanza dell'ipotesi che si è avanzata in queste pagine è dunque che nell'ordinamento giuridico — sia sul piano normativo che su quello giudiziario — si riflette la doppia faccia, biface, del pontificato con una commistione che se in un primo tempo facilita il cammino verso l'assolutismo e il centralismo si ripercuote in un secondo tempo contro il potere apprendista-stregone che l'aveva suscitata. Sin che il dominio temporale rappresentò un'appendice secondaria del papato esso poté essere considerato sostanzialmente omogeneo alle altre regioni della cristianità, con alcune peculiarità non determinanti dovute alla facoltà del papa di disporre in modo autonomo del potere temporale per imporre l'osservanza della norma canonica. Quando esso si costruì in Stato, al superamento della dottrina teocratica con l'affermazione della teoria del potere indiretto corrispose sul piano del diritto un processo parallelo di sdoppiamento tra un ordinamento canonico universale e un ordinamento canonico statale la cui contraddizione era destinata ad aumentare e ad esplodere proprio nella misura in cui il papato con la Controriforma riprendeva una sua funzione universale senza ri-

ad esempio, per il tribunale capitolino e gli altri tribunali della città di Roma Rodocanachi (b), pp. 266-284.

nunciare alla sua anima statale ormai cresciuta e quindi trovandosi in posizione sempre più anomala rispetto alla dinamica che andava ormai investendo, in un processo di verticalizzazione e di razionalizzazione, tutti gli altri ordinamenti dell'Occidente. Il carattere equivoco o bifronte della Santa Sede nel consesso dei popoli europei dell'Età moderna non pone soltanto problemi di natura politico-religiosa nella dinamica storica concreta delle alleanze, delle guerre e delle paci ma tocca i nodi più profondi dell'ordinamento istituzionale favorendo lo sviluppo di un processo di unificazione o almeno di sovrapposizione del diritto universale, canonico, con quello particolare o statale. Che questo sia avvenuto come reazione di fronte alla secolare pressione delle nuove monarchie per lo sviluppo di Chiese nazionali da esse dipendenti è certamente dimostrato; ma è anche vero che il papato con la sua assunzione di una forma monarchica fornì agli altri principi (secondo l'obiezione che De Luca cerca di rifiutare alla fine del brano posto in epigrafe al presente capitolo) la traccia di un cammino che fu poi percorso coerentemente dagli altri Stati, ma non lo fu sino in fondo dallo Stato pontificio, verso la secolarizzazione. Il principato papale del Rinascimento può aver esercitato una sua funzione non soltanto come anello di trasmissione del «Gottesgnadentum» nel principio monarchico ma anche come primo esempio (in una dissociazione ormai profonda da ogni principio monistico in senso ierocratico o cesaropapista) di un ordinamento giuridico in cui legge positiva e diritto cominciano a separarsi sia pure con confusioni e lacerazioni⁷¹. Se è vero, come notava Max Weber, che una delle caratteristiche determinanti nello sviluppo della società occidentale medievale è stato il dualismo tra diritto canonico e diritto profano, queste confusioni e queste lacerazioni possono essere uno dei punti più interessanti per la comprensione

⁷¹ Brunner (b), pp. 160-186 (saggio nel quale la funzione storica del papato non è considerata anche per quanto riguarda il rapporto tra legge e diritto).

di un processo di crescita che troppo spesso è descritto in modo appiattito e unidimensionale⁷².

⁷² M. Weber, I/2, pp. 480-81 (trad. ital., pp. 149-151). Non tocco naturalmente qui la discussione sul problema delle radici medievali del rapporto tra il diritto canonico post-graziano e la fondazione dei nuovi diritti statali, cfr. Brunner (a), p. 151; Legendre, pp. 30-32 e *passim*.

CAPITOLO QUINTO

La macchina del governo tra politica e religione

... Dove è la differenza tra popoli ecclesiastici e gli altri? le pene, li tributi, le carceri, li tormenti, l'angarie son simili per tutto. Dunque tutti caminano per una via; e così li principi credono che 'l papato sia simile al dominio loro, e l'obbediscono per servirsi di lui, non per servire a lui: e questo viene perché noi ci servimo di Dio, ma non servimo a Dio. E così si perde la fede.

(CAMPANELLA, a, p. 44)

CAPITOLO QUINTO

La macchina del governo tra politica e religione

Dopo la sommaria rassegna dei problemi attinenti all'ordinamento giuridico, l'analisi va portata sulle implicazioni che la presenza dello Stato ha portato nell'evoluzione degli organi di governo e amministrativi del papato del Rinascimento e della Controriforma. È su questo piano soprattutto che la intuizione del Ranke sulla «novità» del papato dell'età moderna andrebbe sviluppata e approfondita alla luce delle nuove possibilità offerte ora dalla storia delle strutture e delle istituzioni. Ciò non è sino ad ora avvenuto e si è parlato anche, come si è già detto, di una «cospirazione del silenzio» che ha escluso il papato dalla grande discussione sulla formazione dell'Europa moderna¹. In realtà la causa di questo silenzio appare abbastanza comprensibile: da una parte la storiografia confessionale, anche la più aperta, sia cattolica che protestante, ha sottovalutato, sia pure per ragioni opposte, questi problemi in favore di una interpretazione che sottolinea gli elementi di continuità delle strutture della Chiesa con cui duellò la Riforma o con cui si confrontarono le iniziative riformatrici che culminarono con il Concilio di Trento; di qui un modo, abbastanza limitato nel suo spessore, di considerare gli abusi o l'incertezza teologica della Chiesa medievale come cause di una Riforma che viene presentata come l'unica e vera cerniera trans-pocale sia nella sua manifestazione rivoluzionaria che nelle esperienze riformistiche. Dall'altra parte la storiografia che si è interessata alla genesi della moderna società eu-

¹ V. p. 15 n. 1. Nel saggio di Reinhard (1), il rapporto tra continuità e rinnovamento nel papato del Rinascimento e della Controriforma è posto in termini nuovi ed avvincenti. Vedi anche Partner (f), pp. 17-18.

ropea è stata troppo affascinata dai modelli delle grandi monarchie e dai problemi dei principati tedeschi per poter prestare attenzione a quanto era avvenuto in Italia con la crisi delle Signorie, per non parlare di un papato visto ormai come emarginato e ridotto a comparsa nel teatro politico.

Senza negare l'effetto dirompente della Riforma e, a suo modo, anche del Concilio di Trento rispetto alla Chiesa medievale, mi sembra che si possa affermare che questi avvenimenti vanno valutati non soltanto come «cerniere» tra le epoche ma anche come inseriti, anche dal punto di vista istituzionale, all'interno di un ciclo, alcuni elementi del quale spero siano emersi nei precedenti capitoli: da questo punto di vista la Riforma e la Controriforma si misurano con un «nuovo» già vitale e gli strappi o stratonni da esse provocati sembrano essere stati riassorbiti in un'evoluzione storica dotata di una sua logica di sviluppo (che potremmo definire schematizzando processo di modernizzazione), superiore ad ogni richiamo moralistico o morale contro gli «abusi» e ai tentativi di «riformare» con il richiamo nostalgico alle forme di un passato più o meno remoto².

Il brano di Campanella posto in epigrafe a questo capitolo³ può illustrare, non certo come dimostrazione ma come espressione di una coscienza ancora embrionale, quanto si è venuti dicendo: tutti, papato e principi, «caminano per una via», che è la via obbligata della organizzazione del potere nello Stato moderno e della formazione di un tipo unico di popolo-suddito. Che i principi credano che il papato sia «simile al dominio loro» è pure intuizione importante che occorre cercare di approfondire in tutto il suo spessore e nel collegamento con il significato più profondo della funzione di modello o strumento svolta dal papato nella dinamica politica del-

² Sul problema generale della modernizzazione ma senza un richiamo alla realtà istituzionale-statale v. Reinhard (g).

³ Lettera a Paolo V, Napoli settembre 1606.

la prima Età moderna anche nei riguardi di coloro che gli prestano obbedienza «per servirsi di lui». Che poi anche sotto l'aspetto delle istituzioni politico-amministrative il papato non riesca a seguire sino in fondo la dinamica evoluzione dello Stato moderno nel suo successivo sviluppo, questo coincide con quanto già detto su altri piani ed ha una sua spiegazione storica.

Anche per quanto riguarda le strutture di governo — ancor più che non per i problemi toccati precedentemente — occorre sottolineare che non è mia intenzione tracciare una storia coerente delle istituzioni papali: non credo che questo sia ancora possibile dato lo stato attuale degli studi — per un'informazione generale il rinvio allo Spizzichino e al Del Re è ancora d'obbligo — ma anche se lo fosse, lo scopo di queste pagine è soltanto quello di fornire qualche spunto sull'intreccio stretto che si sviluppa in questo periodo tra le strutture del governo della Chiesa e le strutture statali, utilizzando quanto è già noto e senza pretendere di comporre un quadro completo ⁴.

Un primo fenomeno è costituito certamente dal tramonto del collegio cardinalizio come senato del papato: esso non può a mio avviso essere compreso con un'ottica puramente interna alle istituzioni ecclesiastiche ma esige di essere inquadrato nel processo di sviluppo del principato territoriale e nella linea di tendenza delle moderne monarchie statali a liberarsi dai limiti derivanti dagli organi rappresentativi per lo sviluppo di forme personali di governo nonché della dinamica specifica imposta ad una monarchia elettiva, come è quella papale, dalle nuove

⁴ Recentemente L. Pasztor ha richiamato la mancanza totale di opere che ricostruiscono la politica amministrativa del papato e l'attività della curia stessa e dei suoi organi, ma anche la sua sintesi non apporta alcun nuovo elemento e ignora il rapporto tra governo della Chiesa e governo dello Stato. Sottolineo ancora che non è mia intenzione parlare organicamente nelle pagine seguenti degli organi della curia: gli accenni che farò ad alcuni di questi (come la Camera e la Dataria) sono soltanto funzionali al problema che qui si vuole inquadrare.

forme di esercizio del potere. Già Paolo Paruta nella sua relazione del 1595 sullo stato della corte romana — in continuazione del brano riportato all'inizio del terzo capitolo sull'affermazione dell'assolutismo pontificio — prima di parlare della estinzione del potere delle magistrature municipali a Roma e nelle province definisce il processo ormai secolare di svuotamento dell'autorità del collegio cardinalizio⁵:

Solevano nelle superiori età i cardinali esser fatti partecipi dai Pontefici dei negozi più grandi che passavano in quel governo, dei quali si trattava in Concistoro col prendere per la risoluzione di essi i voti dei cardinali, e si pubblicavano le risoluzioni come fatte, che così si diceva, *de consensu fratrum*. Ma già qualche corso d'anni ormai, cioè dal pontificato di Pio II fino a questa età, s'ha progresso così innanzi in questa restrizione di cose, che nel Concistoro al presente altro non si fa che la distribuzione delle chiese... Né di negozio alcuno pubblico si tratta con tutto il Collegio, né se gli da parte di avvisi che giornalmente si ricevono da' ministri della Sede Apostolica residenti presso principi salvo che alcuna volta e di cose ovvero leggieri per sé stesse, ovvero se pur sono d'alcun momento, quando già sono fatte ai più palesi⁶. E se pur il pontefice comunica al Collegio alcuna sua deliberazione, lo fa più per via di darne notizia che di dimandarne consiglio. Il quale quando pur anco lo ricerca, o più tosto che mostra di ricercarlo, rade volte vi è chi ardisca di profferir altra parola che in laudare quanto viene dal Papa proposto, facendosi più ufficio di adulare che di liberamente consigliare. Perché volendo ciascun d'essi cardinali conseguir ogni giorno grazie per sé medesimi e per altri, e vedendo il Pontefice attendere a questo di ritenere in sé solo questa autorità suprema senza volere consiglio d'altri; niuno vuole opporgli per non far danno a sé stesso, con

⁵ Alberi, II/IV, pp. 413-14.

⁶ Questa costatazione è ricorrente nei dispacci del Paruta durante gli anni della sua ambasceria a Roma. Così ad esempio nel dispaccio del 28 novembre 1592 a proposito dell'assoluzione di Enrico IV: «Non restano però molti di questi signori cardinali di apertamente dolersi, che, essendo questo negozio di sommo momento, e concernente importantissime cose per la Sede Apostolica, non sia al loro collegio mai stata comunicata alcuna cosa in tanti concistori, che si sono tenuti dopo che è cominciata questa trattazione; ricusandosi in tal modo ogni consiglio, non pure con poca stima di quell'ordine, ma con evidente danno delle cose pubbliche, alle quali in tempi così difficili ed in così dubbiosi ed intricati negozi, non potria tornar se non bene l'intendere il parere di più consultori...» (Paruta, I, p. 24).

poco servizio del negozio pubblico di che si trattasse. Ma non restano però molti cardinali di dolersi assai ne' privati congressi del vedersi spogliati d'ogni autorità, e si può dire in questa parte quasi d'ogni libertà⁷.

La diagnosi del Paruta appare esatta anche nella sua delimitazione storica: dalla metà del secolo XV (dal pontificato di Pio II, egli scrive)⁸ alla fine del XVI si compie una trasformazione radicale dei rapporti tra il papa e il collegio dei cardinali; in netto contrasto con la tradizione precedente, il governo dei pontefici è divenuto sempre più personale mentre i cardinali non hanno perso soltanto l'autorità, ma anche la «libertà». Quali sono state le principali linee di sviluppo di quest'evoluzione? Quali conseguenze essa ha avuto sulla gestione dello Stato e come questa ha influito su di essa?

Non entriamo qui nell'esame delle dottrine teologiche e canonistiche che si sono sforzate, dal secolo XII al XV, di dare una sistemazione teorica e razionale alla figura del cardinalato⁹: ciò che importa è che è sempre ribadita da tutti gli autori la concezione del collegio cardinalizio come «senato» della Chiesa universale. Soprattutto esso è visto universalmente da tutti i canonisti come *pars corporis papae*, dal papa non separabile né distinguibile perché ne condivide le responsabilità come organo di co-governo.

⁷ Il Paruta continua a questo punto ricordando la difesa dei diritti costituzionali del collegio, invano tentata contro lo sviluppo del regime personale e assolutistico di governo da parte del cardinale Gabriele Paleotti, autore anche di un'opera *De sacri consistorii consultationibus* edita a Roma nel 1592. Su tutto questo problema vedi Prodi (c), II, capp. XVI e XVII, pp. 425-526.

⁸ Come punto di partenza si può prendere la dura risposta data da Pio II al card. Cusano che gli aveva rimproverato in occasione della creazione cardinalizia del 18 dicembre 1461 di aver proceduto in base a motivazioni politiche, senza alcun riguardo per la riforma della curia: «Cardinalis est ea consulere, quae putat reipublicae convenire. Si auditur consilium, gratias agere Deo quia recte consuluit: si reicitur, suam potius, quam Principis, gratiam accusare; et semper deliberata probare et iuvare. Temerarium est, suum iudicium aut Principi, aut maiori parti praeferre...» (Piccolomini, b, p. 534); cfr. Sigmund, pp. 297-98.

⁹ All'esame delle dottrine teologiche e canonistiche è dedicata l'opera di Alberigo (c). V. pure Tierney (a), pp. 68-84 e *passim*.

Nessun dubbio quindi che al di sopra di tutti gli organi di pura amministrazione o giudiziari il collegio si afferma dalla riforma gregoriana in poi come il supremo organo di sintesi su cui si basa lo sforzo universale del papato. Naturalmente, come conseguenza e nello stesso tempo premessa indispensabile, si pone, sin dal secolo XII, il problema di una universalizzazione del collegio: la Chiesa universale deve rispecchiarsi nel collegio perché questo la rappresenti presso e nel pontefice. Sempre più numerosi sono quindi, parallelamente all'aumento della importanza del collegio, i rappresentanti in esso delle differenti cristianità, delle nascenti nazioni d'Europa.

Quando le tensioni disgregatrici travolgono il mondo politico ed ecclesiastico medievale e si arriva allo scisma d'Occidente, papato e collegio cardinalizio sono ancora inscindibilmente uniti nella crisi delle scissioni e delle diverse obbedienze. Il collegio sembra dimostrare la sua essenzialità proprio in queste circostanze: l'episcopalismo conciliarista nelle sue teorie estreme lo combatte, ma non riesce a sostituirlo anche se esso appare a volte quasi frantumato nella Chiesa divisa. Così anche quando l'unità della Chiesa è ristabilita a Costanza su basi conciliari, nessuno aspira a mutare la posizione dei cardinali quale si era venuta formando negli ultimi secoli a fianco del pontefice, sia pur nel quadro della nuova struttura della Chiesa imperniata sulla regolare e frequente convocazione dei concili generali. A Costanza si vollero solo prendere provvedimenti di riforma che garantissero la possibilità del collegio di esercitare con capacità e pienezza le sue funzioni. Il collegio dei cardinali, con la riunione delle obbedienze, ha ancora un ruolo determinante nel ristabilire l'unità della Chiesa con l'elezione di Martino V. Nei successivi concordati stabiliti da Martino V con le varie nazioni il primo punto è sempre *De numero et qualitate dominorum cardinalium*¹⁰: in questi e in tutti i progetti

¹⁰ Mercati, I, p. 45: «...qui de omnibus partibus christianitatis proportionaliter quantum fieri poterit assumantur, ut notitia causarum et

di riforma del collegio dei cardinali che si susseguono durante il secolo XV si afferma la necessità che i cardinali siano scelti in modo proporzionale da tutte le regioni della cristianità, in base soprattutto a criteri di dottrina e di doti morali; che ad essi siano assegnate rendite sufficienti e indipendenti; che essi possano esercitare la loro funzione costituzionale di co-governo, in particolare nelle *res arduae*¹¹.

Nessuna riforma viene però realmente attuata e la decadenza della funzione tradizionale del senato cardinalizio si manifesta dalla metà del secolo XV continua e inarrestabile. La restaurazione del papato e soprattutto la sua ascesa politica conseguente alla riorganizzazione dello Stato, il suo definirsi come principato producono un profondo mutamento nelle condizioni del collegio. Dal punto di vista dottrinale la concezione monarchica della Chiesa e del papato tende ad escludere qualsiasi partecipazione autonoma dei cardinali all'esercizio del governo nella Chiesa universale: si tratta, come è ben noto, di una inversione completa di tendenza, compiuta in pochi anni, rispetto alla dottrina fino allora prevalente¹². Ma a ciò corrisponde anche un mutamento della situazione istituzionale dei cardinali dell'età del Rinascimento: essi dipendono sempre più dal papato e vivono soltanto di luce riflessa. La

negotiorum in Ecclesia emergentium facilius haberi possit, et aequalitas regionum in honoribus ecclesiasticis observetur... sint autem viri in scientia, moribus et rerum experientia excellentes, doctores in theologia aut in iure canonico vel civili, praeter admodum paucos qui de stirpe regia vel ducali, aut magni principis oriundi existant in quibus competens litteratura sufficiat...».

¹¹ Per i progetti di riforma ma anche più in generale per tutta la storia del cardinalato tra Quattrocento e Cinquecento è fondamentale il saggio di Jedin, *Vorschläge und Entwürfe zur Kardinalsreform*, ora in Jedin (h), pp. 118-147.

¹² Il più influente teorico della nuova tendenza è Teodoro de' Lelli il quale così inizia il suo trattato, composto nel 1464, dedicandolo a Paolo II «Contra supercilium eorum, qui plenitudinem potestatis Christi vicario divinitus attributam ita cardinalibus communicata censent, ut Romanum pontificem nec ardua quaeque sine eorum consilio et consensu asserunt posse disponere». Cfr. Sägmüller (c). Per l'analoga posizione assunta dal canonista Antonio Roselli v. Eckermann, pp. 118-119.

loro stessa nomina è unicamente nelle mani del papa: il voto dei cardinali, dapprima ritenuto necessario per la approvazione delle proposte di nomina diventa di decennio in decennio meno importante sinché il papa si limiterà a comunicare semplicemente in concistoro i nomi di coloro che egli ha già scelto. Le nomine stesse sono poi determinate molto spesso o da un nepotismo diretto o da opportunità di tipo politico-familiare.

Il senato cardinalizio perde così gradualmente la base dottrinale e pratica del suo potere costituita dalla «rappresentanza» internazionale e diviene sempre meno rappresentativo delle nazioni e sempre più italiano: è abbastanza interessante notare che sia la Riforma protestante che la riforma Tridentina non incidono per nulla su un trend che porta alla fine del Cinquecento la rappresentanza italiana a costituire più dell'80% dell'intero collegio con una percentuale destinata a mantenersi anche nei secoli successivi¹³. Da una parte quindi il senato dei cardinali perde la sua funzione come organo di sintesi tra la Santa Sede e le varie regioni della cristianità, dall'altra la massiccia presenza degli italiani è strettamente collegata con la sempre maggiore importanza dello Stato pontificio che è inserito al centro del sistema politico italiano.

La presenza dello Stato si fa sentire non soltanto nel-

¹³ Dati su questo processo in Jedin (b), p. 134 e in Delumeau (a), p. 219. Una indagine completa sulla composizione sociale del collegio cardinalizio nell'età moderna è ancora da compiersi e sarebbe di estremo interesse; dati interessanti ma ancora approssimativi sono contenuti, per il Cinquecento, in Baumgarten (b). Tabelle di sintesi sulla composizione del collegio e la provenienza regionale nelle varie creazioni cardinalizie in Reinhard (f), pp. 102-103. Un interessante spaccato sulla composizione sociologica e sulle interrelazioni di curia attraverso lo studio degli stemmi cardinalizi in Reinhard (i). Una parallela italianizzazione avviene, a partire dalla metà del Quattrocento, a tutti i livelli inferiori della burocrazia curiale (Hoffmann, pp. 238-242). La riflessione sul grande problema del rapporto tra latino e volgare nel Cinquecento dovrebbe forse tener presente anche il peso politico costituito dalla italianizzazione sempre maggiore del linguaggio della curia nella sua vita quotidiana (ad esempio la corrispondenza tra i nunzi e Roma, le stesse istruzioni dei pontefici ai nunzi, i rapporti tra il governo centrale, i cardinali legati e i governatori etc.).

la provenienza nazionale ma nel numero e nei criteri di scelta dei cardinali. Il numero si amplia gradualmente, dal concilio di Costanza in cui era stato fissato a 24 sino a Sisto V che nel 1586 lo fissa a 70: ciò è importante sia perché l'allargamento numerico provoca di per se stesso una diminuzione della potenza politica ed economica dei cardinali, sia perché è attuato con numerose nomine da parte dei singoli pontefici i quali per questa via tendono a garantirsi una solida maggioranza favorevole¹⁴. Per mantenere questa maggioranza i pontefici del primo Cinquecento non esitano poi a ricorrere a pressioni che arrivano ad assumere anche la forma di processi e condanne sia per il maggior crimine di «lesa maestà» sia per reati minori di corruzione e malversazione, cosa inaudita nei riguardi di cardinali secondo la prassi dei secoli precedenti¹⁵. Sempre più frequenti sono poi le promozioni al cardinalato di esponenti delle grandi casate italiane: nel corso del Cinquecento troviamo 8 cardinali Carafa, 7 Gonzaga, 4 Colonna, 4 Farnese, 7 Medici, 8 Della Rovere, ecc.¹⁶. Altro criterio di scelta che si affianca al precedente in questo periodo è promozione alla dignità cardinalizia di coloro che ricoprono le più alte cariche burocratiche della curia romana. Ciò avviene per un

¹⁴ Baumgarten (b), p. 10. Tra le nomine più numerose ricordiamo quella di Martino V nel 1426 (15 cardinali), Eugenio IV nel 1439 (17 cardinali), Alessandro VI nel 1493 (19 cardinali), Leone X nel 1517, subito dopo il fallimento della congiura organizzata contro di lui da alcuni membri del collegio (31 cardinali), Pio IV nel 1565 (23 cardinali), Gregorio XIII nel 1585 (19 cardinali).

¹⁵ Particolarmente importante per l'evoluzione qui tracciata, ma non unica, è la repressione seguita alla congiura contro Leone X: l'esecuzione del card. Petrucci e la grazia concessa all'ultimo momento ai cardd. Riario e Sauli influiscono per i decenni successivi sul comportamento del collegio (cfr. Ferrajoli, b; Winspeare). Ancora Paolo III incriminando il card. Accolti per malversazione ricorderà i precedenti processi contro cardinali sotto Giulio II, Leone X, Adriano VI (Baroni, p. 148). Da questo punto di vista credo vada riconsiderata anche la condanna da parte di Giulio II dei cardinali scismatici aderenti al concilio di Pisa: Ullmann (h), pp. 177-193, ha trascurato nella sua ricostruzione dottrina l'importanza del momento politico con conseguente incompiensione del concreto rapporto storico tra papa e cardinali.

¹⁶ Baumgarten (b), p. 9.

duplice ordine di motivi: in primo luogo il pontefice inserisce nel collegio collaboratori esperti e fidati, abituati ad eseguire ordini e quindi più malleabili; inoltre (dato il sistema della venalità degli uffici, di cui si parlerà più avanti) le promozioni dei dignitari della curia lasciavano vacanti gli uffici di maggior valore, che potevano quindi essere rivenduti con profitto per le finanze papali¹⁷.

Il collegio dei cardinali cerca naturalmente di contrastare questa decadenza riaffermando la propria autorità attraverso soprattutto lo strumento delle «capitolazioni» elettorali¹⁸. A parte la discussione sulla validità storica e il potere vincolante delle capitolazioni, è importante notare la loro crisi interna nell'età qui considerata: esse perdono a poco a poco il loro valore di impegno programmatico sul piano ecclesiastico e politico per divenire richieste di tipo corporativo, tendenti a garantire al collegio dei cardinali determinati privilegi. Nelle capitolazioni pattuite nel 1431 — durante il conclave che segue la morte di Martino V — oltre all'impegno per la riforma della Chiesa, si stabilisce che i feudatari e gli ufficiali dello Stato pontificio devono prestare giuramento di fedeltà oltre che al papa anche al collegio dei cardinali; che a questo sarebbe spettata la metà di tutte le entrate e senza di esso il papa non avrebbe potuto compiere alcun atto importan-

¹⁷ Così giudica l'ambasciatore Giacomo Soranzo la promozione di cardinali del 1565 (in Alberi, II/IV, pp. 133-34): «... si può dire che in quest'ultima promozione i cardinalati siano stati venduti, avendone cavato Sua Santità più che scudi 300.000. Dal che essendo stato conosciuto che l'aver chiericati e l'auditorato di Camera è via facilissima per aver il cappello, li chiericati, che si vendevano 11 o al più 20.000 scudi, ora passano a 30.000...». Sulla opposizione in concistoro a questo tipo di nomine, cfr. Prodi (c), II, pp. 446-449.

¹⁸ Lulvès (a), pp. 212-235; (b), pp. 455-483; Ullmann (b). Sulla prima capitolazione elettorale del 1352 v. E. Pásztor, pp. 216-220. È strano che non si trovi alcun accenno al problema delle capitolazioni papali in volumi come quello edito da Vierhaus nel quale i saggi dello stesso Vierhaus sulle capitolazioni elettorali negli stati ecclesiastici dell'Impero, di A. Marongiu sulle capitolazioni e potere monarchico nel XVI secolo avrebbero trovato nell'analisi della situazione romana l'occasione per un approfondimento delle tesi da loro avanzate.

te di governo¹⁹. Se queste clausole fossero state rispettate lo Stato della Chiesa sarebbe divenuto un regime oligarchico, ma non fu così. Anche se vengono ripetute nel 1458 prima dell'elezione di Pio II²⁰, nel 1464 prima dell'elezione di Paolo II (il papa non avrebbe potuto alienare terre, dichiarare guerra o concludere una pace senza il consenso del collegio)²¹ e nel 1471 per Sisto IV²², esse perdono nella seconda metà del Quattrocento qualsiasi valore politico ecclesiastico reale per trasformarsi in spartizione di piccoli e individuali favori tra i cardinali²³. La dottrina del papato come monarchia e la trasformazione dello Stato pontificio in principato sono inconciliabili con questa forma di costituzionalismo: i cardinali dipendono sempre più dal papa e lo splendore esterno che essi guadagnano nell'età rinascimentale, il loro stesso mecenatismo è pagato con la perdita del loro influsso politico²⁴.

¹⁹ Pastor (a), I, pp. 290-91. Sin dal secolo XIII i cardinali avevano ottenuto il diritto ad una quota delle più importanti entrate della Santa Sede (Kirsch; Baumgarten, a). L'abolizione di questa prassi nel Quattrocento è uno dei fenomeni più interessanti per comprendere l'assoggettamento del collegio cardinalizio al pontefice, dal quale unicamente vengono a dipendere le rendite dei cardinali (oltre che dalle concessioni dei diversi sovrani).

²⁰ Pastor (a), II, pp. 8-9. Un progetto di riforma di Pio II prevede la necessità del consenso dei cardinali per l'inizio di una guerra; cfr. Jedin (b), p. 130.

²¹ Pastor (a), II, p. 283.

²² Mannucci, pp. 73*-79*; interessante è la clausola n. 9 (p. 86*) nella quale, dopo il divieto di alienare o infeudare senza il consenso unanime del concistoro le terre della Chiesa, si proclama con amara consapevolezza della crescita dello Stato: «Noviter vero acquisita in Thuscia, Marchia et Romandiola et ubicumque nullo modo unquam alienabit, sed tenebit sub ditione et protectione immediata Romanae Ecclesiae». Ullmann (h) ha recentemente inserito in questo quadro la lotta di Giulio II nei confronti dei cardinali condannati semplicemente come scismatici in seguito al conciliabolo di Pisa: il papa non tenne alcun conto degli impegni, confermati anche dopo la sua elezione, e «adopted a veritable retrograde policy which showed him a mixture of a crafty and at times violent renaissance prince and a wily medieval pope» (p. 178).

²³ Schürmeyer, p. 35 e *passim*.

²⁴ Jedin (b), pp. 133-135. Cfr. Chambers (b), pp. 289-313; dello stesso autore un interessante studio esemplare: (c), pp. 21-58. Vedi pure: Hausmann.

Il collegio dei cardinali è quindi soggetto ad un duplice ordine di trasformazioni nell'età del Rinascimento: da una parte tende a politicizzarsi, in consanguineità del nepotismo, della tendenza alla potenza familiare e all'arricchimento, della mondanizzazione; dall'altra, perde ogni effettivo potere politico autonomo per trasformarsi in una aristocrazia cortigiana dipendente dal principe. Non a caso Paolo Cortese esalta questo nuovo ideale di aristocrazia ecclesiastica nel suo *De Cardinalatu*, edito nel 1510, opera che è stata considerata nel suo stretto rapporto con il *Cortigiano* del Castiglione ma che potrebbe essere interessante anche per la misura del grado di fusione raggiunto in pieno Rinascimento dalle strutture ecclesiastiche e statali del papato sia dal punto di vista ideologico che da quello del modello di comportamento²⁵.

La riforma cattolica e il Concilio di Trento non comportano, anche rispetto al collegio cardinalizio, un rovesciamento di queste tendenze di fondo, pur determinando notevoli mutamenti. Si compiono riforme sul piano disciplinare e morale, si eliminano gli abusi derivanti dal cumulo dei benefici, si delinea la nuova figura del cardinale come «principe della Chiesa», tipica dell'età barocca, figura che conserva lo splendore e il decoro della corte, ma ripudia le punte di mondanizzazione, il gusto del profano e del lusso proprio dell'età precedente, qualificandosi come «dignità ecclesiastica»²⁶. Questa «Verkirchlichung», per usare l'espressione di Jedin, non vuol dire eliminazione della politicizzazione, a mio avviso, del collegio ma deve essere inserita nel generale processo di clericalizzazione dell'apparato statale pontificio oltre che nell'azione generale della Controriforma. Né viene ostacolata la su-

²⁵ Paschini (b), pp. 41-47; Dionisotti («Chierici e laici»), pp. 47-73; Cantimori (b). Per l'osservazione avanzata nel testo è importante il terzo e ultimo libro del *De cardinalatu*: «Politicus» (i primi sono intitolati rispettivamente «Ethicus et contemplativus» ed «Oeconomicus») nel quale da un centone di luoghi tradizionali e di *exempla* traspare una incosciente fusione (non un accostamento o una sovrapposizione) di elementi profani e religiosi che andrebbe analizzata in profondità.

²⁶ Birkner; Jedin (b), pp. 143-144.

bordinazione del collegio cardinalizio al papato che anzi viene favorita e portata a compimento. La bolla di Sisto V del 3 dicembre 1586 che ristruttura tutto il collegio fissandone il numero dei membri a 70 (con riferimento agli «anziani» che consigliavano Mosé nel governo del popolo di Dio) esalta la funzione e la dignità del cardinale e accoglie gran parte dei progetti di riforma sui criteri di scelta e sulla vita degli eletti, ma essa è in contraddizione con la realtà perché il collegio cardinalizio ha ormai perduto il suo ruolo di «senato»²⁷. Le decisioni più importanti vengono prese dai pontefici o dai loro collaboratori diretti e presentate al collegio nei concistori soltanto quando sono già state definitivamente deliberate. Ciò non significa, ben inteso, una diminuzione del «potere» della dignità cardinalizia: il venir meno della funzione collegiale e senatoriale sembra compensato dal riconoscimento del cardinalato come apice della carriera amministrativa sia della curia che dello Stato Pontificio²⁸.

A partire dall'ultimo decennio del Cinquecento gli stessi concistori vengono convocati sempre più raramente: mentre la frequenza normale era di due o tre riunioni alla settimana, nella prima metà del Seicento la media si aggira su due convocazioni mensili, per diminuire ancora nei

²⁷ Il testo della bolla *Postquam verus* è in *Magnum Bullarium Romanum*, IV/4, pp. 279-285. Una testimonianza (recentemente edita) è anche nella «istruzione» di Scipio Di Castro composta per il duca di Terranova, candidato ambasciatore di Spagna a Roma, intorno al 1580-81: «Questa corte è dominata da un principe misto, poiché essendo ecclesiastico gode anche in temporale un gran stato e con l'occasione dell'uno si fa poi arbitro del tutto, e così è necessario procurare che nessun principe, così temporale come spirituale, le si opponga. Ne i passati tempi il papa assieme con i cardinali governavano questa ecclesiastica monarchia, quali cardinali conveniva contentare come il medesimo papa, perché essi partecipavano di tutto il governo; ora tutto si è mutato, e il papa governa solo e a cardinali non ha lasciato altro che l'apparenza...» (Di Castro, p. 148: mi sembra anche tutt'altro che trascurabile — e non certamente in chiave ironica come ritiene l'editore — la ripresa del tema machiavelliano, sulle caratteristiche dei principati ecclesiastici, nell'età della Controriforma).

²⁸ Evennett, pp. 108-109; Prodi (g), pp. 87-114. Per i problemi generali del cardinalato tridentino e post-tridentino rinvio alla bene informata rassegna di Antonovics, pp. 301-328.

secoli seguenti ed assumere carattere soltanto straordinario ed episodico. Inoltre le convocazioni stesse del concistoro sono dedicate non ad affrontare i grandi problemi della Chiesa e dello Stato, ma a consultazioni puramente formali o a cerimonie. Gli stessi pontefici ritenuti più autoritari, come Pio V e Sisto V avevano avvertito in quest'evoluzione un pericolo per l'opera di rafforzamento dello Stato da essi compiuta e avevano obbligato solennemente i loro successori a richiedere il consenso del collegio per alcune delle massime decisioni politiche, come quella contemplata nella bolla *De non infeudando* o l'altra relativa alla utilizzazione del tesoro accumulato da Sisto V in Castel Sant'Angelo²⁹. Si tratta di decisioni isolate ma che hanno un particolare valore che si potrebbe definire «costituzionale» perché al collegio è affidata l'estrema garanzia di continuità dello Stato sia dal punto di vista territoriale che da quello patrimoniale. Non è secondario — è bene esplicitarlo ancora una volta — che queste funzioni riguardino lo Stato e non la Chiesa.

I vari centri di potere politico sono dunque, a metà del Cinquecento, già al di fuori del collegio cardinalizio e il fenomeno non fa che accentuarsi nei decenni seguenti. Come avviene questo passaggio che trasforma in modo così radicale la struttura della curia romana? Accennere-mo più avanti alla funzione del cardinal nipote e alle origini della Segreteria di Stato. È importante ora esaminare la genesi delle congregazioni cardinalizie: si tratta di organi di tipo nuovo che nascono dapprima come commissioni ristrette interne al concistoro per l'esame di problemi particolarmente emergenti; si distaccano quindi a poco a poco dal collegio cardinalizio per divenire gli organi centrali di collegamento tra politica e amministra-

²⁹ Theiner, III, p. 543: se il futuro pontefice si rifiuterà di giurare fedeltà al divieto di infeudare o alienare le terre della Chiesa i cardinali dovranno esercitare su di lui forti pressioni. Per le regole fissate da Sisto V circa l'utilizzazione del tesoro di Castel Sant'Angelo, v. Pastor (a), X, pp. 92-95.

zione; raggiungono infine la loro fisionomia definitiva come dicasteri, assumendo cioè la direzione delle varie branche dell'amministrazione alle dirette dipendenze del pontefice. Ad uno sviluppo delle concezioni assolute di esercizio del potere corrisponde, in campo ecclesiastico e civile, un parallelo sviluppo delle istituzioni: come negli Stati assoluti si sviluppano dai consigli della corona i moderni governi, con la suddivisione dei compiti e la specializzazione dei vari dicasteri, un analogo processo si compie nella curia romana³⁰.

Sin verso la metà del Cinquecento si può dire che esista una netta distinzione tra gli uffici di curia — l'amministrazione — e il collegio cardinalizio in quanto tale — come senato —, anche se cardinali sono molto spesso o diventano coloro che ricoprono le più alte cariche della curia: tale distinzione viene a mancare con la nascita delle congregazioni cardinalizie. Esse nascono come commissioni temporanee, specialmente durante il pontificato di Paolo III per il governo della Chiesa ma anche per la riforma della curia e per il controllo dell'amministrazione statale³¹: sono inserite nel collegio cardinalizio e costituite solo al fine di portare a soluzione le questioni minori e preparare le maggiori in vista della loro discussione nel concistoro. Successivamente nascono le prime congregazioni permanenti (a partire da quella dell'Inquisizione istituita nel 1542) i cui membri — nominati e amovibili secondo la volontà del papa — sono responsa-

³⁰ Cfr. Carocci, pp. 103-112. Queste pagine, dedicate all'esame delle congregazioni come problema politico e come uffici amministrativi, contengono alcuni spunti interessanti, anche se frammentari, che fanno ancor più desiderare un'indagine organica su questo tema. Per la inserzione di questo problema nella più generale discussione sulla trasformazione dell'aristocrazia europea da gruppo autonomo di pressione a forza di controllo strettamente legata al potere centrale, cfr. Rabb. Da queste prime esplorazioni è nata l'impressione che un'indagine più profonda dell'evoluzione delle strutture romane potrebbe essere di grande utilità per la storia delle istituzioni europee della prima età moderna nel loro complesso.

³¹ Una breve rassegna delle congregazioni cardinalizie per la riforma della Chiesa nominate da Paolo II, Giulio III, Paolo IV e Pio IV in Romita, pp. 13-50.

bili direttamente davanti al pontefice del particolare settore ad essi affidato, con esclusione o quasi della competenza del concistoro. La caduta in disgrazia dei nipoti di Paolo IV è occasione per l'istituzione nel 1559 di un primo consiglio o consulta di Stato, congregazione incaricata di eliminare gli abusi diffusi nell'amministrazione e di costituire l'organo supremo di giurisdizione per tutte le cause e questioni nate in ogni provincia del dominio³². In effetti l'attività della Consulta appare nei decenni seguenti molto discontinua, dipendendo dal potere effettivo che è nelle mani dei cardinali nipoti³³.

Certo è che in pochi decenni quasi tutta l'attività del governo spirituale e temporale dei papi passa attraverso le congregazioni cardinalizie e non è più mediata — come si è detto — dalla consultazione del concistoro³⁴. Quando Sisto V con la bolla *Immensa aeterni Dei* del 22 gennaio

³² Pastor (a), VI, pp. 459-460. Il Susta parla di una «Verfassungsreform» dello Stato della Chiesa sotto Paolo IV con il coinvolgimento nel governo dei più influenti curiali mediante il nuovo organo deliberatamente esecutivo «ut maiori securitate negotia expediantur» (pp. 552-53) con un'opera di centralizzazione che si estende anche all'amministrazione periferica: il consiglio di Stato si dissolve alla morte di Paolo IV e con i successori il governo ritorna nelle mani dei nipoti.

³³ Dalla relazione di Giacomo Soranzo (1565): il cardinal nipote Borromeo sovrintende a tutti gli affari dello Stato e due volte alla settimana «tiene consulta con dieci dottori servitori suoi»; dalla relazione di Paolo Tiepolo sul pontificato di Gregorio XIII (1576): «Partisce il governo delle cose in questo modo, che di quelle che appartengono allo Stato Ecclesiastico ne dà la cura ai due cardinali suoi nipoti... non si contentando dei due nepoti, ha aggiunto loro una congregazione di quattro principali prelati... coi quali tutte le cose si consigliano, per doverle poi riferire a lui...» (Alberi, II/IV, pp. 133 e 215-216).

³⁴ Dalla relazione di Paolo Tiepolo del 1578: Alcuni cardinali hanno incarichi particolari nella curia «Il resto de' cardinali vien adoperato dal Papa nel consigliarsi, perché avendo deputato diverse congregazioni conformi alle professioni e alla pratica che essi hanno... in modo tale che, udita il Papa la dimanda d'alcuno, o persé stesso, venendo il bisogno, la decide, ovvero rimette il negozio a quella delle congregazioni che a lui par convenire, per resolver poi egli stesso, dopo udita l'opinione de' cardinali, quello che più gli piace... Di questa maniera dunque governa il Papa questa macchina del mondo cristiano con meno affanno e con più sicurezza, valendosi di uomini più pratici e più intendenti della cristianità, se è vero che la elezione de' cardinali sia fatta sempre con questa mira» (Alberi, II/IV, p. 248).

1588 riforma radicalmente le strutture della curia organizzandola in un sistema coordinato di quindici congregazioni, non fa che portare a completa maturazione, con grande decisione e intelligenza politica, il processo di trasformazione già in atto³⁵. Non è possibile qui esporre analiticamente le funzioni delle singole congregazioni; ci limitiamo a dire che l'intreccio, anche nell'ordine della numerazione, tra le congregazioni che riguardano il dominio temporale (annona, flotta, «sgravii», università, strade-ponti-acque, consulta³⁶) e quelle preposte agli affari ecclesiastici non è un elemento esterno ma la manifestazione di una simbiosi che permea ogni struttura.

Alcuni anni più tardi, nel 1592, Clemente VIII istituirà la congregazione *De bono regimine* — di cui si parlerà più avanti a proposito dell'amministrazione — preposta a regolare e controllare il «Buon regime», ossia la vita economica dei comuni, delle comunità locali dello Stato³⁷: altre congregazioni stabili minori saranno create nei decenni seguenti (mentre continueranno ancora ad esistere congregazioni temporanee, create in vista di determinati problemi contingenti), ma le strutture fondamentali del governo dello Stato pontificio rimarranno per secoli quelle fissate nell'ordinamento di Sisto V.

È importante notare che già dopo pochi anni dalla loro costituzione in sistema di governo, le congregazioni non rappresentano più un organo politico nel senso proprio, cioè organi dotati di una certa autorità e nei quali vengono elaborate direttive e decisioni: se hanno contri-

³⁵ *Magnum Bullarium Romanum*, IV/4, pp. 392-401; cfr. Pastor (a), X, pp. 181-193. Brevi sintesi storiche sulle singole congregazioni (insieme ad altre sui vari uffici e tribunali) sono contenute nel volume di Del Re (b): in mancanza di ricerche storiche più approfondite quest'opera è di consultazione indispensabile.

³⁶ Si tratta della consulta istituita da Paolo IV — come si è detto — la quale viene così resa stabile mantenendo il suo ruolo di organo supremo di giurisdizione nelle cause civili, criminali e miste pertinenti al foro secolare (cfr. Del Re, b, pp. 168-171).

³⁷ Del Re (b), pp. 178-182; Pastor (a), XI, p. 586; Carocci, pp. 161-66.

buito alla decadenza del concistoro sottraendo a questo la competenza sui singoli settori, esse non si sono però sostituite al concistoro ma ne seguono la crisi trasformandosi in organi burocratici. Ancora una volta è un ambasciatore veneziano Giovanni Dolfin che traccia nel 1598 le linee di questa evoluzione istituzionale³⁸:

Tutto il governo temporale e spirituale passa al presente molto diversamente da quello che passava, perché in altri tempi si consigliavano le cose grandi di Stato, e di tutto il resto, nei concistori con i cardinali, ovvero si rimettevano i negozi alle congregazioni de' cardinali perché risolvessero quello pareva loro meglio; ma ora i concistori non servono per altro che per comunicare con essi la collazione delle Chiese e per pubblicarvi le risoluzioni d'ogni qualità fatte dal Papa; e le congregazioni, da quella dell'Inquisizione in poi, che s'è conservata in quel suo decoro e si riduce ogni settimana, tutte l'altre, anche quella dei Regolari e dei Vescovi, sono in sola apparenza; perché se bene risolvono ad un modo, il Papa eseguisce ad un altro; e delle cose più importanti, come nel dare aiuto ai principi, nello spedire Legati, dichiarare capi di guerra, trovar danari, impor gravezze e cose simili, mai si parla ad alcuno...

Sono particolarmente efficaci per comprendere il processo storico che porta alla decadenza del senato cardinalizio le considerazioni che Hubert Jedin pone a conclusione della sua biografia del cardinale curiale Giovanni Ricci (1497-1574) che era stato prima tesoriere, poi nunzio,

³⁸ Alberi, II/IV, p. 460. Le *Relazioni* (Barozzi-Berchet) del secolo seguente confermano innumerevoli volte questa diagnosi sottolineando il processo continuo di svuotamento di potere delle stesse congregazioni cardinalizie: così Marco Venier nel 1601 (III/1, p. 32), Francesco Contarini nel 1609 (III/1, pp. 89-90): «Insomma che i cardinali non hanno autorità, non sono chiamati né adoperati, ma con inaudito esempio tutto è assonto dal presente pontefice, senza alcun riguardo né rispetto dei decreti, dei canoni e dei concilii»; Giovanni Nani nel 1640 (III/2, pp. 24-25): «... Se mai è stato assoluto l'arbitrio del papa, lo è ne tempi presenti: escluso ogni altro dalla partecipazione dei negotii, che tutti fanno capo al pontefice per risolverli, al nipote per dirigerli et a qualche ministro per eseguirli...»; Nicolò Sagredo nel 1661 (III/2, p. 234): «Ma il comando dei pontefici è divenuto assoluto; il presente pontefice in 7 anni ha tenuto un'unica congregazione di Stato, e sarà facilmente la prima e l'ultima, poiché anche al giorno presente se ne burla...»; Pietro Basadonna nel 1664 (III/2, p. 256).

infine cardinale³⁹: «Si tratta dei decenni nei quali il collegio dei cardinali, molto aumentato nel numero, si trasforma sempre più nella categoria più alta della burocrazia curiale. Il suo influsso come corporazione autonoma, le sue rivendicazioni costituzionali sono definitivamente tramontate. Nessun papa trema più di fronte all'opposizione dei più potenti cardinali in concistoro. Questo è composto ora nella sua maggioranza da uomini che sono stati provati nel servizio degli uffici di curia o nelle nunziature, che sono validi consiglieri e indispensabili strumenti della politica papale, ma che non rappresentano più un autonomo centro di potere. Il nuovo ordinamento di Sisto V, che ha trasformato le congregazioni cardinalizie in istituzioni stabili e con ciò in magistrature, ha definitivamente sancito questa evoluzione».

Il collegio cardinalizio ha così perso alla fine del Cinquecento il suo carattere di «senato» per rimanere unicamente come corpo elettorale del pontefice (di qui il moltiplicarsi nei decenni seguenti dell'interesse per i conclavi, documentato dalle centinaia di relazioni sparse nelle biblioteche di Europa) e come l'insieme delle più alte dignità della curia romana. Ciò è stato importante nei secoli successivi non soltanto per la vita della Chiesa (viene a mancare un organo collegiale che presieda alla sintesi delle varie componenti del governo e che sia tramite tra le varie Chiese e la Santa Sede) ma anche per la conduzione dello Stato la cui responsabilità politica è soltanto nelle mani del pontefice e dei suoi più diretti collaboratori⁴⁰.

³⁹ Jedin (d), p. 347.

⁴⁰ Una sintesi delle funzioni del concistoro nel sec. XVII è nel discorso V della *Relatio Romanae Curiae* di G.B. De Luca al cui testo si deve sempre ritornare per un discorso più approfondito; dallo stesso autore l'argomento è trattato nell'opera *Il cardinale di S.R. Chiesa pratico. Nell'ozio Tuscolano della primavera dell'anno 1675. Con alcuni squarci della relazione della Corte circa le congregazioni e le cariche cardinalizie*, Roma 1680: l'impressione è però che le opere in volgare di De Luca aggiungano ben poco ai suoi testi giuridici latini ed anzi siano dominate da un certo timore o da cosciente autocensura che tende ad eliminare ogni posizione troppo netta, tollerabile nel linguaggio ricercato agli addetti ai lavori ma non adatta al grande pubblico o troppo facilmente soggetta a censura.

Certo è che il rapporto che esce da questa evoluzione del collegio non è più tra il papato e le Chiese locali o nazionali ma tra il papato e i sovrani, cioè gli Stati in un intreccio di interessi in cui non è più possibile separare le materie «spirituali» dai problemi dell'equilibrio del potere in Europa, come si accennerà più avanti. Si sviluppa in questo periodo la figura del cardinale «protettore» che, da relatore e patrocinatore degli affari beneficiari maggiori cioè delle nomine che dovevano essere deliberate in concistoro per un determinato paese, diviene a poco a poco un vero e proprio rappresentante politico dello Stato, non della Chiesa, a cui è legato⁴¹. Il punto terminale di questa parabola può ben essere sintetizzato nel battibecco tra il papa Urbano VIII e il cardinale spagnolo Borgia nel concistoro dell'8 marzo 1632; il papa impone il silenzio al cardinale che difende l'operato del re di Spagna e che lo accusa di temporeggiare⁴²:

Loquerisne uti cardinalis, an uti orator? Respondit ille: uti cardinalis, et parva interposita mora: et uti orator, interrumpens Suam Sanctitatem loquentem, quae dixit ut sequitur: cardinales in consistorio secreto non loquuntur palam nisi praecedente nostra licentia super materia, vel interrogati, et cum petimus consilium, quod etiam sequi non tenemur. Tu ut orator non habes locum in hoc consessu, nam hic oratorum principum nullae sunt partes, sed te audivimus et audiemus in loco qui oratoribus convenit...

Il cardinale «protettore» si affianca dunque, nonostante le proteste di Urbano VIII, all'oratore o ambasciatore ufficiale a Roma come agente interno alla curia e al collegio contribuendo quindi alla degradazione del sistema di formazione della volontà di governo e allo sviluppo di fazioni o partiti direttamente dipendenti dall'una o dall'altra potenza e favorendo quindi, per reazione, la tendenza dei papi a utilizzare nel governo soltanto le persone

⁴¹ Wodka; Chambers (a); Wilkie; Strnad (a); Forciński; Stelzer.

⁴² Laemmer (b), pp. 244-46 (dai diari concistoriali). Alla successiva precisazione del card. Borgia — che egli intendeva parlare come cardinale protettore — il cardinal nipote Barberini avrebbe ribattuto: «Ad protectorem non spectat hoc officium, sed versatur tantum in tuendis nationalibus ecclesiis, et illis proponendis, cum vacant».

più intimamente legate da vincoli di parentela o di stretta clientela. Man mano il potere decisionale del senato cardinalizio diminuisce, queste pressioni si concentrano sull'unico potere effettivo che ancora rimane al collegio, cioè l'elezione del nuovo pontefice: la storia dei conclavi, che dalla seconda metà del Cinquecento a tutto il secolo successivo attirano sempre più l'interesse e i pettegolezzi di tutta l'Europa politica, mi sembra debba essere riconsiderata dal punto di vista della storia istituzionale nell'ambito dei problemi posti da un sistema monarchico elettivo al quale compartecipano le varie potenze europee rimaste nella sfera d'influenza del papato romano⁴³. Il processo di svuotamento della funzione senatoria del collegio dei cardinali se in un primo tempo sembra favorire il processo di concentrazione del potere nella persona del papa, diviene poi un fattore di debolezza del papato stesso anche sul piano politico trasformando lo Stato pontificio in oggetto passivo di un gioco che trova nella sede vacante e nel periodo del conclave i propri unici motivi di interesse. Con lo sviluppo dello Stato le pressioni politiche esterne tendono a scaricarsi sul collegio dei cardinali e la barriera che i papi volevano con esso costituire in difesa della loro autonomia tende a rompersi al suo interno. Quando i pontefici, anche per reagire a queste pressioni, rafforzano il governo personale ed assoluto, tutto il gioco si concentra sul conclave e il cosiddetto diritto di esclusiva (cioè il diritto, rimasto in vigore sino al nostro secolo, delle maggiori potenze di escludere determinati candidati dall'elezione papale) ha la sua origine — al di là delle formalizzazioni giuridiche — in questo lungo processo storico-istituzionale⁴⁴.

⁴³ Per la storia dei conclavi siamo ancora fermi alle narrazioni contenute nei volumi del Pastor (a), alla polemica compilazione del Petruccelli della Gattina e ai parziali studi — pur essi ormai antiquati — del Sägmüller (a) e dello Herre.

⁴⁴ Sägmüller (b); Wahrmond; Pivano. Una nuova storia dei conclavi condotta con taglio istituzionale potrebbe forse illuminare lo *jus exclusivae* come una delle manifestazioni di questa compartecipazione delle potenze al funzionamento della monarchia elettiva papale.

Lasciando da parte la sterminata ma evanescente letteratura sui conclavi, desidero limitarmi a porre soltanto un problema di carattere costituzionale sui poteri del collegio dei cardinali nella sede vacante, problema che può aiutare a comprendere il nodo che più ci sta a cuore della compresenza dei problemi della Chiesa e dello Stato. Le disposizioni emanate dai vari pontefici per la riforma del conclave, e in particolare la bolla di Pio IV *In eligendis* del 9 ottobre 1562⁴⁵ confermano la tradizione medievale sull'incapacità giuridica del collegio ad esercitare il potere di giurisdizione e di legislazione durante la vacanza della Sede apostolica ma nello stesso tempo si preoccupano — e questa è una novità — di fissare i poteri del collegio per quanto riguarda lo Stato temporale con specifici divieti e norme cautelative⁴⁶, mentre gli stessi pontefici (come Pio V nella bolla contenente il divieto di infeudare le terre della Chiesa e Sisto V prescrivendo l'intoccabilità del tesoro conservato in Castel Sant'Angelo) rendono in certo qual modo il collegio stesso garante della continuità dello Stato nel passaggio da un pontificato all'altro. Si comincia così a sviluppare una dottrina che tende a distinguere anche a proposito della funzione senatoriale del collegio cardinalizio la doppia personalità del papa-re: negli atti che non riguardano il «potere delle chiavi» ma il governo temporale — teorizzerà poi G.B. De Luca —, il collegio esercita le funzioni proprie delle assemblee rappresentative di tutti gli altri corpi politici⁴⁷:

Cum papa consideratur, tanquam princeps temporalis, regulandus iure aliorum principum temporalium; hinc sequitur ut

⁴⁵ Il testo in *Magnum Bullarium Romanum*, IV/2, pp. 145-48.

⁴⁶ Cfr. Spinelli, p. 233.

⁴⁷ De Luca (e), XV pars II, p. 231 (*Relatio romanae curiae*, disc. III, n. 40). Lo stesso tema è ripreso nel libro III, pars I, pp. 229-231 (*De iurisdictione et foro competentis*, disc. 116) sulla giurisdizione e il potere del collegio durante la sede vacante: occorre partire dalla riflessione sulle quattro persone formali che concorrono nella persona materiale del papa per capire che il collegio dei cardinali non è paragonabile a un capitolo o a un senato quanto alla prima persona (vicario di Cristo) ma per le altre tre (patriarca d'Occidente, vescovo di Roma, principe secolare delle terre della Chiesa) può esserlo.

habitualis potestas resideat penes rempublicam, cuius princeps dicitur maritus, vel primus minister et regulator: et per consequens eo naturaliter, vel civiliter mortuo, ipsa reassumat suae potestatis exercitium. Sed quoniam istud impossibile est explicari per universam rempublicam, omnesque populos, hinc proinde, de generali principatum consuetudine, illud transfusum est in aliquem senatum... Idque adaptabile est collegio in comitiis coadunatis pro electione principis; ideoque in hac parte eius potestas latius patet.

Questi accenni possono essere sufficienti forse a far intravedere la coscienza che si aveva anche a livello di elaborazione della dottrina giuridica del problema posto dalla continuità dello Stato nella monarchia elettiva pontificia. Se infatti i nuovi organi e meccanismi costruiti dal papato del Rinascimento erano riusciti a dare una soluzione, almeno parziale, al problema dell'unità di governo all'interno di ogni pontificato, essi non avevano risolto ma anzi esasperato le tensioni che periodicamente esplodevano ad ogni trapasso di pontificato e che diventavano sempre meno compatibili con le esigenze di continuità poste dallo Stato moderno. Questo discorso si riferisce naturalmente all'uso politico del nepotismo e allo sviluppo in Roma di una nuova figura di primo ministro.

Non è mio intendimento approfondire qui il discorso sul nepotismo nella Roma della prima Età moderna in connessione con la genesi e lo sviluppo del nuovo organo di governo del papato che prenderà il nome non casuale di Segreteria di Stato. Non è nemmeno possibile tracciare una rassegna degli studi che sono stati molto rigogliosi sul problema in questi ultimi decenni anche se l'impressione è che alcuni nodi fondamentali siano ancora da sciogliere con ricerche minute di storia istituzionale⁴⁸. Ciò che ritengo di enunciare come ipotesi di lavoro è che

⁴⁸ È d'obbligo il rinvio alle ricerche di Reinhard (c) ed (e) anche per il panorama attuale degli studi sul nepotismo. Quanto alla Segreteria di Stato dopo i vecchi studi dell'Ansel, del Törne e del Richard (b) abbiamo avuto negli ultimi decenni un progresso fondamentale con le ricerche del Kraus (a), (b), (c), dell'Hammermayer, del Semmler e dello

sino ad ora sia stata sottovalutata l'importanza della presenza dello Stato Pontificio in questa trasformazione che ha avuto un'importanza così determinante nella storia della Chiesa cattolica dei secoli seguenti sino ai nostri giorni. Accanto alla tradizionale presentazione del nepotismo come prodotto del papato secolarizzato del Rinascimento nelle due fasi del cosiddetto «grande» e «piccolo» nepotismo, cioè — come è stato più modernamente formulato — di quello funzionale alla creazione di vere e proprie signorie (*Herrschaftsfunktion*) sino ai primi decenni del Cinquecento a quello prevalente nell'epoca posteriore, sotto la pressione della mutata e stabilizzata situazione politica italiana e del concilio di Trento, diretto ad una funzione di arricchimento e di ascesa sociale (*Versorgungsfunktion*) delle famiglie pontificie⁴⁹, si sono approfonditi recentemente gli aspetti antropologici e sociologici secondo nuove sensibilità illuminando la funzione permanente del nepotismo come espressione di una *pietas* che coinvolge papi ed ecclesiastici delle più differenti epoche in un rapporto umano privilegiato con parenti e concittadini⁵⁰ o come strumento di consenso per un coinvolgimento di élites e clientele in un sistema di governo e di

Jaschke. Sullo sviluppo del tema in relazione alla storiografia tedesca, cfr. Schreiber. Sulla diffusione in Europa dei termini «consiglio di Stato», «segretario di Stato» ecc. v. Mager, pp. 473-485, ove però non si accenna al papato. È ancora mancante, pur indispensabile, uno studio sulle funzioni politiche esercitate dai nipoti, partendo da Callisto III o in modo sistematico da Pio II il quale non si limitò a teorizzare per primo il problema (v. *supra*, cap. I, pp. 36 ss.) ma fece di Antonio Piccolomini e degli altri nipoti uno dei principali strumenti per il consolidamento dello Stato, v. Ady (a), p. 205: «Antonio and the numerous Piccolomini who held the fief and manned the fortresses of the Church were a source of strength and not of weakness to the Papacy. Nepotism was used by Pius II as a means of supplying a non-military power with its chief requisite, loyal and efficient captains...». Cfr. anche Strnad (b), p. 206: alla partenza di Pio II da Roma nel giugno 1464 il cardinal nipote è nominato governatore generale di tutto lo Stato pontificio, «in absentia sanctissimi domini nostri alme urbis et civitatum ac locorum Sancte Romane Ecclesie subditorum in gubernationem constituitur».

⁴⁹ Reinhard (c).

⁵⁰ Reinhard (a).

potere tipico dell'età preindustriale⁵¹. Questi approfondimenti hanno arricchito notevolmente il quadro precedente ma possono, a mio avviso, indurre a sottolineare troppo le componenti a-temporali e a-istituzionali rispetto ad una realtà che deve invece essere sempre più approfondita nella sua dinamica storico-politica concreta. Il nepotismo va studiato nel quadro di una monarchia elettiva che si trovava a dover affrontare in termini nuovi il problema del potere e che non aveva a disposizione altri strumenti per garantire l'accentramento e il controllo dell'apparato amministrativo e militare in via di sviluppo: il punto di crisi si ha naturalmente nel passaggio da un pontificato ad un altro, ma mi sembra di poter dire — ipotesi tutta da verificare — che se nella prima fase del periodo qui considerato ad ogni vacanza della Sede apostolica sembra essere messa in discussione la continuità stessa dello Stato, al termine di esso, a metà Seicento, ci troviamo in presenza di uno *spoils system* non tanto distante come si vorrebbe far credere da quello proprio alle successive e più moderne strutture non ereditarie e presidenziali di trasmissione del potere⁵².

⁵¹ Reinhard (h).

⁵² Per la fine del Quattrocento osserva Mallett (a), p. 55, non distinguendo le tappe dell'evoluzione complessiva del fenomeno: «There thus arose a spoils system which, although it helped temporarily to strengthen papal authority and to bring stability in each individual pontificate, led to a disastrous discontinuity right through the papal administration at the death of each Pope». Il più acuto osservatore di questa realtà all'inizio del Seicento sembra essere Traiano Boccalini che traveste le sue osservazioni sullo Stato pontificio parlandone come della immaginaria monarchia elettiva dei Laconici o avvicinandolo in parallelo alla realtà contemporanea della Polonia: v. in particolare i ragguagli 38 e 94 della prima centuria (Boccalini, I, pp. 137-140 e 353-54): «... Il principato de' laconici, come benissimo è noto alla Maestà Vostra, è elettivo, nel quale sempre più hanno potuto i prencipi confinanti, di colui che vi ha dominato...» (p. 138); centuria II, ragguaglio 74 (Boccalini, II, pp. 252-54); centuria III, ragguagli 57 e 68 (Boccalini, III, pp. 167-68 e 207). Un esempio concreto, molto significativo, della situazione dei nipoti al termine del pontificato nella politica italiana è nell'invito del nunzio di Savoia al cardinal nipote di Pio V a fare del duca il naturale protettore della sua casa: «la quale, di ragione non dovendo stabilirsi in luogo più sicuro che in queste bande, potria con l'appoggio di S.A. non pure accrescersi et

Non si vuole con questo affermare la necessità di limitare l'analisi agli aspetti giuridico-formali; le critiche mosse a un recente saggio che tendeva a ricostruire la storia della «sovrintendenza» sullo Stato ecclesiastico sulla base dei documenti formali di nomina dei nipoti al vertice della direzione degli affari della curia romana mantengono, a mio avviso, tutta la loro validità⁵³. Occorre però cercare di verificare nella concreta attività di governo il ruolo storicamente svolto dal nepotismo papale nel processo di concentrazione del potere in una fase di transizione in cui non abbiamo ancora la figura formale e tecnicamente matura della Segreteria di Stato come avremo dopo la crisi e la fine del nepotismo sanzionata con la famosa bolla *Romanum decet Pontificem* di Innocenzo XII (22 giugno 1692), fase di transizione che corrisponde, per l'insieme dell'apparato burocratico, a quella della venalità degli uffici. Credo si possa affermare che dalla metà del Quattrocento alla metà del Seicento si compie un'evoluzione coerente e dotata di una sua continuità di fondo in cui la Segreteria di Stato nasce e cresce come organo misto: organo burocratico nello sviluppo di un corpo di segretari che tende a separarsi in continuazione,

conservarsi, ma difendersi anco a l'avvenire contra le persecutioni de la invidia, che suole ordinariamente accompagnare i sigg. nipoti dei pontefici... Et tal sicurezza appena si può sperare negli altri prencipi d'Italia, li quali per la vicinità et possanza de la Sede Apostolica, da cui possono a ogni hora ricevere et bene et male, sono costretti a cambiare di affettione secondo la mutatione de' tempi, et per lor commodo malagevolmente potriano fare altrimenti, laonde bene spesso si prova la loro amicitia ne la felicità, quando non bisogna, ma non già nelle avversità, sicome se ne vede la speranza giornalmente» (*Nunziature d'Italia*, Savoia I, p. 261, Vincenzo Lauro a Michele Bonelli, Torino 11 maggio 1570). Certamente il pontificato di Paolo IV, con il processo ai nipoti e la loro condanna sotto il successore, rappresenta un punto di svolta ma il consolidamento delle nuove forme sembra avvenire soprattutto con Gregorio XIII la cui politica è stata definita come un intervallo neutro tra il nepotismo fondatore di Stati e quello della ricchezza (Karttunen, p. 60): intuizione da riprendere ma da approfondire nel senso che il pontificato di Gregorio XIII (insieme a quello del predecessore Pio V in diverso modo) appare fondamentale per l'affermazione del nepotismo come strumento di governo.

⁵³ Laurain-Portemer (b) con la critica di Reinhard (e), pp. 171-73 e la replica in Laurain-Portemer (c).

con varie forme e denominazioni, dall'insieme dei funzionari di curia per dipendere unicamente dal pontefice e organo politico che trova nella figura del «cardinal nipote» un perno indispensabile⁵⁴. Non credo sia possibile delineare per quest'epoca una figura autonoma di sovrintendente allo Stato ecclesiastico in alterità rispetto ad una Segreteria di Stato incaricata più specificamente della conduzione degli affari diplomatici e del governo generale della Chiesa⁵⁵: la soprintendenza è una forma di delega generale da parte del pontefice alla trattazione diretta dell'insieme degli affari, non un ufficio specifico e tende ad assumere caratteri simili alla figura del primo ministro quale si va delineando negli altri Stati europei dell'epoca ma con le caratteristiche bifronti tipiche delle istituzioni pontificie⁵⁶. Che si siano poi verificati concretamente sdoppiamenti di funzioni, dialettiche interne, sovrapposizioni e conflitti personali, questo appare facilmente comprensibile nelle circostanze storiche concrete, nella necessità dei papi di trovare soluzioni alternative in caso di totale o parziale impossibilità dei congiunti ad adempiere a questo ruolo di governo (pensiamo ai casi tipici in cui

⁵⁴ Ancora centrale per le nostre conoscenze su questa evoluzione in una delle sue fasi più interessanti è la «Informatione del secretario et secreteria di N. Signore et di tutti gli offitii che da quella dipendono del sgr. Giovanni Carga. 1574» edita in Laemmer (a), pp. 436-468. Sul Carga, vedi Sickel, I, pp. 104-108.

⁵⁵ Questa è sostanzialmente invece la tesi sostenuta da Laurain-Portemer. Certo è che intorno al 1570 gli affari dello Stato si avviano a strutturarsi in una loro autonoma organizzazione che ha nel card. nipote «soprintendente al tutto» il suo punto di coagulo politico, come ci descrive il Carga (Laemmer, a, p. 465): «La terza smembratione ha avuto principio et qualche progresso, più volte, ma nel presente pontificato e mai più che stabilita sopra quello che conviene il buon governo del stato ecclesiastico, a che attendono gli auditori della Consulta, et alla presenza di Mons. Ill.mo San Sisto [il card. nipote Filippo Buoncompagni] che è soprintendente al tutto, decidono tutto quello che il segretario eseguisce...».

⁵⁶ Sulla figura del «primo ministro» in generale v. Berenger (a); Maravall, II, pp. 454-55; Strayer, pp. 94-95. Per la Spagna abbiamo la bella biografia del segretario di Carlo V Francisco de Los Cobos (Keniston) esemplare per la dimostrazione di una profonda trasformazione istituzionale che avviene senza una formale creazione dell'ufficio di primo ministro. Per la Francia Sutherland.

in mancanza di nipoti di sangue o per non potersi fidare completamente di essi i papi ricorrono all'adozione)⁵⁷. Ma che da questo si possa dedurre un dualismo nell'organo di governo non mi pare possibile per tutto il periodo di transizione che qui ci interessa, che anzi è caratterizzato proprio dallo sforzo continuo di concentrazione del potere e che sino alla completa maturazione di questo processo vede nella figura del cardinal nipote il suo fulcro politico. Il fatto che questo sia chiamato impropriamente cardinale «padrone» e che ad esso facciano capo sempre più costantemente i poteri di governo dello Stato, dai funzionari alle congregazioni della Consulta e del Buon Governo ad esso preposte conferma la prevalenza del problema statale, della costruzione dello Stato su ogni altra preoccupazione, ciò che è appunto il centro di questa nostra argomentazione sullo sviluppo dell'istituzione papale in questi secoli.

Anche su questo problema mi sembra che un aiuto fondamentale per la comprensione dell'evoluzione istituzionale ci venga dal De Luca il quale dedica due capitoli della sua *Relatio Romanae Curiae* rispettivamente al cardinale sovrintendente generale «seu primo ministro papae» e al segretario di Stato⁵⁸. Constatato che la figura del sovrintendente non appare nell'ordine gerarchico delle magistrature papali e della curia e qualche volta non esiste neppure nella prassi di alcuni pontificati, egli spiega la sua apparizione con quanto avvenuto negli Stati secolari nei quali le antiche cariche si sono svuotate di potere effettivo in favore di persone totalmente dipendenti dalla volontà dei sovrani e di loro fiducia, capaci di gestire con la massima affidabilità i rapporti con le magistrature inferiori e con gli altri principi. In base a questa prassi («ut

⁵⁷ Ritengo fondamentali le osservazioni dello Jaschke sul valore relativo dei ruoli ufficiali, della storia soltanto formale degli uffici, nello sviluppo dell'assolutismo papale e le indicazioni anche metodologiche derivanti dalla solida ed empirica ricerca del Semmler per il pontificato di Paolo V. Sulla rivalità tra segretario di Stato e cardinal nipote sotto Urbano VIII v. Reppen (c), p. 282.

⁵⁸ De Luca (e), XV, pars II (discorsi VI e VII).

hodiernorum temporum, ac Principum praxis docet») il papa ha cominciato a scegliere un consanguineo, a cui viene dato il nome di cardinal nipote, e in mancanza di questo anche un estraneo cooptato nella propria famiglia⁵⁹.

Huius primi ministri munus... principaliter versatur circa regimen domini seu principatus temporalis, ideoque dicitur superintendens generalis Status ecclesiastici, unde propterea subscribit literas, aliasque provisiones, quae nomine Papae dantur, pro dicti principatus temporalis regimine, et administratione, tam per Secretarium status, quam etiam per congregationes Consultae, et Boni Regiminis, et alias, quae pro eodem temporali gubernio erectae sunt, ut infra, in singulis magistratuum, et congregationum rubricis.

Bene verum quod etiam (licet rarius) se ingerit circa ea quae maiorem principatum ecclesiasticum, seu pontificium, concernunt. Non quidem circa usum clavium, ac mere spiritualem administrationem, ut (exempli gratia) sunt collationes beneficiorum... sed circa ea quae concernunt politica, ac etiam aliqua civilia, cum regibus et principibus, eorumque vicariis et magistratibus maioribus, ac etiam cum ipsius Apostolicae Sedis legatis, et nunciis, aliisque ministris; et quandoque cum episcopis, et metropolitanis, pro Papae placito, ac arbitrio.

La figura del segretario di Stato, prelato di fiducia e qualche volta egli stesso cardinale, che il De Luca traccia nelle prime righe del discorso seguente non si distingue ma si compone in controtuce sia nelle caratteristiche che nelle funzioni con quella del cardinal nipote⁶⁰:

Officio cardinalis nepotis, de quo agitur disc. praecedenti, proximum est illud Secretarii Status, quod in plerisque cum eo symbolizat, in eo praesertim quod non est in ordine ierarchico officialium, ac magistratuum Papae, et Romanae Curiae, et tamen est summae confidentiae et auctoritatis, magnamque in Curia figuram facit, atque de facto, secundum locum occupare videtur, in iis quae concernunt politicam, ac etiam in parte civilem utriusque Status administrationem, dum graviora negotia maioris confidentiae cum regibus, et principibus, ac etiam cum legatis, et nuntiis apostolicis, per hoc organum iunctum cum altero cardinalis nepo-

⁵⁹ De Luca (e), XV, pars II, p. 242 (disc. VI, nn. 6-7).

⁶⁰ De Luca (e), XV, pars II, pp. 242-43 (disc. VII, n. 1).

La macchina del governo tra politica e religione

tis pertractantur; et quandoque etiam in civilibus, et ecclesiasticis negotiis, ordinariis locorum, vel gubernatoribus aliisque officialibus et magistratibus Status ecclesiastici, oracula et mandata Papae explicantur.

A parte il problema della chiara anche se cangiante simbiosi tra il sovrintendente e il segretario di Stato, simbiosi dalla quale nasce appunto, con la fine del nepotismo, la Segreteria di Stato quale sarà nei secoli successivi (non per mutamento di compiti rispetto alla sua fase precedente o per formalizzazione giuridica ma per fusione nella prassi quotidiana di esercizio del potere), ciò che qui interessa notare è la conseguenza che tutto ciò ha sul governo della Chiesa universale. Si distingue per la prima volta l'uso delle chiavi, cioè il potere spirituale concepito in senso strettamente giuridico-canonico (oltre all'esempio della collazione dei benefici il De Luca nel brano sopra riportato parla delle provviste delle Chiese e delle dispense) che viene lasciato agli organi tradizionali della curia (cancelleria, dataria etc.) o alle nuove congregazioni attinenti alle materie spirituali, dalla materia «politica» che si estende sino a comprendere i rapporti con i legati e con i nunzi, oltre che con gli altri Stati e perfino i rapporti con i vescovi e con i metropolitani.

È possibile così ritornare a riformulare da altro punto di vista l'ipotesi generale più volte avanzata: con la Controriforma non abbiamo un'inversione di tendenza nell'esercizio del potere papale rispetto al Rinascimento ma uno sviluppo nel quale il peso dello Stato o se vogliamo della «politica» in senso generale mantiene ed accresce la sua importanza nelle nuove circostanze storiche. La ecclesiasticizzazione o clericalizzazione dell'apparato non corrisponde né ad una spiritualizzazione, cioè ad una profonda riforma in senso religioso, né ad una volgare strumentalizzazione in funzione di ambizioni personali o familiari, ma al contrario ad un processo complesso di modernizzazione che cerca di adattarsi alle particolari caratteristiche del corpo politico concreto il quale tende ad

affermare nel mutare del quadro generale la sua naturale vocazione alla continuità.

In questo senso credo possa essere estesa a tutto l'arco cronologico qui considerato l'intuizione espressa dal Guicciardini a proposito degli ultimi anni di Leone X e della continuità della politica di rafforzamento dello Stato portata avanti dagli ultimi pontefici: «...né solo viventi Giuliano suo fratello e Lorenzo suo nipote, per l'esaltazione de quali si credeva che avesse avuto questa cupidità, ma non manco dopo la morte loro: donde si può facilmente comprendere che da niuna cosa ha l'ambizione de' pontefici maggiore fomento che da se stessa»⁶¹. Se questo poteva essere ancora ambiguo e nascosto sotto i pontefici delle potenti famiglie dei Medici e dei Farnese, con la crisi della metà del Cinquecento diviene una esplicita linea di condotta diretta verso l'esterno alla sfortunata resistenza contro l'affermazione in Italia del predominio imperiale e spagnolo e, verso l'interno, ad un'opera di rafforzamento delle strutture statali che non lasciava più alcuno spazio per le velleità di autonome politiche familiari. In una istruzione per Girolamo Capodiferro inviato al re di Francia, Giulio III dichiara di non aver alcuna ambizione territoriale per il vecchio fratello o per il piccolo nipote: «et tanto lui come il cardinale de Monte pensamo di poter accomodar' convenientemente da noi stesso, che haveranno da viver, se non da principi, da gentili-homini, se Dio ci darà qualche giorno de vita»⁶².

⁶¹ Guicciardini (a), IV, pp. 279-280 (libro XVI, c. 3).

⁶² Pieper (b), p. 169 (aprile 1553). Nello stesso periodo v. anche il dispaccio del nunzio Pietro Camaiani a papa Del Monte da Speyer, 9-11 ottobre 1552 (*Nuntiaturberichte*, Abt. I, XIII, pp. 146-47): il papa deve approfittare del contrasto tra l'Impero e la Francia «Et tra questo mezo che si vorranno rompere la testa tra essi, la S.tà V. haverà tempo d'attendere alli fatti suoi proprii, et a mettere insieme qualche somma de denari per poter in ogni occurrentia defendere lo stato ecclesiastico et accompagnare la sua suprema potestà spirituale con le forze et reputatione temporale, potendosi anche facilmente con li medesimi mezzi beneficiar ed esaltar l'Ill.ma casa De Monte...». Sostanzialmente identico e ancor più chiaro e consolidato è, settant'anni più tardi, il pensiero di Paolo V Borghese così riferito nel dispaccio dell'ambasciatore veneziano

«Se non da principi, da gentilhomini»: questa ci sembra davvero la svolta tra quello che un tempo dicevamo «grande» e «piccolo» nepotismo, ma che ci sembra possa essere meglio compreso nella sua continuità in funzione della crescita dello Stato nel nuovo quadro internazionale. Per quanto riguarda il problema che è al centro dei nostri interessi, cioè il rapporto tra potere spirituale e potere temporale in questo sviluppo si può dire che un effetto è la politicizzazione degli organi di governo della curia nel loro insieme all'interno di una logica statale che tende ad emarginare da ogni sfera decisionale gli organi più specificamente preposti al governo spirituale. Sono i gentiluomini, nipoti dei papi o acquirenti degli uffici venali della curia, che determinano e controllano ogni iniziativa non come detentori di un potere politico autonomo o potenzialmente tale ma come soci di un'impresa collettiva la cui posta non è più il potere politico autonomo ma l'arricchimento e la remunerazione dei capitali investiti. «*Petrus Aldobrandinus ipse est Camera*», rispondeva Clemente VIII («*verbum sane despoticum et insolens*»), secondo colui che ci riferisce l'episodio, Teodoro Ameyden) a coloro che criticavano lo sperpero dei fondi pubblici attuato proprio dal cardinal nipote in occasione della sua legazione in Francia nel 1600⁶³. La identificazione personale con l'istituzione può certo essere vista come l'affermazione di un concetto e di una prassi patrimoniale di governo⁶⁴, ma ciò che ci preme suggerire è che questo avviene non nell'ambito di un governo papale rimasto irrealisticamente uguale a se stesso da Martino V a Urbano VIII ma nell'ambito di un organismo politico che proprio attraverso questo processo di patrimonializzazione

Girolamo Soranzo del 26 gennaio 1619: il papa «ha fisso il suo pensiero di lasciar nella sua casa gran ricchezze: sta però risolutissimo di non entrar in pretensioni di stati né di principati, ma disegna lasciar li suoi grandi, et ricchissimi privati, et che possino uguagliarsi, et avvanzar li Colonesi, et Orsini, né si scopre sin hora che tenghi la mira più alta» (Brosch, b, p. 369).

⁶³ Bastiaanse, p. 320.

⁶⁴ Partner (f), p. 62.

ha costruito la propria realtà monarchica nella prima Età moderna.

Nel Seicento la Camera si presenta ormai come organo politico-amministrativo dello Stato nel quale le funzioni di governo propriamente ecclesiastiche rappresentano soltanto un'appendice accessoria. Così spiega G.B. De Luca il fatto che il camerlengato sia considerato ufficio veniale ad altissimo contenuto patrimoniale, a differenza di altri uffici tradizionali come il vicecancellierato, la penitenzieria e il vicariato che sono rimasti legati alla funzione spirituale del papa e non sono quindi vendibili o acquistabili⁶⁵:

⁶⁵ De Luca (c), XV, pars II, p. 253 (*Relatio Romanae Curiae*, disc. XI, n. 20). Sulla Camera e sull'organizzazione finanziaria generale del papato alla fine del Medioevo v. Barraclough; Favier; Gottlob; Hoberg (a); Lunt (a), I, pp. 3-56. In generale Del Re (b), pp. 295-309 (bibliografia, pp. 601-04) e Felici; per la prima Età moderna Carocci, pp. 57-101. Quest'ultimo autore utilizza una «Relatione de le cose de la Camera apostolica» indirizzata al neo-eletto pontefice Gregorio XIV (e stesa quindi tra il dicembre 1590 e il 1591, in Archivio Segreto Vaticano, Arm. I caps. 18, n. 922, ff. 1-8), la cui analisi più approfondita sarebbe di grande interesse, come testimonia il suo stesso inizio: «Padre Santo, sa V.ra Santità che come i Sommi Pontefici per aiuto della loro autorità spirituale hanno instituito il sommo penitentiero con gli altri officiali della Penitenziaria, così per lo governo dello Stato et giurisdizione temporale hanno eretto il tribunale della Camera apostolica, il quale consta...». In realtà l'indagine sulle funzioni di governo finanziario e di giurisdizione della Camera dell'Età moderna in rapporto con le tesorerie provinciali e con la depositaria generale è tutta da compiere. Uno studio particolarmente esemplare in questa direzione è quello di Penuti sulle «visite economiche» di Sisto V. Molte notizie si trovano naturalmente anche negli inventari dei fondi centrali (come quelli del Goeller, b; A. Lodolini; E. Lodolini, a) e delle tesorerie provinciali (E. Lodolini, b). Fumi all'inizio di questo secolo concludeva la sua ricerca introduttiva sulle tesorerie di Perugia, dopo aver parlato anche dell'istituzione dei «visitatori», chierici della Camera inviati da Giulio II per l'ispezione delle tesorerie provinciali, p. LXIV: «...L'inventario dei Registri della Camera apostolica di Perugia che qui si pubblica ci dà la storia della trasformazione dello Stato perugino in provincia dello Stato ecclesiastico...». Altre notizie sono ovviamente negli studi sulla finanza locale già citati nel cap. III, n. 78. Sulla tesoreria e sulla depositaria generale, oltre ai già citati volumi dello Schulte e del De Roover, v. ora il capitolo relativo alle funzioni di depositario nella biografia di Filippo Strozzi del Bullard, pp. 91-118. Sulla penitenzieria e sulla cancelleria sintesi e bibliografia sono in Del Re (b), pp. 261-291 e 596-601; in particolare per la prima Goeller (a) e per la seconda Hofmann (a) offrono elementi estremamente interessanti per approfondire quanto qui accennato.

La macchina del governo tra politica e religione

Istud vero officium principaliter est temporale, seu prophanum papae, tanquam principis temporalis, pro administratione Camerae, seu fisci laicalis, quamvis accessorie, et consecutive aliqua quoque annexa sit administratio alterius fisci ecclesiastici, seu papalis; ideoque longa differentia est inter istud officium, et dicta alia tria...

Siamo così rientrati nel centrale e ancora irrisolto problema del rapporto tra entrate «spirituali» e entrate «temporali» del papato della prima Età moderna. Mentre, come si è già detto, negli ultimi decenni la nostra conoscenza sull'insieme del bilancio del papato ha compiuto grandi progressi con l'esplorazione dell'aumento del debito pubblico dei papi a partire dalla metà del Quattrocento attraverso il sistema della venalità degli uffici e la successiva creazione dei Monti e con gli studi compiuti sull'aumento della fiscalità nello Stato pontificio, mentre abbiamo aumentato le nostre conoscenze sui problemi tecnici e finanziari legati a questa trasformazione⁶⁶, ci sembra che la mancanza di studi sul versante istituzionale impedisca ancora di cogliere la rilevanza di queste trasformazioni sul piano più generale della storia politica e religiosa del papato. È indubbio il continuo e graduale aumento del peso dello Stato nelle entrate papali con un duplice effetto: di aumentare dapprima l'importanza e l'attenzione ai problemi stessi dello Stato e di sfruttare poi lo Stato stesso per scopi — sia di politica ecclesiastica generale conseguenti all'azione della Controriforma sia di patrimonializzazione — in contrasto con l'attività di modernizzazione che pur si era cominciato a perseguire. Ma l'interrogativo che qui vorremmo porre — destinato a rimanere per ora tale, senza possibilità di risposta — è se la distinzione tradizionale tra entrate spirituali e entrate temporali può essere ancora considerata valida o se invece la «mistura» che si è verificata a livello istituzionale non impedisce ormai di fatto qualsiasi tipo di distinzione, con profonde conseguenze sia sul piano ecclesiale che su quello politico.

⁶⁶ V. *supra*, cap. III, n. 85.

Lo smarrimento che dal piano finanziario arriva a toccare i nodi teologici e politici e in qualche modo l'identità stessa del papato sembra particolarmente evidente nei lavori della commissione istituita da Urbano VIII nel 1642-43 per studiare il problema della liceità morale della disponibilità personale del papa, in favore della propria famiglia o per altri scopi, delle entrate stesse: «ut in praxi nosci possit, quid summus pontifex ex omnibus fructibus, proventibus et emolumentis, quae percipit, libere sibi acquirat»⁶⁷. Lo sforzo continuo dei consultori della commissione è quello di distinguere, con interessanti analisi, tra le entrate dello Stato, di cui il papa potrebbe disporre alla pari degli altri sovrani (fatti salvi i doveri particolari a lui imposti dalla carità cristiana) e le entrate ecclesiastiche vincolate a precisi scopi spirituali: ma il fallimento stesso delle proposte della commissione, che si limita in sostanza a consigliare in modo generico una limitazione delle elargizioni nepotistiche, è la testimonianza dell'incapacità di risolvere il problema di fondo posto da un sistema ormai integrato nel quale le secolari norme del diritto canonico, centrate sul perno fondamentale della condanna della simonia, non possono più produrre una sufficiente chiarezza.

Il punto centrale di questa breve incursione tra i problemi della finanza papale non è certo la presunzione di portare nuovi lumi sulla situazione economica o fiscale dello Stato pontificio, sulle entrate e uscite o sui bilanci e tecniche di contabilità ma l'ipotesi che la trasformazione istituzionale della quale alcune linee ormai si intravedono con chiarezza conduce con sé un nuovo rapporto tra potere spirituale e potere temporale, una nuova ambiguità che si riflette sia nella conduzione della Chiesa che nel governo dello Stato e arriva anche a toccare nodi ideologici di fondo. L'organo centrale in questo processo di trasformazione è senza dubbio la Dataria: durante l'età che qui ci interessa la Dataria si stacca dalla Camera e

⁶⁷ Grisar (a), p. 267.

diventa ufficio finanziario autonomo delle cui entrate il papa dispone personalmente senza alcun limite⁶⁸. Il problema non è soltanto quello dello sviluppo di una delle diverse forme di governo personale ma di capire cosa può aver significato l'affermazione di quest'organo che domina da posizione centrale i due versanti della Chiesa e dello Stato. «Borsa particolare del papa», come era definita dall'ambasciatore veneto Giovanni Soranzo, la Dataria provvede alle esigenze familiari e nepotistiche dei papi ma anche a molte delle spese straordinarie del papato; accanto alle entrate dovute alle composizioni (cioè alle somme ricevute per le concessioni di vario tipo e le dispense in deroga alle norme del diritto canonico) crescono le entrate provenienti dalla vendita degli uffici, vendite che sono monopolio della Dataria stessa mentre gli interessi gravanti su questa forma del debito pubblico vengono sostenuti dalla Camera⁶⁹. Con il carattere bifronte della Dataria, tra Chiesa e Stato, si confrontano anche le prime proposte della riforma cattolica che, all'inizio del pontificato di Paolo III, per stroncare gli abusi della curia, individuano la preliminare necessità di distinguere chiaramente nel suo funzionamento concessioni (o «composizioni») di natura temporale risalenti al papa come principe e per le quali si sarebbe quindi potuto ottenere una contropartita finanziaria, dalle concessioni di tipo spirituale nelle quali un guadagno sarebbe stato simoniaco, e quindi illecito secondo i più elementari principi morali⁷⁰:

⁶⁸ Rinvio soprattutto a Celier (c), Litva e Storti. Il primo però si limita al problema della genesi mentre l'ultimo dà molte informazioni e buona bibliografia ma non pone alcun vero problema storico; più interessante è il Litva il quale però si limita agli aspetti specificamente tecnici e finanziari e non approfondisce i temi istituzionali. Fondamentale per capire il funzionamento della Dataria (così come del resto molti altri versanti del governo papale) nel sec. XVII è la ricerca condotta da Aldea per la Spagna (in particolare il memoriale dello Zapata sugli abusi della Dataria del 1607, appendice pp. 217-233).

⁶⁹ Litva, p. 156.

⁷⁰ *Concilium Tridentinum*, XII, p. 209 (dal «*Consilium quattuor delectorum a Paulo III super reformatione S.R. Ecclesiae*», autore Gasparo Contarini, già precedentemente edito in Döllinger (b), III, pp.

Compositiones, quae expediuntur a Datario, pater optime, quantum colligere potuimus, tribus quibusdam summis generalibus continentur. Nam quaedam negotia sunt, quae pertinent ad te tanquam harum provinciarum principem, quae neque ex re data, neque ex potestate, qua dantur, queant dici spirituales, sed omnino sunt temporales; illa vero negotia, quae spiritualia, quia fiunt potestati spirituali et a Papa ut Papa, non autem ut principe, sunt in duplici genere... In primo genere omnes convenimus, scilicet quod, quamvis si res per se consideretur satius esset, principem officia omnia et gratias omnes gratis concedere, nihilominus si laborat angustia aeris, quo eget ad impensas imperii ac maiestatis loci, quem tenet tuendae, non putamus esse contra legem quamquam, neque divinam neque naturalem, dummodo nihil iniuste propterea fiat, si in earum rerum concessionibus, quae non ut Pontifex, sed ut Princeps facit, aliquod sibi lucrum comparet...

In realtà i tentativi di riforma della Dataria nell'età del Concilio di Trento e della Controriforma non riescono a imporre una distinzione che al contrario diviene sempre più difficile e sostanzialmente impossibile anche per la stessa progressiva clericalizzazione dell'apparato statale. Il mistero che nel Cinquecento e nel Seicento continua a circondare lo stile e la prassi della Dataria, che lo stesso De Luca notava⁷¹, dovrebbe essere studiato come uno dei nodi centrali del particolare «arcanum imperii» del papato: Teodoro Ameyden ha un bel dire per difendere la pubblicazione del suo *De Stylo Datariae* di aver scritto

209-210). Quando dopo pochi decenni Paolo IV tenterà una riforma radicale della Dataria, così il cardinale Giovanni Morone scriverà trionfante a Reginald Pole, assente per la sua legazione (Roma, 31 marzo 1556, in *Nuntiaturberichte*, I. Abt., XV, p. 317): «... è chiusa in tutto l'apotheca del datario intorno alle compositioni, et s'esseguisce avanti che sia determinato. Né più si vendono le colombe nel tempio di Dio et si serva per S.S.tà quel gratis accepistis, gratis date come so che V.S. R.ma n'haverà grandissima consolatione».

⁷¹ De Luca (e), XV, pars II, pp. 247-249 (*Relatio Romanae Curiae*, disc. IX: «De Datario et aliis Datariae officialibus»); qui vi è soprattutto sottolineata la novità dei negozi gestiti tramite questo organo tradizionale, «quae omnia moderna sunt» (n. 6): «Moderna vero sunt fere omnia negotia, quae ad Datariam pertinent. Siquidem praefatae dispensationes, tam matrimoniales, quam aliae (aliquibus gravissimis et insolitis casibus exceptis) usque ad recentia tempora Pii IV, adeout, unius tantum saeculi decursus accedat, concedebantur per organum Poenitentiarum... Ac etiam modernus est usus venalium, vel gratuitarum concessionum aliquorum officiorum Romanae curiae» (nn. 8-10).

questo manuale sulla prassi della Dataria per difenderla «dalle calunnie de maledici e nemici di questa corte»⁷²; l'opera rimane condannata e il peso del silenzio imposto si farà sentire ancora negli ultimi tempi dello Stato pontificio, quando la Dataria sarà ormai in sfacelo con tutto l'immenso sistema integrato di debito pubblico statale ed ecclesiastico attraverso di essa creato e sviluppato nei secoli precedenti⁷³.

Anche la conclusione di queste brevi osservazioni sul versante istituzionale della finanza papale riporta quindi a mio avviso al problema centrale della nostra ricerca: il papato ha avuto un certo ruolo nella prima Età moderna nello sviluppo dello Stato anche nel settore della fiscalità e della macchina finanziaria: le ragioni per le quali questa macchina non ha potuto completamente svilupparsi e maturare in senso moderno sono sì dipendenti dalla debolezza del tessuto economico e sociale dello Stato, come sostiene Jean Delumeau⁷⁴, ma ne sono anche la causa: l'ambiguità di fondo che se in un primo tempo può facilitare il processo di concentrazione del potere si trasforma poi in un gravissimo handicap quando la logica dei nuovi organi di governo esigerebbe per la costruzione di uno Stato moderno la razionalizzazione e la trasparenza dell'apparato. A metà del Seicento le «miserie dello Stato ecclesiastico» decadute in non molti decenni rispetto alla floridezza precedente, apparivano agli occhi degli osservatori più attenti come correlate e dipendenti dal processo di centralizzazione che nello sfruttamento clericale dello Stato stesso aveva trovato la propria contraddittoria con-

⁷² Bastiaanse, pp. 75-95 e 267-68. La vicenda è complessa e ancora oscura: si trascina da poco dopo il 1630 (anni di composizione del *Tractatus*) sino alla sua pubblicazione a Venezia nel 1654 (Ameyden, b) senza il permesso pontificio a cui l'autore, come suddito pontificio, era tenuto: di qui la carcerazione e la persecuzione che appare ben difficilmente spiegabile senza la reale accusa, anche se non esplicita, di aver divulgato «arcana imperii».

⁷³ Storti, pp. 15-30. Qui vi è anche riportata l'espressione del Moroni alla voce Dataria (XIX, p. 110), che quel dicastero «è rimasto sempre in certo modo ascoso nelle sue fondamentali teorie e nella prassi».

⁷⁴ Delumeau (b), p. 410.

clusione e il proprio fallimento⁷⁵. Anche a questo proposito penso che il ricorso all'opera di G.B. De Luca possa essere il modo più corretto per impostare il problema, se non per risolverlo. Nel suo *Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae*, steso in occasione di una causa nata a proposito del prezzo di rimborso da pagarsi all'atto della soppressione del collegio dei segretari apostolici, egli afferma che l'abbondanza di uffici venali a Roma dovuta alla doppia figura del pontefice («occasione utriusque sacri et prophani principatus», aveva affermato in un altro testo⁷⁶) avrebbe dovuto portare ad una distinzione tra uffici pertinenti al governo temporale e uffici pertinenti a quello spirituale, ma che la realtà si presentava ben diversa, intrecciata in modo inestricabile⁷⁷:

Commendabile quidem esset, ut haec officia aliam reciperent veram, ac totalem divisionem, quod scilicet alia essent pertinentia ad pontificium principatum spiritualem, et alia ad alterum principatum temporalem, juxta nimium frequenter insinuatam istorum principatum distinctionem, ac diversitatem. Verum quidem insensibilis usus diversam induxit consuetudinem adeo ut illa officia, quae principaliter sunt temporalia ad temporalem principatum pertinentia, participant de multibus pertinentibus ad spiritualem, et e contra illa officia, quae principaliter pertinent ad principatum spiritualem, participant de multibus pertinentibus ad temporalem.

Dopo aver passato in rassegna i vari tipi di uffici (prelatizi, medi, popolari) e la natura dei loro prezzi (come pagamento anticipato dei frutti etc.), De Luca si pone il problema della possibile accusa di simonia particolarmente per gli uffici che nella prassi sono l'anticamera del cardi-

⁷⁵ Vedi ad esempio il memoriale edito in Döllinger (b), III, pp. 446-453 (appendice VIII); cfr. Galeotti, pp. 85-93; Döllinger (a), p. 541; Pastor (a), XIV/1, pp. 330-31.

⁷⁶ De Luca (e), V, p. 221 (libro V, pars IV, disc. 12: «De origine seu introductione contractus societatis officiorum in Romana curia»). Sul problema vastissimo degli uffici venali nella corte di Roma rinvio semplicemente a Reinhard (d), ricordando solo l'esplorazione da me compiuta di un piccolo ma interessante caso in Prodi (d).

⁷⁷ De Luca (e), XVII, p. 6 (disc. II).

nalato e che, resi vacanti per la nomina del titolare alla porpora, vengono subito rivenduti, con grande guadagno per le finanze papali, dalla Dataria; dato il riconoscimento della commistione egli non può che basare la sua difesa sul fatto che le spese complessive che il papa deve affrontare per il suo governo spirituale sono molto più alte delle entrate provenienti dalla Chiesa e che quindi non si pone il problema di simonia, di sfruttamento delle entrate spirituali per scopi temporali ma il problema opposto, di sfruttamento dello Stato pontificio a servizio dei bisogni della Chiesa universale⁷⁸,

... adeout tute dici valeat idem, quod superius dictum est de proventibus et emolumentis dispensationum matrimonialium, ut neque obolo Papa participet, etiam in eis, quae ad eius victum, et sustentationem necessaria sunt, cum haec suppeditentur a redditibus principatus temporalis, ex quibus etiam in notabili summa supplere oportet pro solvendis dictis annuis debitis mere papalibus, et spiritualibus; unde propterea sine dubio, longe majus est illud aurum, quod Sedes et Camera apostolica pro Ecclesia et fide catholica profudit, et transmisit pro huiusmodi oneribus, et impensis extra Italiam, quam sit illud, quod retrahit ex praemissis, aliisque emolumentis, et proventibus mere pontificiis, et spiritualibus, non solum ex regionibus ultra montes, sed etiam ex ipsamet Italia.

L'esperienza dimostra, secondo il De Luca, che la selezione della carriera si mantiene buona (ricorda i grandi pontefici che sono usciti dal tribunale della Rota o della Camera): il prezzo pagato è solo per le entrate annesse all'ufficio stesso e sarebbe di uguale valore anche se non esistesse la prospettiva della promozione cardinalizia. An-

⁷⁸ De Luca (e), XVII, p. 12 (disc. IV: «An huiusmodi officiorum venalitas, et respective vacatio per promotionem ad cardinalatum, eorumque dispositio aliquam redoleant simoniacam labem vel aliam turpitudinem seu rem illicitam», n. 6). Secondo il De Luca, ai suoi tempi, i debiti del papato «ex causa fidei contractis» ammontavano a 9 milioni e mezzo di scudi con un peso di 400.000 scudi di interessi annui (De Luca (e), XVII, pp. 281-83, *Tractatus de locis montium non vacabilium Urbis*, cap. VI: «De montibus, quibus Camera et Sedes Apostolica reperitur gravata, ex causa christianae et respectivae catholicae fidei, vel Ecclesiae universalis».

che per quanto riguarda le concessioni fatte ai congiunti ed ai collaboratori, continua il De Luca, il loro peso ricade sullo Stato pontificio e non sulla Chiesa⁷⁹:

Attamen in substantia, spectatoque effectu, huiusmodi liberalitates, et munificentiae practicatae fuerunt cum aliquo praedictio populorum Status Ecclesiastici, ex redditibus, ac proventibus istius principatus temporalis, ex quibus suppleta fuerunt illa onera alterius principatus spiritualis quae cum huiusmodi officiorum pretio adimpleri debebant, adeout fuerit quid pro quo; integrum tamen relinquo locum veritati, an et quomodo id praticari potuerit, cum meum non sit super his manus apponere.

Anch'io non voglio por mano al problema dello sfruttamento dello Stato per il sostentamento dell'attività universale della Chiesa o in senso nepotistico, né è certamente mio obbiettivo la verifica quantitativa di questo giudizio sul pesante passivo finanziario del governo spirituale del papato, anche se sono intuitivamente portato a convalidare la sostanza della valutazione del De Luca (ben diverso può essere il discorso sul flusso di denaro che continua a pervenire a Roma a privati dignitari per il pagamento di rendite beneficali, pensioni, etc.)⁸⁰. Ciò che qui importa afferrare è il nocciolo politico-giuridico di questa argomentazione: nell'Età moderna è lo Stato a portare i pesi della Chiesa e non viceversa, come nel passato, e questo ha implicato un sovvertimento delle giustificazioni ideologiche sottese (anche se mai espresse) all'azione quotidiana del papato ma anche una trasformazione istituzionale, del sistema di governo nel suo complesso.

⁷⁹ De Luca (e), XVII, p. 13 (disc. IV, n. 12).

⁸⁰ Su questo flusso di denaro verso dignitari e privati ha recentemente attirato l'attenzione Partner (f), con la conclusione che le rendite percepite dai curiali nel loro complesso superavano quelle papali (pp. 60-61). Per le discussioni più antiche sul «denaro che va e viene da Roma», v. Marchetti il quale, contro le polemiche dei febroniani, difende i pontefici dall'accusa di essersi arricchiti a spese della Chiesa universale mentre il vero sacrificio è lo Stato pontificio che non può essere considerato come un «grosso beneficio» (p. 221) del papa; v. anche Coppi.

CAPITOLO SESTO

Sacerdozio e magistrato politico: chierici e laici

... Nonnulli relicto ministerio pascendi animas sibi creditas magistratum politicum gerunt. Id qua ratione iustificetur, ignorare me fateor. Nam Apostolus prohibet eos qui Deo militant implicari negociis saecularibus, et Sanctus Gregorius lib. 7 Registr. cap. 11 acriter reprehendit Basilium quendam episcopum, qui veluti unus de laicis in causis forensibus et praetoriis occupabatur. Olim ex iudicibus saeculi assumebantur aliqui ad solium episcopale... quod vero ab episcopali fastigio descenderint aliqui ad politicum magistratum gerendum, apud veteres, quod sciam, nec legitur, nec immerito: quale enim est, et quorum proprium munus est instare verbo et orationi, et quorum manus ad benedicendum consecratae sunt, ii satellitibus stipati, torquendis et necandis hominibus praesint?

(Roberto Bellarmino, in LAEMER, b, p. 376)

CAPITOLO SESTO

Sacerdozio e magistrato politico: chierici e laici

L'intero apparato giudiziario e amministrativo della curia romana risente naturalmente dell'evoluzione che avviene al vertice degli organi di governo e del peso crescente dello Stato. Contemporaneamente aumenta il peso quantitativo e qualitativo dell'amministrazione periferica nelle varie province: non si tratta soltanto di una crescita della presenza dell'apparato statale — innegabile a mio avviso nonostante le riserve recentemente espresse da alcuni o lo stato arretrato delle nostre conoscenze in proposito — ma di una sua nuova articolazione in senso nettamente centralizzatore. Le nomine dei più alti responsabili dell'amministrazione vengono gradualmente sottratte alle tradizionali consuetudini che tendevano a renderle in qualche modo un sistema parallelo a quello beneficiale, concependole soprattutto come ricompense per servizi resi o per congiunti: non è che vengono meno naturalmente le motivazioni di ordine personale, anzi queste sono rafforzate dall'intervento nelle nomine della volontà del papa in modo sempre più diretto, ma il quadro in cui la nomina matura tende ad essere sempre più un quadro politico, la sua durata tende ad essere ad tempus e non indeterminata, i controlli aumentano sia durante l'esercizio della carica sia come sindacato dopo la cessazione dall'ufficio. Aumenta la qualificazione professionale del funzionario, sia nella diffusione del titolo di studio di partenza (normalmente la laurea «in utroque iure») sia nella valutazione dell'esperienza accumulata in precedenti incarichi. Lo stipendio diviene elemento centrale nel rapporto tra il funzionario e lo Stato, temperato in questa prima fase dalla prassi della venalità degli uffici, alla cui importanza abbiamo già accennato ma che tocca soltanto

in parte la vita quotidiana del corpo burocratico costituendo in gran parte, come si è detto, una forma primitiva di debito pubblico. Queste sono in sintesi schematica le caratteristiche che accomunano la monarchia papale agli altri Stati europei in questa complessa e certo ancora non chiara fase nel processo di costruzione delle strutture pubbliche e sulle quali non abbiamo né lo spazio né la volontà di soffermarci¹. Qui interessa cogliere l'aspetto peculiare che deriva all'apparato burocratico romano dalla «mixtura» di spirituale e di temporale che lo caratterizza rispetto agli altri sistemi e porre il problema dei mutamenti che queste nuove strutture hanno provocato nel corpo stesso della tradizionale amministrazione ecclesiastica. Mentre infatti si è avuto un profondo interesse per il rapporto tra lo sviluppo della burocrazia papale medievale nel suo periodo classico, in particolare negli anni del papato avignonese, e lo sviluppo degli apparati dello Stato moderno, non ci sembra sia stato posto sino ad ora né il problema delle trasformazioni che avvengono all'interno del corpo burocratico della monarchia papale dopo la metà del Quattrocento (non si è posto almeno il problema

¹ Per una suggestiva esposizione dei problemi relativi all'amministrazione dello Stato pontificio oltre alle opere generali già più volte citate v. in particolare Carocci, lavoro nel quale la debolezza delle strutture generali della ricerca non cancella né il valore stimolante dei problemi posti né le preziose indicazioni di memoriali e documenti sull'amministrazione pontificia che andrebbero ripresi e organicamente studiati. A mio avviso una delle ragioni della sua debolezza è di aver posto come punto di partenza il problema «dei riflessi che la riforma *in capite* ebbe nella amministrazione dello Stato ecclesiastico» (p. 8): in realtà, se le ipotesi qui emerse hanno qualche fondamento, la riforma cattolica e la controriforma hanno certamente un loro peso ma si inseriscono all'interno di un ciclo più ampio interagendo con altri fattori e ponendo le basi dell'involuzione politica e amministrativa. Il più recente studio del Rietbergen (a), basato su alcune istruzioni per governatori e amministratori dello Stato pontificio della seconda metà del Cinquecento, è pur esso suggestivo come linea di ricerca ma contiene numerose inesattezze e meglio sarebbe stato (e sarebbe ancora) procedere ad una buona edizione del materiale archivistico fondamentale per il nostro tema piuttosto che tentare sintesi ancora impossibili. Per l'amministrazione locale (il caso della Romagna), v. Casanova alla cui aggiornata bibliografia rinvio.

del loro significato politico ed ecclesiologico) né il problema più specifico delle interrelazioni tra questo nuovo corpo misto e lo sviluppo complessivo degli apparati burocratici europei².

Come punto di partenza per queste riflessioni abbiamo preso un brano tratto da un memoriale riservatissimo presentato dal cardinale Roberto Bellarmino a papa Clemente VIII nel settembre-ottobre 1600³. Esso coglie il fenomeno che vogliamo qui porre in luce nella sua fase ormai matura e il fatto che sia Bellarmino stesso a muovere questo atto d'accusa credo sia di per se stesso abbastanza sconvolgente rispetto a tanti luoghi comuni storiografici: la denuncia del rovesciamento del rapporto tra politica e religione nella Chiesa moderna rispetto alla tradizione dei Padri non potrebbe essere più aperta e decisa nella penna di un Sarpi o di un De Dominis anche se non si traduce in un rovesciamento della prospettiva ecclesiologica ed in eterodossia. Un tempo i vescovi venivano scelti anche tra i migliori magistrati, ora si scelgono i magistrati politici tra i sacerdoti, il papa si serve di vescovi per il governo civile e ciò determina una deformazione del sacerdozio, posto al servizio del potere anche nelle sue inevitabili manifestazioni oppressive, non in modo occasionale ma profondo. Nelle sue note in risposta a queste accuse il papa cerca di minimizzare il problema, difende la scelta di vescovi come nunzi «perché hanno più autorità con i principi, comandano ai vescovi», in sostanza però è soprattutto la consapevolezza delle necessità della corte e dello Stato che gli fa giudicare storica-

² Tilly, in particolare pp. 48 e 63 (nel saggio introduttivo dello stesso Tilly) e pp. 456-57 (dal saggio di W. Fisher e P. Lundgreen, *The recruitment and training of administrative and technical personnel*). In senso esemplare non sembrerebbe senza significato una riconsiderazione non puramente formale (come in Laurain-Portemer, a) della carriera del Mazarino, dal servizio presso la corte papale a quello presso la monarchia francese.

³ Laemmer (b), pp. 367-380 «De officio primario summi pontificis ad Clementem VIII...»; su questo memoriale e sulle note dello stesso pontefice su di esso v. l'acuto saggio di Jaitner.

mente inattuabili le proposte di riforma del Bellarmino: «vedete che sindacatura è questa et sotto minaccie del inferno»⁴. La clericalizzazione del governo civile è apparsa sin dal declino dello Stato pontificio come il fenomeno nuovo caratterizzante in senso degenerativo il governo papale degli ultimi secoli. Credo sia interessante a questo punto riportare il quadro di questo mutamento tracciato dal neoguelfo Leopoldo Galeotti sull'onda delle speranze nate dall'elezione di Pio IX. La speranza neoguelfa è proprio basata sulla possibilità di distinguere questo processo di clericalizzazione, recente e in qualche modo estraneo alla tradizione, rispetto alla storia complessiva del papato⁵:

Se ai tempi del Machiavelli e del Guicciardini la Chiesa si distingueva fra gli Stati d'Italia per la poca parte che prendeva nel governo dei sudditi suoi, il che vuol dire tollerare che essi si governassero da loro stessi, tale condizione di cose, connaturale essenzialmente ai principati ecclesiastici, oggi è cambiata del tutto. Avvegnaché, non solamente sulla rovina graduale dei poteri comunali è andata progressivamente estendendosi e dilatandosi l'azione del poter sovrano, non solamente è stata tentata una centralizzazione incompatibile cogli ordinamenti attuali, ma cosa non pensata da Machiavelli, il governo temporale di Roma è divenuto da molti anni *un governo esclusivamente di chierici...*

Il Galeotti continua poi giustapponendo al tentativo di centralizzazione il processo di clericalizzazione che è stata la causa del fallimento di ogni modernizzazione. Ciò sembra coincidere sostanzialmente, a parte il sogno neoguelfo, con la nostra ipotesi: la clericalizzazione dell'apparato statale è un fenomeno nuovo tipico dell'Età moderna, ingigantito dalla Controriforma anche se nato prima di essa; se in un primo tempo, e vedremo poi alcuni

⁴ Jaitner, p. 391.

⁵ Galeotti, p. 149. Il tema era stato sviluppato in un paragrafo precedente (pp. 66-85) intitolato «Trasformazione della sovranità pontificia in governo clericale»; il punto di svolta è visto nel pontificato di Paolo IV, con la cacciata dei nipoti: «Allora comincia quella, che successivamente andò compendosi, trasformazione della sovranità temporale, in governo clericale...».

motivi di questo, sembra facilitare lo sviluppo del centralismo, in un secondo tempo arresta il processo di costruzione dello Stato moderno impedendo la formazione del ceto dei *civil servants* come componente fondamentale del nuovo rapporto politico⁶.

A questo punto è necessario infatti togliere un equivoco che ha pervaso più o meno esplicitamente tutta la storiografia che è seguita alla fine del potere temporale dei papi, dal Döllinger in poi, cioè che la «clericalizzazione» dell'apparato statale che si è verificata nel secolo XVI e che ha trovato la sua affermazione nei papi della Controriforma e in particolare in Sisto V, abbia voluto dire semplicemente la fusione nell'ambito dei territori pontifici della gerarchia ecclesiastica con quella statale⁷. Moritz Brosch arriva addirittura ad affermare che in questa nuova situazione il vescovo di una città arriva ad esserne anche il governatore assommando nelle sue mani il potere spirituale e quello temporale, la giustizia e la polizia, la cura delle anime e la finanza⁸. Naturalmente gli studiosi più recenti non cadono in queste ingenuità, ma sembra lo stesso persistere un concetto abbastanza semplicistico di questo processo che pare essere stato in realtà molto più complesso e non privo di tensioni. Vedremo nel capitolo seguente alcuni esempi di questi intrecci e di queste tensioni, ma è opportuno schematizzare qui alcune caratteristiche di questa evoluzione.

Anzitutto la burocrazia statale si afferma in modo indipendente dalla gerarchia ecclesiastica dando vita ad un

⁶ *Serviteurs du Roi*; Vives, p. 237 ss.; Aylmer (a) e (b); saggio di Fischer e Lundgreen, in Tilly, pp. 456-61.

⁷ Döllinger (a), pp. 532-38.

⁸ Brosch, p. 292: «Wenn eine Stadt zugleich Sitz eines Bisthums war, so stand der Bischof nicht nur der Diözesanverwaltung vor; er hatte als Gouverneur die ganze Regierung in Händen...: kurz er war der Herr über Gut und Blut seiner Diözesanen, und hatte über deren zeitlichen Gehorsam wie über deren ewiges Heil zu machen. Die Gesamtheit der ihm übertragenen Functionen bildete ein Mischlingsganges, in welchem Profanes und Geistliches, Justiz und Polizei, Seelsorge und Geldwirtschaft untereinander gemengt waren».

sistema parallelo, non ad un sistema misto, almeno dal punto di vista formale, anche se per i livelli più elevati, in particolare per i cardinali legati, vengono utilizzate funzioni previste dal vecchio diritto canonico ma con contenuti del tutto nuovi. Ancora agli inizi del Seicento Paolo Sarpi coglieva benissimo questo aspetto ricavandone anzi motivo per denunciare lo strapotere del papa e per perorare analoghi poteri per gli altri Stati⁹.

Come pontefice, nella città di Roma tiene il suo vicario, e nelle città soggette gli arcivescovi, vescovi e altri rettori ecclesiastici: e come principe ha li ministri suoi, governatori, giudici e altri, che sebbene in parte sono preti, però non in quanto preti esercitano quei carichi, e molti anco sono laici. Ora se alcun ecclesiastico, prete o frate, commette delitto enorme, veggiamo che non li vescovi e quelli che hanno li governi ecclesiastici lo puniscono, ma li governatori, e uditori etc.

Torneremo più avanti sul seguito di questo brano a proposito della soggezione dei chierici al diritto penale nello Stato pontificio. Qui si vuole richiamare l'attenzione sulla definizione del Sarpi, troppo spesso trascurata, che l'apparato burocratico dello Stato papale del Rinascimento anche se clericalizzato trae i propri principi e la propria prassi quotidiana dalla logica statale. Ciò non vuol dire che non vengano usate armi e poteri spirituali, come si vedrà, ma ciò avviene in un quadro di servizio allo Stato e in una logica politica non in una indifferenziata mescolanza di materiale e spirituale a livello di principi e di costume quotidiano. I funzionari del governo pontificio, chierici o laici, esercitano le loro funzioni «non in quanto preti» ma hanno autorità anche sui preti dando così luogo ad uno sviluppo del potere burocratico statale difficilmente verificabile nelle altre unità politiche nelle quali la resistenza del corpo ecclesiastico è ancora forte. In coerenza con quanto denunciava lo stesso Bellarmino è evidente una strumentalizzazione dell'ecclesiastico rispetto al

⁹ Sarpi (b), II, p. 226 («Considerazioni sopra le censure della santità di papa Paulo V»).

politico che non trova precedenti nella storia amministrativa del papato.

Se questo è vero lo storico deve cercare di approfondire l'analisi degli attacchi che sono stati condotti contro la secolarizzazione della curia romana per cogliere, al di là della denuncia morale, i risvolti istituzionali conseguenti a questo processo. «In partem sollicitudinis pontificiae non sunt amplius episcopi vocati, sed rerum temporalium officiales», questa è l'esclamazione in cui prorompe non soltanto Marc'Antonio De Dominis¹⁰, ma in termini abbastanza simili molti osservatori ortodossi e non ortodossi tra Cinquecento e Seicento, con rispetto o con disprezzo, anche mentre polemizzano tra loro come lo stesso De Dominis e Bellarmino. Se il secondo si limita ad un parere di coscienza al papa destinato a rimanere segreto, il primo denunciando la secolarizzazione del papato e della curia («iam Ecclesia Romana in curiam versa est saecularum»)¹¹ inserisce naturalmente questo tema nel quadro ecclesiologico suo proprio di difesa dell'ordine episcopale, ma avanza anche interessanti osservazioni, sia pure per accenni, sugli sconvolgimenti avvenuti recentemente sul piano delle istituzioni ecclesiastiche¹²:

Postremis demum temporibus legationes romanae, et nunciaturae ad avaritiam, ad ambitionem, et ad sola negotia terrena, et temporalia expeditae sunt, et expediuntur. Legationes sane ordinariae Piceni, Romandiolae, Bononiensis, Ferrariensis, Avinionensis, et si quae sunt similes, sunt praeturae provinciales, vel praefecturae, et proconsulatus, non ecclesiasticae pro rebus ecclesiasticis legationes, ut omnibus reipsa notum est et manifestum. Nuntii vero Papae nunc dierum apud imperatorem, reges, et potentatus

¹⁰ De Dominis (b), pp. 62-63.

¹¹ De Dominis (a), p. 609. Gli affari ecclesiastici sono lasciati in mano di segretari mercenari: «et tamen nos episcopi, atque metropolitani, non sine magna stultitia, nihilominus sponte etiam, nostra propria et ordinaria negotia ad romanam curiam transmittimus; in qua non papa, non cardinales, sed harpyae secretarii mercenarii gubernant Ecclesiam universalem: papa enim cum cardinalibus in rebus temporalibus, tanquam longe maioris momenti, occupantur; divina et ecclesiastica parvi pendunt».

¹² De Dominis (a), pp. 761-62.

Sacerdozio e magistrato politico

christianos eodem penitus loco sunt, quo regum legati in curiis principum saecularium, pro negociis nimirum saecularibus potissimum tractandis, et indagandis commorantes...

Lasciando da parte il problema dei nunzi, che sarà affrontato in seguito ma che è interessante sia inserito in questo contesto tra la politica interna e quella estera, la nuova figura del cardinale legato posto a capo dell'amministrazione delle più importanti province dello Stato come funzionario statale non può non attirare la nostra attenzione. Si tratta dell'utilizzazione di una figura classica del diritto canonico per scopi totalmente diversi da quelli originari: tale evoluzione ha la sua prima fase nei secoli XIII-XIV, soprattutto nelle grandi legazioni del periodo avignonese, ma trova la sua maturazione tra Quattrocento e Cinquecento in forte intreccio con lo sviluppo della dignità cardinalizia a cui si è già accennato¹³. Si tratta di una figura, quella del cardinale legato, che, nella sua funzione di apice dell'amministrazione periferica, diviene paradigmatica per la comprensione della commistione Chiesa-Stato che permea tutti i livelli della burocrazia papale all'inizio dell'Età moderna: le proposte della riforma cattolica si limitano a chiedere una maggiore moralità e la nomina dei legati e degli altri funzionari non a vita ma per un tempo determinato (un biennio o un triennio) percorrendo così un cammino seguito in altri Stati sotto la spinta di analoghe esigenze¹⁴; nel Seicento queste richie-

¹³ Sull'ordinamento medievale delle province dello Stato pontificio, sui poteri dei legati e dei rettori v. Ermini (c) ed (e); De Vergottini (c), II, pp. 134-139; Waley; Glenisson-Mollat; Paravicini-Bagliani. Mi sembra però che anche per quest'epoca sia ancora tutto da chiarire il rapporto tra i poteri «in spiritualibus» e i poteri «in temporalibus»: qui ci limitiamo a constatare la presenza di un dualismo istituzionale che scompare nell'epoca successiva per la quale — sottolineiamo ancora — manca però ogni studio. Del tutto diverso è naturalmente il problema della concessione del vicariato apostolico alle grandi famiglie signorili (De Vergottini, b) da non confondersi con l'istituzione vicariale mutuata anche per lo Stato pontificio dalla disciplina canonica e inserita in una struttura centralizzata (su cui vedi Mollat).

¹⁴ *Concilium Tridentinum*, XII, p. 15 (Lorenzo Campeggi, memoriale a Adriano VI «de depravato statu ecclesiae»): «Circa autem modum

ste di razionalizzazione e moralizzazione sono ben lontane dall'essere attuate completamente nella prassi, anche se formalmente sono divenute norme riconosciute, ma ciò che in ogni caso ha vinto è la logica di sviluppo di un apparato statale che, pur clericale, appare chiaramente anomalo rispetto all'ordinamento canonico tradizionale¹⁵.

Senza entrare in analisi particolari, sulle quali speriamo si orientino le ricerche necessarie per un discorso più approfondito, credo si possa dire che prima di parlare del processo di clericalizzazione delle strutture dello Stato pontificio si deve parlare di un precedente processo di statalizzazione delle istituzioni ecclesiastiche, processo che, già sviluppato in precedenza, appare dominante a partire dalla metà del Quattrocento, senza la comprensione del quale si rischia di rimanere alla superficie del complesso fenomeno della secolarizzazione. La struttura ecclesiastica viene piegata alle nuove esigenze e la carriera di chiunque vuole salire al servizio del papato diviene una specie di percorso misto: primi uffici amministrativi, clericatura, governi minori, piccoli vescovadi, nunziature, governi maggiori, cardinalato etc. con tutte le varianti possibili a

gubernandi, quae sub ecclesiastica ditione immediate sunt, multa equidem occurrunt, quae maximo indigent tum consilio tum rerum usu. Et primum quidem ordinariae legationes hae sunt: Avenionensis, Patrimonii, Perusinae, Marchiae et Bononiensis. Optime consultum de his videbitur, si nec perpetuae nec ad alicuius vitam fiant aut tribuantur, sed ad biennium tantum... Hoc idem in omnibus arcium et urbium oppidorumque praefectis et gubernatoribus nec non ceteris officialibus per ecclesiastica loca deputandis, ut non ultra quam ad biennium concedatur, id quoque hominibus probis...».

¹⁵ Lunadoro, pp. 221-22: «Dichiara ancora Sua Santità pure in concistoro segreto cardinali legati di città e province sottoposte alla Santa Sede Apostolica, che sono Avignone, Bologna, Ferrara, Romagna, Marca, Umbria, Patrimonio di S. Pietro, Campagna, Maritima e Sabina. Alla dichiarazione di questi legati non si fa né cavalcata, né cerimonia, e vanno in legatione quando gli torna meglio, et anco godono quel titolo et emolumenti, se bene stanno in Roma, le quali gli sono date per tre anni, con breve di sua Santità; ma per lo più hanno la conferma per quanto vogliono». I funzionari inferiori venivano naturalmente nominati non dal papa direttamente ma con patente a livello inferiore (v. Lunadoro, pp. 384-87 in una «Nota di tutti li governi, potestà et commissarii che dalla Sacra Consulta vengono concessi a tempo...»). Per la posizione ambigua dei canonisti v. Barbosa, I/1, pp. 81-90 (lib. I, c. 5).

seconda dei legami di parentela e di amicizia o della fortuna. Possediamo numerosi itinerari esemplari per i secoli qui considerati¹⁶ ma manchiamo di un'indagine prosopografica sufficientemente ampia da permetterci di tracciare una linea precisa di questa evoluzione di una carriera che si viene a cristallizzare nel XVII secolo in rigide regole sull'estrazione sociale, la preparazione professionale e culturale, l'impegno finanziario, le promozioni etc.¹⁷. Ciò che sappiamo ci permette già però di cogliere, al di là e al di sotto delle manifestazioni di superficie, un processo strutturale più profondo e continuo che dalla metà del Quattrocento in poi informa tutto l'organismo burocratico dai livelli più bassi a quelli più alti, trasformando i principi cardine della selezione e della carriera, e in cui la presenza dello Stato ha un'importanza determinante. È stato recentemente osservato che dalla metà del Cinquecento, tra i pontificati di Paolo III e Giulio III, muta radicalmente la stessa provenienza dei pontefici: dopo questa data essi non sono più scelti come in precedenza sulla base di un consenso dovuto alla potenza della famiglia o alla protezione di papi e principi ma provengono quasi tutti dalla carriera curiale e sono formati negli studi giuridici¹⁸. Anche i papi, prima di quanto si verificherà in

¹⁶ Alcuni esempi più significativi: Paschini (b); Jedin (d); Reinhard, soprattutto (b) e (h); Repgen (d); Strnad (b). Le informazioni biografiche più numerose sono quelle contenute nei volumi delle varie collezioni dei dispacci delle nunziature. Fra le innumerevoli testimonianze della commistione tra la carriera politico-amministrativa e quella ecclesiastica che si potrebbero citare appaiono interessanti nella loro esemplarità le ragioni esposte da Camillo Borghese (il futuro Paolo V) quando era vicelegato di Bologna nel 1588 per spiegare la sua aspirazione ad un vescovado in vista di una futura nomina a nunzio (Reinhard, b, p. 358): «Io mi contenterei d'una chiesa in qualche loco però honesto, perché così potrei pensare a una Nunciatura che mi sodisfaria più assai della sbirreria».

¹⁷ Il problema è ben posto metodologicamente, ma solo come schema, in Bercé. Una ricerca esemplare, per la metodologia impeccabile e per l'ampiezza della ricerca, è quella condotta da Ch. Weber per gli ultimi decenni dello Stato pontificio: anche se fuori dell'arco cronologico qui esaminato essa fornisce suggestioni e indicazioni valide per affrontare il problema anche per i secoli precedenti.

¹⁸ Reinhard (f), p. 99.

seguito anche per gli altri monarchi, si considerano «Beamte»¹⁹ e ancor più lo sono come struttura mentale perché arrivati al cardinalato e al papato percorrendo uno a uno i gradini di una difficile carriera tra Stato e Chiesa. Anche G.B. De Luca notava, difendendo la validità della selezione curiale anche con il sistema della venalità degli uffici che i papi del suo tempo erano provenuti o dal tribunale della Rota (Clemente VIII, Gregorio XV, Innocenzo X) o dal tribunale della Camera (Paolo V, Urbano VIII, Innocenzo XI)²⁰; si potrebbe aggiungere che anche gli altri provengono dalla carriera amministrativa o diplomatica (basti pensare a Fabio Chigi, Alessandro VII, per fare l'esempio di una carriera studiata recentemente) anche se non sono passati attraverso i grandi tribunali.

Che a tutti i livelli della burocrazia ciò abbia conseguenze non soltanto sulla carriera interna ma sulla prassi di governo è abbastanza intuitivo. Si ha l'impressione, ma questo davvero andrebbe verificato con indagini tutte da compiere, che i gradini o i percorsi ecclesiastici della carriera siano subordinati e funzionali a quelli più propriamente di governo. Le nomine episcopali alle sedi minori sembrano aver il valore di tappe intermedie o di prerequisiti indispensabili per ulteriori scalate (per la nomina a nunzio ad esempio) mentre non infrequentemente anche le nomine alle sedi maggiori assumono la sembianza di un binario morto in cui viene dirottato chi non ha dato buona prova nei governi o in ogni caso non viene ritenuto in sintonia con il papa regnante e il suo entourage. L'esempio più cinico può essere forse quello riferito in un

¹⁹ Riess, p. 424, aveva intravisto, su un diverso piano, la stessa trasformazione con l'aprirsi a metà del Cinquecento, con Paolo IV, in tutta Europa di una nuova età «in der die Päpste und die Kaiser eigentlich nur wie Beamte der ihnen anvertrauten Organisationen, aber nicht mehr wie eigenwillige Leiter der entscheidenden Bewegungen und Kämpfe walteten und wirkten».

²⁰ Vedi cap. prec., pp. 204-206. L'accusa ricorrente era quella che la carriera era condizionata dall'investimento patrimoniale effettuato: come aveva già scritto De Dominis (b), p. 29, se Camillo Borghese non avesse comprato a carissimo prezzo l'auditorato di Camera non sarebbe mai divenuto cardinale e nemmeno papa.

dispaccio del luglio 1585 dall'ambasciatore veneto Lorenzo Priuli: il papa Sisto V ha buttato tutta la responsabilità dell'impiccagione assurda di un giovane innocente sulle spalle del governatore di Roma «il quale ha detto di voler presto levare dall'ufficio, ma li darà prima un vescovato»²¹.

Non si vuole con questo dire che non ci sia stata a partire dalla metà del secolo XVI e con la Controriforma una svolta verso la clericalizzazione dell'apparato sia nel reclutamento, sia nella riserva degli uffici di maggiore importanza a coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri, sia nella distinzione sempre più netta tra chierici e laici sul piano ideologico-culturale, su quello giuridico e dei costumi. Come si è già detto in un precedente capitolo, mentre all'inizio del Cinquecento i caratteri distintivi del cortigiano laico sembrano aver soffocato nella curia e in periferia l'elemento ecclesiastico, il modello proposto dal Concilio di Trento distingue nettamente la classe dirigente clericale dalla componente laica²². Ma questa svolta si inserisce, senza sconvolgerlo, nel più ampio processo di formazione dell'apparato statale e ne sviluppa anzi alcune potenzialità pur introducendo elementi di squilibrio destinati a produrre i fenomeni degenerativi del secolo successivo. Sin dalla seconda metà del Quattrocento la clericalizzazione dell'apparato amministrativo è esigita proprio in vista del suo potenziamento per superare il precedente sistema signorile e vicariale ancora resistente e duro a morire. L'esempio più significativo è forse per questo primo periodo, per quanto mi è noto, Rodrigo Sánchez de Arévalo nominato da Paolo II subito dopo la sua elezione a castellano di Castel Sant'Angelo e autore del manuale *De castellanis et custodibus arcium et castrorum*: i cardinali avevano ottenuto la promessa della nomina di un ecclesiastico a questo posto chiave per la sicurezza dello Stato e il papa eletto accetta questa logica facendo prestare al nuovo

²¹ Brosch (b), p. 269.

²² Cfr. *supra*, cap. III, p. 105.

castellano un giuramento che diviene un modello per tutti coloro che d'ora in poi assumeranno compiti analoghi nelle fortezze papali²³. Nei capitoli dei conclavi successivi viene confermato questo impegno a non concedere le maggiori giurisdizioni e magistrature a laici²⁴. Questi patti non sono sempre rispettati dai pontefici successivi, questo è certo, ma mi sembra difficile negare che l'esigenza in essi affermata non abbia costituito l'elemento dominante dell'evoluzione successiva. La riserva clericale viene ad esercitare una duplice essenziale funzione: da una parte essa ostacola e impedisce la frammentazione del potere e aderisce al carattere elettivo della monarchia papale impedendo l'affermarsi a tutti i livelli dello Stato del principio ereditario (da quest'angolatura quindi il fenomeno del nepotismo viene fortemente ridimensionato e assume il suo volto reale, credo, di eccezione e sfogo rispetto al trend dominante) e permettendo l'affermarsi diffuso della prassi dello *spoils system* nel passaggio da un pontificato all'altro; dall'altra parte essa è ritenuta ed è di fatto indispensabile per garantire il principio unitario della sovranità rispetto a tutti i sudditi, chierici e laici, senza far esplodere il fondamento della giustificazione del potere. Credo sia possibile identificare alcuni elementi di questa evoluzione nei grandi temi relativi all'ordine pubblico, alle imposizioni fiscali, all'uso delle armi spirituali: la clericalizzazione dell'amministrazione diventa necessaria proprio per sottomettere chierici e laici alle nuove esigenze dello Stato moderno. La Controriforma, nel suo misurarsi con gli altri Stati, aprirà anche per lo Stato pontificio il problema delle immunità clericali e questo sarà il

²³ Cfr. *supra*, cap. III, n. 52. Su Sánchez Arévalo v. anche Jedin (f). Che la nomina di vescovi a castellani costituisca un fatto che dal 1464 caratterizza un'intera epoca è evidente nel titolo stesso del vecchio testo del Pagliucchi.

²⁴ Ad esempio nelle capitolarioni del conclave del 1484: «Item promitto, voveo et iuro, ut supra, quod in spirictualibus et temporalibus, que graviora sunt et magni momenti, statum Ecclesiae quoquo modo concernentibus, nullam iurisdictionem aut administrationem promittam aut dabo, quovis quesito colore, cuiquam hominum, laico vel seculari, cuiuscumque conditionis aut dignitatis existat» (Burchardus, I, p. 37).

principio della fine: non per la carica clericale né tanto meno per la sua attività moralizzatrice (che non intacca mai, a mio avviso, il principio della ragion di Stato) ma per le palesi contraddizioni che vengono ad aprirsi tra le esigenze della rinata iniziativa universalistica della Chiesa e le insopprimibili esigenze interne dello Stato. Ma su questo importante tema è opportuno soffermarsi con alcuni esempi sia pure per accenni.

Nella lotta per l'affermazione del potere statale al di sotto dei grandi problemi relativi all'ordinamento giuridico, alla legislazione e alla giurisdizione — che abbiamo già toccato — sta lo sforzo quotidiano per l'ordine pubblico, per il monopolio della forza all'interno del corpo politico e la sua affermazione nei riguardi dell'universo dei sudditi. Può apparire forse banale insistere su questo punto ma sembra che molti di coloro che negano sia esistito nella prima Età moderna un processo di costruzione dello Stato moderno ignorino quanto è costata e quanto è durata, quali reazioni ha provocato questa che potremmo definire come la prima grande nazionalizzazione o meglio statalizzazione della storia europea. Ma senza entrare in questi temi generali occorre porsi il problema specifico dello Stato pontificio: che prassi esso ha seguito nei confronti della tradizionale immunità del clero, in particolare — per quanto riguarda il diritto penale — circa la possibilità da parte dei funzionari statali di perseguire i chierici delinquenti e di penetrare negli edifici sacri contro il tradizionale diritto d'asilo? Per rispondere a questa domanda occorrerebbe davvero una serie di studi che ora siamo ben lontani dall'avere sulle facoltà in materia criminale dei responsabili dell'amministrazione statale (legati, governatori, podestà etc.), sulle modifiche in esse introdotte dalla metà del Quattrocento in poi nonché sui poteri eccezionali concessi di volta in volta e sulla effettiva prassi quotidiana di polizia²⁵.

²⁵ Qualche sondaggio è stato compiuto per Bologna con tesi di

Ciò che credo possibile fare, in base ai sondaggi compiuti, è sfatare la leggenda dominante sullo Stato pontificio della prima Età moderna come Stato di preti che difende i privilegi dei preti producendo così anarchia e disordine. A parte il giudizio sui risultati conseguiti — quanto faticoso fosse questo cammino lo mostra del resto la storia di tutti i paesi europei — mi pare si possa dire che a partire, se vogliamo prendere un documento significativo, dalla nomina di Niccolò da Cusa a vicario «in temporalibus» per lo Stato pontificio nel 1459, in occasione della partenza di Pio II per il congresso di Mantova²⁶, abbiamo una serie ininterrotta di provvedimenti in coerente progressione sino alla fine del Cinquecento diretti a rafforzare i poteri dell'amministrazione, in particolare dei legati e dei vicelegati, dell'uditore della Camera, dei governatori sul clero²⁷. La clericalizzazione delle strutture amministrative ha, come si è detto, questa giustificazione politica di fondo. Gli stessi contemporanei avvertono ben nettamente le trasformazioni in corso anche se non ne comprendono le cause profonde, come Lorenzo Campeggi quando parla nel suo memoriale («de depravato statu Ecclesiae») ad Adriano VI dei poteri enormi che il governatore di Roma era venuto acquisendo negli ultimi decenni: «De Urbis quoque gubernatore quae persona est

laurea che meriterebbero di essere riprese in modo organico, v. Pasquali-Ferretti; Stagni.

²⁶ Meuthen, p. 31; il testo della bolla di nomina (11 gennaio 1459) alle pp. 143-46, ove viene posto il problema del rapporto con le formule del periodo avignonese riprese in circostanze politiche e istituzionali nuove; il Cusano è il primo vicario generale che nella bolla di nomina ha ricevuto oltre agli incarichi più propriamente politico-militari anche quello di riformare il clero romano. In Pio II sembra però rimanere la coscienza di una necessaria distinzione dei due poteri come si deduce dal suo discorso in concistoro prima della partenza per la crociata in cui dichiara di voler lasciare un legato «in spirituale» e un legato «in temporale con tal governo e tal provisione, che la patria se remarrà in pace et in honestate» (Pastor, b, pp. 228-29, Otto del Carretto e Agostino de Rubeis a Francesco Sforza, 25 ottobre 1463).

²⁷ Un primo esame dei documenti editi in Theiner, III, e indicati nei *Regesti*, lascia soltanto intravedere cosa si potrebbe ricavare da uno studio sistematico.

ecclesiastica non parum multa etiam cogitanda essent. Qui ab elapsis non multis temporibus multas occupavit sibi et in civilibus et in criminalibus facultates per inconsideratas Pontificum concessionibus, quod legitimis suis temporibus minime agebat»²⁸. Anche in questo caso il movimento di riforma si scontra, senza averne coscienza, non con la corruzione e gli abusi di un apparato pontificio medievale e decadente ma con una nuova e prepotente realtà politica.

I carteggi di Francesco Guicciardini costituiscono una testimonianza eccezionale dello sforzo di un funzionario pontificio laico per affermare l'autorità dello Stato sul clero: le autorizzazioni contenute nei brevi di nomina ai vari governi²⁹, la richiesta di poter concedere, anche se laico, le grazie necessarie³⁰, l'imprigionamento e l'esecu-

²⁸ *Concilium Tridentinum*, XII, p. 14.

²⁹ Guicciardini (c), I, p. 270, breve di Leone X di nomina a commissario per Modena e distretto, 5 aprile 1516 «... in dicta civitate eiusque comitatu et districtu commissarium nostrum facimus, constituimus et deputamus, dantes tibi plenam harum serie auctoritatem, facultatem, arbitrium et potestatem ea omnia faciendi, gerendi et exequendi quae ad reformationem dictae civitatis nec non ad pacificum et tranquillum statum eiusdem cognoveris expedire; etiam si inobedientes discolos facinorosos et quibusve delictis obnoxios capere, carceribus mancipare, multare privare atque etiam aliquo supplicio affici facere opus esset, in quo nullam te irregularitatem incursum decernimus et declaramus...». Breve analogo per il governo di Reggio in data 27 dicembre 1516 (Guicciardini, c, I, p. 327).

³⁰ Guicciardini (c), I, p. 285 a Lorenzo de' Medici, Modena 20 luglio 1516: «Illustrissime atque Excellentissime Domine. Fu la mia ultima de' 16 del presente, e oggi ho una di Vostra Eccellenza de' 18 e per quella intendo la risoluzione fatta circa al graziare li sbanditi e condannati, che è in effetto che le grazie li abbia a fare io, ma che per non essere costume che simili commissione si diano a' laici, che el breve sarà adiritto al Governatore di Bologna. A me pare avere tanta fede e servitù con Vostra Eccellenza che credo potere parlare liberamente e dire quello che io intendo.

Questa materia delle grazie è cosa che di sua natura può essere trattata dai laici, perché non li interviene dentro articolo alcuno spirituale; sono bandi e condannaione di persone secolare, nelle quali non è ammisto officio alcuno ecclesiastico, anzi tutto è sicuro, trattandosi di banditi, omicidi e cose criminali; e poi che qui è un Governatore laico, non vedo che ragione o che consuetudine possi repugnare che le cose attenente a questo Governo non si commettino a lui. El Governatore passato era laico, che non aveva altro che li ordini minori; era stato uxurato, e non di meno per l'autorità ordinaria del governo, senza alcuna

zione di preti e frati scellerati con richiesta successiva di assoluzione³¹, la domanda, esaudita, di aver un breve papale con poteri speciali sopra i chierici³², la facoltà di

commissione particolare di Nostro Signore, grazio tutte quelle cose li parsono. Io non ho fatto sino a ora grazia alcuna, ma se io n'avessi fatte, non saria stato qui alcuno che avessi dubitato che questo si includessi nella autorità mia ordinaria». Il breve per le grazie seguì, secondo la richiesta del Guicciardini, in data 22 luglio 1516 (Guicciardini, c. I, p. 287. Altro breve in data 20 maggio 1520 per Reggio, III, p. 137).

³¹ Guicciardini (c), II, p. 59, al card. Giulio de' Medici, Modena 10 febbraio 1517, richiesta di poter intervenire contro un prete delinquente: «... se lui fussi secolare so quello ne farei, ma sendo prete non vorrei averne carico costà; ma so bene questo che e la qualità del caso e dello uomo merita ogni pena grave, e so che si farebbe un sacrificio grande a Dio a spegnere quello scelerato» (da Roma arriva l'ordine e Guicciardini procede inviando una truppa ad incendiare le case del sacerdote). Guicciardini (c), II, p. 303 al card. Giulio de' Medici, Reggio, 8 luglio 1518: sono stati presi e subito giustiziati tre uomini appartenenti alla banda dei Bebbi che terrorizzava l'Appennino. «Ha voluto la sorte che di questi tre presi ne fussino due preti, benché quello di più dignità non avessi ordini sacri: uomini di mala vita e che oltre a questo caso avevano fatto l'anno passato in quelli sacchi molte cose disoneste. Sono stato perplesso assai come dovessi governarmene, parendomi da uno canto convenissi avere loro rispetto, da altro se non facevo la esecuzione *etiam* contro a' preti, si perdeva troppa riputazione e sarebbe parso che uno caso di tanta importanza si passassi molto di leggieri e in modo da dare animo a tutti li altri di pensare a simili cose; dove el bisogno di questa povera città è che le cose si governino con terrore e con esempi straordinari, poi che altrimenti non si può fermare tanta rabbia: sono partiti strani averli a pigliare, ma infine io ho fatto così, giudicando che ogni altra cosa sia minore male che lasciare andare in preda questa povera terra». L'assoluzione arriva immediatamente: «ringrazio la Santità e Vostra Reverendissima Signoria della assoluzione dalle censure» (Guicciardini, c. II, p. 309, *idem eadem* 21 luglio 1518).

³² Analoghi casi che si ripresentano ad ogni governo destando comprensibili resistenze nell'ambiente curiale romano: «Mi pare molto strano che Sanctiquattro [il card. Lorenzo Pucci] faccia difficoltà di absolvermi per le exequutioni facte *contra clericos*; bisognando, parlatene a Nostro Signore, che non credo mi voglia lasciare in censure et che la absoluteone non apparisca. Mi basterebbe *in futurum* potere procedere *usque ad penam sanguinis exclusive*, cioè a captura et tortura, altrimenti resto con le alie moze» (Guicciardini, c. VIII, p. 40, a Cesare Colombo, Ravenna 20 maggio 1525). Anche questa volta il breve arriverà in forma ampia superiore alle speranze del Guicciardini stesso (Guicciardini, c. VIII, pp. 71 e 72, *idem eadem*, Faenza 23 e 28 giugno 1525) e il Guicciardini potrà procedere tranquillamente senza remore: «Non mi intronecto nelle cose spirituali o ecclesiastiche del vescovo di Cesena, *solum* se li preti fanno violentia a altri gli punischo; et se di questo si lasciassi cura al vicario, non si farebbe bene alcuno: io n'ho l'auctorità secondo e brevi

conferire benefici e di intervenire in altri campi puramente ecclesiastici³³. La sostanza del continuo dialogo del Guicciardini con Roma a questo proposito può essere riassunta nella frase contenuta nel dispaccio del 13 maggio 1525: «Non so come si possa governare la Romagna senza auctorità sopra a' clerici»³⁴. Certamente il caso del Guicciardini non deve far testo perché unico nella sua forza morale e nella sua intelligenza politica: la normalità dei funzionari si sarà ben guardata dal misurarsi con la potente forza degli ecclesiastici nell'esercizio quotidiano del potere, ma il suo accordo con il governo centrale sotto i vari pontefici è cosa non certo occasionale od episodica e ne fa una punta avanzata di un processo molto più ampio. Del resto è lo stesso Guicciardini che riflettendo sulla sua lunga esperienza sotto diversi papi («...havendo per un ministro del grado mio, servito più lungamente et in maggiori maneggi la Sedia Apostolica che forse huomo che sia hoggi in Italia») esprime la convinzione che anche il neoeletto Paolo III avrebbe potuto pensare a lui se egli fosse stato un prelato, se avesse

mei, et quando non l'havessi, saria necessario per la quiete delle città; et fo el medesimo in Ravenna et in tucta Romagna» (Guicciardini, c, VIII, p. 109, idem eadem, 20 settembre 1525).

³³ Guicciardini (c), I, p. 299, al card. Ippolito d'Este, Modena, 1° settembre 1516: l'intervento per il possesso di una parrocchiale è avvenuto su espresso comando del papa «e se io non avessi avuto tale comandamento non mi sarei intromesso in cose benefiziali». Tralascio numerosi altri casi di interventi analoghi in materie puramente ecclesiastiche che emergono dal carteggio. Quando il Guicciardini è nominato governatore di Bologna gli viene data di fatto, anche se non di diritto, la facoltà di conferire benefici anche se i decreti saranno stesi dal cancelliere che è chierico: «Ha avuto anche l'auctorità di conferire e benefici, la quale è solita essere negli altri governatori, ma non è data a me per essere io laico. Ma el cardinale m'ha decto averglene dato con commissione che lui sia lo scriptore, ma io sia lo spirito, cioè che ne disponga non altrimenti che gli ordinerò io et che se non farà così lo rimuoverà. Et quando fussi di altra intentione mi farebbe torto, perché alla reputatione del governo et al potere gratificare quegli bolognesi che lo meritino è necessario che anche questa cura dependa dal governatore...» (Guicciardini, c, XV, p. 69, a Bartolomeo Lanfredini, Firenze 17 giugno 1531).

³⁴ Guicciardini (c), VIII, p. 37, a Cesare Colombo, Ravenna 13 maggio 1525.

indossato il «rocchetto» prelatizio e non panni civili³⁵:

Et per questa cagione medesima, et non per altro non mi ricordo havere mai desiderato d'essere d'altra professione di quella che io sono, perché se havessi havuto rocchetto in dosso, harei sperato che Sua Sanctità si fussi degnata servirsi di me, et mi sarei confidato haverlo a fare di sorte che forse Sua Sanctità non ne sarebbe alla fine restata con minore satisfactione che hanno facto e predecessori, perché harei usato e medesimi mezzi a acquistarla che usai con loro: che non furono altro che la diligentia, la fede et la integrità...

L'opportunità di porre a capo dei governi provinciali non dei laici ma dei prelati è quindi riconosciuta dall'intelligenza politica del Guicciardini non come un ripiegamento verso una clericalizzazione ma come uno sviluppo basato sulla necessità di sottomettere le materie definite come spirituali o ecclesiastiche allo Stato. Dopo pochi anni sarà proprio un prelato Presidente della Romagna, Giovanni Guidiccioni (1500-1541), a riprendere nel suo epistolario, sulla stessa linea del Guicciardini e con uguale convinzione ma con poteri e possibilità maggiori, il problema nella necessaria azione per la sottomissione del clero allo scopo di porre fine all'anarchia e ai disordini. La carriera del Guidiccioni è anch'essa esemplare per il discorso già sopra accennato: laureato «in utroque», umanista e letterato, uditore del card. Farnese, vescovo di Fossombrone, nunzio presso l'imperatore, Presidente di Romagna, commissario generale dell'armata papale per la riconquista di Palliano e infine negli ultimi mesi di vita governatore generale della Marca³⁶. All'esperienza del Guicciardini egli si richiama anche direttamente: «Se farete cercare, troverete che il Guicciardinò ebbe un breve, che *in criminalibus soli Deo reddere rationem tenetur*.

³⁵ Guicciardini (c), XVII, p. 311, a Roberto Pucci 16 gennaio 1535.

³⁶ V. la biografia premessa a Guidiccioni (a) e la introduzione a Guidiccioni (b). Molto meno interessanti appaiono, dal nostro punto di vista, le quasi contemporanee lettere di Gasparo Contarini dalla sua legazione di Bologna nel 1542 edite dal Casadei.

Saria bene di trovarlo, e mediante quello, se ne averia uno diretto a me del medesimo tenore: perché è necessario se ho da star qui»³⁷. La sua qualifica di prelato gli permette però non soltanto di procedere con più scioltezza nelle cause criminali ma di intervenire anche più all'interno nella vita ecclesiastica, particolarmente nella presa di possesso dei benefici e di sostenere conflitti anche con coloro che hanno forti protezioni in curia. In occasione di un suo conflitto di competenza con il vicario del card. Niccolò Gaddi, vescovo di Fermo, è Annibal Caro, collaboratore ed amico, che dà al Guidiccioni un quadro della situazione che può ben aiutarci a comprendere i risvolti politici del problema³⁸:

...allega che'l cardinale ha privilegi amplissimi di riconoscere coi preti i delitti ancora di sangue, e gli par molto strano e insolito che Vostra Signoria abbia fatto un bando che nessuno possa pigliar possesso de' benefici senza sua licenza, cosa che vogliono che sia mera del vescovato, e massimamente avendo il cardinale l'indulto. A questo ho risposto che Vostra Signoria fece il medesimo in Romagna, e che s'era fatto ancora da altri, e che il vicelegato di Bologna, il quale è signore *in spiritualibus* di quella provincia, non vi pigliava mai possesso senza mandato del Presidente; non per pregiudicare a l'ordinario, ma per proibire gli scandali. Anzi che l'ordinario ne riceva favore, e allegai la fazione che fece Vostra Signoria a Lonzano, se ben mi ricordo, per mettere in possessione il vicario di Rimini. Tuttavolta par loro cosa nuova e di pregiudizio del Vescovado. Quanto al procedere contra preti ne' criminali, non ho saputo dire altro a Monsignore, se non che ho veduti i privilegi del cardinale, e che in primo aspetto mi par ragionevole che 'l governatore vi si debba intromettere, attesi che i disordini de' lochi possino e sieno soliti venire cosl da' preti come da gli altri, e che tutti i passati governatori hanno tenuto questo stile...

A partire dalla metà del Cinquecento, l'affacciarsi delle esigenze della riforma cattolica porterà a nuovi sviluppi e a nuovi conflitti, come si vedrà in un successivo capito-

³⁷ Guidiccioni (b), p. 123, a Giovanbattista Bernardi, Forlì 14 marzo 1540.

³⁸ Guidiccioni (a), pp. 457-460, Annibal Caro a G. Guidiccioni, Roma (senza data ma luglio 1541).

lo, ma non sembra che questo abbia portato ad una inversione o a un mutamento nell'esercizio concreto del potere. In un altro epistolario più tardo, di mons. Monte Valenti governatore di Perugia nel 1574-75, ritroviamo la stessa tematica e la riaffermazione continua della competenza dello Stato in materia criminale anche quando sono coinvolti preti, anche se sono già evidenti le tensioni derivanti dalle norme tridentine sulla competenza dei tribunali ecclesiastici³⁹. Si può dire anzi che da Pio V a Sisto V (i primi anni di Gregorio XIII furono forse più deboli ma non così certamente gli ultimi del suo pontificato) questa linea viene definitivamente confermata e consolidata in funzione della lotta contro il banditismo.

Lasciando da parte questi grandi temi e limitandoci anche a questo proposito alla particolare angolatura che abbiamo scelto, interessa qui cogliere la valutazione data dai contemporanei sull'atteggiamento dello Stato pontificio nei riguardi del clero e come questa valutazione contribuisca a determinare la svolta dell'ultimo decennio del secolo, svolta che ha il proprio punto di partenza nella bolla di Gregorio XIV *Cum alias nonnulli* del 24 maggio 1591 «De immunitate ecclesiastica quibusdam exceptis casibus inviolabiliter observanda»⁴⁰. La prima spia che rivela il collegamento tra i problemi interni dello Stato papale e la ripresa delle controversie giurisdizionali sui temi specifici dell'immunità ecclesiastica è contenuta in un accenno all'interno dell'autobiografia del card. Antonio Santori risalente al 1590: si sta preparando il testo di una bolla sull'immunità ecclesiastica «poiché gli principi secolari s'havevano arrogata troppa autorità, sotto pretesto di perseguire gli banditi, secondo il desiderio di Sisto V»⁴¹. Che fossero proprio state le preoccupazioni di politica interna e di ordine pubblico a spingere Sisto V ad un atteggiamento più malleabile sul problema dell'immunità sino al punto di abolire la stessa congregazione isti-

³⁹ Valenti, ad es. pp. 71, 72, 75. Cfr. C.F. Black (d).

⁴⁰ *Magnum Bullarium Romanum*, V/1, pp. 271-73.

⁴¹ Santori (a), p. 197.

tuita dal suo predecessore sui problemi della giurisdizione ecclesiastica è probabile ma non dimostrato⁴². Certo è che un diplomatico accorto come Paolo Paruta quando nel 1593 chiede al papa la destituzione del vescovo di Lesina Pietro Cedulini, autore di innumerevoli soperchierie, ricorda «il rigore che particolarmente si usava in questo stato ecclesiastico, contra quelli che in qualunque modo impedivano la esecuzione della giustizia e la bolla di Sisto V che li condannava con pena capitale»⁴³.

La bolla di Gregorio XIV ricordava le concessioni fatte dai predecessori ai principi e revocandole dichiarava che di esse si era abusato con pregiudizio dell'immunità ecclesiastica, richiamando quindi le norme canoniche tradizionali. Allo Stato pontificio non si fa in essa alcun cenno diretto e solo nel commento di Alessandro Ambrosino, commento che ebbe molte edizioni ed un notevole influsso sul curialismo di tutto il Seicento, si avvicina indirettamente il problema nel cap. XVIII in cui si tratta «De casibus in quibus laicus de delictis clericorum cognosceré possit»⁴⁴. Il papa soltanto può delegare un laico a giudicare le cause, anche criminali, dei chierici: egli non può fare una legge generale che sottometta i chierici ai laici perché sarebbe contrario al diritto divino ma può commettere individualmente a un laico cause spirituali ed ecclesiastiche, anche criminali, perché in questo caso il potere non è di ordine ma di giurisdizione e quindi delegabile da chi detiene la *plenitudo potestatis*. Anche i maggiori canonisti del tempo sembrano evitare il problema, così come si è visto sul piano più generale dell'ordi-

⁴² Alberi, II/IV, p. 304 (relazione di Lorenzo Priuli 1586): Sisto V «è pontefice che non abbraccia così leggermente le querele con principi, anzi per fuggirle ha levato la congregazione della giurisdizione ecclesiastica, come scrissi a suo tempo, e stima di poter per questa via concludere con maggior facilità le cose...».

⁴³ Paruta, II, p. 4 (dispaccio dell'11 settembre 1593).

⁴⁴ Ambrosino, p. 151, cap. XVIII, n. 1: «Summus pontifex potest delegare iudici seculares causas etiam criminales clericorum». Lo Stato pontificio non viene mai nominato; nel cap. XXI (pp. 249-50) si accenna solo che a Roma un tempo i familiari laici dei cardinali godevano dell'immunità mentre ora sono soggetti ai giudici come tutti gli altri.

namento giuridico dello Stato pontificio. Domenico Toschi ha solo un accenno quando definisce il diritto d'asilo e i luoghi sacri in esso compresi: si devono comprendere tra questi i palazzi dei vescovi e dei cardinali, ma annota «sed hoc procedit extra urbem Romanam, quia in ea non observatur»⁴⁵. A Roma quindi il diritto d'asilo risulta esplicitamente più ristretto di quello rivendicato dalla Chiesa per altri territori con la peraltro ragionevole giustificazione che se a Roma si fosse concesso il diritto d'asilo ai palazzi dei vescovi e dei cardinali sarebbe stato impossibile affrontare il problema dell'ordine pubblico, come precisa nel suo trattato Agostino Barbosa: «...animadvertentes huismodi privilegium hac tempestate non servari in Urbe Roma, ut consulatur bono publico, et delinquentes puniantur, qui vix puniri possent si huiusmodi privilegium in Urbe servaretur»⁴⁶.

All'ambiguità dei giuristi sembra corrispondere dagli anni 20 del Seicento la ambiguità concreta della prassi giudiziaria della nuova congregazione dell'Immunità, a cui si è già accennato: alle proclamazioni più dure a sostegno della totale esenzione del clero da ogni autorità laica (destinata, a quanto appare anche ad un sommario esame delle decisioni, a pesare soprattutto sul Regno di Napoli) fa da contrappunto con molta naturalezza, senza che sia minimamente denunciata la contraddizione, la prassi dello

⁴⁵ Toschi, III, p. 4 (concl. IX, n. 12 alla voce «Ecclesia»).

⁴⁶ Barbosa, I, p. 75 (libro I, cap. IV, n. 80). Il Fagnani, III, p. 648 («de immunitate ecclesiastica», cap. IX) cita la frase sopra riportata dal Toschi e si rifà ad una bolla di Giulio III «qua cavetur ut iudicibus causarum capitalium, et quibuscumque aliis iustitiae praefectis, et ministris quaecumque viae, et plateae, aedes, et domos ad requirendos, capiendos, et debitis poenis afficiendos facinorosos homines diu, nocturne liberae, et apertae sunt. Idque locum habeat non solum in baronibus, domicellis, comitibus, ducibus et principum oratoribus, sed etiam in episcopis, archiepiscopis, patriarchis, et S.R.E. cardinalibus». Si tratta della bolla *Cum civitates* del 22 settembre 1552 (*Magnum Bullarium Romanum*, IV/1, pp. 297-98): non c'è bisogno di dire, cosa troppo nota, che il diritto d'asilo rimase di fatto in Roma un problema acuto in tutta l'epoca qui considerata: ciò che interessa è la eguale considerazione delle dimore degli alti ecclesiastici.

Stato pontificio secondo la quale i governatori possono procedere contro le persone ecclesiastiche «iubente Sanctissimo» oppure «ex segreteria status iussu Sanctissimi»: i casi sono tanti, a quanto pare, che nella raccolta non possono essere ricordati individualmente: «Gubernatori saepe datur facultas examinandi, etiam et carcerandi, ac procedendi quoad personas ecclesiasticas tam saeculares quam regulares, item ministros religionis Hierosolimitanae»; «De ordine Sanctissimi saepe datur gubernatori facultas procedendi contra personas ecclesiasticas et alias exemptas»⁴⁷.

È abbastanza ovvio che la contraddizione fosse invece colta da coloro che da questa disparità di trattamento erano colpiti e che vedevano come indispensabile per l'affermazione della sovranità l'acquisizione di quell'autorità sul clero di cui il pontefice già godeva in base alla sua doppia figura. Si vedrà più avanti il significato che questo può aver avuto nello sviluppo delle controversie giurisdizionali: qui è sufficiente concludere il discorso sulla situazione personale del clero nello Stato pontificio riportando l'osservazione di Paolo Sarpi in continuazione del brano ricordato all'inizio di questo capitolo e che mi sembra non abbisogni di alcun commento⁴⁸:

Abbiamo veduto Torre di Nona, Corte Savella, il Torrone di Bologna e altre prigioni laiche piene di preti e frati giustiziati e, quello che importa, eziandio senza degradazioni nelli pontificati di Sisto e Clemente s'è veduto impiccati frati con l'abito regolare. Queste cose furono certamente necessarie e giuste, altrimenti lo stato ecclesiastico non vivrebbe in pace. Non sono però gli altri stati senza questa necessità: e se piacesse alla Santità sua misurare li bisogni altrui con la misura che usa e ha data alli suoi, non dannarebbe li principi che castigano li preti che non vivono da preti... Io so la risposta, che si darà, et questa è che il papa ha le due qualità sopra narrate: una di principe e l'altra di pontefice; come principe, vedendo esser necessario al buon governo dello Stato suo temporale, che col braccio laico siano castigati li delitti enormi de' chierici, ne chiede licenza a sé come pontefice...

⁴⁷ Ricci alla voce «gubernator», n. 20, e p. 358, n. 3.

⁴⁸ Sarpi (b), II, pp. 226-27.

Una traccia analoga a quella seguita per l'immunità personale penso possa essere seguita per studiare l'immunità reale e più in generale la situazione economica del clero nello Stato pontificio in rapporto particolarmente alle imposizioni fiscali di tutti i tipi. Le ricerche in questo campo sono del tutto inesistenti e quindi non si può che avanzare un'ipotesi, tutta da verificare: dalla seconda metà del Quattrocento gli ecclesiastici dello Stato pontificio sono sottoposti a un prelievo fiscale altrettanto pesante o più pesante di quello imposto ai laici da parte del governo centrale (non parlo del rapporto con le comunità locali, nel quale evidentemente l'immunità tradizionale riesce a mantenersi e ad affermarsi), salvo le eccezioni e i privilegi degli alti prelati non differenti però dagli analoghi privilegi dell'alta nobiltà e dell'alto clero negli altri Stati europei. È stato detto che gli Stati cattolici della prima Età moderna ebbero più introiti dalle tasse sul clero che non gli Stati protestanti dalla confisca dei beni ecclesiastici⁴⁹. Se ciò è vero, si può aggiungere forse che il papato anche in questo rivela una funzione esemplare. Il principio richiamato è sempre quello della doppia personalità del papa al quale si aggiunge la giustificazione teologico-morale che i proventi così ricavati servono non soltanto per lo Stato ma anche per i bisogni della Chiesa universale⁵⁰. Si tratta di indicazioni piuttosto rozze e che andrebbero verificate puntualmente, anche perché sul piano fiscale, già di per sé complesso in questo periodo, abbiamo un intreccio ancora più complicato tra le norme canoniche e le norme statali che spesso mantengono i vecchi nomi con contenuti ed effetti del tutto nuovi, come notava nel suo *Diario l'Infessura* alla fine del Quattrocento⁵¹. Certo è che la sottomissione degli ecclesiastici

⁴⁹ Cohn, pp. 16-18.

⁵⁰ V. *supra*, cap. V.

⁵¹ Infessura, p. 131 (sotto l'anno 1484): «Et anco il papa gittò la decima alli preti et alle ecclesie de Roma et for de Roma, non però haveva effetto de decima, perché lo conte gettava la tassa alli preti et alle ecclesie secondo lo suo volere, non havendo rispetto ad altro se non ad quello che etiam con difficoltà se poteva estorquere; et quello lo

alle varie imposte comuni a tutti è ribadita in innumerevoli costituzioni e decreti dei due secoli qui considerati e che ad esse si aggiungono periodicamente imposte specifiche o «decime» sui redditi dei beni ecclesiastici⁵². Anche la costituzione di Paolo III che istituisce nel 1543 il sussidio triennale, destinato a diventare definitivamente imposta diretta dello Stato, così inizia: «Decens esse censemus, ut ii qui speciale privilegio donati, caeteros antecellunt, in suppuratione onerum, illos diuvent, qui forte inferiores existunt; praesertim dum urgens necessitas imminet, et exinde publica utilitas resultare dignoscitur»⁵³. Le imposizioni che si abbattono nei decenni successivi in particolare sul clero secolare e regolare dell'Italia sembrano voler attuare su altro piano questo principio. Gregorio XIII conclude un suo discorso in concistoro nel 1576 sulle difficoltà finanziarie al limite del fallimento con la proposta di istituire una decima sul clero di tutta Italia: «Unde, cum nolit amplius gravare subditos status ecclesiastici, cogitavit gravare clerum...»⁵⁴. Si tratta soltanto di alcune indicazioni, di alcune spie che non hanno alcuna pretesa di completezza di documentazione ma che forse possono essere utili per spingere ad approfondimenti sistematici. Certo è che alla fine del secolo è ancora lo stesso Paruta a rimanere colpito dalla durezza con cui il fisco perseguita il clero di Roma e di tutto lo Stato ecclesiastico⁵⁵ e ad esporre al papa stesso, annuente, il suo

voleva sotto nome de decima; et lo collettore di essa in Roma fu ordinato lo vescovo di Cervia, il quale è missore Achille Marescotti di Bologna».

⁵² Anche a questo proposito ci siamo limitati ad una schedatura del Theiner, del *Magnum Bullarium Romanum* e dei *Regesti* ma l'indagine andrebbe condotta con ben altra sistematicità. V. anche Delumeau (a), pp. 824-843.

⁵³ *Magnum Bullarium Romanum*, IV/1, p. 225 (da notare la comminazione di ogni censura ecclesiastica contro i sudditi inadempienti).

⁵⁴ Santori (b), p. 199.

⁵⁵ Paruta, II, p. 343 (dispaccio del 18 giugno 1594): «Continuano le composizioni del clero dello Stato ecclesiastico con molto rigore, perché questi ministri, che ne hanno cura e ne sentono utile, non la perdonano ad alcuno; e nel pontefice non si scuopre inclinazione di esaudire chi reclamasse, volendo che questo rigore servi per esempio o per testimonio

parere che le ricchezze ecclesiastiche (di chiese, monasteri, opere pie) sono molto maggiori in Venezia che a Roma e nello Stato pontificio⁵⁶. Paolo Sarpi allarga ulteriormente il problema alla necessità di limitare la proprietà ecclesiastica e la mano morta e ricorda come esemplari i divieti posti da Pio V e da Clemente VIII all'allargamento eccessivo di determinati possessi ecclesiastici a spese della proprietà laica: se il papa come principe ha preso questi provvedimenti come necessari per il bene pubblico ciò deve essere possibile per tutti gli Stati né vale la solita giustificazione che il papa-re può chiedere a se stesso, come pontefice, la licenza di porre imposizioni e limiti alla proprietà ecclesiastica⁵⁷.

Né i grandi canonisti curiali più volte citati né la prassi della congregazione dell'Immunità ci aiutano su questo terreno. I giuristi tacciono e la raccolta delle decisioni della congregazione si limita alla voce «Ecclesiastici» ad elencare tra altre affermazioni: «(8) Ecclesiastici non sunt subiecti oneribus, nec ordinariis, nec extraordinariis impositis in favorem principis. . . (28) Ecclesiastici, dato chirographo Sanctissimi comprahensivo personarum ecclesiasticarum, sunt comprahensi in datio carnis. . . (29)

maggior della sua volontà negli altri Stati. . .»; Paruta, III, p. 59 (dispaccio del 18 febbraio 1595): il papa è fisso nel pensiero delle decime «nelle quali preme tanto, che ha questa settimana fatto pubblicare un editto, notificando a questo clero di Roma, sotto pena di gravi esecuzioni contra chi non obbedirà, che in termini di quattro giorni prossimi, debbano tutti li debitori per esse decime già imposte avere fatto alla Camera l'intero pagamento che devono».

⁵⁶ Paruta, II, p. 142 (dispaccio del 18 dicembre 1593): «. . .le quali cose dissi che ora io tanto più conveniva di stimare, paragonandole a quelle che io vedeva in questa stessa città di Roma, poiché, per quanto si faceva a tutti da sé molto palese, quelle di Venezia vi erano di assai superiori. Il che il papa non mi negò; ma, non rispondendo alcuna cosa di Roma, disse che il medesimo, che io li narrava di Venezia, si vedeva in Fiorenza»; all'osservazione che gran parte dei beni ecclesiastici romani erano stati laicizzati «rispose il pontefice che la mala condizione de' tempi aveva portato così».

⁵⁷ Sarpi (b), II, pp. 211-12: Clemente VIII ha proibito alla casa di Loreto l'acquisto di ulteriori proprietà immobiliari: «Risponde bene alcuno che papa Clemente fece tal legge come principe temporale, avendo richiesta licenza a sé come papa di farla».

Ecclesiastici tenentur ad subsidium triennale iuxta bullam s.m. Pauli III, in qua sunt specificè nominati...» etc.⁵⁸

Anche sul rapporto tra immunità, personale e reale, e Stato pontificio un chiarimento fondamentale ci deriva dalle pagine di Giovan Battista De Luca. È stato recentemente notato in una ricerca sul giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli la posizione del tutto originale del De Luca che lungi dall'appiattirsi su una linea curialista pone il problema stesso dell'utilità della congregazione dell'Immunità, condanna l'eccesso di zelo dei curiali e propone il principio dell'ordine pubblico e del bene comune prima di ogni altro interesse particolare⁵⁹. Il ragionamento è sviluppato in modo aperto e disteso nella *Relatio Romanae Curiae*, disc. XVII: «De Sacra Congregatione iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae». Rifacendosi alla istituzione della medesima ad opera di Urbano VIII — a proposito della quale si sottolinea la strana mancanza di documentazione scritta ufficiale — egli sostiene che delle stesse materie discuteva prima «minus clamorose» ma con più profitto la Congregazione dei vescovi tanto che anche presso buoni e zelanti ecclesiastici «remanet quaestio, quae vere problematica est, habens hinc inde probabilia argumenta, an huius Congregationis erectio, ecclesiasticae immunitati ac iurisdictioni proficua vel praeiudicialis fuerit»⁶⁰. Forse bastano frasi come queste per spiegare i fastidi che il cardinale De Luca ebbe nonostante la sua straordinaria affermazione scientifica e professionale. Ma ciò che qui ci importa di notare è che

⁵⁸ Ricci, p. 271.

⁵⁹ Lauro, pp. 120-25.

⁶⁰ De Luca (c), XV, pars II, p. 274 (n. 8). Il De Luca continua (n. 9) attribuendo gran parte degli inconvenienti all'eccessivo zelo dei primi responsabili della congregazione, zelo che lasciò un solido pregiudizio anche se in seguito la prassi si addolcì e si modificò: «Potissime quia bonus quidem, sed forte indiscretus vel asper zelus aliquorum, qui circa initia eam regebant, aliqua produxit inconvenientia praeiudicialis, atque asperitatis, vel nimium exactae et exorbitantis defensionis opinionem impressit apud saeculares (quae pro hodierna praxi vere erronea est)...».

alla base di tutto ciò vi è l'esperienza dello Stato pontificio. Parlando del tribunale dei maestri delle strade (*Relatio*, disc. XXXVIII «De tribunali aedilium, seu magistrorum viarum»), egli dice che uno dei grandi vantaggi di questo Stato è costituito dal fatto che soltanto qui i chierici sono sottoposti a tutte le contribuzioni senza possibilità di controversie per la loro esenzione data la concentrazione in una mano sola del potere temporale e di quello spirituale⁶¹:

Non audiuntur autem in hoc tribunali illae quaestiones, quae in aliis orbis catholici partibus audiri solent, occasione ecclesiasticae immunitatis realis, an scilicet clerici, aliaeve personae ecclesiasticae, et immunes, teneantur ad contributiones, et collectas, quae indicuntur pro refectioe pontium, et viarum, et de quibus in suis respective sedibus agitur, quoniam, ob existentiam utriusque gladii in una manu, vel nunquam vel nimium raro de his in Urbe et in reliquo Statu ecclesiastico disputari contingit, dum ex pontificiis decretis nulla dignoscitur differentia inter ecclesiasticos et saeculares in huiusmodi taxis et contributionibus. Adeo licet istud tribunal sit in sui origine, ac natura saeculare, attamen, ut de aliquibus aliis supra advertitur, admixtam habet aliquam ecclesiasticam potestatem, quae exerceri videtur a camerario, sive a preside qui sunt personae ecclesiasticae.

Questa argomentazione, già di per se stessa abbastanza sconvolgente rispetto al nostro modo tradizionale di concepire i rapporti tra chierici e laici nello Stato ecclesiastico, viene estesa e dottrinalmente approfondita dal De Luca in un altro trattato, in alcune *observationes* non direttamente connesse con la pratica legale⁶². È giusto che gli ecclesiastici siano trattati in modo diverso dai laici avendo diverse funzioni e diversi pesi, ma gli abusi vanno combattuti affinché questa diversità non si tramuti in privilegio. La immunità non può aver luogo negli Stati ecclesiastici in cui vi è la concentrazione dei due poteri⁶³:

⁶¹ De Luca (e), XV, pars II, p. 351 (n. 7).

⁶² De Luca (e), XV, pars III: «Conflictus legis et rationis, sive observationes in iis legalibus propositionibus, quae rationi repugnare videntur vel illa carere».

⁶³ De Luca (e), XV, pars III, p. 488 (n. 239).

Sacerdozio e magistrato politico

cum ista sola ratione attentata non deberet ecclesiastica immunitas locum sibi vindicare, quando utraque potestas penes eundem principem, vel rectorem resideat, ut sacra pagina veteris testamenti, tunc sequi docet ac etiam in aliquibus principatibus, et ditionibus, in illa praesertim temporalis domini Ecclesiae, ac etiam in tribus ecclesiasticis electoribus Germaniae aliisque praelatis utramque spiritualem et temporalem, tam cum clero quam cum populo potestatem habentibus praxis docet.

I chierici, continua il De Luca, debbono non essere danneggiati dalle tasse, in rapporto agli altri pesi che debbono sopportare, e godere del loro stato di libertà, ma non possono approfittare della loro condizione per guadagnare e commerciare a spese dei laici che devono pagare le tasse e devono anche sopportare i danni dell'illecita concorrenza degli ecclesiastici immuni. Ma allora, si domanda, è giusto che i chierici nello Stato pontificio sopportino oneri fiscali che altrove non sopportano?⁶⁴:

Scandalum superficiales concipere solent, quod in temporalis Ecclesiae ditione pontifex, ab utriusque saecularis et regularis cleri personis, gabellas aliaque laicalia onera quasi pariformiter a laicis exigat, aliis veto principibus interdicit, quasi quod ita violare sit regulam ab omni divino ac naturali et humano iure statutum, ut quisque iuris in alio statuit, in se ipso statuere debeat, vel ut eademipse mensura metiri debeat, cum qua alios metitur. Verum, qui solam rerum callent superficiem, eorum error, ac ineptia hic est, quoniam pontifex in propria temporalis ditione, pro illis fidei et catholicae reipublicae indigentis ac oneribus ecclesiasticos gravat, pro quibus iustum ac rationabile foret ubique eosdem gravari, abstinet autem in aliis, ex apostolica tamen concessione eos gravant singuli respective principes pariformiter pro regionum qualitate; ideoque irrationabilitas et ineptia dignoscuntur, ita generaliter ac in abstracto id considerare atque stylum redarguere, cum potius rationis et aequitatis fomentum id habeat, eam eiusdem pontificis praeiudiciali restrictione, ut id, quod ab omnibus exigere potest, contextus sit ab illis tantum exigere qui in eius temporalis ditione vivunt.

Non sembra certo che l'abilità dialettica del De Luca

⁶⁴ De Luca (e), XV, pars III, p. 489 (n. 241: «Clericos et ecclesiasticos in temporalis Ecclesiae ditione publica supportare onera laicalia, quae alibi non supportant, an iustum et rationabile sit»).

riesca a risolvere la contraddizione da lui stesso enunciata. Credo tuttavia che dai brani, riportati così ampiamente per la loro importanza, sia possibile trarre alcune importanti conclusioni: gli ecclesiastici sono sottoposti sostanzialmente nello Stato pontificio allo stesso trattamento fiscale dei laici⁶⁵; ciò è possibile in quanto potere spirituale e potere temporale sono in mano della stessa autorità⁶⁶; non è scandaloso che il papa faccia pagare le tasse agli ecclesiastici suoi sudditi e lo proibisca ai principi perché è costretto a far cadere sui suoi sudditi i pesi del governo della cattolicità che andrebbero in teoria ripartiti equamente su tutti.

A conclusione di queste brevi riflessioni sul problema delle immunità mi sembra possa essere confermata l'ipotesi, anche su questo piano specifico, che con la trasfor-

⁶⁵ Altra affermazione in proposito è in De Luca (e), XIV, pars IV, pp. 311-13 (disc. 48 «De exemptionibus et franchitiis a taxis et contributionibus pro refectionibus pontium, viarum, quibus in Urbe competant, et quomodo intelligi debent»): «...quoniam immunitati ecclesiasticae, utpote iuris divini pontificia potestas non derogat, et quamvis contrarium doceat in hoc principatu praxis in dohanis, et gabellis, aliisque publicis oneribus, quod etiam ecclesiae, et personae ecclesiasticae eis supponi solent, attamen id provenit ex rationibus latius ponderatis disc. 56 *De regalibus*. . .».

⁶⁶ Il tema è appunto ripreso dal De Luca (e) in alcuni discorsi (in particolare nn. 55, 56, 57) del libro II *De regalibus* a proposito di cause nate in seguito alla devoluzione di Ferrara alla Santa Sede: il papa può tassare gli ecclesiastici, che sotto il principe secolare erano stati esenti, con la sola condizione della sua esplicita volontà di farlo: «Nihilominus totum id gestum fuit a papa tanquam rege, seu principe saeculari, ob reduplicationem personarum in eo concurrentem, de qua in c. *cum inter de elect.* in fin. et c. *licet* de foro competent. Unde nisi appareat, actum papali etiam, et ecclesiastica auctoritate gerere voluisse, cum utriusque gladii mixtura, tunc gesta tamquam a domino temporali Status ecclesiastici non capiunt clericos et ecclesiasticos, non quidem ex defectu potestatis, sed voluntatis. . .» (n. 55, p. 89); il papa non può togliere la immunità, che è di diritto divino, ma moderarla «...quasi quod subsidium ex huiusmodi gabellis resultans redundet in beneficium reipublicae catholicae, ac servitium Ecclesiae universalis; atque haec est unica ratio ob quam plures gabellae temporales Status ecclesiastici etiam a clericis et ecclesiasticis exiguntur» (n. 55, p. 90); «In plerisque Status ecclesiastici gabellis, ex pontificibus diplomatibus statutum est, eas indistincte solvi debere per omnes, etiam clericos saeculares vel regulares, quorumvis ordinum etiam mendicantibus, quibuscumque privilegiis non obstantibus. . .» (n. 57, p. 91).

mazione dei domini pontifici in principato moderno l'intervento dello Stato nelle questioni propriamente ecclesiastiche assume forme nuove e pressanti tali da poter permettere di affermare (espressione a prima vista paradossale e in contraddizione con gli sviluppi successivi) che lo Stato papale grazie alla concentrazione dei due poteri nelle mani di un solo sovrano è all'avanguardia del processo di laicizzazione e non trova nella struttura ecclesiastica quegli ostacoli che sono comuni a tutti gli altri Stati cattolici. I funzionari del governo papale hanno sulle chiese soggette alla loro giurisdizione civile e penale, proprio in quanto rappresentanti anche nella quotidianità di un potere bivalente, un'autorità superiore a quella dell'apparato di altri Stati e quindi da questi concupita e imitata. Certamente sembra che questo quadro cominci a modificarsi alla fine del Cinquecento e poi ancor più dopo gli anni '20 del Seicento, con l'inizio dell'attività della congregazione dell'Immunità: non soltanto per la confusione giurisdizionale e l'incertezza del diritto a cui si è accennato in altro capitolo, ma anche perché la intransigente e troppo zelante difesa delle immunità ecclesiastiche nei territori degli altri Stati, particolarmente in Italia, dove i confronti erano più facili e le situazioni simili, fa venire alla luce le contraddizioni di una politica interna nella quale non la tradizionale immunità canonica ma il privilegio clientelare tende ad avere il sopravvento sullo sforzo compiuto per la costruzione di strutture statali moderne.

Un ultimo punto deve essere toccato: l'uso delle armi spirituali in questo sforzo di costruzione dello Stato. Oltre a quanto già detto il papa possiede e usa in modo monopolistico all'inizio dell'Età moderna armi ancora valide, sia pure ormai logore per il lungo uso, armi delle quali nessun sovrano poteva disporre: la scomunica e l'interdetto. Non si tratta evidentemente di cose nuove né è mia intenzione parlare qui della scomunica e dell'interdetto in termini generali o del loro uso politico da parte del papato, temi questi immensi e in gran parte ancora

inesplorati⁶⁷. Le armi spirituali sono sempre servite alla Chiesa romana anche per la difesa degli interessi temporali e l'attacco alla sovranità papale è sempre stato assimilato sino agli ultimi atti della fine del dominio pontificio (e anche successivamente) al crimine di eresia⁶⁸. Qui si vuole soltanto avanzare l'ipotesi che a partire dalla metà del Quattrocento esse assumono un valore politico specifico, secondario e sussidiario ma non indifferente, nello sforzo di costruzione dello Stato papale, riguardo all'uso della coercizione e della forza materiale sia nei confronti della politica estera che della politica interna, di ordine pubblico o fiscale, tenendo conto naturalmente che i confini tra la politica estera e quella interna sono molto incerti particolarmente all'inizio di questo periodo e si andranno distinguendo di decennio in decennio man mano che progredirà la costruzione dello Stato.

La condanna — ripetuta nel solenne processo di pubblica condanna degli eretici e dei nemici della Chiesa che si teneva tradizionalmente ogni giovedì santo, prima della Pasqua e che era condensata nel documento tradizionalmente chiamato bolla *In coena Domini* —⁶⁹ con la

⁶⁷ Per una veduta d'insieme oltre alle varie voci dei dizionari v., nella mancanza di studi sufficientemente esaurienti e aggiornati, Hyland e Logan.

⁶⁸ Steccanella, particolarmente il cap. XIV della seconda parte (pp. 370-382): «Si prova essere stato sempre in uso presso la S. Sede il valersi dell'arme spirituali in difesa del dominio temporale». Qui vi è pure ricordata (p. 382) l'affermazione del Baronio: «Transire in haeresim obstinatam occupationem iurium S.R. Ecclesiae, et haereticum esse dicendum...».

⁶⁹ Moroni, LXII, pp. 222-28; Pastor (a), VIII, pp. 606-08; *Dictionnaire de droit canonique*, II, 1937, pp. 1132-35; Pfaff. Il significato politico della solenne lettura della bolla in Roma non sfuggì al Montaigne (p. 293) che vi assistette nel 1580: «Le jeudi-saint au matin, le pape en pontifical se met sur le premier portique de Saint-Pierre, au second étage, assisté des cardinaux, tenant, lui, un flambeau à la main. Là, d'un côté, un chanoine de Saint-Pierre lit à haute voix une bulle latine où sont excommuniés une infinie sorte de gens, entre autres les huguenots, sous ce propre mots, et tous les princes qui detiennent quelque chose des terres de l'Eglise; auquel article les cardinaux de Médicis et Caraffe se riaient bien fort...» (erano in corso controversie con il duca di Firenze per alcuni territori di confine).

scomunica degli invasori delle terre della Chiesa viene ripresa durante tutto l'arco di questi secoli secondo le formule e gli schemi tradizionali sia in termini generali sia di volta in volta nei confronti delle potenze europee, delle signorie italiane, dei feudatari riottosi. La rassegna di questi interventi curata alcuni decenni fa dal Gotwald per la seconda metà del Quattrocento e per il primo Cinquecento è già sufficiente, pur nella sua superficialità, per dare un'idea della continuità nell'uso di queste armi da parte del papato del Rinascimento⁷⁰. Studi recenti hanno approfondito il significato e il peso, i risultati politici ed economici di questo uso nei confronti in particolare di Firenze e di Venezia⁷¹ e hanno pure sottolineato l'importanza che ancora avevano queste armi sul piano politico ed economico nonché le conseguenze perverse che il loro uso ebbe sul piano ecclesiastico: ci si abitua a considerare questi strumenti come separati dal problema religioso in se stesso e a fare a meno dell'intermediazione del clero per le cerimonie e la vita quotidiana⁷². Ciò che è da approfondire ancora su questo piano è quanto la

⁷⁰ Gotwald. Questo studio è sull'uso delle censure pontificie successivamente alla «reazione papale» del 1450 sino a Giulio II: sarebbe interessante riprendere e completare la casistica quivi indicata in modo copioso ma frammentario; la conclusione è che esse sono state usate per motivi spirituali o ecclesiastici (eresia, disciplina del clero etc.) ma soprattutto per motivi politici: anche se esse hanno scarso effetto nei confronti dei principi ne mantengono molto nei confronti dei meno potenti (pp. 82-83).

⁷¹ Per Firenze Martines, pp. 301-09 e soprattutto Trexler; la componente politica nella scomunica e nella condanna del Savonarola è stata messa in luce dal Weinstein con osservazioni che possono combaciare con il quadro sintetico qui presentato per i problemi dello Stato pontificio (in particolare pp. 171-72). Per Venezia Bouwsma (a); Seneca, particolarmente pp. 121 e ss.: la condanna di Venezia nel 1509 rappresenta certo uno dei punti più alti di questo processo di strumentalizzazione delle censure ecclesiastiche per scopi politici. Interessante è la posizione di papa Giulio II sulla successiva concessione dell'assoluzione a Venezia: di fronte alle obiezioni dei suoi alleati francesi difende la sua decisione distinguendo tra armi temporali e armi spirituali: «Diversa esser la causa del perseguitargli con l'armi temporali; alle quali, perché aveva nell'animo di perseverare nella lega di Cambrai, si offeriva parato di concorrere cogli altri» (Guicciardini, a, II, p. 318, libro VIII, cap. XIII).

⁷² Bouwsma (b), pp. 48-50.

presenza dello Stato pontificio come esponente di primo piano della politica di equilibrio tra gli Stati italiani e delle guerre d'Italia abbia modificato la recezione e l'interpretazione di una prassi che appare sempre più legata non tanto al papato in quanto tale ma allo Stato della Chiesa come soggetto politico in qualche modo autonomo nel gioco internazionale⁷³. L'ultimo grande atto in questo senso mi sembra essere la progettata bolla di scomunica e deposizione di Filippo II da parte del papa Paolo IV in seguito alla guerra e all'invasione dello Stato pontificio⁷⁴: le scomuniche successive e gli interdetti saranno più legati a fatti ecclesiastici, come la deposizione di Elisabetta d'Inghilterra, o a controversie giurisdizionali non direttamente connesse con una politica internazionale: la pace di Chateau Cambrésis ha sostanzialmente definito lo spazio dello Stato papale nel quadro italiano ed europeo dei secoli seguenti e la divisione consolidata dalla Riforma rende definitivamente spuntata o pericolosa quest'arma in rapporto ai conflitti interstatali e alla politica d'equilibrio europeo.

L'uso della scomunica e dell'interdetto all'interno dello Stato pontificio continua invece ed è tutto da studiare. È noto il loro uso dalla metà del Quattrocento contro i feudatari e i vicari riottosi, a cominciare con l'epica lotta di Pio II contro i Malatesta «perfidi ribelli de Dio et de la fede apostolica»: mai precedentemente, mi sembra si possa dire, l'identificazione del nemico politico con il nemico della fede è stata così completa e subordinata all'urgenza di un potere che deve usare tutti gli strumenti che ha a disposizione; come dice Pio II all'inviato di Francesco Sforza, se quelli materiali non bastano: «... et se non potremo cum arme temporale defendersi, se defende-

⁷³ Gilbert (a), p. 31: «...On the other hand, conflict with the Church State could be equally damaging, for the Popes could employ the weapon of the interdict which the Florentines feared for material than for spiritual reasons...».

⁷⁴ Il testo *In supereminenti iusticiae Throno*, edito in Döllinger (b), I, pp. 218-227 meriterebbe un'analisi più approfondita.

remo cum le spirituale, le quale forsi faranno più danno che non stimano»⁷⁵. Siamo però ancora in un periodo in cui il confine dello Stato è talmente frastagliato e pieno di zone grigie al suo interno da non potersi definire in questi interventi una linea nuova ma invece la continuazione della ormai secolare tensione tra le autonomie feudali e cittadine da una parte e il papato dall'altra. In questo senso le scomuniche proclamate nel 1641 in occasione della guerra per il recupero di Castro non rappresentano che un tardo epilogo a chiusura di un ciclo ormai interamente consumato, quando le armi spirituali e temporali appaiono entrambe logore⁷⁶. La caratteristica nuova sembra essere soltanto quella della sussidiarietà o della secondarietà delle armi spirituali rispetto a una forza coercitiva che vede nell'esercito, nelle nuove armi, nei nuovi apparati, nelle sovvenzioni la sua manifestazione principale. L'elemento nuovo è l'uso delle armi spirituali, della scomunica e dell'interdetto non in circostanze eccezionali o episodiche o per interessi privati, come è ben noto nelle esperienze secolari dell'Inghilterra e della Franca Contea⁷⁷, ma a sostegno del pubblico, dell'autorità statale nella sua attività quotidiana nei confronti dei sudditi; un uso non straordinario ed eccezionale quale in fondo era stato sempre precedentemente ma come incorporato in ogni iniziativa dell'autorità, come facente parte in modo quasi automatico di ogni minaccia o comminazione di pena, accanto alle minacce o pene di ordine temporale. Basta scorrere le costituzioni apostoliche riguardanti lo Stato papale comprese nel *Magnum Bullarium Romanum*, le costituzioni e gli editti riportati dal Theiner, i volumi dei *Regesti di bandi editti e notificazioni* per cogliere questo intreccio quotidiano della coercizione spirituale con la volontà politica. Qualche volta il disegno

⁷⁵ Pastor (b), p. 178 (dispaccio di Otto del Carretto a Francesco Sforza, 28 ottobre 1462). Cfr. Jones, pp. 220-239.

⁷⁶ Gigli, pp. 200-01. Sulla precedente scomunica di Cesare d'Este per il recupero di Ferrara nel 1597-98, v. Barbiche.

⁷⁷ Logan; Febvre.

è maggiormente esplicitato, come ad esempio nella costituzione di Gregorio XIII *Non sine gravi* del 7 dicembre 1584 contro il contrabbando e delitti affini «...ut quos legum, poenaeque corporalis timor non retinet, saltem gladii spiritualis fulgor a malo deterreat»⁷⁸; quasi sempre è talmente organico al provvedimento da essere menzionato soltanto nelle facoltà concesse ai legati e ai governatori in generale, di poter ricorrere alle censure ecclesiastiche a seconda dei problemi e delle circostanze che dovranno affrontare e di poter quindi assolvere o prosciogliere i pentiti dalla scomunica e dall'interdetto una volta conseguito il risultato politico, amministrativo e finanziario previsto. La necessità di usare le armi spirituali e di assolvere dalle censure comminate sarà una delle ragioni che privilegerà lo *status* clericale — come si è visto anche nell'esperienza del Guicciardini — come requisito indispensabile per accedere alle più rilevanti cariche amministrative. Con questo non si vuole certo dire che l'uso delle armi spirituali fu limitato nello Stato pontificio a casi di interesse pubblico: abbiamo certo esempi, anche se il problema non è stato ancora studiato, di comminazione di pene spirituali in funzione di interessi privati di personaggi eminenti e privilegiati⁷⁹, ma credo si possa dire che l'uso della scomunica e dell'interdetto fu in questo periodo uno strumento prevalentemente usato per l'affermazione dell'autorità pubblica e in ogni caso fu nella monarchia papale un monopolio sovrano.

Non si può non ricordare ancora una volta, al termine di questi brevi accenni la massima di Francesco Guicciardini sulla violenza come base del potere statale e sulla doppia violenza del dominio ecclesiastico da lui ben co-

⁷⁸ *Magnum Bullarium Romanum*, IV/4, pp. 84-85.

⁷⁹ Ricordo soltanto, come esempio, l'obiezione del Guicciardini (c), II, p. 245, dispaccio a Giulio de' Medici, Reggio 1° febbraio 1518 sull'interdetto lanciato su Reggio dal vicelegato di Bologna per la tutela dei beni della famiglia Gozzadini: «A me piacerebbe assai che lo interdetto proceda contro a chi ha errato, ma involupparvi dentro tanti innocenti, oltre a non essere giusto, è ancora uno aumentare le male disposizioni e umori di questa città...».

Sacerdozio e magistrato politico

nosciuto in tanti anni di fedele servizio⁸⁰. Forse un'analisi più approfondita sull'uso congiunto delle armi spirituali e temporali da parte del papato della prima Età moderna può aiutarci a comprendere meglio la radice della violenza che si è incarnata nello Stato moderno dei secoli successivi e della sua tensione perpetua al monopolio di ogni forma di coercizione.

⁸⁰ V. *supra*, cap. II, n. 17.

CAPITOLO SETTIMO

*Ragion di Stato e ragion di Chiesa:
la Riforma tridentina e il caso di Bologna*

Dignetur Sanctitas Vestra decernere, quod gubernatores et quicumque magistratus civitatum Sedi Apostolicae subiectarum se non intromittant in his, quae ad iurisdictionem episcopalem spectant, sicut accidit in aliis civitatibus Sedi Apostolicae non subiectis, ne earum episcopi sint deterius conditionis quam alii episcopi civitatum eidem Sedi non subiectarum.

(«Episcoporum petitiones de impedimentis residentiae tollendis», in *Concilium Tridentinum*, IV, p. 483)

CAPITOLO SETTIMO

Ragion di Stato e ragion di Chiesa: la Riforma tridentina e il caso di Bologna

A questo punto non ci si può limitare a considerare la commistione dell'uso dei poteri spirituale e temporale all'interno della monarchia pontificia, ma bisogna tentare di mettersi dalla parte della Chiesa, di comprendere cioè le condizioni delle strutture ecclesiastiche all'interno dello Stato papale. Porsi questo problema sarebbe forse sembrato paradossale alla nostra storiografia tradizionale: il «governo dei preti» per essa significava dominio clericale e quindi sottomissione dello Stato alla Chiesa, mancanza di tutte quelle tensioni giurisdizionali, di tutti quegli ostacoli che la Chiesa si trova davanti negli altri Stati della prima Età moderna. La realtà è un po' più complessa. Senza pretendere di fornire alcuna visione complessiva sul rapporto tra potere temporale e potere spirituale nello Stato della Chiesa, a proposito del quale non abbiamo per l'Età moderna alcuno studio su cui basarci, vorrei semplicemente porre il problema avanzando il caso di Bologna nel periodo post-tridentino come indicativo dei problemi che una diocesi dei domini papali si trova davanti nello sforzo di attuazione dei decreti conciliari di riforma. Ricerche più recenti sembrano confermare che non si tratta di un caso isolato e che anche in altre province e in altre diocesi assistiamo all'esplosione, al soffocamento o al cronicizzarsi di questi conflitti e di queste tensioni derivate dalla volontà dello Stato pontificio di togliere ogni auto-

* Ho ritenuto necessario rieditare in questo capitolo alcune pagine già dedicate a questo problema nel cap. XIV de *Il card. G. Paleotti* (Prodi, c, pp. 323-388), sfrondate delle note di rinvio archivistico e delle parti più strettamente riguardanti la particolare situazione di Bologna: a questo volume mi permetto quindi di rinviare il lettore per una informazione documentaria più approfondita.

nomia all'organizzazione ecclesiastica e dalla resistenza di quest'ultima¹. La conclusione di questo processo sembra però — anche se ormai al di fuori del quadro cronologico al quale ci si vuole fermare in questo capitolo — ben diversa da quella che si svilupperà negli Stati secolari nel Sei-Settecento: nei domini papali si sfugge al problema ricorrendo ad una sempre maggiore clericalizzazione dell'apparato statale (come si è già visto) quasi come una seconda struttura ecclesiastica sovrapposta alla prima dando così inizio ad una crisi che non sarà soltanto politica ma anche sociale, culturale e religiosa.

Il problema ha radici medievali sulle quali, al contrario di quanto è accaduto per l'Età moderna, possediamo studi sicuri di riferimento, almeno per il quadro istituzionale. «Nusquam melius ecclesiasticae consulitur libertati quam ubi Ecclesia Romana tam in temporalibus quam in spiritualibus plenam obtinet potestatem»: questa formula di Innocenzo III² sembra ben rappresentare la funzione dello Stato pontificio nei confronti della Chiesa agli inizi del XIII secolo, nel momento della prima strutturazione dell'apparato pubblico. Il potere temporale è finalizzato all'affermazione della libertà ecclesiastica e il potere spirituale è esercitato dai rappresentanti pontifici soltanto nella misura in cui è necessario come sostegno all'amministrazione stessa: «in fulcimentum et auxilium temporalis iurisdictionis dumtaxat et non in aliis». La distinzione teorica dei piani trova riscontro in un dualismo del sistema amministrativo e giurisdizionale: i rettori delle province hanno sotto di sé due distinti uditori «in spiritualibus» e «in temporalibus» e quando i rettori stessi saranno laici avranno accanto a sé un rettore «in spiritualibus», titolare di un potere che essi non possono esercitare³. Anche nel conferimento delle massime facoltà, come quelle dei «legati a latere» inviati con i massimi poteri in Italia dai

¹ Per Perugia cfr. Black (d), pp. 534-35.

² Cfr. De Vergottini (c), II, p. 118.

³ Ermini (e).

papi avignonesi per ristabilire l'ordine, la distinzione viene mantenuta: alla nomina a vicario generale nel temporale, con poteri simili a quelli di un viceré⁴ si affianca l'attribuzione ai rappresentanti papali di poteri amplissimi di giurisdizione sul mondo ecclesiastico che trovano nelle costituzioni albornoziane del 1357 il loro riconoscimento definitivo⁵.

La storia di questa estensione, di questa concentrazione nelle mani delle stesse persone del potere temporale e del potere spirituale non ha parallelo, tra il secolo XIII e la fine del XIV in nessun Stato europeo ed è ancora tutta da indagare. Dall'esempio del ducato di Spoleto si può supporre che la delega della giurisdizione spirituale ai rappresentanti temporali del papa si sia estesa nel tempo e nello spazio sotto la pressione della realtà quotidiana, dei problemi pressanti di ordine pubblico, del moltiplicarsi stesso dei ricorsi dei chierici all'autorità civile nei confronti dei loro superiori ordinari o dei laici⁶.

Se con la crisi politica del periodo dello scisma e con il diffondersi della figura di un nuovo tipo di vicariato papale, mutuato da quello imperiale, che rompe il precedente ordinamento statale e affida il potere a persone giuridiche o a signori espressi dalle forze locali⁷, la concentrazione dei due poteri nelle mani delle stesse persone viene forzatamente meno, certo è che con la trasformazione in principato, a partire dalla metà del Quattrocento, l'intervento dello Stato nelle questioni ecclesiastiche a livello diocesano e subdiocesano assume forme nuove e

⁴ Glenisson-Mollat, introduzione; Mollat.

⁵ Ermini (c), p. 627. Il libro III delle *Constitutiones* tratta appunto della giurisdizione dei rappresentanti del governo papale in materie spirituali; nel cap. I viene anche giustificata questa innovazione sulla base della necessità politica, del bene della Chiesa, degli ordini o almeno della «tollerancia» dei papi (cfr. Colliva, b, p. 607).

⁶ Reydellel, pp. 95-96: I rettori scrivono spesso ad Avignone per ottenere il rinnovo delle deleghe «quomodo jurisdictionis spiritualitatis expiraverat, propter quod, nisi renoveretur de novo, ducali curie magnum poterat periculum imminere».

⁷ De Vergottini (b); Partner (d), pp. 327-365.

pressanti in correlazione all'ampliamento della sfera di potere e all'affermarsi del centralismo. Quando, nell'ambito della riforma cattolica, affiorano decise, anche se isolate, tendenze ad un rinnovamento della vita e della disciplina religiosa, sono i vescovi dello Stato pontificio a denunciare gli «impedimenta» che derivano alla loro azione pastorale da parte delle autorità politiche.

Già in una raccolta di «*Episcoporum petitiones de impedimentis residentiae tollendis*», presentata a Paolo III nel dicembre 1540, oltre alle richieste generali di togliere privilegi, esenzioni ed abusi, si faceva presente, al punto 17, la situazione particolarmente dura dei vescovi dei territori pontifici nei riguardi delle autorità politiche⁸.

La richiesta, riportata in epigrafe all'inizio di questo capitolo, era stata ritenuta giustificata dallo stesso Paolo III il quale l'aveva accolta, sia pur condizionatamente, nel punto 37 della bolla di riforma «*in favorem ordinario-rum*», *Superni dispositione consilii*, bolla che in realtà non venne mai promulgata⁹. Era stata poi inserita nel can. 20 di riforma della XXIV sessione tridentina sulla giurisdizione ordinaria dei vescovi nelle cause di prima istanza pertinenti al foro ecclesiastico¹⁰:

... Legati quoque, etiam de latere, nuntii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praeripere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant; alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem partibus illati teneantur.

⁸ *Concilium Tridentinum*, IV, p. 483.

⁹ *Concilium Tridentinum*, IV, pp. 494-95: «Quodque nostri et dictae Sedis etiam cum facultate legati de latere nuntii de his, quae ordinariis competunt, aut etiam legati, etiam de latere, necnon gubernatores et quicumque alii magistratus civitatum et locorum nobis et eidem Sedi immediate subiecti de his, quae ad iurisdictionem episcopalem spectant, se intromittere nequeant...».

¹⁰ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 748-49.

È interessante che alcuni anni dopo la conclusione del Tridentino, nel 1570-71, venga compilata ancora una lunga lista di «Impedimenta» che paralizzano il governo episcopale nella diocesi di Bologna, lista del tutto analoga a quelle pre-tridentine alle quali pare direttamente richiamarsi a dimostrazione che il Concilio stesso era rimasto in gran parte senza attuazione. Gli «Impedimenta» vengono suddivisi in alcuni elenchi particolari: *ab Urbe, a principibus circumvicinis, a legato vel governatore, a regimine Bononiae, ab hospitalibus et piis locis, a canonicis, a regularibus.*

Numerosi e fondamentali sono in questo memoriale gli «impedimenta» che vengono denunciati come derivanti dalla Santa Sede e dai rappresentanti del governo pontificio: la giurisdizione del vescovo è menomata con l'invio di commissari speciali investiti di questioni ecclesiastiche, con la sottrazione al medesimo della collazione dei benefici e delle cause in prima istanza, con l'intervento continuo dei legati e dei governatori in problemi puramente religiosi e di disciplina ecclesiastica, con procedimenti contro i sacerdoti e perfino con interventi diretti contro il vescovo e i suoi ufficiali.

Ab Urbe. Si è mandato il commissario sopra li beni delle chiese enfiteutici, il che non solo è preiudicio del foro episcopale, ma contro i concili di Trento et di Ravenna, essendo già in Bologna deputati li iudici et eretto il tribunale come si sa et confermato con breve apostolico.

Il medesimo commissario è stato deputato sopra li legati pii, il che de iure et consuetudine spetta al Vescovo come protettore de poveri di Christo.

Vengono alle volte commissioni de collationi de beneficii ad altri, che al Vescovo, il che è gran preiudicio, come fu quella di Gaggio...

Si levano cause in prima istanza al foro ecclesiastico et si da per adiunto al vicario tutta la Rota; il che contradice al concilio; però si dia adiunto uno de iudici sinodali o uno solo della Rota, o altri che convenghi col vicario.

Commettono spesso alli governatori et legati cose che spettariano totalmente all'Ordinario come ultimamente fu dell'osservanza del bando della Quaresima che ne scrissero anco all'auditore del Torrone, et altre volte la cosa delli Hebrei che la commiserò al

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

governatore et mandarono anco commissario a posta et similia.
Fu già permesso al governatore altre volte che mandasse il bando generale dove si diceva dell'andare a monasteri di suore, del spasseggiare in chiesa, osservanza de le feste et altre cose che tutte spettano all'Ordinario.

Si solevano altre volte commettere *si in evidentem* a diversi dottori fatti in preiudicio delle chiese, de quali rare volte l'Ordinario ne havea notitia; si desideraria che quelli di Roma non li concedano se prima non intendano il parer dell'Ordinario.

Altre volte vengono unioni de beneficii a congregatione in grave preiudicio del Vescovo et della città come ultimamente la pieve di Pontecchio.

A legato vel governatore. Mandano bandi ne quali si contengono cose ecclesiastiche spettanti all'Ordinario come de monasteri, del spasseggiare in Chiesa.

Mandano bandi che si festificano delle feste che non sono comprese nel bando del vescovo etiam a chiese de suore sottoposte al Vescovo.

Danno licenza alli canta in banchi di cantar etiam in die festo contra l'ordine del Vescovo.

Di recitare commedie et fare spettacoli etiam in die festo.

Di fare mascherate la notte dell'Epifania, et anco il primo giorno di quaresima.

Fanno sonare la campana di S. Petronio per morti contra gli ordini del Vescovo.

Danno licenze di questuare a luoghi pii.

Mandano bandi di cose etiam legieri, ne quali sono comprese persone ecclesiastiche ancora, etiam sub pena corporali.

Mandano cittationi a persone ecclesiastiche inscio episcopo per cavamenti et altre cose legieri et ancor ne vengono contra il Vescovo.

Permettono che si affiggano citationi criminali alle porte delle chiese.

Commettono cause ecclesiastiche alli auditori secolari etiam all'auditor del Torrone.

Fanno decreti alle volte contra il foro episcopale come ultimamente quello dell'abilitatione de giuramenti.

Inhibiscono spesse volte il vicario del Vescovo.

Sottoscrivono alcune volte cose da stamparsi et delle stampate di vendersi, il che spetta al Vescovo e alla Santa Inquisitione.

Non solo citano preti pro informatione curiae secularis et li fanno esaminare, ma spesso anco li fanno carcerare.

Danno salvicondotti alle volte alli banditi dal foro episcopale come ultimamente a Gasparone delle Agochie.

Fanno alle volte inviare le processioni senza aspettare il Vescovo.

La situazione si era acuita con l'arrivo, alla fine del 1566, di un nuovo governatore, il genovese Giovan Battista Doria in sostituzione di Francesco Bossio che era stato vicelegato del Borromeo nella sua legazione bolognese¹¹. Tutto il periodo del suo governatorato, terminato nel gennaio 1570, fu caratterizzato da una opposizione violenta all'opera del vescovo, opposizione non personale ma basata su un diverso modo di concepire i rapporti tra il governo spirituale e quello secolare. Come tutti i governatori all'inizio delle loro funzioni il Doria preparò un «bando generale» nel quale, in particolare nei punti 3, 4 e 5 (sulla disciplina e il silenzio all'interno delle Chiese, sulla chiusura delle monache, sull'osservanza dei giorni festivi) si toccavano problemi sui quali il Paleotti aveva già emanato proprie disposizioni nel suo primo anno di attività episcopale.

Il vescovo scrive allora al cardinale Alciati, capo della congregazione del Concilio, per avere il parere della congregazione sulla discrepanza tra questo bando — che per caso gli era capitato tra le mani prima della pubblicazione — e le norme tridentine. Contemporaneamente scrive al pontefice che se l'atteggiamento del governatore poteva essere comprensibile in età pre-tridentina, non lo era più nel momento in cui il vescovo era presente e governava di persona il suo gregge¹²:

Da poi ch'io venni alla residenza di questa chiesa che piacque a V. S.tà di darmi, ho atteso ad ordinare varie cose secondo che Iodio mi ha concesso et particolarmente quelle che ella ha costituite, così del stare devotamente nelle chiese, et osservanza delle feste, et come della disciplina regolare delle monache et altre simili. È piaciuto a S. Divina Maestà con il S.mo esempio di V. Beat.ne di dare tale aumento a queste sante opere, quale ella potrà intendere da ciascheduno di qua. Hora poi che questi ordini a laude di Dio hanno preso assai buon corso, pare che il volere fare altre provisioni con diverse pene o modi, non possa partorire se non detrimento et però havendo disegnato mons. governatore

¹¹ Cfr. Katterbach, p. 97.

¹² G. Paleotti a Pio V, 10 maggio 1567.

di publicare certo bando sopra questi capi mosso come credo dall'esempio di alcuno de suoi predecessori che inanti al concilio et in absentia delli ordinarii hanno messo mano nelle cose episcopali, mi è parso debito et scarico della mia coscienza di far sapere alla S.tà Vostra acciò che quella ordini sopra ciò quello che li parerà, giudicando io per molti inconvenienti non essere cosa profittevole al fine che habbiamo circa queste opere, anzi forse repugnante alli decreti del Concilio del che me rimetto alla sacra congregazione, et a quanto parerà alla S.tà Vostra di comandarmi...

Nonostante l'opposizione del Paleotti il bando fu puntualmente pubblicato dal governatore. Queste lettere non solo non ottennero alcuna risposta, ma servirono a insinuare nell'ambiente curiale dubbi sulla lealtà e sull'obbedienza del Paleotti nei riguardi della Santa Sede e del pontefice. Avvertendo questo crescere di diffidenza, egli scriveva al card. Morone, divenuto dopo la collaborazione in concilio il suo principale punto di riferimento per i più gravi problemi del suo episcopato, chiedendo consiglio ed esponendo apertamente il suo atteggiamento nei confronti del pontificato di Pio V, di devozione e ammirazione personale, ma di malcontento per il comportamento dei ministri del papa e per il modo con cui i vescovi sono trattati da essi, senza alcun riguardo per la loro dignità¹³:

... Da l'altro canto non posso negare che alcuni suoi ministri o con sinistre relationi, o con imaginationi senza fondamento, o come si sia, mi dieno poca causa di satisfarmi di loro, et questo non è cosa nova, ma da poi ch'io venni alla residenza, continuamente sempre si è perseverato in questo o dall'uno ministro o l'altro, onde non mi è stata di molta admiratione l'intendere la interpretatione ch'è data alle mie lettere sopra quei bandi perché la vedo conforme all'altre cose. Io sono stato qui alle volte senza haver mai havuto risposta ad alcuna mia lettera tre mesi continuo; hora anchora a molte mie lettere si fa il medesimo. È vero che da un pezzo in qua mi astengo di scrivere più che posso. Ad alcune altre poi con che parole rigide mi sia stata data risposta, tuttavia si può vedere et legere. Lasso stare che ogni relatione che viene fatta costì o di me o di mie administrationi in male subito vedo che è appresa senza pure intenderne da me il fatto, come se

¹³ G. Paleotti al card. Giovanni Morone, 7 giugno 1567.

io non attenda qui ad altro che a male operare, et dove nell'altre città si suol pigliare informazioni di cittadini dal vescovo, qui tocca al vescovo sempre a difendersi, né mai gli è dimandata informazione pur di se stesso. Quando io ho scritto de i bandi di simil cosa l'ho fatto mosso puramente dal debito mio et con consiglio, et tuttavia che mi ricordo haverlo fatto, ne sento consolatione nell'animo parendomi haver sodisfatto all'ufficio mio deducendo le cose a notitia, et rimettendo la deliberatione con ogni sommissione a superiori...

La situazione si aggravò sempre più nel secondo semestre del 1567 e nei primi mesi dell'anno seguente. Il governatore non si limitò infatti a enunciazioni legislative, come quelle contenute nel bando emanato, ma tradusse queste in provvedimenti concreti lesivi non solo della giurisdizione del foro episcopale ma dell'autorità stessa del vescovo. Già nell'aprile del 1567 aveva fatto incarcerare — non si conoscono i motivi — il notaio episcopale che redigeva gli atti delle visite; nei mesi successivi si susseguirono ordini di carcerazione di chierici, sequestri di beni ecclesiastici e di pagamenti, avocazioni di cause dal tribunale ecclesiastico a quello civile, inibizioni ai ministri della curia episcopale a non procedere in questioni ecclesiastiche e spirituali, permessi di frequentare monasteri di monache in deroga alla clausura, indizioni di processioni (questione non puramente formale essendo le raccolte di elemosine per monasteri e luoghi pii legate principalmente alle processioni).

Nel marzo del 1568, partecipando con interesse all'inizio dei conflitti giurisdizionali in Milano, il vescovo di Bologna si confidava con il Borromeo sull'intollerabilità della situazione in cui anch'egli veniva a trovarsi¹⁴:

...non mi abbandoni con le sue sante orationi, essendone ogni ora più bisognoso, non solo per questo peso ordinario et troppo grave alle mie spalle, come per altri accidenti che in mille modi cercano di allontanarmi di qua, et io desidererei pur servire Sua Divina Maestà in questo luogo, dove mi ha chiamato, sin che posso et ad essa piaccia.

¹⁴ G. Paleotti a Carlo Borromeo, 3 marzo 1568.

Nel maggio successivo il Paleotti si reca al concilio provinciale di Ravenna: al suo ritorno trova moltiplicati i decreti e le esecuzioni contro gli ecclesiastici ed è impedito ad applicare gli stessi decreti del concilio provinciale. Mentre di questo informa il metropolita e arcivescovo di Ravenna, Giulio della Rovere, chiedendo anche notizie delle relazioni esistenti in quella diocesi tra l'ordinario diocesano e il presidente della Romagna, rappresentante del governo pontificio, e invocando pure un suo intervento presso la curia, sottopone come l'anno precedente il problema alla congregazione del Concilio. Dapprima informa particolareggiatamente il cardinale Alciati della situazione bolognese perché ne riferisca in congregazione e la sottoponga a discussione. Questi risponde invitando a cercare un compromesso con il governatore; il Paleotti riscrive il 9 di giugno riferendo sul fallimento del suo tentativo di compromesso: il governatore non ha accettato due soluzioni proposte, cioè di non fare nei bandi menzione particolare degli ecclesiastici usando parole generali comprensive di tutti o di far pubblicare bandi specifici contro gli ecclesiastici dalla curia vescovile, «dicendo che suoi predecessori hanno fatto altramente et che si trova come in questo possesso, et che questo è un impedire il governo di questa città»; la congregazione sappia che il vescovo non vuole intralciare per nulla il governo civile «bastando a me d'haver fatto sapere quel che mi occorre per la iurisdictione episcopale et li decreti del Sacro Concilio rimettendomi nel resto liberamente a quanto mi sarà comandato non premendo io in questo se non quanto parmi che ricerchi il debito mio, sì come voglio anco credere che medesimamente facci mons. governatore per conservatione dell'officio et autorità sua». Nel silenzio della congregazione e continuando il governatore a sostenere il potere secolare e il Paleotti ad appellarsi alla riforma tridentina senza che la questione facesse un solo passo avanti, il vescovo scriveva ancora alla fine di giugno al cardinale Alciati non limitandosi a riproporre il problema generale ma inviando alla congregazione, per

ottenere più facilmente risposta, una serie di quesiti compilati secondo la prassi dei tribunali ecclesiastici:

Ut tollantur omnes occasiones quae saepe contingunt, disputandi inter officiales Ill.mi episcopi Bononiensis et R.mi gubernatoris, et ne iurisdictiones invicem confundantur, atque omnia quiete peragantur, supplicatur declarari ab Ill.mis DD.VV. an infrascripta pertineant ad auctoritatem D. Gubernatoris, pro ut R.ma D.sua pretendit et facit:

1° Quia precipit quandoque aliquos dies publice festicari, qui non sint de precepto ecclesiae, nec de consuetudine civitatis, etiam ad instantiam monialium, et ignorante vicario et quandoque etiam contra prohibitionem factam ab eodem vicario.

2° Fiunt citationes et executiones contra regulares et clericos sub variis poenis, et vocantur ad tribunalia secularia, non admonito prius ipso vicario episcopi, qui eodem modo cogeret illos ad satisfaciendum, id quo de iure tenetur si esset premonitus; fiunt etiam citationes et protestationes de mandato gubernatoris contra personam Ill.mi episcopi, illo nullo modo premonito.

3° Fiunt proclamata et banda, ex diversis causis et plerique levis contra ecclesiasticas personas et quandoque apponuntur poenae etiam corporales.

4° Dat quandoque facultatem quaerendi elemosinas per dioecesim Bononiensem sine licentia vicarii mandando eas colligi sub diversis poenis pro personis, et locis subiectis episcopo et eo inconsulto.

5° Committit causas ecclesiasticas appellationum interpositarum a sententia vicarii auditoribus suis laicis, et causas etiam introducendas contra clericos et quandoque advocat commissas, et inhibet et alia huiusmodi multa.

6° Affiguntur citationes pro causis criminalibus, etiam ubi agitur de poena mortis, valvis parochialium ecclesiarum in dioecesi, in quibus solebantur apponi tantum bullae indulgentiarum et iubilei et similes.

7° Permissi fuerunt saepe recitatores comediarum, circulatores, prestigiatores et cingari, et alii similes tam festivis quam aliis diebus reclamante etiam vicario.

Inserito nel foglio contenente questo documento è un piccolo biglietto autografo del Paleotti che manifesta la sua linea difensiva nella causa che egli propone alla congregazione:

Advertatur ad bullam Pii 4 in qua reducit omnes facultates, privilegia et mare magnum et similia ad limites concilii Tridentini. Et consideretur pro dubiis quae transmittuntur.

È un richiamo alla bolla *In principis apostolorum sede* del 24 febbraio 1565, bolla che rappresenta forse il più alto punto di aderenza del papato al Tridentino con la cassazione di tutti gli atti emanati da Pio IV stesso e dai predecessori, in favore di qualunque persona od ente, che fossero in contrasto con le norme del concilio¹⁵. In realtà questa adesione era stata certamente indebolita dalla successiva bolla di Pio V del 16 maggio 1567 *Etsi mendicantium ordines*, nella quale il papa domenicano restituiva agli ordini mendicanti gran parte dei privilegi e delle esenzioni del passato¹⁶. Infatti, anche se si trattava solo del rapporto tra vescovi e regolari, in realtà era un primo grave colpo inferto in generale ai poteri dei vescovi come erano stati delineati nel Tridentino.

È facile quindi capire come la reazione di Roma alle richieste del Paleotti fosse ancora più rigida del passivo silenzio dell'anno precedente. Non ci si limita a non rispondere, a rifugiarsi nelle insinuazioni e alla diffidenza, ma si passa a rimostranze dirette per il ricorso alla congregazione del Concilio e all'approvazione aperta dell'operato del governatore. Ciò si verifica sia in un colloquio tra il cardinale nipote Bonelli e l'agente del Paleotti a Roma, Luigi Amorini, avvenuto ai primi di giugno del 1568, sia con una lettera diretta dallo stesso Bonelli al governatore Doria «la quale è una canonizatoria delli meriti et virtù sue in proposito di questi bandi dicendoli che N.S. vuole che habbia la medesima, et maggiore autorità

¹⁵ *Magnum Bullarium Romanum*, VII, pp. 277-79 (La bolla è posta in appendice anche a varie edizioni dei decreti tridentini): «...quod eadem omnia et singula privilegia, exemptiones, immunitates, facultates, dispensationes, conservatoriae, indulta, confessionalia, mare magnum et aliae gratiae in his omnibus et singuli, in quibus illa statutis et decretis concilii huiusmodi contrariantur, ipso iure revocata, cassata et annullata, ac ad ipsius concilii terminos atque limites reducta sint et esse censeantur; nec quicquam adversus ipsa decreta et statuta, quominus ubique et apud omnes observentur, in aliquo suffragari posse, sed ea perinde haberi et reputari debere, ac si numquam emanassent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus, ac etiam statuimus et ordinamus...».

¹⁶ *Magnum Bullarium Romanum*, VII, pp. 573-584.

de suoi predecessori, et che publichi quanto le pare, et che tenerà memoria del valor suo. . .», come riferisce il vescovo al suo agente allegando una lunga lettera da consegnare personalmente al cardinale Bonelli dopo averla sottoposta al giudizio del Morone. In questa lettera il vescovo cerca anzitutto di togliere qualsiasi ombra di discordia personale nel contrasto tra lui e il Doria, il quale del resto dal Paleotti stesso ha ricevuto gli ordini minori e l'ordinazione sacerdotale: si tratta di un «disparere di giudizio, come accade tutto il giorno in ogni collegio e congregazione del mondo», disparere aggravato dagli ultimi atti del governatore contro gli ecclesiastici e dal fallimento di ogni compromesso; il vescovo responsabile dei suoi poteri di fronte al Tridentino e al recente concilio provinciale di Ravenna si è rivolto alla congregazione del Concilio, dopo aver informato il metropolita, non per ribellione, ma per sapere che cosa avrebbe dovuto fare secondo il proprio dovere¹⁷:

...et V.S. Ill.ma considererà quante volte mi è accaduto sin hora di scrivere a lei, alla Sacra Congregatione per cose tutte pertinenti alla iurisdictione mia, hora con religiosi, hora con preti et monache, hora con li S.ri Quaranta, hora con altri potrà vedere che nel medesimo modo ho proceduto; hora in questo non so vedere perché simili officii debbano essere rappresentati, et creduti così sinistramente che si faccia per ragiri, altrimenti seria un mettere in desperatione li vescovi, et in preda de secolarii et de magistrati, che non potessero dire la ragione sua, né posso credere che questo sii d'intentione di N.S.re perché quando un Vescovo scrive delle cose occorrente a S.S.tà o alla Sacra Congregatione come ho fatto io, non conosco che errore possa essere questo, et perché più tosto non debba essere grandemente commendato sebbene avesse il torto in quello che pretende...

Se un anno prima la situazione appariva difficile ma circoscritta prevalentemente ad opposizioni nate nell'ambiente bolognese, che intralciavano sì ad ogni passo la riforma ma non la paralizzavano del tutto, provocate dai ministri ma non coinvolgenti la responsabilità di Pio V,

¹⁷ G. Paleotti al card. Michele Bonelli, giugno 1568.

ora con la chiara, precisa e diretta presa di posizione del pontefice si rivelava assolutamente insostenibile impedendo concretamente qualsiasi appello alla Congregazione e tramite questa, al Tridentino. Ciò non implicava solo difficoltà di rapporti tra potere spirituale e temporale, ma privava il vescovo di ogni effettiva autorità e potere sul clero ed i fedeli, impedendo qualsiasi riforma. Gli oppositori alla riforma, vedendo che Roma dava sempre torto al vescovo, si facevano più audaci: «scorgendo che l'autorità mia viene ogni dì diminuita, et tanto più si fanno scorretti», scriveva il Paleotti¹⁸ aggiungendo di non saper più che dire o che fare e di trovarsi così costretto all'immobilità: «...V'havrei d'aggiungere che le cose qui della nostra Chiesa così materiale come spirituale stanno pur nei termini de prima come se non fusse fatto Concilio...»

Come se non fusse fatto Concilio. Sono press'a poco le stesse parole che egli riprende alcuni giorni più tardi nella lettera, già riportata, a Carlo Borromeo, nella quale veniva affermata, accanto all'analisi della disastrosa situazione finanziaria, la radicale impossibilità di ogni azione di riforma («...ogni giorno ricorrono a Roma, né so che mi fare, perché mi trovo come tronche le braccia, et dove si deveria procedere oltre nella riforma; vedendomi le persone trattato in questo modo, pigliano ardire ad ogni malitia») e la decisione di recarsi a Roma per sciogliere questi nodi. La risposta positiva di Carlo Borromeo, il quale precedentemente si era sempre dichiarato contrario a qualsiasi abbandono anche temporaneo della residenza, fa proprio perno su questo motivo affermando che il viaggio a Roma del Paleotti può essere utile non solo per la Chiesa di Bologna ma per la riforma della Chiesa universale:

... possiamo sperare che questa sua andata gioverà non solo al particolare della sua Chiesa, ma all'universale degli altri vescovi residenti, poiché N.S. intenderà da lei molti impedimenti et disturbi che patiscono in far l'offitio loro, et sarà fatto capace

¹⁸ G. Paleotti a mons. Alfonso Binarino, 3 luglio 1568.

della verità, che forse per indirette vie fin qui gli è tenuta nascosta.

Alla fine di luglio, con l'approvazione del Borromeo ed in seguito a ripetute sollecitazioni del cardinale Morone, il vescovo di Bologna chiede al pontefice il permesso di recarsi a Roma alla fine dell'estate per ritornare poi alla residenza prima dell'inizio della quaresima del 1569.

Pio V decise la costituzione di una commissione per lo studio del problema composta dal vescovo di Bologna stesso e dai cardinali Francesco Alciati e Giovan Paolo Chiesa, riservandosi personalmente la decisione definitiva sulle questioni esaminate. Su queste basi, scrive il Paleotti al Borromeo confermando che la sua impostazione non è circoscritta ai problemi bolognesi, è possibile sperare di raggiungere una chiarificazione dei rapporti tra i due poteri utile non solo per i vescovi dello Stato della Chiesa, ma per tutti i vescovi degli Stati secolari¹⁹.

I principi a cui si appella il Paleotti nella sua linea difensiva sono sostanzialmente quelli già da lui espressi nel ricorso inviato da Bologna alla congregazione del Concilio, presentati con maggior forza in un breve memoriale: le potestà dei legati sono tradizionalmente ampissime, anche nei riguardi delle cause ecclesiastiche e spirituali, ma quelle dei governatori sono sempre state interpretate come ristrette al governo temporale; anche se la loro interpretazione poteva essere stata un tempo estesa nel

¹⁹ G. Paleotti a Carlo Borromeo, da Roma 8 gennaio 1569: «Da poi ch'io sono qui, più volte mi sono doluto, ma con poco frutto, delli molti aggravii et usurpationi, che si fanno della iurisditione episcopale delli governatori di S.S.tà nello Stato ecclesiastico contro li decreti del concilio et bolle apostoliche; pur alfine è piaciuto a S. Beat.ne di commettere a dui cardinali et a me che insieme ci consideriamo... Sopra di che io ho messi insieme alcuni capi, quali ho havuti in facto con nostro governatore a fine che di questi, con altri che si aggiungeranno, se ne avesse a fare una ordinatione chiara da N.S. di quello che avesse da osservarsi in tutto lo Stato ecclesiastico et si levasse l'altercatione continua, che dura tra questi governatori et li vescovi, potendosi anco sperare che simile ordine non potesse essere se non di giovamento alla iurisditione delli altri vescovi nello Stato di secolari...».

senso più ampio, ora esse devono esercitarsi nei limiti fissati dal Tridentino:

Sed quomodocumque eorum facultates olim se habuerint et illi eas exercuerint, clarum est ex concilio Tridentino eas contra ordinationes in causibus ibi expressis non admitti, nisi specialiter Sanctitas Sua deroget concilio Tridentino, quod loquitur in speciem de facultatibus quae illis concedi solent, et illas moderatur. Ad haec accedit bulla Pii 4 de anno 1565 martii, redigens omnia privilegia, facultates et similia ad limites Concilii, prout in ea.

A dimostrazione di questa affermazione il Paleotti allega l'esplicita condizione posta nelle facoltà concesse al Borromeo anni prima, all'atto della sua nomina a legato di Bologna, di esercitarle «iuxta tamen decreta concilii Tridentini quibus nullatenus intendit derogare». Sul problema delle facoltà dei legati pontifici si ritornerà più avanti: in questo momento il Paleotti non pensava che anche questa limitazione delle facoltà nei termini fissati dal Concilio potesse, almeno dal punto di vista teorico, essere messa in discussione, come accadrà invece più tardi; egli voleva che fosse chiarito l'ufficio dei governatori come puramente temporale e ne fossero ben specificati i limiti nel rispetto del Tridentino.

Questa impostazione di principio contrastava con l'indirizzo che Pio V aveva voluto dare alla questione. Occorre infatti sottolineare che il papa aveva già escluso dal giudizio su di essa, non senza intenzione, l'organo costituzionalmente competente a giudicare problemi relativi all'attuazione del Tridentino, cioè la congregazione del Concilio. La formazione di una commissione consultiva particolare e l'avocazione a sé della decisione finale erano una chiara manifestazione della volontà di non porre il problema in termini generali, ma su di un piano giuridico-politico più particolare. Secondo questa linea Pio V ascoltando i punti controversi, fissati dai tre cardinali, ai primi del febbraio 1569, espresse la propria decisione, non sul piano dei principi, ma sul piano del compromesso, venendo in gran parte incontro alle richieste del Paleotti, ma cercando di mantenere i problemi nei limiti del caso con-

creto rappresentato dalle controversie bolognesi. Il documento presentato dalla commissione al pontefice, stilato in 22 punti, *Consideranda pro episcopis et gubernatoribus in statu ecclesiastico*, con le decisioni espresse «viva voce» da Pio V riportate in margine, rappresenta il risultato — almeno in linea teorica, poiché nella realtà le cose andranno poi diversamente — della missione romana del Paleotti ed anche la chiave per capire la posizione del pontefice rispetto ai problemi proposti:

Indictio ad episcopum, executio spectat ad utrumque

1 - Videretur convenire, quod gubernatores in statu ecclesiastico non possint iubere ullos dies publice festificari qui non sunt de precepto ecclesiae, sed hoc spectet ad episcopum.

Servetur Concilii decretum; nisi in causis delegatis ei a papa

2 - Quod in civilibus non fiant ad illis citationes nec executiones contra ecclesiasticas personas, nisi requisito prius episcopo et eo negligente, iuxta decretum Concilii.

Remittatur ad episcopum nisi in casibus iure permissis atque in atrocioribus

3 - Quod in criminalibus possint procedere contra clericum si inveniatur in habitu laicali in crimine, donec constet legitime eum talem clericum esse qui gaudeat privilegio fori, et tunc remittatur ad episcopum.

In causis haeresis, ecclesiasticis et mixtis possunt affigi in aliis non possunt

4 - Quod citationes criminales non affigantur valvis ecclesiarum.

In respicientibus universale gubernium comprehendantur etiam ecclesiastici de consensu episcopi, et in exequendo in particularibus bannorum executio remittatur episcopo. Tamen clarius intelligendum a S.mo

5 - Quod proclamata et banna generalia quae ab iis fiunt non nominent ecclesiasticas personas, aut si illae nominandae sunt, addatur de consensu episcopi, et in procedendo deinde servetur decretum concilii de quo supra.

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

- | | |
|--|--|
| Possunt committi etiam laicis ad referendum gubernatori | 6 - Causa appellationum ecclesiarum si sint ab iis committendae, committentur deputatis in synodo iuxta decretum Concilii. |
| Servetur decretum Concilii | 7 - In causis ecclesiasticis non inhi-beant, nec advocent commissas, aut alia ratione se ingerant, nisi post diffinitivam iuxta Concilium et quatenus id habeant in facultatibus. |
| Placet, nec episcopus ipse id committat nisi pro pauperibus civitatis et dioecesis | 8 - Non possint dare licentiam questuandi alicui, nec colligendi elemosinas per civitatem aut dioecesim sub quocunque pretexto inscio episcopo. |
| Episcopus etiam datam ab illis rescindat; in aliis diebus gubernatores eos non admittant | 9 - Diebus festis non dent licentiam recitandi commedias nec circulatoribus, nec prestigiatoribus aut similibus. De aliis diebus cogitetur. |
| Servetur consuetudo | 10 - Gubernatores qui non sunt episcopi non benedicant incensum in missa, nec circulum faciant cum canonicis. |
| | 11 - Facultates quae illis concedi solent, declaretur expresse quod intelliguntur reductae ad limites Concilii iuxta bullam Pii 4 ut non liceat illos excedere, nisi specialiter aliud mandaverit Sanctitas Sua iuxta negocia occurrentia. |
| Ad fenestras quando-cunque volent; intus autem convenient cum gubernatore | 12 - Episcopi possint semel singulis mensibus visitare omnes carceratos, ingre-diendo carceres cum praesentia aliquorum sacerdotum seu religiosorum, quorum aliqui sint deputati ab ipso gubernatore, et providere ne carceratis desint necessaria in spiritualibus et temporalibus. |
| Placet | 13 - Coniunctim episcopi et gubernatores moderentur excessus pomparum, et superfluum luxum populorum in victu et vestitu. |

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

- | | |
|--|--|
| Placet | 14 - Processiones publicae in quibus convocatur clerus non indicantur a gubernatoribus sed ab episcopis, et gubernatores ipsi ab episcopis invitati ad eas accedere debeant nisi ex legitimo impedimento. |
| | 15 - Moneantur etiam gubernatores ut quo frequentius possunt sacris concionibus, et divinis officiis in ecclesiis intersint, quoniam illorum exemplo et magistratus civitatis et reliquus populus ad religionem magis excitatur. |
| Placet | 16 - Item moneantur ut ab episcopis requisiti in his quae spectant ad inducendos bonos mores in populo et corrigendos abusos, seu ad augendam devotionem, pietatem, cultum divinum et religionem, operam suam et auxilium prompte efficaciterque impertiant. |
| De ingressu nihil caveatur; de capiendo prout de iure | 17 - Executores et biroarii gubernatorum non ingrediantur ecclesias cum sclopiis, balistis, et armis hastatis; nec etiam aliquem capere aut detinere possint nisi in casibus iure permissis, aut de speciali mandato S.mi D.Nostri. |
| Permittitur inspicere, sed non exhumari, nisi de licentia episcopi | 18 - Corpora occisorum quae iam sunt illata in ecclesiam, non possint de mandato gubernatorum expoliari aut detegi pro inspicendis vulneribus minusque exhumari nisi de licentia episcopi. |
| Anatomia haec nullo modo permittatur | 19 - Pro facienda etiam anatomia corporis humani, causa studiorum, requiratur licentia episcopi. |
| Servetur decretum concilii | 20 - Non liceat gubernatoribus celebrare missas nec in palatio nec in alio loco non consecrato, nisi prius visitetur et approbetur ab ordinario. |

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

- Servetur bulla
- 21 - Causae hebraeorum et excessus pertineant ad forum episcopi iuxta bullam S.mi D.Nostri, nec gubernatores in his se ullo pacto interponant.
 - 22 - Quae dicta sunt de gubernatoribus, eadem locum habeant in quibuscunque aliis officialibus secularibus, nisi specialiter aliud in mandato habeant a S.mo D.Nostro.

Consideretur etiam an adhibenda sit aliqua distinctio inter gubernatores et vicelegatos et an episcopi qui sunt cardinales debeant frui aliquo maiore privilegio cum sint corporis papae et praesertim quando resideant. De praecedentia etiam inter eos consideretur quod observandum sit.

Il vescovo di Bologna non poteva essere entusiasta dei risultati ottenuti, ma solo moderatamente soddisfatto. Punti essenziali come ad esempio quelli relativi alla necessaria rivalutazione della funzione dei giudici sinodali, al diritto d'asilo venivano risolti negativamente. Non si aveva soprattutto alcuna risposta al punto n. 11 implicante l'affermazione generale della subordinazione delle facoltà dei governatori — cioè in effetti di tutte le autorità dello Stato secolare pontificio, tranne il pontefice e i suoi legati — alle norme Tridentine: secondo l'impostazione che Pio V aveva dato alla commissione, anche queste ultime decisioni evitano, come si è detto, di toccare il problema generale dei rapporti tra vescovi e autorità secolari per fare solo riconoscimenti e concessioni particolari. Questa è in sostanza anche l'impressione che il Paleotti comunica al Borromeo alla vigilia della sua partenza da Roma: non parla più dei problemi dei vescovi dello Stato pontificio, o ancor più in generale dei vescovi residenti, come nelle lettere precedenti, ma si dichiara soddisfatto dell'atteggiamento del pontefice nei suoi riguardi, dei poteri speciali per la riforma ricevuti con brevi particolari, e del chiarimento dei punti controversi con il governatore, chiarimento che dava speranza di una maggiore tranquillità per l'avvenire.

Purtroppo anche questa speranza si dimostrò presto infondata. Il vescovo appena ritornato a Bologna trasmise al governatore, secondo l'ordine ricevuto dal pontefice, una scrittura che riportava in 14 punti le decisioni di Pio V lasciando da parte le questioni rimaste irresolute, ambigue o inattuali, come egli scriveva trasmettendone copia ai cardinali Alciati e Chiesa.

Ma non era certo sui particolari che si appuntava l'attenzione del governatore: il fatto era che egli negava qualsiasi validità a quel documento e si faceva forte di approvazioni ricevute direttamente da Roma.

A questo punto il vescovo si sente colpito anche personalmente, quasi beffato. Scrive ai cardinali Chiesa ed Alciati raccontando dettagliatamente gli avvenimenti e chiedendo un loro provvedimento immediato, essendo essi garanti delle decisioni pontificie, per eliminare lo scandalo insopportabile. Comunica l'avvenuto al cardinale Morone con accorate parole, chiedendo il suo intervento in forza dell'autorità e del prestigio di cui gode — con indiretto richiamo alle funzioni di presidente svolte in Trento — per difendere la sua autorità episcopale e chiarire le ragioni dell'opposizione pontificia. Chiede direttamente questo chiarimento anche a Pio V «...quando questo sia mente della S.tà V. io taccio et solo la prego a chiarirmi bene del modo che ho da tenere per l'avvenire, che sempre l'obedirò, quando ancho sia altrimenti la supplico humilmente di fare quella provvisione che si aspetta dal sapientissimo iudicio suo...»²⁰. Se il tono della lettera al pontefice è forte ma ad un tempo umile e devoto, il breve biglietto che egli indirizza al responsabile del concreto governo dello Stato della Chiesa e della politica ecclesiastica del papato, il cardinale nipote Michele Bonelli, mette a nudo la tensione spirituale del vescovo di Bologna con una forza che trova il proprio limite solo in un sofferto e ad un tempo sferzante richiamo alla carità cristiana²¹:

²⁰ G. Paleotti a Pio V, 4 maggio 1569.

²¹ G. Paleotti al card. Michele Bonelli, stessa data.

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

De modo che habbia tenuto mons. governatore meco nonostante gli decreti del Concilio et ordini espressi di N.S., V.S. Ill.ma ne sarà raguagliata dall'Ill.mo Card.le Chiesa, et perché alcuni indicano che ciò naschi per lettere di V.S. Ill.ma che fomentino detto monsignore in questi suoi modi, però io la supplico per charità cristiana, se non per altro, che mi chiarischi bene il fatto facendomi sapere se tiene alcuna sinistra opinione di me, ch'io sono per giustificarla, altrimenti ch'ella voglia pigliare tal ordine in questa materia ch'io possi essercitare l'officio mio con quella autorità, et dignità che si conviene.

Anche queste prese di posizione non ebbero alcun effetto. Nulla poté fare il cardinale Morone: nonostante la sua autorità e il prestigio di cui godeva sul piano personale, la sua posizione durante il pontificato di papa Ghislieri — colui che era stato a capo del S. Officio durante il suo lungo imprigionamento in Castel Sant'Angelo e il processo per sospetta eresia sotto Paolo IV — era isolata, senza una vera possibilità di incidere nelle decisioni più importanti. La nomina dei cardinali Alciati e Chiesa come garanti dei patti stabiliti dal papa si era risolta in un completo insuccesso perché aveva svuotato di autorità l'organo ecclesiastico costituzionalmente competente, cioè la congregazione del Concilio, sostituendo ad essa non un altro organo, ma singole persone incapaci, per la loro stessa posizione, non solo di decisioni autonome, ma della stessa possibilità di interventi diretti nella questione: inutilmente ad essi ancora nel giugno successivo il Paleotti riscrisse che il governatore continuava ad ignorare volutamente la validità delle decisioni pontificie «et a certo modo se ne ride»; la loro unica possibilità consisteva in una perorazione della causa del vescovo presso il cardinale Bonelli e il pontefice: non sappiamo se ciò si sia concretamente verificato; se lo fu non ebbe certo il potere di raggiungere un qualsiasi effetto, sia pur minimo.

L'ultimo tentativo che il Paleotti decise di compiere fu quindi di chiedere l'intervento di una persona nella quale Pio V poneva la massima fiducia, una delle poche persone che potevano influire direttamente sull'animo del pontefice.

ce, il riformatore di Roma e collaboratore del Borromeo, Nicolò Ormaneto²²:

Se V.S. non si piglia a cuore questa causa, et procuri con N.S. ch'io possi esercitare l'officio mio con dignità conveniente, et in modo chiaro ch'ogni giorno non habbi a disputare et così poco siino prezzate le ragioni mie, senza poterne io sapere la causa, *non so che mi fare alla residentia*, et mi stupisco ch'a simili cose non si facci provvisione non domandando se non il giusto.

Nessuna iniziativa, nemmeno quest'ultima, riuscì a modificare la situazione o anche solo ad ottenere un chiarimento. Posto così di fronte ad una decisione ultima il Paleotti non pensa più ad una rinuncia alla sua Chiesa, ma ad una passività che gli permetta la sopravvivenza: ha fatto tutto il possibile per la difesa dei diritti episcopali — scrive nel luglio 1569 a diverse persone — ma contro ogni giustizia essi sono stati conculcati: in questo egli non può che vedere un piano misterioso di Dio alla provvidenza del quale, anche per consiglio di persone spirituali, è deciso a rimettersi totalmente senza prendere più alcuna iniziativa. Gli stessi concetti egli ripete più volte al cardinale Alciati, che continua a sostenerlo e ad esortarlo a portare avanti la sua causa: confessa da ultimo che, anche nel caso di un riconoscimento dei suoi diritti — in realtà inattuabile — il governatore avrebbe avuto sempre il potere di rendergli la vita impossibile perché nell'opera quotidiana di governo pastorale è sempre necessario avere a che fare con il governatore, specialmente negli anni, come quello in corso, di carestia e di miseria del popolo: per questo il vescovo ha giudicato essere meglio «bever questo amaro».

Di questi «amari» il vescovo di Bologna doveva berne diversi negli anni successivi e tanto difficili da sopportare che spesso egli fu costretto ad uscire, nonostante ogni sua precedente asserzione, dalla sua posizione passiva per difendere il residuo di autorità che gli restava. Ne diamo qui solo gli esempi più significativi.

²² G. Paleotti a Nicolò Ormaneto, 11 giugno 1569.

Anzitutto l'invio da Roma di commissari apostolici con poteri speciali. Di quello inviato dalla Camera per l'imposizione e la esazione della decima sul clero bolognese e di quello sugli ebrei non possiamo parlare, per brevità; diamo solo, come esempio, il caso del commissario inviato dalla Camera apostolica per la revisione delle alienazioni e delle concessioni in enfiteusi dei beni ecclesiastici. Non vi è qui la possibilità di affrontare il problema del depauperamento della proprietà ecclesiastica e del suo passaggio in mani laicali in epoca pre-tridentina, sia mediante alienazioni parzialmente o totalmente falsificate, sia con locazioni *ad longum tempus* tramutantesi spesso in proprietà con il possesso continuato: la corruzione, il nepotismo tendente a trasformare i beni ecclesiastici in patrimonio familiare avevano provocato un sistematico saccheggio delle proprietà della Chiesa²³. Il Tridentino si era posto questo problema comminando la scomunica contro gli usurpatori dei beni ecclesiastici e incaricando i concili provinciali di stabilire il modo con cui attuare la revisione delle locazioni enfiteutiche avvenute negli ultimi trent'anni²⁴. Su questa base il concilio provinciale di Ravenna aveva deciso la formazione in ogni diocesi di un tribunale per la revisione di simili concessioni, tribunale che doveva essere composto dal vicario generale, da un canonico eletto dal capitolo della cattedrale e da un sacerdote eletto dal clero²⁵. Nonostante le forti opposizioni che naturalmente si formarono in ambiente laico contro questa decisione, il Paleotti istituì, secondo i deliberati del concilio provinciale, nel sinodo diocesano successivo convocato nel giugno 1569, un tribunale che iniziò subito la sua non facile attività. Nel maggio 1570 Pio V confermò i poteri di questo collegio giudicante con un breve apposito contenente la facoltà esplicita di rivedere tutte le alienazioni

²³ Cfr. Cipolla, pp. 317-27.

²⁴ Sessione XXII *de ref.*, c. II; Sessione XXV *de ref.*, c. 13 (*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 717, 767-768).

²⁵ Mansi, 35, pp. 637-39: «De rebus ecclesiasticis non usurpandis ac male alienatis recuperandis».

e le cessioni enfiteutiche. Forti di questa approvazione pontificia i giudici presero nuovo slancio nella loro attività intimando le denunce e comminando pene. A questo punto, in piena contraddizione con la conferma concessa, da Roma venne inviato un giudice commissario straordinario, Antonio Ghini, il quale, in base a concessioni fatte dal pontefice alla fabbrica di S. Pietro avocò a sé tutta la materia e tutte le cause relative a queste revisioni sovrapponendosi al tribunale già istituito, nonostante i tentativi del vescovo di evitare questo nuovo attacco alla sua autorità.

Un regolamento dei rapporti fra le due giurisdizioni, del tribunale episcopale e del commissario, fu sancito da Pio V nel settembre 1570 con il concedere al commissario tutte le cause che non fossero già iniziate nel tribunale vescovile: questo però significava soltanto il graduale esaurimento di quest'ultimo senza un chiarimento definitivo. Si arrivò anzi ad un procedimento contro gli stessi giudici ecclesiastici, nel maggio 1571, e alla avocazione di tutte le cause da parte del commissario stesso.

Forse proprio perché Bologna era stata l'unica diocesi in cui si era tentata l'esecuzione integrale del Tridentino anche in questo campo, l'esperimento era stato avversato e si era provveduto a trasformare l'iniziativa episcopale in una nuova forma di fiscalismo statale.

Altro nodo che si venne formando nel filo dei rapporti tra vescovo e governo pontificio durante gli ultimi anni del pontificato di Pio V fu quello nato da un caso particolare attinente direttamente al governo pastorale del Paleotti, cioè dal rifiuto da parte di un canonico della cattedrale di obbedire a ordini di riforma. Già nel 1566 il vescovo aveva cercato di ricondurre alla residenza gli ecclesiastici bolognesi, che soggiornavano a Roma con incarichi minori nella curia, trovandosi, tra l'altro, fra questi alcune delle persone più preparate e data l'impossibilità in cui si trovava la diocesi di stipendiare altri collaboratori estranei, per le ristrettezze finanziarie. Fra questi era Giovan Francesco Cannobio, appartenente ad una del-

le più influenti famiglie bolognesi e dotato di forti appoggi in Roma: questi ritornò a Bologna in uno degli anni successivi — forse solo nel 1569, poiché non si ha precedentemente alcuna notizia — ma per assumere la guida dell'opposizione del clero al vescovo.

Lo scandalo scoppiò quando il Paleotti, radunati i canonici in vescovado il 25 novembre 1569, comunicò che in base ai principi del Tridentino e al decreto specifico del concilio provinciale di Ravenna²⁶ i canonici-sacerdoti dovevano, nelle festività principali, celebrare essi stessi, con turni opportuni, la messa solenne; avrebbero adempiuto alle funzioni di ministri del celebrante gli altri canonici non costituiti nell'ordine presbiterale: «Cui R.mo D.no concorditer ab omnibus fere responsum: quatenus humana fragilitas patitur. Quare R.dus D. Joannes Franciscus Canobius post haec, caeteris canonicis tacentibus, appellavit se ad S.mum D.N. et petit copiam a Caesare Beliosso curiae episcopalis Bononiae notario de praedictis omnibus, coram testibus dicta die rogato». Il *Liber secretus* del capitolo rivela che questa opposizione isolata del Canobio fu poi il giorno successivo con improvviso mutamento d'opinione adottata dal capitolo il quale decide a maggioranza di interporre appello contro il precetto del vescovo: di fronte all'opposizione al suo precetto, questi fa leggere dal suo notaio il breve in cui Pio V gli aveva concesso nel gennaio precedente facoltà amplissime di riforma, anche sui capitoli, facoltà che il Paleotti aveva ritenuto opportuno sino ad allora non far valere per amore di concordia; in base a questo breve i canonici si sottomettono pur con proteste e malcontento. Solo il Canobio presenta l'appello contro il precetto del vescovo al governatore Giovan Battista Doria, il quale, pur trattandosi di una causa non solo ecclesiastica ma prettamente di riforma, fissa una udienza per la discussione della causa. Questa doveva forzatamente significare la fine della tre-

²⁶ Concilio Tridentino, Sessione XXIV c. 12 *de ref.* (*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, pp. 742-43); Concilio Ravennatense *De Dignitatibus et canonicis*, cap. IV (Mansi, 35, pp. 626-27).

gua che il Paleotti si era imposto nei suoi rapporti con il governatore. Come in occasione di altri simili incidenti, egli informa anzitutto l'organo costituzionale competente, cioè la congregazione del Concilio, rivolgendosi al cardinale Alciati ²⁷:

... Io mi credevo che simil cose havessero da essere rivedute da N.S.re o dalla Congregatione del Concilio deputata a questo, et pare cosa assai strana che uno auditore del governatore debba essere giudice et revisore delle cose fatte da un cardinale vescovo alla sua residenza in esecuzione delle cose del Concilio et che ha Breve amplissimo da S.S.tà di poter correggere, reformare etc.; niente di meno, se così è di giustizia, o di mente di S.B.ne io mi rimetto. Ne ho voluto avisare V.S. Ill.ma acciò ella mi commetta quello ho da fare, ch'io sono per obedire.

Il 17 dicembre, giorno fissato per l'udienza, il governatore decise di accettare l'appello ma riconobbe la competenza della congregazione del Concilio a cui rinviò la causa, chiedendo però al vescovo di sospendere ogni esecuzione. Scrivendo questo al cardinale Morone, il Paleotti pone giustamente il problema che il governatore non può essere l'arbitro nei rapporti tra il vescovo, le congregazioni romane e il papa: ciò avrebbe significato sottrarre completamente il clero all'autorità dell'Ordinario; disposto a sopportare tutto il resto, su questo egli non può tacere. A tutto ciò si aggiunse, negli stessi giorni, l'ordine partito dal cardinale Bonelli e trasmesso al governatore di aprire un'inchiesta giudiziaria su un cappellano del vescovado a proposito di una commissione affidatagli proprio dal vescovo stesso. Ancora una volta la misura era colma. È insopportabile, scrive il Paleotti, «che un vescovo et sui capellani di casa siano tradutti per li palazzi pubblici, et fra il suo popolo per sospitione di falsità». Al Bonelli egli ricorda che, se non altro, è consuetudine procedere con un certo riguardo contro un cardinale; con altri egli si scusa di dover riprendere per obbligo di coscienza una difesa della sua opera, costretta dalle prevaricazioni al-

²⁷ G. Paleotti al card. Francesco Alciati, 10 dicembre 1569.

trui; al pontefice chiede fermamente provvedimenti immediati ²⁸:

Io mi trovo qui alla mia Chiesa, dove desidero in quello ch'io posso secondo il debito mio, di procurare il servitio d'Iddio et utile di queste anime, eseguendo gli ordini santi di V. Beat.ne. Hora s'io non posso emendare uno mio canonico solo tra tutti gli altri canonici disobediante, et d'altro canto li miei sacerdoti di casa et tacitamente io sia publicato per li palazzi et città per falsario, non so che mi potere operare in questo luogo, si come V.S.tà potrà intendere da mons. di Bagnarea [U. Locato], et suplico V. Beat.ne (raccomandandole la dignità de suoi vescovi) ²⁹ haver raccomandata per il giusto questa dignità episcopale, ch'ho ricevuta da lei, la quale Dio longamente conservi...

Questa volta il provvedimento fu preso, nel caso particolare del rifiuto del canonico Cannobio, con immediatezza. Per intervento di mons. Locato, commissario del S. Officio, fu spedito da Roma un breve pontificio ingiungente particolarmente al Cannobio di obbedire al precetto sulla celebrazione delle messe. Al canonico ribelle non restò altro che chiedere perdono, il 23 dicembre, prima privatamente al vescovo poi in pieno capitolo. Ringraziando il Locato, al cui intervento presso il papa era dovuta questa ritrattazione, il Paleotti esprimeva la speranza che ciò costituisse l'inizio di un nuovo periodo, nel quale la protezione da parte delle autorità romane dell'opera del vescovo avrebbe aperto felici possibilità di riforma. Ma che non ci si potesse limitare a risolvere questo caso particolare era ben chiaro al Paleotti, il quale, in una minuta precedente allo stesso Locato che probabilmente non fu mai effettivamente spedita, così scriveva analizzando le cause di tutte le difficoltà mosse nel suo governo episcopale ³⁰.

Questo crederò sia causato perché già longo tempo dolendomi io di molte cose simili, mere ecclesiastiche, che io non posso eserci-

²⁸ 17 dicembre 1569.

²⁹ Parole cancellate nella minuta.

³⁰ G. Paleotti a mons. Umberto Locato, 21 dicembre 1569.

tare et che si concedevano dal governatore licenze di festificare giorni non comandati et nelli giorni di feste licenze di far comedie di canta in banchi, di cingari che tuttavia durano per il contado et assassinano i poveretti, et di molte altre cose, fu scritto a Roma che io volevo fare il padrone di Bologna et fu proposta quella inventione così gentilmente che da all'ora in qua quando io ho tentato qualche cosa per questo mio governo et che il governatore si sia opposto, sempre io sono stato rebuttato senz'altro, così che io credo di potere dire con verità che forse non sia mai stato alcun vescovo et cardinale con manco authorità de suoi superiori di quello che sono stato io al tempo di questo governatore, et non so perché; considerando massimamente che io ho lassata Roma, dove harei creduto con buona gratia di S. Beat.ne potermi fermare, si come stanno tanti altri cardinali, et più tosto ho voluto confinarmi qui con quella intentione et desiderio che Iddio sa per servire a lui, all'anima mia, et S.S.tà et nientedimeno vedo sempre le cose più deteriorarsi, si come ancora mi è accaduto molte volte che avisando qualche cosa per beneficio publico, come pare sia officio di vescovo, è stato sempre interpretato che io lo dica per livore et per disegno che si mandi qui un altro governatore, quasi che a me importi molto che sia questo o quello governatore *dummodo annuntietur Christus...*

In effetti era proprio vero che poca importanza aveva la persona particolare del rappresentante temporale della Santa Sede: ciò che incuteva timore a Roma era l'idea che il vescovo voleva «far da padrone» a Bologna, così come a Madrid si temeva che il Borromeo volesse «far da padrone» a Milano e si tentava di diminuirne l'autorità e il prestigio. Non per nulla negli stessi giorni il Paleotti scriveva a mons. Castelli, braccio destro dell'arcivescovo milanese³¹:

...si che vede V.S. che non solo dalli secolari, ma etiam nelle terre ecclesiastiche ci sono impedimenti et grandi perché il vescovo non possi fare l'officio suo, ma spero ch'Iddio ci provvederà...

Nel gennaio del 1570 Giovan Battista Doria fu esonerato dalle sue funzioni di governatore con l'ingresso in Bologna del nuovo cardinale legato Alessandro Sforza. Il

³¹ G. Paleotti a mons. Giovan Battista Castelli, 19 dicembre 1569. Cfr. Prodi (b) e (f).

vescovo condivise le speranze della città sul buon inizio del nuovo governo. In effetti nei rapporti tra il cardinale Sforza, il suo vice-legato — esercitante le funzioni del precedente governatore —, Alticozzo Alticozzi, e il vescovo non vi furono ostacoli di rilievo. Ma le ombre di fondo rimasero.

Un chiarimento definitivo il Paleotti pensò di ottenerlo quando a Pio V successe sul soglio pontificio il bolognese Ugo Buoncompagni. Dopo il conclave avvenuto nel maggio 1572, il vescovo di Bologna rimase in Roma alcuni mesi, sino a metà ottobre per seguire da vicino, insieme a Carlo Borromeo, i primi passi del nuovo pontificato: alcuni accenni contenuti in diverse lettere fanno pensare ad una loro azione comune per la riforma. In questi mesi il Paleotti cercò anche di impostare nuovamente e globalmente il problema dei propri poteri episcopali. Egli ottenne nuove ampie facoltà di riforma, contro ogni privilegio e dispensa, ma, conscio già, come si è visto, della relativa utilità di queste concessioni, il suo obiettivo principale fu di ottenere una chiara decisione pontificia sui punti giurisdizionali controversi: ancora una volta però su questo piano il suo tentativo fallì. In seguito ad un accordo orale con Gregorio XIII il Paleotti compilò un memoriale di 25 punti a sostegno della giurisdizione ecclesiastica, memoriale che fu consegnato, corredato ogni punto con riferimenti alla legislazione e alla trattatistica canonica, nel dicembre 1572 al cardinale Alciati il quale — secondo l'accordo — lo trasmise al pontefice accompagnato dal suo parere sui singoli punti. Il testo dei punti sottomessi al giudizio di Gregorio XIII coincide solo nella seconda parte, dal 15 in poi, con quello sottoposto nel 1569 a Pio V, sull'indicazione dei giorni festivi, l'affissione di citazioni alle porte delle Chiese, i procedimenti contro le persone ecclesiastiche, etc. Diversa è invece l'impostazione generale e tutta la prima parte, la quale è imperniata sul problema del *privilegium fori* considerato da un punto di vista puramente giurisdizionale per la rivendicazione al tribunale ecclesiastico di tutte le

cause anche miste ed anche delle cause su materia profana ma aventi connessione con persone ecclesiastiche. Mentre nel memoriale presentato a Pio V tutti i problemi erano presentati direttamente dal punto di vista delle preoccupazioni pastorali, qui si tende invece ad ottenere prevalentemente la delimitazione delle sfere delle due giurisdizioni da un punto di vista processuale e di foro, come si deduce dalla lettura dei primi quattordici punti:

Ad tollendam in posterum omnem occasionem dissensionis et altercationis inter episcopos bononienses et gubernatores quoad eorum iurisdictiones et unicuique ius suum tribuatur, ac pax et concordia inter eos et eorum officiales perpetuo servetur, supplicatur Sanctitati Vestrae ut velit declarare quae pertineant ad cuiusque forum et praesertim articulos infrascriptos super quibus saepe oritur disputatio, dicitur enim pro parte episcopi haec omnino comprehendi super eius iurisdictione:

- 1 - Quod clericus si est reus non conveniatur a laico nisi in foro ecclesiastico etiam pro bonis patrimonialibus et prophanis.
- 2 - Quod clericus etiam si est actor conveniat laicos in foro ecclesiastico tantum pro causis civilibus quam criminalibus stante inveterata consuetudine ultra centum annos.
- 3 - Si clericus et laicus sint actores et conveniant laicum unum vel plures super causa civili individua tunc causa cognoscatur in foro episcopali.
- 4 - Si clericus et laicus sint rei tunc coram iudice ecclesiastico tantum conveniantur quando causa est civilis et individua.
- 5 - Quod clericus spoliatus a laico possit semper pro causa restitutionis spoliis coram episcopo convenire spoliatorem.
- 6 - Quod laici tenantur episcopum adire pro obtinenda absolutione a iuramento et coram ipso etiam litigare occasione dictae absolutionis obtentae, sive agatur de validitate iuramenti super contractu adhibiti, vel ad dicti contractus iurati, vel observationem sive ad eiusdem rescissionem.
- 7 - Quod laici non prohibeantur prorogare iurisdictionem episcopi.
- 8 - Quod coloni episcopatus Bononiae non possint alio foro conveniri quam in foro episcopali pro causis civilibus stante consuetudine immemorabili.
- 9 - Quod in causis civilibus fori servetur preventio.
- 10 - Quod familiares et ministri episcopi non possint conveniri nisi coram episcopo, qui possit aliis magistratibus in eorum causis inhibere eosque cogere ut ad episcopi forum remittantur.
- 11 - Quod condemnati in foro episcopali ab alio non valeant affidari per salvum conductum nisi de consensu episcopi.

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

12 - Quod clerici beneficia obtinentes vel incedentes in habitu clericali et privilegio fori gaudentes iuxta concilium sess. 23 c. 6 non possint cogi sine licentia episcopi per laicum ad testificandum in causa criminali ubi etiam sanguinis poena non irrogatur, et tanto magis si dicta sanguinis poena veniret irroganda.

13 - Quod ordinario non detur in adiunctum Rota vel alii iudices, qui non sint ecclesiastici sed si opus sit eidem dentur assessores.

14 - Quod episcopus procedat contra concubinariorum tam clericos quam laicos nec non contra concubinas clericorum, ac etiam contra quascumque meretrices ratione peccati et publicae honestatis.

Un attento esame di questi punti fa nascere l'impressione che persa la speranza di ottenere nello Stato pontificio un rapporto diverso e di collaborazione tra governo religioso e civile, il Paleotti si sia spostato sul piano dei rapporti e delle tensioni che stavano già manifestandosi in ambito giurisdizionale tra i vescovi e gli altri stati sovrani. In qualche modo egli finisce con il convincersi che anche lo Stato della Chiesa è uno Stato laico e che quindi non gli resta altro da fare che il trincerarsi nella difesa di una propria sfera d'influenza e giurisdizione, ben delineata da una precisa casistica. Non credo che siano stati senza influsso su questo mutamento i rapporti che il Paleotti ebbe con il Borromeo — reduce dai primi gravi conflitti con il governo spagnolo — nei diversi mesi che essi passarono insieme a Roma; anche se non vi è alcuna prova precisa dell'intervento del Borromeo nella preparazione di questo memoriale, è certo che i due vescovi discussero insieme i problemi più generali della Chiesa e delle loro chiese in particolare. Ma Gregorio XIII, come non sostenne certo nel 1573 il Borromeo nella recrudescenza del conflitto che lo opponeva al nuovo governatore spagnolo Luis Requesens, tanto più si astenne dal prendere posizione nei riguardi dei punti proposti dal vescovo di Bologna, nonostante questi fossero stati quasi tutti — con certe attenuazioni alcuni — convalidati dall'autorità dell'Alciati, il massimo dei canonisti romani.

Anche con il nuovo pontefice era impossibile, sia pur per diversi motivi, arrivare ad un chiarimento: alla durezza e al centralismo di Pio V era subentrata la flessibilità e la

diplomazia di Gregorio XIII, ma questi era ben deciso a cercare con trattative un accordo con gli Stati secolari che garantisse l'autonomia e la giurisdizione ecclesiastica: in questo senso qualsiasi decisione formale presa all'interno dello Stato pontificio poteva essere compromettente perché o sarebbe stata un riconoscimento pieno e incondizionato dell'autonomia dei vescovi secondo i canoni tridentini (ciò che indubbiamente era visto pericoloso per la politica interna dello Stato pontificio) o avrebbe compresso e circoscritto l'autonomia ecclesiastica, prestandosi quindi a divenire uno strumento dialettico nelle mani della diplomazia degli Stati secolari che avrebbero dimostrato facilmente che il pontefice conduceva in concreto sul proprio territorio una politica del tutto analoga o più avanzata della loro³². Il silenzio era l'unica via che il pontefice poteva seguire nei problemi bolognesi, cercando di intervenire caso per caso senza generalizzare il problema a livello giurisdizionale.

Gli interventi caso per caso si rivelarono più complessi ed incerti che non nel periodo precedente anche perché l'origine bolognese del Buoncompagni supponeva un intreccio di rapporti tra questi e la classe dirigente cittadina, rapporti che potevano rendere più difficile, anziché semplificare, l'esercizio concreto dell'autorità del vescovo.

Il vescovo di Bologna ebbe alcuni anni di pausa nelle controversie con l'autorità pubblica per la nomina a governatore, alla fine del 1576, del suo grande e vecchio amico Giovanni Battista Castagna, il futuro Urbano VII³³. Questi, appena arrivato, si recò in vescovado a passare una serata con il Paleotti e il vescovo dovette manifestare in quell'occasione la sua gioia per la nomina, ritenuta, dopo le perplessità e i timori del primo momento, mezzo voluto da Dio per la composizione dei contrasti e per l'inizio di un periodo veramente nuovo per il governo

³² Sulla politica di Gregorio XIII in particolare nei confronti della Spagna v. Catalano (b), pp. 195-240; Prodi (b), pp. 195-240.

³³ Vedi Prodi (c), I, pp. 64-66.

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

spirituale e temporale di Bologna; così infatti egli si esprimeva alcuni giorni dopo inviando al Castagna alcuni suoi pensieri sulla persona e le funzioni del governatore. Egli prega di accettarli, anche se debole cosa, perché basati sull'esperienza e conclude con un'affermazione di principio sull'illuminazione divina che pervade tutto ciò che di buono vi è nell'esperienza e nella ragione umana, affermazione che doveva riuscire particolarmente cara al Castagna perché, sulla base della loro comune formazione umanistica, tentava il recupero di un rapporto di collaborazione tra i due poteri, temporale e spirituale, al servizio dell'unico e unitario ordine del creato:

.. Oltre che se bene vogliamo considerare quanto ci è di buono et vero in questo mondo, tutto scaturisce da quella vena indeficiente della sapienza divina, diffusa per varie miniere d'ingegni et intelletti humani, i quali come scuoprono in alcun loco qualche rivolo fruttuoso, debito loro è di offerirlo al giusto padrone del thesoro, et a suoi ministri, come cooperatori suoi nella grande administratione di questo mondo.

Già altre volte nell'ambiente del vescovado si era pensato a compilare memoriali che avrebbero dovuto servire come guida spirituale all'azione dei governatori, ma essi erano rimasti allo stadio astratto, quadri di un «governatore ideale» in realtà inesistente; ora si poteva sperare che questo ideale potesse divenire concreto, impersonificarsi nel nuovo governatore. Il «Memoriale» per il Castagna si presenta diviso in sei parti. *Della persona sua*: santità e vita di devozione privata e pubblica, senza confondere i due campi (eleggerà un confessore «quale non s'abbia da intrigare in maneggi di faccende et di raccomandationi se non in qualche caso che la charità necessariamente lo richiedesse»), formando un consiglio di persone esperte. *Della sua famiglia e Del palazzo*: cura della moralità e della religiosità dei familiari e dei ministri, lotta alla corruzione e agli abusi, cura particolare per i poveri carcerati. *Del governo della città*: Bologna dovrebbe poter essere d'esempio a tutti i governi secolari del mondo; vi siano pochi bandi ma fatti osservare rigorosamente e con giusti-

zia assoluta senza alcuna parzialità nei riguardi della nobiltà: «Con li SS.ri Quaranta et altri gentilhuomini procedere sempre con parole cortesi et honorate, ma nelli facti non mancare punto alla giustitia, massime essendovi molti che mal volentieri pagano li debiti loro»; preoccuparsi della riforma dello Studio, della limitazione del lusso e delle feste, delle cautele nel periodo della peste e anche della crisi che incombe su un settore fondamentale della vita economica cittadina minacciando disoccupazione e miseria: «Informarsi bene sopra le cose dell'arte della lana, che è membro principale di questa città, sotto il quale si nutriscono infiniti poveri, ma spesso è fraudato con vie indirette, et col mantello da gentilhuomini, se bene hanno li mercanti li loro statuti et provisioni, et pene»; un solo punto tocca i problemi giurisdizionali, facilmente risolvibili — è detto — in clima di concordia e collaborazione: «Che li suoi ufficiali tenghino sempre buona convenientia con quelli del foro ecclesiastico et che in alcuni casi che hanno annesso certo che di ecclesiastico, se bene spettano de iure al foro suo, però avanti la absolute remetterli per la beneditione al vescovo. . .». *Del governo della diocesi*: combattere i banditi che infestano le montagne, obbligare i podestà a risiedere, visitare personalmente i luoghi più importanti: «Seria opera di gran pietà il procurare che li contadini fossero sollevati da qualche gravezza se si può, poiché si querellano molto et sono molto aggravati³⁴ onde seria cosa da intenderla bene». L'ultima parte, *Delle cose di Roma spettanti al suo governo* riassume in poche frasi esperienze personali dolorose:

Presupponersi per fermo che seranno continuamente scritti a Roma a minuto non solo tutte le attioni sue, ma altre cose ancora che non havrà né fatte né pensate, et che il bene si estenuarà, il male quando ve ne fosse si amplificarà; et che continuamente ci sarà un flusso et riflusso di memoriali terribili et venti di ciancie vehementissime, tal che ella in questo pelago tempestoso, fissando

³⁴ Nella minuta, poi cancellato: «oppressi, non dico ingiustamente».

gli occhi alla tramontana celeste non dovrà punto smarrirsi, anzi come pietra stabile che non si frange dalle onde adverse, ma più tosto refrange esse, confidarsi nel Signor suo che l'ha posta in questo maneggio, che sicura et felice la levarà dal naufragio, et la condurrà all'eterna tranquillità, che Dio gli ne presti gratia.

In realtà il Castagna non poté resistere alle «onde adverse» che poco più di un anno, e fu sostituito — sembra per l'accusa di debolezza nel governo — nel 1578. Dopo la sua sostituzione le cose peggiorarono rapidamente facendo arrivare ancora al limite di rottura i rapporti tra il vescovo di Bologna e la Santa Sede.

Gli ultimi anni del pontificato di Gregorio XIII furono caratterizzati dalla ripresa di una forte azione — sia pur infruttuosa — condotta particolarmente per colpire il brigantaggio e l'anarchia diffusa in vari territori dello Stato della Chiesa³⁵. Già lo stesso Paleotti aveva notato l'aggravarsi e il diffondersi del fenomeno del banditismo e chiesto provvedimenti immediati per restaurare l'ordine pubblico, quasi inesistente. Ma i provvedimenti che vennero presi non furono certo nella direzione da lui desiderata. Fu inviato a Bologna un cardinale legato, Pier Donato Cesi (che era già stato vicelegato in Bologna del cardinale Borromeo), con facoltà ufficiali e simili a quelle dei suoi predecessori, amplissime cioè anche nel campo degli affari ecclesiastici ma contenenti la clausola condizionale specificante che in esse non si voleva derogare al Tridentino. Il Cesi però ricevette in un secondo tempo oltre alle ufficiali, registrate nella cancelleria del Reggimento di Bologna, altre facoltà speciali, conferite mediante lettere pontificie, consistenti principalmente nel potere di procedere direttamente contro le persone ecclesiastiche e nel principio della prevenzione fra i due fori, cioè nell'attribuzione della causa all'autorità presso cui o da cui essa era stata aperta, senza alcuna considerazione per la materia stessa della causa e per le persone coinvolte³⁶.

³⁵ Pastor (a), IX, pp. 775-84.

³⁶ Sui poteri e le facoltà dei legati e governatori di Bologna per il

Il Paleotti scrisse a Roma al cardinale nipote Filippo Buoncompagni un'energica protesta: se per singoli casi egli aveva accettato in passato di rinunciare ai propri diritti, non poteva rimanere silenzioso di fronte a questo atto che sopprimeva in pratica la giurisdizione ecclesiastica, contro le norme del Tridentino. Al concilio egli si richiama chiedendo di «cercare rimedio acciò io possa per l'avvenire essercitare questo ufficio con qualche più dignità et maggior frutto forsi di quello che ho fatto sin horta»; il legato ha declinato ogni responsabilità, mostrando la lettera papale «la qual littera S.S.Ill.ma ha messo molto bene in pratica, facendo pigliare, et menare tra sbirri, pubblicamente, et carcerare diversi preti in varii tempi, secondo l'occorrenza, senza ch'io n'habbia saputo cosa alcuna»; si modificano le disposizioni per i giorni festivi e si permettono commedie lascive contro il parere del vescovo; questi non ha il potere di riformare certi monasteri «di suore incorriggibili» e di castigare canonici insolenti e sediziosi; tutti i tentativi di riforma di decenni rischiano di andare perduti perché l'opinione diffusa è che Roma non appoggi il vescovo³⁷:

...pare ci sia un concetto universale che le cose mie episcopali siano costì poco favorite, laonde chi vuol far male pare che ogni giorno più s'ingagliardisca, forse col sentire che costì habbiano elle poco credito, il che potendo facilmente nascere da alcuno mio difetto havrò da lei per somma grazia che m'avisi d'alcuna cosa in particolare, per poter emendare quello che sia di bisogno.

Il Paleotti inviava a Carlo Borromeo copia della lettera al Buoncompagni e un suo tentativo di compromesso, «Modo che pareria s'havesse da osservare nella giurisdizione criminale tra il foro ecclesiastico et secolare», per avere l'autorevole parere e l'appoggio dell'arcivescovo milanese. Nella scrittura allegata, in sei punti, egli chiedeva

Cinquecento e per il primo Seicento, v. le tesi di laurea di M. Ferretti e A. Manfredini.

³⁷ G. Paleotti al card. Filippo Buoncompagni, 15 novembre 1581.

che le facultà del legato fossero ricondotte «ad terminos concilii Tridentini»; il papa con lettera privata avrebbe potuto concedere il potere di procedere, carcerare e punire singole persone ecclesiastiche «ma che il vescovo anch'esso ne fosse avvisato per sapere de suoi preti quello che passa»; un chierico colto in flagrante poteva essere arrestato dal potere secolare, ma consegnato poi al foro ecclesiastico, salvo particolare ordine contrario del papa; per la citazione degli ecclesiastici come testimoni doveva esserne richiesto il permesso al foro ecclesiastico, il quale sarebbe stato tenuto a concederlo quando non vi fossero irregolarità; «nella causa grande», cioè nella istruttoria particolare sulle malefatte del conte Girolamo Pepoli, ordinata con un breve pontificio, il legato avrebbe potuto valersi dei poteri straordinari, in deroga alle facultà ordinarie. Queste proposte trovarono la piena approvazione del Borromeo, ma ciò servì a poco perché esse non furono prese a Roma nella minima considerazione, anzi fornirono lo spunto per una definitiva liquidazione della questione. Con il ricorso al capzioso argomento circa la qualità di vescovo del legato stesso — in effetti era vescovo della diocesi di Narni — e soprattutto con il richiamo alla volontà del papa, la breve e secca lettera di risposta del cardinale Buoncompagni toccava il limite dell'arbitrio³⁸:

Essendo il S.or cardinale Cesi ordinario ancor lui, a S.S.tà non par bene che ci habbi da essere differenza alcuna di foro secolare et ecclesiastico et però ella potrà acquietarsi, et tanto più dovrà farlo, quanto che è stata fatta certa da S.S. Ill.ma di haver quella lettera di mano propria di S.B.ne in questo particolare, riputando il tutto essersi fatto a fin di bene et non per levar a lei punto della dignità et reputatione sua.

La clericalizzazione dell'apparato statale viene quindi richiamata in modo esplicito dal cardinal nipote per giustificare lo svuotamento di potere della gerarchia ecclesiastica ordinaria.

³⁸ Filippo Buoncompagni a G. Paleotti, 22 novembre 1581.

Altre lettere, simili a questa sulla giurisdizione, respingevano le altre richieste su punti minori avanzate al Buoncompagni dal Paleotti. A questi non rimaneva quindi altra possibilità che sfogarsi ancora con il Borromeo sugli *impedimenta* dei vescovi nello Stato della Chiesa³⁹:

... et in vero a me havriano potuto soddisfare con una lettera sola negativa in omnibus si come sono state tutte queste. V.S. Ill.ma vede quello che può succedere dove sono due capi, o per dir meglio dove è un vescovo con la mitra sola senza il pastorale. Io però non voglio mancare in tanto né abbandonare in parte alcuna l'ufficio mio episcopale in quello che potrò essequire, disegnando a settembre seguente se piacerà a Dio trasferirmi a Roma per tre o quattro mesi...

Vescovo con la mitra sola senza il pastorale. Questa è secondo il vescovo di Bologna la sua posizione dello Stato della Chiesa, ben più dura di quella dei vescovi degli Stati secolari nei quali la separazione delle giurisdizioni può portare sì ad una limitazione e compressione dell'autorità episcopale, ma non ad un suo svuotamento dall'interno, come avveniva con la riunione di potere temporale e spirituale nelle mani dei legati pontifici: il problema con il passare degli anni invece di attenuarsi si era andato sempre più delineando nei suoi termini ultimi e di fondo ed era destinato ad assumere negli ultimi due decenni dell'episcopato del Paleotti contorni sempre più marcati.

L'uomo che fu eletto al soglio pontificio nel conclave dell'anno 1585 era però fra Felice Peretti da Montalto, Sisto V: se le impostazioni di questo pontefice furono radicalmente opposte agli ideali che muovevano il Paleotti rispetto al governo della Chiesa universale, lo furono ancor più rispetto al governo dello Stato pontificio nei rapporti con la giurisdizione episcopale. I poteri straordinari concessi con lettere particolari da Gregorio XIII al cardinale Cesi furono da Sisto V generalizzati ed incorporati nelle facoltà ufficiali concesse ai cardinali legati Antonio

³⁹ G. Paleotti al card. Carlo Borromeo, 29 novembre 1581.

Maria Salviati (maggio 1585), Enrico Gaetani (agosto 1586), Alessandro Peretti da Montalto (ottobre 1587): fu affermato soprattutto il principio della prevenzione fra i due fori e la competenza del tribunale secolare su tutte le cause più gravi per le quali poteva essere comminata la pena capitale.

Questo significava la completa abolizione della giurisdizione ecclesiastica perché tutte le cause, in pratica, sotto pretesto o con ragione di gravità, venivano avocate dai ministri secolari: non si trattava più soltanto di soprusi particolari, ma di una completa e generale abrogazione delle norme tridentine. Vani sono i richiami al concilio e le proteste del Paleotti. Ci sono pervenute quelle inoltrate in occasione della nomina del legato Gaetani e quelle di alcuni anni dopo per i ripetuti arbitrii dei vicelegati Ottavio Bandini e Annibale Rucellai durante una seconda legazione del cardinale Montalto. Ma è ormai inutile soffermarsi su episodi particolari.

Un anno circa dopo la morte del cardinale Paleotti, in occasione del passaggio di Clemente VIII da Bologna nel novembre 1598, veniva composto dall'arcivescovo successore un «Memoriale di molte cose alle quali si desidera che da N.S.re sia provisto alla sua venuta in Bologna per conservatione della giurisdittione archiepiscopale». Questo memoriale fa il punto della situazione alla fine del Cinquecento in modo talmente chiaro che è opportuno lasciar parlare il documento nella sua interezza:

Prima si presuppone ch'al tempo della santa memoria di Pio V et Gregorio XIII ne' brevi delle facultà concesse a i legati di Bologna, sempre fu posta in fine questa clausola:

«Volumus autem quod per praesentes nihil quod praedicto concilio Tridentino repugnet, vel ordinariis locorum in aliquo preiudicet, tibi concessum censeatur, prout concedere non intendimus. Nulli etc. Datum etc.».

Quando poi cominciò a crescere l'insolenza de' banditi fu parimente accresciuta, et da Gregorio XIII nel fine del suo pontificato et dal santissimo papa Sisto V, la facultà di poter procedere anco contro gli ecclesiastici d'ogni qualità et in altre cose proprie della giuridittione ecclesiastica come si può vedere da i brevi sopra ciò spediti.

Hora che per Dio gratia è cessata questa peste de fuorusciti si supplica N.S.re che nelle nuove legationi voglia ridurre tutte le facultà ad terminos et decreta concilii Tridentini, ponendone la suddetta clausola *Volumus* atteso che stando le facultà nel modo che stanno pretendono i legati e vicelegati d'essere vicarii generali di Sua Beat.ne et perciò procedono indistintamente per ogni causa contro i preti, tanto come principali quanto come testimonii, mandandoli a pigliare, sino alle proprie chiese curate ancora, da i sbirri che li conducono ligati come cani, a lassa, per le publiche strade della città et contado et per le piazze in grandissimo vilipendio dell'habito clericale, della giuridittione archiepiscopale, universale scandalo et danno notabile delle anime, alla cura delle quali non si può provvedere facendosi il tutto senza saputa dell'ordinario.

Di più quando occorre che qualche contumace della Corte si serra nelle chiese, quivi lo fanno pigliare, contravenendo alla bolla dell'immunità ecclesiastica et ad una littera scritta sopra di ciò d'ordine di N.S.re dal signor card.le Alessandrino bo.me.: i quali dui casi apportano mal esempio a i prencipi circonvicini ne i stati de quali pare che siano trattati meglio gli ecclesiastici et osservata l'immunità più di quello che si fa nel stato ecclesiastico.

Con tutto ch'ogni anno nella sinodo diocesana si deputino i giudici sinodali, a quali conforme al sacro concilio di Trento si devono commettere l'appellationi delle cause ecclesiastiche, non di meno le commettono sempre a i loro auditori, o ad alcuno degli auditori della Ruota, che sono meri laici; admettono ancora le appellationi da ogni decreto interlocutorio nelle cause civili quali levano dall'ordinario anco in prima istanza. Il che risulta in maggior dispendio de' litiganti et poca reputatione della giuridittione ecclesiastica, massime interponendosi le appellationi dalli ordinari.

S'ingeriscono nel commandare nuove feste, oltre quelle che si trovano stabilite nel calendario, cosa ch'oltre torna in notabilissimo danno degli artefici et poveri della città, et in preiudicio della giuridittione ecclesiastica toccando all'ordinario il commandare le feste secondo il Concilio.

Pretendono anco autorità ne' monasteri di monache ponendo talvolta in essi donne maritate o vedove, per causa di liti, senza participatione dell'ordinario, da che ne nascono poi molti disordini; segnano anco licenze d'andare a parlare a monache.

Danno qualche volta licenza a poveri, che ben spesso ne sono poco meritevoli, di cercare elemosine per le chiese et per la città et diocese, ordinando anco talhora che siano raccomandati alle prediche et messe. Et inoltre danno licenza di far fiere e mercati contro gli editti archiepiscopali e di lavorar le feste, quando ne sono ricercati, permettendo giochi nelle piazze et vie publiche i giorni festivi di ciarlatani et cantainbanchi, mentre si dicono di divini officii, con gran disturbo d'essi. Fanno leggere et affiggere

Ragion di Stato e ragion di Chiesa

per la diocese, nelle chiese et ne sagrati, bandi, monitorii, comandamenti et citationi; cose che sono contro il culto divino et pregiudiciali alla giuriditione ecclesiastica che perciò resta vilipesa, alle quali tutte si supplica instantissimamente N.S.re a volerci provedere di particolare et opportuno remedio.

Sarebbe necessaria e interessante a questo punto un'analisi comparativa particolare delle facoltà concesse ai legati e ai governatori dello Stato ecclesiastico nei vari periodi prima del Tridentino e dopo la sua conclusione: ciò esige un'ampia ricerca autonoma. Sulla base di tutta la documentazione raccolta e di uno sguardo alle facoltà concesse dai pontefici ai legati durante tutto il Cinquecento è però possibile tracciare alcune linee fondamentali. I rappresentanti del governo pontificio conservano durante tutto il secolo poteri estesi non solo *in temporalibus* ma spesso con apposite facoltà *in spiritualibus*. Negli anni immediatamente successivi al concilio fu posta prima delle consuete formule finali dei brevi la clausola *volumus* — di cui parla il documento qui sopra riportato — riducente i poteri concessi nei limiti dei decreti del concilio e con la dichiarazione dei diritti dei vescovi. Ciò non impediva concretamente abusi e inosservanze delle norme del Tridentino, ma conteneva egualmente un'affermazione di principio forte ed inequivocabile. In un secondo tempo questa clausola viene abolita o almeno tolta come solenne proclamazione giuridica e lasciata come puro inciso nel testo delle facoltà «non derogando sacri concilii Tridentini decretis in legatione tua»: formula vacua e senza conseguenze reali dati i poteri specifici concessi nelle facoltà stesse in deroga e contro il Tridentino.

«Stando le facoltà nel modo che stanno pretendono i legati e vicelegati d'essere vicarii generali di S. Beat.ne . . .» si diceva nel *memoriale* del 1598 sopra riportato. Questo è il nucleo della questione: la pretesa dei legati aveva in realtà un solido fondamento giuridico. I rappresentanti del governo agivano in forza di una doppia potestà, temporale e spirituale, ricevuta dal pontefice: non per nulla le intitolazioni stesse dei brevi concedenti le facoltà si

rivolgono al cardinale come «nostro et apostolicae sedis de latere legato ac pro nobis et Romana Ecclesia in spiritualibus et temporalibus generali vicario», formula che, in vigore agli inizi del Cinquecento ed abbandonata per alcuni decenni, viene ripresa sistematicamente nella seconda metà del secolo.

L'autorità dei vescovi nello Stato ecclesiastico era quindi forzatamente più debole di quella dei vescovi sottoposti ai sovrani: questi infatti potevano essere soggetti a pressioni, a limitazioni dall'esterno — basti pensare ai già ricordati continui conflitti del Borromeo con il governo spagnolo — ma quelli si vedevano svuotati dall'interno di ogni potestà pastorale sul piano stesso della giurisdizione spirituale. Sottomettendo le autorità episcopali e puramente ecclesiastiche alle ferree leggi del dominio temporale, il governo pontificio si poneva in certo modo — usando strumenti dei quali nessun altro sovrano poteva disporre — all'avanguardia del processo di secolarizzazione dello Stato moderno, arrivando ad un controllo della vita religiosa quale nessun'altra organizzazione politica poteva raggiungere alla fine del Cinquecento: certo questo era pagato con una posizione equivoca di fondo, con l'uso cioè di strumenti giuridici ecclesiastici e di armi spirituali nella conduzione degli affari di Stato, unicamente e meramente politici.

CAPITOLO OTTAVO

Esercizio del primato e politica estera

... S. Maestà nell'ultima udienda di sabbato non poté contenersi di non toccarmi in discorso, che li preti non doveriano toccar le cose politiche, cresi che fosse detto per me, che di questi giorni ho fatta qualche diligenza conforme gl'ordini di V. Eminenza, ma non sò come si possa fare di non toccar le politiche, se hoggi le cose di religione si riducono tutte a politica, et io ho ordine, et devo invigilare a quelle della religione...

[Gasparo Mattei (nunzio presso l'imperatore) al card. Francesco Barberini, Regensburg, 16 ottobre 1640 (REPGEN, c, I/1, p. 453, n. 234)].

CAPITOLO OTTAVO

Esercizio del primato e politica estera

L'ipotesi che conduce questa ultima esplorazione è che la presenza dello Stato ha modificato a partire dalla metà del Quattrocento il modo stesso di essere e di agire del papato nell'esercizio della sua funzione di guida della Chiesa d'Occidente incidendo in modo rilevante sui suoi connotati istituzionali e sui meccanismi che regolano i suoi rapporti con le Chiese locali. Tale mutamento sembra sottovalutato dalla storiografia uscita dalle grandi controversie tra Chiesa e Stato dal Settecento ai giorni nostri per evidenti motivi che possono essere così sintetizzati in modo schematico: da una parte le tesi confessionali romane si sono sforzate con una monotona coerenza secolare di dimostrare la continuità del papato medievale con quello moderno per rivendicare di fronte ai nuovi poteri emergenti l'autonomia del corpo ecclesiastico che soltanto in un papato fissato in modo immobile allo schema della *christiana respublica* poteva trovare il proprio baricentro; dall'altra parte le tesi stataliste hanno trovato molto vantaggiosa, per lo sviluppo della lotta anticuriale, quest'immagine immobile che nel quadro del destino di progresso dell'Occidente portava in sé la condanna storica dell'avversario. Non meraviglia il fatto che questi postulati non dimostrati abbiano continuato a dominare anche la più recente ed illustre storiografia, particolarmente in Italia: la carica etico-politica delle contrapposte tesi è ancora talmente alta da dominare le interpretazioni della nostra realtà contemporanea e quindi anche il discorso storiografico nel quale la forza d'inerzia delle idee e delle interpretazioni è molto maggiore. In sostanza qui si vuol dire che è forse ora di ripensare il rapporto Chiesa/Stato dei secoli dell'Età moderna non soltanto o

non più come un rapporto di alterità dominato da conflitti di potere e di giurisdizione o da compromessi tra due entità diverse e alternative, ma come un rapporto molto più complesso in cui lo Stato moderno, nella sua fase di costruzione, permea la istituzione Chiesa e la trasforma anche nel suo nucleo ritenuto più impermeabile, il papato, e a sua volta ne è permeato in profondità assumendo dalla Chiesa alcune caratteristiche che risulteranno essenziali per i suoi sviluppi successivi.

Anche coloro che hanno analizzato la storia del papato in relazione alla secolarizzazione della politica si limitano a presentarlo, per l'epoca dalla metà del Quattrocento alla metà del Seicento, come passivamente risucchiato in un processo di mondanizzazione e di perdita di leadership spirituale che trova la sua conclusione a Westfalia¹. L'assetto europeo uscito da questa pace — è stato scritto — sancisce la fine della cristianità e la nascita della cattolicità come nuova forma di organizzazione spirituale, monarchica, che non coincide più con la civiltà occidentale nel suo complesso e che accetta e assorbe, implicitamente o esplicitamente, il processo di secolarizzazione²: ciò che non è stato sufficientemente esplorato è la valenza istituzionale di un mutamento che non è soltanto culturale e in cui il papato ha avuto, almeno sino a Westfalia, un ruolo attivo. In recenti studi sulla formazione dello Stato moderno si dimostra superata la tradizionale e semplicistica tesi che vedeva nella Riforma l'elemento scatenante ed esplosivo per la distruzione della

¹ Per le esposizioni più divulgate v. Hill, II, pp. 295 ss.; Eckardt, pp. 34-158; dopo Westfalia (p. 157): «The papacy withdrew into the shadows, into obscurity, from which it did not stand out until after the French revolution». Il motivo della sovranità temporale del papa viene giustamente colto come radice dei conflitti con la corte di Vienna, ma non sviluppato in sé (p. 76): «The fundamental factor in explaining the ill between the courts of Rome and Vienna lay, however, in the fact that Urban VIII, like his predecessors, had the idea that he must rule independently as a political prince, as ruler of the Papal States, in order that he might be independent as religious head of the Church».

² Dupront (a) e (b).

cristianità e la formazione dei nuovi centri di potere³ e si ricercano i segni concreti dello *State-building*, dell'intensificarsi dell'attività di governo e del moltiplicarsi degli interventi dello Stato non soltanto nei paesi protestanti o riformati ma anche nei paesi rimasti cattolici⁴ e si cerca di cogliere non in una prima fase (*State-building*) ma in una seconda (*Nation-building*) la divaricazione tra potenze cattoliche del Sud e gli Stati del Nord: nel Sud il carattere sovranazionale della Chiesa cattolica ostacola il processo di affermazione delle identità nazionali sul piano culturale e politico⁵. Ma anche su questo versante sembra pesare ancora la visione tradizionale di un papato che si mondanizza durante il Rinascimento, riacquista sotto i colpi della Riforma il senso della sua missione spirituale e diviene con il concilio di Trento la guida spirituale della Controriforma: non che ciò sia errato ma credo che l'eccessiva insistenza sugli avvenimenti eccezionali del XVI secolo, la Riforma e il concilio di Trento, abbia portato a privilegiare un periodizzamento⁶ che mette in ombra le costanti di un arco di sviluppo istituzionale più

³ Per una recente formulazione di questa tesi tradizionale da parte cattolica, v. Giacchi, le cui formulazioni sulla nascita dello «stato laico» sono state espresse in precedenti e noti saggi.

⁴ Cohn, pp. 10-11.

⁵ Tilly, (saggio di S. Rokkan, *Dimensions of State formation and Nation-building: a possible paradigm for research on variations within Europe*), p. 581: «The Counter-Reformation brought about a fateful fusion of secular and religious powers in the 'crusading empires' of the South. The break with the Roman Church brought about an even greater fusion in the Northern states, particularly in the Lutheran monarchies... But there was one essential difference. In the North the state churches became major agencies of nation-building, in the South the Catholic Church retained its supraterritorial character and acted as a brake on all efforts to build up strong national identities. In fact the Reformation was as much a revolt against Latin as against the Pope and the Curia; the break with Rome not only nationalized religion, it legitimized the national vernacular standards as languages of worship as well as of statecraft». Lo stesso autore nota però il caso anomalo della Francia tanto abile da costituire lo Stato-nazione senza rompere con Roma anche se a prezzo di una cronicizzazione delle tensioni Stato-Chiesa.

⁶ V. la periodizzazione dei saggi di A.A. Strnad e B. Roberg in *Rom in der Neuzeit*.

ampio e presenta il papato del Rinascimento e della Controriforma in un contrasto di luce troppo forte, tale da non permettere la chiara visione e la comprensione della conclusione del ciclo storico nell'età barocca.

La riconsiderazione del processo di riorganizzazione della Chiesa cattolica della prima Età moderna in parallelo e in connessione con il contemporaneo sviluppo degli Stati, auspicata ed indicata dallo Evennett⁷, non può non tradursi anche in un ripensamento del modo tradizionale di vedere i rapporti Chiesa/Stato come di sostanziale alterità. Non esiste soltanto il problema della mondanizzazione del papato, della Riforma e della controffensiva cattolica, ma occorre cercare di capire cosa ha voluto dire per la Chiesa e per il papato, nelle strutture più interne, la crescita dello Stato moderno e viceversa come la Chiesa e il papato abbiano influito sulla evoluzione statale. Si è già parlato di questo problema a proposito della nuova presenza dello Stato pontificio e della doppia figura del papa: in questo quadro vorrei ora fare qualche considerazione sulle relazioni tra papato, Stati consolidati e Chiese locali. Non si vuol dire che la costruzione o ricostruzione dello Stato pontificio sia stata la causa dello sconvolgimento che ha messo in crisi l'universalismo della cristianità medievale nei rapporti tra papato e Chiese locali, ma certamente il fatto che il papato abbia accettato ed assimilato la nuova logica statale non è stato accidentale o dovuto ad un processo di corruzione e di degenerazione mondana ma è stato fondamentale e determinante per tutta la storia successiva dalla metà del Quattrocento in poi.

«Qui si va discorrendo diversamente dalli intelligenti delle cose di stato . . .» scrive Giulio III al nunzio Pietro Camaiani nel settembre 1552 a proposito delle diverse previsioni sulle future mosse dell'imperatore⁸. Siamo nel

⁷ Evennett, pp. 89-94; v. *supra*, cap. I, p. 17.

⁸ *Nuntiaturberichte*, I. Abt., XIII, p. 129.

decennio forse più drammatico della storia del papato e dello Stato pontificio⁹ e certamente nel punto centrale, cronologicamente e strutturalmente, dell'evoluzione che vorremmo qui delineare. Gli «intelligenti» delle cose di Stato mi sembrano costituire in Roma non un elemento secondario ma portante, tra curialisti conservatori e riformatori spirituali, tra il papato del Rinascimento e quello della Controriforma. Ma al di là degli uomini e della loro cultura etico-politica, su cui pure questa prospettiva dovrebbe poter dire cose nuove, sono state costruite a partire dal secolo XV alcune strutture o strumenti che hanno letteralmente sconvolto l'organizzazione ecclesiastica precedente tra centro e periferia e che rimarranno determinanti anche nei secoli successivi: i concordati e le nunziature. L'origine e lo sviluppo del sistema concordatario e delle nunziature permanenti dalla seconda metà del Quattrocento è infatti collegata alla nuova dimensione politica del papato e non è superata sostanzialmente ma soltanto indirizzata e corretta dal nuovo corso che si apre con il Concilio di Trento che nulla rinnega di questo precedente processo.

I concordati moderni (solo in altro senso si può parlare di concordati a proposito di singoli accordi tra potere politico e potere spirituale nel Medioevo prima del XV secolo) sono il prezzo pagato dal papato per la sua vittoria sul movimento conciliare¹⁰: la «pericolosa alleanza» con i principi abbozzata negli ultimi anni di Eugenio IV e portata a piena maturazione da Niccolò V e Pio II (il quale era già stato protagonista di questa politica come uomo di fiducia di Eugenio IV) è basata sulla diplomazia e sulle concessioni concordatarie¹¹. Al di là delle cornici tradizionali nelle quali si cerca di iscrivere questi accordi

⁹ Vedi H. Lutz (b).

¹⁰ Per una visione generale del problema relativo alle origini dei concordati mi limito a rinviare a Bertrams; De Bernardis; Stickler (b) e alla raccolta del Mercati notando però la mancanza ancora di un quadro sufficientemente solido di conoscenze.

¹¹ A. Black, pp. 124-29.

presentandoli, nella ideologia e nella propaganda, come concessioni emananti a senso unico dalla rinnovata *plenitudo potestatis* del pontefice romano, il nuovo sistema pattizio ha un effetto dirompente sui vecchi ordinamenti sia politici che religiosi e introduce innovazioni che saranno poi alla base degli sviluppi tra loro differenti ed anche drammaticamente contrapposti del secolo successivo. Per quanto riguarda il mondo politico penso debba essere accettata come punto di partenza l'osservazione che sino alla metà del Quattrocento la volontà dei principi di estendere la giurisdizione statale sulle materie ecclesiastiche era rimasta eccezionale e limitata, nel complesso gioco degli equilibri del potere diversi da organismo a organismo, dalla forte presenza delle Chiese locali e degli ordini religiosi come corporazioni o società corporate: sono i papi che, cominciando da Eugenio IV e in contrasto con il loro ruolo precedente, per sconfiggere le tendenze conciliari e costituzional-rappresentative, hanno contribuito in modo determinante a estendere il controllo statale sugli affari ecclesiastici¹². Ciò che va aggiunto a mio avviso

¹² Neal, p. 281; Stieber, pp. 345-46: «In a reversal of their historic role, it was the popes, beginning with Eugenius IV, who greatly contributed to the extension of princely control over ecclesiastical affairs in the fifteenth century... Determined to defeat this program at all cost, Eugenius IV and his successors turned to the secular princes and offered them extensive privileges in ecclesiastical matters. They did not do so because they were confronted with secular princes who had become more powerful and more determined to emancipate themselves from the spiritual tutelage of the church. Instead, the Renaissance popes surrendered the papacy's traditional championship of the 'liberty' of the church because they were determined to defeat the attempt of the conciliar movement to transform the papacy into a constitutional monarchy which would be bound to the strict observance of the reform legislation of general councils». Fondamentale per comprendere il sovvertimento che avviene nelle strutture ecclesiastiche a partire dalla metà del secolo XV, mi sembra essere il saggio di Frank sulla tensione che allora nasce soprattutto in conseguenza della politica concordataria — per la liquidazione del conciliarismo — tra «Kirchengewalt» (come governo spirituale della Chiesa) e «Kirchenregiment» (come gestione dei beni e delle strutture esterne della Chiesa): il primo si clericalizza mentre il secondo si secolarizza dando inizio al processo che porterà poi alle teorie episcopaliste delle Chiese riformate e al regalismo dei paesi rimasti cattolici con una evoluzione in complesso abbastanza simile.

è che questo passaggio non viene gestito soltanto dal papato in una strategia difensiva contro i pericoli provenienti dai ceti emergenti per la conservazione del potere¹³ ma dal papato e dai principi insieme in funzione della costruzione, non certo ancora coscientemente teorizzata, dello Stato moderno. Non è stata ancora sufficientemente considerata in questo contesto la figura del papa-re e il nuovo peso dello Stato pontificio: non ci troviamo di fronte ad un'istituzione pontificia in preda ad un andamento schizofrenico, che da una parte si mondanizza e trasforma i papi in principi italiani e dall'altra difende la sua tradizionale autorità spirituale universalistica, ma ad una scelta coerente e determinata per la quale il papato di fronte al profilarsi della nuova organizzazione del potere si costituisce esso stesso in principato con una saldatura tra potere politico e potere religioso che non soltanto serve di modello agli altri principi ma che viene in certo modo proposta e offerta tramite i concordati con l'obiettivo di conservare attraverso la mediazione tra gli Stati e le Chiese locali la propria funzione universalistica in un mondo politico ormai irrimediabilmente policentrico.

Questa svolta è genialmente individuata dal Sarpi dopo un secolo e mezzo nel suo *Trattato delle materie beneficarie*, a conclusione delle riflessioni sui concordati dalla metà del Quattrocento sino a quello, centrale per tutta la storia moderna, del 1516 tra Leone X e Francesco I di Francia¹⁴:

...In maniera che, dappoi che tanti pontefici dal 1076 sino al 1150 combatterono con scomuniche di infinite persone e morte d'innumerabili per levar alli prencipi il conferir li vescovati e dare l'elezione alli capitoli; per il contrario Pio II con cinque delli suoi successori hanno combattuto per levar alli capitoli di Francia

¹³ Ullmann (g), pp. 312-13: «The issue, in brief, was nothing else but the preservation of the *status quo* against the new and rapidly rising groups, classes and sections of the people — the effective rise of the third estate...».

¹⁴ Sarpi (e), p. 98.

Esercizio del primato e politica estera

l'elezione e darla al re; e finalmente Leon X l'ha ottenuto. Così la mutazione degl'interessi portano seco mutazione e contrarietà di dottrina.

Lasciando da parte la «mutazione e contrarietà di dottrina» (si è già accennato allo sviluppo della teoria del potere indiretto e alle contraddizioni emergenti) desidero solo sottolineare la diagnosi sulla centralità strutturale dello strumento concordatario, la precisione del taglio cronologico (che va anticipato soltanto di pochi anni rispetto al pontificato di Pio II), la consapevolezza che ancora nel Seicento la disciplina ecclesiastica dei paesi rimasti cattolici, pur dopo le ondate della Riforma e della Controriforma, è ancora dominata da questo «rovesciamento delle alleanze» che ha trasformato profondamente gli stessi contraenti del patto. Occorrerà aspettare lo sviluppo della dottrina episcopalista e del regalismo nel tardo Seicento e nel Settecento perché si proceda ad un riesame critico dei concordati del Quattrocento mettendo in crisi il rapporto Stato-Chiesa che si era consolidato (anche nelle sue tensioni e nelle sue controversie) nei secoli precedenti e preparando quella separazione che porterà — essa sì — allo Stato laico contemporaneo¹⁵. Contro la erroneità di un'interpretazione appiattita e uniforme del complesso e dinamico sviluppo del giurisdizionalismo aveva già messo in guardia lo Jemolo sottolineando la differenza radicale tra il giurisdizionalismo antico o confessionista e il giurisdizionalismo moderno o laico¹⁶; resta però il fatto che l'insistenza sulle controversie giurisdizionali dei secoli dell'ancien régime, ben spiegabile con la carica di tensione politica verso la completa emancipazione dello Stato del periodo successivo, ha finito per deformare gran parte

¹⁵ Raab; Alberigo (b). Non entro naturalmente nel grande tema dei conflitti di giurisdizione (v. Friedberg (a); Ruffini; Jemolo — con la ricchissima appendice bibliografica di F. Margiotta Broglio —; Caron) limitandomi a dire che, a mio avviso, anche su questo piano la presa di coscienza della presenza dello Stato pontificio può forse portare a nuove interessanti angolature di vecchi problemi. Per l'esempio particolare di Milano nella seconda metà del Cinquecento, v. Prodi (b) e (f).

¹⁶ Jemolo, pp. 309-310.

della storiografia (anche a lui ispirata) che si è limitata spesso a cogliere le tempeste di superficie senza indagare le correnti profonde. Solo le più recenti aperture sull'importanza della Chiesa, accanto alle strutture culturali e linguistiche, nella costruzione dello Stato moderno mi sembra abbiano aperto la possibilità di una riconsiderazione del problema e in particolare del significato del sistema concordatario nell'Età moderna¹⁷.

Su questo cammino si era già mosso intuitivamente John B. Toews con i suoi studi sul concordato di Vienna del 1448 e sul rapporto di Sisto IV con l'impero, gettando nuova luce sul processo di politicizzazione del papato della seconda metà del Quattrocento¹⁸. La conclusione del primo saggio è, in sintesi, che il concordato di Vienna con Federico III, preceduto l'anno prima dal concordato con i principi tedeschi e sviluppato poi in altri analoghi accordi, rompe radicalmente l'ordinamento canonico precedente, dalle sue origini e per sua natura universale e interno alla Chiesa, con la creazione di un nuovo diritto, di una nuova disciplina basata su un accordo pattizio di natura non diversa, nonostante le coperture ideologiche formulate dal papato, da quella degli accordi stipulati tra due Stati secolari sovrani. Nell'azione successiva di Sisto IV egli vede la maturazione di questo fenomeno in termini più generali: in questo processo di interscambio ormai inarrestabile con le nuove realtà politiche il papato si politicizza, acquisisce cioè e assimila caratteristiche e principi dei suoi interlocutori presentandosi sempre di più, sotto la spinta degli eventi, come un partner allo stesso livello degli altri Stati e forzato a utilizzare lo strumento diplomatico e ad adeguarsi ad esso anche se l'impalcatura giuridico-formale ed ecclesiologica non viene posta in discussione.

Non è compito di queste pagine tracciare una storia

¹⁷ Metodologicamente importante mi sembra l'introduzione a Tilly, in particolare alle pp. 48-49.

¹⁸ Toews (b) e (c).

dei concordati della prima Età moderna sino a quello del 1516. È sufficiente aggiungere che senza la presenza dello Stato pontificio e il netto delinarsi della doppia figura del pontefice, come capo della Chiesa e come principe territoriale, questa evoluzione sarebbe stata impossibile: o meglio che è impossibile scindere questi aspetti che rappresentano storicamente un unico processo organico. Molto ingenuamente, ma con un'ingenuità tipicamente anglosassone e liberatoria rispetto a molti schemi consolidati, era scritto in un saggio non più tanto recente¹⁹: «In a period of 'power politics', when the Popes were reduced to diplomacy for securing the spiritual rights of their subjects, the Papal State gave them an acknowledged standing-ground outside the nations, from which they negotiated the Concordats in the form of treaties between sovereign States». Con un'ottica diversa e più profonda, rivolta alla storia interna della Chiesa Hubert Jedin nota all'inizio della sua storia del concilio di Trento²⁰ che mediante i concordati si erano instaurati relazioni e diritto internazionali e che il papato aveva pagato a caro prezzo la sua alleanza con i principi e la sua vittoria sul movimento conciliare: il vero vincitore era lo Stato moderno. Credo di poter aggiungere, sottolineando quanto più sopra accennato a conclusione di questo primo discorso sui concordati, che ciò è vero soltanto se non si commette l'errore di dipingere papato e Stato moderno come schierati su fronti opposti o in ogni caso come realtà estranee l'una all'altra: il gioco è più complesso e mentre il papato si secolarizza, lo Stato si sacralizza assumendo non solo il potere e l'ideologia ma molte delle funzioni precedentemente riservate al corpo ecclesiastico. Ciò non avviene soltanto mediante concessioni estorte con le pressioni e la forza ma con un processo di osmosi che modifica dall'interno le strutture dei grandi protagonisti storici.

¹⁹ Hoare, p. 146.

²⁰ Jedin (e), I, p. 29 (trad. it.).

Ciò non significa e non deve significare una sottovalutazione del peso delle pressioni a cui il papato sarà sottoposto, particolarmente nel corso del Cinquecento e del suo stato di sofferenza in un rapporto di forze che tende a divenire sempre più squilibrato. Di fronte al nuovo colpo dello scisma d'Inghilterra l'abile e sperimentato diplomatico Girolamo Aleandro scrive a Roma, in una lettera confidenziale di altissimo interesse, che per sostenere il primato ogni sforzo va concentrato nel conservare l'amicizia dei principi che sono restati fedeli a Roma lasciando a loro tutto ciò che si può pur di salvare l'essenziale²¹:

...quando bene alcune di quelle gratie non fossero così al proposito dell'utile della Corte et essendo li tempi della sorte che sono, che minacciano rovina da ogni banda, S.S.tà non sia però così parca di concederle perché, purché resti in piede la maestà del suo primato nelle cose d'importanza, tutte quelle gratie di manco momento, col successo di tempo, ritornano alla pristina forma... Al quale effetto non è migliore via al mundo che concedere a' principi et a questi signori alcune gratie, presertim di sorte che non recedant multum a iure communi, et fare come [chi], si ha un membro apostemato, consente, se è savio, che si tagli, ancor che con grandissimo dolor, per conservare il resto.

Ma con questo entriamo già nell'atmosfera della controffensiva cattolica e della Controriforma su cui si ritornerà più avanti. Rimane il fatto della sopravvivenza e della continuità dell'alleanza con i principi e dello strumento concordatario nella nuova epoca e la lettera dell'Aleandro, anche per la sua collocazione cronologica, sembra un documento particolarmente significativo per cogliere questo passaggio. Ora è opportuno, compiendo un passo indietro nel tempo, fare alcune riflessioni sull'origine delle nunziature permanenti: i concordati infatti rappresentano, come documenti formalizzati e per loro natura eccezionali, soltanto la parte emergente di un iceberg di lavoro diplomatico quotidiano che costituisce l'elemento portante dei nuovi rapporti.

²¹ *Nunziature di Venezia*, I, pp. 167-168 (Girolamo Aleandro a Pietro Carnesecchi, 7 febbraio 1534).

Sull'origine delle nunziature permanenti, cioè delle rappresentanze diplomatiche stabili che il papato istituisce a partire dalla fine del Quattrocento presso le più importanti corti europee, nel quadro del nuovo assetto internazionale e dello sviluppo della nuova figura dell'ambasciatore residente, esiste ormai un'abbondante letteratura a cui si può rinviare per la conoscenza dei dati di fatto, evitando sintesi sommarie²². Ciò che si è incominciato a studiare solo recentemente è il significato strutturale di questa innovazione tecnica in rapporto alla evoluzione delle istituzioni politiche ed ecclesiastiche. Non che nella disciplina ecclesiastica medievale non esistesse tra gli inviati pontifici la figura del nunzio, ma si trattava proprio, rispetto ad altre categorie caratterizzate da una delega specifica di autorità da parte del papa sulla base dell'ordinamento canonico (come i giudici delegati per il giudizio su determinate cause, i legati e soprattutto i legati *a latere*, così definiti per l'ampiezza del potere a loro delegato in quanto vicari emananti dalla stessa persona del pontefice), di un messaggero latore del pensiero del papa ma privo di qualsiasi procura sia amministrativa che giudiziaria²³. La caduta in desuetudine dell'istituto dei legati (rimasti come stabili praticamente soltanto nell'amministrazione interna dello Stato pontificio) e l'ascesa di importanza del nunzio è stata giustamente vista²⁴ in

²² Dagli studi tra la fine dello scorso secolo e gli inizi del nostro (Pieper, a; Richard, a; Biaudet) alle pagine dedicate al tema in Mattingly (b). Per una sintesi storico-giuridica sulla rappresentanza pontificia in generale Walf; cfr. anche Prodi (e), pp. 128-139; (g), pp. 127-137. La rassegna del materiale archivistico e delle edizioni in Halkin. Mentre le presenti pagine erano già composte è uscito il volume di Blet (d): come in un suo più specifico studio precedente (c), questo autore mi sembra però non avere sufficientemente valutato l'importanza dello Stato pontificio e della doppia personalità del papa nello sviluppo della diplomazia pontificia della prima Età moderna. Naturalmente preziose indicazioni sono contenute nelle varie serie di edizioni dei dispacci delle nunziature, v. *Nuntiaturberichte und Nuntiaturforschung*; per casi particolari più interessanti, Venezia e Napoli, v. rispettivamente Gaeta (b) e (c) e Villani. La più recente bibliografia in Rottstock.

²³ Schmutz.

²⁴ Schmutz, p. 457.

rapporto al passaggio dal mondo medievale a quello moderno: la crescente resistenza dei nuovi organismi politici nei riguardi del potere papale e quindi dei suoi legali rappresentanti e procuratori portò al loro declino e allo sviluppo dell'istituto del nunzio, più innocuo e meno temuto. Questa diagnosi è confermata dalle più recenti indagini sulla vittoria del papato sul movimento conciliare²⁵ e sulla presenza pontificia nei territori e nelle diete imperiali della seconda metà del Quattrocento²⁶; altre conferme possono essere facilmente indicate e indagate.

Ciò che si può aggiungere anche a questo proposito è che non si tratta soltanto di un arretramento del papato di fronte all'aggressione dei nuovi centri di potere ma di una scelta carica di implicazioni istituzionali ed ecclesiologiche: la figura del nunzio nell'Europa della prima Età moderna non è tanto la continuazione depotenziata della rappresentanza papale del Medioevo quanto l'espressione di uno dei soggetti del nuovo ordine internazionale, sia pure con particolari caratteristiche: un soggetto che ha nell'esistenza di uno Stato sovrano una condizione preliminare e indispensabile. Anche sul piano più propriamente ecclesiale la svolta è radicale: il rapporto organico tra la Chiesa romana e le Chiese locali proprio dell'ordinamento canonico classico, esaltato dal centralismo papale del secolo XIII, è sovvertito con l'innesto di questo nuovo asse diretto tra pontefici e principi del quale il nunzio diviene l'artefice quotidiano. Questi avrà certo rapporti diretti con il mondo ecclesiastico dello Stato in cui opera (anche la definizione geopolitica rappresenta in ogni modo una sovversione dell'ordinamento della Chiesa medievale) ed anche poteri fiscali e giurisdizionali ma sempre nel quadro e sotto l'ombrello del vincolo tra il papa e il sovrano: quando questo vincolo viene sottoposto a tensioni, per le resistenze del sovrano stesso, dei parlamenti

²⁵ Stieber, p. 347.

²⁶ Toews (c), pp. 13-14.

o dei ceti dirigenti burocratico-amministrativi²⁷, tutto diviene incerto sia sul piano ideologico sia anche sul piano giuridico formale per la varietà delle situazioni emergenti rispetto alla disciplina antica della Chiesa. La riforma tridentina tenterà di rifondare un rapporto organico ecclesiale ma proprio le difficoltà e le resistenze all'accettazione dei decreti del concilio da parte dei vari Stati testimonieranno la inarrestabilità di un processo ormai troppo avanzato ed anche il nuovo centralismo papale della Controriforma si muoverà decisamente soltanto su piani settoriali e in qualche modo specialistici (secondo lo schema che troverà poi nelle congregazioni cardinalizie la sua espressione organizzativa: riti, vescovi, regolari etc.) ma non potrà o non vorrà (data la diffidenza verso soluzioni che avrebbero rivalutato l'episcopato rispetto al primato papale) mettere in discussione il nuovo assetto politico-ecclesiastico sviluppatosi dalla metà del Quattrocento²⁸.

Queste osservazioni generali non hanno lo scopo di definire modalità di nascita e di sviluppo delle singole nunziature ma di cogliere la linea di tendenza del sistema delle nunziature permanenti in quanto tale: in alcuni paesi il passaggio avviene con la trasformazione graduale e la fusione dell'antica figura del collettore, incaricato della riscossione dei tributi dovuti ai più vari titoli alla Sede apostolica, con i nuovi compiti di natura diplomatica²⁹; in altri paesi sin dalle prime origini il connotato politico è dominante, come a Venezia dove la nunziatura si sviluppa (mentre la collettoria continua la sua vita almeno formalmente autonoma) a partire dal 1486 in stretta dipendenza con i problemi dell'equilibrio politico italiano³⁰. Tutti i documenti degli inviati pontifici del Rinascimen-

²⁷ Interessante per la fase terminale della nostra epoca l'esempio dell'abolizione della nunziatura di Fiandra, in Brulez.

²⁸ Cfr. Prosdocimi (b), Prodi (i); Alberigo (e).

²⁹ Significativo è l'esempio di Napoli in cui l'importanza politica rimane indiscutibilmente secondaria (data l'assenza di un sovrano e la dipendenza del Regno dalla Spagna) rispetto alle altre attribuzioni (Villani, pp. 285-87).

³⁰ Gaeta (b), pp. 11-16.

to sono impregnati da una tensione politica che ha nelle guerre per la supremazia in Italia il suo punto culminante³¹. Per rimanere a Venezia (dove nel 1513 viene anche nominato un nunzio laico nella persona di Pietro Bibiena, fratello del noto letterato e cardinale³²) un esempio significativo (e che in ogni caso può servire come modello per innumerevoli altri casi) è forse quello delle istruzioni composte da Giulio de' Medici per il nunzio Altobello Averoldi, inviato nel 1517 a Venezia. Data l'importanza della Serenissima il papa «ha deliberato tenere un suo nuncio appresso della prelecta Signoria per potere più commodamente conferire, ritrarre et negoziare quanto accadesse a beneficio commune et per conservare ancora la affectione et fede che è tra S.S.tà et la decta republica, et come ha electo voi per tale instrumento . . .»³³; seguono poi i contenuti specifici della missione: il pericolo turco e — vero obiettivo — la guerra intrapresa da Leone X contro il ducato di Urbino.

In sostanza anche per quanto riguarda la diplomazia l'Italia ci appare come un laboratorio in cui si sviluppano con largo anticipo le istituzioni europee dei secoli successivi con l'apporto della nuova professionalità dei giuristi³⁴: il papato è uno dei protagonisti di questo processo che non è solo di trasformazioni tecniche ma implica una nuova visione del sistema politico in cui il «benefitio commune», di cui si parla nella istruzione sopra citata, non si identifica certo nella cristianità come elemento sovranazionale e sovrastatale ma nell'equilibrio delle forze come unico strumento per il conseguimento della pace. Nella seconda metà del Quattrocento Roma non è solo la sede della curia pontificia ma la residenza del capo della Lega italiana ed anche il centro diplomatico di tutta l'Europa: per questo le serie di dispacci diplomatici degli ambasciatori accreditati presso la corte papale rappresen-

³¹ Come esempio v. Prodi (a).

³² Gaeta (b), pp. 36-37.

³³ Gaeta (b), p. 176.

³⁴ Martines, pp. 311-385 (cap. VIII).

tano la documentazione più importante per lo studio della politica internazionale di quest'epoca³⁵. È stato calcolato che nel decennio 1490-1500 sono accreditati a Roma ben 243 diplomatici, contro i 161 accreditati alla corte dell'imperatore Massimiliano, i 135 accreditati presso il re di Francia, i 100 accreditati a Milano etc.³⁶. Che gli inviati papali, i nunzi, fossero in questi anni in numero molto minore (60 contro i 138 di Massimiliano, i 159 della Francia e i 165 di Milano)³⁷ non deve stupire ma confermare anzi a mio avviso la centralità politica di Roma nell'Europa del tempo: sono le potenze minori che aspirano ad avere un rappresentante stabile presso le potenze maggiori le quali, al contrario, vedono con sospetto e ostacolano la nuova figura dell'ambasciatore residente, considerato ancora troppo simile ad una spia-informatore³⁸.

Dal nostro punto di vista diventa quindi interessante non limitare l'attenzione alle nunziature ma cogliere il precedente e parallelo sviluppo delle rappresentanze diplomatiche stabili degli Stati a Roma. Poco purtroppo sappiamo a questo proposito ma dall'esempio inglese — l'unico che io sappia adeguatamente studiato³⁹ — impariamo che la figura precedente del procuratore presso la curia romana, sviluppata a partire dal sec. XIII, evolve radicalmente nella seconda metà del Quattrocento cedendo il passo non senza difficoltà all'ambasciatore residente come rappresentante di uno Stato sovrano presso un altro Stato sovrano: alla fine del secolo la posizione dell'ambasciatore a Roma è indiscussa, anche nelle puntigliose regole del cerimoniale, e la politica internazionale appare inestricabilmente legata alle relazioni ecclesiastiche con il papato, risultato questo da una parte della secolarizzazione della politica papale, dall'altra della partecipazione dell'Inghilterra al gioco delle negoziazioni internazionali nel-

³⁵ Ilardi, pp. 87-94.

³⁶ Höflechner (tabelle finali).

³⁷ Höflechner; v. anche Mattingly (b), p. 105.

³⁸ Cfr. Prodi (c), pp. 50-55.

³⁹ Behrens.

le quali il papato svolgeva un ruolo determinante. Quanto poi questo abbia influito, insieme allo sviluppo della figura del cardinale protettore alla quale si è già accennato⁴⁰, nella maturazione dello scisma anglicano è problema di estremo interesse che esula dal tema di questo studio anche se le presenti osservazioni possono forse facilitare la comprensione storica del ruolo non soltanto passivo svolto dal papato nella sua gestazione.

Tornando al tema specifico si può concludere che la nascita e il primo sviluppo delle nunziature avviene in una Roma del Rinascimento che rimarrà a lungo, almeno sino alla metà del Seicento, la grande «scuola» della diplomazia e dell'arte del regnare, come gli ambasciatori veneti continuano a sottolineare invitando la Repubblica a inviargli gli elementi migliori⁴¹: naturalmente la parola scuola contiene in sé già un giudizio di ripiegamento, di valori e tecniche a cui non corrisponde più una realtà adeguata, ma testimonia il ruolo storico svolto dal papato nella formazione dell'assetto politico europeo. «Con Alessandro VI, Giulio II e Leone X la sovranità civile dei papi, seguendo il corso delle monarchie europee, spiegava la forza della sua virilità...», così a metà del secolo scorso si esprimeva Giulio Audisio, difendendo la diplomazia ecclesiastica; la tesi apologetica di questo allora professore della università pontificia della Sapienza era che le nunziature non erano nate dal Concilio di Trento ma precedentemente: la diplomazia della Chiesa ha preceduto e ispirato la diplomazia degli Stati secolari⁴². Non è questo un quesito meramente teorico e privo di senso anche perché una più recente storiografia apologetica ha teso a presentare in senso inverso le nunziature come frutto e strumento sostanzialmente religioso della Riforma

⁴⁰ Cfr. cap. V, p. 186.

⁴¹ Vedi ad esempio Renier Zeno (1623) e Giovanni Giustinian (1651) in Barozzi-Berchet, III/I, p. 188; III/II, p. 87.

⁴² Audisio, p. 442 (l'opera era uscita a Roma in lingua italiana nel 1864: *Idea storica e razionale della diplomazia ecclesiastica*). Sull'Audisio v. *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, pp. 575-76 (voce di F. Corvino).

cattolica, visione che forse ha contribuito a deformare il recente dibattito sull'utilità degli atti delle nunziature e della loro edizione per la storia della Chiesa dell'Età moderna⁴³. A parte la necessità di precisare e distinguere paese per paese l'attività delle nunziature, occorre dire che la continuità istituzionale e politica della diplomazia pontificia tra Rinascimento e Controriforma lascia sufficiente spazio per un'evoluzione profonda: ciò che non viene mai messo in discussione è il suo carattere bifronte in cui la doppia personalità del sovrano, papa e principe temporale, e del suo rappresentante fuori dei confini dello Stato, si rispecchia fedelmente nelle mutate circostanze storiche⁴⁴.

Anzitutto anche in pieno Rinascimento sono sempre presenti nell'azione dei diplomatici pontifici motivazioni, metodi e scopi particolari, non assimilabili a quelli degli altri Stati secolari e riguardanti la disciplina ecclesiastica o l'uso del potere ecclesiastico. Ciò che rende particolarmente interessante l'analisi del rapporto tra i due diversi aspetti in questo periodo è per così dire il candore e l'ingenuità con cui scopi politici e finalità religioso-eccle-

⁴³ *Nuntiaturberichte und Nuntiaturforschung*. Quivi a ragione H. Lutz (p. 161) critica una mia precedente affermazione troppo semplicistica sulla inutilità degli atti delle nunziature per cogliere l'evoluzione della vita religiosa, affermazione che può essere valida ma che va inserita nel quadro di un'analisi più approfondita della loro importanza istituzionale.

⁴⁴ Esempio, per il riflesso della doppia persona del papa nei suoi rappresentanti, può essere la lettera del card. Reginald Pole a Giulio III sui problemi del suo prossimo sbarco in Inghilterra come cardinale legato e inviato del pontefice (Bruxelles, 23 ottobre 1554, in *Nuntiaturberichte*, I. Abt., XV, pp. 219-220): «Quanto ai punti proposti, prima del modo del mio entrare, dissi che havendo io tre persone, una privata, come homo di quella patria, l'altra, come ambasciatore d'un gran principe, la terza, come legato mandato per la restitutione della religione (anchora che saria molto conveniente maxime dopo una così lunga dimora, che io entrassi come legato) nondimeno quando paresse così espediente, potrei nel primo ingresso lassar quella terza persona et entrar come ambasciatore di V.S.tà senza le insegne et cerimonie della legatione...». Per i dibattiti che ebbero luogo nel Parlamento di Parigi nella prima metà del Seicento per la equiparazione della figura del nunzio a quella degli altri agenti diplomatici e per l'opposizione romana a questa tendenza v. Blet (c), pp. 234-244.

siastiche vengono congiuntamente ma distintamente perseguite. Gli esempi sono a migliaia ma voglio solo citare, per farmi capire meglio, i capitoli della pace conclusa nel 1486 tra papa, re di Napoli, duca di Milano e Firenze, divisi formalmente tra articoli riguardanti gli affari religiosi («quoad spiritualia et libertatem ecclesiasticam») e quelli riguardanti gli affari politici, i problemi dell'equilibrio politico italiano⁴⁵. La Riforma protestante rompe ovviamente questa candida ambiguità costringendo il papato a confondere i due piani, a coprire ideologicamente motivazioni politiche e viceversa a difendere con strumenti politici la propria autorità religiosa. In uno studio su Chiesa e politica durante il pontificato di Clemente VII (1523-34) è stato affermato che da decenni i compiti del capo della cristianità erano ridotti ad affare politico e che, mentre la Riforma muta tutto il quadro di riferimento, il papato è incapace di cambiare rotta e che solo con Paolo III e con la Riforma cattolica sarebbe poi iniziata una nuova epoca più religiosa nella storia del papato⁴⁶. Il mio parere è un po' diverso: caratterizzerei gli anni che si aprono con la Riforma e sino alla conclusione della Controriforma proprio nella fusione e compenetrazione dei due aspetti, religioso e politico, che prima erano tenuti formalmente distinti.

Se si vuole schematizzare si può forse indicare un primo periodo sino agli ultimi anni del pontificato di Paolo III e all'apertura del Concilio di Trento in cui la diplomazia pontificia è impegnata a difendere e ad allargare, con lusinghe e concessioni, il fronte dei principi tedeschi rimasti fedeli o in qualche modo legati alla Chiesa di Roma: non riesce a recuperare i territori che hanno ormai defezionato ma riesce a ritardare il conflitto, ormai aperto, per qualche decennio⁴⁷. Nel frattempo la scena della

⁴⁵ Carusi, p. CIII.

⁴⁶ Müller, pp. 272-73: «... Die Aufgaben eines geistlichen Hauptes der Christenheit litten unter dieser Verstrickung in das politische Geschäft».

⁴⁷ V. McClung Hallman.

politica europea cambia drammaticamente: la rivalità tra impero e Francia, tra Carlo V e Francesco I paralizza il papato impedendo la formazione di un blocco delle potenze cattoliche e mettendo oramai al margine lo Stato pontificio; in questo quadro il sacco di Roma da parte delle truppe imperiali nel 1527 non rappresenta che un episodio, forse più legato al passato che ad un futuro in cui la preoccupazione delle grandi potenze sarà soprattutto quella di estendere il proprio influsso indiretto sulla curia romana e impedire un predominio in essa delle potenze rivali.

Gli anni di svolta possono essere definiti tra il 1545 e il 1560, tra l'apertura e l'ultima fase del Concilio di Trento: la minaccia della «monarchia» universale di Carlo V rende ancora più importante, nella sua debolezza, la funzione politica dello Stato pontificio che da ostacolo diviene elemento di difesa della vacillante libertà italiana mentre la diplomazia pontificia è impegnata a non far diventare di nuovo l'Italia «stalla di barbari»⁴⁸. La crisi per Parma, la crisi di Siena e infine il tragico conflitto di Paolo IV con la Spagna pongono fine ad ogni illusione di un possibile peso politico dello Stato pontificio nella politica europea: il rovesciamento consiste forse per la diplomazia pontificia particolarmente nel fatto che la crisi religiosa (non si dimentichi che proprio nel 1555 la confessione augustana riceve il definitivo riconoscimento nell'impero) diviene un ricatto permanente sul piano politico. Nel 1552, per fare solo un esempio, il nunzio Camaiani è incaricato di far capire all'imperatore le ragioni che costringono il papa a far la pace con la Francia: mancanza di denaro; «essere Roma sconvolta dal sacco et impaurita et impoverita con tutto lo stato ecclesiastico diminuito et indefendibile»; «la terza consideratione è che Sua Santità vede tutta la Francia diventare Luthera-

⁴⁸ *Nuntiaturberichte*, I. Abt., XIII, p. 96 (il nunzio Camaiani al card. Del Monte, 22-23 agosto 1552). Per l'attività diplomatica pontificia nei difficili anni dopo il 1550 v. Pieper (b); Lutz (b); Riess.

nissima, et con questo pretesto che 'l papa sia nemico del re haversi a vendere castelli et beni stabili de chiese et le chiese medesime»⁴⁹. Il distacco da Roma in realtà è visto provenire più che non dalla diffusione delle idee ereticali dal concentrarsi del potere sulla Chiesa nelle mani del re, come scrive negli stessi anni papa Giulio III ad Enrico II di Francia in una splendida lettera in cui gli chiede di abbandonare la protezione del ribelle Ottavio Farnese⁵⁰:

... Voi date li benefici elettivi quali non do io... Mettete decime alle chiese a piacer vostro. Commandate a cardinali et vescovi quello che vi pare et piace. Nissuna causa né matrimoniale né beneficiale, né spirituale viene mai in questa corte. Finalmente voi sete più che Papa nelli vostri Regni. Sete amato, honorato et rispettato da me et sarete sempre se vorrete. Non so a che proposito vogliate diventare schismatico...

Un terzo periodo della diplomazia pontificia si può circoscrivere dalla conclusione del Concilio di Trento (dal 1564) ai primi anni del Seicento: l'attività dei nunzi appare spesso religiosamente ispirata e dominata dalla preoccupazione di attuare la riforma tridentina, anche se in un'ottica centralizzatrice romana; le stesse figure dei nunzi sono a volte di estrazione molto diversa da quelle della carriera burocratica tradizionale, basti pensare ad uomini vicini a Carlo Borromeo come Giovan Battista

⁴⁹ *Nuntiaturberichte*, I. Abt., XII, p. 295 (il card. Del Monte al nunzio Camalani, 13 aprile 1552).

⁵⁰ *Acta Nuntiaturae Gallicae*, VI, pp. 521-26 (4 settembre 1551). Precedentemente al brano riportato nel testo il papa aveva ricordato che nemmeno nel periodo delle più grosse tensioni tra i suoi predecessori e i re di Francia si era arrivati, come ora, alla sospensione delle relazioni diplomatiche con atto unilaterale: «Havete levato de qui il vestro ambasciatore. Havete levato li cardinali et prelati li quali io potevo ritenere giustamente. Havete licentato il mio nuntio, cosa che non fece la gloriosa memoria di vestro padre verso papa Leone, che li tolse il stato di Milano, del quale era pacifico possessore, né verso papa Adriano che li fece la lega contra».

Castelli⁵¹ o Cesare Speciano⁵², mentre si incominciano a utilizzare, per missioni particolarmente delicate, religiosi al di fuori dei normali canali diplomatici come, per fare l'esempio più celebre, il gesuita padre Antonio Possevino⁵³. Lo Stato pontificio sembra non occupare più un posto rilevante sulla scena, almeno direttamente, se non come sostegno finanziario e a volte anche militare nella lotta contro l'eresia: la figura del papa-re è messa volutamente in ombra nello sforzo per l'affermazione del nuovo universalismo pontificio. Ciò non significa però una perdita di importanza della componente politica né una trasformazione radicale nella iniziativa pontificia, che continua ad essere polarizzata nel rapporto con gli Stati e ha nella presenza del suo Stato un fattore determinante e caratterizzante di tutta l'attività nel suo insieme.

Ogni concessione possibile continua ad essere fatta ai principi che sono rimasti fedeli a Roma. L'egemonia spagnola non lascia quasi alcuno spazio di iniziativa autonoma e il principio fondamentale, la direttiva politica può essere riassunta nella frase contenuta nell'istruzione data al nunzio a Napoli nel 1566: «mutatione di religione vuol dire mutatione di stato»⁵⁴. In termini diversi il

⁵¹ V. la voce di G. Fragnito nel *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXI, 1978, pp. 722-26. Nella sua corrispondenza come nunzio in Francia (1581-83, edita nel vol. VII degli *Acta Nuntiaturae Gallicae*) il Castelli parla spesso di un arcangelo che guida il papa (es. a p. 219 al card. T. Gallio, 22 novembre 1581: «... ma N.S. ha l'arcangelo, che lo governa, che non lo lascerà fare se non quello, che sia maggior servizio di Dio»).

⁵² Mosconi (a) e (b). Mancano però quasi del tutto ricerche scientifiche serie su questo e altri protagonisti della diplomazia papale post-tridentina; una recentissima e interessante indagine su un altro protagonista, Fabio Mirto Frangipani, in Lynn Martin.

⁵³ Caccamo; Cozzi (b). Un problema a sé, ma collegato, è quello del ruolo svolto dai consiglieri-confessori dei principi in tutta quest'epoca (v. ad es. per Massimiliano di Baviera Bireley, in particolare p. 226): ad essi sembra spettare una funzione centrale nella mediazione tra le esigenze della Controriforma e quelle della ragion di Stato.

⁵⁴ Villani, pp. 531-534 (istruzione per mons. Cipriano Pallavicino, maggio 1566): i tempi difficili e gli esempi perversi di Francia, Germania e Inghilterra «... niuna cosa può arrear utilità a quel Regno come a tener in maggior stima et veneratione le cose della religione che sia

concetto rispunta spesso nella corrispondenza dei nunzi delle varie sedi nei decenni successivi: l'alleanza con il papato è la via più sicura per la difesa del potere contro l'eversione che è ad un tempo politica e religiosa. Per questo non credo si possa dare un'interpretazione unicamente «spiritualistica» dell'azione della diplomazia papale in questo periodo. Lo stesso nunzio Castelli, travolto dai turbini delle guerre di religione in Francia, chiede nel 1582 di essere sostituito perché molto malato ma soprattutto perché non adatto ai nuovi compiti: «so certo che rompendosi la guerra io non potrò servir N.S., per che in quel caso bisogneria qua un Nuntio forte di complessione, uso a trattare negotii di guerra et pace»⁵⁵. Certo è che in que-

possibile, perché mutatione di religione vuol dire mutatione di stato, la qual veneratione non può star insieme con la usurpatione dell'autorità apostolica...». Gli stessi concetti sono più ampiamente e profondamente motivati nelle istruzioni date dallo stesso Pio V al vescovo di Fiesole Pietro Camaiani inviato in Spagna pochi mesi più tardi (Serrano, I, pp. 356-360, settembre 1566) e ribaditi in una successiva lettera, scritta a nome del papa dal cardinal nipote Michele Bonelli, lettera che rappresenta (con l'esortazione a Filippo II di intervenire direttamente nelle Fiandre abbandonando ogni «dissimulazione» e ogni illusione di poter pacificare lo Stato «et ridurlo alla obedientia politica tollerando nel resto la perversità e la licenza de sudditi nella religione») il documento forse più significativo dei principi che guidano l'iniziativa pontificia in questo periodo: «... Fuggono i principi di servir a Dio, temono di confidar in eo, cuius nomen est omnipotens, et la divina iustitia li conduce a servir a i loro sudditi, ponere firmamentum suum formidinem, et errare in invio et non in via. Hanno voluto mettersi sotto i piedi la religione et la causa di Dio, qui caput est omnis principatus et potestatis; et per necessità tutte le cose sono rivolte sotto sopra, tanto che turbato horamai ogni ordine, spento ogni dovere, vanno li principati christiani miseramente riducendosi a dimocratie, o per dir meglio, a un horribile et universale anarchia, et si dissimula... [l'attuazione del concilio di Trento come unico rimedio per l'estinzione delle eresie] delle quali pare che il mondo hoggi sia pieno, et ogni di più cresceranno quando manchi la disciplina ecclesiastica, la quale mancando, i principi temporali s'accorgeranno, ma tardi et con danno loro, del nocumento che ne riporteranno» (Serrano, II, pp. 52-64, il card. Michele Bonelli [Alessandrino] a G.B. Castagna, 6 marzo 1567).

⁵⁵ *Acta Nuntiaturae Gallicae*, VII, p. 427 (G.B. Castelli al card. T. Gallo, 6 novembre 1582). Ricordo la quasi contemporanea desolata riflessione di un nunzio sui risultati della repressione spagnola nei Paesi Bassi: «... Et questi scandali così abominevoli de li soldati partoriscono infiniti inconvenienti, poiché oltre che li popoli che si racquistano non

sto periodo tridentino l'azione dei nunzi rimane politica nel suo nucleo più interno anche se dedita ai problemi interni del mondo cattolico, al suo rafforzamento disciplinare e al mantenimento dello statu quo. È dall'esterno che si invoca la guerra per cambiare una situazione ormai stabilizzata e cristallizzata nell'alleanza tra il papa e la Spagna come lucidamente proclamava Paolo Sarpi⁵⁶:

In Italia, ubi fons et origo vitae papae et Jesuitarum. Scipio imitandus, qui bello africano Annibalem ex Europa traxit. Donec aut in Italia ecclesia alicubi reformetur, aut bello libertati via aperiatur, papae vires sempre constabunt. ... Li altri principi italiani tutti sono servi, per timore o per pensione. Non crederò che mai si faccia mutazione di stato, se non si fa di religione; ma con la guerra ad ambe le porte d'Italia, non si vede che s'incammini alcuna disposizione a questo: anzi più si stabilisce la vecchia.

La guerra verrà, anche se i suoi sviluppi non saranno certo conformi agli auspici del Sarpi. L'ultimo periodo dell'impegno pontificio nella grande politica, con Gregorio XV e soprattutto con Urbano VIII sarà caratterizzato dal poderoso tentativo della controffensiva delle potenze cattoliche, ma proprio in questa fase la contraddizione tra gli interessi religiosi e gli interessi politici del papato esplode contribuendo non poco alla definitiva sconfitta della pace di Westfalia: la diplomazia pontificia non riesce

depongono, anzi accrescono l'odio contra il nome regio, non si dispongono manco ad abbracciare la religione cattolica, anzi se li rende più odiosa, sperimentando che da cattolici non sono trattati non solo come cristiani, ma né manco come creature rationali» (*Nuntiaturberichte, Sonderreihe, Grazer Nuntiatur*, II, p. 152, Germanico Malaspina al card. T. Gallo, Stablo 20 giugno 1583).

⁵⁶ Il primo brano è tratto da una lettera a Francesco Castrino del 16 agosto 1611, il secondo da una lettera a Jérôme Groslot de l'Isle del 29 marzo 1617 (Sarpi, a, II, p. 211; I, p. 281); il tema ricorre molte altre volte nell'epistolario sarpiano. Cfr. Cozzi (c), pp. 268-270.

⁵⁷ Albrecht (a) (l'istruzione per il nunzio Carlo Carafa, datata 12 aprile 1621 e qui edita in appendice, pp. 106-133, rappresenta uno dei documenti più significativi per comprendere l'azione diplomatica della Controriforma insieme alla successiva *Relazione* dello stesso Carafa edita già nel secolo scorso); Repgen (c), in particolare pp. 185-87; Kraus (d).

a immedesimarsi con le posizioni dell'Impero anche perché in fondo la logica che permane in essa è una logica statale per la quale l'indipendenza dello Stato pontificio e il problema dell'equilibrio italiano mantengono un peso rilevante rispetto alle preoccupazioni più propriamente ecclesiastiche⁵⁷. I fatti della Valtellina, la guerra per la successione di Mantova e del Monferrato, la guerra di Castro sono i differenti episodi di questo andamento schizofrenico, la cui forbice si allarga sempre di più sino alla totale impotenza. Anche sul piano più interno del meccanismo diplomatico sembra di assistere ad un recupero dell'impostazione rinascimentale: l'uso di religiosi viene ridotto e quasi eliminato⁵⁸ mentre la carriera delle nunziature riprende la sua posizione centrale come gradino verso le più alte cariche dello Stato e dell'amministrazione centrale della curia⁵⁹.

Questo schema di periodizzamento delle fasi della diplomazia papale tra la metà del Quattrocento e la metà del Seicento ha avuto soltanto lo scopo (nella sua semplificazione e nella sua schematicità) di permettermi di avanzare la tesi della continuità istituzionale di fondo della diplomazia papale e dell'importanza che ha avuto in questo la presenza dello Stato pontificio. Non mi sembra che con la Controriforma la diplomazia pontificia abbia avuto, come è stato affermato, un «reversal of trend»⁶⁰: è cer-

⁵⁸ Albrecht (a), p. 23, riporta un'interessante dichiarazione fatta nel 1627, in occasione della morte del famoso cappuccino-diplomatico p. Giacinto, da Urbano VIII all'ambasciatore veneziano «non aveva mai veduto volentieri frati ad impegnarsi in occorrenze o affari de principi; che sempre con decreti e ordinazioni haveva procurato di tenerli lontani et applicati solo al culto di Dio, non imitando egli in ciò lo stile dei suoi predecessori, che han servito di queste qualità d'huomini per trattar materie gravi di stati, volendo dire fra Giacinto in tempo di Gregorio...».

⁵⁹ V. le biografie di Guido Bentivoglio (Belvederi), di Giovan Francesco Guidi di Bagno (G. Lutz, a), di Fabio Chigi (Reppen, d), di Francesco Albizzi (Ceyssen).

⁶⁰ Così Ch. H. Carter, *The ambassadors of early modern Europe: patterns of diplomatic representation in the early seventeenth century*, in Mattingly (a), pp. 271-72.

tamente vero che nel periodo post-tridentino il nunzio assume sul piano religioso competenze che lo differenziano nettamente anche sul piano giuridico dalla figura medievale da cui era nato (basta pensare alle facoltà concesse ai nunzi dai papi post-tridentini sul piano della giurisdizione e della disciplina ecclesiastica, facoltà che sono in sviluppo ma anche in contraddizione con la prassi canonica tradizionale⁶¹) ma non rinnegano mai il loro nucleo centrale di rappresentanza di un sovrano presso un altro sovrano. La frase del nunzio Gasparo Mattei, riprodotta in epigrafe a questo capitolo («... oggi le cose di religione si riducono tutte a politica») mi sembra ad un tempo esemplare e simbolica di questa situazione proprio perché nel rapporto del nunzio il problema è visto drammaticamente sì ma dall'interno, senza alcuna ombra di denuncia o di polemica. Dall'esterno la denuncia e la polemica sviluppa in senso anti-papale la stessa diagnosi, come negli scritti di Marco Antonio De Dominis⁶²:

.. Nuntii vero papae nunc dierum apud imperatorem, reges, et potentatus christianos eodem penitus loco sunt, quo regum legati in curiis principum saecularium, pro negociis nimirum saecularibus potissimum tractandis, et indagandis, commorantes. Ac certe, si optime eos nomine insigniamus, sunt oratores, sin vero exploratores...

Lasciando da parte il problema specifico dell'organizzazione della diplomazia pontificia mi pare si possa dire, ritornando ai quesiti posti all'inizio di questo capitolo, che tramite le concessioni fatte dai pontefici ai principi, formalizzate o no in concordati, e tramite l'opera quotidiana dei nunzi si è innescato nell'età del Rinascimento un processo che viene soltanto accelerato dalla divisione reli-

⁶¹ Per la Francia v. Blet (c), saggio nel quale l'insistenza sulla continuità mi sembra troppo unilaterale. Non posso ovviamente nemmeno accennare ad altri esempi che sarebbero ricostruibili sulla base della documentazione delle nunziature.

⁶² De Dominis (a), pp. 761-62 (a continuazione del brano già riportato nel cap. VI, v. *supra*, pp. 217-218).

giosa e dall'azione della Controriforma. Esaminare i rapporti Chiesa-Stato partendo dal concilio di Trento e dall'aprirsi delle controversie giurisdizionali significa esporsi al rischio di non comprendere in pieno questo cammino verso la costruzione del nuovo ordinamento politico, del nuovo assetto europeo nonché le implicazioni nella vita interna della Chiesa.

Naturalmente questo processo dovrebbe essere sottoposto ad analisi, ancora in gran parte da compiere, nelle diverse realtà locali. Non è ancora stata esplorata, ad esempio, la particolare situazione dell'Italia che appare già prima della metà del Cinquecento «suburbana» al papato, come dichiarava, con espressione molto felice, il cardinale Iacopo Sadoletto nel 1536 in una sua orazione a Paolo III denunciando il fermento di ribellione e l'odio antiromano che ormai permeava tutte le altre nazioni d'Europa⁶³.

Ipsa nimirum Italia, que vestro imperio ecclesiasticeque ditioni circumiecta undique omnis et pene tota suburbana est, vestrum multis in locis imperium, vestram iurisdictionem potestatemque detrectat.

I tempi di Machiavelli sono ormai lontani: nell'Italia della Controriforma la presenza dello Stato della Chiesa è generalmente accettata e vista anzi come una garanzia per l'indipendenza delle piccole patrie regionali ormai stabilizzate in una situazione geopolitica dai tempi lunghissimi⁶⁴. Il baricentro della politica europea nei primi decenni del Seicento è ormai fuori della penisola italiana e le potenze europee non hanno interesse a modificarne l'assetto territoriale ma ad acquisire un influsso sul papato tale da permettere lo sfruttamento politico di questa egemonia. Tutto ciò è noto: meno note sono le forme di espressione

⁶³ *Concilium Tridentinum*, XII, p. 114.

⁶⁴ Galasso, pp. 113-140.

di questa suburbanità dell'Italia a Roma sul piano politico, sul piano culturale-ideologico, sul piano giuridico e su quello economico. Qui mi limito a dire che anche sul piano più propriamente politico sarebbe sbagliato vedere una netta linea di distinzione tra lo Stato pontificio e il resto del mondo: l'Italia potrebbe essere raffigurata come una zona grigia intermedia nella quale non vale soltanto una particolare disciplina ecclesiastica e un particolare controllo dottrinale⁶⁵, ma si instaura un sistema di interrelazioni a vari livelli che ne fanno un insieme dotato di caratteristiche peculiari. Si è già parlato del processo di italianizzazione della burocrazia pontificia e del collegio dei cardinali, nonché del papato stesso, processo che porta ad una saldatura di interessi all'interno del ceto dirigente italiano che soltanto le riforme del Settecento riusciranno in parte a spezzare⁶⁶. Più in generale si tratta di

⁶⁵ Sui problemi generali all'inizio del periodo Hay, pp. 1-8; Alberigo (a). Su singoli problemi: Prodi (i), (j); Rotondò. Per gli Stati padani Prospero (b). Un taglio molto interessante per penetrare entro questo problema sarebbe quello della prassi beneficiale e della tassazione sugli ecclesiastici: il regime particolare dell'Italia sembra emergere nettamente da Pio II in poi, ma si tratta di una impressione nata dall'esame sommario di una documentazione che andrebbe analizzata ben più in profondità. Vedi Frieberg (a), pp. 654-728; Ruffini, pp. 219-279 e la voce *Bénéfices en Italie*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, II, pp. 522-596 (G. Cornaggia Medici) che rappresenta ancora una solida base per ricerche tutte ancora da compiersi, con l'eccezione dell'opera di Erba per il Piemonte, regione di confine però e — come si è già accennato — più sottratta all'influsso di Roma (v. *supra*, cap. V, n. 52).

⁶⁶ Prodi (m) p. 456, ove si riporta l'affermazione di Benedetto XIV sul patto storico esistente tra il papato e la nobiltà italiana (lettera al card. de Tencin 19 aprile 1743): «Il papa sarebbe come un semplice arcivescovo coi suoi vicari, cancellieri, esaminatori e simili ufficiali, se non avesse la nobiltà d'Italia che lo venisse a servire in Roma e fuori di Roma, militando a proprie spese, e consacrando la sua vita in servirlo; ed il defraudare poi questi tali del dovuto premio, non solo sarebbe la rovina del paese, ma sarebbe una tal quale infrazione d'un tacito patto...». Anche da questo punto di vista andrebbe esaminato il mutamento d'opinione pubblica tra l'inizio e la fine del Cinquecento a proposito della responsabilità del papato nella divisione politica dell'Italia: dalle note accuse del Machiavelli all'accettazione della divisione come una realtà positiva in Scipione Ammirato (pp. 36-47, nel discorso: «Se vero è che la Sede Apostolica tenga l'Italia divisa»).

precisare che una sua visione in termini puramente controriformistici rischia di compromettere una più profonda comprensione: cos'è l'Italia senza il vescovo di Roma? se si elegge un papa straniero l'Italia, regina delle nazioni, sarà sottoposta a schiavitù, eleggere un papa francese vuol dire tradire il vostro paese, l'Italia.... Questi appelli del cardinale Piccolomini nel conclave che portò alla sua elezione come Pio II nel 1458⁶⁷ non sono solo frutto di una retorica umanistica ma proiettano la loro ombra nei secoli seguenti con sviluppi che la divisione religiosa e il nuovo assetto delle potenze europee sembrano solo accelerare. L'Italia ha nel papato il suo unico patrimonio mentre sul versante opposto, come nota con lucido realismo il Sarpi⁶⁸, la curia vuole ricavare dall'Italia quello che prima della Riforma e dello scisma ricavava dall'intera Europa. Tutti i principi italiani possono essere influenzati profondamente nella loro politica interna da Roma «da cui possono a ogni hora ricevere et bene et male»⁶⁹. Ma è anche vero che spesso il papato cerca, con più o meno successo, di essere interprete dei disegni politico-diplomatici dei principi italiani. Il nunzio Antonio Maria Salviati al termine di una lunga trattativa con il re di Francia per l'invio ad Avignone di un contingente di truppe italiane dichiara di non pentirsi di aver scritto apertamente «sotto quei termini che convengono a christiano et italiano»⁷⁰. I confini tra la ragion di Stato e

⁶⁷ Piccolomini (d), I, pp. 98-101.

⁶⁸ La diagnosi sulla particolare situazione dell'Italia emerge innumerevoli volte nell'epistolario del Sarpi ma in modo particolarmente lucido nella lettera al Leschassier del 3 maggio 1608: «... Id olim a curia facile praestebatur, cum eius potestati a multis regionibus obediretur; nunc, in paucis cognita, veluti antiperistasi intenditur, ut curiales tanta ex Italia, quanta olim ex Europa corradere velint» (Sarpi, d, p. 13).

⁶⁹ *Nunziature di Savoia*, I, p. 261 (il nunzio Vincenzo Lauro al card. Michele Bonelli 11 maggio 1570).

⁷⁰ *Acta Nuntiaturae Gallicae*, XIII, p. 700 (al card. Tolomeo Gallio 3 novembre 1577). Il papa aveva offerto anche gli anni precedenti aiuto al re di Francia, contro gli ugonotti, anche a nome degli altri principi d'Italia (XII, p. 85: Salviati al card. Gallio 31 maggio 1574): «... N.S. offerisce a S.M.tà non solo quello che per se stessa può, ma anche ogni aiuto da gli altri principi d'Italia, de quali S.S.tà confida di poter

la ragion di Chiesa sono sempre meno distinguibili e tendono se non a coincidere a trovare almeno un loro ispessimento nei confini stessi d'Italia, come scrive il cardinal nipote Scipione Borghese al nunzio di Fiandra Decio Carafa nel momento dell'esplosione del conflitto con Venezia⁷¹:

Nostro Signore è costituito in una necessità precisa di mantenere in Italia l'autorità della Sede apostolica et la purità de la religione con le armi, poiché non è stato possibile di ridurre la Repubblica di Venetia alla recipissenza con gli officii...

Sul conflitto tra la Santa Sede e Venezia bisognerebbe fermarsi a lungo ma non potendo farlo spero che gli accenni fatti possano servire a mettere in questione le più recenti interpretazioni, come le tesi centrali di W.J. Bouwsma che tendono a contrapporre l'universalismo papale (rimasto sostanzialmente immutato nella sua continuità ierocratica da Bonifacio VIII alla Controriforma) al nuovo e rinascimentale repubblicanesimo di Venezia⁷². In realtà l'impressione è piuttosto quella di assistere ad una rivalità tra Stati, aperta e manifesta in epoca rinascimentale con il suo culmine nella battaglia di Agnadello, più sotterranea, contorta e inserita in un complesso quadro

disporre per una simile occorrenza et bisogno di S.M.tà». Il sovrano francese preferisce però l'invio di sovvenzioni piuttosto che di truppe italiane: «risposero che i fanti italiani non gli accomodavano per il bisogno presente; et che harebbero più tosto voluto tanti Svizzeri»; il nunzio replica «Con addurre però che havendo N.S. intiera cognitione de la nation italiana, potrebbe forse pensare che in quel si ha a fare potesse essere di buon servitio a S.M.tà che qualsivoglia altra. De la quale quando havesse dato 4000 sarebbe stato possibile che lo havesse fatto con minor incomodo che di sborsare danaro per pagare altri, perché sarebbero stati suoi sudditi, co' quali il principe ha sempre più vantaggio quando gli occorra di trattare, che con gli altri» (XIII, p. 641: Salviati al card. Gallio 30 maggio 1577).

⁷¹ *Nonciature de Flandre*, XIII, p. 9 (8 gennaio 1607).

⁷² Bouwsma (b), *passim* e in particolare pp. 48, e 293-338. V. anche l'obiezione mossa a questa tesi in Santosuosso (b), p. 154. Per i rapporti politici e finanziari fra Roma e Venezia nel primo Cinquecento, v. ora Gilbert (c).

internazionale nel secondo Cinquecento e nel primo Seicento. Non si vuol dire certo che le motivazioni religiose ed ecclesiastiche siano soltanto un pretesto che copre una conflittualità naturale tra due Stati, come sembra trasparire anche in molte pagine di Paolo Sarpi⁷³, ma non sarei nemmeno tanto sicuro nel vedere la ragion di Stato tutta dalla parte veneziana e la ragion di Chiesa tutta dalla parte del papato: quest'ultimo difende ragioni e poteri che più che non all'antico universalismo (anche se ogni copertura ideologica è possibile) sembrano collegarsi a diritti o pretese che ormai erano circoscritte alla zona d'influenza italiana, non avevano applicazione o quasi negli altri Stati cattolici ed erano più collegate all'intreccio dell'egemonia politica che non a una ripresa di astratti principi. Roma, scrive lo stesso Sarpi⁷⁴, cerca di compensare le perdite di potere Oltralpe con l'aumento della pressione sull'Italia; «operam dare ut intensive in Italia acquirant quod alibi extensive amittunt, omnibus ad id artibus, omni studio adhibito, et omnia ad spiritualitatem et religionem revocantes». Per compiere veramente un salto di qualità nella nostra conoscenza dovremmo forse cercare di capire quanta parte del potere che aveva delegato o delegava alle altre potenze cattoliche e che veniva incorporato come strumento essenziale per la costruzione dello Stato

⁷³ Sarpi (c), p. 179 (dal trattato «sopra l'ufficio dell'inquisizione», novembre 1615): «... Questa invenzione, se ben colorata di religione, mira a far la corte romana patrona in Italia della mercanzia oltramontana, sì come già trecento anni ridusse sotto di sé con minor pretesto la mercanzia di levante». Sarpi (e), p. 175 («Istoria dell'interdetto»); il papa ha aperto la conflittualità con Venezia sui problemi del commercio marittimo nell'Adriatico: «Ma essendoli risposto che ogni principe comanda alli sudditi suoi quello che serve alla comodità dello stato suo senza riguardo di quello che segua negl'altri... s'avede il pontifice che questo tentativo ancora pareva difficile da ottenere, non avendo pretesto alcuno specioso di farlo apparire congiunto con le cose spirituali. Per il che, subito che li occorse accidente, quale pareva poter essere tirato allo spirituale, abbandonati quelli si voltò tutto a quest'altro». Sulle relazioni tra Venezia e Roma v. Stella (ove è edita la interessante relazione del nunzio Alberto Bolognetti del 1581); Prodi (h) e Cairns.

⁷⁴ Sarpi (f), p. 1246 (dalla «Quaestio quodlibetica an liceat stipendia sub principe religione discrepante merere»).

moderno, il papato aveva riservato o cercava di riservare a sé in Italia anche al di fuori dello Stato pontificio, dalle elezioni episcopali all'assegnazione dei benefici più importanti, alla giurisdizione ecclesiastica, al controllo dottrinale.

Se è vero su un certo piano che il patto tra Roma e la Spagna diviene dal 1559 in poi la base del sistema della Controriforma⁷⁵, bisogna però precisare che la nuova egemonia proposta dai re cattolici, pur coltivata in funzione antiereticale, viene sempre rifiutata sia per il regalismo spagnolo che riesce a incorporare all'interno della monarchia anche la nuova legislazione tridentina e ad assorbire il cattolicesimo della Controriforma come suprema ragion di Stato⁷⁶, sia per la rivalità continua, anche se sotterranea, nella politica interna italiana. La Spagna vuole possedere l'Italia soprattutto per dominare il papato, come denunciava Traiano Boccalini⁷⁷ e il papato dal canto suo riesce ancora a trovare momenti di lucida iniziativa internazionale solo quando, come per l'assoluzione di Enrico IV o nell'epoca di Richelieu, riesce ancora a far leva sulla rivalità tra Francia e Spagna e a giocare l'una contro

⁷⁵ Platzhoff, p. 1 ss.

⁷⁶ Aldea; Rouco Varela; Santos Diez. Per la documentazione diplomatica la raccolta più importante è ancora quella, già citata, del Serrano relativa al pontificato di Pio V. È molto significativo anche dal più generale punto di vista dei rapporti tra Roma e Spagna nell'Età moderna il rifiuto opposto da Filippo II alla richiesta di Pio V di inviare un nunzio nel Nuovo Mondo: l'organizzazione ecclesiastica dell'America rimane totalmente soggetta alla monarchia senza alcuna possibilità per Roma di allacciare un proprio cordone ombelicale (cfr. Prodi, 1, pp. 283-84).

⁷⁷ Jedin (a). Tra le molte pagine antispagnole del Boccalini, ricordo soltanto il «Discorso breve e utile scritto da un gentiluomo italiano e cattolico all'Italia, a beneficio, salute e conservazione di tutti gli Stati di quella» (III, pp. 293-99) contro le «volpi spagnole e cattoliche», l'«impudente barbarie di questi pseudocattolici», «il prencipe tanto pio che, entrato armato nel tempio di Dio, ha messo mano nel santuario, disperso il tesoro, usurpatosi la elezione e l'autorità del sommo sacerdote e, fattosi finalmente tremendo in rispetto d'ognuno, vuol sigillar l'imprese sue coll'acquisto di questa poca Italia, si per esser ella la residenza del Vicario di Cristo, ch'egli vuole subordinato a lui, come per esser una potenza, che nel poco circuito suo vale per opporsi alle mostruose macchine della sua vanagloria».

l'altra. Ma si tratta soltanto di sprazzi. Lo stesso accade nei riguardi dell'altra potenza cattolica, gli Asburgo: la diffidenza rimane una costante dall'inizio del Cinquecento, quando il papato, contrario all'impero per il timore di una sua egemonia nella politica interna italiana, arriva a favorire o almeno a non impedire tempestivamente l'espandersi della Riforma, sino alla crisi della guerra dei Trent'anni. Ed è per la debolezza dell'impero probabilmente che il papato riesce a gestire in modo diretto, attraverso l'opera dei nunzi e degli ordini religiosi, la restaurazione cattolica nei paesi a Nord delle Alpi dando ad essa un tono del tutto diverso da quello che ebbe in altri paesi ⁷⁸.

Il paese in cui il nuovo ambiguo rapporto tra il papato e i nuovi Stati si rivela nei suoi connotati più interessanti è per ragioni storiche ben note la Francia. Si è già detto che la Chiesa gallicana post-tridentina rimane fondata sul concordato del 1516; lo spirito di riforma la permea largamente ma non ne modifica né la situazione istituzionale né la base ideologica che troverà in Bossuet, dopo secoli di maturazione, la formulazione più coerente alla centralità del principio monarchico e statale ⁷⁹. Ciò che è forse meno noto è quanto in questo rapporto, dalla prammatica sanzione alla crisi del concilio di Pisa, al con-

⁷⁸ Schellhass; Rottstock; per l'esempio della Baviera Bireley; per il quadro generale del rapporto tra gli Asburgo e il papato nella Controriforma Evans. Interessante anche a questo proposito è la già citata istruzione del 1621 per il nunzio all'imperatore Carlo Carafa (Albrecht, a, p. 123): «... per l'antica emulatione de potenza fra i papi e l'imperatori non mai estinta affatto, ma più tosto declinata in una diffidente, e sospetta unione, hanno gl'ultimi Cesari con la manifesta negligenza lasciato pigliar vigore all'heresia, e deprimere l'autorità pontificia...».

⁷⁹ Martin (a) e (b); Martimort; Blet (b). In quest'ultimo saggio le conclusioni rimangono, a mio avviso, ambigue e insoddisfacenti (p. 279): «Ainsi l'esprit du concile de Trente avait pénétré les structures du concordat de Bologne; et la réforme catholique s'était opérée moins par une modification des institutions que par une transformation des esprits». Sull'assolutismo di Bossuet v. Fumagalli Cerulli, saggio in cui manca però un adeguato spessore storico.

cordato, alla politica di Richelieu e Mazarino, abbia pesato la ragion di Stato nella precisa e specifica relazione tra il sovrano di Francia e il sovrano dell'Italia centrale. Le risorse finanziarie e militari dell'Italia dipendono in gran parte da Roma così come da Roma dipende ancora, nelle diverse circostanze, il prevalere definitivo della egemonia delle potenze avversarie, l'Impero e la Spagna: per più di un secolo e mezzo è un continuo e sottile gioco diplomatico in cui tutte le astuzie possibili sono usate, in cui leghe e contro-leghe sono intrecciate per i più diversi e spesso inconfessati scopi, in cui nunzi a Parigi e ambasciatori del sovrano di Francia a Roma conducono «une guerre larvée» che, se anche soltanto raramente sfocia in episodi bellici, domina dal punto di vista politico tutto il periodo qui considerato e si estende oltre⁸⁰. Voi non dovete — si scriveva nella istruzione per l'inviato incaricato di una particolare missione a Roma nel 1617-19⁸¹ — trattare col papa «comme successeur de Saint Pierre, pour choses ecclésiastiques, mais pour argent et choses purement seculières, comme avec souverain de Rome».

Questa distinzione tra il papa e il re di Roma come persone giuridicamente diverse gioca un ruolo importante non solo nella diplomazia ma anche sul piano delle mentalità e delle dottrine. La liceità della guerra contro il papa come sovrano temporale non viene messa in discussione anche da parte di coloro che vedono nella religione cattolica e romana il fondamento del potere monarchico, le dispute sul potere indiretto o diretto del pontefice vengono messe da parte sempre più, come consigliava saggiamente Francesco di Sales, esaltando il papa come

⁸⁰ Martimort, in particolare alle pp. 103-108. Tra i tanti esempi si può citare il discorso del nunzio di Parigi alla regina per dissuadere la Francia da iniziative belliche antispagnole che avrebbero esasperato il papa «essendo alla fine tanto l'auttorità de papi, e tali le forze loro, che accostandosi con uno de duo principi gli danno il gioco come che vinto nelle mani . . .» (*Acta Nuntiaturae Gallicae*, XII, p. 156: A.M. Salviati al card. Filippo Buoncompagni, 16 luglio 1572).

⁸¹ Pozzo di Borgo, p. 276.

«supremo pastore» ma senza «disputare di quella autorità in particolare che ha sopra i principi»⁸² e si creano le premesse per quell'apparente paradosso che sono i cosiddetti «gesuiti gallicani», esaltatori dell'autorità spirituale del pontefice ma allineati perfettamente nella lealtà verso la monarchia assoluta⁸³. Se nei teorici dell'alleanza tra trono e altare sin dalle polemiche nell'età delle guerre di religione⁸⁴ la fede cattolica viene vista come il principale baluardo della monarchia contro gli eretici, nello stesso modo le preoccupazioni politiche prevalgono sempre su ogni altra considerazione. Non solo ma il papa come sovrano temporale sembra costituire un paradigma e un modello di questa fusione tra interessi politici e interessi religiosi valido e applicabile senza varianti sostanziali in altri contesti nazionali. Quando, per farmi meglio comprendere con un esempio, il nunzio Castelli riferisce a Roma sulla sua impotenza a causa degli interventi del parlamento che gli impediscono l'esercizio di qualsiasi autorità giurisdizionale, scrive che continuando su questa strada «sarà levata quasi tutta la potestà, che ha quella Santa Sede sopra quelli che non sono sotto il suo dominio temporale»⁸⁵. La frase può essere interpretata anche come un'involontaria eco del modo con il quale a Parigi era percepito il tipo di potere che il pontefice esercitava sui

⁸² Savio, pp. 130-33 (testo della lettera al card. Scipione Borghese del 2 giugno 1612). Nello stesso periodo Francesco di Sales riprende anche in altre lettere di direzione spirituale il tema della necessaria alleanza tra potere spirituale e potere temporale nel rispetto delle rispettive autonomie: «Quindi, i re e tutti i principi sovrani hanno una sovranità temporale nella quale il papa e la Chiesa non hanno nulla a che vedere e per la quale non chiedono loro nessuna riconoscenza temporale. Così che per dire tutto in due parole, il papa è assoluto sovrano pastore e padre spirituale e il re è assoluto sovrano principe e signore temporale. L'autorità dell'uno non è contraria a quella dell'altro, ma anzi, si sostengono a vicenda...» (Francesco di Sales, II, p. 761, alla moglie del presidente Brulart, marzo 1612).

⁸³ Blet (a).

⁸⁴ Gambino.

⁸⁵ *Acta Nuntiaturae Gallicae*, VII, p. 292 (al card. T. Gallio 29 marzo 1582).

suoi sottoposti nel dominio temporale e in base al quale venivano rivendicati analoghi poteri per lo Stato francese.

Una simile attenzione possiamo avvertire anche nella scismatica Inghilterra. La Chiesa anglicana è stata preparata a Roma, come si è visto⁸⁶, e in particolare con l'emergere della doppia figura del Wolsey come legato papale e cancelliere del Regno, apice del potere spirituale e del potere politico. Ancora sotto Enrico VIII quasi nessun inglese aveva obiezioni contro l'autorità primaziale e spirituale del papa: la lotta contro Roma è sostanzialmente la lotta contro un principe straniero, i cui legami politico-diplomatici con l'Inghilterra erano stati sempre stretti e complessi, di cui si temono le interferenze negli affari nazionali⁸⁷. A parte lo strano «interludio» di simpatia e le trattative semiufficiali tra Carlo I e Urbano VIII⁸⁸, anche durante il secolare rapporto di ostilità tra la corte di Roma e quella di Londra, nel pieno della polemica dottrinale a cui si è già accennato, è possibile trovare segnali che testimoniano come in Inghilterra non si respingesse un accomodamento basato sul riconoscimento della sovranità del papa non in quanto autorità sovranazionale ma come modello di un rapporto Stato-Chiesa che poteva e doveva trovare una propria realizzazione in ogni Stato. Maximilien de Béthune, poi duca di Sully, riferisce di un suo colloquio con Giacomo I in cui il re avrebbe detto essere sua intenzione di non perseguire i cattolici «et sendosi steso con questa occasione a parlargli del papa, gli lodò il re la Santità Sua come principe temporale, et le disse, che se si trovasse modo d'accordarlo con S.B. che

⁸⁶ V. *supra*, p. 186 e in particolare Wilkie.

⁸⁷ Elton (b), p. 109: «Few Englishmen had any objection to the pope's spiritual supremacy, and many rather enjoyed the discomfiture of the Church at the hands of its own champion, but none in an age when temporal nationalism first became a fully realised doctrine wanted to see an Italian prince interfere in their affairs...». Sul permanere nell'Inghilterra della precedente disciplina ecclesiastica v. Heal-O'Day; O'Day-Heal; Houlbrooke. Per i rapporti con Roma Meyer (b).

⁸⁸ Albion. Per la precedente illusione di un riavvicinamento negli ultimi tempi del pontificato di Clemente VIII, v. Meyer (a).

volontieri s'accorderebbe, pur ch'egli restasse capo della sua Chiesa»⁸⁹. Non è una contraddizione che i gesuiti nella loro difesa del papato siano visti dagli inglesi come eredi del Machiavelli, come «politiciens» amorali per i quali nessun principio etico può valere di fronte alla ragion di Stato⁹⁰: la visione degli italiani come maestri di doppiezza e di malizia politica per tutta l'Europa della prima Età moderna non rappresenta un puro giudizio moralistico ma implica, a mio avviso, un giudizio abbastanza preciso di una paternità, frutto del Rinascimento e della Controriforma ad un tempo, che viene ripudiata ma che è ugualmente avvertita come parte integrante della propria realtà storica.

Vista dal proprio interno si può dire che mai come nei rapporti con l'Inghilterra la politica pontificia mostra, dopo il fallimento dei tentativi di usare le armi spirituali con la scomunica di Enrico VIII e di Elisabetta, le proprie caratteristiche che potremmo definire moderne, di *Realpolitik*: nell'azione del papato non sembra esservi più nulla dell'universalismo medievale ma soltanto il continuo tentativo di formare coalizioni che riescano a ribaltare l'equilibrio che si è determinato nell'Europa insulare. La pace è pericolosa perché addormenta — è detto nell'istruzione di Giovan Francesco Guidi di Bagno, inviato come nunzio nei Paesi Bassi spagnoli nel 1621 con il compito di esercitare sorveglianza anche sull'Olanda e l'Inghilterra⁹¹ — «pare che si dovesse conseguire assai più dal beneficio delle armi che dall'arti della pace»; «parendo che questo tempo sia opportunissimo a reintegrar la nostra santa religione in quel regno per via dell'armi», si aggiunge nel 1627 per il successore, nunzio Fabio di Lagonissa⁹². Il tentativo di distinguere le «cose politiche»

⁸⁹ *Acta Nuntiature Gallicae*, IV, p. 513 (il nunzio a Parigi Innocenzo del Bufalo al card. Pietro Aldobrandini 30 luglio 1603).

⁹⁰ Clancy, cap. VII («Political atheism»), pp. 159 ss.; Praz, pp. 136-151.

⁹¹ Cauchie-Maere, p. 112.

⁹² Cauchie-Maere, p. 150.

dalle «cose spirituali», sempre proclamato nelle istruzioni e nei dispacci dei nunzi⁹³, rimane palesemente contraddetto particolarmente in questo scacchiere del mondo europeo in cui il consolidarsi della frattura religiosa non lascia spazio a posizioni intermedie, ad una azione più sottile che passi attraverso le maglie dei tessuti statali che si vanno consolidando. Nel 1619 si raccomanda al nunzio Lucio Sanseverino, inviato sempre nei Paesi Bassi, di vigilare sull'Olanda⁹⁴:

Il saper le cose dello stato politico de i medesimi Olandesi può far conseguenza anco alle cose della religione, et però non sarà se non bene ch'ella vadi avvisando quel che penetrerà degno di notitia de i loro disegni, essendo già cresciuta tanto la loro potenza e più l'ardire, che non si vede moto di momento, particolarmente in Alemagna et in Francia, dove essi non vogliono tener mano. Et se bene le lor forze di mare par che siano tutte drizzate alle cose dell'Indie, nondimeno si è havuto qualche dubio ch'essi volessero ingerirsi anco nel Mediterraneo, nel qual caso è bene che siamo prevenuti con gli avvisi, affinché si possano premunire le marine dello Stato ecclesiastico contro le loro invasioni.

Ho posto in evidenza questo passo perché mi pare eccezionalmente esemplificativo sia per il metodo della diplomazia pontificia, sia per la sintetica ma precisa visione dello sviluppo della lotta per il predominio nello scacchiere transoceanico, sia infine per la preoccupazione specifica per lo Stato pontificio come Stato mediterraneo. Su questo ultimo punto il discorso sarebbe ovviamente lunghissimo e non può essere sviluppato se non con qualche accenno.

⁹³ Si ripete con ogni possibile variante lo schema contenuto nell'istruzione per il nunzio Giovan Francesco Guidi di Bagno (1^o maggio 1621) inviato in Fiandra: «Pure io comincerò a spiegarle che tre sono gl'argomenti che soglionsi proporre avanti i buoni ministri della Sedia Apostolica ne' paesi oltramontani: l'ampiamiento della cattolica religione; il rimettere in piedi e conservare la autorità della Sedia Apostolica, insieme con la giuridittione et disciplina ecclesiastica, et il procurare la pace et unione fra principi cattolici...», in Cauchie-Maere, p. 107.

⁹⁴ Cauchie-Maere, p. 91.

All'inizio del periodo considerato troviamo i pontefici impegnati, dopo l'immane catastrofe della caduta di Costantinopoli (1453), nella difesa della frontiera orientale e mediterranea della cristianità contro il Turco; dopo poco più di un secolo e mezzo si teme la minaccia delle potenze atlantiche, Paesi Bassi e Inghilterra. Cosa è successo? Il sussulto provocato in Europa dalla caduta di Costantinopoli non è stato certo un fenomeno secondario nello sviluppo della monarchia papale del Rinascimento: la rinascita dell'idea di crociata, già ripresa da Eugenio IV in parallelo al concilio d'unione di Firenze⁹⁵, diviene la vera bandiera del pontificato di Pio II e l'unica base ideologica ancora di grande presa nella cristianità per la riaffermazione del nuovo universalismo⁹⁶. Anche se il suo sbocco politico-militare è stato pressoché nullo, non si può sottovalutare il peso della idea di crociata nell'Europa del secondo Quattrocento e del primo Cinquecento così come non si può ignorare la paura, il terrore del Turco come dimensione fondamentale della mentalità cristiana e in particolare italiana, specialmente dopo la presa della città di Otranto nel 1480⁹⁷. È stato scritto che la caduta di Costantinopoli ha contribuito a posporre di qualche decennio la frattura della cristianità europea⁹⁸; certamente l'incessante sforzo del papato per costituire una lega dei principi cristiani contro l'Islam, lega della quale esso avrebbe posseduto la leadership naturale, se rimane vivo soltanto nelle prediche e nelle orazioni retoriche (al di fuori dei salotti diplomatici) e fallisce di fronte agli interessi economici e alle rivalità interne dell'Occidente, costituisce ciononostante il più valido e interessante tentativo di dare una base ideologica di ampio respiro alla nuova figura del papa-principe: soltanto in una spedizione contro l'infedele, questi due termini che si rivelano in se

⁹⁵ Valentini.

⁹⁶ Matanic; Gaeta (d).

⁹⁷ Delumeau (d), pp. 262-272 (trad. it., pp. 404-417).

⁹⁸ Schwoebel, p. 23.

stessi contraddittori nella vita politica, civile e religiosa, possono trovare una loro interna coesione; soltanto il filo costituito dalle innumerevoli «sante leghe» (realizzate o semplicemente sognate) aventi come oggetto formale la preparazione della guerra al Turco permette al papato di conciliare di fronte alla coscienza pubblica della cristianità la sua realtà politica con la sua funzione di guida religiosa. Così per i papi da Pio II in poi la crociata costituisce sia un ideale religioso che una necessità politica e diventa anche un alibi per eludere l'urgenza di una riforma della Chiesa, con un'accelerazione drammatica che trova il suo culmine nel pontificato di Leone X⁹⁹.

Solo dopo la consumazione della frattura religiosa, la ripresa cattolica, lo spostamento del baricentro politico al di fuori dell'Italia, si arriva alla nuova e diversa riproposta dell'ideale di crociata, ad una lega reale tra gli Stati cattolici (nella quale Pio V rinuncia ad essere il capo politico per esserne il capo carismatico) e alla battaglia di Lepanto¹⁰⁰. Non si tratta certo di una parentesi, data l'importanza dell'avvenimento, ma non si può dire certo che Lepanto abbia costituito un nuovo corso per la funzione del papato in Europa: dopo due anni Venezia è già uscita dalla lega e ha fatto la pace con il nemico mentre accusa a sua volta il papa di tollerare un commercio di armi proibite tra lo Stato pontificio e la Turchia¹⁰¹. Verso

⁹⁹ Setton, p. 367: «In the later fifteenth and early sixteenth centuries the popes were tending to become like other Italian princes... But in some ways the fall of Constantinople and the growing Turkish peril exercised as beneficent an effect upon the papacy as did, later on, the whole movement of Counter-Reformation and the Council of Trent»; p. 407, la crociata era ad un tempo ideale religioso e necessità politica: «For the papacy the crusade meant, to be sure, the diversion of Venetian, French, German or Spanish arms and money from the Italian scene to the Turkish Levant, but it also meant the protection of Christian in central Europe and throughout the Mediterranean». Per Erasmo e il pensiero cristiano sulla guerra al Turco nei primi del Cinquecento, v. Margolin.

¹⁰⁰ Benzoni (b) (particolarmente i saggi di F. Braudel, C. Dionisotti, H. Jedin).

¹⁰¹ *Nunziature di Venezia*, X, p. 409, il nunzio G.A. Facchinetti al card. T. Gallio, 21 febbraio 1573: il doge si è lamentato con il nunzio

la fine del secolo saranno ripresi i piani militari durante il papato di Clemente VIII ma con nuovi fallimenti e con l'unico risultato di favorire l'espansionismo asburgico e le spinte verso oriente della aristocrazia polacca: anche nella frontiera orientale e mediterranea il papato ha perso ormai la sua funzione; sempre meno si parlerà di guerra santa, anche nel persistere per quasi tutto il Seicento della minaccia turca, e i problemi di espansione territoriale prenderanno definitivamente il sopravvento sulle sollecitazioni di tipo religioso¹⁰². D'altra parte la trasposizione dell'idea di crociata dall'oriente all'occidente, dal turco all'eretico è già fallita pochi anni dopo Lepanto con la sconfitta dell'invincibile armata spagnola.

Riprendendo le considerazioni iniziali (dopo questi sparsi accenni che potrebbero essere moltiplicati anche con la semplice lettura in controluce del Pastor) penso si possa affermare che analizzando l'azione del papato nella prima Età moderna possiamo trovare non soltanto una continuità degli strumenti istituzionali, come i concordati e le nunziature, ma anche la continuità di una linea che è stata elaborata consequenzialmente all'accettazione del principio della inserzione dello Stato pontificio nella nuo-

perché ad Ancona si imbarcano «ferri, archibugi e canapi per la Turchia et che, nonostante le strette commissioni che S.B. ne havea date sopra di ciò, si continuava più che mai nel disordine. Io, et per lo fatto in sé et per levare a' sopracomiti vinitiani il pretesto di visitar et trattenerne i navigli noleggiati da sudditi di S. Chiesa, credo essere bene che V.S. ill.ma si degni mandar tal ordine in Ancona che venghi remediato a questa sceleratezza, che è contra la bolla *In coena Domini*». Il Sarpi (f, p. 1264) difendendo la liceità di alleanze militari con Stati di diversa religione ricorda la risposta che Paolo IV avrebbe dato nel 1557 a coloro che gli rimproveravano di aver assoldato truppe composte da eretici «Nobis licitum fuisset, imo laudabile, Turcos, Mauros et Judaeos ad defensionem nostra accire» e commenta: «Nec dubium est quin ad tractandum cum Turcis mandarit». Interessante è il collegamento con il problema dell'*impium foedus* alle origini della *respublica christiana* nell'alto Medioevo (Vismara).

¹⁰² Rainer; Caccamo; Bartl; Tamborra; di quest'ultimo autore anche il saggio in Benzoni (b) (*Dopo Lepanto: lo spostamento della lotta antiturca sul fronte terrestre*), pp. 371-391.

va comunità internazionale e coerentemente con le condizioni storiche emergenti. Questa linea non poteva che essere, dopo il primo periodo di consolidamento dello Stato e di politica sostanzialmente aggressiva — sino a Giulio II e Leone X — che quella della *neutralità*: parola eterodossa — come è stato giustamente scritto a proposito della posizione pontificia nelle trattative per la pace di Westfalia¹⁰³ — per il più alto capo della Chiesa e inconcepibile in un universo di cristianità. Ciò che va specificato e aggiunto è che il papa «principe neutrale» non è una invenzione del nunzio Fabio Chigi in relazione al dramma in cui egli si trova avvolto come rappresentante del papato; non è soltanto il frutto di un processo di secolarizzazione culturale e politica ma anche la conseguenza ben precisa dello sviluppo istituzionale del papato come sovranità territoriale negli ultimi due secoli. A parte singole posizioni precedenti interne all'equilibrio politico italiano (nel quale il papa essendo tra le maggiori potenze, se non la maggiore, ben difficilmente poteva mostrarsi neutrale) è a partire dall'apertura del conflitto tra Carlo V e Francesco I che la scelta della ideologia della neutralità (non dico della sua realtà) era diventato pane quotidiano nelle direttive e nell'attività dei nunzi. Gli esempi potrebbero essere tratti a decine dalle corrispondenze del-

¹⁰³ Dupront (a), pp. 82-83; nella cultura politica del nunzio Fabio Chigi pesano due secoli di laicizzazione, con un processo di desacralizzazioni implicite se non ancora esplicite: «Plus gravement, définition complexe et du rôle de la papauté et de son attitude, il y a la *neutralité*, mot hétérodoxe au plus haut chef et inconcevable dans un univers de Chrétienté. Cela va si loin que dans le parler cursif des nonces entre eux, di Bagno pourra hâtivement écrire du pape 'principe neutrale'. Sécularisation grandissante, où il semble bien que le vocabulaire de la politique moderne ait puissamment concouru à l'indépendance de l'autorité spirituelle romaine». Lo sforzo per la presentazione del pontefice come principe neutrale è certamente il filo rosso che caratterizza tutta l'opera del nunzio Fabio Chigi: su ciò v. Incisa della Rocchetta, *passim*. Richiamiamo soltanto il lamento di Benedetto XIV, posteriore di quasi un secolo a Westfalia, quando la neutralità pontificia si era già trasformata in tragica impotenza: «eravamo preparati a essere martire per la fede di Cristo, ma non per la neutralità» (lettera al card. de Tencin del 24 agosto 1743 cit. in Prodi, m, p. 456).

le varie corti — anche se vogliamo prescindere dai problemi specifici dell'equilibrio italiano del precedente periodo —, dalla missione di Girolamo Riario presso Ferdinando I a Innsbruck del 1525 su cui è stata attirata recentemente l'attenzione¹⁰⁴ in poi. Chi vuole avere visione di tutto lo spettro con cui la parola e il concetto sono usati in una missione della diplomazia papale del Rinascimento può sfogliare i dispacci del nunzio di Paolo III in Francia nel 1535-37, Rodolfo Pio e le istruzioni che riceveva da Roma: il papa «non può né deve mancare di essere neutrale, et padre commune»¹⁰⁵; solo se il re di Francia si decidesse a muovere contro l'Inghilterra «questa sola cosa seria potissima causa di fare uscire S.B. ne dal neutrale»¹⁰⁶; la concessione della legazione al card. di Lorena è impossibile perché dimostrerebbe che il papa «non fusse più neutrale»¹⁰⁷; si smentisce il progetto di matrimonio tra il nipote Ottavio Farnese e la figlia dell'imperatore spiegando che il papa «mai farà, né penserà cosa che sia contra l'instituto suo della neutralità»¹⁰⁸ e quando la notizia del progettato matrimonio è confermata, il nunzio è disperato perché nessuno potrà più credere alla neutralità di Paolo III¹⁰⁹. Questo per fare soltanto alcuni esempi tra altri contenuti negli stessi dispacci.

La condizione in certo qual modo capestro alla quale il pontefice deve sottostare per rivendicare la funzione di «padre comune» è quella di una neutralità sempre precaria e incerta nella sua realtà concreta quanto proclamata a gran voce. L'unico pontefice che cerca di sfuggire a que-

¹⁰⁴ Müller, p. 281: il nunzio riferisce nel suo dispaccio a Jacopo Sadoleto del 17 gennaio 1525 dei suoi sforzi per persuadere Ferdinando I «che anchor Sua Santità persisteva in quella sua neutralità, ne la qual dal principio havea deliberato persistet et qual maxime era decante a un vicario de Christo».

¹⁰⁵ Baroni, p. 128: Rodolfo Pio ad Ambrogio Ricalcati, 16 marzo 1535.

¹⁰⁶ Baroni, p. 231; A. Ricalcati a R. Pio, 3 agosto 1535.

¹⁰⁷ Baroni, p. 239; A. Ricalcati a R. Pio, 17 agosto 1535.

¹⁰⁸ Baroni, p. 625; A. Ricalcati a R. Pio, 6 aprile 1537.

¹⁰⁹ Baroni, pp. 642-43: R. Pio ad A. Ricalcati, 25 aprile 1537.

sto processo è Pio V che riprende la dottrina teocratica medievale ma a prezzo del rifiuto completo della realtà storica, come notavano gli osservatori politici contemporanei ¹¹⁰.

Pio V, sebbene non intenda punto le ragioni di Stato, come quello che discorre diversamente da tutti gli altri, nondimeno ancor esso poco si consiglia... Vorria esso che tutti i principi tirassero ogni cosa allo spirito anziché al temporale, siccome più volte ha detto a me, avendo opinione che l'autorità sua si stenda sopra tutti gli Stati, e di potere quasi assolutamente in tutte le cose comandare; nel qual proposito m'allegò un giorno San Tommaso...

Durante il pontificato di Pio V si tenta infatti di calare il principio teocratico all'interno dell'azione diplomatica e si assiste anche al discorso del nunzio a Venezia Giovan Antonio Facchinetti in Collegio, nel quale le richieste politiche partivano dalla premessa che Cristo come «vero re spirituale e temporale dell'universo... lasciò Pietro vicario suo et i suoi successori veri re dello spirituale e del temporale» ¹¹¹. Ma si tratta di un tentativo di breve durata che si infrange ben presto di fronte ad una realtà politica ben diversa che il papato stesso aveva contribuito a costruire: nelle corrispondenze successive dei nunzi della Controriforma non si troveranno più, per quel che mi consta, affermazioni di questo tipo: la teoria si evolverà, come si è visto, verso la formulazione cauta del potere indiretto e nella pratica diplomatica, se si vorrà aggiungere una figura alle due ormai tradizionalmente attribuite al pontefice, di capo della Chiesa e di principe, sarà quella

¹¹⁰ Alberi, II/IV, p. 179 (Relazione di Paolo Tiepolo, 1569).

¹¹¹ *Nunziature a Venezia*, VIII, p. 145, G.A. Facchinetti al card. Michele Bonelli 14 dicembre 1566. Nei dispacci del Facchinetti il conflitto emerge soprattutto a proposito della pubblicazione della bolla *In coena Domini* e della concessione da parte del pontefice del titolo di «granduca» di Toscana a Cosimo de' Medici. Su quest'ultimo punto, molto interessante per i problemi di principio coinvolti in questa nomina papale, v. Bibl. Sulla posizione di Pio V nelle controversie giurisdizionali, v. Bendiscioli.

di «mediatore». Così è infatti scolpita la posizione del papa nel mondo della Controriforma dall'ambasciatore veneto Giovanni Correr al ritorno da Roma nel 1581¹¹²:

Il pontefice, a mio giudizio, può essere considerato in tre modi: primo per capo della Chiesa e padrone nelle cose spirituali; poi come principe padrone dello Stato suo proprio; e in ultimo come principe che in questo governo politico comune a tutti può in diverse cose ingerirsi come mediatore fra gli altri. Come capo della Chiesa può fare del bene assai per via di decime, di alienazioni di beni ecclesiastici, e con altre concessioni spirituali, delle quali se ne cava molta utilità. Come principe particolare può fare quello che fanno gli altri, aiutando di danari, di gente e d'altro quello che volesse. Come mediatore poi, avendo esso egualmente relazione verso ognuno, e non essendo di ragione l'autorità sua sospetta ad alcuno, può liberamente intromettersi tra' principi per riconciliarli insieme. . .

Lo stesso principio lo troveremo affermato non soltanto da osservatori esterni ma anche nelle direttive della diplomazia pontificia dei decenni seguenti con una limitazione sempre più pesante all'area cattolica. Il papa rimane «padre e mediatore», «ugualmente amorevole di tutti i principi cattolici e che farà sempre ogn'opera per mantenere fra di loro la pace e per unirgli una volta contro gl'infedeli»¹¹³. Siamo sul piano inclinato che porterà, con l'epilogo delle trattative di Westfalia e la clausola preventiva contro la protesta papale e con il successivo sviluppo sino a Nijmegen, alla definitiva emarginazione papale dalla grande scena internazionale¹¹⁴. Rispetto a questo processo ben noto vorrei soltanto notare che è a mio avviso errato affermare una continuità tra la proclamata funzione mediatrice del papato del XVII secolo e l'universalismo medievale, derivante dalla dottrina della «plenitudo potestatis»: l'accettazione del ruolo statale ha

¹¹² Alberi, II/IV, p. 284.

¹¹³ *Nuntiaturberichte, Die Kölner Nuntiatur*, VII/1, pp. 29 (istruzione per il nunzio a Colonia Pier Luigi Carafa, giugno 1624) e 112 (il card. Francesco Barberini a P.L. Carafa 21 dicembre 1624).

¹¹⁴ Rietbergen (b).

costretto il pontefice ad assumere una posizione del tutto diversa nella quale ha collaborato attivamente alla costruzione del moderno sistema di equilibrio a prezzo dell'emergere di contraddizioni che coinvolgeranno la Chiesa e lo Stato nei secoli successivi. Quanto allo Stato pontificio, alla sovranità temporale nel contesto internazionale il cammino obbligato sarà quello dalla neutralità all'impotenza: le terre pontificie diverranno lo zimbello, terreno di accampamento e di scontro delle varie potenze cattoliche durante le guerre di successione del Settecento già molto prima della rivoluzione francese e dell'invasione napoleonica ¹¹⁵.

A parte le riflessioni sul piano generale della secolarizzazione della politica e delle nuove relazioni internazionali, occorre cercare di cogliere le conseguenze di questo processo nello sviluppo del rapporto Stato-Chiesa. Sostanzialmente credo che queste considerazioni ci debbano portare a superare la concezione dominante che vede le controversie giurisdizionali unicamente come una lotta tra due poli opposti e alternativi (papato-curia da una parte e Stato dall'altra) senza cogliere gli interscambi che avvengono in profondità non soltanto a livello del corpo sociale e dei fenomeni culturali ma anche a livello istituzionale, senza capire cioè quanto in questo periodo il papato diviene Stato e quanto lo Stato diviene Chiesa. Senza riprendere quanto già detto in altri capitoli vorrei riproporre un passo di uno dei cosiddetti «teologi» minori della Repubblica veneta nella controversia dell'interdetto, Girolamo Vendramin. Nella dedica al collegio cardinalizio premessa nel 1606 alle sue *Disquisitiones*, egli sostiene semplicemente (con un esempio a proposito del divieto ad enti ecclesiastici di acquisire ulteriori proprietà immobiliari) che Venezia non ha fatto altro che imitare provvedimenti già presi dal pontefice ¹¹⁶:

¹¹⁵ Per la situazione a metà Settecento e per la tragica coscienza che di essa aveva Benedetto XIV, v. anche Prodi (m).

¹¹⁶ Goldast, III. p. 456. Su G. Vendramin v. Benzoni (a), pp. 64-67.

Venetae reipublicae leges sanctissimas, aiunt, ansam tanti furoris romano pontifici praebere, quippe quae libertati Ecclesiae, ac summorum pontificum decretis, repugnent, ac controdicant: quae verba? quae blasphemiae? Venetae leges, rationi consentaneae, ex naturae legibus depromptae, sacris scripturis innixae, sanctorum patrum auctoritate roboratae, Ecclesiae libertati, aut summorum pontificum decretis contra dicere aut repugnare?... Conciliari haec non possunt. Idem omnino statuunt Veneti et Pontifices; pontificum decreta sancta indicantur, Venetorum blasphemiae et anathemata?

Lo sviluppo degli *iura circa sacra* nello Stato moderno non trova nel papato soltanto l'avversario che non solo i giurisdizionalisti ma gli stessi curialisti, a scopo difensivo, contribuiscono a dipingere astrattamente e atemporalmente con colori consunti dai secoli¹¹⁷, non soltanto il protagonista di quelle concessioni sulla Chiesa che hanno fatto dei principati cattolici molto spesso un modello delle realizzazioni Chiesa-Stato per gli Stati luterani data l'ampiezza dei poteri concentrati nelle mani del sovrano¹¹⁸, ma anche il protagonista in prima persona di una politica interna ed estera che non poteva non influenzare profondamente, per azione e reazione, lo sviluppo degli altri Stati.

Giovan Battista De Luca, il canonista che Arturo Carlo Jemolo non cita e stranamente non utilizza (forse avrebbe rotto lo schema dei due schieramenti opposti dei curialisti e dei giurisdizionalisti?) nella sua opera *Il principe cristiano pratico* specificava di non voler trattare del papa come capo spirituale e che non vi era alcun bisogno di una trattazione particolare per la sua sovranità temporale: «che però al papa, et a gli altri prelati suddetti, e simili, i quali possiedono domini temporali in riga e figura di principi, convengono con la sua proporzione, quelle cose che generalmente si dicono degli altri principi secolari,

¹¹⁷ Il rinvio è naturalmente agli scrittori delle opposte fazioni analizzati nella nota opera dello Jemolo.

¹¹⁸ Dreitzel, pp. 364-392; Hüttl.

senza mistura alcuna della spiritualità»¹¹⁹. Questa è la contraddizione in cui proprio in quei decenni si era esaurita la partecipazione attiva del papato alla costruzione dello Stato moderno: un bivio di fronte al quale il pontificato romano non poteva scegliere nessuna delle due strade, né quella della secolarizzazione integrale della politica né quella dell'abbandono di un dominio che proprio il sistema dell'equilibrio delle forze rendeva sempre più indispensabile per conservare alla Chiesa romana la sua funzione sopranazionale.

¹¹⁹ De Luca (d), pp. 49-50. A conclusione di quest'opera l'autore (p. 714) spiega che non ha voluto trattare delle controversie giurisdizionali perché la faziosità dei partiti opposti non rende i tempi ancora maturi: «Che però quando venisse nel mondo un uomo d'intelletto così chiaro, purgato, e disappassionato, e di penna così felice, che potesse in queste controversie stabilire una via di mezzo, onesta, giusta, ragionevole in modo, che ambe le potestà di buon passo vi concorressero... sarebbe un'opera la più gloriosa...».

Considerazioni penultime

Si pontifices dumtaxat pontificia agerent, dormientibus oculis nos ipsos totos ipsis committeremus; sed quia iam pontifices saecularia et laica ultra quam laicaliter prosequuntur, oculos aperimus et nobis prospicimus diligenter.

(De Dominis, b, p. 36)

Considerazioni penultime

Alla fine di questo lavoro è impossibile stendere vere e proprie conclusioni, in coerenza con quanto detto nelle pagine introduttive e con il metodo seguito. Si può soltanto dire che al termine della esplorazione è rimasto confermato il giudizio sulla fecondità dell'ipotesi di par-tenza, compendiata nella frase sopra riportata in epigrafe di Marc Antonio De Dominis¹: nella prima Età moderna il papato ha contribuito ad aprire gli occhi alla politica europea, ai costruttori dello Stato. Il papato non è stato soltanto un enorme e ingombrante avanzo dell'età precedente, un ostacolo che i nuovi organismi hanno dovuto affrontare e distruggere per affermarsi nella loro lotta contro ogni ordinamento universalistico, né è stato soltanto creatore di un'astratta teoria della «plenitudo potestatis», di una sovranità di cui altri poi si sarebbero appropriati nel diverso contesto storico, ma è stato elemento attivo nel processo di laicizzazione che ha portato alla nuova sintesi politica. Partendo dalle pietre rimaste dal crollo della *respublica christiana* è stato costruito il sistema europeo degli Stati e il papato — che indubbiamente è stato anche parte di queste rovine, il più grande e imponente monumento tra queste macerie — ha contribuito in modo attivo allo sviluppo del nuovo sistema.

Come si è detto, questa era l'intuizione che ha mosso il Ranke all'interesse verso la storia del papato, interesse a comprenderlo al di là delle polemiche confessionali come elemento indispensabile alla comprensione dello svi-

¹ De Dominis (b), p. 36, dalla «Reipublicae Venetae admonitio ad Caesarem Baronium S.R.E. cardinalem contra ipsius paraenesim».

Considerazioni penultime

luppo dell'Occidente nel suo insieme. La maggior parte degli interrogativi impliciti in questa intuizione non sono però stati sviluppati dalla storiografia successiva e le ragioni sono da ricercarsi sia sul versante metodologico (per la scarsa attenzione data al papato e all'Italia da coloro che hanno portato avanti Oltralpe il discorso sulla storia delle istituzioni e del disciplinamento sociale) sia su quello ideologico (la diatriba laico-cattolica ha funzionato perfettamente da paraocchi impedendo alla storiografia italiana in particolare qualsiasi sguardo a più larghi panorami). Così nell'interpretazione della dialettica tra Stato e Chiesa nell'Età moderna siamo rimasti aderenti sino ai nostri giorni alle controversie settecentesche che hanno dato origine alla questione storiografica e abbiamo limitato l'attenzione alla fascia più superficiale di questo rapporto o agli aspetti di una lotta ideologica spesso distante mille miglia dall'evoluzione della realtà storica che le stava intorno. Lo scopo che si prefiggeva Carl Antonio Pilati (1733-1802) nel suo *Di una riforma d'Italia* «di poter respingere dentro a confini dello stato romano l'autorità sia ecclesiastica sia temporale del papa», non rappresenta né un facile slogan né un programma rivoluzionario frutto nuovo dell'illuminismo del XVIII secolo bensì l'intuizione (con l'abbinamento autorità ecclesiastica/temporale all'interno dello Stato pontificio come per tutti gli altri Stati) di un processo storico ormai secolare che in Italia non aveva potuto maturare completamente, per ragioni già accennate (come altrove nelle più diverse forme, dalla Chiesa anglicana a quella gallicana, al regalismo spagnolo o asburgico) ma che aveva avuto paradossalmente nel papato e nello Stato romano stesso una delle sue radici². La

² Pilati (b), p. 12 nel cap. I «Del pontefice e delle leggi canoniche» nel quale si sostiene che la crescita dell'autorità del papa sulla Chiesa universale è storicamente dipesa dalla crescita della sovranità temporale e che il primo passo da compiersi per gli Stati italiani è il sottrarsi all'autorità pontificia e delle leggi canoniche. Sul Pilati v. Venturi (b), II, pp. 250-325 e *passim*. Scrive negli stessi anni Carlo Sebastiano Berardi (p. 113): «La potestà della curia romana, come

delimitazione e lo sviluppo dell'autorità statale dei papi nei territori dell'Italia centrale non ha costituito un fatto residuo e marginale ma un elemento di quel processo a catena che ha portato alla nuova redistribuzione del potere e ha dato un nuovo volto alla Chiesa dei secoli moderni, al rapporto tra politica e religione.

Non è compito di questa prima esplorazione studiare le conseguenze e gli sviluppi: l'incapacità dello Stato pontificio di accettare la logica dello Stato nazionale sia all'interno, rispetto ai ceti emergenti, sia all'esterno nel gioco sempre più duro dell'equilibrio delle potenze, il suo declino, i patetici e sempre più astratti tentativi di modernizzarlo separando la gestione ecclesiastica dall'amministrazione dello Stato³ e infine la sconfitta dell'illusione risorgimentale che bastasse smantellare le strutture esterne di questo Stato per cancellarne la presenza in Italia; l'aprirsi delle lacerazioni religiose, ideali e politiche perduranti sino ai nostri giorni. La presunzione che mi ha guidato è che un approfondimento dei problemi qui semplicemente proposti o accennati possa servire a comprendere meglio anche questi sviluppi successivi e a togliere di mezzo molti equivoci di comodo. Così anche per

ristretta al temporale governo dello Stato pontificio, nulla ha da che determinare ne' Stati altrui». Le tesi del Berardi (1719-1768), già indicate dallo Jemolo e più recentemente edite, sembrano, a mio avviso, più contraddittorie anche se interessanti, in quanto con il regalismo e con la polemica avanzata contro la «mistura» di corte e Chiesa nella Roma degli ultimi secoli convive in esse una cultura giuridica in complesso arretrata, legata alla formazione erudita ed al culto per la canonistica classica: il tentativo di distinguere le «leggi canoniche» dalle «leggi o ragioni di curia» (pp. 82-90 e *passim*), limitate quest'ultime ai soggetti del dominio temporale del papa, non è sufficientemente approfondito. Sul Berardi v. anche la voce di F. Margiotta Broglio in *DBI*, VIII, 1966, pp. 750-55. Per la identica tesi del du Moulin, v. *supra*, cap. IV, nota 15.

³ V. soprattutto il progetto di G.A. Sala, recentemente riedito (cfr. ora De Sande, p. 60 e *passim*) e Ara. Rimarrebbe di grande interesse uno studio parallelo del declino dello Stato pontificio e dei principati ecclesiastici tedeschi tra il XVIII e il XIX secolo; cfr. Hüttl. Cfr. anche H. Lutz (a). Sui tentativi di riforma nello Stato pontificio del Settecento è ancora interessante l'opera di Dal Pane, anche se prescinde dall'evoluzione precedente.

Considerazioni penultime

l'esercizio della funzione primaziale e universale del papato degli ultimi secoli sembrano da rivedere le varie tesi, elaborate per lo più da giuristi sprovvisti di base storica, sulla personalità sovrana di diritto internazionale della Santa Sede. Essa non appare né come un'eredità del papato medievale di Bonifacio VIII, vincitore del duello con l'impero, né come una conseguenza della frattura religiosa del secolo XVI ma come frutto di un ambiguo inserimento intrecciato con il momento di formazione del sistema degli Stati europei: in questo il papato si è inserito con iniziative e strutture ben determinate e che hanno svolto un ruolo decisivo, almeno sino a Westfalia, anche se a metà del secolo successivo rivelano già tutta la loro impotenza⁴. Lo sviluppo dello *Jus publicum ecclesiasticum* dalla fine del XVII secolo, innovando profondamente la tradizione canonistica nella sua esaltazione della Chiesa come *societas perfecta* e del diritto canonico come ordinamento primario, ha già di fronte a sé il nuovo modello statale e a quel modello rivendica il diritto di partecipare⁵. In questo quadro il potere temporale dei papi, con la sua caratteristica sovrana, diviene, anche nel periodo della sua decadenza e anche dopo la sua fine materiale, parte integrante di una ecclesiologia che tende a difendere non la alterità della Chiesa rispetto allo Stato ma in certo modo una sua rivalità e concorrenza.

Nella sesta edizione della sua opera, nel 1874 (pochi anni dopo la fine dello Stato pontificio e il concilio Vati-

⁴ Il peso insopportabile dello Stato nell'esercizio del primato apostolico, mi sembra uno degli elementi fondamentali per la comprensione della grandezza di Benedetto XIV, nelle cui lettere la compresenza delle due persone (di sovrano e di papa) e la sovrapposizione delle strutture assumono già l'aspetto di una coscienza lacerante e tragica; v. Prodi (m) e per alcune testimonianze Caraccioli, pp. 196-208. Per la successiva interpretazione apologetica e di maniera cfr. ad es. Mostaza, p. 13: «... Rupta saec. XVI unitate religiosa et ethnarchia christiana, statuuntur apud S. Sedem permanentes legationes principum, et Summus Pontifex pergit feliciter in sua missioni internazionali per nuntios et alios legatos apostolicos...».

⁵ V. Corecco, pp. 85-86.

cano I), il Ranke, pur non modificando la sua esposizione, rivedeva esplicitamente la convinzione di partenza, espressa quarant'anni prima, che il papato non esercitasse più alcuna essenziale influenza sui tempi presenti, e affermava che si era aperta una nuova età nella storia del papato⁶. Con la fine dello Stato pontificio in effetti non soltanto si è avuta la dimostrazione della possibilità di sopravvivenza del papato ma anche della sua possibilità di continuare ad essere una componente della storia universale, nel senso già espresso dal Ranke stesso, indipendentemente dalla coesistenza di tutte e due le strutture, «Chiesa» e «Stato», all'interno dell'unico corpo del papato. Ciò che è certamente persistito sono le due anime, la trasposizione sul piano ecclesiale delle strutture statali del papato, trasposizione che è rimasta egemone anche dopo la fine dello Stato pontificio, sino ai concordati di Pio XII e al concilio Vaticano II anche se sul piano della riflessione ecclesiologica il superamento poteva dirsi già avvenuto con il passaggio dalla teoria sulla necessità teologica dello Stato pontificio di Pio IX ai più recenti

⁶ Confronta il «Vorrede» della prima edizione, Berlin 1834 (con la nota inserita nella IIa ed., Berlin 1838, pp. XVII-XVIII: solo un accenno al fatto che gli avvenimenti degli ultimi anni non hanno modificato la prospettiva storica) con quello contenuto nella VI edizione, Leipzig 1874, dove alla famosa frase «die Zeiten, wo wir etwas fürchten könnten, sind vorüber» (sono passati i tempi nei quali avevamo ragione di temere) è aggiunta la famosa nota (p. XI) in cui il Ranke afferma che dopo 40 anni dalla prima edizione tutto è cambiato, la lotta di nuovo è divampata e che si è aperta una nuova età nella storia del papato. Vedi l'osservazione del Cantimori nell'introduzione all'ed. it. pp. XVIII-XIX: ma si può forse porre un'attenzione maggiore sul «dass eine neue Epoche des Papstthums eingetreten ist», affermazione che non pare collegabile tanto alla ripresa della lotta, con il *Kulturkampf*, quanto alla fine dello Stato pontificio e al Concilio Vaticano I: la modifica stessa del titolo dell'opera (non più *Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat in sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert*, ma *Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten*) non soltanto con l'ampliamento cronologico sino al presente ma anche con l'espunzione dei termini «Kirche» e «Staat» come i due elementi che costituivano le caratteristiche istituzionali del papato, indica chiaramente la coscienza che Ranke aveva del problema.

Considerazioni penultime

ridimensionamenti⁷. Anzi il fenomeno più interessante che ha seguito la fine del potere temporale dei papi è stato forse, come è stato notato in un recente saggio⁸, il riappropriarsi da parte della Chiesa, al proprio interno, del concetto di sovranità da essa trasmesso secoli prima agli Stati secolari. Lo studio di questa ondata di ritorno, che arriva sino ai nostri giorni con la discussione sulla riforma del codice di diritto canonico e il progetto di legge costituzionale della Chiesa (la cosiddetta «*lex fundamentalis*»), potrebbe essere di grande importanza non soltanto sul piano ecclesiologico ma anche su quello politologico.

Sul piano ecclesiologico, anche per un osservatore esterno e mosso da preoccupazioni scientifiche, è chiara la percezione — al di là degli sbandamenti e delle incertezze di questa fase post-conciliare — della spaccatura esistente tra le strutture ereditate dai secoli dell'Età moderna e la nuova prospettiva delle Chiese particolari (o locali), ben diverse dalle Chiese territoriali nate dalla Riforma o dalla Controriforma. Sul piano politologico la coscienza della crisi dello Stato moderno anche nelle sue ultime incarnazioni e lo sviluppo dell'interesse per la ripresa di un discorso di autonomia della sfera del sociale, non più da un punto di vista retrospettivo e medievistico, porta a nuove prospettive: usciti dall'età della Controriforma stiamo anche uscendo dall'etere dello Stato moderno come espressione dell'individualismo politico e del monopolio della forza e dell'ordinamento giuridico⁹. Siamo quindi in grado di comprendere più delle generazioni che ci hanno preceduto, non soltanto per il raffinamento delle metodologie d'indagine, il processo avvenuto nell'Età mo-

⁷ A partire da Steccanella (che riprende gli articoli apparsi a più riprese in «Civiltà Cattolica»). Per un quadro d'insieme delle posizioni nel momento storico della fine dello Stato pontificio v. Martina; per la successiva riflessione ecclesiologica, v. Journet (b), pp. 578-609 («La cité pontificale»).

⁸ Pottmeyer, pp. 388-408.

⁹ Dempf, p. 514.

terna, di secolarizzazione della Chiesa e di clericalizzazione dello Stato. Con la fine della *respublica christiana* infatti *temporalia* e *spiritualia* hanno teso a fondersi — dentro e fuori il dominio temporale dei papi — nell'emergente potere dello Stato moderno¹⁰ e la secolarizzazione dello Stato ha costituito la punta più avanzata di incorporazione della religione all'interno di una politica vissuta come unità gerarchica e totalizzante¹¹. Una riflessione sul nostro passato prossimo può servire a farci sentire meno costretti in prigioni e labirinti immaginari e a farci recuperare in forme nuove il dualismo tra la religione come espressione assoluta di una coscienza non soltanto individuale ma collettiva e l'organizzazione (la lotta) del potere, dualismo che non è mai morto anche nelle tensioni e nelle degenerazioni degli ultimi secoli e costituisce ancora, nella sua dialettica uno degli apporti fondamentali che il cristianesimo ha dato e continua a dare alla civiltà umana.

¹⁰ Oakeshott, v. sopra p. 24, n. 24.

¹¹ Schmitt (a) e (b) in particolare I, pp. 49-66 (trad. it. pp. 61-74); Dumont; Böckenförde (a) e (b); Oestreich, pp. 179-197 (ristampa del precedente saggio *Strukturprobleme des europäischen Absolutismus*). La più recente rassegna del dibattito nella storiografia tedesca dell'Ottocento e del Novecento in Heckel (particolarmente interessanti dal nostro punto di vista le pagine conclusive 160-63).

Opere utilizzate

Opere utilizzate

Il presente elenco non costituisce una bibliografia organica e non ha alcuna pretesa di completezza: esso serve soltanto per alleggerire l'apparato dalle note a piè di pagina e per dare un'idea d'insieme del materiale che è più direttamente servito (citato o indicato come fonte di informazioni e riflessioni) nel corso del lavoro; non sono ricordate le opere generali, dizionari ed enciclopedie di comune consultazione. Le edizioni delle opere qui elencate sono quelle da me consultate e dalle quali provengono le citazioni; altre edizioni o traduzioni sono, quando è il caso, riportate tra parentesi.

Acta Nuntiaturae Gallicae, voll. I-XIV, Rom-Paris, 1961-1977.

Acton J.E., Lord, *On the states of the church. A short history of the temporal power from Constantine to Pius IX*, Portsmouth, 1940 (rist. da «The Rambler» marzo 1860).

Ady C.M. (a), *Pius II, the humanist pope*, London, 1913.

- (b), *Italian Renaissance studies. A tribute to the late C.M. Ady*, ed. E.F. Jacob, London, 1960.

Alberi E. (ed.), *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato*, Serie II, voll. III e IV, Firenze, 1846 e 1857.

Alberigo G. (a), *I vescovi italiani al concilio di Trento (1545-1547)*, Firenze, 1959.

- (b), *Lo sviluppo della dottrina sui poteri della Chiesa universale: momenti essenziali tra il XVI e il XIX secolo*, Roma, 1964.

- (c), *Cardinalato e collegialità. Studi sull'ecclesiologia tra l'XI e il XIV secolo*, Firenze, 1969.

- (d), *Chiesa conciliare. Identità e significato del conciliarismo*, Brescia, 1981.

- (e), *La riforma dei principi*, in *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna, 1979, pp. 161-177.

Opere utilizzate

- Albion G., *Charles I and the court of Rome*, Louvain, 1935.
- Albrecht D. (a), *Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung der päpstlichen Diplomatie auf die Politik der Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621-1623*, München, 1956.
- (b), *Zur Finanzierung des Dreissigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser und Liga 1618-1635*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», XIX (1956), pp. 534-567.
- Aldea Q., *Iglesia y Estado en la España del siglo XVII*, Santander, 1961.
- Ambrosino Alexander, *Commentaria in bullam Gregorii XIV de immunitate et libertate ecclesiastica, legum civilium sacrorum canonum studiosis non minus utilia*, Parma, 1608, 1612 ecc. (uso l'ed. Bracciano, 1633).
- Ameyden Theodorus (a), *De pietate romana*, Romae, 1625.
- (b), *Tractatus de officio et iurisdictione Datarii et de stylo Datariae*, Venetia, 1654.
- Ammirato Scipione, *Opuscoli*, vol. II, Firenze, 1637.
- Ancel R., *La secrétairerie pontificale sous Paul IV*, in «Revue des questions historiques», LXXIX (1906), pp. 408-470.
- Anderson P., *Lineages of the absolutist state*, London, 1974 [trad. it., *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980].
- Anselmi S. (ed.), *Economia e società: le Marche tra XV e XX secolo*, Bologna, 1978.
- Antonovics A.V., *Counter-Reformation cardinals: 1534-1590*, in «European Studies Review», II (1972), pp. 301-328.
- Ara A., *Lo statuto fondamentale dello Stato della Chiesa (14 marzo 1848). Contributo ad uno studio delle idee costituzionali nello Stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX*, Milano, 1966.
- Aretin O., von, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IV (1978), pp. 51-94.

- Ascheri M. (a), *Rechtsprechungs- und Konsiliensammlungen* (Erster Abschnitt: Italien), in Coing H. (ed.), *Handbuch*, vol. II/2, München, 1976, pp. 1113-1221.
- (b), *Giuristi, umanisti e istituzioni del Tre-Quattrocento: qualche problema*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 43-73.
- Astuti G., *Lezioni di storia del diritto italiano. La formazione dello Stato moderno in Italia*, vol. I, Torino, 1967.
- Audisio G., *Idée historique et rationnelle de la diplomatie ecclésiastique*, Louvain, 1865.
- Aylmer G.E. (a), *The king's servants. The civil service of Charles I 1625-1642*, London, 1961.
- (b), *The state's servants. The civil service of the English Republic 1649-1660*, London-Boston, 1973.
- Baker D. (ed.), *Schism, heresy and religious protest*, Cambridge, 1972.
- Barbiche B., *La politique de Clément VIII à l'égard de Ferrare en novembre et décembre 1597 et l'excommunication de César d'Este*, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire», LXXIV (1962), pp. 289-328.
- Barbieri G., *Industria e politica mineraria nello Stato Pontificio dal '400 al '600*, Roma, 1940.
- Barbosa Augustinus, *Iuris ecclesiastici universi libri tres* (uso l'ed. Lugduni, 1650 in 2 tomi).
- Barcia F., *Bibliografia delle opere di Gregorio Leti*, Milano, 1981 (Istituto di Scienze politiche G. Solari, Università di Torino).
- Barclay William, *De potestate papae: an et quatenus in Reges et Principes seculares jus et imperium habeat*, Paris, 1609.
- Baroni P.G. (ed.), *La Nunziatura in Francia di Rodolfo Pio (1535-1537)*, Bologna, 1962.
- Barozzi N.-Berchet G. (edd.), *Relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo XVII*, 10 voll., Venezia, 1856-79.

Opere utilizzate

- Barraclough G., *Papal provisions. Aspects of Church history constitutional, legal and administrative in the later middle ages*, Oxford, 1935.
- Bartl P., «*Marciare verso Costantinopoli*». *Zur Türkenpolitik Klemens VIII* in «*Saeculum*», XX (1969), pp. 44-56.
- Bartolotti M., *Sui capitoli di Niccolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto con il governo centrale*, in «*Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata*», III-IV (1970-71), pp. 511-38.
- Basini G.L., *Finanza pubblica ed aspetti economici negli Stati italiani del Cinque e del Seicento*, Parma, 1967.
- Bastiaanse A., *Teodoro Ameyden (1586-1656). Un neerlandese alla corte di Roma*, 's-Gravenhage, 1967.
- Baszkiewicz J., *Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w*, Warszawa, 1964.
- Battaglia F., *Enea Silvius Piccolomini e Francesco Patrizi. Due politici senesi del Quattrocento*, Firenze, 1936.
- Bauer C. (a), *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in «*Archivio della Società Romana di Storia Patria*», LX (1927), pp. 319-400.
- (b), *Die Epochen der Papstfinanz*, in «*Historische Zeitschrift*», CXXXVIII (1928), pp. 457-503 (ora in *Gesammelte Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, Freiburg, 1965, pp. 112-147).
- (c), *Studien zur spanischen Konkordatsgeschichte des späten Mittelalters. Das spanische Konkordat von 1482*, in «*Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens*», XI (1935), pp. 43-97.
- Bauer H., *Kunst und Utopie: Studien über das Kunst- und Staatsdenken in der Renaissance*, Berlin, 1965.
- Bäumer R., *Nachwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und Kanonistik des frühen 16. Jahrhunderts*, Münster, 1971.
- Baumgarten P.M. (a), *Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium für die Zeit von 1295-1437*, Leipzig, 1898.

- (b), *Von den Kardinälen des sechzehnten Jahrhunderts*, in *Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts*, fasc. 2, Krumbach, 1926.
- Behrens B., *Origins of the office of English resident ambassador in Rome*, in «English Historical Review», XLIX (1934), pp. 640-56.
- Bellarmino Roberto, *Opera* (uso l'ed. Venetiis, 1731).
- Belvederi R., *Guido Bentivoglio e la politica europea del suo tempo 1607-1621*, Padova, 1962.
- Bendiscioli M., *Pio V Ghisleri e le lotte giurisdizionali per l'applicazione del Concilio di Trento*, in *San Pio V e la problematica del suo tempo*, Alessandria, 1972, pp. 47-61.
- Bendix R., *Kings or people. Power and the mandate to rule*, Berkeley-Los Angeles-London, 1978 [trad. it., *Re o popolo. Il potere e il mandato di governare*, Milano, 1980].
- Benevolo L., *Storia dell'architettura del Rinascimento*, Bari, 1973².
- Benzoni G. (a), *I «teologi minori» dell'interdetto*, in «Archivio Veneto», CI (1970), pp. 31-108.
- ed., (b), *Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto*, Firenze, 1974.
- Berardi Carlo Sebastiano, *Idea del governo ecclesiastico*, a cura di A. Bertola e L. Firpo, Torino, 1963 (Testi inediti o rari, 6).
- Bercé Y.M., *Carrière politique dans l'Etat pontificale au XVIIe siècle*, in «Journal des Savants», 1965, pp. 645-652.
- Bérenger J., *Pour une enquête européenne: le problème du ministeriat au XVIIe siècle*, in «Annales», XXIX (1974), pp. 166-192.
- Bertelli S., *Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca*, Firenze, 1973.
- Bertrams W., *Der neuzeitliche Staatsgedanke und die Konkordate des ausgehenden Mittelalters*, Roma, 1950².
- Besta, E., *Fonti del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano sino ai tempi nostri*, Milano, 1950².

Opere utilizzate

- Biaudet H., *Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648*, Helsinki, 1910.
- Bibl V., *Die Erhebung Herzog Cosimos von Medici zum Grossherzog von Toskana und die kaiserliche Anerkennung (1569-1576)*, Wien, 1913 (Archiv für österreichische Geschichte, 103).
- Bireley R., *Maximilian von Bayern, Adam Contzen S.J. und die Gegenreformation in Deutschland 1624-1635*, Göttingen, 1975.
- Birkner J., *Das Konzil von Trient und die Reform des Kardinalkollegiums unter Pius IV.*, in «Historisches Jahrbuch», LV (1932), pp. 340-355.
- Black A., *Monarchy and Community. Political ideas in the later conciliar controversy 1430-1450*, Cambridge, 1970.
- Black C.F. (a), *Commune and the papacy in the government of Perugia 1488-1540*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», IV (1967), pp. 163-191.
- (b), *The Baglioni as tyrants of Perugia, 1488-1540*, in «The English Historical Review», LXXXV (1970), pp. 245-281.
- (c), *Politica e amministrazione a Perugia tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secc. XV-XVIII). Atti del Convegno di studi umbri, Gubbio 12-22 maggio 1969*, Perugia, 1972, pp. 101-116.
- (d), *Perugia and papal absolutism in the sixteenth century*, in «The English Historical Review», XCVI (1981), pp. 509-539.
- Blet P. (a), *Jésuites Gallicans au XVIIe siècle?*, in «Archivum Historicum Societatis Jesu», XXXIX (1960), pp. 55-84.
- (b), *Le concordat de Bologne et la réforme tridentine*, in «Gregorianum», XLV (1964), pp. 241-279.
- (c), *Le nonce en France au XVIIe siècle. Ambassadeur et délégué apostolique*, in «Revue d'Historie diplomatique», LXXXVIII (1974), pp. 233-258.
- (d), *Histoire de la représentation diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIXe siècle*, Città del Vaticano, 1982 (Collectanea Archivi Vaticani, 9).
- Boccalini Traiano, *Ragguagli di Parnaso e scritti minori*, nuova edizione a cura di L. Firpo, Bari, 1948.

- Böckenförde E.W. (a), *Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation*, in *Säkularisation und Utopie. Erbracher Studien. E. Forsthoff zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 1967, pp. 35-94.
- (b), *Zum Verhältnis von Kirche und Moderner Welt. Aufriss eines Problems*, in *Studien zum Beginn der modernen Welt*, hrsg. v. R. Koselleck, Stuttgart, 1977.
- Bosl K. (a), *Die Reformation. Versuch einer Bestimmung ihres historischen Ortes und ihrer Funktion in Gesellschaft und Kultur Europas*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», XXXI (1968), pp. 104-123.
- (b), *Papstgeschichte als Problem historischer Theorie und Methode*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», XXXIII (1970), pp. 986-995.
- Bossy J.A., *The Counter-Reformation and the People of Catholic Europe*, in «Past and Present», XLVII (1970), pp. 51-70 [trad. it. *Controriforma e popolo nell'Europa cattolica in Le origini dell'Europa moderna*, a cura di M. Rosa, Bari, 1977, pp. 281-308.
- Botero Giovanni (a), *Discorso intorno allo Stato della Chiesa*, in *Dell'uffitio del cardinale*, Roma, 1599.
- (b), *Della Ragion di Stato. Con tre libri delle cause della grandezza della città . . .*, a cura di L. Firpo, Torino, 1948.
- Bouwisma W.J. (a), *The Venetian interdict and the problem of order*, in «Archiwum historii filozofii i mysly społecznej», XII (1966), pp. 127-140.
- (b), *Venice and the defense of republican liberty. Renaissance values in the age of the Counter-Reformation*, Berkeley-Los Angeles, 1968 [trad. it. *Venezia e la difesa della libertà repubblicana*, Bologna, 1977.
- Bozio Francesco, *De temporali ecclesiae monarchia et iurisdictione*, Tomi I, pars I, Romae, 1601.
- Bozio Tommaso, *De iure status sive de iure divino et naturali ecclesiasticae libertatis et potestatis*, Romae, 1600.
- Brosch M. (a), *Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates*, Gotha, 1878.
- (b), *Geschichte des Kirchenstaates*, voll. 2, Gotha, 1880-1882.
- Brucker G.A., *Florentine politics and society 1343-1378*, Princeton, 1962.

Opere utilizzate

- Brulez W., *La crise dans les relations entre le Saint Siège et les Pays-Bas au XVII^e siècle (1634-1637)*, in «Bulletin de l'Institut historique Belge de Rome», XXVIII (1953), pp. 63-104.
- Brunner O. (a), *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Darmstadt, 1975³.
- (b), *Neue Wege der Sozialgeschichte*, Göttingen 1968² [trad. it., *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P.A. Schiera, Milano, 1970].
- Buisson L., *Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter*, Köln-Graz, 1958.
- Bullard M.M., *Filippo Strozzi and the Medici: favour and finance in Sixteenth-Century Florence and Rome*, Cambridge, 1980.
- Burchard[us] Johann, *Liber notarum ab anno 1483 usque ad annum 1506*, a cura di E. Celani, voll. 2, Città di Castello, 1907-14.
- Burckhardt J., *La civiltà del Rinascimento in Italia*, trad. it., Firenze, 1927.
- Burke P., *Culture and society in Renaissance Italy 1420-1540*, London, 1972.
- Butzek M., *Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päpste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom*, Bad Honnef, 1978.
- Caccamo D., *La diplomazia della Controriforma e la crociata: dai piani del Possevino alla «lunga guerra» di Clemente VIII*, in «Archivio Storico Italiano», CXXVIII (1970), pp. 255-281.
- Cairns C., *Domenico Bollani Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the Republic of Venice in the sixteenth century*, Nieuwkoop, 1976.
- Calisse C., *Intorno al diritto comune pontificio*, in *Atti del II congresso nazionale di studi romani*, vol. III, Roma, 1931, pp. 54-67.
- Campanella Tommaso (a), *Lettere*, a cura di V. Spampanato, Bari, 1927.

Opere utilizzate

- (b), *Aforismi politici con sommario e postille inedite integrati dalla rielaborazione latina del De Politica e dal commento di Ugo Grozio*, a cura di L. Firpo, Torino, 1941.
 - (c), *Discorsi ai principi d'Italia*, a cura di L. Firpo, Torino, 1945.
 - (d), *Articuli prophetales*, edizione critica a cura di G. Ernst, Firenze, 1977.
- Canavan F., S.J., *Subordination of the State to the Church according to Suarez*, in «Theological Studies», XII (1934), pp. 354-364.
- Cancellieri F., *Storia de' solenni possessi de' Sommi Pontefici...*, Roma, 1802.
- Cantimori D. (a), *L'utopia ecclesiologica di M.A. De Dominis*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, Padova, 1960, pp. 103-122.
- (b), *Questioncine sulle operette progettate da Paolo Cortesi*, in *Studi... in onore di T. De Marinis*, vol. I, Verona, 1964, pp. 273-280; ora anche in *Storia della letteratura italiana*, vol. IV, Milano, 1966, pp. 16-17.
- Caraccioli L.A., *La vie du pape Benoît XIV, Prosper Lambertini*, Paris, 1783.
- Caracciolo A., *I bilanci dello Stato ecclesiastico fra XVI e XVII secolo: una fonte e alcune considerazioni*, in *Méthodologie de l'histoire et des sciences humaines. Mélanges en l'honneur de F. Braudel*, vol. II, Toulouse, 1973.
- Carafa Carlo, *Relatione dello stato dell'Imperio e della Germania fatta dopo il ritorno della sua nuntiatura appresso l'Imperatore, 1628*, hrsg. v. J.G. Müller, in «Archiv für Kunde Österreichischer Geschichtsquellen», XXIII (1860), pp. 101-449.
- Caravale M. (a), *La finanza pontificia del Cinquecento: le province del Lazio*, Napoli, 1974.
- (b), *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso*, Roma, 1977, pp. 167-90.
- Caravale M.-Caracciolo A., *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino, 1978 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, 14).

Opere utilizzate

- Carloni Mocavero C., *Il diritto comune pontificio e le sue caratteristiche; Potere centrale e autonomie locali negli Stati della Chiesa; I tribunali negli Stati della Chiesa*, in «Osservatore Romano», rispettivamente del 27-VII-62; 21-XII-62; 27/28-XII-62.
- Carocci G.P., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano, 1961.
- Caron P.G., *L'appello per abuso*, Milano, 1954.
- Carusi E. (ed.), *Dispacci e lettere di Giacomo Gherardi nunzio pontificio a Firenze e a Milano (11 sett. 1487 - 10 ott. 1490)*, Roma, 1909.
- Casadei A. (ed.), *Lettere del cardinale Gasparo Contarini durante la sua legazione di Bologna (1542)*, in «Archivio Storico Italiano», CXVIII (1960), pp. 77-130, 220-285.
- Casanova C., *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna, 1981.
- Catalano G. (a), *La «Monarchia utriusque potestatis» nel capitolo XVII del libro IV delle Costituzioni Egidiane*, in «Diritto Ecclesiastico», LXXX (1969), pp. 211-226.
- (b), *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II*, Palermo, 1954.
- Cauchie A.-Maere R. (edd.), *Instructions générales aux nonces de Flandre 1596-1635*, Bruxelles, 1904.
- Cecchi D., *Il Parlamento e la Congregazione provinciale della Marca di Ancona*, Milano, 1965 (Archivio FISA, 2).
- Celier L. (a), *Alexandre VI et la réforme de l'Eglise*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome», XXVII (1907), pp. 65-124.
- (b), *L'idée de réforme à la cour pontificale du concile de Bâle au concile de Latran*, in «Révue des questions historiques», LXXXVI (1909), pp. 418-435.
- (c), *Les dataires du XVe siècle et les origines de la daterie apostolique*, Paris, 1910.
- Cerchiarì E., *Capellani Papae et Apostolicae Sedis, auditores causarum Sacri Palatii Apostolici, seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 Septembris 1870*, voll. 4, Roma, 1919-21.

Opere utilizzate

- Ceyssens L., *Le cardinal François Albizzi (1593-1684). Un cas important dans l'histoire du Jansénisme*, Roma, 1977.
- Chabod F., *Esiste uno Stato del Rinascimento?*, in *Scritti sul Rinascimento*, Torino, 1967, pp. 591-623.
- Chambers D.S. (a), *Cardinal Bainbridge in the Court of Rome 1509-1514*, London, 1965.
- (b), *The economic predicament of Renaissance cardinals*, in *Studies in Medieval and Renaissance History*, vol. III, Lincoln, 1966, pp. 289-313.
 - (c), *The housing problems of cardinal Francesco Gonzaga*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», XXXIX (1976), pp. 21-58.
- Chittolini G. (ed.), *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna, 1979.
- Cipolla C.M., *Une crise ignorée: comment s'est perdue la propriété ecclésiastique dans l'Italie du Nord entre le XIe et le XVIe siècle*, in «Annales», II (1947), pp. 317-27.
- Clancy T.M., *Papist Pamphleteers. The Allen-Person Party and the political thought of the Counter Reformation in England, 1572-1615*, Chicago, 1964.
- Coffin D.R., *The Villa in the life of Renaissance Rome*, Princeton, 1979.
- Cohn H.J. (ed.), *Government in Reformation Europe 1520-1560*, London, 1971.
- Coing H. (ed.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte* (Max Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte), München, 1973 ss.
- Colliva P. (a), *Bologna dal XIV al XVII secolo: «governo misto» o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, vol. II, Bologna, 1977, pp. 13-34.
- (b), *Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le «Constitutiones Aegidianae» 1353-1357*, Bologna, 1977.
- Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo - PP. Jannou - L. Leonardi - P. Prodi, Freiburg i.B., 1973².

Opere utilizzate

- Concilium Tridentinum, Diariorum, actorum, epistolarum, tractatum nova collectio*, ed. dalla Görres-Gesellschaft, Freiburg i.B., 1901 ss.
- Coppi A., *Discorso sulle finanze dello Stato pontificio dal sec. XVI al principio del XIX*, Roma, 1855.
- Corecco E., *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier, 1980.
- Cornides E., *Rose und Schwert im päpstlichen Zeremoniell von den Anfängen bis zum Pontifikat Gregors XIII.*, Wien, 1967.
- Cortésio Paolo, *De cardinalatu*, in Castro Cortesio, 1510.
- Costello F.B., *The political philosophy of Luis de Molina S.J. (1535-1600)*, Roma, 1974.
- Cozzi G. (a), *Traiano Boccalini, il cardinale Borghese e la Spagna, secondo le riferite di un confidente degli Inquisitori di Stato*, in «Rivista Storica Italiana», LXVIII (1956), pp. 230-254.
- (b), *Gesuiti e politica sul finire del '500. Una mediazione di pace tra Enrico IV, Filippo II e la sede apostolica proposta dal p. Achille Gagliardi alla repubblica di Venezia*, in «Rivista Storica Italiana», LXXV (1963), pp. 477-537.
- (c), *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Torino, 1979.
- Creighton M., *A history of the Papacy from the Great Schism to the Sack of Rome*, voll. 6, London-N.Y.-Bombay, 1897; rist. anast. New York, 1969.
- Cremer A., *Traiano Boccalini als Kritiker Bodins*, in «Quellen und Forschungen», LV-LVI (1976), pp. 229-250.
- La croissance de l'Etat moderne (XVe-XVIIe siècles). Colloque du Centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours, mai 1975*, in «Revue d'histoire diplomatique», LXXXIX (1975), pp. 193-375.
- Dal Pane L., *Lo Stato Pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Milano, 1959.
- D'Amico J.F., *Papal history and curial reform in the Renaissance. Raffaele Maffei's «Brevis Historia» of Julius II and Leo X*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XVIII (1980), pp. 157-210.

Opere utilizzate

- Da Mosto A. (a), *Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato romano del secolo XVI*, in «Quellen und Forschungen», VI (1904), pp. 82-133.
- (b), *Milizie dello Stato romano (1600-1797)*, in «Memorie storiche militari», X (1914), pp. 19-580.
- D'Avack L., *La ragione dei re. Il pensiero politico di Giacomo I*, Milano, 1979.
- De Benedictis A., *Governo cittadino e riforma amministrativa a Bologna nel '700*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Bologna, 1980, pp. 9-54.
- De Bernardis L.M., *Il diritto canonico territoriale tra il Concilio Vaticano II e la riforma del codice*, in *Ius populi Dei. Miscellanea in onore R. Bidagor*, Roma, 1972, vol. II, pp. 27-42.
- De Caprio V., *Intellettuali e mercato del lavoro nella Roma medicea*, in «Studi Romani», XXIX (1981), pp. 29-46; *L'idea umanistica romana (1513-1527)*, *ibidem*, pp. 321-335.
- De Domenichi Domenico, *Domenicus de' Dominichi und seine Schrift «De potestate pape et termino eius»*, hrsg. v. H. Smolinsky, Münster, 1976.
- De Dominis Marc Antonio (a), *De republica ecclesiastica libri X*, Londini, 1617.
- (b), *Scritti giurisdizionalistici inediti*, a cura di A. Russo, Napoli, 1965.
- Del Re N. (a), *La curia capitolina*, Roma, 1954.
- (b), *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Roma, 1970³.
 - (c), *Monsignor Governatore di Roma*, Roma, 1972.
 - (d), *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, in «Archivio della Società Romana di Storia patria», XCVIII (1975), pp. 135-220.
 - (e), *Il vicegerente del Vicariato di Roma*, Roma, 1976.
- Del Giudice P. (dir.), *Storia del diritto italiano*, vol. II: *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal sec. XVI ai nostri giorni*, Milano, 1923; ristampa 1969.
- De Luca Giovanni Battista (a), *Il dottor volgare, ovvero Il Compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e*

Opere utilizzate

- municipale... moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa provincia*, 15 voll., Roma, 1673.
- (b), *Il cavaliere e la dama*, Roma, 1675.
 - (c), *Il cardinale della S.R. Chiesa pratico...*, Roma, 1680.
 - (d), *Il principe cristiano pratico...*, Roma, 1680.
 - (e), *Theatrum veritatis et iustitiae*, Tomi I-XVI, Romae, 1669-73 (uso una delle edizioni posteriori, aumentata di due tomi, Venetiis, 1734).
- Delumeau J. (a), *Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIe siècle*, voll. 2, Paris 1957-59
- (b), *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVIe siècle*, in «Revue Historique», CCXXVI (1961), pp. 399-410.
 - (c), *L'alun de Rome XVe-XIXe siècle*, Paris, 1962.
 - (d), *La peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècles*, Paris, 1978 [trad. it., *La paura in Occidente*, Torino, 1979].
- De Mattei R., *Il pensiero politico italiano nell'età della Controriforma*, vol. I, Milano-Napoli, 1982.
- Dempf A., *Sacrum Imperium. La filosofia della storia e dello Stato nel Medioevo e nella Rinascenza politica*, Messina-Milano, 1933.
- De Roover R., *The rise and decline of the Medici Bank*, Cambridge (Mass.), 1963.
- De Sande A., van, *La curie romaine au début de la restauration. Le problème de la continuité dans la politique de restauration du Saint-Siège en Italie, 1814-1817*, 's-Gravenhage, 1979.
- De Vecchis P.A. (ed.), *Collectio constitutionum, chirographum et brevium Romani Pontificis pro bono regimine universitatum ac communitatum Status ecclesiastici...*, voll. 3, Romae, 1732-48.
- De Vergottini G. (a), *Il papato e la comitatina nello Stato della Chiesa (sec. XIII-XV)*, in *Studi storici in memoria di L. Simeoni*, vol. I, Bologna 1953, pp. 73-162 (ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. I, Milano, 1977, pp. 123-204).

Opere utilizzate

- (b), *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi in onore di C. Calisse*, vol. III, Milano, 1939, pp. 341-365 (ora in *Scritti di storia del diritto italiano*, vol. II, Milano, 1977, pp. 584-612).
 - (c), *Lezioni di storia del diritto italiano: il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, Milano, 1959³.
- Di Castro Scipio, *La politica come retorica*, a cura di R. Zapperi, Roma, 1978.
- Diener H., *Enea Silvio Piccolominis Weg von Basel nach Rom*, in *Adel und Kirche. G. Tellenbach zum 65. Geburtstag*, hrsg. von J. Fleckenstein e K. Schmid, Freiburg i.B., 1968.
- Di Napoli G., *Lorenzo Valla. Filosofia e religione nell'umanesimo italiano*, Roma, 1971.
- Dionisotti C., *Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino, 1967.
- Dittrich F., *Regesten und Briefe des Cardinals G. Contarini (1483-1542)*, Braunsberg, 1881.
- Döllinger J.J.I. (a), *Kirche und Kirchen. Papstthum und Kirchenstaat*, München, 1861.
- (b), *Beiträge zur politischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten Jahrhunderte*, voll. I-II, Regensburg, 1862-1863; vol. III, Wien, 1882.
- Dorez L., *La cour du pape Paul III, d'après les registres de la Trésorerie secrète*, voll. 2, Paris, 1932.
- Dreitzel H., *Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. Die «Politica» des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636)*, Wiesbaden, 1970.
- Duca S. - A.S. Familia S. (edd.), *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum...*, Città del Vaticano, 1966.
- Dumont L., *La conception moderne de l'individu. Notes sur sa genèse, en relation avec les conceptions de la politique et de l'Etat à partir du XIIIe siècle*, in «Esprit», febbraio 1978, pp. 3-39.
- Dupré Theseider E., *Roma dal comune di popolo alla signoria*

Opere utilizzate

- pontificia (1252-1377)*, Bologna, 1952 (Storia di Roma - Istituto di Studi Romani, 11).
- Dupront A. (a), *De la chrétienté à l'Europe: la passion westphalienne du nonce Fabio Chigi*, in *Forschungen und Studien zur Geschichte des westfälischen Friedens*, ed. M. Braubach, Münster, 1965, pp. 49-84.
- (b), *La papauté et l'église catholique au XVIIe siècle*, (corso policopiato di pp. 130), «Cours de Sorbonne», s.d.
- Dykman M., *Le cérémonial de Nicolas V*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», LXIII (1968), pp. 365-78; pp. 785-825.
- Eckardt C.C., *The papacy and world-affairs as reflected in the secularisation of politics*, Chicago, 1937.
- Eckermann K., *Studien zur Geschichte des monarchischen Gedankens im 15. Jahrhundert*, Berlin, 1933.
- Ehse St., *Der Reformentwurf des Kardinals Nikolaus Cusanus*, in «Historisches Jahrbuch», XXXII (1911), pp. 274-297.
- Elias N., *Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie*, Neuwied-Berlin, 1975² [trad. it., *La società di corte*, Bologna, 1980].
- Elton G.R. (a), *The Tudor Revolution in Government*, Cambridge, 1953.
- (b), *England under the Tudors*, London-New York, 1960.
- Elze R., «*Sic transit gloria mundi*: la morte del papa nel medioevo», in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 23-41.
- Erba A., *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiaro e assolutismo ducale (1580-1630)*, Roma, 1979.
- Ercole F., *Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze, 1929.
- Erler A., *Aegidius Albornoz als Gesetzgeber des Kirchenstaates*, Berlin, 1970.

- Ermini G. (a), *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). Il governo e la costituzione del comune*, in «Archivio della Società Romana di Storia patria», XLIX (1926), pp. 5-126.
- (b), *I parlamenti dello Stato della Chiesa dalle origini al periodo Albornoziano*, Roma, 1930.
 - (c), *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III allo Albornoz*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», IV (1931), pp. 29-104.
 - (d), *I giudici provinciali della monarchia pontificia nel medioevo*, in «Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari», XVIII (1931), estr. di pp. 13.
 - (e), *Stato e Chiesa nella monarchia pontificia dei secoli XIII e XIV*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», V (1932), pp. 583-629.
 - (f), *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna, 1934.
 - (g), *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», XXVII (1938), pp. 315-347.
 - (h), *La giurisprudenza della Rota Romana come fattore costitutivo dello «ius commune»*, in *Atti del IV congresso nazionale di studi romani* (4), Roma, 1938, pp. 57-67.
 - (i), *Il principio «Quod omnes tangit etc.» nello Stato della Chiesa del Seicento (secondo il pensiero di G.B. De Luca)*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», XLIX (1976), pp. 297-300.
 - (j), *Potestà del papa nel '600, secondo G.B. De Luca*, in «Nuova Rivista Storica», LXIII (1979), pp. 434-443.
 - (k), *La curia romana forense del secolo XVII nella relazione di G.B. De Luca*, in «Archivio Storico Italiano», CXXXVIII (1980), pp. 41-57.
 - (l), *Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX*, in *El cardenal Albornoz y el Colegio de España*, vol. IV (Studia Albornoziana, 35), Bologna, 1977, pp. 81-102.
- Esch A., *Über den Zusammenhang von Kunst und Wirtschaft in der italienischen Renaissance*, in «Zeitschrift für Historische Forschung», VIII (1981), pp. 179-222.

Opere utilizzate

- Ettlinger L.D., *The Sistine Chapel before Michelangelo. Religious imagery and papal primacy*, Oxford, 1965.
- Evans, R.J.W., *The making of the Habsburg monarchy 1550-1700. An interpretation*, Oxford, 1979 [trad. it., *Felix Austria. L'ascesa della monarchia asburgica 1550-1700*, Bologna, 1981].
- Evennett H.O., *The spirit of the Counter Reformation* (The Birbeck lectures in ecclesiastical history given in the University of Cambridge in May 1951), ed. postuma con un poscritto di J. Bossy, Cambridge, 1968.
- Fagnani Prospero, *Ius canonicum seu commentaria absolutissima in quinque libros Decretalium*, (uso l'ed. Venetiis 1699, che riprende l'edizione di Roma del 1661).
- Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Bologna, 1980.
- Fanti M., *Bologna nell'età moderna (1506-1796)*, in *Storia di Bologna*, Bologna, 1978, pp. 197-282.
- Fasano-Guarini E. (ed.), *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, Bologna, 1978.
- Fasoli G., *Feudi, feudatari, feudisti bolognesi del XVIII secolo*, in «Bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna», V (1960), pp. 485-96.
- Favier J., *Les finances pontificales à l'époque du Grande Schisme d'Occident, 1378-1409*, Paris, 1966.
- Febvre L., *Un «abuso» e il suo clima sociale: la scomunica per debiti in Franca Contea*, in *Studi su Riforma e Rinascimento*, Torino, 1966, pp. 205-231.
- Felici G., *La reverenda camera apostolica; studio storico giuridico*, Roma, 1940.
- Ferguson W.K. (a), *Europe in transition, 1300-1520*, Boston, 1962.
- (b), *Renaissance studies*, New York, 1970².
- Ferrajoli A. (a), *Rotulus familiae Leonis X. Il ruolo della corte di Leone X (1514-1516)*, Roma, 1911.
- (b), *La congiura dei cardinali contro Leone X*, Roma, 1919-20.

Opere utilizzate

- Ferretti M., *Legati, vicelegati e governatori a Bologna nel Cinquecento* (tesi di laurea, Facoltà di Magistero Università di Bologna, 1967-68).
- Figgis J.N. (a), *Churches in the modern State*, London, 1913.
- (b), *Studies of political thought from Gerson to Grotius*, Cambridge, 1916 (ristampa con introduzione di G. Mattingly, New York, 1960).
- Fokciński H., *Le relazioni concistoriali nel Cinquecento*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XVIII (1980), pp. 211-262.
- Francesco (s.) di Sales, *Tutte le lettere*, trad. it., voll. 3, Roma, 1967.
- Frank I.W., *Kirchengewalt und Kirchenregiment in Spätmittelalter und früher Neuzeit*, in «Innsbrucker Historische Studien», I (1978), pp. 34-60.
- Friedberg E. (a), *Die Grenzen zwischen Staat und Kirche und die Garantien gegen deren Verletzung*, Tübingen, 1872; ristampa anast. Aalen, 1962.
- (b), *Corpus iuris canonici*, voll. 2, Leipzig, 1879; ristampa anast. Graz, 1959.
- Frutaz A.P., *Il torrione di Niccolò V in Vaticano*, Roma, 1956.
- Fumagalli Carulli O., *I fondamenti religiosi dell'assolutismo in Bossuet*, in *Studi in onore di G. Balladore Pallieri*, vol. I, Milano, 1978, pp. 190-264.
- Fumi L. (a), *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica di Perugia e Umbria dal R. Archivio di Roma*, Perugia, 1901.
- (b), *Inventario e spoglio dei registri della tesoreria apostolica della Marca*, Fano, 1904.
- Gaeta F. (a), *Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'umanesimo italiano*, Napoli, 1955.
- (b), *Origini e sviluppi della rappresentanza stabile pontificia in Venezia (1485-1583)*, in «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età moderna e contemporanea», IX-X (1957-58), pp. 3-281.

Opere utilizzate

- (c), *Un nunzio pontificio a Venezia nel Cinquecento*, Girolamo Aleandro, Venezia-Roma, 1960.
- (d), *Sulla «lettera a Maometto» di Pio II*, in «Bullettino dell'Istituto storico per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXI (1965), pp. 127-227.
- Galasso G., *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero Romano ad oggi*, Torino, 1974.
- Galeotti L., *Della sovranità e del governo temporale dei papi*, Capolago, 1847.
- Gambino L., *Regno di Francia e papato nella polemica sul Concilio di Trento (1582-1584)*, in «Il Pensiero Politico», VIII (1975), pp. 133-159.
- Gaudemet J., *Les tendances à l'unification du droit en France dans les derniers siècles de l'ancien régime (XVIe-XVIIIe)*, in *La formazione storica del diritto moderno*, Firenze, 1977, vol. I, pp. 157-219.
- Gebhardt G., *Die Stellung des Erasmus von Rotterdam zur Römischen Kirche*, Marburg, 1966.
- Giacchi O., *Alle origini dell'assolutismo: la frattura della società europea e lo Stato pacificatore*, in *Studi in onore di G. Balladore Pallieri*, vol. I, Milano, 1978, pp. 274-288.
- Giacomelli A., *Carlo Grassi e le riforme bolognesi del Settecento*, in «Quaderni culturali bolognesi», X-XI (1979).
- Giannone Pietro, *Opere*, a cura di S. Bertelli e G. Recuperati, Milano-Napoli, 1971.
- Gigli Giacinto, *Diario romano (1608-1670)*, a cura di G. Ricciotti, Roma, 1958.
- Gilbert F. (a), *Machiavelli and Guicciardini. Politics and history in Sixteenth century Florence*, Princeton, 1965.
- (b), *The historian as guardian of national consciousness: Italy between Guicciardini and Muratori*, in *National consciousness, history, and political culture in early-modern Europe*, ed. O. Ranum, Baltimore, 1975, pp. 21-41.
- (c), *The pope, his banker and Venice*, Cambridge (Mass.), 1980.
- Glenisson J.-Mollat G., *L'administration des états de l'É-*

glise au XIVe siècle. Correspondance des Légats et Vicaires Généraux: Gil Albornoz et Androin de La Roche 1353-1367, Paris, 1964.

- Goeller E. (a), *Die päpstliche Poenitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V.*, voll. 2, Roma, 1907-11.
- (b), *Untersuchungen über das Inventar des Finanzarchivs der Renaissancepäpste (1447-1521)*, in *Miscellanea F. Ehrle*, vol. V, Roma, 1923, pp. 227-272.
- Goldast (von Haiminsfeld) Melchior, *Monarchia S. Romani Imperii*, voll. 3, 1611-14; ristampa anastatica, Aalen, 1960.
- Göllner C., *Die Türkenfrage in der öffentlichen Meinung Europas im 16. Jahrhundert*, Bucarest-Baden-Baden, 1978.
- Gorla G., *I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati*, in *La formazione del diritto moderno*, vol. I, Firenze, 1977, pp. 447-532.
- Gottlob A., *Aus der Camera Apostolica des XV. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Päpstlichen Finanzwesens und des endenden Mittelalters*, Innsbruck, 1889.
- Gotwald W., *Ecclesiastical censure at the end of the Fifteenth century*. (Johns Hopkins University Studies in Historical and Political Science, 45), Baltimore, 1927.
- Graham R.A., *Vatican diplomacy. A study of Church and State on the international plane*, Princeton, 1959.
- Gregorovius F., *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V. bis zum XVI. Jahrhundert*, hrsg. v. W. Kampff, München, 1978 [trad. it., *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, Città di Castello, 1943-44].
- Grisar J. (a), *Päpstliche Finanzen, Nepotismus und Kirchenrecht unter Urban VIII.*, in *Xenia Piana*, Roma, 1943, pp. 205-366 (*Miscellanea historiae pontificiae*, VII, 14).
- (b), *Notare und Notariatsarchive im Kirchenstaat des 16. Jahrhunderts*, in *Mélanges Tisserant*, vol. IV, Città del Vaticano, 1964, pp. 251-300.

Opere utilizzate

- Grozio Ugo, *De imperio summarum potestatum circa sacra*, Lutetiae Parisiorum, 1647.
- Guénée B., *Y-a-t-il un Etat des XIVe et XVe siècles?*, in «Annales», XXVI (1971), pp. 399-406.
- Guglielmotti A. (a), *La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560*, Firenze, 1876.
- (b), *Storia della marina pontificia nel Medio Evo dal 778 al 1499*, Roma, 1886-93.
- Guicciardini Francesco (a), *Storia d'Italia*, a cura di C. Panigada, voll. 5, Bari, 1929.
- (b), *Scritti politici e ricordi*, a cura di R. Palmarocchi, Bari, 1933.
- (c), *Carteggi*, a cura di R. Palmarocchi e P.C. Ricci, voll. 17 (Fonti per la storia d'Italia), Roma, 1943.
- (d), *Ricordi*, edizione critica a cura di R. Spongano, Firenze, 1951.
- (e), *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, a cura di A. Greco, Novara, 1970.
- Guidiccioni Giovanni (a), *Opere*, Firenze, 1867.
- (b), *Le lettere*, a cura di M.T. Graziosi, voll. 2, Roma, 1979.
- Guillemain B., *La cour pontificale d'Avignon (1309-1376). Étude d'une société*, Paris, 1962; ristampa, Paris, 1966.
- Guiraud J., *L'état pontifical après le grand schisme. Etude de géographie politique*, Paris, 1896.
- Hale J.R., *Renaissance fortification: art or engineering?*, London, 1978.
- Hale J.R. - Highfield J.R. - Smalley B. (edd.), *Europe in the late Middle Ages*, London, 1965.
- Halkin L.E., *Les archives des nonciatures*, Bruxelles-Rome, 1968 (Bibliothèque de l'Institut Belge de Rome, 14).
- Haller J., *Papsttum und Kirchenreform. Vier Kapitel zur Geschichte des ausgehenden Mittelalters*, Berlin, 1903; ristampa, Berlin, 1966.
- Hamilton B., *Political thought in Sixteenth century Spain. A*

- study of the political ideas of Vitoria, De Soto, Suarez and Molina*, Oxford, 1963.
- Hammermeyer L., *Grundlinien der Entwicklung des päpstlichen Staatssekretariats von Paul V. bis Innozenz X. (1605-1655)*, in «Römische Quartalschrift», LV (1960), pp. 157-202.
- Harbison E.M., *Action and conviction in early modern Europe*, in *Essays in memory of E.M. Harbison*, ed. by Th. K. Rabb and J.E. Siegel, Princeton, 1969.
- Harding R.R., *Anatomy of a power elite. The provincial governors of early modern France*, New Haven-London, 1978.
- Harprath R., *Papst Paul III. als Alexander der Grosse. Das Freskenprogramm der Sala Paolina in der Engelsburg*, Berlin, 1978.
- Hartung F., *Die Krone als Symbol der monarchischen Herrschaft im ausgehenden Mittelalter*, in *Corona Regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter*, hrsg. v. M. Hellmann, Weimar, 1961.
- Haubst R., *Der Reformentwurf Pius des Zweiten*, in «Römische Quartalschrift», XLIX (1954), pp. 188-242.
- Hausmann F.R., *Die Benefizien des Kardinals Jacopo Ammannati-Piccolomini. Ein Beitrag zur ökonomischen Situation des Kardinalats im Quattrocento*, in «Römische Historische Mitteilungen», XIII (1971), pp. 27-80.
- Hay D., *The church in Italy in the Fifteenth century*, Cambridge, 1977 [trad. it. *La Chiesa nell'Italia rinascimentale*, Roma-Bari, 1979].
- Heal F. - O'Day R. (edd.), *Church and society in England: Henry VIII to James I*, Hamden (Connecticut), 1977.
- Heckel M. (a), *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*, München, 1968.
- (b), *Säkularisierung. Staatskirchenrechtlicher Aspekt einer umstrittenen Kategorie*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», LXVI (1980), pp. 1-163 (in edizione abbreviata con il titolo,

Opere utilizzate

Das Säkularisierungsproblem in der Entwicklung des deutschen Staatskirchenrechts, in *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, a cura di L. Lombardi Vallauri e G. Dilcher, Baden-Baden-Milano, 1981, pp. 873-937).

Herre P., *Papsttum und Papstwahl im Zeitalter Philipps II.*, Leipzig 1907; ristampa Aalen, 1973.

Hexter J. (a), *Il principe e lo stato*, in «Studies in the Renaissance», IV (1957), pp. 113-138.

- (b), *Reappraisals in history*, London, 1961.

- (c), *The vision of politics on the eve of reformation: More, Machiavelli and Seyssel*, New York, 1973.

Hill D.J., *A history of Diplomacy in the international development of Europe*, voll. 2, New York, 1905-06.

Hintze O., *Stato e società*, traduzione e introduzione di P. Schiera, Bologna, 1980 (in particolare i saggi *Il commissario e la sua importanza nella storia generale dell'amministrazione; Essenza e trasformazione dello Stato moderno*).

Hoare F.R., *The papacy and the modern state. An essay on the political history of the catholic church*, London, 1940.

Hobbes Thomas, *Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil*, ed. by M. Oakshott, Oxford, 1946.

Hoberg H. (a), *Die Einnahmen der apostolischen Kammer am Vorabend der Glaubensspaltung*, in *Hundert Jahre Deutsches Priesterkolleg bei Campo Santo Teutonico, 1876-1976*, hrsg. v. E. Gatz (Römische Quartalschrift Supplementheft, 35), Roma, 1977, pp. 69-85.

- (b), *Die Tätigkeit der Rota am Vorabend der Glaubensspaltung*, in *Miscellanea in onore di Mons. M. Giusti*, vol. II, Città del Vaticano, 1978, pp. 1-32.

- (c), *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von H. Hoberg*, hrsg. v. E. Gatz, voll. 2, Roma 1979.

Höflechner W., *Anmerkungen zu Diplomatie und Gesandtschaftswesen am Ende des 15. Jahrhunderts*, in «Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs», XXXII (1979), pp. 1-23.

- Hofmann H.H. (ed.), *Die Entstehung des modernen souveränen Staates*, Köln, 1967.
- Hofmann W., von (a), *Zur Geschichte der päpstlichen Kanzlei vornehmlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts*, Berlin, 1904.
- (b), *Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation*, voll. 2, Roma, 1914.
- Hohenberg P.M. - Krantz F. (edd.), *Transition du féodalisme à la société industrielle: l'échec de l'Italie de la Renaissance et des Pays Bas du XVIIe siècle*, Montréal, 1975.
- Houlbrooke R., *Church courts and the people during the English reformation*, Oxford, 1979.
- Hüttle L., *Geistlicher Fürst und geistliche Fürstentümer im Barock und Rokoko. Ein Beitrag zur Strukturanalyse von Gesellschaft, Herrschaft, Politik und Kultur des alten Reiches*, in «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», XXXVII (1974), pp. 3-48.
- Hyland F.E., *Excommunication. Its nature, historical development and effects*, Washington, 1928.
- Iardi V., *Fifteenth-century diplomatic documents in Western archives and libraries (1450-1494)*, in «Studies in the Renaissance», IX (1962), pp. 64-112.
- Incisa Della Rocchetta G. (ed.), *La nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651)*, vol. I in 2 parti, Roma, 1943-1946.
- Infessura Stefano, *Diario della città di Roma [1303-1497]*, a cura di O. Tommasini, Roma, 1890; ristampa anastatica, Torino, 1960.
- Jaitner K., *De officio primario summi pontificis. Eine Denkschrift Kardinal Bellarmins für Papst Clemens VIII. (Sept.-Okt. 1600)*, in *Römische Kurie* (v. Hoberg, c), vol. I, pp. 377-403.
- James I, *The political works of James I*, ed. by C.H. McIlwain, Cambridge, 1918; ristampa New York, 1965.
- Jaschke H., «Das persönliche Regiment» Clemens VIII. Zur

Opere utilizzate

Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats, in «Römische Quartalschrift», LXV (1970), pp. 133-144.

- Jedin H. (a), *Religion und Staatsräson. Ein Dialog Trajano Boccalinis über die deutsche Glaubensspaltung*, in «Historisches Jahrbuch», LIII (1933), pp. 305-319 [trad. it., in *Chiesa della fede - Chiesa della storia*, Brescia, 1972, pp. 653-71].
- (b), *Vorschläge und Entwürfe zur Kardinalsreform* (Analekten zur Reformtätigkeit der Päpste Julius III. und Pauls IV., 3), in «Römische Quartalschrift», XLIII [1935], pp. 87-128 [trad. it. in *Chiesa della fede - Chiesa della storia*, Brescia, 1972, pp. 156-192].
 - (c), *Juan de Torquemada und das Imperium Romanum*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», XII (1942), pp. 247-78.
 - (d), *Kardinal Giovanni Ricci (1497-1574)*, in *Miscellanea Pio Paschini*, vol. II, Roma, 1948-49, pp. 269-358.
 - (e), *Geschichte des Konzils von Trient*, Freiburg-Basel-Wien 1949-1975, voll. 4 in 5 tomi [trad. it., *Storia del Concilio di Trento*, Brescia, 1973²-1979, voll. 4].
 - (f), *Sanchez Arevalo und die Konzilsfrage unter Paul II.*, in «Historisches Jahrbuch», LXXIII (1954), pp. 95-119.
 - (g), *Studien über Domenico de' Domenichi*, Mainz, 1957.
 - (h), *Kirche des Glaubens-Kirche der Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge*, Freiburg-Basel-Wien, 1966 [trad. it., *Chiesa della fede - Chiesa della storia. Saggi scelti*. Con un saggio introduttivo di G. Alberigo, Brescia 1972].
 - (i), *Handbuch der Kirchengeschichte*, hrsg. von H. Jedin, Freiburg-Basel-Wien 1973-1979, voll. 7 in 10 tomi [trad. it., *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, Milano, 1976-1980, voll. 10 in 12 tomi].
 - (j), *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, a cura di H. Jedin - P. Prodi, Bologna, 1979 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 4).
- Jemolo A.C., *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700*, a cura di F. Margiotta Broglio, Pompei, 1972².
- Jones P.J., *The Malatesta of Rimini and the papal state. A political history*, Cambridge, 1974.

- Journet Ch. (a), *La jurisdiction de l'Eglise sur la Cité*, Paris, 1931.
- (b), *L'église du Verbe Incarné*, voll. 2, Bruges, 1962³.
- Kantorowicz E., *The king's two bodies. A study in medieval political theology*, Princeton, 1973³.
- Karttunen L., *Grégoire XIII comme politicien et souverain*, Helsinki, 1911.
- Katterbach B., *Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et praelati Signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII*, Città del Vaticano, 1931.
- Keniston H., *Francisco de los Cobos, secretary of the Emperor Charles V*, Pittsburgh, 1958.
- Kirsch J.P., *Die Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im XIII. und XIV. Jahrhundert*, Münster, 1895.
- Knecht R.J., *Francis I and absolute monarchy*, London, 1969.
- Kraus A. (a), *Die Sekretäre Pius II. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des päpstlichen Sekretariats*, in «Römische Quartalschrift», LIII (1958), pp. 25-80.
- (b), *Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die Entwicklung moderner Regierungsformen in Europa*, in «Römische Quartalschrift», LV (1960), pp. 43-84.
- (c), *Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII., 1623-1644*, Rom-Freiburg-Wien, 1964.
- (d), *Die auswärtige Politik Urbans VIII. Grundzüge und Wendepunkte*, in *Mélanges E. Tisserant*, vol. IV, Città del Vaticano, 1964, pp. 407-426.
- Kruedener J., Frh. von, *Die Rolle des Hofes im Absolutismus* (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte), Stuttgart, 1973.
- Laboa J.M., *Rodrigo Sanchez de Arévalo alcalde de Sant'Angelo*, Madrid, 1973.
- Laemmer H. (a), *Monumenta Vaticana historiam ecclesiasticam sec. XVI illustrantia...*, Freiburg, 1861.

Opere utilizzate

- (b), *Melemaum Romanorum Mantissa*, Regensburg, 1875.
La Mantia V., *Storia della legislazione italiana*, vol. I: *Roma e Stato Romano*, Torino, 1884.
- Larner J., *Lords of Romagna. Romagnol society and the origins of the Signoria*, London, 1965.
- Laurain-Portemer M. (a), *Le statut de Mazarin dans l'Eglise. Aperçus sur le haut clergé de la Contre-Réforme*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», CXXVII (1969), pp. 355-419; CXXVIII (1970), pp. 5-80.
- (b), *Absolutisme et népotisme. La surintendance de l'état ecclésiastique*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», CXXXII (1973), pp. 487-568.
- (c), *Ministériat, finances et papauté au temps de la réforme catholique*, in «Bibliothèque de l'Ecole des Chartes», CXXXIV (1976), pp. 396-403.
- Lauro A., *Il giurisdizionalismo pregianniano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723)*, Roma, 1974.
- Le Bras G., *Prolégomènes*, vol. I della *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident*. Publiée sous la direction de G. Le Bras, Paris, 1955 [trad. it., *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, introduzione di F. Margiotta Broglio, Bologna, 1976].
- Lee E., *Jacopo Gherardi and the court of Pope Sixtus IV*, in «Catholic Historical Review», LXV(1979), pp. 221-237.
- Lefebvre Ch. (a), *Les juristes du Moyen Age et la vénalité des charges*, in *Miscellanea historica in honorem Leonis Van Der Essen*, Bruxelles-Paris, 1947, pp. 273-285.
- (b), *La procédure du tribunal de la Rote Romaine au XVIIIe siècle d'après un manuscrit inédit*, in «L'année canonique», V (1957), pp. 143-155.
- Lefebvre Ch. - Pacaut M. - Chevailler L., *L'époque moderne (1563-1789). Les sources du droit et la seconde centralisation romaine* (Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident, XV, 1), Paris, 1977.
- Lefèvre J., *Documents relatifs à la jurisdiction des nonces et*

- internonces des Pays-Bas pendant le régime espagnol (1563-1706)*, Bruxelles-Rome, 1943.
- Legendre P., *L'amour du censeur*, Paris, 1974 [trad. it., *Gli scomunicanti. Saggio sull'ordine dogmatico*, Venezia, 1976].
- Leicht P.S., *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano, 1956⁴.
- Lestocquoy J. - Duval-Arnould L., *Le cardinal Santa Croce et le Sacré Collège en 1565*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XVIII (1980), pp. 263-296.
- Litva F., *L'attività finanziaria della Dataria durante il periodo tridentino*, in «Archivum Historiae Pontificiae», V (1967), pp. 79-174.
- Lodolini A., *L'Archivio di Stato di Roma. Epitome di una guida degli archivi dell'amministrazione dello Stato pontificio* (Istituto di Studi Romani), Roma, 1960.
- Lodolini E. (a), *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma, 1956 (Ministero dell'Interno. Pubblicazione degli Archivi di Stato, XX).
- (b), *I registri delle Tesorerie provinciali dello Stato Pontificio (1397-1816) nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Studi in memoria di F. Melis*, vol. I, Napoli, 1978, pp. 431-439.
- Logan F.D., *Excommunication and the secular arm in medieval England. A study in legal procedure from the Thirteenth to the Sixteenth century*, Toronto, 1968.
- Lulvès J. (a), *Päpstliche Wahlkapitulationen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Kardinalats*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», XII (1909), pp. 212-235.
- (b), *Die Machtbestrebungen des Kardinalkollegiums gegenüber dem Papsttum*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», XXXV (1914), pp. 455-483.
- Lunadoro Girolamo, *Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa, e de' suoi Magistrati con la loro distinta giurisdittione*, Bracciano, 1646 (l'edizione in 2 voll. a cura

Opere utilizzate

di F.A. Zaccaria, Roma 1774, richiama una prima edizione del 1641).

Lunt W. (a), *Papal revenues in the Middle Ages*, voll. 2, New York, 1934.

- (b), *Financial relations of the Papacy with England 1327-1534*, Cambridge (Mass.), 1962 (Studies in Anglo-Papal Relations during the Middle Ages, II).

Lutz G. (a), *Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Politik und Religion im Zeitalter Richelieus und Urbans VIII.*, Tübingen, 1971 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 34).

- (b), *Das päpstliche Heer im Jahre 1667. Apostolische Kammer und Nepotismus, römisches Militärbudget in der frühen Neuzeit*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XIV (1976), pp. 163-217.

Lutz H. (a), *Leopold von Ranke e il papato*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XVI (1962), pp. 439-50.

- (b), *Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche Politik im Niedergang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556)*, Göttingen, 1964.

- (c) *Papsttum, europäische Staatenwelt und Kirchenreform um die Mitte des 16. Jahrhunderts*, in *Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft 1964*, Köln, 1965, pp. 13-26.

- (d), *Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die europäische Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», LIII (1973), pp. 152-167.

- (e), *Ragione di Stato und christliche Staatsethik im 16. Jahrhundert. Mit einem Textanhang: Die Machiavellikapitel aus Kardinal Reginald Pole's «Apologia ad Carolum Quintum Caesarem»*, Münster, 1976.

- (f), *Carlo V e il Concilio di Trento*, in *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna, 1979, pp. 33-64.

Lynn Martin F., *Fabio Mirto Frangipani and papal policy in France. The case of an independant-minded nuncio*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XVII (1979), pp. 197-240.

- Maccarrone M., *Vicarius Christi, storia del titolo papale*, Roma, 1952.
- Machiavelli Niccolò, *Opere*, a cura di E. Raimondi, Milano, 1969.
- Maffei D., *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Milano, 1964; ristampa inalterata nel 1969.
- Mager W., *Zur Entstehung des modernen Staatsbegriffes*, Wiesbaden, 1969.
- Magnum Bullarium Romanum. Bullarum Privilegiorum Romanorum Pontificum amplissima collectio...*, voll. 13 più 9 della *continuatio*, Romae, 1739-1857; ristampa anastatica Graz, 1964-66.
- Major J.R., *Representative government in early modern France*, New Haven-London, 1980.
- Malettke K. (a), *Fragestellungen und Aufgaben der neuen Absolutismus-Forschung in Frankreich und Deutschland*, in «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», XXX (1979), pp. 140-157.
- (b) (ed.), *Ämterkäuflichkeit: Aspekte sozialer Mobilität im europäischen Vergleich*, Berlin, 1980.
- Mallett M. (a), *The Borgias. The rise and fall of a Renaissance dynasty*, London-Sydney-Toronto, 1969.
- (b), *Mercenaries and their masters. Warfare in Renaissance Italy*, London-Sydney-Toronto, 1974.
- Manetti Giannozzo, *Vita Nicolai*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, t. III, pars 2, Mediolani, 1734.
- Manfredini A., *Legati, vicelegati e governatori a Bologna nel Seicento* (tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Bologna 1968-69).
- Mann F.K., *Steuerpolitische Ideale. Vergleichende Studien zur Geschichte der ökonomischen und politischen Ideen und ihres Wirkens in der öffentlichen Meinung 1600-1935*, Jena, 1937.
- Mannucci U., *Le capitolazioni del conclave di Sisto IV, 1471*, in «Römische Quartalschrift», XXIX (1915), pp. 73-80.

Opere utilizzate

- Mansi D., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio*. . . Curantibus Ludovico Petit. . . et Ioanne Baptista Martin, voll. 59; ristampa anastatica, Graz, 1960-61.
- Maravall J., *Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)*, voll. 2, Madrid, 1972.
- Marchetti G., *Del denaro straniero che viene a Roma, e che ne va per cause ecclesiastiche calcolo ragionato*, Roma, 1800.
- Margolin J.-C., *Erasmus et la guerre contre les Turcs*, in «Il pensiero politico», XIII (1980), pp. 3-38.
- Marongiu A. (a), *Il parlamento in Italia nel medioevo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale*, Milano, 1962.
- (b), *Storia del diritto italiano. Ordinamento e istituto di governo*, Milano 1977.
- (c), *Il cardinale Albornoz e la ricostituzione dello Stato pontificio*, in «Studia Albornotiana», XII (1972), pp. 461-480.
- Martimort A.G., *Le gallicanisme de Bossuet*, Paris, 1953.
- Martin V. (a), *Le gallicanisme et la Réforme catholique. Essai historique sur l'introduction en France des décrets du Concile de Trente (1563-1615)*, Paris, 1919; ristampa, Genève, 1975.
- (b), *Les origines du gallicanisme*, voll. 2, Paris, 1939.
- Martina G., *La fine del potere temporale nella coscienza religiosa e nella cultura dell'epoca in Italia*, in «Archivum Historiae Pontificiae», IX (1971), pp. 309-376.
- Martines L., *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, 1968.
- Mastellone S., *Tommaso Bozio, teorico dell'ordine ecclesiastico*, in «Il pensiero politico», XIII (1980), pp. 186-194.
- Matanić A., *L'idea e l'attività per la crociata antiturca del papa Pio II (1458-1464)*, in «Studi Francescani», LXI (1964), pp. 382-394.
- Mattingly G. (a), *From the Renaissance to the Counter-Re-*

- formation. Essays in honour of Garrett Mattingly*, ed. Ch. H. Carter, London, 1966.
- (b), *Renaissance diplomacy*, London, 1970 (ristampa della I ed., 1955).
- Mc Clung Hallman B., *Practical aspects of Roman diplomacy in Germany, 1517-1541*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», X (1980), pp. 193-206.
- Mc Conica J.K., *Erasmus and the «Julius»: a humanist reflects on the Church*, in Trinkaus-Oberman, pp. 444-76.
- Melandri R., *Ravenna nel '500. Note di vita sociale e amministrativa*, Ravenna, 1973.
- Menestrina F., *Il processo civile nello Stato pontificio*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXXVIII (1907), ora anche in F. Menestrina, *Scritti giuridici vari*, Milano, 1964, pp. 3-138.
- Mercati A., *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le autorità civili*, voll. 2, Roma 1954².
- Meuthen E., *Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues*, Köln, 1958.
- Meyer A.O. (a), *Klemens VIII. und Jacob I. von England*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», VII (1904), pp. 268-306.
- (b), *England and the catholic Church under Queen Elizabeth*, trad. ingl. dall'originale tedesco, Roma, 1914; ristampa con introd. di J. Bossy, London, 1967.
- Miethke J., *Geschichtsprozess und zeitgenössisches Bewußtsein. Die Theorie des monarchischen Papats im hohen und späteren Mittelalter*, in «Historische Zeitschrift», CCXXVI (1978), pp. 264-299.
- Miglio M., *Storiografia pontificia del Quattrocento*, Bologna, 1975.
- Milano A., *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, 1963.
- Minnich N.H., *Concepts of reform proposed at the Fifth Lateran Council*, in «Archivum Historiae Pontificiae», VII (1969), pp. 163-251.

Opere utilizzate

- Mistruzzi di Frisinga C., *La nobiltà nello Stato Pontificio*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIII (1963), pp. 206-244.
- Mitchell B., *Italian civic pageantry in the Renaissance. A descriptive bibliography of triumphal entries and selected other festivals for state occasions*, Firenze, 1979.
- Mochi-Onory S., *Fonti canonistiche dell'idea moderna dello Stato*, Milano, 1951.
- Molina Luis, de, *De justitia et jure*, t. I, Coloniae Allobrogum, 1759 (la prima edizione è del 1593).
- Molinelli R., *Un'oligarchia locale nell'età moderna*, Urbino, 1976.
- Mollat G. (a), *Origine de la fonction de vicaire général au temporel dans les États de l'Église (1346-1348)*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres*, Paris, 1966, pp. 164-68.
- (b), *Albornoz et l'institution des vicaires dans les États de l'Église*, in «Studia Albornotiana», XIII, Bologna, 1973, pp. 345-354.
- Monaco M. (a), *Il primo debito pubblico pontificio: il Monte della Fede (1526)*, in «Studi Romani», VIII (1960), pp. 553-569.
- (b), *La situazione della Reverenda Camera Apostolica nell'anno 1525. Ricerche d'archivio. (Un contributo alla storia delle finanze pontificie)*, Roma, 1960.
- (c), *Il «De officio collectoris in Regno Angliae» di Pietro Griffi da Pisa (1469-1516)*, Roma, 1973.
- (d), *Le finanze pontificie al tempo di Paolo V. La fondazione del primo banco pubblico di Roma (Banco di S. Spirito)*, Lecce, 1974.
- Montaigne M., de, *Journal de voyage en Italie*, ed. C. Dede-yan, Paris, 1946.
- Moroni G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, voll. 103, Venezia, 1840-61.

Opere utilizzate

- Moschetti G., *Il catasto di Macerata e la bolla «Ubique terrarum» di Paolo IV del 18 maggio 1557*, Napoli, 1978.
- Mosconi N. (a), *La nunziatura di Spagna di Cesare Speciano 1586-1588*, Brescia, 1961.
- (b), *La nunziatura di Praga di Cesare Speciano (1592-1598)*, voll. 5, Brescia, 1966-67.
- Mostaza M., *Sanctae Sedis personalitas internationalis in decretalibus et in iure gentium*, in *Acta Congressus Iuridici internationalis . . .*, vol. III, Roma, 1936, pp. 77-93.
- Mousnier R. (a), *La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII*, Rouen, 1945; Paris, 1971².
- (b), *Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789*; vol. I: *Société et état*, Paris, 1974.
- Müller G., *Die römische Kurie und die Reformation 1523-1534. Kirche und Politik während des Pontifikats Clemens VII.*, Gütersloh, 1969.
- Müller-Armack A., *Genealogie der Wirtschaftsstile. Die geistesgeschichtlichen Ursprünge der Staats- und Wirtschaftsformen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts*, Stuttgart, 1944³.
- Müntz E. (a), *Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle. Recueil de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines*, Paris, 1897; ristampa 1963.
- (b), *La tiare pontificale du VIIIe au XVIe siècle*, Paris, 1897.
- Murray J.C., *St. Robert Bellarmine on the indirect power*, in «Theological Studies», IX (1948), pp. 491-535.
- Murray R.H., *Political consequences of the Reformation. Studies in Sixteenth century political thought*, London, 1926.
- Murvar V., *Max Weber's concept of hierocracy: a study in the typology of Church-State relationships*, in «Sociological Analysis», XXVIII (1967), pp. 69-84.
- Nabuco J. (ed.), *Le Cérémonial apostolique avant Innocent VIII. Texte du manuscrit Urbinate latin 469 de la Bibl.*

Opere utilizzate

- Vat. établi par F. Tamburini*, Introduction par J. Nabuco, Roma, 1966.
- Neal F.W., *The papacy and the nations. A study of concordats 1418-1516*, University of Chicago, 1944.
- Neveu B., *Episcopus et princeps Urbis: Innocent XI réformateur de Rome d'après des documents inédits (1676-1689)*, in *Römische Kurie*, (v. Hoberg, c), vol. II, pp. 597-633.
- Nonciature de Flandre: correspondences des Nonces de Flandre*, publié par l'Institut Belge de Rome, vol. XIII: *Correspondence du nonce Decio Carafa archevêque de Damas (1606-1607)*, ed. L. Van Meerbeeck, Bruxelles-Rome, 1979.
- Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken*. I. Abteilung: 1533-1559, voll. I-XVII Gotha-Berlin Tübingen, 1892-1981; 2. Ergänzungsbände, Tübingen, 1963-1969; II. Abteilung: 1560-1572, voll. I-VIII Wien-Leipzig-Graz, 1897-1967; III. Abteilung: 1572-1582, voll. I-V, Berlin 1892-1909; IV. Abteilung: 17. Jahrhundert, voll. I-III, Berlin 1895-1913; *Die Kölner Nuntiatur*, voll. I-VII, Paderborn-München Wien 1969-1980; Sonderreihe: *Grazer Nuntiatur*, voll. I-II, Wien 1973-1981.
- Nuntiaturberichte und Nuntiaturforschung. Kritische Bestandsaufnahme und neue Perspektiven*. Mit Beiträgen von H. Lutz, G. Müller, H. Jedin, G. Goetz, G. Lutz, hrsg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, 1976 (estratto da «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LIII 1973, pp. 152-275).
- Nunziature d'Italia secoli XVI-XVII*, in «*Fonti per la Storia d'Italia*», edite dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma; *di Napoli* (1962 e ss., nn. 56, 101, 109); *di Savoia* (1960, n. 44); *di Venezia* (1958 e ss., nn. 32, 45, 65, 85, 86, 117, 118).
- Oakeshott M., *On human conduct*, Oxford, 1975.
- Oakley F. (a), *Almain and Major: Conciliar theory on the eve of the Reformation*, in «*The American Historical Review*», LXX (1964-65), pp. 673-690.
- (b), *Council over Pope? Towards a provisional ecclesiology*, New York, 1969.

- (c), *Jacobean political theology. The absolute and ordinary powers of the king*, in «Journal of the History of Ideas», XXIX (1968), pp. 323-46.
 - (d), *The Western Church in the later Middle Ages*, Ithaca-London, 1979.
- O'Day R.-Heal F. (edd.), *Continuity and change. Personnel and administration of the Church in England 1500-1642*, Leicester, 1976.
- Oestreich G., *Geist und Gestalt des frühmodernen Staates*, Berlin, 1969.
- O'Malley J. (a), *Giles of Viterbo: a reformer's thought on Renaissance Rome*, in «Renaissance Quarterly», XX (1967), pp. 9-11.
- (b), *Giles of Viterbo on church and reform: a study in the Renaissance thought*, Leiden, 1968.
 - (c), *Fulfillment of the christian golden age under pope Julius II: text of a discourse of Giles of Viterbo, 1507*, in «Traditio», XXV (1969), pp. 265-338.
 - (d), *Man's dignity, God's love and the destiny of Rome: a text of Giles of Viterbo*, in «Viator», III (1972), pp. 411-13.
 - (e), *Praise and blame in the Renaissance Rome: rhetoric, doctrine and reform in the sacred orators of the papal court c. 1450-1521*, Durham (North Carolina), 1979.
- Orlandelli G., *Considerazioni sui capitoli di Niccolò V coi bolognesi*, in «Rendiconti della Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche», S. VIII, IV (1949), pp. 454-473.
- Ourliac P. (a), *Les sources du droit canonique au XV siècle: le solstice de 1440*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras*, voll. 2, Paris, 1965, vol. I, pp. 293-305 (ora con altri saggi, in P. Ourliac, *Études d'histoire du droit médiéval*, Paris, 1979).
- (b), *La notion de loi fondamentale dans le droit canonique des XIVe et XVe siècles*, in *Théorie et pratique politiques à la Renaissance*, Paris, 1977, pp. 121-131.
 - (c), *Souveraineté et lois fondamentales dans le droit canonique du XVe siècle*, in *Études d'histoire du droit médiéval*, Paris, 1979, pp. 553-65.

Opere utilizzate

- Ourliac P.-Gilles H., *La période post-classique (1378-1500). La problématique de l'époque, les sources...*, Paris, 1971 (Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident, 13).
- Paci R., *Politica ed economia in un comune del ducato di Urbino: Gubbio tra '500 e '600*, Urbino, 1966.
- Paglia V., «*La pietà dei carcerati. Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*», Roma, 1980.
- Pagliucchi P., *I castellani del Castel S. Angelo di Roma*, vol. 1/2: *I castellani vescovi (1464-1566)*, Roma, 1909.
- Palermo L., *Ricchezza privata e debito pubblico nello Stato della Chiesa durante il XVI secolo*, in «*Studi Romani*», XXII (1974), pp. 298-311.
- Paravicini Bagliani A., *Eine Briefsammlung für Rektoren des Kirchenstaates (1250-1320)*, in «*Deutsches Archiv*», XXXV (1979), pp. 138-208.
- Partner P. (a), *Camera Papae: problems of papal finance in the later middle ages*, in «*The Journal of Ecclesiastical History*», IV (1953), pp. 55-68.
- (b), *The papal state under Martin V. The administration and government of the temporal power in the early Fifteenth century*, London, 1958.
 - (c), *The «budget» of the Roman Church in the Renaissance period*, in *Italian Renaissance Studies. A tribute to the late Cecilia M. Ady*, London, 1960, pp. 256-278.
 - (d), *The lands of St. Peter: the papal state in the middle ages and the early Renaissance*, Berkeley-Los Angeles, 1972.
 - (e), *Renaissance Rome 1500-1559. A portrait of a society*, Berkeley-Los Angeles, 1976.
 - (f), *Papal financial policy in the Renaissance and Counter-Reformation*, in «*Past and Present*», (1980), n. 78, pp. 18-62.
- Paruta Paolo, *La legazione di Roma di Paolo Paruta. Dispacci 1592-95*, a cura di G. De Leva, voll. 3, Venezia, 1887.
- Paschini P. (a), *Roma nel Cinquecento*, Bologna, 1940.
- (b), *Una famiglia di curiali nella Roma del Quattrocento; i Cortesi*, in «*Rivista di Storia della Chiesa in Italia*», XI (1957), pp. 1-48.

- Pasquali M.-Ferretti M., *Cronotassi critica dei legati, vicelegati, e governatori di Bologna dal secolo XVI al XVII*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna», n.s., XXIII (1972), pp. 117-302.
- Passerin d'Entrèves A., *The modern notion of the State*, Oxford, 1965.
- Pastor L., von (a), *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo...*, voll. I-XVI, Roma 1943-1962.
- (b), (ed.), *Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste vornehmlich im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert*, Freiburg i.B., 1904 (vol. I, unico uscito).
- Pasztor E., *Funzione politico-culturale di una struttura della Chiesa: il cardinalato*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese*, Todi, 1981, pp. 197-226.
- Pasztor L., *L'histoire de la curie romaine, problème d'histoire de l'Eglise*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», LXIV (1969), pp. 353-366.
- Patriziati e aristocrazie nobiliari*, a cura di C. Mozzarelli-P. Schiera, Trento, 1978.
- Payne R., *The Roman Triumph*, London, 1962.
- Pecchiai P., *Roma nel Cinquecento*, Bologna, 1948 (Storia di Roma, XIII).
- Penuti C., *Aspetti della politica economica nello Stato pontificio sul finire del '500: le «visite economiche» di Sisto V*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», II (1976), pp. 183-202.
- Pericoli F., *L'abolizione della feudalità negli Stati della Chiesa*, (serie di articoli apparsi sull'«Osservatore Romano» del 1956: 14 marzo; 16 marzo; 18 marzo; 24 giugno; 27 giugno; 30 giugno - 1 luglio; 4 luglio).
- Pertile A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione...* Seconda edizione riveduta e migliorata..., Torino, 1892-1903; ristampa anastatica Bologna, 1965-66.

Opere utilizzate

- Petrocchi M. (a), *La politica della Santa Sede di fronte all'invasione ottomana (1444-1718)*, Napoli, 1955.
- (b), *Roma nel Seicento*, Roma, 1970 (Storia di Roma, XIV).
- Petrucelli Della Gattina E., *Histoire diplomatique des Conclaves*, voll. I-IV, Paris, 1864 (vol. II per la seconda metà del '500).
- Pfaff K., *Beiträge zur Geschichte der Abendmahlsbulle vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in «Römische Quartalschrift», XXXVIII (1930), pp. 23-76.
- Piano Mortari V. (a), *Ricerche sulla teoria dell'interpretazione del diritto nel secolo XVI*, vol. I: *Le premesse*, Milano, 1956.
- (b), *Diritto romano e diritto nazionale in Francia nel secolo XVI*, Milano, 1962.
 - (c), *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli, 1980.
- Piccolomini Aeneas Sylvius (Pius II) (a), *Commentarii... quibus hac editione accedunt Jacobi Piccolominei...*, Francofurti, 1614.
- (b), *Opera inedita*, a cura di G. Cugnoni, in «Atti della R. Accademia dei Lincei», s. III, VIII, Roma, 1883, pp. 319-686.
 - (c), *Der Briefwechsel des Eneas Sylvius Piccolomini*, hrsg. von R. Wolkan, Wien, 1909-18 (Fontes Rerum Austriacarum, 61, 62, 67, 68).
 - (d), *The Commentaries of Pius II*, trans. by Fl. A. Grag, ed. by L.C. Gabel (Smith College Studies in History, XXII, XXV, XXX, XXXV, XLIII), Northampton (Mass.) 1937-57.
 - (e), *De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri duo*, ed. D. Hay-W.K. Smith, Oxford, 1967.
 - (f), *Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II. Atti del convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti*, ed. D. Maffei, Siena, 1968.
- Pieper A. (a), *Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen*, Freiburg i.B., 1894.
- (b), *Die päpstlichen Legaten und Nuntien in Deutschland, Frankreich und Spanien seit der Mitte des 16. Jahrhunderts*, Teil I, Münster, 1897.

- Pieri P., *Il Rinascimento e la crisi militare italiana*, Milano, 1952.
- Pilati Carlo Antonio (a), *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile*, Venezia, 1766.
- (b), *Di una riforma d'Italia, ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, [Coira], 1767 (ho usato l'edizione di Parigi 1796, anno IV).
- Piola Caselli F., *Aspetti del debito pubblico nello Stato pontificio: gli uffici vacabili*, in «Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia», XI (1973), pp. 98-170.
- Pivano S., *Il diritto di veto «jus exclusivae» nell'elezione del pontefice*, in *Studi in onore di V. Scialoja*, Torino, 1905 [estratto di pp. 59].
- Platzhoff W., *Geschichte des europäischen Staatensystems 1559-1660*, München-Berlin, 1928.
- Pleyer K., *Die Politik Nikolaus V.*, Stuttgart, 1927.
- Poggi G., *The development of the modern state: a sociological introduction*, Stanford, 1978 [ed. it., *La vicenda dello Stato moderno. Profilo sociologico*, Bologna, 1978].
- Poliakov L., *Les banchieri juifs et le Saint-Siège du XIIIe au XVIIe siècle*, Paris, 1965 [trad. it., *I banchieri ebrei e la Santa Sede dal XII al XVII secolo*, Roma, 1974].
- Pottmeyer H.J., *Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im System der ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts*, Mainz, 1975.
- Pozzo di Borgo - Mouton-Brady C., *Dénis Simon de Marquemont archevêque de Lyon et cardinal (1572-1626). La carrière d'un prélat diplomate au Saint Siège au début du XVIIe siècle*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XV (1977), pp. 265-294.
- Praz M., *Machiavelli in Inghilterra*, Firenze, 1962.
- Preimesberger R., *Pontifex Romanus per Aeneam praesignatus. Die Galleria Pamphiliij und ihre Fresken*, in «Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte», XVI (1976), pp. 221-287.

Opere utilizzate

- Prodi P. (a), *Relazioni diplomatiche fra il ducato di Milano e Roma sotto il Duca Massimiliano Sforza (1512-1515)*, in «Aevum», XXX (1956), pp. 437-494.
- (b), *San Carlo Borromeo e le trattative tra Gregorio XIII e Filippo II sulla giurisdizione ecclesiastica*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XI (1957), pp. 195-240.
 - (c), *Il Cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597)*, voll. 2, Roma, 1959 e 1967.
 - (d), *Operazioni finanziarie presso la corte romana di un uomo di affari milanese nel 1562-63*, in «Rivista storica italiana», LXXIII (1961), pp. 641-659.
 - (e), *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, 1963.
 - (f), *Charles Borromée, archevêque de Milan, et la papauté*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», LXII (1967), pp. 379-411.
 - (g), *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio*, vol. I (unico uscito), Bologna, 1968.
 - (h), *Organization and structures of the Venetian Church, in Renaissance Venice*, ed. J.R. Hale, London, 1973, pp. 409-430.
 - (i), *Note sul problema della genesi del diritto della Chiesa post-tridentina nell'età moderna*, in *Legge e Vangelo*, Brescia, 1972, pp. 191-223.
 - (j), *Storia sacra e controriforma. Nota sulle censure al commento di Carlo Sigonio a Sulpicio Severo*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», III (1977), pp. 75-104.
 - (k), *La sovranità temporale dei papi e il Concilio di Trento*, in *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, a cura di H. Jedin e P. Prodi, Bologna, 1979, pp. 65-84.
 - (l), *Nuove dimensioni della Chiesa: il problema delle missioni e la «conquista spirituale dell'America»*, in *Problemi di storia della Chiesa nei secoli XV-XVII*, Napoli, 1979, pp. 267-293.
 - (m), *Carità e galateo: la figura di papa Lambertini nelle lettere al marchese Paolo Magnani 1743-1748*, in *Benedetto XIV (Prospero Lambertini). Convegno internazionale di studi storici*, vol. I, Cento (Ferrara), 1982, pp. 445-471.
- Prosdocimi L. (a), *Il progetto di «riforma dei principi» al Concilio di Trento (1563)*, in «Aevum», XIII (1939), pp. 1-64.

Opere utilizzate

- (b), *Il diritto canonico di fronte al diritto secolare nell'Europa dei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, vol. I, Firenze, 1977, pp. 431-446.
- Prosperi A. (a), *Tra evangelismo e controriforma: G.M. Giberti (1495-1543)*, Roma, 1969.
- (b), *Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari, 1977, pp. 125-63.
- (c), *Libri sulla corte ed esperienze curiali nel primo '500 italiano*, in *La corte e il «cortegiano»*, t. II, Roma, 1980, pp. 69-91.
- (d), *Intellettuali e chiesa all'inizio dell'età moderna*, in *Storia d'Italia. Annali*, IV, Torino, 1981, pp. 159-252.
- Quaritsch H., *Staat und Souveränität*, I, Frankfurt a.M., 1970.
- Quondam A., *Un'assenza, un progetto per una ricerca sulla storia di Roma tra 1465 e 1527*, in «*Studi Romani*», XXVII (1979), pp. 166-175.
- Raab F., *The English face of Machiavelli. A changing interpretation 1500-1700*, London-Toronto, 1964.
- Raab H., *Die concordata nationis germanicae in der kanonistischen Diskussion des 17. bis 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der episkopalistischen Theorie in Deutschland*, Wiesbaden, 1956.
- Rabb Th.K., *The struggle for stability in early modern Europe*, New York-Oxford, 1976.
- Rainer J., *Discorso dello stato dei confini col Turco (anno 1581)*, in *Mélanges E. Tisserant*, vol. V, Città del Vaticano, 1964, pp. 277-298.
- Ranke L., von, *Storia dei papi*, Firenze, 1965 (presentazione di D. Cantimori).
- Rapolla G., *Del card. G.B. De Luca... monografia storica*, Portici, 1889.
- Regesti di bandi, editti e Notificazioni relativi alla città di Roma ed allo Stato Pontificio*, voll. 7, Roma, 1920-1958.
- Reinhard W. (a), *Papa Pius. Prolegomena zu einer Sozialge-*

Opere utilizzate

- schichte des Papsttums*, in *Von Konstanz nach Trient. Beiträge zur Kirchengeschichte von den Reformkonzilien bis zum Tridentinum*. Festgabe A. Franzen, hrsg. von R. Bäumer, Paderborn, 1972, pp. 261-299.
- (b), *Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borgese 1537-1621*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», LIII (1974), pp. 328-427.
 - (c), *Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (1605-1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpstlichen Herrschaftssystems*, voll. 2, Stuttgart, 1974.
 - (d), *Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen Ämterhandels*, in «Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», LXI (1974), pp. 289-319.
 - (e), *Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstante*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», LXXXVI (1975), pp. 145-185.
 - (f), *Herkunft und Karriere der Päpste, 1417-1963. Beiträge zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie*, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», XXXVIII (1976), p. 87-108.
 - (g), *Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters*, in «Archiv für Reformationsgeschichte», LXVIII (1977), pp. 226-252.
 - (h), *Freunde und Kreaturen. «Verflechtung» als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600*, München, 1979.
 - (i), *Sozialgeschichte der Kurie in Waffenbrauch und Siegelbild. Ein Versuch über Devotionswappen frühneuzeitlicher Kardinäle*, in *Römische Kurie* (v. Hoberg, c), vol. II, pp. 741-772.
 - (j), *Reformpapsttum zwischen Renaissance und Barock*, in *Reformatio Ecclesiae*. Festgabe E. Iserloh, Paderborn, 1980, pp. 779-796.
- Reinhardt V., *Der päpstliche Hof um 1600*, in *Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert* (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 10), Hamburg, 1981, pp. 709-715.
- Repgen K. (a), *Kaiser und Reich als Idee und Wirklichkeit*

- für das Papsttum im Zeitalter der Reformation, in *Jahres- und Tagungsbericht der Görresgesellschaft*, 1958, Köln, 1959.
- (b), *Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII. Eine unbekannte Denkschrift aus dem Frühjahr 1632*, in «Römische Quartalschrift», LVI (1961), pp. 62-74.
 - (c), *Die Römische Kurie und der Westfälische Friede. Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert*, Bd. I, 1. Teil, Tübingen, 1962.
 - (d), *Die Finanzen des Nuntius Fabio Chigi. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der römischen Führungsgruppe im XVIII. Jahrhundert*, in *Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft. Festschrift Cl. Bauer*, Berlin, 1974, pp. 229-280.
- Reydellet-Guttinger Ch., *L'administration pontificale dans le duché de Spolète (1305-1352)*, Firenze, 1975.
- Ricci Pietro Andrea, *Synopsis decreta et resolutiones Sac. Cong. Immunitatis super controversis iurisdictionalibus complectens*, Praeneste, 1707.
- Richard P. (a), *Origines des nonciatures permanentes*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», VII (1906), pp. 52-70, 317-338.
- (b), *Origines et développement de la Secrétairerie d'Etat Apostolique (1417-1823)*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», XI (1910), pp. 56-72, 505-529, 728-754.
 - (c), *La monarchie pontificale jusqu'au Concile de Trente*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», XX (1924), pp. 413-456.
- Ricuperati G., *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Milano-Napoli, 1970.
- Riesenberg P., *The Consilia literature: a prospectus*, in «Manuscripta», VI (1962), pp. 3-22.
- Riess L., *Die Politik Pauls IV. und seiner Nepoten. Eine weltgeschichtliche Krisis des 16. Jahrhunderts*, Berlin, 1909 (Historische Studien, 67); ristampa Vaduz, 1965.
- Rietbergen P.J. (a), *Problems of government. Some observations upon a 16th century «Istruttione per li governatori delle città e luoghi dello Stato Ecclesiastico»*, in «Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome», XLI (1979), pp. 173-201.

Opere utilizzate

- (b), *Papal diplomacy and mediation at the peace of Nijmegen*, in *The peace of Nijmegen, 1676-1678-79. International Congress of the Tricentennial*, Amsterdam, 1980, pp. 29-96.

Rodocanachi E.P. (a), *Le Saint Siège et les juifs. Le ghetto à Rome*, Paris, 1891.

- (b), *Les institutions communales de Rome sous la papauté*, Paris, 1901.
- (c), *Le château Saint-Ange. Sièges, prisonniers, transformations*, Paris, 1909.
- (d), *Histoire de Rome de 1354 à 1471: l'antagonisme entre les Romains et le Saint-Siège*, Paris, 1922.
- (e), *Histoire de Rome: une cour princière au Vatican pendant la Renaissance. Sixte IV - Innocent VIII - Alexandre VI*, Paris, 1925.
- (f), *Histoire de Rome: le pontificat de Jules II, 1503-1513*, Paris, 1928.
- (g), *Histoire de Rome: le pontificat de Leon X*, Paris, 1931.
- (h), *Histoire de Rome: les pontificats d'Adrien VI et de Clément VII*, Paris, 1933.

Romani M., *Pellegrini e viaggiatori nell'economia di Roma dal sec. XIV al XVII*, Milano, 1948.

Romani M.A. (ed.), *Le corti farnesiane di Parma e Piacenza 1545-1622*, vol. I, Roma, 1978.

Rom in der Neuzeit. Politische, kirchliche und kulturelle Aspekte, hrsg. v. R. Elze-H. Schmidinger-H. Schulte-Nordholt, Wien-Rom, 1976 (centrali per il nostro tema i saggi: A.A. Strnad, *Papsttum, Kirchenstaat und Europa in der Renaissance*; B. Roberg, *Rom und Europa im Zeitalter der katholischen Reform*; G. Lutz, *Rom und Europa während des Pontifikats Urbans VIII.*).

Romita F., *Le origini della Sacra Congregazione del Concilio*, in *La Sacra Congregazione del Concilio... Studi e ricerche*, Città del Vaticano, 1964, pp. 13-50.

Rotelli C., *La finanza locale pontificia nel Cinquecento. Il caso di Imola*, in «Studi Storici», IX (1968), pp. 107-144.

Rotondò A., *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. V, Torino, 1973, pp. 1399-1492.

- Rottstock F., *Studien zu den Nuntiaturberichten aus dem Reich in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Nuntien und Legaten in ihrem Verhältnis zu Kurie, Kaiser und Reichsfürsten*, München, 1980.
- Rouco Varela A.M., *Staat und Kirche im Spanien des 16. Jahrhunderts*, München, 1965.
- Ruffilli R., *Le istituzioni cittadine dell'Emilia-Romagna pontificia*, in *Atti del Convegno storico di Bagni di Lucca (8-10 maggio 1975)*, Bologna, 1977, pp. 109-119.
- Ruffini F., *Relazioni tra Stato e Chiesa*, a cura di F. Margiotta Broglio, Bologna, 1974.
- Saccus Ph. C., *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, voll. 2, Bononiae, 1735-37 (un terzo volume è costituito dalle *Observationes politico-legales ad Statuta Bononiae*, Bononiae, 1747, di V. Saccus).
- Sacra (La) Congregazione del Concilio. Quarto centenario della Fondazione (1564-1964). Studi e Ricerche*, Città del Vaticano, 1964.
- Sägmüller J.B. (a), *Die Papstwahlen und die Staaten von 1447 bis 1555 (Nikolaus V. bis Paul IV.)*. Eine kirchenrechtlich-historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der Exklusive in der Papstwahl, Tübingen, 1890.
- (b), *Die Papstwahlbulen und das staatliche Recht der Exklusive*, Tübingen, 1892.
 - (c) (ed.), *Zur Geschichte des Kardinalates. Ein Traktat des Bischofs von Feltre und Treviso Teodoro de'Lelli über das Verhältnis von Primat und Kardinalat*, Roma, 1893 (Supplemento a «Römische Quartalschrift»).
- Sala Giuseppe Antonio, *Scritti*, ed. G. Cugnoni, Roma, 1882-88, voll. 4 (il *Piano di riforma* è nel vol. IV, pp. 45-234; rist. Roma, 1980, con nota aggiuntiva di M. Pieroni Francini).
- Salerno F., *Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia romana*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», s. III, X (1959-62), pp. 327-396.
- Santori Giulio Antonio (a), *Autobiografia di mons. G.A. San-*

Opere utilizzate

- tori cardinale di S. Severina, ed. G. Cugnoli, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XII (1889), pp. 327-372.
- (b), *Diario concistoriale*, ed. P. Tacchi-Venturi, in *Studi e documenti di storia del diritto*, voll. XXIII-XXV, Roma, 1902-1904.
- Santos Díez J.L., *Política conciliar posttridentina en España. El concilio provincial de Toledo de 1565. Planteamiento jurídico canonico*, Roma, 1969.
- Santosuosso A. (a), *The Italian crisis at mid-Sixteenth century: a matter of shift and decadence*, in «Canadian Journal of History», XIV (1975), pp. 147-164.
- (b), *The moderate Inquisitor. Giovanni della Casa's Venetian nunciature 1544-1549*, in «Studi Veneziani», N.S., II (1978), pp. 119-210.
- Sarpi Paolo (a), *Lettere ai protestanti*, ed. M.D. Busnelli, voll. 2, Bari, 1931.
- (b), *Istoria dell'interdetto e altri scritti editi ed inediti*, ed. M.D. Busnelli-G. Gambarin, voll. 3, Bari, 1940.
 - (c), *Scritti giurisdizionalistici*, ed. G. Gambarin, Bari, 1958.
 - (d), *Lettera ai gallicani*, ed. B. Ulianich, Wiesbaden, 1961 (Veröffentlichungen des Instituts f. Europ. Geschichte Mainz, 26).
 - (e), *Scritti scelti*, ed. G. Da Pozzo, Torino, 1968.
 - (f), *Opere*, ed. G. e L. Cozzi, Milano-Napoli, 1969.
- Savio P., *Lettere di San Francesco di Sales sulla controversia delle libertà gallicane*, in «Aevum», IX (1935), pp. 79-136.
- Scavizzi C.P. (a), *Considerazioni sull'attività edilizia a Roma nella prima metà del Seicento*, in «Studi Storici», IX (1968), pp. 171-192.
- (b), *Le condizioni per lo sviluppo dell'attività edilizia a Roma nel sec. XVII: la legislazione*, in «Studi Romani», XVII (1969), pp. 160-171.
- Schätti K., *Erasmus von Rotterdam und die Römische Kurie*, Basel, 1954.
- Schellhass K., *Der Dominikaner Felician Ninguarda und die*

- Gegenreformation in Süddeutschland und Österreich 1560-1583*, voll. 2, Roma, 1930 e 1939.
- Schimmelpfennig G.B. (a), *Die Zeremonienbücher der Römischen Kurie im Mittelalter*, Tübingen, 1973 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 40).
- (b), *Die Krönung des Papstes im Mittelalter dargestellt am Beispiel der Krönung Pius II.*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LIV (1974), pp. 192-270.
- Schmidinger H. (a), *Das Papstbildnis in der Geschichtsschreibung des späteren Mittelalters*, in «Römische Historische Mitteilungen», I (1956-57), pp. 106-129.
- (b), *Romae regia potestas. Staats- und Reichsdenken bei Engelbert von Admont und E.S. Piccolomini*, Basel, 1978.
- Schmitt C. (a), *Römischer Katholizismus und politische Form*, München, 1925.
- (b), *Politische Theologie [I], Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, München-Leipzig, 1922; 1934² [trad. it. in, *Le categorie del 'politico'*, Bologna, 1972, pp. 27-86]; *Politische Theologie II. Die Legende der Erledigung jeder politischen Theologie*, Berlin, 1970.
- Schmutz R.A., *Medieval papal representatives: legates, nuncios and judges-delegate*, in «Studia Gratiana», XV (1972), pp. 441-463.
- Schnur R., *Individualismus und Absolutismus. Zur politischen Theorie vor Thomas Hobbes (1600-1640)*, Berlin, 1963 [trad. it. *Individualismo e assolutismo. Aspetti della teoria politica europea prima di Thomas Hobbes 1600-1640*, Milano, 1979].
- Schramm P.E., *Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom dritten zum siebzehnten Jahrhundert*, voll. 3, Stuttgart, 1954-1956.
- Schreiber G., *Das päpstliche Staatssekretariat*, in «Historisches Jahrbuch», LXXXIX (1960), pp. 175-198.
- Schröter E., *Der Vatican als Hügel Apollons und der Musen. Kunst und Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius II.*, in «Römische Quartalschrift», LXXV (1980), pp. 208-240.

Opere utilizzate

- Schulte A., *Die Fugger in Rom 1495-1523. Mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens ihrer Zeit*, voll. 2, Leipzig, 1904.
- Schulte J.F., von, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, voll. 3, Stuttgart, 1875-1880; ristampa anast. Graz, 1956.
- Schürmeyer W., *Das Kardinalskollegium unter Pius II.*, Berlin, 1924; ristampa Vaduz, 1965.
- Schwoebel R., *The shadow of the crescent: the Renaissance image of the Turk (1453-1517)*, New York, 1967.
- Semmler J., *Das päpstliche Staatssekretariat in den Pontifikaten Paulus V. und Gregors XV. 1605-1623*, Rom-Freiburg-Wien, 1969 (Supplemento a «Römische Quartalschrift»).
- Seneca F., *Venezia e papa Giulio II*, Padova, 1962.
- Serrano L., *Correspondencia diplomática entre España y S. Sede durante el pontificado de S. Pio V*, voll. 4, Madrid, 1914.
- Serviteurs du Roi. Quelques aspects de la fonction publique dans la société française du XVIIe siècle*, in «XVII siècle» (1959), nn. 42-43 (numero monografico).
- Setton K.M., *Pope Leo X and the Turkish peril*, in «Proceedings of the American Philosophical Society», CXIII (1969), pp. 367-424.
- Seyssel Claude, de, *La monarchie de France et deux autres fragments politiques*, ed. J. Poujol, Paris, 1961.
- Sickel Th., von, *Römische Berichte*, voll. 5, Wien, 1896-1902.
- Sigmund P.E., *Nicholas of Cusa and medieval political thought*, Cambridge (Mass.), 1963.
- Skalweit St., *Der «moderne Staat». Ein historischer Begriff und seine Problematik*, Opladen, 1975 (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Geisteswissenschaften, Vorträge, G. 203).
- Smith G., *The Casino of Pius IV*, Princeton, 1977.

- Soto Domingo, de, *De iustitia et iure libri decem*, Salamanticae, 1556.
- Spinelli L., *La vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio Tridentino*, Milano, 1955.
- Spizzichino J., *Le magistrature dello Stato Pontificio (476-1870)*, Lanciano, 1930.
- Stagni S., *Il problema dell'ordine pubblico nei bandi dei legati, vicelegati e governatori di Bologna nel secolo XVI* (tesi di laurea presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, a. acc. 1970-71).
- Steccanella V., S. J., *Il valore e la violazione della dichiarazione pontificia sopra il dominio temporale della S. Sede*, Roma, 1864.
- Stella A., *Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano, 1964.
- Stelzer W., *Zum Kardinal-Protektorat der deutschen Nation am Beginn des 16. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», LXXXVI (1969), pp. 461-466.
- Stickler A. (a), *Historia iuris canonici latini...; I: Historia fontium*, Torino, 1950.
- (b), *Der Konkordatsgedanke in rechtsgeschichtlicher Schau*, in «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht», VIII (1957), pp. 25-38.
- Stieber J.W., *Pope Eugenius IV, the council of Basel and the secular and ecclesiastical authorities in the Empire: the conflict over supreme authority and power in the church*, Leiden, 1978.
- Stolleis M., *Arcana Imperii und Ratio Status. Bemerkungen zur politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts*, Göttingen, 1980.
- Storti N., *La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini ai nostri giorni*, Napoli, 1969.
- Strayer J.R., *On the medieval origins of the modern state*,

Opere utilizzate

- Princeton, 1970 [tr. it., *Le origini dello Stato moderno*, Milano, 1975].
- Strnad A.A. (a), *Aus der Frühzeit des nationalen Protektorats der Kardinäle*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXXXI (1964), pp. 264-271.
- (b), *Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und Mäzenatentum im Quattrocento*, in «Römische Historische Mitteilungen», VIII-IX (1964-65 e 1965-66), pp. 100-425.
 - (c), *Johannes Hinderbachs Obedienz-Ansprache vor Papst Pius II. Päpstliche und kaiserliche Politik in der Mitte des Quattrocento*, in «Römische Historische Mitteilungen», X (1966-67), pp. 43-183.
 - (d), *Von der Staatsräson zu den Menschenrechten. Politische, rechtliche und sozio-ökonomische Aspekte des «Absolutismus»*, in «Innsbrucker Historische Studien», II (1979), pp. 211-288.
- Strong R., *Splendor at court: Renaissance spectacle and the theater of Rome*, Boston, 1973.
- Sturzo L., *Church and State*, New York, 1939.
- Suarez Francisco (a), *Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus*, Lugduni, 1619 (la splendida edizione critica nel *Corpus hispanorum de pace* è ancora incompleta).
- (b), *De iuramento fidelitatis*, voll. 2, Madrid, 1978 e 1979.
- Šusta J., *Der Versuch einer Verfassungsreform im Kirchenstaat unter Paulus IV.*, Innsbruck, 1901 (Mitteilungen des Instituts f. Österr. Geschichtsforschung, VI. Ergänzungsband).
- Sutherland N.M., *The French secretaries of State in the age of Catherine de Medici*, London, 1962.
- Swart K., *Sale of offices in the Seventeenth century*, 's-Gravenhage, 1948.
- Tamborra A., *Gli stati italiani, l'Europa e il problema turco dopo Lepanto*, Firenze, 1961.
- Theiner A. (ed.), *Codex diplomaticus domini temporalis S.*

- Sedis. *Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-Siège extraits des archives du Vatican*, voll. 3, Roma, 1861-62; ristampa anastatica Frankfurt a.M., 1964.
- Thireau J.L., *Charles du Moulin (1500-1566). Etudes sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance*, Genève, 1980.
- Thomson J.A.F., *Popes and princes 1417-1517. Politics and policy in the late medieval church*, London, 1980.
- Tierney B. (a), *Foundations of the conciliar theory. The contribution of the medieval canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge, 1955.
- (b), *Church law and constitutional thought in the Middle Ages*, London, 1979 (variorum reprints).
- Tilly Ch. (ed.), *The formation of national states in Western Europe*, Princeton, 1975.
- Timore e carità. *I poveri nell'Italia moderna. Atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani (secoli XV-XIX)»*, Cremona, 1982.
- Tocci G., *Le legazioni di Romagna e di Ferrara dal XVI al XVIII secolo*, in *Storia dell'Emilia Romagna*, vol. II, Bologna, 1977, pp. 65-99.
- Todescan F., *Fermenti gallicani e dottrine anti-conciliariste al Lateranense V. Un capitolo della teologia politica del secolo XVI*, in *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, a cura di C. Lombardi Vallauri e G. Dilcher, Baden-Baden-Milano, 1981, pp. 567-609.
- Törne P.O., von, *Ptolémée Gallio cardinal de Côme. Etude sur la cour de Rome, sur la secrétairerie pontificale et sur la politique des papes au XVIe siècle*, Helsingfors, 1907.
- Toews J.B. (a), *Dream and reality in the imperial ideology of Pope Pius II*, in «*Medievalia et Humanistica*», XVI (1964), pp. 77-93.
- (b), *Pope Eugenius IV and the Concordat of Vienna (1448). An interpretation*, in «*Church History*», XXIV (1965), pp. 178-194.
- (c), *Pope Sixtus IV and the empire: a study in the politici-*

Opere utilizzate

- zation of the later Fifteenth century papacy, in «Canadian Journal of History», I (1966), pp. 1-21.
- (d), *Formative forces in the pontificate of Nicholas V, 1447-1455*, in «The Catholic Historical Review», LIV (1968), pp. 261-284.
 - (e), *The view of empire in Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II)*, in «Traditio», XXIV (1968), pp. 471-487.
- Toschi Domenico, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, voll. 8, Lugduni, 1634.
- Totaro L., *Pio II nei suoi Commentarii*, Bologna, 1978.
- Trame R.M., *Rodrigo Sanchez de Arevalo, 1404-1470: Spanish diplomat and champion of the papacy*, Washington, 1958.
- Trevor Roper H., *The general crisi of the Seventeenth century*, in *Crisis in Europe 1560-1660*, London, 1965 [trad. it., *La crisi in Europa*, Napoli, 1968], pp. 59-95.
- Trexler R.C., *The spiritual power. Republican Florence under interdict*, Leiden, 1974.
- Trinkaus Ch., *In our image and likeness: humanity and divinity in humanist thought*, voll. 2, London, 1970.
- Trinkaus Ch.-Oberman M.A., *The pursuit of holiness in late medieval and Renaissance religion* (Papers from the University of Michigan conference), Leiden, 1974.
- Tromp S., *De evolutione doctrinae potestatis indirectae R. Pontificis in res temporales*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis . . .*, vol. III, 1936, pp. 95-107.
- Ullmann W. (a), *Medieval papalism. The political theories of the medieval canonists*, London, 1949.
- (b), *The legal validity of the papal electoral pacts*, in «Ephemerides iuris canonici», XII (1956), pp. 246-278.
 - (c), *The growth of papal government in the Middle Ages. A study of the ideological relations of clerical to lay power*, London, 1962².
 - (d), *The individual and society in the Middle Ages*, London, 1967 [trad. it. *Individuo e società nel Medioevo*, Bari, 1974].
 - (e), *Juristic obstacles to the emergence of the concept of State*, in «Annali di Storia del Diritto», XII-XIII (1968-69),

- pp. 43-64.
- (f), *The medieval papal courts as an international tribunal*, in «Virginia Journal of International Law», XI (1971), pp. 356-371.
 - (g), *A short history of the papacy in the Middle Ages*, London, 1972 [trad. it. *Il papato nel Medioevo*, Roma, Bari, 1975].
 - (h), *Julius II and the schismatic cardinals*, in «Studies in Church History», IX (1972), (*Schism, heresy and religious protest*), pp. 177-193.
 - (i), *Principles of government and politics in the Middle Ages*, London, 1973³ [trad. it. *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna, 1972].
 - (j), *Law and politics in the Middle Ages*, Ithaca (N.Y.), 1975.
 - (k), *The papacy and political ideas in the Middle Ages*, London, 1976.
- Valla Lorenzo, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, ed. W. Setz, Weimar, 1975.
- Valenti Monte, *L'epistolario di Mons. Monte Valenti da Trevi governatore di Perugia e dell'Umbria (1574-1575)*, in «Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria», XXXII (1935), III-XVI, pp. 1-210.
- Valentini G., *La crociata da Eugenio IV a Callisto III. Dai documenti d'Archivio di Venezia*, in «Archivum Historiae Pontificiae», XII (1974), pp. 91-123.
- Vasina A. (a), *I Romagnoli fra autonomia cittadina e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze, 1965.
- (b), *Il periodo avignonese nella storiografia italiana degli ultimi decenni*, in *Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese*, Todi, 1981, pp. 9-48.
- Venturi F. (a), *Elementi e tentativi di riforma nello Stato pontificio del Settecento*, in «Rivista Storica Italiana», LXXV (1963), pp. 778-817.
- (b), *Settecento riformatore*, voll. I-III, Torino, 1972-1979.
- Verardi Ventura S., *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del ms. B 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio: Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna del cavalier Ciro Spontone*, in «L'Archiginnasio», LXXIV (1979), pp. 181-425.

Opere utilizzate

- Vierhaus R. (ed.), *Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze*, Göttingen, 1977.
- Villani P., *Origine e carattere della nunziatura di Napoli (1523-1569)*, in «Annuario dell'Istituto storico italiano per l'Età moderna e contemporanea», IX-X (1957-1958), pp. 283-539.
- Vismara G., *Impium Foedus. Le origini della «respublica christiana»*, Milano, 1974.
- Vitoria Francisco, de, *Relecciones Teologicas*, voll. 3, Madrid, 1933-35.
- Vives V.J., *Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII*, in *XI Congrès international des sciences historiques*, Stockholm, 1960 [trad. it., *La struttura amministrativa statale nei secc. XVI e XVII*, in *Lo stato moderno*, edd. E. Rotelli e P. Schiera, vol. I, pp. 221-246].
- Wahrmund L., *Das Ausschliessungs-Recht (Jus exclusivae) der katholischen Staaten Österreich, Frankreich und Spanien bei den Papstwahlen*, Wien, 1888.
- Waley D.P., *The papal State in the XIIIth century*, London, 1961 [trad. it., *Lo Stato papale nel XIII secolo*, in «Rivista Storica Italiana», LXXIII (1961), pp. 429-472].
- Walf K., *Die Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener Kongress (1159-1815)*, München, 1966.
- Wallerstein I., *The modern world system; I: Capitalist agriculture and the origins of the European world economy in the 16th century* [trad. it., *Il sistema mondiale dell'economia moderna. L'agricoltura capitalistica e le origini del sistema mondiale dell'economia europea nel XVII secolo*, Bologna, 1978]; II: *Mercantilism and the consolidation of the European world economy 1600-1750*, voll. 2, New York, 1974 e 1980.
- Walsh K. (a), *Papsttum, Kurie und Kirchenstaat im späteren Mittelalter: Neue Beiträge zu ihrer Geschichte*, in «Römische Historische Mitteilungen», XVI (1974), pp. 205-230.
- (b), *Zum Patrimonium Beati Petri im Mittelalter*, in

- «Römische Historische Mitteilungen», XVII (1975), pp. 193-211.
- Wasner F., *Tor der Geschichte. Beiträge zum päpstlichen Zeremonienwesen im 15. Jahrhundert*, in «Archivum Historiae Pontificiae», VI (1968), pp. 113-162.
- Watt, J.A., *The theory of papal monarchy in the Thirteenth century*, in «Traditio», XXI (1964), pp. 179-317.
- Weber Ch., *Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates. Elite-Rekrutierung, Karriere-Muster und soziale Zusammensetzung der kurialen Führungsschicht zur Zeit Pius' IX (1846-1878)*, voll. 2, Stuttgart, 1978.
- Weber M., *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der Verstehenden Soziologie*, ed. J. Winckelmann, voll. 2, Tübingen, 1976⁵ [trad. it., *Economia e Società*, a cura di P. Rossi, Milano, 1974³].
- Weihnacht P.-L., *Staat. Studien zur Bedeutungsgeschichte des Wortes von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin, 1968.
- Weinstein D., *Savonarola and Florence: prophecy and patriotism in the Renaissance*, Princeton, 1970.
- Westfall C.W., *In this most perfect paradise. Alberti, Nicolas V and the invention of conscious urban planning in Rome 1447-1455*, Pennsylvania State U.P., 1975.
- Wilkie W.E., *The cardinals protectors of England: Rome and the Tudors before the Reformation*, Cambridge, 1974.
- Wilks M.J., *The problem of sovereignty in the later Middle Ages: the papal monarchy with Augustinus Triumphus and the publicists*, Cambridge, 1963.
- Winspeare F., *La congiura dei cardinali contro Leone X*, Firenze, 1957.
- Wodka J., *Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinäle in der römischen Kurie*, Innsbruck, 1938; ristampa 1967.
- Wyduckel D., *Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre*, Berlin, 1979.

Opere utilizzate

Yates F.A., *Astraea. The imperial theme in the Sixteenth century*, London-Boston, 1975 [trad. it., *Astraea. L'idea di Impero nel Cinquecento*, Torino, 1978].

Zenobi B.G. (a), *Ceti e potere della marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, 1976.

- (b), *Dai governi larghi all'assetto patriziale. Istituzioni e organizzazione del potere nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVIII*, Urbino, 1979.

Zippel G., *E. S. Piccolomini e il mondo germanico. Impegno cristiano e civile dell'umanesimo*, in «La cultura», XIX (1981), pp. 267-350.

Indice dei nomi

Indice dei nomi

- Accolti Benedetto, 175 n.
Adriano VI (Adriano Florensz, 1522-1523), 44 n, 46 n, 175 n, 218 n, 225, 317 n.
Agocchie (delle) Gasparone, 256.
Alberico da Rosciate, 31.
Albizzi Francesco, 321 n.
Albornoz Egidio, 84, 148, 253 e n.
Alciati Francesco, 257, 260, 265, 271, 272, 273, 277 e n, 280, 282.
Aldobrandini Pietro, 150, 198, 333 n.
Aleandro Girolamo, 307 e n.
Alessandrino (card.): v. Bonelli Michele.
Alessandro VI (Rodrigo Borgia, 1492-1503), 31, 44 n, 45, 106 n, 114, 175 n, 313.
Alessandro VII (Fabio Chigi, 1655-1667), 221, 321 n, 338 e n.
Alfonso d'Aragona, 32.
Alticozzi Alticozzo, 280.
Ambrosino Alessandro, 232.
Ameyden Teodoro, 118, 125, 198, 203, 204 n.
Ammirato Scipione, 324 n.
Amorini Luigi, 262.
Aragona e Tagliavia Carlo, duca di Terranova, 179 n.
Astuti Guido, 130 e n.
Audisio Giulio, 313 e n.
Averoldi Altobello, 311.

Baldo degli Ubaldi, 31, 72.
Bandini Ottavio, 290.
Barberini Francesco, 186 n, 295, 341 n.
Barbosa Agostino, 71, 72, 73, 136, 233.
Barclay William, 62, 63.

Baronio Cesare, 243 n, 347 n.
Bartolo di Sassoferrato, 57 n, 153.
Basadonna Pietro, 184 n.
Basilio, san, 209.
Bauer Clemens, 120.
Bebbi, famiglia, 227 n.
Beliosso Cesare, 276.
Bellarmino Roberto, 56, 61 e n, 62, 63, 64, 67 n, 79, 209, 213, 214, 216, 217.
Benedetto XIV (Prospero Lambertini, 1740-1758), 114 n, 324 n, 338 n, 342 n, 350 n.
Bentivoglio Guido, 321.
Bentivoglio, signori di Bologna, 97.
Berardi Carlo Sebastiano, 348 n, 349 n.
Bernardi Giovanbattista, 230 n.
Bernardino (san) da Siena, 34.
Bernardo, san, 62 n.
Besta Enrico, 129.
Bibienna Pietro, 311.
Binanino Alfonso, 264 n.
Blet Pierre, 308 n.
Boccalini Traiano, 54, 106, 191 n, 328 e n.
Böckenförde Erns-Wolfgang, 23.
Bodin Jean, 25 n.
Bolognetti Alberto, 327 n.
Bonelli Michele (card. Alessandrino), 192 n, 262, 263 e n, 271 e n, 272, 277, 290, 319 n, 325 n, 340 n.
Bonifacio VIII (Benedetto Caetani, 1294-1303), 56 n, 98, 326, 350.
Borghese Camillo: v. Paolo V.
Borghese Scipione, 326, 331 n.
Borgia Gaspare, 186 e n.
Borgia Pier Luigi, 112.
Borromeo Carlo, 99, 182 n, 257,

Indice dei nomi

- 259 e n, 264, 265 e n, 266, 270, 273, 279, 280, 282, 286, 287, 288, 289 e n, 293, 317.
Bossio Francesco, 257.
Bossuet Jacques-Bénigne, 23, 329 e n.
Botero Giovanni, 18 n, 54 e n, 90, 91.
Bouwsma William J., 326.
Bozio Francesco, 56 n.
Bozio Tommaso, 56 n.
Braudel Fernand, 114 n.
Brosch Moritz, 215.
Brulart de Sillery Nicolas, 331 n.
Brunner Otto, 23, 162.
Bufalo (del) Innocenzo, 333 n.
Buoncompagni Filippo, 193 n, 287 e n, 288 e n, 289, 330 n.
Burckhardt Jacob, 87 n, 88 e n.

Caldera Giacomo, 112 n.
Calisse Carlo, 132.
Callisto III (Alfonso Borgia, 1455-1458), 112 e n, 190 n.
Camaiani Pietro, 197 n, 300, 316 e n, 317 n, 319 n.
Campanella Tommaso, 65 n, 134 n, 165, 168.
Campeggi Lorenzo, 219 n, 225.
Cancellieri Francesco, 100.
Cannobio Giovan Francesco, 275, 276, 278.
Capodiferro Girolamo, 197.
Carafa, famiglia, 175.
Carafa Antonio, 243 n.
Carafa Carlo, 320 n, 329 n.
Carafa Decio, 326.
Carafa Pier Luigi, 341 n.
Caravale Mario, 29, 84.
Carga Giovanni, 193 n.
Carlo, arciduca d'Austria, 122 n.
Carlo I, re d'Inghilterra, 332.
Carlo V, imperatore, 48, 58, 193 n, 316, 338.
Carlo VIII, re di Francia, 312.
Carnesecchi Pietro, 307 n.
Caro Annibale, 230 e n.
Carocci Giampiero, 212 n.
Carretto (del) Otto, 225 n, 246 n.
Carvajal Juan, 38.
Castagna Giovanni Battista: v. Urbano VII.
Castelli Giovan Battista, 279 e n, 318 e n, 319 e n, 331 e n.
Castiglione Baldassarre, 178.
Castrino Francesco, 320 n.
Cedulini Pietro, 232.
Cesi Pier Donato, 286, 288, 289.
Chiesa Giovan Paolo, 265, 271, 272.
Chigi Fabio: v. Alessandro VII.
Clemente VII (Giulio de' Medici, 1523-1534), 47, 48, 145, 151 e n, 227 n, 247 n, 311, 315.
Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini, 1592-1605), 54, 113, 152, 183, 198, 213 e n, 221, 234, 237 e n, 290, 332 n, 337.
Coing Helmut, 132.
Colombo Cesare, 227 n, 228 n.
Colonna, famiglia, 105, 106 n, 175, 198 n.
Contarini Alvise, 53 n.
Contarini Francesco, 184 n.
Contarini Gasparo, 47, 49, 202 n, 229 n.
Contarini Pietro, 52.
Correr Giovanni, 51 n, 341.
Cortese Paolo, 178.
Costantino, donazione, 31, 32, 34, 39, 58.

De Domenichi Domenico, 39, 40, 45.
De Dominis Marc'Antonio, 69, 213, 217, 322, 345, 347.
De' Lelli Teodoro, 173 n.
Del Giudice Pasquale, 129.
Della Rovere, famiglia, 175.
Del Monte, famiglia, 197 n.
Del Monte Innocenzo, 197, 316 n, 317 n.
Del Re Niccolò, 169.
De Luca Giovan Battista, 56 n, 74-79, 127, 136-147, 153, 154, 158, 159, 160, 162, 185 n, 188, 194, 195, 196, 199, 203, 205, 206 e n, 207, 221, 238-241, 343.
Delumeau Jean, 84, 85, 86, 119, 204.
Di Castro Scipio, 179 n.
Dolfin Giovanni, 184.
Donato Girolamo, 31.

- Doria Giovan Battista, 257, 261, 262, 263, 271, 272, 273, 276, 277, 279.
 Du Moulin Charles, 135.
- Egidio da Viterbo, 94 e n, 95.
 Elisabetta I, regina d'Inghilterra, 245, 333.
 Emanuele d'Aviz, re del Portogallo, 94.
 Enrico II, re di Francia, 317.
 Enrico IV, re di Francia, 54, 170, 328.
 Enrico VIII, re d'Inghilterra, 59, 332, 333.
 Erasmo da Rotterdam, 44, 336 n.
 Ermini Giuseppe, 133.
 Este (d') Cesare, 246 n.
 Este (d') Ippolito, 228 n.
 Eugenio IV (Gabriele Condulmer, 1431-1447), 26, 32, 33, 34 e n, 37, 91, 94 n, 112 n, 175 n, 301, 302 e n, 335.
 Evennett Henri Outram, 17, 300.
- Facchinetti Giovan Antonio: v. Innocenzo IX.
 Fagnani Prospero, 71, 73, 136, 140 n, 233 n.
 Farnese, famiglia, 175, 197.
 Farnese Alessandro, 229 n.
 Farnese Ottavio, 317, 339.
 Federico III d'Asburgo, imperatore, 33, 305.
 Felice V (Amedeo di Savoia, anti-papa, 1439-1449), 36, 38.
 Ferdinando I, imperatore, 339 e n.
 Ferrerio Zaccaria, 46.
 Figgis John Neville, 16.
 Filippo II, re di Spagna, 54, 245, 319 n, 328 n.
 Fink Karl August, 27.
 Francesco (san) di Sales, 330, 331 e n.
 Francesco I, re di Francia, 45, 303, 316, 338.
 Frangipani Fabio Mirto, 318 n.
- Gaddi Niccolò, 230.
 Gaetani Enrico, 290.
- Galeotti Leopoldo, 214 e n.
 Gallio Tolomeo, 122 n, 318 n, 319 n, 320 n, 325 n, 326 n, 331 n, 336 n.
 Gattinara Mercurino Arborio, di, 58.
 Ghini Antonio, 275.
 Giacinto da Casale, 321 n.
 Giacomo I, re d'Inghilterra, 64 e n, 332.
 Giannone Carlo, 138 n.
 Giannone Pietro, 138.
 Gigli Giacinto, 108 n, 126 n.
 Giulio II (Giuliano Della Rovere, 1503-1513), 37 n, 43, 44 n, 45, 48 n, 64 e n, 70, 84, 89, 94, 96 n, 98, 101 e n, 106 n, 108, 125, 175 n, 177 n, 199 n, 244 n, 313, 338.
 Giulio III (Giovanni Maria Ciocchi del Monte, 1550-1555), 197 e n, 181 n, 220, 233 n, 300, 314 n, 316, 317 e n.
 Giustinian Giovanni, 52 n, 313 n.
 Gonzaga, famiglia, 175.
 Gozzadini, famiglia, 247 n.
 Gregorio, san, 209.
 Gregorio XIII (Ugo Buoncompagni, 1572-1585), 122 n, 125, 156, 175 n, 182 n, 192 n, 231, 247, 280, 282, 283 e n, 286, 288, 289, 290.
 Gregorio XIV (Niccolò Sfondrato, 1590-1591), 199 n, 231, 232.
 Gregorio XV (Alessandro Ludovisi, 1621-1623), 221, 320, 321 n.
 Gregorovius Ferdinand, 43.
 Gritti Giovanni, 51 n.
 Groslet de l'Isle Jérôme, 320 n.
 Grozio Ugo, 47, 65 n.
 Guicciardini Francesco, 19, 20, 32, 48, 49, 89, 105, 106 n, 108, 152 n, 197, 214, 226-229, 247 e n.
 Guidi di Bagno Giovan Francesco, 321 n, 333, 334 n, 338 n.
 Guidiccioni Giovanni, 229 e n, 230 e n.
 Guisa (de) Carlo, cardinale di Lorena, 339.
- Haller Johannes, 21
 Hobbes Thomas, 22, 41, 65-68.

Indice dei nomi

- Infessura Stefano, 115 n, 235.
Innocenzo III (Giovanni Lotario dei conti di Segni, 1198-1216), 25, 30, 100, 252.
Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi, 1243-1254), 25 n.
Innocenzo VIII (Gian Battista Cybo, 1484-1492), 151.
Innocenzo IX (Giovanni Antonio Facchinetti, 1591), 336 n, 340 e n.
Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili, 1644-1655), 98, 113, 221.
Innocenzo XI (Benedetto Odescalchi, 1676-1689), 79, 137 e n, 141, 221.
Innocenzo XII (Antonio Pignatelli, 1691-1700), 192.
- Jacques de Revigny, 31.
Jedin Hubert, 178, 184, 306.
Jemolo Carlo Arturo, 70 n, 304, 343 e n.
- Kantorowicz Ernst H., 16.
- Lagonissa (di) Fabio, 333.
La Mantia Vito, 129.
Lanfredini Bartolomeo, 152 n, 228 n.
Lauro Vincenzo, 192 n, 325 n.
Leicht Pier Silverio, 129.
Leone X (Giovanni de' Medici, 1513-1521), 44 n, 45, 46, 56 n, 89, 104, 106 n, 111, 123, 125, 149, 175 n, 197, 226 n, 303, 304, 311, 313, 317 n, 336, 338.
Leschassier Jacques, 70 n, 325 n.
Leti Gregorio, 54 n.
Locato Umberto, 278 e n.
Lorena, cardinale di: v. Guisa (de) Carlo.
Los Cobos (de) Francisco, 193 n.
Lunadoro Girolamo, 53, 219 n.
Lutero Martino, 48 n.
Lutz Heinrich, 314 n.
- Machiavelli Niccolò, 9, 19, 48, 55, 66 n, 90, 105, 106 n, 214, 323, 324 n, 333.
Malaspina Germanico, 122 n, 320 n.
Malatesta, famiglia, 245.
Manetti Giannozzo, 124, 125.
Marescotti Achille, 236 n.
Marongiu Antonio, 129.
Marsilio da Padova, 31.
Martino V (Oddone Colonna, 1417-1431), 29, 172, 175 n, 176, 198.
Massimiliano I, imperatore, 312.
Massimiliano di Baviera, 318 n.
Matilde di Canossa, 34.
Mattei Gasparo, 295, 322.
Mazarino Giulio Raimondo, 213 n, 330.
Mazzacane Aldo, 136.
Medici, famiglia, 175, 197.
Medici (de') Cosimo, 340 n.
Medici (de') Ferdinando, 243 n.
Medici (de') Giulio: v. Clemente VII.
Medici (de') Giuliano, 89, 197.
Medici (de') Lorenzo, 54, 89, 197, 226 n.
Mocenigo Alvise, 51 e n.
Mocenigo Giovanni, 52.
Molina (de) Luis, 58 e n.
Montaigne (de) Michel, 103, 243 n.
Morone Giovanni, 203 n, 258 e n, 263, 265, 271, 272, 277.
Müntz Eugène, 96.
- Nani Giovanni, 184 n.
Navagero Bernardo, 50.
Niccolò V (Tommaso Parentucelli, 1447-1455), 29, 33, 34, 40, 43, 91, 92 e n, 93 n, 94 n, 96, 98, 99 e n, 105, 107 n, 108 n, 109, 110 e n, 111, 114, 124, 125, 301.
Niccolò da Cusa, 38, 45, 171 n, 225 e n.
- Ormaneto Niccolò, 273.
Orsini, famiglia, 106 n, 198 n.
- Paleotti Gabriele, 171 n, 257-290, [258 e n, 259 e n, 260, 261, 262, 263 e n, 264 e n, 265 e n, 266, 267, 270, 271 e n, 272, 273 e n, 274, 275, 276, 277 e n, 278 e n, 279 e n, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287 e n, 288 e n, 289 e n, 290].

- Pallavicino Cipriano, 318 n.
 Paolo II (Pietro Barbo, 1464-1471), 101 n, 109 n, 151, 173 n, 177, 181 n, 222, 324 n.
 Paolo III (Alessandro Farnese, 1534-1549), 98, 104, 105, 122, 125, 149, 175 n, 181, 202 e n, 220, 228, 236, 238, 254, 315, 323, 339.
 Paolo IV (Gian Pietro Carafa, 1555-1559), 70, 141 n, 149, 181 n, 182 e n, 183 n, 192 n, 203 n, 214 n, 221 n, 245, 272, 316, 337 n.
 Paolo V (Camillo Borghese, 1605-1621), 125, 168 n, 194 n, 216 n, 220 n, 221 e n.
 Partner Peter, 21.
 Paruta Paolo, 9, 52, 81, 89, 90, 91, 170 e n, 171 e n, 232, 236, 237 n.
 Pastor (von) Ludwig, 91 n, 96, 337.
 Pasztor Lajos, 169 n.
 Pepoli Cornelio, 152 n.
 Pepoli Girolamo, 228.
 Peretti da Montalto Alessandro, 290.
 Peretti da Montalto Felice: v. Sisto V.
 Petrucci Alfonso, 175 n.
 Petrus Jacobi: v. Pierre Jame d'Aurillac.
 Piccolomini Antonio, 112, 190 n.
 Piccolomini Enea Silvio: v. Pio II.
 Pierre Jame d'Aurillac, 31.
 Pietro da Noceto, 34.
 Pilati Carlantonio, 138, 348 e n.
 Pio II (Enea Silvio Piccolomini, 1458-1464), 13, 33, 34 e n, 35, 36, 37 e n, 38, 39, 45, 60, 62, 92, 93 e n, 97 n, 100, 112 e n, 115, 123, 125, 170 n, 171 e n, 177 e n, 190 n, 225 e n, 245, 301, 303, 304, 325, 335, 336.
 Pio IV (Giovanni Angelo Medici, 1559-1565), 47, 96, 97 n, 175 n, 181 n, 188, 203 n, 261, 262, 268.
 Pio V (Michele Ghislieri, 1566-1572), 78, 84, 147, 151, 153, 157 n, 180, 188, 191 n, 192 n, 231, 237, 257 e n, 258, 262, 263, 265, 266, 267, 270-279, 280, 281, 282, 290, 319 n, 328 n, 336, 340 e n.
 Pio VII (Luigi Barnaba Chiaramonti, 1800-1823), 147 n.
 Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846-1878), 214, 351.
 Pio XI (Achille Ratti, 1922-1939), 351.
 Pio Rodolfo di Carpi, 149 n, 339 e n.
 Pole Reginaldo, 203 n, 314 n.
 Porcari Stefano, 110.
 Possevino Antonio, 318.
 Priuli Lorenzo, 222, 232 n.
 Pucci Lorenzo, 227 n.
 Pucci Roberto, 229 n.
 Raffaello Sanzio, 97.
 Ranke Leopold, von, 15, 16, 20, 37 e n, 167, 347, 351 e n.
 Requesens Luis, 282.
 Riario Girolamo, 112, 339.
 Riario Raffaello, 175 n.
 Ricalcati Ambrogio, 339 n.
 Ricci Giovanni, 184.
 Richelieu Armand-Jean, Du Plessis de, 328, 330.
 Roberto (san) Bellarmino: v. Bellarmino Roberto.
 Rodocanachi Emmanuel Pierre, 96.
 Roselli Antonio, 39 e n, 173 n.
 Rubeis (de) Agostino, 225 n.
 Rucellai Annibale, 290.
 Sadoletto Iacopo, 323, 339 n.
 Sagredo Nicolò, 184 n.
 Sala Giuseppe Antonio, 147 n, 349 n.
 Salviati Antonio Maria, 290, 325 e n, 326 n, 330 n.
 Sánchez de Arévalo Rodrigo, 38, 109 n, 222, 223 n.
 Sanseverino Lucio, 334.
 Santacroce Prospero, 144, 145 e n.
 Santori Antonio, 231.
 Sarpi Paolo, 69, 70, 213, 216, 234, 237, 303, 320, 325 e n, 327, 337 n.
 Sauli Benedetto, 175 n.
 Savelli, famiglia, 106 n, 115.

Indice dei nomi

- Savonarola Gerolamo, 94, 244 n.
Sforza Alessandro, 279, 280.
Sforza Francesco, 225 n, 245, 246 n.
Sforza Massimiliano, 123 n.
Sirleto Guglielmo, 99.
Sisto IV (Francesco Della Rovere, 1471-1484), 43, 44 n, 96, 97 n, 104 n, 111, 112, 115 n, 148, 149, 158 n, 177, 305.
Sisto V (Felice Peretti, 1585-1590), 10, 54, 61, 98, 111, 117 n, 123, 125, 147, 149, 156, 157, 179, 180 n, 182, 183, 185, 188, 199 n, 215, 222, 231, 232 n, 234, 289, 290.
Soranzo Giacomo, 176 n, 182 n.
Soranzo Giovanni, 202.
Soranzo Girolamo, 198 n.
Soto (de) Domingo, 58.
Speciano Cesare, 318 e n.
Spizzichino Jader, 169.
Strozzi Filippo, 199 n.
Suarez Francisco, 58, 59, 60.
Sully Maximilien de Béthune, duca di, 332.

Tencin (de) Pietro Guérin, 324 n, 338 n.
Terranova, duca di: v. Aragona e Tagliavia Carlo.
Tiepolo Paolo, 182 n, 340 n.
Toews John B., 305.
Torquemada (de) Juan, 39 e n.

Toschi Domenico, 71, 72, 135, 136, 153, 233 e n.
Trionfo Agostino, 30.

Ullmann Walter, 18, 26.
Urbano VII (Giovanni Battista Castagna, 1590), 283, 284, 286, 319 n.
Urbano VIII (Maffeo Barberini, 1623-1644), 99, 111, 113, 125, 152, 186, 194 n, 198, 201, 221, 238, 298 n, 320, 321 n, 332.

Valenti Monte, 231.
Valla Lorenzo, 32, 35.
Vendramin Girolamo, 342 e n.
Venier Marco, 184 n.
Vierhaus Rudolf, 176 n.
Vio (de) Tomaso, 57.
Vitelleschi Giovanni, 32.
Vitoria (de) Francisco, 57.

Weber Christoph, 220 n.
Weber Max, 22, 87 n, 162.
Westfall Carrol William, 110.
Wolsey Thomas, 332.

Zaccagni Giovan Camillo, 126.
Zapata Antonio, 202 n.
Zeno Renier, 52 n, 313 n.

Finito di stampare nel novembre 1983
per i tipi delle Arti Grafiche Editoriali S.r.l. - Urbino

